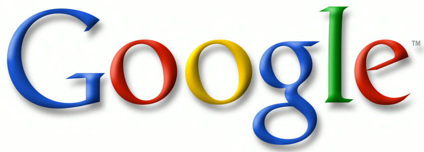
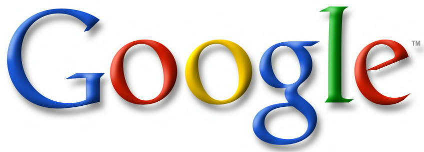
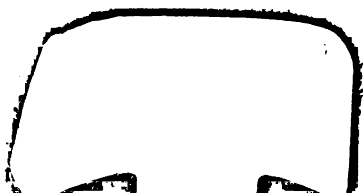








Arche

ARCHEOGRAFO TRIESTINO

RACCOLTA

DI

MEMORIE, NOTIZIE E DOCUMENTI

PARTICOLARMENTE PER SERVIRE

ALLA

STORIA DI TRIESTE, DEL FRIULI E DELL' ISTRIA

NUOVA SERIE — VOLUME V.

TRIESTE
TIPOGRAFIA DI LODOVICO HERRMANSTORFER
1877-78

EDITRICE LA SOCIETÀ DEL GABINETTO DI MINERVA

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

IL

PRIMO TIPO DELL'ORCO

RINTRACCIATO

DA

GUGLIELMO BRAUN

Silva denso tuta crine tela solis negligit,
Regna noctis umbra caeco continet silentio,
Nec volantum dulce lucos carmen unquam personat
Si tramentes excitarit ore ventus aspero
Arbores et murmurantes concitarit ramulos,
Tunc gementis, tunc frementis auras increpat sonus.
Terra livet, aura torpet, clausa silvae carcere.

Augustinus Mascardus.

Pavidae latebras nemoris umbrosi petunt
Animae trementes.

Senec. Oedip. v. 606.

Oh Cielo, quante fandonie mi fa dir questo giovane! esclamò Socrate sentendo leggere a Platone il suo Liside.[1] E per l'appunto così esclamerebbero forse Omero e i suoi contemporanei e buona parte degli antichi poeti greci, se fosse dato loro sentire le dottissime teoriche filosofiche e mitologiche messe su a spese loro dalla eruditissima filologia odierna. Noi non vogliam negare che nel tessuto delle omeriche epopee ben si possano distinguere tre fili principali torti in uno: gli elementi, cioè, tradizionali, la credenza popolare e l'opinione de' sapienti del popolo, al numero de' quali apparteneva lo stesso Omero. Ma e Omero e que'

---

[1] Diogene Laerzio III, 35: Ἡράκλεις, ὡς πολλά μου καταψεύδεται ὁ νεανίσκος.

sapienti innanzi tutto erano greci, non uomini nordici, vale a dire, erano uomini di ardente fantasia, che non si dilettavano di astruserie filosofiche. Pigliavano essi fondamenta di realtà per adornarle poscia poeticamente o circondavano di forme e di sentimenti ideali le cose vere e reali. Tanto peggio per le generazioni che dopo di essi vissero, se non compresero più i loro veri intendimenti, attribuendo ad Omero e a' poeti suoi contemporanei le proprie credenze e il proprio modo di vedere le cose e di pensare. Così, a mo' d'esempio, già gli stessi antichi sostennero che Omero avesse creato .gli dei e gli avesse dotati di quegli attributi che a' soli iddii s'addicono, come l' immortalità e l'eterna giovinezza, laddove Omero, dando loro simili attributi, prese questi da divinità reali e palpabili, cioè dalle statue, opere formate da mano umana come precisamente s' intendono da' profeti dell' Antico Testamento gli dei de' gentili. "Il ferraiuolo adopera la lima e lo scalpello e lavora col carbone e forma la scultura co' martelli .... il legnaiuolo stende il regolo, disegna la scultura con la sinopia, la lavora con l'asse, e la disegna con la sesta e la fa alla somiglianza umana secondo la gloria dell' uomo; acciocchè dimori in casa„. — "Tagliando de' cedri egli prende un elce od una quercia .... egli pianta un frassino selvatico .... e poi fa un dio in una sua scultura, alla quale egli s' inchina e l'adora e le fa orazione e dice: Liberami, perciocchè tu sei il mio dio„. [1]

Di tal fatta erano gli dei de' gentili, tali anche gli dei de' Greci e di Omero. I più antichi, ξόανα, erano di legno, come la Diana di Tauride e la Cerere negra di Figalia, della quale Pausania [2] espressamente nota che era di legno (ἄγαλμα ξύλου). Abbruciatasi questa in un incendio, fu rifatta da Onata che la fuse in bronzo. Fatti poi di materia più duratura, di bronzo o di marmo, gl' idoli anco con più ragione potevansi chiamare *immortali* ed *eternamente giovani*, attributi che da Omero si diedero anzi ai

[1] Isaia XLIV, 12 e seg. XL, 19.
[2] VIII, 42, 3-7.

cani di argento e d'oro dai quali era *guardato* il palazzo di Re Alcinoo.

D'ambo i lati
Stavan d'argento e d'oro vigili cani,
Fattura di Vulcan, chè in lor ripose
Viscere dotte, e da vecchiezza immuni
Temperolli, e da morte, onde guardato
Fosse d'Alcinoo il glorïoso albergo. [1]

Un solo attributo è dimenticato qui: Omero doveva chiamare questi cani a tutta ragione ἀύπνους, immuni da sonno, epiteto che da solo nel sanscrito denota un dio, cioè un idolo. *Asvapnas*, *deus*, i. e. *liber a somno*.

A simulacri accennano *quasi* tutti gli epiteti epici de' singoli dei, p. e. χρυσέη 'Αφροδίτη; Θέτις ἀργυρόπεζα; λευκώλενος, χρυσοπέδιλος, πρέσβα, βοῶπις Ἥρη; χάλκεος Ἄρης; Ζεὺς μέγας; χρυσόρραπις Ἑρμῆς; εὐπλόκαμος, γλαυκῶπις 'Αθήνη. Così pure le frasi: θεῶν ἐν γούνασι κεῖται; οὐκ εἶναι ἀπὸ δρυὸς οὐδ' ἀπὸ πέτρης. [2]

Da questo punto di vista facilmente si comprenderà il credere o la "sciocceheria quasi fanciullesca, come dice Plinio, [3] che fra gli dei ci siano alcuni vecchi e sempre canuti, altri giovani e fanciulli, di color nero, alati ecc." Plinio non se ne sarebbe scandolezzato tanto, se invece di esaminare la cosa colla lente del filosofo naturalista, l'avesse guardata con gli occhi di Omero.

L'arte del poeta poi consisteva nell' infondere vita e moto in questi dei di legno, di marmo e di bronzo. E così fece Omero, non già da burattinajo, ma da poeta sovrano, da .... Omero.

---

[1] Odiss. VII, 91 e segg.

χρύσειοι δ' ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν,
οὓς Ἥφαιστος ἔτευξεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι,
δῶμα φυλασσέμεναι μεγαλήτορος 'Αλκινόοιο,
ἀθανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα.

[2] Odiss. XIX, 163 et passim. Similmente dice Cicerone Acadd. IV 31: Non enim est e *saxo* sculptus aut e *robore* dolatus sapiens.

[3] Plin. Stor. Nat. II, 5, 7.

Non meno ritratto dal vero e reale è anche l'*Orco* o "l'albergo delle pallide Ombre„ come Omero se lo raffigurava e ne lo descrive. Mi si permetta di ripigliare la cosa un po' da lontano.

Dimora de' primi uomini, detti *homines silvestres*, senza dubbio furono le selve, e teneansi pel sommo dono che della terra potesse dare la natura, gli alberi e le selve. Quinci venne il primo alimento delle persone, [1] e con la fronde degli alberi si faceva più morbido il covile, e con le foglie e le scorze si facevano le vesti, [2] o come suona il testo de' Sacri Libri: "Il Signor Iddio piantò un giardino in Eden .... e fece germogliare dalla terra ogni sorte d'alberi piacevoli a riguardarsi e buoni a mangiare„. [3] Ed appresso: "Cucirono insieme delle foglie di fico e se ne fecero delle coperte da cignersi attorno„. [4]

Quando poi in seguito gli uomini abbandonarono le loro stanze silvestri mettendosi a coltivare i campi [5] e unendosi in società, degli alberi fecero simulacri di dei, degli alberi costruirono templi, i quali non meno che i duomi gotici de' cristiani erano un' imitazione della foresta. L'arte stessa di fabbricare case e palazzi s'acquistò imitando la natura, [6] la quale nell'alto bosco mostra il tetto a volta, le colonne, le finestre, la divisione di camere ed il pavimento tappezzato di erbe silvestri e di

---

[1] δοτῆρες ἐάων donatori di beni, come Omero chiama gli dei, per eccellenza sono gli alberi.

[2] Plin. Stor. Nat. XII, 1, 1: Summum munus homini datum arbores silvaeque intelligebantur. Hinc primum alimenta, harum fronde mollior specus, libro vestis.

[3] Genesi II, 8 e 9.

[4] Genesi III, 7.

[5] Virg. Geor. I, 146: cum jam glandes atque arbuta sacrae
Deficerent silvae et victum Dodona negaret.

[6] Cfr. Odiss. XXIII, 190 e segg.

muschio verde. Già un solo albero ne poteva fornire il modello: come p. e. quel platano della Licia, il quale a *guisa d' abitazione* faceva spilonca d'ottantun piedi, denso nella vetta e fornito di molti rami i quali parevano altrettanti alberi; e acciocchè paresse in tutto spilonca, aveva sotto a sè un cerchio di sasso, che faceva grotta e abbracciava di molti sassi carichi di muschio; o quel-l'altro nel contado di Veletri, che porgeva i suoi rami di sopra a forma di tavolato e faceva con quei di sotto come spaziosi sedili. [1]

Gli alberi e le selve sempre si consideravano come principali sedi o templi degli dei. Già nell' Inno Omerico a Venere, ove si descrivono i boschi delle Ninfe, è detto che questi si chiamano "templi degli dei„. [2] "Secondo il costume antico, dice Plinio, [3] oggi ancora i semplici contadini dedicano agli dei gli alberi più belli e maggiori. Nè più adoriamo le statue d'oro e d'avorio che le selve agli dei consacrate e fino anche gli stessi loro silenzii„. Per questo riguardo le selve furono conservate non solamente nelle vicinanze delle città ma eziandio nelle città stesse, p. e. nella prima regione di Roma:

---

[1] Plin. Stor. Nat. XII, 2, 5. A chi queste descrizioni di Plinio sembreranno poco credibili ed esagerate, rammenterò il seguente *avviso* pubblicato sul "Cittadino„.

„A *Preserje*, villaggio presso Comen sul Carso, avrà luogo li 11 Giugno (1876) nell' abitazione del signor podestà del detto luogo, una gran festa popolare della Società filiale agricola dell' i. r. Società d' agricoltura di Gorizia. Il suddetto podestà e presidente della medesima ha con propria cura allevato dei *gelsi*; *uno a tre piani, il quale può capire 30 persone, l' altro poi a un piano, sul quale possono liberamente ballare 50 persone*, ecc.

[2] v. 268: . . . τεμένη δὲ ἑ κικλήσκουσιν
'Αθανάτων.

[3] Stor. Nat. XII, 2, 1: Haec fuere numinum templa, priscoque ritu simplicia rura etiam nunc deo praecellentem arborem dicant. Nec magis auro fulgentia atque ebore simulacra adoramus quam *lucos* et in iis silentia. — E Seneca Ep. 41: Si tibi occurrit vetustis arboribus et solitam altitudinem egressis frequens lucus et conspectum coeli densitate ramorum aliorum alios protegentium submovens, illa proceritas silvae et secretum loci ed admiratio umbrae in aperto tam densae atque continuae *fidem* tibi *numinis* facit.

"Le falde un bosco all' Aventin coprio,
Ove sì nera il leccio ombra facea,
Che a vederlo diresti: È quivi un dio.

Nel mezzo un prato di fresch'erbe avea;
E da un sasso di vive acque una vena,
Cui copria verde musco, ivi scorrea„. [1]

Sono piene le pagine degli antichi scrittori [2] di questo culto particolare de' boschi, osservato già appo gli antichi Indiani [3] e conservato tanto presso i due popoli classici che presso le barbare nazioni. [4] Lo troviamo ancora nel Medio Evo presso i Sassoni e i Frisoni e gli Assi. [5] Ed anco oggidì si scoprono le sue traccie in varie superstizioni delle popolazioni rustiche, a non parlare de' poeti che ancora oggi come a' tempi d'Orazio connettono a' loro canti la descrizione del "*Bosco di Diana*„. [6]

Se così le selve dal lato dell'utile e de' benefizii che offrivano agli uomini, hanno ingenerato in questi, sentimenti di sì profonda gratitudine da considerare gli alberi come veri benefattori, da adorarli e fare di essi simulacri a somiglianza di uomo, ai quali anzi si attribuiva natura migliore di quella degli uomini: esse dall'altro lato inspiravano loro anche un sacro mistico orrore per la penombra che ivi regna e per la configurazione degli alberi talvolta di strano aspetto e per le belve "che ivi hanno sicurissima tana„. S' insinuava quindi da sè la superstiziosa credenza che in tali misteriosi luoghi di "grande spavento e grande orribiltade„ dovessero ritornare a soggiornarvi in eterno le anime

---

[1] Ovidio, Fast. III, 295 e segg.

Lucus Aventino suberat niger ilicis umbra,
Quo posses viso dicere: Numen habet,

In medio gramen, muscoque adoperta virenti
Manabat saxo vena perennis aquae.

[2] Cfr. C. Boettcher, *Der Baumcultus der Hellenen*. Berlin 1856.

[3] Curzio Rufo, VIII, 9.

[4] Cfr. I. Grimm, *Deutsche Mythologie*.

[5] Cfr. gli *Annali de' Franchi* e la *Vita di S. Bonifacio*.

degli uomini morti, ovvero, per esprimermi più concisamente, l'Orco o l'Erebo, l'Elisio ed il Tartaro, il Paradiso e l' Inferno non sono altro che una riproduzione fantastica della vera selva e del mistico orrore che questa all'uomo suole inspirare. E che in questo realmente stia l'origine dell'Orco e non già nell'idea dell' immortalità dell'anima e dell'eterna giustizia che voglia ricompensati i buoni e puniti i malvagi, ciò si può inferire senza tema di sdrucciolar nel falso, principalmente dalle caratteristiche che ce ne dà Omero, padre putativo degli dei, dell'Elisio e del Tartaro.

Entra pure, o lettore, nel maestoso silenzio di un bosco di quercie, sia da mane quando le alte cime fronzute risplendono sotto i primi raggi del nascente sole; ossia di bel mezzodì quando sul morbido muschio tremolano i cerchi luminosi e cangianti; ossia alla sera quando i lunghi rami sono dorati dalla dolce chiarezza del sole che tramonta: una voce sembra dirti: "il luogo sopra il quale tu stai, è terra santa„, e le fronde mosse da zeffiretti come da soffio divino ti sembrano susurrare misteriose parole di una rivelazione che viene dall'alto. Ma a descrivere simili impressioni si vuole l'opera di un poeta, e però trascriviamo i seguenti versi di Stefano Milow. [1]

Die Geister des Waldes.

Hast du die Geister des Waldes gesehen.
Hast du die Geister des Waldes vernommen,
Wenn du geruht in seinem Wehen,
Träumend, in stillen Gedanken erglommen?
Alles erregt dich,
Alles bewegt dich,
Ietzt im Säuseln, ob noch so sacht,
Ietzt im Gesang aus des Laubwerks Nacht,
Alles bewegt dich, ein fallendes Blatt,
Auch nur das Stäubchen einer Blüthe,
Welche Gewalt da das Kleinste hat,
Wiederklingend im tiefsten Gemüthe!
Sage, was denkst du,

[1] Novissime Poesie. Heidelberg 1877.

Warum senkst du
Wie in Schwermuth sinnend das Haupt?
Denkst du der Lieben, die längst dir geraubt?
Leise schüttelt die Zweige der Wind,
Nur ein Hauch ists, flüchtig geschwind;
Aber du schauest, wie nun das Licht
Zitternd das schwankende Laub durchbricht.
Dort aus den hüpfenden Schatten der Rüstern
Treten die Todten, an die du gedacht,
Und ein Athmen, ein heimliches Flüstern
Fasst dir die lauschende Seele mit Macht.

Chi poi è mai entrato di nottetempo in una selva d' elci folta, di rari sentieri, occulti e stretti ed ha provato gl' intrichi de' rami e il dubbio della strada, avrà sentito sicuramente un certo che di ribrezzo e di orrore; e più che si sarà inoltrato, più il ribrezzo sarà cresciuto, più ogni cosa gli avrà dato fastidio se non paura. Gli alberi che in lontananza si vedono, ci rappresentano figure strane, deformi, mostruose; ci annoia l' ombra delle cime leggermente agitate, che tremola sul sentiero illuminato qua e là dalla luna; lo stesso scrosciar delle foglie secche che si calpestano o si muovono camminando, ha per l' orecchio un non so che di odioso. L' animo insomma combatte con un orrore indefinito; tutto tace d' intorno, non si sente altro che il fruscio de' piedi nel fogliame.

Così descrisse il Manzoni i sentimenti provati da Renzo quando questi nella sua fuga da Milano dirigendosi verso l'Adda attraversava una macchia. E così Virgilio a descrivere la via d'Enea e di Sibilla per l' Orco dice: [1]

---

[1] Eneid. VI, v. 268 e segg.

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram
Perque domos Ditis vacuas et inania regna:
Quale per incertam Lunam sub luce maligna
Est iter in silvis, ubi coelum condidit umbra
Iuppiter, et rebus nox abstulit atra colorem.

Ivan per entro
Le cieche grotte, per gli oscuri e vôti
Regni di Dite; e sol d'orrori e d'ombre
Avean rincontri, come chi per selva
Fa notturno viaggio, allor che scema
La nuova Luna è da nubi involta
E la grand'ombra del terrestre globo
Priva di luce e di color le cose.

Qual luogo dunque poteva essere più atto a considerarsi come stanza delle ombre de' morti se non la *selva*, la quale da un lato ingenera spavento nell'animo per la mancanza del naturale sollievo quale è la luce, [1] per le strane e mostruose configurazioni degli alberi, e per le fiere che nella selva albergano, mentre dall'altro "ripara sì che i raggi ardenti non sian d'offesa o se atra tempesta si sveglia in alto, con le verdi chiome al grandinar fa scudo e con le foglie amiche fa schermo ai nembi e dissipa le pioggie?" Ancora presso i poeti romani spicca da per tutto nella descrizione dell'Orco il suo primo tipo che è la foresta. Così Virgilio fa dire a Sibilla che ad Enea dipinge l'Orco: [2]

Il luogo tutto in mezzo
È da *selve* intricato,

e chiama l'Elisio [3]

Locos laetos et *amoena vireta*
Fortunatorum nemorum,

ove i beati [4]

hanno di lauri intorno
Un odorato *bosco*.

---

[1] Curzio Rufo VIII, 9: lucemque naturale solatium umbra suppresserat. "La luce, naturale sollievo, era eziandio soppressa dall'ombreggiamento delle selve". A tutta ragione Virgilio (Geor. I, 476) fa uscir da' *muti boschi*
"Terribil voce e pallid' ombre".

[2] En. VI, 130: Tenent media omnia silvae.

[3] En. VI, 638.

[4] En. VI, 658: Inter odoratum lauri nemus.

Ed ivi pure [1]

Enea per entro a la gran valle
Vide scevra *da l' altre una foresta*
I cui rami sonar da lungi udiva.

Anche il poeta Stazio, a descrivere l'Orco, così incomincia: [2]

S' apre l' infernal Caos e si dilegua
La caligin che copre il basso mondo:
Veggio *l' orride selve* e i neri fiumi....

E Seneca il tragico nel suo *Ercole furibondo* descrivendo l'Orco fa ripetutamente menzione della selva. P. e.:

Osò passare i tenebrosi varchi
Ove è il sentier che *d' atra selva è cinto* [3]

e parlando del Tartaro continua: [4]

Dall' altra parte duplicato guado
Cinge la reggia del Tartareo Dite,
E l' immenso palazzo *ombroso bosco*
Nasconde.

---

[1] VI, 703: .... in valle reducta
Seclusum nemus et virgulta sonantia silvis.

[2] Tebaide VI, 7:
Panditur Elysium Chaos et telluris opertae
Dissilit umbra capax silvaeque et nigra patescunt
Flumina ....

[3] v. 834: Ausus est caecos aditus inire
Ducit ad manes via qua remotos
Tristis et silva metuenda nigra.

[4] v. 716: .... cingitur duplici vado
Adversa Ditis regia atque ingens domus
Umbrante luco tegitur.

Cfr. Sil. Ital. Punic. XIII, 595-600.

Chi poi non si ricorda qui che anche Dante prima di salire il colle ed attraversare i regni de' morti si aggirò per una intricatissima e oscura selva,

selva selvaggia ed aspra e forte
Che nel pensier rinnova la paura?

Giovanni Boccacci poi nella X Egloga (Vallis opaca) descrive l'Orco stesso com' una selva.

v. 80: Et *lucos silvas*que vides, fluviosque lacusque;
Atra loci facies, nebulis fumoque palustri.

e v. 92: Insurgunt *silvae*, caeno sanieque fluentes
In medio maculant olidi de vertice rivi.

E a Dorilo che si meraviglia come possa esistere sotterra un sì orrendo luogo, Licida risponde molto acconciamente:

v. 106: Quidni? cuncta potest qui **silvas** fecit et **astra**.

Nell'Egloga XIV (Olympia) lo stesso poeta descrive anche il Paradiso celeste (l'Elisio degli antichi) come bosco delizioso di cui è coronato un alto monte.

v. 171 e segg.

Est in secessu pecori mons invius aegro,
Lumine perpetuo clarus, quo primus ab imis
Insurgit terris Phoebus, cui vertice summo
Silva sedet palmas tollens ad sidera celsas,
Et laetas pariter lauros, cedrosque perennes,
Palladis ac oleas optatae pacis amicas.

Ma *ab Jove principium*: ripigliamo la cosa dal padre della mitologia greca, da Omero. Chi libero da false presupposizioni legge Omero e distingue le rapsodie originarie dalle interpolazioni ed aggiunte de' posteri, si raffigurerà l'Orco Omerico come

una selva o qual "*Bosco di Proserpina*" come appunto Omero lo chiama. [1]

Come varcato l'Oceàno avrai
Ti appariranno i bassi lidi, e *il folto*
Di pioppi eccelsi e d' infecondi salci
Bosco di Proserpina: a quella piaggia
Che l'Oceàn gorghiprofondo batte
Ferma il naviglio, e i regni entra di Pluto.
Rupe ivi s'alza presso cui due fiumi
S' urtan tra lor romoreggiando, e uniti
Nell'Acheronte cadono: Cocito,
Ramo di Stige, e Piriflegetonte.
Apprèssati alla rupe, ecc.

Chi, dico, scevro della falsa presupposizione che l'Orco Omerico si debba trovare *sotterra*, leggerà queste indicazioni di Circe, non potrà far a meno di raffigurarsi i Regni di Plutone come una vasta foresta. Imperocchè 'Αΐδεω δόμος εὐρώεις, la "*vastissima* [2] casa dell'Orco" non è altro che lo stesso "Bosco di

---

[1] Odiss. X, 508 e segg.

ἀλλ' ὁπότ' ἂν δὴ νηὶ δι' Ὠκεανοῖο περήσῃς,
ἔνθ' ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης,
μακραί τ' αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι,
νῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ' Ὠκεανῷ βαθυδίνῃ,
αὐτὸς δ' εἰς 'Αΐδεω ἰέναι δόμον εὐρώεντα.
ἔνθα μὲν εἰς 'Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσιν,
Κωκυτός θ', ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ,
πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω ποταμῶν ἐριδούπων.
ἔνθα τ' ἔπειθ', ἥρως, χριμφθεὶς πέλας κ. τ. λ.

[2] εὐρώεις s'interpetra da' commentatori per *muffato* e quindi *umido tenebroso*, (σκοτεινός) da εὐρώς *muffa*. Ma già presso Apollon. lex. p. 312 presso Esichio I, p. 1528 e nell'*Etymologicum magnum* p. 397, 57, è annotata oltre a questa la spiegazione di *molto esteso*, *vastissimo*, la quale pure si preferisce dallo Hermann (ad Sophocl. Ai. v. 1167), il quale dichiara εὐρώεις per allungamento di εὐρύς. Notisi inoltre che il sostantivo εὐρώς, *muffa*, non

Proserpina„; *ivi*, sul lido, rupe [1] si alza, ed ivi stesso, nel bosco, scorrono i quattro fiumi.

A completare la descrizione dell' Orco, Omero fa approdare il naviglio di Ulisse [2]

Là 've la gente de' Cimmerii alberga,
Cui nebbia e buio sempiterno involve.
Monti pel cielo stelleggiato, o scenda,
Lo sfavillante d'ôr Sole non guarda
Quegl' infelici popoli, che trista
Circonda ognor perniziosa notte.

Qui improvvisamente sono piovuti giù nei regni di Plutone i *Cimmerii*, la cui presenza vuoi come di popolo mitologico, vuoi come di storico, non poco disturba quei sacri silenzii del Bosco di Proserpina. Ad appianare tutte le difficoltà che finora non furono sciolte da' commentatori, bisogna o ammettere che Omero abbia dettato

ἔνθα κεκμηώτων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε
La 've la gente de' defunti alberga,

---

si trova nè presso Omero nè presso gli altri epici antichi. Fu adoperato per la prima volta soltanto da Teognide v. 452. Se tuttavia questo epiteto dell'Orco si vuole derivato da εὐρώς, si dovrà interpetrare almeno per *muschioso* che ottimamente s'addice alla foresta. Cfr. Orazio, epist. I, 10, 6:

ego laudo ruris amoeni
Rivos et musco circumlita saxa nemusque.

Come poi si accorda colla *muffa* la *polvere*, raġas, nel sanscrito, dal quale vocabolo lo Schleicher vorrebbe derivare Ἔρεβος?

[1] Chiamata Λευκάς Odiss. XXIV, 11, il quale nome accenna ad un luogo della Grecia occidentale.

[2] Odiss. XI, 14 e segg.

ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ' αὐτούς
ἠέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν,
οὔθ' ὁπότ' ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
οὔθ' ὅτ' ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ' οὐρανόθεν προτράπηται,
ἀλλ' ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσιν.

o dire che Κιμμερίων è una delle solite storpiature greche di nomi stranieri. Avendo le favole rispetto alle terre occidentali per lo più origine fenicia, potrebbe essere nascosta sotto Κιμμερίων la voce semitica kimrire jom (כמרירי יום) che s'interpetra o per *eclissazioni del giorno, eclissi funeste,* o per *incantatori che fanno cangiare il giorno in notte, oscurantisti, e i quali pure hanno nel loro potere le più feroci belve.* [1]

Più innanzi nel Bosco di Proserpina, ma non mai sotterra, [2] vi sono i prati d'asfodelo immortale. Il centro poi del regno di Pluto e delle Ombre, cioè l'interno del Bosco da cui sorgevano le pallide ombre (εἴδωλα καμόντων, σκιαὶ ἀΐσσουσαι) che venivano incontro ad Ulisse, è chiamato Ἔρεβος. [3]

Se mi si volesse obbiettare che Omero ancorchè il primo tipo del suo Orco fosse stata la selva, non ne ha fatto una descrizione particolareggiata, ma l'ha chiamata soltanto "il folto di pioppi eccelsi e d'infecondi salci Bosco di Proserpina„ e "la vastissima casa di Pluto„, dirò che appunto in questa brevità sta l'arte del poeta sovrano il quale invece di descrivere estesamente le cose naturali, le dipinge soltanto con due pennellate. La più minuta descrizione di una selva non può mai riprodurre nell'animo del lettore quel sacro mistico orrore cui gl'inspira la vera selva e cui la sola fantasia gli deve richiamare a mente. Leggasi p. e. la bella descrizione del Bosco di Diana presso Stazio Papinio: [4]

---

[1] Cfr. i commentatori di Giobbe c. III v. 5 e 8.

[2] Il principio del libro XXIV dell'Odissea dal quale si vuole inferire che l'Orco Omerico sia *sotto* terra, è evidentemente d'origine più recente come pure ammettono i più autorevoli interpetri.

[3] Odiss. XI, 37: . . . αἱ δ' ἀγέροντο
ψυχαὶ ὑπὲξ Ἐρέβευς.
v. 563: . . . βῆ δὲ μετ' ἄλλας
ψυχὰς εἰς Ἔρεβος.
XX, 356: . . . εἰδώλων
ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον.

[4] Tebaïde VI, 423-31 (tradotta da varii).

. . . antica selva sorge
Di robusta vecchiezza, a cui mai ramo
Tronco non fu, nè vi penètra il sole:
Nulla in lei puote il vento, e di sue frondi
Noto non la privò, nè Borea spinto
Co' freddi fiati da la gelid'Orsa:
Un opaco riposo entro vi regna,
E il placido silenzio un ozïoso
Orror vi serba, e dell'esclusa luce
Appena v'entra un tremulo barlume.
Nè senza Nume è il bosco; e di Latona
Sacro è alla figlia, e la celeste immago
In ogni pino, in ogni cedro è impressa,
E in ogni pianta; e la nasconde e cela
Tra le sant'ombre sue la selva annosa.

Nessuno certamente vorrà sostenere che questa descrizione non sia bella e non possa servire di modello: e pure dobbiam essere grati ad Omero che non abbia descritto così il Bosco di Proserpina, ma ne abbia lasciata la raffigurazione alla fantasia de' lettori. [1]

Lo stesso Dante che pure aveva innanzi agli occhi i modelli di Lucano, di Stazio e di Claudiano, non ha descritto la "selva selvaggia ed aspra„ [2] ma ha detto soltanto delle altre cose ch' ei v' ha scorte.

Ancorchè in tutta l' Odissea non si nomini il Tartaro, soggiorno delle alme dannate, pieno di tormenti e di tormentati, pure è lecito supporre che anche questo, contrada rocciosa e scoscesa o burrone (βέρεθρον), inospital recesso d' antica selva,

---

[1] Era però necessaria la descrizione del bosco in cui il naufrago Ulisse (Odiss. V, 475 e seg.) ripara. E infatti Omero ne la fece. Ma "ove nelle opere d' ingegno havvi di spirito più che lor non bisogna, esse muoiono giovani ancora, come quei corpi nei quali soverchiamente il sangue abbonda„. E per questa ragione le tragedie di Seneca, la Farsaglia, la Tebaïde e la Proserpina, di cui in appresso avremo a citare de' brani adorni di oro, di gemme e di superbe vesti, ci piacciono meno delle semplici descrizioni Omeriche.

[2] "Ogni ornamento che non è che ornamento, è soverchio„. Fénélon.

abbia fatto parte del Bosco di Proserpina. Lo conchiudiamo dall' Iliade, [1] ove Giove minacciando Giunone le dice:

. . . no, s' anco ai muti
Della terra e del mar confini estremi
Andar ti piaccia, nel rimoto esiglio
Di Giapeto e di Saturno, che nel cupo
Tartaro chiusi nè il superno raggio
Del Sole, nè di vento aura ricrea;

e da Esiodo che esplicitamente congiunge il Tartaro coll'Orco. [2]

Anche de' Campi Elisi, soggiorno de' beati del quale non si parla nell' Iliade, è detto espressamente nell' Odissea che stanno ne' confini della terra presso l' Oceano. Eccone la descrizione. [3]

Te nell' Elisio campo, ed ai confini
Manderan della terra i numi eterni,
Là 've risiede Radamanto, e scorre
Senza cura o pensiero all' uom la vita.
Neve non mai, non lungo verno o pioggia
Regna colà; ma di Favonio il dolce
Fiato, che sempre l'Oceano invia,
Que' fortunati abitator rinfresca.

---

[1] Il. VIII, 479-82:

οὐδ', εἴ κε τὰ νείατα πείραθ' ἵκηαι
γαίης καὶ πόντοιο, ἵν' Ἰάπετός τε Κρόνος τε
ἥμενοι οὔτ' αὐγῇς Ὑπερίονος ἠελίοιο
τέρποντ' οὔτ' ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς.

[2] Scudo d'Ercole v. 255:

ψυχὴ δ' Ἄιδόσδε κατεῖεν
Τάρταρον ἐς κρυόεντα.

Anima ad Orcum abibat Tartarum in frigidum.

[3] Odiss. IV, 563-68.

ἀλλά σ' ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης
ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς,
τῇ περ ῥηίστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν·
οὐ νιφετός, οὔτ' ἄρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ' ὄμβρος
ἀλλ' αἰεὶ Ζεφύροιο λιγὺ πνείοντας ἀήτας
Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους.

A questo Elisio Omerico sono eguali le Isole dei Fortunati, descritte da Esiodo [1] il quale pure le finge trovarsi nei confini della terra presso il gorghiprofondo Oceano.

C' è dunque ragione di credere che i Campi Elisi o le isole de' Fortunati ove le anime di coloro che ben vissero in mezzo agli uomini, godono di una perfetta pace e di una tranquillità inalterabile fra i più innocenti piaceri, non siano che una parte, la parte più deliziosa, dell' Orco, irrigata da fiumi, da ruscelli e da fontane amenissime, varia di pianure gradevolissime e di selve e boschi incantati. Virgilio quindi mal non si appose collocando nel suo Orco da una parte la città del gran Plutone e i Campi Elisi, e dall' altra, alla sinistra, l' empio abisso o Tartaro. [2] Ma prima di Virgilio nessuno immaginava l' Elisio esistere *sotterra*. Anzi tutti i poeti posteriori ad Omero ed anteriori a Virgilio seguivano la descrizione che ne fecero Omero ed Esiodo, e lasciavano stare *sopra* terra le Isole de' Fortunati o i Campi Elisi.[3]

Ma ricapitoliam quanto si disse.

L' Orco Omerico, contenente in sè il Tartaro e l' Elisio, è finto trovarsi sopra terra presso l' Oceano occidentale e addimandasi "Bosco di Proserpina„. Il suo primo tipo, εἴδωλον, non è

---

[1] Opere e Giornate v. 169-74.

τοῖς δὲ δίχ' ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤθε' ὀπάσσας
Ζεὺς Κρονίδης κατένασσε πατὴρ ἐς πείρατα γαίης·
καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες
ἐν μακάρων νήσοισι παρ' Ὠκεανὸν βαθυδίνην,
ὄλβιοι ἥρωες· τοισιν μελιηδέα καρπὸν
τρὶς ἔτεος θάλλοντα φέρει ζείδωρος ἄρουρα.
Iis autem seorsum ab hominibus vitam et sedem tribuens
Iupiter Saturnius pater constituit eos ad terrae fines.
Et ii quidem habitant securum animum habentes
in beatorum insulis, juxta Oceanum profundum
felices heroes: his dulcem fructum
ter quotannis florentem profert fecunda tellus.

[2] Eneid. VI, 541.

[3] Cfr. Pindaro, Olimp. II, 70 e segg. ed. Schneidewin.

la superficie della terra in generale come vuole il Nägelsbach [1] riferendosi alla Mitologia greca del Welcker (I, p. 798 e segg.) ma bensì la *selva*, la quale pure avrà dato l'idea delle *ombre* [2] come si chiamano le anime dei morti. Come le grandi selve sono percorse da fiumi e sono varie di colli, di valli, di burroni, di macchie orride e folte e buje in cui fanno intrichi i rami e nelle quali non penetra un barlume di luce, mentre altre parti della foresta, ove maestosamente come colonne si alzano alberi di alto fusto, sono ombreggiate sì, ma sono soggiorno delizioso e di letizia pieno e sempre verde d'estate e d'inverno: così pure è vario il "Bosco di Proserpina„ il quale in parte è pieno di spavento e di "orribiltade„ per gli stessi dei, ma dall'altra è contrada amena e giocosa, ove i beati secondo Virgilio [3]

per le sacre
Opache selve, o per l'amene rive
De' chiari fiumi, o per gli erbosi prati
Tra rivi e fonti i lor alberghi hanno.

Anche Torquato Tasso nella Gerusalemme liberata descrivendo la "selva incantata„ [4] ritrae soltanto una selva naturale

"Piena d'orror ma dell' orrore innato„ (XVII, 88).

Sorge non lungi alle cristiane tende
Tra solitarie valli alta foresta
Foltissima di piante antiche, orrende
Che spargon d'ogn' intorno ombra funesta.
Qui nell' ora che 'l Sol più chiaro splende
É luce incerta e scolorita e mesta,
Quale in nubilo ciel dubbia si vede,
Se il dì alla notte, o s' ella a lui succede.

Ma quando parte il Sol, qui tosto adombra
Notte, nube, caligine ed orrore
Che rassembra *infernal*, che gli occhi ingombra
Di cecità, che empie di tema il core,

---

[1] Nägelsbach, Homerische Theologie, p. 406.
[2] σκιαὶ ἀΐσσουσαι.
[3] Eneid. VI, 673, 448, 703 ecc.
[4] Canto XIII, str. 2 e 3.

come fanno tutte le selve. Ma questa stessa selva, anche fatta astrazione dalle arti magiche di Armida, sotto altro aspetto può sembrare a chi v' entra, un paradiso terrestre, e come tale la descrive lo stesso poeta nel canto XVIII str. 17 e segg.

Rinaldo

. . . . verso l' antica alta foresta
Con sicura baldanza i passi gira.
Era là giunto ove i men forti arresta
Solo il terror che di sua vista spira.
Pur nè spiacente a lui, nè pauroso
Il bosco appar, ma lietamente ombroso.

Passa più oltre, ed ode un suono intanto
Che dolcissimamente si diffonde;
Vi sente d' un ruscello il roco pianto,
E il sospirar dell' aura infra le fronde,
E di musico cigno il flebil canto,
E l' usignuol che plora e gli risponde.

Queste e tante mai altre meraviglie *naturali* che da Rinaldo s' ammirarono "in quelle solitudini selvagge„ si ponno osservare in ogni bosco, di modo che il Bosco in generale è da considerarsi come archetipo non solamente dell' Inferno ma anche del Paradiso. Nemmanco i poeti cristiani sanno raffigurare il Paradiso celeste senza boschi e fiumi. Così il padre Bernhardus Stephonius, Soc. Ies. e quindi superiore ad ogni sospetto di eresia, canta descrivendo il Paradiso futuro:

Obscurum nemus ulterius, silvisque coruscis
Scena viret: pronaque amnem supereminet umbra.

E il padre Tarq. Galluzzo (lib. II eleg. 4):

Umbrosumque nemus, platanosque per obvia nexas
Insilit et grato carmine mulcet avis.

Ne' secoli dopo Omero, dischiusosi maggiormente alle indagini degli Orientali il Ponente, sparì dalla superficie della terra insieme con le altre fantastiche meraviglie di esso, anche l' Orco occidentale, il quale allora si finse esistere *sotterra*. S' inventarono quindi quelle orride e strette vie per spilonche e precipizii, per

cui si dovesse discendere.[1] L'Acheronte, divenuto torbo e fangoso, dovette circondare l'Orco e quindi varcarsi dalle anime. Indi s' inventò Caronte, il tristo nocchiero spaventoso e sozzo che ha gli occhi accesi come di bragia; e Cerbero, can trifauce, dovè spaventare le pallide ombre. Tisifone e le sue sorelle mostruose divennero esecutrici de' tormenti delle alme dannate. E mille altre orribilità di cui Omero non aveva ancora contezza, si misero in circolazione da' poeti. Standoci poi d' innanzi agli occhi nella lettura di Omero queste e la discesa nell' Orco di Enea, descritta da Virgilio, e l' Inferno di Dante, inevitabilmente accade che noi ci mettiamo ad interpetrare Omero colla scorta di questi poeti cui crediamo più addentro nelle segrete cose, ed inferiamo che ciò che Omero non disse nè seppe, sia da presupporre come già noto. Indi ne viene che Omero, tra' poeti il più reale e positivo, si accusa di poca chiarezza in queste sue descrizioni, quantunque siano chiare come la luce del giorno. Così nel X°. libro dell' Odissea, parlando del Bosco di Proserpina, Omero continua: *ivi due fiumi scorrono,* ed eccoti pronti i commentatori a dichiarare: "*ivi, cioè in un punto fissato dalla fantasia del poeta nel mondo sotterraneo. Ma il poeta non ci dà una chiara immagine di questa relazione di luogo. Possiamo però immaginare che l' Acheronte — fiume principale dell' Orco e il quale scorre solamente nella parte d' avanti — sia parallelo all' Oceano*". Naturalmente, perchè i poeti dopo Omero finsero il loro Orco *circondato* dall' Acheronte! Ma nè Omero nè Esiodo nulla sanno di questo fatto.

Perchè ne' tempi dopo Omero si credeva esistere l'Orco *sotterra,* la frase Omerica Ἄϊδι προϊάπτειν [2] si spiega dai chiosatori: mandare *giù* nell' Orco, ad analogia del Virgiliano *demittere Orco,* [3] senza che si tenga conto del chiaro significato di προϊάπτειν che è: *spedire innanzi, mandare verso*; mentre altri che s' avve-

---

[1] Cfr. Eschil., Promet 433. Sofocle, Edip. tir. 178. Pindaro, Pit. IV, 44 (79). Scol. ad Oedip. Colon. 1590. Anacreonte 44 ed. Bergk. Pausania IX, 34, 4. I, 38, 5. II, 35, 7. III, 25, 4. Inoltre i poeti romani.

[2] Iliade I, 3 — VI, 487 — XI, 55 — V, 190.

[3] Eneid. IX, 527 e 785.

dono dell'errore, prendono in questa frase arbitrariamente l' Orco per persona, traducendo: *consegnare a Plutone.*

In altri luoghi, ove Omero parlando dell' Orco e delle ombre si serve propriamente della particella *giù*, non si deve dimenticare che il suo Orco esiste sui *bassi lidi* ed è più basso della terra e dello stesso Oceano. *Giù* quindi per questa ragione non si può prendere senz' altro per *sotterra.*

Così pure è falso interpetrare οἱ ἔνεροι, οἱ ἔνερθε (le ombre) per: quei che stanno di sotto, quei che sono *sotto terra*, i sepolti. Οἱ ἔνεροι vuol dire quei che stanno dentro, gl' interni, cioè quelli che stanno *dentro alla gran selva*, espressione rispondente al primo tipo dell' Orco, che è la selva. Quasi in tutti i versi ove Omero parla dell' Orco, s' ottiene una spiegazione netta e schietta se s' interpetri conformemente all' idea originaria dell' Orco quale selva situata sui bassi lidi presso l' Oceano occidentale. S' intende da sè che Ἄις, Ἀΐδης, Ἀΐδων, Ἀϊδωνεύς si usa anche nel senso di persona appunto come l' *Orcus* de' Latini.

Sparisce pure ogni difficoltà in frasi come questa: εἰσόκεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄϊδι κεύθωμαι, [1] ed anche in quelle ove si adopera la preposizione ὑπὸ, *sub.* Imperocchè come si diceva da' Greci: ὑπὸ ζόφον, ἄλσος ὑπο σκιερόν, [2] e da' Latini con uso più comune: *sub umbra, sub antro, sub domo, Ditisque sub aula,*[3] *valle sub umbrosa, sub templo,* **sub silvis**, così va da sè che si dicesse anche *sotto l' Orco*, se questo originariamente era bosco ove si entra *sotto la volta de' rami.* Ὑποταρτάριοι Τιτῆνες non sono i Titani *sotterranei*, ma quelli che stanno *sotto* cioè nell' Orco.

Notinsi anco gli epiteti che d' ordinario si dànno all' Orco, i quali tutti s' addicono meravigliosamente alla selva, anzi le sono attaccati come l' ombra al suo corpo.

πελώριος, mostruoso, immensamente grande, gigantesco, corrisponde al δόμος εὐρώεις.

---

[1] Il. XXIII, 244.

[2] Odiss. XX, 278

[3] Claud. Claudiano, Ratto di Pros. II, 365.

πυλάρτης, che chiude saldamente le porte o che ha strette le porte, accenna pure alla selva, ove è facile l'entrare ma *difficilissimo* l'uscire a chi si trova ben addentro. Anche nell'Orco s'entra facilmente, ma la difficoltà sta nell'uscire secondo Esiodo e Virgilio. Virgilio poi che fa passeggiare l'Ombra di Didone *magna in silva* [1] comprese Omero molto meglio che non lo comprese Orazio il quale parla della *domus exilis Plutonia.* [2]

στυγερός orribile, terribile si può chiamare la selva a causa del mistico orrore che essa all'uomo inspira.

χθόνιος, in primo luogo significa: sulla terra, *terreno*. 'Αΐδης χθόνιος è l'Orco "signore della terra (e del bosco)„ come Giove è signore del cielo e Nettuno del mare.

ἠχήεις, echeggiante, romoreggiante come si chiama piu spesso l'Orco, è l'epiteto che meglio s'addice alla *selva* per indicare quel romoreggiare delle fronde che propriamente rassomiglia a quello strepito che fanno le onde del mare. Infatti anche queste si chiamano ἠχήεντα κύματα da Archiloco 76 ed. Bergk, e il mare stesso ἠχήεσσα da Omero, Il. I, 157. Imperocchè ἠχήεις è da derivare da ἡ ἠχή, ὁ ἦχος *rimbombo*, *strepito*, piuttosto che da ἡ ἠχώ eco. Cfr. Mosco eglog. V, 12:

> καὶ παγᾶς φιλέοιμι τὸν ἐγγύθεν ἦχον ἀκούειν,
> ἃ τέρπει ψοφέοισα,

il quale nel verso 8 della stessa egloga dice:

> ἁ δάσκιος εὔαδεν ὕλη
> ἔνθα καὶ ἢν πνεύσῃ πολὺς ὤνεμος ἁ πίτυς ᾄδει,

per indicare lo stesso rumore delle frasche. Chi poi non conosce il verso di Orazio:

> *Garganum mugire putes nemus aut mare Tuscum?* [3]

---

[1] Eneid. VI, 451.

[2] Od. I, 4, 17. — Eppure Orazio doveva ricordarsi dello 'Αΐδεω μέγα δῶμα (Teognide v. 1124 ed. Bergk).

[3] Epist. II, 1, 202.

κρυόεις, gelido, si chiama il Tartaro perchè il suo primo tipo è la selva selvaggia, *gelidum nemus*.

Ottimamente poi si dice in riguardo di una selva e di chi ci va errando: [1]

> *Monti* pel cielo stelleggiato o *scenda*,
> Lo sfavillante d' ôr Sole non guarda
> Quegl' infelici,

perchè i raggi del sole e della luna non penetrano in una folta selva nè allo spuntar nè al tramontare di questi astri, ma bensì quando sono più alti in cielo. Eppure a chi allora in una selva li guarda, la loro luce sembra differente da quella che splende in aria aperta. Questa idea par che voglia esprimere Virgilio rispetto ai Campi Elisi, dicendo:

> solemque suum, sua sidera norunt. [2]

Le esalazioni mefitiche che da' poeti latini d'ordinario si mettono in relazione coll' Orco, certamente hanno origine dalle acque sulfuree, ma si fanno più forti nelle *selve*, come già annotò Servio all' Eneide VII, 84: Mephitis proprie est terrae putor qui de aquis nascitur sulphuratis *et est in nemoribus gravior ex densitate silvarum*.

Merita d' esser notato anche il fatto che pure, quando l' Orco già si credeva esistere sotterra, quasi tutti i luoghi ove si stabiliva il suo ingresso, erano boscosi. E quasi tutte le evocazioni di morti si solevano fare ne' boschi. [3] Leggendo presso Seneca il tragico nel suo Edipo [4] la descrizione del bosco in cui Tiresia evoca le ombre, non si può far a meno di ritenere questo per il vero Orco, finchè si legge che ivi "s' apre la terra e saltò fuor dell' inferno il crudo stuolo".

> Lungi dalla cittade un bosco giace
> D' elci nero ed ombroso, intorno al fonte
> Del chiaro Dirce, ove la valle irriga.

---

[1] Odiss. XI, 17.
[2] Eneid. VI, 641.
[3] Cfr. Lucano, Farsaglia VI, 642 e segg
[4] 538-688.

Ivi ergendo la chioma alto cipresso
Il bosco avvince e intreccia, e i curvi rami
E putridi dirama annosa querce.
. . . . Ivi e l'alloro,
Che sempre ha amaro delle bacche il frutto,
E le tiglie leggiere, e il vago mirto,
Di Pafo, e l'alno . . . .
E senza nodi il pino incontro fassi
Del biondo Febo a' raggi, e' rami oppone
De' lati a' lievi zeffiri spiranti.
Arbore eccelso in mezzo stassi, e preme
Gli arboscelli minor coll' ombra grave,
E con gran giro negl' immensi rami
Diffusa l'ombra ne difende il bosco.
Sta sotto a quella una *funesta selva*
Ove non penetrò giammai di Febo
La vaga luce; qui con gelo eterno
Stagna rigido umore; e da fangosa
Palude è circondato un pigro fonte.

Eppure le ombre evocate da Tiresia s'accomodano subito in questa selva come in casa propria: *timide cercan dell' ombroso bosco le latebre occulte.*

Come Omero il primo poeta epico ebbe a tipo del suo Orco il bosco, così Claudio Claudiano, ultimo poeta dell' antichità classica, ebbe il felicissimo pensiero di descrivere nel "Ratto di Proserpina„ il Tartaro come bosco spaventoso ed esistente sopra terra. [1] Vale la pena di trascrivere tutto il passo dalla traduzione di Tommaso Medina.

Lungo le sponde d'Aci a Galatea
Fiume sì caro, che anteposto al mare
Spesso a nuoto fendea, sorge una selva
Folta d'alberi sì, che l'alte cime
D'Etna adombra co' rami: ivi si crede
Che Giove dopo aver vinto i giganti
L'Egida trasportasse, e la cattiva
Turba ribella; insuperbisce il bosco
Delle spoglie di Flegra, ond'è vestito:

---

[1] III, 332-356.

Pendon l'orride teste a' tronchi appese,
Le mostruose terga, i minacciosi
Volti e biancheggian le grand'ossa loro
Su monti d'angui estinti anco spiranti
Del fulmin, che gli uccise, il sozzo odore.
Arbor non v'è che d'un illustre nome
Non vada altero: uno le frondi incurva
Sotto le cento smisurate spade
Di Briareo: l'altro sostiene appena
Di Cieo la gran mole, e questo porta
Gli arnesi di Ofïon, quel di Mimante.
Più sublime di tutti ombroso abete
Regge su' rami suoi le spoglie opime
D'Encelado, che primo è fra' giganti;
E caduto saria da peso oppresso,
Senza il sostegno di vicina quercia.
Fu sin d'allor che quella selva ottenne
E riverenza e culto, ed agli annosi
Arbori alcuno indi non fece oltraggio;
Poichè saria sacrilega la mano,
Che a' celesti trofei stendersi osasse;
Ivi non pasce armento; e alcun Ciclope
Non ardisce troncar pianta o virgulto;
L'istesso Polifemo in vista a quella
Ombra sacrata s'allontana e fugge.

Se Claudiano indovinò così per natural ingegno il primo tipo del Tartaro, non fu meno felice nel ritrarre dal vero l'idea dell' Elisio. Imperocchè laddove l'autore dell' Inno Omerico a Cerere dice soltanto che la figlia di Cerere fu rapita mentre coglieva fiori in un delizioso prato, [1] Claudiano ci descrisse [2] quel luogo come contrada boscosa, in cui facilmente si riconosce l'Elisio.

La forma del luogo è più leggiadra
De' fiori stessi: ivi si mira un piano
Che a poco a poco intumidendo s'alza

---

[1] ἀν' ἱμερτὸν λειμῶνα, v. 417.
[2] II, 101—117.

In curvo colle: dalla viva selce
Sgorgano fonti, che con placid'onda
Lambendo van le rugiadose erbette;
Indi una selva che co' folti rami
Tempra l'ardor del sol, e nell'estiva
Più cocente stagion gode le brine:
L'abete v'è, che sa volar sul mare,
Il cornïolo, che ci appresta l'armi,
La quercia amica a Giove, il sepolcrale
Cipresso, e la ripiena elce di favi,
E il fatidico lauro, ed il crespato
Bosso ondeggiante, e l'ellera serpente
E di pampini appar l'olmo vestito:
Quinci un lago si stende, e Pergo è detto,
Dalle genti natìe, che scorre all'ombra
Della vicina frondeggiante selva,
Limpido sì, che a chi dall'alto il mira
Lascia lo sguardo penetrare illeso
Entro i facili gorghi, e del profondo
Suo trasparente sen scopre gli arcani.

Ma ritorniamo di nuovo sui poemi di Omero.

Gia gli stessi antichi ritrovarono il primo tipo del suo Orco in certe contrade, per lo più boscose, i cui fiumi e laghi conservavano ancora ne' tempi storici i loro nomi spesso conformi a quei che Omero adopera. È memorabile innanzi a tutto la testimonianza di Pausania, il quale nella descrizione della Tesprozia (oggidì Albania) nota quanto segue: [1]

"Appresso Cichiro è la palude chiamata Acherontea e 'l fiume Acheronte; vi scorre anche l'acqua di Cocito, d'un sapore ingratissimo. Parmi che Omero appunto dall'aver veduto questi

[1] Descriz. della Grecia I, 17, 5.

πρὸς δὲ τῇ Κιχύρῳ λίμνη τε ἐστὶν Ἀχερουσία καλουμένη καὶ ποταμὸς Ἀχέρων, ῥεῖ δὲ καὶ Κωκυτὸς ὕδωρ ἀτερπέστατον. Ὅμηρός τέ μοι δοκεῖ ταῦτα ἑωρακὼς ἔς τε τὴν ἄλλην ποίησιν ἀποτολμῆσαι τῶν ἐν Ἅιδου, καὶ δὴ καὶ τὰ ὀνόματα τοῖς ποταμοῖς ἀπὸ τῶν ἐν Θεσπρωτίδι θέσθαι. Cfr. Strab. p. 269, 43 ed. Paris. — Erodoto V, 92, 7. Aristot. de mirabilibus auscultationibus liber. Basil. 1542 tom. III.

luoghi osasse non solo descrivere nel suo secondo poema le cose infernali, ma che mettesse i nomi a' fiumi di laggiù presi da que' della Tesprozia.„

Altri poi ritrovavano non solamente il tipo ma l' Orco stesso di Omero presso Cuma della Campania (Terra di Lavoro), contrada che meravigliosamente rispondeva a' particolari dell'Orco antico. Ci era la palude Acherusia, il lago Averno, la selva [1] orrida ed impenetrabile, i Cimmerii, lo Stige e il Piriflegetonte. Sentiamo il geografo Strabone, il quale si riferisce ad Eforo, storico e geografo greco vissuto nel IV. secolo a. Cr. [2]

"I nostri maggiori applicarono all' Averno ciò che Omero favoleggia nella sua Neciia (Evocazione delle Ombre); e raccontano che quivi si trovasse una volta un oracolo dei morti, al quale venne anche Ulisse.... L' Aorno è tutto chiuso in giro da gioghi scoscesi che gli sono imminenti da ogni lato, tranne quel punto pel quale vi s' entra; ed ora sono accuratamente coltivati; ma *anticamente erano ombreggiati da un salvatico bosco con grandi alberi e inaccessibile, sicchè rendevano opaco anche il golfo e opportuno alla superstizione....* Ed anche l' Averno fu considerato come un luogo Plutonio, e si disse che quivi abitarono una volta i Cimmerii; e chiunque volea navigarvi propiziavasi innanzi i Mani con sacrifizii, secondo il rito prescritto da certi sacerdoti che toglievano come a pigione quel luogo. Havvi colà una sorgente d' acqua dolce sulla riva del mare; ma tutti se ne astenevano, persuasi che fosse acqua dello Stige. Dicesi inoltre che quivi in qualche parte fosse fondato un oracolo, e dalle acque calde che si trovano presso l' Acherusio congetturavano ch' ivi fosse il Piriflegetonte. Ed Eforo accomodando la descrizione di questo luogo ai costumi dei Cimmerii, dice ecc.„

---

[1] Fatta tagliare da Agrippa nel tempo di Augusto. Pare che d' allora in poi la contrada abbia perduto il suo carattere Plutonio.

[2] Strab. pag. 208 V, 4, 5.

ἐμύθευον δ' οἱ πρὸ ἡμῶν ἐν τῷ 'Αόρνῳ τὰ περὶ τὴν νέκυιαν τὴν Ὁμηρικήν. καὶ δὴ καὶ νεκυομαντεῖον ἱστοροῦσιν ἐνταῦθα γενέσθαι καὶ 'Οδυσσέα εἰς τοῦτ' ἀφικέσθαι .... περικλείεται δ' Ἄορνος ὀφρύσιν ὀρθίαις, ὑπερκειμέναις πανταχόθεν

Vi erano poi anche di quelli i quali, come lo stesso Strabone, interpetrando Omero volevano ritrovato il suo Tartaro presso Tartesso nella Spagna Betica.

"Omero che molto seppe e molto narrò, dice Strabone, [1] ci dà a conoscere che non gli furono ignote nemmanco queste regioni, qualora noi vogliamo rettamente considerare ciò che da lui intorno a queste contrade si dice male e ciò che si dice bene. Male egli dice poichè (Tartesso) da lui si chiama l' ultimo punto occidentale, dove in grembo all' Oceano

La splendida cadea lampa del Sole,
L' atra notte traendo su la terra [2]

Ora egli è manifesto che la notte è di mal augurio e di natura consimile all' Orco, e questo al Tartaro; e però si può congetturare che avendo Omero sentito far menzione di Tartesso, di qui abbia denominato il più profondo dei luoghi che si trovano

---

πλὴν τοῦ εἴσπλου, νῦν μὲν ἡμέρως ἐκπεπονημέναις, πρότερον δὲ συνηρεφέσιν ἀγρίᾳ ὕλῃ μεγαλοδένδρῳ καὶ ἀβάτῳ, αἳ κατὰ δεισιδαιμονίαν κατάσκιον ἐποίουν τὸν κόλπον .... καὶ τοῦτο τὸ χωρίον Πλουτώνιόν τι ὑπελάμβανον, καὶ τοὺς Κιμμερίους ἐνταῦθα λέγεσθαι · καὶ εἰσέπλεόν γε οἱ προθυσόμενοι καὶ ἱλασόμενοι τοὺς καταχθονίους δαίμονας, ὄντων τῶν ὑφηγουμένων τὰ τοιάδε ἱερέων, ἠργολαβηκότων τὸν τόπον. ἔστι δέ πηγή τις αὐτόθι ποταμίου ὕδατος ἐπὶ τῇ θαλάττῃ · τούτου δ' ἀπείχοντο πάντες, τὸ τῆς Στυγὸς ὕδωρ νομίσαντες · καὶ τὸ μαντεῖον ἐνταῦθά που ἵδρυτο · τὸν δὲ Πυριφλεγέθοντα ἐκ τῶν θερμῶν ὑδάτων ἐτεκμαίροντο τῶν πλησίον καὶ τῆς Ἀχερουσίας. Ἔφορος δὲ τοῖς Κιμμερίοις προσοικείων τὸν τόπον φησίν κ. τ. λ.

Cfr. anche Aristotile, de mirabilibus auscultationibus ed. Basil. tom. III: Circa Cumam Italiae lacum esse ferunt quem Aornon vocant, forma circulari, profunditateque immensa tumulis undequaque septum, trium ad minus stadiorum altitudine. Cumque caetera nihil habeant magnopere admiratione dignum, mirandum tamen hoc fortasse, quod *circumpositis undequaque et supereminentibus densissimis arboribus* non cernas ullum in lacu natans folium, qua puritate sui admirationem merito ciet.

[1] p. 123, III, 2, 12.

[2] Iliad. VIII, 485.

sotterra; poi, conservando il costume poetico, vi abbia aggiunte le favolose invenzioni."

Credesi pure da Strabone che Omero abbia fissato ivi i Campi Elisi. Dunque anche il principe de' geografi antichi è dell' avviso che l' Elisio presso Omero sia da considerarsi qual parte dell' Orco non meno che il Tartaro.

"Il poeta, dice Strabone, [1] conoscendo le storie di quelle spedizioni nelle estreme parti d' Iberia, e la ricchezza e le altre buone qualità del paese (di che i Fenici davano contezza) quivi finse la terra dei beati ed il Campo Eliso, dove Proteo dice che Menelao dovrà andare. [2] Perocchè la bontà del clima e il dolce soffio di zeffiro sono doti proprie di quella regione occidentale ma tiepida, e posta all' estremità della terra, dove abbiamo detto che Omero finse trovarsi l' inferno."

Nella Betica dunque secondo Strabone i poeti attinsero le vaghissime descrizioni che ci hanno fatte del soggiorno de' beati. Ma siccome i Fenici scopersero questo paese relativamente tardi quantunque prima che Omero fiorisse, così si spiega il fatto che tanti altri luoghi siano famosi per favole, da cui si vede che anche essi erano già stati considerati come dimore delle Ombre de' morti, o come Orco. Ma simili contrade varie di fiumi, laghi, boschi e caverne si fingevano dagl' Ionii fino dai remotissimi tempi esistere all' ovest della Ionia, partendo dalla quale possiamo seguire anche il corso delle successive scoperte geografiche de' Fenici e de' Greci.

Negli antichissimi tempi in cui l' Olimpo fu innalzato all' onore di principal sede degli dei, una circonvicina contrada boscosa sarà stata la prima a dare l' idea dell' Orco, [3] come le falde di quel monte, boscose ancor oggidì, senza dubbio avranno fornito non solamente il modello della sala di Giove (μέγαρα Διός)

---

[1] p. 124, III, 2, 13.

[2] Odiss. IV, 563-68.

[3] Ovidio, Metam. I, 568:

V' ha nell' Emonia un bosco intorno cinto
Da dirupata macchia, e Tempe ha nome.

nella quale gli dei si radunavano a consiglio, ma pur anco dell' Elisio. [1] Ella è tradizione antica che il *Titareso*, fiumicello che quivi scola nel Peneo, fosse un rivo della Stigia palude e per il quale al par dello Stige facevasi giuro tremendo in bocca a' Numi come asserisce Lucano. [2] Se dunque presso l'Olimpo s' incontra lo Stige, non ne sarò stato lontano l' Orco.

Come indica il nome Ἔρεβος, quando si voglia adottare la spiegazione ordinaria dal semitico *ereb* (ערב), sera, tenebre, [3] l'Orco si cercava sempre verso Ponente, ed è quindi facile a comprendere come esplorate e coltivate quelle campagne non ci fosse più luogo nè convenienza per fissarvi l'Orco, il quale dovette indi trasportarsi più lontano verso l' Ovest, ove, a non parlare di altri luoghi intermedii, [4] fu fissato nell'Elide. *Elisha* (אלישה), come nella Tavola delle Genti [5] è chiamata la Grecia, si può spiegare per *I laish* (אי ליש), o *I lush* (אי לוש), spiaggia de' leoni. Questo nome dai Greci stessi si diede ad una sola provincia e in seguito anche ad una città, ma è probabile che esso si trovi pure in Ἠλύσιον (Elisio). Ancora ne' tempi storici Plutone, il dio dell' Orco, aveva i suoi santuarii e un culto particolare in Elide presso Pilo trifiliaco ed Olimpia, [6] ove anche un fiume si chiamava Acheronte.

Dell' Orco di Tesprozia già si è parlato sopra.

Esplorati poi eziandio i lidi occidentali della Grecia e varcati i mari Ionio e Adriatico, i marinari fenici e dopo di essi i greci, oltrepassando l'Istria (*I seter* [אי סתר], spiaggia del riparo o del rifugio), avranno trovato un luogo molto acconcio per le loro favole

---

[1] Paragonisi la descrizione dell'Elisio (Odiss. IV, 563-68) con quella dell'Olimpo (Odiss. VI, 41 e seg.)

[2] Farsaglia VI, v. 376 e seg.

[3] Derivazione sostenuta nell' *Edimburgh Review* 1858 p. 515 contro l'opinione del Gladstone che cerca l'Orco nell'oriente della Jonia. Anche l'Acheronte si può spiegare in questo senso per *acharon*, posteriore, *occidentale*.

[4] La Beozia, Colono presso Atene, Tenaro e qualche isola dell'Arcipelago greco.

[5] 1 Mos. X, 4.

[6] Pausan. VI, 25, 3, V, 20, 1. Strab. VIII, 3, 15 p. 296.

dell'Orco nell'angolo settentrionale dell'Adriatico presso il *Timavo*, ove, oltre alla nota meraviglia del fiume sotterraneo che si apre un varco vicino al mare, pure anticamente esisteva un bosco maestoso e sacro. [1] Lì vicino presso gli Eneti dovevano trovarsi anche que' due boschi che ricordano in particolare l'Elisio "l' uno di Giunone Argiva, l' altro di Diana Etolica, de' quali favoleggiando si diceva che dentro essi le fiere erano mansuete e i cervi s' aggreggiavano coi lupi e si lasciavano accostare e toccare dagli uomini e che gli animali cacciati dai cani, qualora giungessero a gittarsi là dentro, non ne erano più inseguiti„. [2]

Mentre la spiaggia orientale d' Italia lungo l' Adriatico non offriva luogo conveniente a fissarvi l' Orco, il paese de' Bruzi, oggi Calabria, per la maestosa selva Sila (maestosa anco oggidì) ebbe senza dubbio la fama di contenere i regni bui di Plutone, se è lecito argomentare così dal fatto che il fiume Arconti presso Cosenza anticamente si chiamava Acheronte, nome che già fu fatale ad Alessandro d' Epiro. [3]

Più durevolmente poi, a non parlare della Sicilia, il regno di Plutone si stabilì presso l' Averno nella Campania, il quale luogo rispondeva a meraviglia alle tradizioni greche. Di *Avernus* i Greci con la loro solita facilità d' inventare etimologie fecero Ἄορνος. [4] Ma *Avernus* par che piuttosto appartenga alla lingua degli Aborigini e conservi come tutti gl' idiomi italici antichi e la stessa lingua latina, meno alterata la sua origine indogermanica. *Avāranja* nel sanscrito vuol dire *sottoselva* (**ava**, *de*, e **aranja** selva), la quale voce si trova anche nel greco ὄρνις, uccello, cioè abitatore del bosco. Lago Averno significa dunque il lago

---

[1] Strab. V, 1, 8 p. 178: "Nel fondo poi del golfo Adriatico evvi Timavo luogo consacrato a Diomede e degno che se ne faccia menzione; perocchè ha porto ed un bosco maestoso, e sette fontane di acqua buona da bere, la quale cade assai presto nel mare, dopo essersi unita a formare un largo e profondo fiume„. Ancora oggidì s'ammira a Duino un parco principesco, e a completare il tipo dell' Orco, non vi mancano nemmeno le paludi nè le acque termali.

[2] Strab. p. 179, V, 1, 9.

[3] Strab. p. 213 v. s.

[4] Strab. p. 203, V, 4, 5.

sotto la selva o il lago ombreggiato dalla selva, che corrisponde per filo e per segno alla descrizione che ne fece Strabone.[1]

Non è poi credibile che dall' Italia l' Orco si sia trasportato direttamente all' Oceano Atlantico, facendosi il viaggio da' Fenici e da' Greci lungo le spiagge settentrionali del Mediterraneo. Infatti troviamo il "Bosco di Proserpina, il bosco infernale", anche presso Marsiglia, colonia greca antichissima. Anzi qui nella dottrina de' Druidi che

Intra gli orrori di riposte selve
Celebravan misteri, ed insegnavan
Esser fola che d'Erebo alle mute
Stanze e di Pluto a doloroso regno
Scendan l' ombre de' morti, ma che l' alme
Migrando vanno ad altre regioni,[2]

si ritrova l' originaria idea dell' Orco come di luogo situato sopra terra e di bosco. Questa selva infernale esistita presso Marsiglia e poi profanata da Giulio Cesare, ci fu dipinta da Lucano, poeta di fedeltà storica e geografica e famoso per le sue maestrevoli

---

[1] Di origine sanscrita è pure Κέρβερος, nome di cui nessuno finora ha trovato una spiegazione plausibile. *Kārāvaras* da *kārā*, carcer, e *vri* o *var*, arcere, impedire, defendere, germ. vet. weriu, significa difensore o custode del Tartaro, ἀδάματος φύλαξ παρ' Ἀΐδα (Sof. Edip. Col. v. 1572).

Il nome del Tartaro che da' poeti latini si descrive come una fortezza cinta da triplice muro, significa nel semitico propriamente *fortezza*, da *taras* (תרן), da cui derivano le forme *Tarsus*, *Taras* e *Tartessus*. Lo stesso Strabone già congiunse Tartaro con Tartesso (p. 123, III, 2, 12). Notiamo qui che anche i nomi d'*Italia* e di *Spagna* sono di origine semitica: *I talim* (אי טלים), spiaggia degli agnelli *I shepannim* (אי שפנים), spiaggia de' conigli (Cfr. Strab. p. 119, III, 2, 6). Il famoso vento della Puglia *Atabulus* significa *soffio della Puglia*, *ath-happul* (את־הפול).

[2] Lucano, Farsaglia I, 453:

Nemora alta remoti
Incolitis luci. Vobis auctoribus, umbrae
Non tacitas Erebi sedes Ditisque profundi
Pallida regna petunt: regit idem spiritus artus
Orbe alio.

descrizioni. Non dispiaccia al benevolo lettore ch' io gli trascriva tutto il passo tolto dalla versione di Fr. Cassi. [1]

Era poco lontano una foresta
Che per corso di secoli non tocca
Non lasciava raggiar sotto al conserto
De' rami suoi lume di cielo: e solo
Ad un' ombra notturna, e ad un nocente
Vernale algor dava accesso. Ad essa
Nè di siringa l' amator, nè il dio
Che di boschi è potente, nè l' allegra
Famiglia delle Ninfe e dei Sileni
Mai volser piede. Scellerati numi
V' avean delubro. Eran le piante altari
E vittime gli umani. Ivi (se fede
Merta l' antica età, che agli dei sempre
Accompagnò terrori e meraviglie)
Non ebber nido augei, non belve tana.
Gruppo di venti non si sciolse mai
Su quelle piante infauste; nè da negra
Nube vi s' avventò del ciel la fiamma.
Aura non era che movesse fronda,
Eppure fronda non eravi che muta
Si riposasse. Fuor d' atre fontane
Di che eran tristi i sovrastanti greppi,
Veniva in più rigagni un' onda impura
A raccogliersi al piè di que' funesti
Alberi, dove si mischiava al sangue
Che giù d' essi piovea. Con rei visaggi
Apparivan qua e là de' venerati
E nefandi iddiastri, che mal sculti
Di sovra a' tronchi delle imputridite
Annose quercie, tra con que' lor ceffi
Faldellati a muffa, e con que' strani
Atteggiamenti, spaurian chiunque
Si fosse ardito a pur guardarli....
Narrossi ancor, che le caverne, in cui
A loco a loco ivi s' apria la terra,
Udiansi rimbombar di spaventosi

---

[1] Farsaglia, III, 339-425.

E lunghi mugghi: che le piante svelte
Fin da radice, e rovesciate al suolo,
Di per sè risorgean: che di sovente
Era corsa dal foco la foresta,
E il foco non l' ardeva: e che avvolgeansi
Immani draghi in larghe spire intorno
Al pedal di que' roveri. La gente
Sol da lunge porgeva onor di culto
A que' recessi: e tutti alla balìa
Gli abbandonava de' lor numi. Quindi,
O in mezzo al cielo nell' aurato carro
Febo splendesse, o fosse alta la notte,
I sacerdoti stessi in viso smorti,
E freddi di paura, si fean dentro
Al sacro orror del bosco: e temean forte
D' abbattersi per via nel sacro nume
Che a quell' ombre, a que' riti era sovrano„. [1]

Facilmente si comprende che offrendo le terre europee contigue a' mari Egeo, Icario, Mirtoo, Ionio, Adriaco, Siciliano, Tirreno e Mediterraneo tanti punti meravigliosi, subito ci attecchivano le favole de' marinari scopritori e se n' inventavano delle nuove che da essi reduci in patria si spargevano e venivano credute. Ma in ultimo, esplorate tutte le coste del Mediterraneo e varcato anco lo stretto di Gibilterra, Omero fissò l'Orco lì vicino a Tartesso. Se Omero disse che Ulisse *varcò* l' Oceano, ciò non si deve prendere troppo letteralmente, giacchè disse che lo varcò in un

---

[1] Questo bosco sacro, o piuttosto la descrizione fatta da Lucano, è pure ricordato nell' *Intelligenza* di Dino Compagni (?), str. 140:

Una foresta avievi in veritade
Che molti saggi n' avevan paura;
Grande spavento e grande orribiltade
N' udia la gente, da dottare allora.
Imagini n' avea con nuovi segni,
Idoli de' pagan parieno i legni;
La gente non v' ardia di far dimora.

sol giorno. [1] Notisi qui che l'Atlantico ancora oggi da' Marocchini è chiamato *Mare delle Tenebre*, bahr ed dolma. [2] Più in là la fantasia del poeta non si spinse, [3] e già a' tempi di Omero incominciarono ad immaginare l'Orco *sotto* terra, idea che qua e là s' insinuò nell' Iliade e produsse le varie contraddizioni cui i commentatori non sanno sciogliere, e divenuta generale presso i Greci passò anche ai Romani. Lo stesso nome di *Orco* è de' Latini, i quali lo pronunciavano anticamente secondo Festo [4] *Vragum*. Alcuni grammatici antichi derivarono questa voce dal greco ὅρκος, giuramento, perchè gli dei giuravano per lo.... Stige (!), o da ἕρκος siepe, o da οὐραγός, condottiero della retroguardia, o da *urgeo*; e simili sciocchezie anco oggi si ripetono da filologi! Dall' antica pronuncia si può rintracciare la vera origine del vocabolo: è *vṛkas* che nel sanscrito significa *lupo* (graece λύκος per metath. ex ὕλκος pro Fάλκος, correpta syllaba Fα in υ, latine lupus ex ulpus pro ulcus, urcus). Questi cambiamenti fonetici non sono una mia invenzione, essi furono rilevati dall'autorevole linguista Francesco Bopp.[5]

Il lupo è la fiera del bosco più rapace in sul vespro [6] e temuta; personificando quindi l' Orco o il bosco, andava da sè chiamarlo lupo, [7] *lupus rapax, vorax*, ossia secondo l'altra pro-

---

[1] Odis. XI, 11.

[2] De Amicis, Marocco p. 77.

[3] E pure secondo Claudiano l'Orco Omerico immaginavasi esistito anche nell' Aquitania sulla riva dell' Atlantico, ove era la città di *Elusa*.

In Rufin. I, 123 è segg.

Est locus, extremunm pandit qua Gallia litus,
Oceani praetentus aquis, ubi fertur Ullixes
Sanguine libato populum movisse silentem.

[4] p. 202: Orcum quem dicimus ait Verrius Flaccus ab antiquis dictum *Vragum*, quod et *u* litterae sonum per *o* efferebant et per *c* litterae formam nihilominus *g* usurpabant.

[5] Glossarium sanscritum p. 329.

[6] Abacuc I, 8.

[7] Presso gli antichi Egiziani l'ingresso del regno delle ombre (Amenthes) è guardato da *lupi*, e innanzi alla *Walhalla* de' Germani è appeso un lupo; e Cerbero stesso "*se non è lupo è can bigio*".

nuncia *Orcus rapax*, *vorax*, come infatti lo chiamano i poeti latini. Dante dunque mal non si appose chiamando Pluto "*Maladetto lupo*". [1] Nelle leggende dell'Evo di mezzo un mostro maligno del bosco si chiamava *Ogre*. Ancora oggi da' Napoletani una persona brutta da fare spavento si dice *un uorco* o *brutta come un uorco*; se poi ha costumi selvatici, si chiama *lupo*, e se in pari tempo sdegna comunicare altrui i proprii disegni, *lupo sordo*.

Resta ancora a spiegare il nome greco dell' Orco Ἀΐδης (per ἈFίδης), Ἀΐδων, Ἀϊδωνεύς, Ἅιδης. È noto che quasi nessuno de' nomi proprii degli antichi iddii greci, ove non si voglia ricorrere alle favole fanciullesche degli stessi Greci, si sa spiegare con evidenza. Se dunque nell' interpetrare il nome di Ἀΐδης non sarò in grado di attenermi rigorosamente alle regole fonetiche messe su dai linguisti, prego i benevoli lettori a voler considerare che come si vede dalla varietà delle forme di questo nome, esso avrà subito de' cambiamenti nella pronuncia già prima di essere fissato dalla scrittura. La sua interpetrazione reale è "*saliceto*" che corrisponde precisamente all' Omerico: "*il folto di salci bosco di Proserpina*" (Odiss. X, 510). Questo vocabolo sarebbe formato appunto da ἰτέα, salice, voce adoperata da Omero solamente in questo luogo per Fιτέα. L' α in principio sarebbe collettiva. La stessa voce nel tedesco antico suona *wîda*, nel medioevale *wide*, nel moderno *weide*. Questo significato di Ἀΐδης viene anche confermato da quello di Ἔρεβος che pure vuol dire *saliceto*, *bosco di salici*, dall' ebraico *ereb* (ערב), *salice babilonico* (Cfr. Salmo 137: Presso alle fiumane di Babilonia .... noi avevamo appese le nostre cetere a' *salci*, *arabim* plur. di *ereb*).

Non è mio intento di esporre l' idea dell' Orco come essa nel corso de' tempi si sviluppò, nè di raccogliere le profonde ed astruse idee filosofiche attribuite ad Omero da' filologi moderni

[1] Infern. VII, 8.

riguardo all' immortalità dell' anima. Mi basta avere spiegato il primo tipo dell' Orco conformemente al realismo che in Omero si ammira. Nè voglio risalire alle credenze de' popoli orientali specialmente degli Egiziani antichi intorno allo stato e alla dimora delle anime dopo la morte. La mia intenzione era di dimostrare soltanto colla scorta di Omero e di altri poeti, massime latini, che il primo tipo dell' Orco, albergo delle ombre e regno di Plutone non era che il bosco primitivo come se ne trovano ancora di maestosi ed orridi nel mondo antico non meno che nel nuovo, e che simile luogo dapprima si fingeva esistere in un dato punto sopra terra e non già sotto o nell' interno di essa.

Nè voglio entrare nel vasto campo della mitologia germanica, mediante la quale pure si potrebbe ribadire la mia asserzione tanto rispetto all' originaria santità de' boschi quali sedi degli dei [1] quanto riguardo alla credenza che essi fossero albergo delle ombre de' morti che anche presso i Germani si fingevano dimorare ne' boschi o nel *Niflhain* [2] (bosco nebbioso). Ma non posso far a meno di accennare qui al nome dell' Elisio germanico ove si radunano gli eroi caduti in battaglia. Questo luogo chiamasi *Walhalla* e si spiega sala de' cadaveri, come anche le dee eligenti gli eroi a questo onore e chiamate Walkyre, s' intepetrano per elettrici de' cadaveri, da *wal*, morte, strage, sconfitta. Bella interpetrazione davvero, e poetica, radunare gli eroi caduti vittoriosi in battaglia in una sala di morti! Walhalla è un nome venerato e sacro per tutti i Tedeschi, e credo che nessuno all' infuori de' loro filologi osi interpetrarlo nel predetto senso, come nessuno de' contemporanei di Omero avrà inteso il δόμος εὐρώεις Ἀΐδεω per una casa *muffata* . . . ! *Walhalla* propriamente vuol dire *Sala del bosco*, essendo *wal* eguale a *wald*, dal verbo sanscrito *val*,

---

[1] "Nicht in kalten Marmorsteinen,
Nicht in Tempeln dumpf und todt:
In den frischen Eichenhainen
Lebt und rauscht der deutsche Gott„.
(*Uhland*)

[2] Altri scrivono Nifl*heim*; *hain* e *heim* originariamente significano lo stesso, cioè: *bosco.*

tegere, inarcare, che fa nel partic. pas. *valita*, *valta* o *valla*. La lettera *d* nella composizione con *halla* si è perduta come in tanti altri composti dello stesso vocabolo, p. e. *Wallenstein* per *Waldstein*, *walpurg*, *walsee*, *walmode*. *Wallfahrt*, pellegrinaggio con iscopo di divozione è originariamente *waldfahrt*, pellegrinaggio nel bosco tempio degli dei germanici. La *Walhalla* dunque, la sala a volta o la sala del bosco *Gladsheim* (bosco lucente), coi suoi 540 ingressi e con innumerevoli colonne, è il luogo ove dimorano dopo la morte gli eroi nazionali, ed anche qui l'idea germanica s'è incontrata colla greca, assegnando alle ombre de' morti per albergo il bosco, come i Musulmani hanno pei loro il paradiso o parco reale. Le *Walkyre* poi non sono le elettrici de' corpi morti, ma bensì le dee che eleggono gli eroi per la walhalla, e veramente il loro nome dovrebbe sonare *walhallakyre*. Ma siccome il genio dell'alemanna favella è contrario, checchè ne dicano certi grammatici, alle composizioni fatte di più di *due* sostantivi, si è taciuta la parola di mezzo, come si usava fare nella lingua de' secoli scorsi e come anche oggi si usa laddove è vivo lo spirito della lingua. [1]

---

[1] Cfr. *Rheinzölle* per Rhein-schiffahrts-zölle; *Bürgerwahl* p. Bürger-meister-wahl; *Kurhut* p. Kur-fürsten-hut; *Eisenbahn* p. Eisen-schienen-bahn; *Stadthaus* p. Stadt-raths-haus; *Wein-garten* p. Wein-reben-garten; *Oelberg* p. Oel-baum-berg, e così via *ad infinitum*.

TRIESTE E TRENTO

(MONETE INEDITE)

Nessuno si allarmi per questo titolo; trattasi di numismatica, dottrina essenzialmente pacifica e conservativa, che sottrae i monumenti monetali alla distruzione e ne fa tesoro, depositandoli con reverenza nei medaglieri, per trarne utili argomentazioni per la storia, la cronologia, la economia, l'arte ed altre discipline; trattasi di due monete inedite, e probabilmente uniche, di Trieste e di Trento, battute in epoca uguale, ed in condizioni poco dissimili, da due vescovi di queste città, possedute felicemente dal Museo civico di antichità di Trieste. Non tornerà quindi sgradita una breve notizia di esse a quanti sentono ancora venerazione pei monumenti del passato.

La zecca di Trieste ha comune la origine con quella d'Aquileja; quindi è necessario dire anzitutto alcunchè di questa.

Della zecca d'Aquileja, durante il dominio dei Romani, basti toccare per incidenza, noto essendo quanto ella sia stata attiva specialmente negli ultimi periodi del governo romano su quella città, come è dimostrato per una lunga serie di monete le quali, con qualche raro esempio anteriore, procedono senza interruzione da Diocleziano fino a Teodosio II. Sono per la massima parte di bronzo ovvero di rame, avvegnachè scarsa fosse la coniazione dell'argento in tutto quel periodo, e la battitura dell'oro più

specialmente riserbata ad alcune poche città di alto rango. A tale onore sembra che Aquileja partecipasse pochissimo, facendo singolare eccezione un bel soldo d'oro di Teodosio II, nel quale, a somiglianza d'altri aurei di Milano, di Ravenna e di Roma, le sigle del suo nome, A-Q, sono inscritte nel campo del secondo lato.[1]

Nel tempo dei re Goti non apparisce che in Aquileja si fossero coniate delle monete. Ciò avrebbe potuto far sospettare un pezzo colla iscrizione FELIX AQVILEIA, che fa riscontro alle consimili FELIX RAVENNA e FELIX TICINUS, in monete di quei re, descritto da Ramus[2] e dietro lui, senza alcun commento, da Mionnet[3] e da Cavedoni.[4] Sennonchè l'illustre direttore del R. Gabinetto numismatico di Berlino, Dr. I. Friedländer,[5] con quella sodezza di critica per cui va ammirato, dimostrò come quel pezzo sia piuttosto una *tessera*, e probabilmente del tempo di Diocleziano. L'iscrizione del rovescio: HORREA AQVILEIENSIA alluderebbe ai magazzini di granaglie, esistenti in quella città, rinomata pel suo commercio.[6]

La seconda epoca della zecca aquileiese è quella dei Patriarchi. Quantunque quel luminare di critica storica che fu il Muratori, fosse d'avviso che i Patriarchi, non prima di Federico II, avessero ottenuto il privilegio della moneta, pure il P. Bernardino de Rubeis non si peritò di riportare un diploma dell'imperatore Corrado II, dell'anno 1027, dal quale traspira la concessione della moneta fatta al Patriarca Popone. Ma quel diploma, come dimostrò il Carli, non merita fede. Quantunque Carlo Magno ed i suoi successori facessero larghe concessioni ai patriarchi; quantunque gli Ottoni e Corrado stesso e Federico I. confermassero

---

[1] Sabatier. *Description générale des monnaies byzantines frapées sous les empereurs latins d'Orient.*

[2] *Catalogus numorum veterum musei regis Daniae.*

[3] *De la rareté et du prix des médailles romaines.*

[4] *Spicilegio numismatico.*

[5] In: *Berliner Blätter für Münzkunde*, T. III.

[6] Essendo quel pezzo molto raro ed ignoto alla maggioranza dei nummofili, ed oltre a ciò per noi di speciale interesse, ne dò il disegno al n. 1 della annessa tavola, dietro l'impronto favoritomi dallo stesso D.r I. Friedländer.

ed ampliassero le concessioni alla chiesa aquileiese, per cui ella raggiunse di poi il culmine della sua potenza, in nessun luogo apparisce che le sia stato concesso il diritto della moneta, nè di moneta aquileiese si trova fatta menzione prima del 1200; nè i Patriarchi, che riconoscevano l'alto dominio degli Imperatori, avrebbero osato, senza una speciale concessione, esercitare sì importante prerogativa. Anche il dotto prof. A. Luschin, che ultimo scrisse delle monete dei Patriarchi, sebbene faccia qualche riserva alle obiezioni del Carli sul preteso diploma di Corrado II, conviene nella di lui sentenza. [1] Deve pertanto ammettersi che prima del secolo XIII i Patriarchi non hanno fatto coniare moneta propria.

Un fatto d' alta importanza storica viene in appoggio a tale conclusione: la Pace di Costanza (1183), la quale segna il tempo del rivolgimento del gius pubblico municipale italiano e del risveglio dello spirito pubblico e privato in ogni genere d' interessi; quella pace mercè la quale, come scrive il Muratori, le città che vi ebbero parte, restarono in possesso delle contrastate libertà e delle regalie e consuetudini, ossia dei diritti che da gran tempo godevano, riservato agli Imperatori l' alto dominio.

Aquileja non era bensì del novero delle città italiane collegate contro il Barbarossa, che conchiusero quel celebre trattato; ma Aquileja, quantunque nella serie dei suoi Patriarchi, da Popone in poi, prevalessero quelli di stirpe tedesca, apparteneva, del pari che tutto il Ducato del Friuli, del quale era capitale, e del pari che l'Istria e Trieste, al Regno italico. Il Patriarca, prima e dopo Carlo Magno, era annoverato *inter proceres regni italici*; il Principato ecclesiastico dei Patriarchi. sebbene istituito dagli Imperatori tedeschi, fu di origine e di sua natura Principato italiano; i diplomi imperiali che a questo Principato si riferiscono portano sempre le date del regno italico, e comunemente anche la firma dell' arcivescovo di Colonia, arcicancelliere del regno d' Italia. [2]

---

[1] *Die Agleier.* Numismatische Zeitschrift. T. III.
[2] Antonini: *Il Friuli orientale.*

Per tutto ciò è ovvio poter dedurre che, ad esempio delle città italiane, le quali, divenute padrone di se dopo la Pace di Costanza, ripresero il già posseduto diritto di zecca, ovvero incominciarono per la prima volta ad esercitarlo senza speciale concessione, anche i Patriarchi, forti dei loro diritti baronali e della loro potenza, incominciassero nello stesso tempo ad affermare la propria grandezza anche coll'esercizio del supremo sovrano diritto della moneta. Non ebbero essi tale diritto per concessione speciale, ma per dispositiva generale, per legge di stato, e per conseguenza di massima generalmente adottata, desunta da quella pace. La zecca d'Aquileja nacque, per così dire, per generazione spontanea sotto la irradiazione delle ampliate libertà.

Ma, come avviene di sovente, quando alla volontà contrasta il timore o la prudenza, i Patriarchi non fecero subito uso apertamente di tale prerogativa, ma bensì alla chetichella, e quasi in via di esperimento, incominciando dalla imitazione di conî altrui, poi aggiungendo sulle monete il solo nome della città ch'era centro e capitale del loro dominio, e finalmente imprimendo sovr'esse il proprio nome ed apponendovi il proprio armeggio. [1]

Non è mio còmpito di occuparmi qui delle prime delle accennate qualità di monete, di quelle di semplice imitazione, prive del nome d'Aquileja con o senza quello di Frisaco, ossia delle così dette *anonime* di vario tipo, le quali, perchè ostendenti una effigie mitrata, sono, più o meno, da molti assegnate ai Patriarchi, e ciò tanto meno che sulla origine ed attribuzione di esse non ho saputo farmi un concetto differente o più sicuro di quello

---

[1] Quale nuovo esempio di tale frequente procedimento ed a maggiore riempitura della tavola, piacemi riportare il disegno di una moneta di Padova non mai pubblicata, già in mio possesso (n. 2 della tavola). È un denaretto simile a quelli di Ubertino, di Iacopo II e di Francesco I, con la differenza che, mentre in quelli sovr'uno dei lati sta impressa la iniziale del loro nome, in questo è raffigurato, quasi di straforo, il carro, insegna gentilizia dei Carraresi. Evidentemente fu questo un primo tentativo di monetazione di quei signori che poco a poco assorbirono tutti i poteri della loro città. Autore di tale *prima* moneta carrarese fu probabilmente lo stesso Ubertino, che poi in un simile conio, fatto più ardito, fece inscrivere la iniziale V del suo nome.

espresso altravolta in questa stessa Rivista. [1] Lascierò adunque da parte i denari discutibili e mi fermerò soltanto brevemente sopra quelli che recano in fronte il nome d'Aquileja, ma senza quello del Patriarca. Sono due: nel primo la leggenda suona: AQVILEGIA · P e nel mezzo vedesi la mezza figura del Patriarca con pastorale e libro; nell'altro leggesi: † AQVILEGIA . P. intorno alla figura intiera od assisa del Patriarca. Il rovescio di entrambi tali denari presenta il coronamento di un tempio con frontone triangolare fiancheggiato da due torri ed al sommo una piccola croce isolata, con assenza d'ogni iscrizione. I dettagli dell'edifizio sono alquanto differenti nei due pezzi, come ne è differente l'arte e la tecnica. Nel primo scorgesi un intaglio incerto, stentato e rozzo, una coniazione negletta, ed il tondino è piano ed irregolare. Nel secondo sono finamente scolpiti la figura ed il tempio, le lettere eleganti e corrette, la forma del pezzo è rotonda e col margine rialzato o, come suol dirsi, scodellata. Il primo mostra un lavoro simile a quelli di taluni di zecche carintiane, sebbene, almeno nella forma delle lettere, con qualche maggiore correzione. Il prelodato prof. A. Luschin è d'avviso spetti al patriarca Goffredo (1182-1189) nè io discuterò secolui su tale attribuzione, quantunque mi sembri arrischiata. [2] Potrei tutt' al più ammettere quale suo autore il Patriarca Pellegrino (1199-1204), ma nemmeno ciò mi acqueta intieramente, per le considerazioni che addurrò più sotto. Comunque sia, tale denaro sembra uscito non da zecca propria aquileiese, ma piuttosto lavorato in taluna delle possessioni dei Patriarchi più settentrionali del Friuli, ovverosia nella Carintia. Il secondo denaro, di lavoro più artistico e di quella forma *scodellata* che in molte zecche

---

[1] *Archeografo triestino*; Nuova serie, Vol. I, pag 221.

[2] Parmi degno di essere riferito il seguente apprezzamento che riesce assai commendevole per l'erudito professore. — Gli italiani, scrive egli, hanno perfettamente diritto di comprendere le monete aquileiesi nella cerchia dei loro studi, mentre d'altra parte gli investigatori tedeschi hanno dovere di farne oggetto d'indagine, a meno che non vogliano correre il pericolo di frantendere la storia monetale di paesi prettamente tedeschi quali sono la Stiria e la Carintia.

d' Italia era stata adottata a somiglianza di certe monete degli Imperatori greci, è certamente lavorato da zecchiere italiano in Aquileja. È noto come i Patriarchi usassero dare ad impresa la fabbricazione delle loro monete a monetari fiorentini. Da documenti riportati dal Liruti e dal Carli, apprendiamo i nomi di *Francesco Bonacquisti* e di *Angelo Vernaccia*; da carte del Fabricio, comunicate dal prof. A. Wolf di Udine al prof. Luschin, quello di un *Dino*, del pari fiorentino. [1]

Quel secondo denaro certo aquileiese il prof. Luschin assegna al patriarca Pellegrino, nè vi sono ragioni assolute per rifiutare tale attribuzione, però, fatto riflesso alla più lunga durata del Patriarcato di Volchero (1204-1218), alle doti d' ingegno ed alla energia di carattere che lo resero tanto eminente, alla opposizione da lui sostenuta in molte occasioni contro la volontà degli Imperatori, ed a quell' alto grado di potenza cui seppe portare il Patriarcato, propendo a tenere lui autore di quella moneta. In questo conio, seguendo l' esempio iniziato, l' edifizio, simbolo della religione e della chiesa, serba ancora le forme prescelte pel precedente anonimo d' altra zecca, derivato da tipo frisacense. Ma ben presto vediamo comparire altra piu nobile forma di chiesa sul primo denaro che porta inscritto in tutte lettere il nome di Volchero: † VOLFKЄR · P, una chiesa cioè sormontata del pari da due torri, ma decorata nel mezzo da sontuosa cupola sorretta da colonne. Ripeterò quanto dissi altrove, essere tale tipo imitazione di numerosi denari imperiali e vescovili di alcune zecche tedesche e particolarmente di Colonia e d' Aquisgrana, imitazione ovvia e naturale per Volchero, che, nato in Colonia, prima di occupare il seggio patriarcale tenne il bastone vescovile in Germania.

Eccomi arrivato al punto che avevo di mira, al nuovo inedito denaro di Trieste, raffigurato al n. 3 della tavola. Avevansi denari di Trieste simili a quelli d' Aquileja del tipo che diremo a cupola, con o senza il nome del vescovo Giobardo, ma quello pure privo

---

[1] *Der Münzfund von Lanische.*

del suo nome [1] senza dubbio a lui pertinente, e che a ragione ponevasi primo nella serie delle monete nostre. Ora però questo nuovo tipo, fratello carnale del simile d'Aquileja, di buono stile e *privo di leggenda al rovescio*, viene a prender il primo posto e diventa l'incunabulo della zecca triestina. L'unica leggenda sul suo primo lato suona: PIꝏ COꝒ † TRIEꝏ E, per *Episcopus Trieste*, con omissione del nome del vescovo. L'artifizio è tanto somigliante in entrambi da giustificare la supposizione che entrambi sieno stati lavorati dallo stesso zecchiere. Rimane a stabilire quale sia stato il vescovo di Trieste che fece battere questo denaro. Quantunque alcuno potrebbe por mente ad Enrico Rapicio (1200-1203), predecessore di Givardo, io, per ragioni non dissimili da quelle esposte pel patriarca Volchero, ne reputo autore Givardo stesso, il quale tenne più lungo tempo il seggio vescovile; comparisce in molti atti, sentenze e diplomi; fu amico e contemporaneo di Volchero e presente al suo rifiuto di prestazione d'omaggio che l'imperatore Filippo di Svevia esigeva da lui. [2] Il carattere energico di Volchero avrà certamente esercitato qualche influenza sopra Givardo, e l'esempio suo, che arditamente ed apertamente avvocò a sè il diritto sovrano della moneta, avrallo indotto a fare altrettanto. Il lavoro ed il tipo somigliantissimo degli accennati denari persuade poi che il Patriarca fosse consapevole di quanto faceva Givardo e nol disapprovasse, nè un accrescimento di prerogative in un vescovo a lui inferiore poteva tornargli sgradito perchè accresceva il prestigio del potere ecclesiastico.

Sarebbe qui opportuno di esaminare se l'opinione espressa in più luoghi dal Kandler, ma spesso come un semplice *sospetto*, che i Vescovi di Trieste abbiano esercitato il diritto della moneta in unione al Comune sia fondata, ma lo farò brevemente. L'argomento da lui recato in appoggio a tale opinione, che le monete triestine sono costanti nella forma, nella pasta e nelle dimensioni, mentre le monete dei Baroni, come anche quelle d'Aquileja alterarono, non regge, stante la più breve durata di quelle.

---

[1] Fontana. *Monete dei Vescovi di Trieste*, n. 1.

[2] Buttazzoni. *Volchero Patriarca*. Archeografo triestino N. S. Vol. II.

Qualora i Vescovi avessero continuato a battere monete, avrebbero essi pure introdotto modificazioni come fecero gli altri. L' altro suo raziocinio, che indizio di partecipazione del Comune è il nome della città su tutte le monete dei Vescovi e la effigie della città sovra alcune, è debole del pari, perchè il nome della città non poteva ragionevolmente mancare, e l'edifizio, qualunque sia, sopra una o due dei coni vescovili, non è altro probabilmente che mero capriccio del Vescovo o del zecchiere, altrimenti dovrebbe dirsi lo stesso anche di Aquileja della quale hassi un denaro del patriarca Bertoldo colla rappresentazione di un edifizio turrito. Che i Vescovi esercitassero soli la regalia della moneta potrebbe dedursi anche da ciò, che, quantunque per istrettezze finanziarie avessero spesso dovuto venire a patti col Comune, pure mostraronsi sempre gelosi fino all'ultimo momento di quel diritto. Così fece Volrico, il quale nell' atto di alienazione dell' anno 1253 riserbò per sè *la secca*, le dogane ed i feudi; così fece Brissa di Toppo in nuova convenzione col Comune, colla quale serbava per sè *la secca*, le dogane ed i feudi. È il Kandler stesso che dice tutto ciò, il Kandler il quale in una lettera in mie mani scriveva: "Non pensiamo che l' immagine della città, quale vedesi nel suggello di Trieste, posta sulle monete, manifestasse partecipazione del Comune al gius della moneta, ma fosse piuttosto segno del corpo politico entro e pel quale il vescovo coniava„. Mi sarà dunque lecito di adottare fra le varie opinioni dello stesso Kandler quella che mi sembra più verosimile, cioè che le monete di Trieste, salvo una eccezione pel denaro anonimo col Santo protettore, sieno state battute dai soli Vescovi, quali alti baroni della città.

Dal non avere trovato traccie di officina monetaria in Trieste e dalla mancanza di documenti e contratti di zecca, il Kandler fu indotto ad affermare che non in Trieste ma in Aquileja, nella zecca dei Patriarchi, sieno state lavorate le monete dei Vescovi. Sarà più giusta la sentenza con la quale il Bonomo incominciò il suo trattato: che zecca vi fosse in Trieste senza dubbio. [1]

---

[1] Orniteo Lusanio. *Sopra le monete dei Vescovi di Trieste.*

La mancanza di documenti di zecca, deplorata anche dal Bonomo, non deve sorprendere fra tanto, a molti non isgradito, depauperamento di antiche memorie della nostra città. Quanto alla officina della zecca è ben raro che città assai più importanti di Trieste e che la esercitarono per ben più lungo tempo, ne possano additare le traccie od anche soltanto la ubicazione. Pel caso nostro ciò sarebbe piuttosto impossibile che difficile. Di zecca, nel vero attuale senso della parola, non potrebbe essere questione. Per lavorare una limitata quantità di piccole monete di un solo metallo e di un solo conio, non era d'uopo di una complicata officina; bastava una camera con un fornello, alquante suppellettili e pochi utensili; press'a poco l'apparato di un moderno falso monetario. Il lavoro non occorreva fosse continuo, nè lungo. Fatta l'opera nella quantità prescritta, il zecchiere poteva andarsene, ritornare d'onde era venuto. Così facevasi positivamente per molti piccoli signori e città d'Italia. Il mastro di zecca, che spesso era in uno incisore dei conî, saggiatore e coniatore, chiamato a prestare l'opera sua, recavasi ad eseguirla con armi e bagaglio, accompagnato tutt'al più da qualche operaio manuale. Così può credersi sia avvenuto a Trieste. Gli stessi zecchieri fiorentini che lavoravano in appalto, non con uffizio stabile, pei Patriarchi in Aquileja, chiamati dai Vescovi, saranno qui venuti pel tempo occorrente alla esecuzione di una data quantità di lavoro e l'officina sarà stata una camera del palazzo vescovile, che allora sorgeva presso la cattedrale. Ciò mi porta a dire qualche cosa del vescovo Rodolfo Pedrazzani.

Che siavi un nesso fra la moneta per lui coniata e la catastrofe di Marco Ranfo, sembra non potersi più porre in dubbio. A Rodolfo, di spiriti alteri, non facilmente pieghevole, nè timoroso, [1] cuoceva che il potere vescovile fosse di tanto decaduto; aspirando a riafferrarlo, a sovrapporsi ai diritti del Comune, cospirò col Ranfo suo vassallo, ma la congiura ebbe quel fine miserando che tutti

---

[1] Kandler. *La Congiura dei Ranfi* nella *Storia cronografica di Trieste dello Scussa.*

sanno. Il Pedrazzano deve aver sperato bene per l' esito del criminoso tentativo; lo dimostra la moneta da lui fatta battere, la quale deve essere stata approntata in precedenza per divenire nell' ora opportuna solenne attestazione del carpito potere. Ma come per lui non sarebbe stato prudente di far lavorare quella moneta nel proprio palazzo, egli la fece fare nella officina del patriarca Ottobono, consapevole al certo di quanto tramava l'amico, collega e quasi concittadino suo.

Se alcuno mi domandasse d' onde deduco ciò, risponderei: oltrechè dalla suesposta ragione di necessaria cautela, dalla perfetta uniformità di lavoro che mostrano i denari del patriarca Ottobono con quello del Pedrazzano, la quale è tanta che il primo lato, quello che porta la figura del Vescovo, si direbbe fatto con lo stesso conio. Un semplice raffronto dei pezzi deve di ciò convincere chiunque. Conchiudo adunque, fra le monete di Trieste, quella del Pedrazzano essere, contrariamente a quanto pensai altra volta, la sola che per mio avviso, sia stata lavorata nella zecca d' Aquileja. Forse ai dotti friulani, che hanno opportunità di consultare le carte dei loro archivî, riescirà col tempo di trovare le prove di quanto stimai di potere asserire.

Il nuovo denaro di Trieste che diede occasione al presente articolo, fu gentilmente ceduto al Museo da S. E. il principe Ernesto di Windisch-Grätz, al quale ripeto qui le più sentite grazie. Pesa grani veneti 22, ossia grammi 1,100. Tale peso corrisponde a quello dei denari di Verona di Ottone I e di Berengario II del nostro Museo, di quelli di Frisaco, dei più antichi d' Aquileja e degli altri di Trieste, ondechè deve ritenersi che, per ragione ignorata, la zecca di Frisaco, che servì di norma a quelle d' Aquileja e di Trieste, abbia battuto alla legge della zecca di Verona.

„Colonia etrusca o romana, aggregata al regno de' Goti ed a quello dei Longobardi, Trento nacque e crebbe città italiana e seguì costantemente le sorti della madre patria„. Così scriveva

quel nobile ingegno di Antonio Gazzoletti, quando, ferito dallo strale dell'esilio e mosso da carità del natio loco, dettava la sua memoria sulla zecca di Trento, nella quale, ampliando il concetto del conte Benedetto Giovanelli, esponeva le vicende della moneta della sua diletta città.

Non reggendo più le pietose fole della esistenza di una zecca trentina nei tempi degli Etruschi, dei Romani, o dei Longobardi, e dovendo essere scusate coll'*errare humanum est* alcune fallaci attribuzioni, tentate da uomini pur grandi per dottrina,[1] conviene tenersi alle cose di fatto, alle monete stesse che ci restano di Trento, le quali non vanno più in là della fine del secolo XII, e dimostrano essere state fatte per sola autorità de' suoi Vescovi, ai quali da Federico I, nel 1182, erano state confermate le rendite e regalie dello stato. Nel titolo imperiale, aggiunto alla maggior parte di esse, basti vedere un omaggio reso da quei prelati a chi li aveva protetti e beneficati, con danno delle libertà e franchigie comunali.

Non volendo nemmeno con una parola di dubbio, contraria alle affermazioni del Gazzoletti, mostrarmi meno pietoso della sua cara memoria, produco senz' altro la promessa moneta inedita, la quale è vescovile al pari delle altre che si hanno di quella città.

Sono noti ai nummofili i *grossi* ed i *piccoli* di Trento sovra un lato dei quali predomina isolata la lettera T, comunemente attribuiti al vescovo Salomone (1177-1183), non esclusa la possibilità che alcun esemplare spetti ad Adelperto III (1184-1188), od a Corrado II (1188-1205). Più noti ancora, perchè più numerosi, sono i *grossi* i quali da un lato offrono una protome vescovile e dall' altro una grande F, accompagnata da varî segni i quali costituiscono almeno dodici varietà di conio, che i nummografi attribuiscono concordemente al vescovo Federico Wanga (1207-1218). Sottoscrivo alla opinione del Gazzoletti che in quella F debba vedersi la iniziale dell' imperatore Federico I, concessio-

[1] Attribuirono falsamente a Trento: De Longpérier, un denaro di Carlo Magno: Gradenigo, un denaro di Ottone I, duca di Baviera, per Isenburgo; Lelewel, un denaro di Halberstadt, che stimò del vescovo Arnoldo (1149-1154).

sionario del diritto di zecca a quei Vescovi, ed approvo anche senza esitanza la sua induzione che tanta varietà di conî non debbasi ascrivere al solo Wanga, come vorrebbe il Giovanelli, ma essere più verosimile che alcuni sieno stati battuti dai successori di lui, Adelperto IV (1219-1223), Gerardo I (1223-1232) o Aldrighetto (1232-1247), e da Egnone (1248-1273) puranco.

Di questo secondo tipo di grosso trentino, colla effigie vescovile e la F, mancava il piccolo corrispondente, che hassi del primo, ond'è che reputo buona ventura di averlo rinvenuto e sono lieto di pubblicarlo.[1] Per mostrare la esatta sua corrispondenza col grosso, trascrivo le leggende di entrambi, ommesse le differenti interpunzioni delle molte varietà del grosso:

Diritto del grosso: † EPS · TRIDENTI
„ del piccolo: EPS · TRIDENTI
Rovescio del grosso: IMPERATOR
„ del piccolo: † INPATOR

Nel campo del rovescio di entrambi domina la lettera F, ma nel piccolo, invece della effigie vescovile, comparisce una croce patente, e ciò si spiega di leggieri, come per molti altri casi analoghi, colla ristrettezza maggiore del campo che non permetteva o rendeva più difficile l'applicazione di una immagine. Alla stessa necessità deve ascriversi l'abbreviatura INPATOR invece di IMPERATOR. Fra le varietà del grosso di questo tipo havvene una che sul rovescio, dopo il titolo imperiale, ha un piccolo trifoglio, che perciò credo contemporaneo del nostro piccolo. Per ragioni poi facili ad intendersi, opino appartenere questo monumentino del passato al vescovo Wanga, piuttosto che a taluno dei sunnominati suoi successori.

Il suo peso è di decigrammi tre, la sua lega buona, apparentemente con metà di fino. La proporzione fra esso ed il grosso sarà verosimilmente come 1 a 15, conforme alle conclusioni del Gazzoletti per gli altri piccoli.

Trieste gennaio 1877.

CARLO KUNZ.

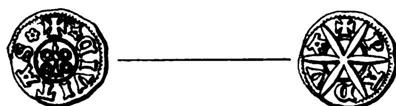
---

[1] Vedasi il n. 4 della tavola.

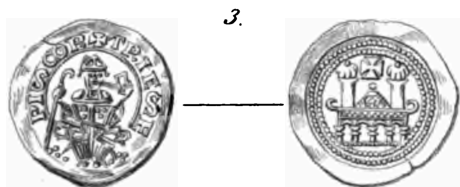
1.



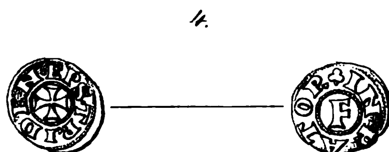
2.



3.



4.



C. Kunz dis.

SEI DOCUMENTI

TRATTI DALL'ARCHIVIO PRIVATO

DEL

CONTE LODOVICO DELLA TORRE VALSASSINA

PUBBLICATI E ILLUSTRATI

DAL

PROF. GIUSEPPE Dr. OCCIONI-BONAFFONS

Tolti di mezzo ogni ragione e pretesto alla gelosia dei governi, le porte degli Archivî pubblici furono aperte liberalmente agli studiosi di buona volontà, i quali, scoprendovi elementi nuovi per la ricostruzione della storia, trovano il fatto loro anche di tempi comparativamente vicini a noi, e, a volte, in una carta mezzo ròsa dalla età, arrivano a rivelare il segreto di fatti fino oggidì oscuri nelle loro cause. Se non che, rimestati i grandi depositi, non può dirsi che siensi raccolti tutti i materiali della storia. Esistono i depositi minori, più numerosi benchè meno importanti di quelli, che sono gli archivî privati, a tacere degli archivî dei comuni o dei corpi morali. Ma qui le difficoltà crescono a dismisura. Gli archivî privati, ai quali ristringo il mio dire, nella maggior parte dei casi, restano chiusi non solo alle indagini dello studioso, ma alla semplice curiosità del loro possessore. Questi, trincierandosi nel diritto di proprietà, che nessuno gli

contende, e nella sacra inviolabilità di domicilio, non nasconde la propria ripugnanza di far vedere altrui i tesori che stanno a sua disposizione, nè lo punge nemmeno la vanità che sieno conosciuti i titoli storici della famiglia.

Il sorgere e l'assodarsi delle casate gentilizie in tutta Europa ci rende persuasi che, oltre la storia più appariscente degli Stati e delle dinastie principali, un'altra più modesta andasse formandosi, quella delle minori famiglie, molte delle quali, nel feudale medioevo, arrivarono alla sovranità, cui tennero, specialmente in Italia e in Germania, per molta parte dell'evo moderno. Ora queste famiglie, mentre erano in fiore, custodivano gli atti della loro grandezza, che più tardi andarono dispersi, o furono depositati negli archivî dei governi, o divisi fra gli eredi, o mantenuti, in minima proporzione, dagli ultimi discendenti del ramo superstite, tenero per avventura delle memorie degli avi. In oltre gli archivî privati possono avere avuto origine da raccolte speciali, intraprese da qualche studioso e poi accresciute. Fino a che, come i pubblici, non saranno facilmente cercati gli archivî privati, e l'amore del vero non si aprirà una libera via in tutti gli animi, non potremo accingerci con sicurezza ed imparzialità alla narrazione della storia civile e politica.

Ma, per fortuna degli studî, non tutti codesti possessori privati di carte preziose le sottraggono paurosamente a chi voglia trarne buon pro. In una Notizia pubblicata nel Tomo XI, parte II, pag. 260-261, dell'*Archivio Storico Italiano* (Serie Terza) ho fatto eccezione del conte Lodovico Della Torre Valsassina, che dimora in Ziracco, paesello della provincia di Udine. Di duemila documenti, onde si componeva il suo archivio, potè trarre in salvo soltanto 211 pergamene, delle quali 45 per merito del conte Michele Della Torre canonico di Cividale e archeologo di qualche nome. Il resto fu vandalicamente disperso nella prima metà di questo secolo. — In quella Notizia io diedi il titolo dei principali documenti, e nel Tomo XIII, parte I, pag. 173-179 ne pubblicai due che hanno storica importanza, il primo pel Friuli e per la Carinzia, il secondo rispetto alla famiglia Della Torre.

Anche dei sei documenti che ora, grazie all'ospitalità dell'*Archeografo triestino*, posso mandare in luce, tre riflettono

la storia del patriarcato d'Aquileia e il vescovado di Ceneda, e tre, più recenti, riguardano cariche e onori conferiti alla famiglia, la quale toglie certa origine e grado da PAGANO II Della Torre, signore della Valsassina nel 1240 e anziano del Popolo di Sant' Ambrogio, chiamato Padre della patria dai milanesi e sepolto nell'abbazia di Chiaravalle. Le cinque principali diramazioni della famiglia hanno avuto cominciamento dai cinque figli di Pagano che furono:

1. ERMANNO, donde vennero i Della Torre Hoffer di Duino, creati conti del S. I. R. nel 1530. Ermanno nella battaglia di Fossalta, 1249, fece prigioniero il re Enzio (Heinrich, in tedesco antico Hainz, Haenz, Enzo). Estinti i maschi, l'ultimo discendente di questo primo ramo è la principessa Teresa de Hohenlohe.

2. NAPO o Napoleone, signore eletto di Milano, da cui i conti di Spessa e Villalta, progenitori dei Torriani viventi in Friuli, dal tempo della battaglia di Vaprio in Lombardia, 1324. Per tradimento di Ottone Visconti, Napo della Torre fu preso nottetempo a Desio e, portato a Como nel castello Baradello, fu posto in una gabbia dove morì come prima Guglielmo di Monferrato e più tardi, ma temporaneamente, Lodovico il Moro. Corrado figlio di Napo conseguì la signoria effettiva di Milano. I membri di questa ramo della famiglia divennero conti dell' Impero nel 1533.

3. SALVINO, capostipite dei Thurn della Stiria, Carinzia e Carniola, creati conti del S. I. R. nel 1540: a questi appartiene il famoso eroe della guerra trentenne.

4. CAVERNA, capo dei Della Torre di Verona, non insigniti mai del titolo di conti dell' impero.

5. FRANCESCO signore di Milano morto nella battaglia di Desio: ebbe a discendenti i principi Thurn Taxis e i conti Thurn nel Tirolo e nella Svizzera, che furono conti dell' impero nel 1621.

In Germania i Della Torre si chiamavano Thurn (latinamente a Turris), in Francia la Tour, in Ispagna Torres, denominazione presa dalla loro arme gentilizia, Torre rossa in campo bianco.

Ed ora illustrerò brevissimamente le sei carte, cinque delle quali sono pergamene.

I. In quanto alla prima, che è un Istrumento del 22 maggio 1413, osservo che, sebbene in quell' anno le condizioni del patriarcato temporale di Aquileia fossero pessime, e si potesse prevedere a chiari segni la imminente caduta di quella sovranità, pure i signori di Gorizia non perdettero l' occasione per farsi confermare da Sigismondo il loro diritto di avvocazia, scala ad accrescimenti sperati. Questo documento, importante per la storia del Friuli, esiste anche, ma in copia, nella Biblioteca Fontaniniana di S. Daniele e nell' Archivio notarile di Udine. — La pergamena misura 38 su 35 centimetri.

II. Marino Grimani, nipote del patriarca aquileiese Domenico Grimani, figlio questo del doge Antonio, è eletto da papa Giulio II amministratore del vescovado di Ceneda, a soli 20 anni, con dichiarazione che sette anni appresso sarebbe considerato senz' altro vescovo di quella diocesi, dovendo intanto opportunamente esser consacrato. Il senato veneto, come s' impara dalla storia, si compiaque molto della scelta pontificia, avendola già prima approvata con decreto 21 agosto. Di tali favori, conseguiti in età giovanile, specialmente nelle cariche ecclesiastiche, sono piene le storie. Basti citare Leone X eletto cardinale a 13 anni, e a 17 ammesso agli ordini sacri e Ippolito da Este mecenate dell' Ariosto, e Antonio Maria Dall' Angelo di celebre famiglia muranese che a 12 anni, fu da Leone X, con Bolla 16 febbraio 1512, eletto *titolato presbiterale*, essendo già canonico di Torcello (*Archivio veneto*, Tomo XI, parte I, pag. 99). In oltre nel *codice diplomatico toscano* edito dal Brunetti (Tomo I, pag. 228, 431, 438), sotto l' anno 785, è detto che Adeodato di Siena costituì a rettore di una chiesa battesimale un fanciullo di 12 anni, "il quale non sapeva nè dir vespro, nè far mattutino, nè cantar la messa".

Quanto al nostro Marino Grimani si sa che il papa con un altro Breve autorizzava lo zio patriarca a disporre, per intanto, dei benefizî della diocesi cenedese. Ciò rilevo dalla storia manoscritta della città di Ceneda, citata a pag. 240 delle *Memorie*

per servire all' istoria del Patriarcato di Aquileia dei tre ultimi secoli (in foglio di p. 771), scritte dal conte Girolamo de Renaldis, che nel secolo passato era canonico della metropolitana. Queste Memorie giacciono finora inedite presso il conte Giovanni Gropplero di Udine, il quale, da quanto so, ha formato il proposito di mandarle presto alla luce. — La pergamena ha 28 centim. su 47.

III. Evidentemente il vescovo Marino Grimani era un prediletto della fortuna. Suo zio lo nomina, come apparisce da questa pergamena vicario generale del vescovado di Ceneda, ma prima era stato riconosciuto patriarca eletto di Aquileia "con regresso„, cioè a patto che succedendo la morte di Marino prima di quella dello zio, questo potesse riavere la sede. Leone X introdusse nella chiesa tali rinunzie, malgrado le solenni prescrizioni del concilio V lateranense, Marino si condusse alla sua residenza in Friuli soltanto nell' anno 1524, cioè morto lo zio cardinale. — Misura della pergamena, 29 per 43 centimetri.

IV. Girolamo della Torre, di cui è parola in questo documento, fu prete. Ma quando nella memorabile strage avvenuta in Udine il giovedì grasso del 1511, la parte più cospicua della nobiltà ebbe a patire rovine e morte dalle masnade di Antonio Savorgnan, e la famiglia Della Torre fu quasi estinta, il papa permise a Girolamo di farsi secolare e gli diede dispensa di ammogliarsi. Gli fu sposa Giulia Bembo, di famiglia patrizia veneziana. — Pergamena con sigillo in piombo, pendente da una cordicella, misura 42 $^{1}/_{2}$ per 31 centimetri.

V. Il diploma di Carlo V fu autenticato sopra un esemplare dell' Archivio del ministero degli Interni a Vienna ed è stato trascritto in un quadro sul muro di una adiacenza terrena del palazzo dei conti Torriani a Ziracco, insieme alla scena della consegna del diploma medesimo. Tra`i Della Torre nominati nel documento, il più illustre fu Nicolò, più tardi comandante per l' Austria la cavalleria nel primo assedio di Vienna per opera dei Turchi. — E cartaceo, di 33 centimetri su 22, ed è compreso in 9 pagine.

VI. Finalmente la Bolla di Clemente VIII, in pergamena di 32 per 45 centimetri, è per dimostrare in quale credito fossero

tenuti i Torriani presso la sede apostolica, mentre vigoreggiava nella sua pienezza la eresia luterana. Infatti Giovanni Della Torre è nominato da Sisto V nel 1589 vescovo di quell' isola di Veglia che, per le memorie ultimamente scoperte e per i molti manoscritti che vi si riferiscono, meriterebbe che se ne rifacesse la storia; e come tale è prescelto a nunzio nella parte della Svizzera che si era mantenuta tenacemente fedele alla chiesa di Roma.

Conchiudo. Questi documenti, la prima volta pubblicati, non avranno tutti eguale importanza storica, ma valgono a dimostrare quali varii tesori potrebbero essere tratti a luce dagli archivi di privati possessori.

Udine, 28 novembre 1876.

DOCUMENTI

I.

Anno 1413, 22 Maggio. — Istrumento sopra una petizione fatta dai conti Enrico e Giovanni fratelli di Gorizia all' imperatore Sigismondo per il diritto ch' essi pretendono sull' Avvocazia del Patriarcato d' Aquileia.

In nomine domini nostri Iesu christi amen. Anno nativitatis eiusdem Millesimo quadringentesimo Tredecimo. Indictione septima, die uero vigesimasecunda mensis maij, hora uesperorum uel quasi; pontificatus Sanctissimi in christo patris et domini nostri domini Iohannis diuina prouidencia pape vicesimitercij anno quarto. Hoc est exemplum cujusdam scripture scripte in quadam cedula papiri in qua continetur quedam commissio facta per Serenissimum et Inuictissimum principem et dominum dominum Sigismundum Romanorum et Hungariae etc. regem. Reuerendissimo et in christo patri ac domino domino Georgio episcopo tridentino et collegis suis in dicta cedula uocatis. Cujusquidem scripture tenor sequitur et est talis. — In nomine patris et filii et Spiritus sancti amen. Super requisicionibus et peticionibus productis et exhibitis pro parte Illustrium dominorum Comitum Goricie Hainrici et Iohannis Fratrum, Coram serenissimo principe et domino nostro domino Sigismundo dei gracia rege Romanorum et semper Augusto, ac Hungarie etc. rege, ac etiam factis et

productis coram eius preclarissimo consilio et eius commissarijs per suam maiestatem ad hoc specialiter deputatis, Super Aduocacia et Iuribus quas pretendunt ex ea eisdem competere, in et contra Ecclesiam Aquileiensem et Reverendissimum in christo principem et dominum Ludouicum Ducem de Teck patriarcham modernum et successores eius. Sequitur imperialis et Cesarea que est talis. Imprimis namque in pertinencia predicti domini patriarche et illustrium dominorum comitum palatinj et Friderici de Ortemburg ordinauit prefata Imperialis maiestas et commisit Reverendissimo in christo patri et domino domino Georgio dei et apostolice sedis prouidencia episcopo Tridentino venerabili, vtriusque Iuris doctori domino Ottobono de Bellonio ac spectabili et egregio militi domino Hugonj de Herforst, quatenus eisdem Comitibus de Goricia in hac forma referrent, pro parte sue inuictissime maiestatis, videlicet quod preter prima eorum requisitione et peticione, que erat quod prefatus Serenissimus dominus noster rex eisdem confirmaret Aduocaciam predictam et Iura que uirtute ipsius Aduocacie eisdem competunt, prout in quodam Instrumento munito cum sigillis et consensu tunc Patriarche Prelatorum Communitatum et Nobilium Ecclesie Aquilegensis seriosius continetur, Ordinauit prefata sua maiestas dictam requisitam confirmacionem uelle referri Rhectoribus Imperij, et cum consilio et consensu ipsorum Electorum dictam confirmacionem faciet prout visum fuerit regie maiestati, et dictis electoribus et hoc pro meliori, quia predicta Aquilegensis ecclesia de omnibus Jure agitur est notabile member Imperij. Item quod super eo quod pendente tempore et termino quo prefatus Serenissimus dominus noster rex possit de predicta confirmacione sentire vota et intencionem prefatorum electorum ordinauit quod prefati Comites Goricie stent et permaneant, sicut ante erant in Aduocacia tamquam Aduocati dicte ecclesie, et quod in casu necessitatis que contingeret uel emineret ecclesie uel patriarche pendente dicto termino si prefatus dominus patriarcha, requiret eorum auxilium et fauorem, quod ipsi ad prestandum auxilium predicto patriarche tamquam Aduocati teneantur. Item si prefatus dominus patriarcha uel dicti domini Comites mutuo uellent super alijs causis controuersijs aliquid petere, quod ista petantur coram

commissarijs, et fiet per eos super hijs que poterunt expediri iusticia, super alijs vero que non possent expediri faciant relacionem regie maiestati, Cum commissione sic facta per prefatum Serenissimum dominum nostrum Regem, predictis domino episcopo et collegis suis supranominatis predicti immediate et sine mora predictam commissionem prout eis fuit iniuncta per regiam maiestatem, et omnia et singula in dicta commissione contenta retulerunt prefato illustri domino Comiti Hainrico et eius Consilio, et hoc propter absenciam domini Comitis Johannis. Qui Illustris dominus Hainricus Comes Goricie peciit dictam relacionem commissionis sibi dari in scriptis, et ita fieri regia maiestas mandauit decreuit per dictos Episcopum et Ottobonum. Quam quidem cedulam ego Hertwicus Notarius infrascriptus legi de verbo ad verbum una cum infrascripto Notario coram Reuerendissimo in christo patre domino Georgio episcopo Tridentino, et domino Ottobono de Bellonio Juris utriusque doctore supradicto, Auditoribus prefati Serenissimi domini nostri regis sedentibus pro tribunali. Qui quidem domini Auditores qui reperierunt dictam scripturam cum presenti exemplo seu transsumpto concordare de verbo ad verbum, predicto exemplo suam auctoritatem interposuerunt, ut ei eadem auctoritas et fides prestetur, que dicto originali prestari posset. Acta sunt hec Vtini, in Cappella Sancti Johannis baptiste prope ecclesiam maiorem. Anno, Indicione, die, mense, hora et pontificatu quibus supra. Presentibus egregio milite domino Vengeslao de Spennberg, Egregijs doctoribus dominis panthaleone de Bredis et Johanne de Cabelcantibus testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Et ego Hertwicus Hainrici clericus patauiensis publicus Imperiali auctoritate Notarius, quia predicte cedule lectioni et auctoritati interpositioni ac omnibus alijs et singulis premissis dum sic ut premittitur agerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri uidi et audiui. Ideoque hec presens publicum Instrumentum manu mea propria scriptum de mandato prefatorum dominorum Auditorum confeci. Signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum Notariis infrascriptis consignaui. In fidem et testimonium premissorum.

Et ego Iohanes natus quondam magistri Cordiuadi fornesari de Vtino Aquilegensis Diocesis publicus Imperiali auctoritate

notarius Cum predicte cedule lectioni et auctoritatis interpositioni ac omnibus alijs et singulis dum sic ut premittitur agerentur et fierent una cum supradicto Hertwico et infrascripto Antonio notariis publicis presens fui eaque sic fieri uidi et audiui. Et quia utrumque concordare inueni de mandato prefatorum dominorum Auditorum et Conmissariorum hic manu propria me subscripsi, Signo et nomine meis in premissorum testimoniis appositis consuetis.

Et Ego Anthonius natus quondam magistri Leonardi de Utino Aquilegensis Diocesis publicus Imperiali auctoritate notarius. Supradicte cedule lectioni et auctoritatis interpositioni ac omnibus alijs et singulis ut premittitur dum sic agerentur et fierent. Una cum supradicto Hertwico et Iohanne notarijs publicis presens fui eaque sic fieri uidi et audiui. Et quia utrumque concordare inueni de mandato prefatorum dominorum Auditorum et Commissariorum hic manu propria me subscripsi signo et nomine meis in premissorum testimonijs appositis consuetis.

II.

1508, 15 Settembre. Bolla di Giulio II Papa al Revmo Marino Grimani chierico, colla quale viene eletto in Amministratore del Vescovado di Ceneda vacante per la morte di Monsignor Francesco.

Iulius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Marino Grimano clerico Venetiarum, Salutem, et apostolicam benedictionem. Apostolicae sedis consueta clementia dispositiones per eam de Cathedralibus ecclesijs pro tempore facte ualeat quomodolibet impugnari sed persone ad eas promouende illis puro corde et sincera conscientia presidere ualeant remedia prout conuenit adhibet oportuna. Cum itaque nos hodie te in Vigesimo tua etatis Anno constitutum Administratorem ecclesie Cenetensis per obitum bone memorie francisci Episcopi Cenetensis extra Romanam Curiam defuncti Pastoris solatio destitute, donec Vigesimumseptimum dicte

etatis Annum attigeris de fratrum nostrorum consilio auctoritate apostolica facere, constituere et deputare nec non postquam Vigesimumseptimum dicte etatis Annum attigeris de persona tua ex nunc prout ex tunc (et ex tunc prout ex nunc) de eorumdem fratrum consilio prouidere teque illi preficere intendamus in Episcopum et Pastorem. Nos ne constitutio deputatio ac prouisio et prefectio predicte su forsan aliquibus sententijs et censuris ecclesiasticis ligatus sis ualeant impugnari prouidere uolentes te a quibusuis excomunicationis suspensionis et interdicti alijsque ecclesiasticis sententijs censuris et penis a iure uel ab homine quam occasione uel causa latis siquibus quomodolibet innodatus existis ad hoc dumtaxat ut constitutio deputatio prouisio et prefectio predicte ac singule desuper conficiende littere suum consequantur effectum auctoritate prefata tenore presentium absoluimus et absolutum fore nuntiamus. Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac dicte ecclesie iuramento confirmatione apostolica uel quauis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus ceterisque contrarjis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis et nunciationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem onnipotentis dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Rome apud Sanctum petrum Anno incarnationis dominice Millesimoquingentesimooctavo. Decimoseptimo kl. Septembris, Pontificatus nostri Anno quinto.

III.

1517, 20 aprile. Bolla del Patriarca Cardinale Domenico Grimani allo eletto Patriarca Marino Grimani colla quale lo deputa in suo vicario generale de Vescovado di Ceneda.

Dominicus Miseratione Divina Episcopus Portuensis, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Sancti Marci, Sanctae Sedis Aqui-

leiensis Patriarcha, ac Cenetensis Episcopus. Reverendo in Christo patri, Domino Marino, Dei et Apostolicae Sedis gratia etiam Patriarchae Aquileiensi, Salutem in Domino Sempiternam; cum propter ardua negocia quibus uel apud sedem Apostolicam constituti, uel in alijs locis agentes pregrauamur, nequeamus commode prout desideramus regimini cure atque administrationi Ecclesiae atque Diocesis Cenetensis, cui ex dispensatione Apostolica presumus superintendere. Cupientesque ut dicta Ecclesia atque Episcopatus Cenetensis in spiritualibus et Temporalibus rebus magis proficiat in Domino: et conservet in bono statu, aliquem loco nostri constituere qui regimini curae atque gubernationi huiusmodi fideliter et diligenter inuigilet et intendat; Revocamus itaque imprimis omnes et singulos alios Vicarios Generales, procuratores et locumtenentes a Nobis vel nomine nostro quomodolibet deputatos; Reverendissimam Paternitatem Vestram cuius sana doctrina, mores, fides et probitas satis Nobis perspecte sunt eligimus, constituimus, surrogamus et in locum Nostrum deputamus in spiritualibus et temporalibus Nostrum Vicarium Generalem, Procuratorem et Locumtenentem presentem et omnis huiusmodi intuitu et contemplatione nostra sponte suscipientem; Cum potestate administrandi, regendi et gubernandi Ecclesiam et Episcopatum Cenetensem in spiritualibus et temporalibus rebus et negocijs: nec non fructus redditus et prouentus jura et obuentiones vniuersas et singulas etiam praeteriti Temporis exigendum leuandum et percipiendum Nostro nomine a quibuscumque creditoribus (*sic*): et de exactis atque perceptis quietandum, pacto etiam solemni de rem ulterius exactam non petendo; Omniaque alia et singula faciendi et exercendi, quae ad munus et officium nostrum tam ordinis quam jurisdictionis (excepta beneficiorum ecclesiasticorum Collatione et prouisiones nisi vacauerint per simplicem resignationem aut privationem in forma iuris, tunc enim de sic vacantibus beneficijs Paternitas Vestra poterit idoneis viris institutione Canonica prouidere) de iure uel consuetudine quomodolibet spectare et pertinere dignoscuntur; Poterit itaque R. P. V. Nostro nomine, Ecclesiam Civitatem et Diocesin Cenetensem, eiusque Villas, Castra, Membra, iura et iurisdictiones in spiritualibus et temporalibus regere et gubernare provida

maturitate superintendendo, prout eidem videbitur expediens atque opportunum, pro rerum, Temporum, loci et personarum qualitatibus: evangelicam atque Apostolicam doctrinam Clero et Populo predicare et annunctiare; Confessiones audire: Confessis salutarem pro delictis penitentiam iniungere, et absolutionem impendere in casibus etiam Episcopalibus; dispensare in et super casibus ac defectibus ordinarijs locorum a iure permissis; Litteras dimissorias et Commendatitias dare ad ordines etiam sacros suscipiendos a quocumque Catholico antistite; Instituendos ad beneficia uel suscipere volentes ecclesiasticos ordines examinare et inquirere de uita at moribus eorundem: ac admittere sufficientes: et insufficientibus dare repulsam; Ordines conferre etiam sacros ac Presbyteratus; Ecclesias Cimiteria Altaria, vestes, loca et vasa diuino cultui deputata consacrare et benedicere, reconciliare polluta; Munus benedictionis impendere personis in Ecclesiastica dignitate Constitutis ac alijs quae benedicende forent; et Generaliter Vices Nostras suffraganea sollicitudine in Pontificalibus gerere: dictamque Cathedralem Ecclesiam Cenetensem Omnesque alias Parrochiales aliasque Ecclesias Collegiatas, Capitula, Monasteria, Prioratus, Beneficia ac Ecclesiastica et pia loca et religiosa nec non congregationes, Capitula, Collegia, confraternitates Civitatis et Diocesis Cenetensis in quibus uisitationis officium de jure vel consuetudine aut aliquis quomodolibet nobis concessum est. Visitare et inquirere delicta ac omnia quae ad huiusmodi visitationis officium pertinere dignoscuntur, gerere et exercere; Oppressiones et executiones indebitas et abusus tollere et emendare et in melius reformare in capitibus et membris; Contra quoscumque suspectos de heresi ac usurarios, adulteros, incestuosos, fornicatores, sacrilegosque homicidas, praedones, incendarios ac quoscumque alios, Tam clericos quem laicos delinquentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionisue fuerint inquirere et procedere illosque et contumaces ab omnibus officijs, dignitatibus et beneficijs ecclesiasticis ad Tempus vel in perpetuum priuare et suspendere, incarcerare et personaliter detinere; Et Generaliter iuxta Canonicas sanctiones ac provinciales et synodales constitutiones punire corrigere atque mulctare etiam poenam pecuniariam infligendo; Synodos et quaslibet alias congregationes oppor-

tunas conuocare: ac in illis presidere Celebrandis; Causas quascumque Ecclesiasticas Ciuiles vel criminales ac etiam profanas audire, cognoscere, terminare: iuxta tamen Stilum et ordinem iuris; De vicario sufficienti qui causas praedictas et alias quascumque ad Tribunal et forum Episcopatus Cenetensis spectant, audiat, cognoscat, et decidat si opus fuerit prouidere et vicarium mutare, et alium sufficere qui munere vicariatus fungatur cum potestate quam eidem R. P. V. dederit sine aliquo impedimento, ut causae et negocia iuxta ordinem iuris Canonici et Stilum Curiae episcopalis Cenetensis tractentur et finiantur; Eosque quibus de Canonicatibus et prebendis prouisum fuerit institutione Canonica, in Canonicos et fratres recipere, Stallum eis in Choro et locum et vocem in Capitulo cuiuslibet ecclesiarum eorumdem assignare: ipsosque in corporalem, realem et actualem possessionem Canonicatuum, Praebendarum dignitatum officiorum et beneficiorum huiusmodi ponere et inducere, ac poni et induci facere; Fidelitatis et obedientiae et alia consueta et opportuna iuramenta ac seruicia a personis vassallis et subditis praedictae ecclesiae praestari et exiberi petere et facere eaque recipere; Officiarios quoscumque si opus fuerit destituere et alios de nouo instituere si opus fuerit; Quaecumque iura liuellaria seu infeudata uel precaria, confirmare personisque ipsa retinentibus; et illa ac quaecumque alia quae ad ius dominium et proprietatem dicte Cenetensis Ecclesiae ceciderunt et reuersa seu deuoluta sunt, ipsis et alijs de nouo dumtaxat in euidentem utilitatem ipsius Ecclesiae infeudare liuellare et concedere confirmare et reuocare prout fieri potest, et debet de iure uel consuetudine: Saluo dictae Ecclesiae uel quolibet alio alieno iure; Alienata occupata et illicite distracta ad ius et proprietatem dictae Ecclesiae reducere et reduci facere; Rationes, Computa et quaecumque iura dictae Cenetensis Ecclesiae a quocumque qui ea tenetur reddere, exigere, videre, examinare et calculare in utilitatem Ecclesiae Cenetensis et non alias; Homagia fidelitatis ac alia iuramenta per nos ratione dictae Ecclesiae et literarum Apostolicarum vigore prestanda de iure uel consuetudine prestare, dare, et concedere; Et si necesse fuerit pro omnibus et singulis praemissis ac alijs dictae Ecclesiae et iurium suorum Causis questionibus controuersijs et differentijs tam

per Nos quam contra uos motis et mouendis coram quocumque judice et judicio ac ius dicente Tam ecclesiastico quam soeculari quacumque auctoritate, dignitate uel iurisdictione fungente in quocumque foro competente comparere, agere et defendere Nos et iura nostra: ac Ecclesiae nostrae: testes producere et produci uidere, ac productis opponere: Terminos observare: dilationes petere: sententias Tam interlocutorias quam diffinitivas ferri petere et audire; Testes processus et omnia alia acta et Mandata audire, publicari facere: laudare, et ab eis et quolibet alio grauamini illato uel inferendo appellare: Appellationes prosequi usque ad finem; expensas, damna et interesse petere et taxari facere et recipere; Sententias ac alia quaecumque Mandata debite executioni mandari facere; Vnum quoque vel plures quatenus expediat loco vestri substituere cum eadem simili vel limitata potestate: et eosdem reuocare, et onus in se reassumere toties quoties eidem R. P. V. videbitur expedire; Et generaliter omnia alia et singula agere et exercere quae in praemissis necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna; Nos enim Acta, sententias, poenas et censuras quas R. P. V. rite et legitime gesserit et tulerit, ratas, gratas atque firmas habebimus perpetuo easque firmiter obseruari auxiliante Dei gratia faciemus; IN QVORVM fidem praesentes fieri: per Archidiaconum sancire: Capellanum et Cancellarium nostrum subscribi: Sigillique Maioris oblongi nostri iussimus et fecimus appensione Communiri: praesentibus Venerabilibus viris Dominis Petro Aleandro Decretorum Doctore Archidiacono cadubrij, et Francisco Nordio canonico Aquileiensi Testibus rogatis. Datum et Actum Romae apud Sanctum Marcum in edibus Nostrae residentiae Die Dominica sexta et vigesima Mensis Aprilis Anno a Natiuitate Domini Millesimo Quingentesimo decimoseptimo, Indictione Quinta, Pontificatus vero sanctissimi Domini Nostri Domini Leonis Diuina prouidentia Papae Decimi, Anno Qvinto.

IACOBUS SKETA *Archidiaconus.*

IV.

1526, 7 marzo. Bolla di papa Clemente VII colla quale conferisce al nob. Girolamo di Luigi della Torre la carica di scrittore apostolico.

Clemens episcopus servus servorum dei. Venerabili fratri Petro Episcopo Castellimaris ad presens in Romana Curia residenti: Salutem et apostolicam benedictionem. Hodie dilecto filio Magnifico Ieronimo dela Torre ecclesiastico Aquilegiensi diuinarum Scriptori et familiari nostro officium Scriptorie litterarum apostolicarum tunc per literis resignationem dilecti filij Vincentij Philippi de Strotijs nunc ipsarum literarum Scriptoris de illo quod tunc exercebat per certum procuratorem suum ad id ab eo spetialiter constitutum in manibus nostris sponte factam et per nos admissam uacans cum omnibus et singulis illius honoribus oneribus et emolumentis consuetis apostolica auctoritate concessimus et assignauimus dictumque Ieronimum, quoad illud in ipsius Vincentij locum substituimus et surrogauimus ac dilectorum filiorum aliorum litterarum predictarum Scriptorum numero et consortio fauorabiliter aggregauimus per alias nostras literas prout in illis plenius continetur. Qua cura fraternitati tue qui Cancellarie apostolice Regens existis per apostolica scripta mandamus quatenus si et postquam dicte littere tibi presentate fuerunt per te uel alium seu alios eundem Ieronimum uel procuratorem suum eius nomine ad Officium ipsorum eiusque liberum exercitium ac honores omnes et emolumenta predicta in locum dicti Vincentii iuxta decreti nostri in eisdem literis appositi continentiam et tenorem auctoritate nostra recipias et admittas ac recipi et admitti facias ut est moris. Contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo. Non obstantibus omnibus

que in dictis literis uolumus non obstare. Seu si eisdem scriptoribus uel quibus omnibus alijs comuniter uel diuisim ab apostolica sit sede indultum quod interdici suspendi uel excomunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae apud Sanctum petrum. Anno Incarnationis Millesimo quingentesimo uicesimo sexto. Nonis Martii. Pontificatus nostri Anno Quarto.

Branchomus.

V.

1533, 26 Maggio. Copia del Privilegio e Diploma di Carlo V, imperatore, col quale riconosce a conti di Valsassina i nobili Girolamo, Michele, Alvise e Nicolò Della Torre, dichiarandoli Conti del S. I. R. coi discendenti maschi e femine legittimi, in perpetuo. — Barcellona.

Carolus quintus, Divina favente Clementia Romanorum Imperator Augustus, ac Rex Germaniae, Hispaniarum, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Insularum Balearium, Sardiniae, Fortunatarum et Indiarum: ac terrae firmae Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae, Barbantiae, Lymburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, Wirtenbergae, etc. Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Artesiae, et Burgundiae, Palatinus Hannoniae, Holandiae, Zelandiae, Ferreti, Kiburgi et Namurci, ac Zutiphaniae, Landtgravius Alsatiae. Marchio Burgaricae et Sacri Romani Imperii etc. Princeps Sueuiae, Dominus Frisiae, Moliniae, Salinarum, Tripolis, et Melchiniae etc. Nobilibus Viris, et Imperij Sacri fidelibus dilectis Hieronymo, Michaeli et Aloysio de Turriano fratribus germanis et Nicolao eorum fratri patrueli Comitibus Vallis Sassina, Militibus siue Equitibus auratis gratiam nostram Caesaream, et omne bonum. De V. S. optimus maximus genus humanum vario multiplicique graduum et ordinum discrimine seiungens hoc precipue Imperatoribus,

et Regibus ueluti peculiare munus esse uoluit, ut subditorum commodis, atque incremento assidua cura, perennique studio inuigilarent, neque quicquam esse arbitramur quo Reges atque Principes Dijs immortalibus proprius accedent, quam bene de humano genere promerendo, Hinc nimirum illae felicis, optimi ac Patris Patriae acclamationes, hac uia plerique Praedecessores nostri immortalitatem consequuti sunt, dum uirtutem extollunt, dum praeclare gestis suos honores, sua proemia decernunt, omnesque conatus ad illorum dignitatem conseruandam, et augendam conuertunt, qui reliquis praesertim uirtute uerae nobilitatis alumna praestant. Hos itaque Praedecessorum nostrorum uestigijs insistere semper studuimus, hanc quoque partem illis ueluti per manus traditam minime negligendam arbitrati. Vos qui ex nobili, et antiqua familia originem ducitis, nobisque a fide dignis commendamini, ob egregias virtutes uestras, et merita, ob fidem, et devotionem erga Sanctum Imperium, dignos censuimus, quos gratia nostra Caesarea complectemur. Et eo potissimum munere donaremus, quod et uos redderet insigniores, et in uobis posteritas uestra, non uirtutis modo specimen ad imitandum haberet, uerum etiam inde perpetuum decus, seu ex perenni fonte haurire possit. Quum itaque familia, et maiores uestri, retroactis iam olim temporibus Comites Vallis Sassina fuisse, eumque titulum iniuria temporum amisisse perhibeantur. Cupientes ob praenarratas uirtutes et officia uestra huiusmodi dignitati uestre conseruundae et augendae clementer consulere, motu proprio, animo deliberato, sano Principum, Comitum Procerum, et fidelium nostrorum accedente consilio, et de certa nostra scientia, et Romanae Imperialis potestatis plenitudine huiusmodi titulum, ac dignitatem Comitalem in uobis recognoscentes, confirmantes et innouantes, uos praenominatos Hieronymum, Michaelem, Aloysium, Nicolaumque de Turriano, nec non haeredes uestros legitimos a uobis, et quolibet uestrum descendentes in perpetuum a nouo, quatenus opus est, in ueros, et nobiles Comites Vallis Sassene, ereximus, fecimus, creavimus, sublimauimus, et insigniuimus ac tenore praesentium erigimus, facimus, creamus, sublimamus, et nobili Comitatus Vallis Sassene titulo decoramus, et gratiosius insignimus. Decernentes auctoritate nostra Caesarea, et uolentes expresse, quod uos prae-

dicti Hieronyme, Michael, Aloysi, et Nicolae, et quilibet uestrum, et heredes uestri legitimi, ubique locorum et terrarum, in omnibus statibus, et rebus, et causis Ecclesiasticis et profanis sese Vallis Sassene Comites dicere, scribere, et nominare, et ab uniuersis et singulis, cuiuscumque dignitatis praeminentiae, status, gradus, ordinis, et conditionis existant dici, haberi, nominari, et reputari, et tam in iudicio, quam extra, nec non in omnibus et singulis honestis decentibusque actibus, et exercitijs conuenientibus, sessionibus, et officijs, illis dignitatibus, nobilitatibus, insignibus, uiribus, potestate, honoribus, privilegijs, gratijs, libertatibus et consuetudinibus per Sacrum Romanum Imperium, et ubique locorum, ac terrarum gaudere possitis et ualeatis, et continue perfrui, quibus progenitores uestri gauisi sunt, ac caeteri Sacri Imperij Comites etiam antiquissimae et dignissimae prosapiae utuntur, potiuntur atque gaudent consuetudine, uel de iure. Non ostantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Supplentes omnem defectum, si quis ratione solemnitatis ommissae, dubia interpretatione sententiarum, aut uerborum, seu alioquouis modo compertum fuerit in praemissis de plenitudine auctoritatis nostrae Caesareae. Nostris tamen et Imperij Sacri, ac quorumlibet aliorum iuribus in his semper saluis. Coeterum quo uos praenominatos Hieromymum, Michaelem, Aloysium, et Nicolaum Comites Vallis Sassene uberiori gratia prosequamur, quo et ipsi munere nostro etiam in alios uos munificos exhibere possitis, motu, scientia, auctoritate et potestate praedicta, uobis ac descendentibus uestris masculis praedictis qui tamen idonei, sanae mentis, et legitimae aetatis fuerint, damus, concedimus, et impartimur plenam facultatem et potestatem, qua possitis, et ualeatis, et uestrum ac descendentium uestrorum quilibet possit, et ualeat facere, crearique Notarios publicos seu Tabelliones, et Iudices ordinarios, ac uniuersis personis, quae fide dignae, habiles, et idoneae sint (super quo conscientias uestras oneramus) Notariatus et Tabellionatus, et Iudicatus Officij, officium concedere, et dare, ac eos, et eorum quemlibet per pennam et calamarium, pro ut moris est, de praedictis inuestire, dummodo tamen ab ipsis Notarijs publicis, seu Tabellionibus, et Iudicibus ordinarijs per uos creandis, debitum fidelitatis recipiatis, et descendentes uestri recipiant

corporale, et proprium iuramentum in hunc modum. Quod erunt nobis, et Sacro Romano Imperio, et omnibus Successoribus nostris Romanorum Imperatoribus, et Regibus legitime intrantibus fideles, nec unguam (*sic*) erunt in consilio, ubi nostrum periculum tractetur, sed bonum et salutem nostram defendent, fideliterque promouebunt, damna nostra pro sua possibilitate uetabunt, et auertent. Praeterea instrumenta publica et priuata, ultimas uoluntates, codicillos, testamenta, quaecumque Iudiciorum acta, ac omnia alia, et singula, quae illis, et cuilibet ipsorum ex debito dictorum officiorum facienda occurrerint, uel scribenda iuste, pure, fideliter, omni simulatione, machinatione, falsitate, et dolo remotis scribent, legent, et facient, atque dictabunt, non attendendo odium, pecuniam, munera, aut alias passiones, uel fauores. Scripturas uero, quas debebunt in publicam formam redigere, in membranis mundis, aut papiris non tamen chartis abrasis fideliter secundum terrarum consuetudinem conscribent, legent, facient, atque dictabunt, causasque hospitalium et miserabilium personarum, nec non pontes, et stratas publicas pro uiribus promouebunt, sententiasque et dicta testium donec publicata fuerint, et approbata sub secreto fideliter retinebunt: omnia quae alia et singula recte, iuste, et pure facient, quae ad dicta officia quomodolibet pertinebunt consuetudine uel de iure. Quodque huiusmodi Notarij publici seu Tabeliones et Iudices ordinarij per nos, et descendentes uestros antedictos creari possint, et ualeant per totum Romanum Imperium et ubique terrarum facere scribere et publicare contractus, et instrumenta quaecumque iudiciorum acta, ultimasque uoluntates, decreta, et auctoritates interponere in quibuscumque contractibus requirentibus illa, uel illas, ac omnia alia facere, publicare et exercere quae ad dictum officium publici Notarij seu Tabellionis et Iudicis ordinarij pertinere, spectare noscuntur.

INSUPER uobis prefatis Hieronymo, Michaeli, Aloysio et Nicolao Comitibus Vallis Sassene descendentibus uestris et uestrorum cuilibet concedimus, et largimur quod possitis et ualeatis, et quilibet uestrum possit et ualeat, naturales, bastardos, spureos, manseres, nothos, incestuosos copulatiue uel disiuntiue, et quoscumque alios ex illicito et damnato coitu procreatos, uiuentibus, vel etiam mortuis eorum Parentibus, legitimare (illustrium tamen

Principum, Comitum, et Baronum filijs dumtaxat exceptis) et eos ad omnia, et singula iura legitima restituere, et reducere omnemque geniturae maculam poenitus abolere, ipsos restituendo et abilitando ad omnia, et singula iura successionum et haereditatum bonorum paternorum, et maternorum feudalium, et emphiteoticorum etiam ab intestato cognatorum, et agnatorum, et ad honores, dignitates, et omnes actus legitimos, ac si essent de legitimo matrimonio procreati, obiectione prolis illicitae poenitus quiescentes, et quod ipsorum legitimatio ut supra facta, pro legitima facta, maxime habeatur et teneatur, ac si foret cum omnibus solemnitatibus iuris, quarum defectus specialiter auctoritate Imperiali suppleri uolumus, et intendimus, dummodo tamen legitimationes huiusmodi per uos, et descendentes uestros antedictos, et Vestrum quemlibet fiendae non praeiudicent filijs, et heredibus legitimis et naturalibus, sintque ipsis per uos et descendentes uestros predictos legitimati de familia, agnatione, et casata parentum suorum, ac Arma et Insignia eorum portare possint, et ualeant, efficianturque nobiles, si parentes eorum nobiles fuerint, possintque, et debeant omnibus actibus publicis et priuatis officijs, iuribus, honoribus, et dignitatibus uti, frui et gaudere quibus ueri legitimi consuetudine uel de iure gaudent, utuntur, et fruuntur. Non obstantibus quibuscumque legibus, decretis, statutis, consuetudinibus, ac alijs quibuscumque in contrarium facientibus, quibus omnibus et singulis, motu, scientia, auctoritate, et potestate, quibus supra in quantum huic nostro Indulto, et concessioni contrauenіuerint, uel quouis modo contrauenire possent, derogamus, et derogatum esse uolumus per praesentes. Similiter eadem auctoritate Ceasarea uobis Hieronymo, Michaeli, Aloysio et Nicolao Comitibus Sassenae ac descendentibus uestris antedictis, et uestrum cuilibet damus, et concedimus plaenam facultatem et potestatem qua possitis, et ualeatis, et quilibet uestrum possit et ualeat, filios adoptare et rogare et eos adoptiuos et arrogatos facere, constituere et ordinare, nec non filios legitimos, et legitimandos, adoptiuosque emancipare, et Adoptionibus, Arrogationibus, èt Emancipationibus quibuscumque omnium et singulorum etiam infantium et adolescentium consentire, et ueniam aetatis supplicantibus concedere, auctoritatem et decretum in omnibus interponere, Seruos etiam manumittere, manu-

missionibus quibuscumque cum uindicta uel sine, et minorum alienationibus, ac alimentorum transactionibus, auctoritatem et decretum interponere. Possitis et ualeatis minores Ecclesias, et Communitates, altera parte ad id prius uocata in integrum restituere, et integram restitutionem eis, uel alteri ipsorum concedere Iuris tamen semper ordine seruato. Nec non tutores, et Curatores confirmare, dare, et constituere, ipsosque causis legitimis subsistentibus amouere. AD demostrandum uero nostrae uberioris erga nos gratiae abundantiam, uos praedictos Hieronymum, Michaelem, Aloysium et Nicolaum Comites Vallis Sassene, motu nostro proprio Milites, et Equites auratos creauimus, fecimus, et constituimus, ac insignimus, et dignitate militari decorauimus, pro ut tenore presentium ex certa scientia et auctoritate nostra Caesarea uos Milites et Equites auratos facimus, creamus, constituimus, et decoramus, ac ad statum militarem assumimus, et militaribus fascibus, militarisque cinguli decore insignimus, et omnia ad hunc ordinem pertinentia ornamenta uobis gratiose concedimus et elargimur. Decernentes, et auctoritate nostra Caesarea statuentes, ut de caetero ubique locorum et terrarum in omnibus et singulis exercitijs, studijs, actibus, et officijs, illis honoribus, iuribus, consuetudinibus, Privilegijs, Insignibus, praerogatiuis, et gratijs tam realibus, quam personalibus, et mixtis uti, frui, et gaudere possitis, et ualeatis, quibus coeteri a uobis stricto ense Milites siue Equites aurati, creati gaudent, et potiuntur quomodolibet consuetudine, uel de iure omni, et quacumque contradictione et impedimento cessante. Nulli ergo omnino hominum debeant hanc nostrae informationis, innovationis, creationis, erectionis, constitutionis concessionis, suppletionis, decreti, uoluntatis, Privilegij, indulti, et gratiae paginam infringere, aut ei quouis ausu temerario contraire, seu contra praemissa, uel praemissorum aliquod facere, uel uenire in iudicio uel extra. Si quis autem id attentare praesumpserit, indignationem nostram gravissimam ac poenam quinquaginta marcharum auri puri Aerario nostro, seu fisco Imperiali totidemque parti habere applicans toties, quoties contrafactum fuerit se nouerit irremisibiliter incurisse. Harum testimonio literarum manu nostra subscripturarum et sigilli nostri Caesarei appensione munitarum.

Datum Ciuitate nostra Barcelone die uigesima sexta mensis Maij. Anno Domini millesimo Quingentesimo trigesimo tertio Imperij nostri decimo tertio, et Regnorum nostrorum decimo octauo.

Serenissimi Imperatoris subscriptio

CAROLUS

(Locus sigilli pendentis)

Ad mandatum Cesareae et Catholicae
Maiestatis proprium

NEUBERNBURGER m. p.

Praemissum Privilegij instrumentum aliena manu exemplatum ex alio authentico in membrana sigillo magno munito, cerae rubrae pendenti, cordone serico nigro et aureo existente penes Comitem D. Iulium olim illustrissimi Comitis D. Hieronymi a Turre auscultaui et contuli ego Ioannes Paulus Lucius Utinensis publicus Collegialis Notarius et Civis et in fidem apposito signo subscripsi rogatus. Vtini die sabbati, 29 Iunii 1596 Indictione nona.

Nos Sanctus Venerio pro Ser.mo Ducali Domini Venetiarum P. F. I. Locumtenens Generalis Fidem indubiam facimus, et attestamur supra id Io. Paulum Lucium esse Notarium Imperialem et Collegialem huius Civitatis Vtini bone conditionis, et fame, cuius publicis scripturis hic plaena adhibetur fides, prout ubique locorum adhibenda est. In quorum fidem.

Datum Utini, die mercurij III Iulij MDXCVI Indictione VIIII.

(Locus Sigilli Sancti Marci).

IACOBUS THOMASINUS
Notarius Canc. Praet. m. p.

VI.

1604, 5 Giugno. Bolla di Clemente VIII al Landmano o Senato della Svizzera con la quale gli partecipa di avervi eletto in suo nunzio con facoltà di *Legato a latere* monsignor Giovanni co. Della Torre vescovo di Veglia.

Clemens. p. p. VIII. Dilectis filijs salutem, et Apostolicam benedictionem. Iam firmo erectoque animo cum Vos istic Dei causam tueamini, haud dubium est tantam ad rem gerendam uobis quin Deus ipse uires subministret, uobisque cum successerit ex sententia usque adhuc ob Dei gloriam quod estis aggressi, plane constat diuino uos nutu, diuino regi consilio. Prodeant iam nunc in publicum uestrae quicunque aduersantur pietati: experiantur minae quidnam ualeant aduersus Deum: circumeant, quaerant quem deuorent: in Dei uos estis patrocinio, qui, ubi hostium uestrorum completae fuerint iniquitates, in manu potenti, et brachio excelso conteret eos. Homini nihil in uita debet esse antiquius, quam ut a quo quis beneficijs auctus est quamplurimis, in eum gratum se, ac memorem omni conatu, studioque exhibeat. Maiorum uestrorum proprius fuit mos iste, uestrisque id laudibus id numeratur, ingrati animi vitium quod nunquam subieritis, foueritis nunquam. Tantum igitur cum habeat pondus apud uos hominum de uestra virtute iudicium, cur suspicari nunc audeat quispiam summi Dei beneficia, quibus uos estis cumulati, quanti par est, non aestimaturos? Nobis certe plane est persuasum humanos terrores, hominum arma, mortes omnes floccifacturos uos ob catholicae fidei perpetuam propugnationem. Agite igitur quod uos decet, uiros fortes, et ecclesiesticae libertatis defensores, qui titulus insignis, et pulcher, si quispiam alius, unis uobis superioribus temporibus summa omnium admiratione, ob uestra in Dei ecclesiam merita, ab hac Sancta Sede iure meritissimo cum fuerit

tributus, aeternum uobis honorem ut peperit, auxerit etiam in uobis necesse est, una cum pietate studium tuendae religionis catholicae. Noster in uos animus, etsi uobis cognitus iam, et perspectus est, ut is tamen sit in dies multorum oculis testatior, elaborabimus, curabitque idem hoc, mandato nostro Venerabilis frater Episcopus Vegliensis Nuntius. Unum hoc, nostro ex ore percipite, si quis catholicae fidei istis in locis opprimendae causa, ferro nos lacessiuerit, Nos pro viribus, omni studio, consilio, ope uobis praesto esse futuros. Interim, dum tota de re quid agendum sit, deliberatis, Hostibus, quem postulastis, firmissimum opponite clypeum, nostram Apostolicam benedictionem. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die V Junii, MDCIV. Pontificatus nostri, Anno Decimotertio.

Martius Malacrida.

Fuori: Dilectis filijs Scultetis, Landt Ammanis, Senatui Octo Pagorum Heluetiorum Catholicorum, Lucernae, Vraniae, Suitij, Subsyluaniae, Zugij, Friburgi, Solodori, et Abbatiscellae, ecclesiasticae libertatis Defensoribus.

DI UNA

PITTURA IN ORO SOPRA UN VASO VITREO

DEGLI

ANTICHI CRISTIANI DI AQUILEIA

Una delle apparizioni più grandi nella lunga avvicendata istoria della umanità è l' improvviso sorgere del cristianesimo dalle dirupate valli di Gerusalemme, da una remota provincia di confine, da una popolazione di pastori di poca cultura.

Di botto la nuova dottrina penetra già nella stessa Roma, nel cuore dell'impero universale, e ne inonda per ogni verso ogni parte e signoreggia negli animi delle più diverse nazioni, facendosi ovunque fondamento a miti costumi e alla pace dell'animo, e tra le più ostinate persecuzioni innalzandosi a dominatrice assoluta.

Il mondo antico aveva libertà illimitata nelle sue credenze e divinità in abbondanza: ma la forte coscienza della santità imprescrutabile di un onnipotente creatore mancavagli; e questa coscienza il mondo antico la ebbe appena dal cristianesimo e con essa la pace dell' anima.

La celeste dottrina era allora così pura, così spirituale, come è tuttavia; se non che adattandosi alla intelligenza degli



PITTURA IN ORO SOPRA UN BICCHIERE TROVATO IN AQUILEIA.

uomini, prese talora varie sembianze, rivelateci dagli scritti e dalle imagini di que' tempi. I monumenti figurativi particolarmente, ci mostrano come il sentimento infantile de' primi sodalizî cristiani procurava di accomodarsi nel campo novello.

Incominciando da' grandi sarcofaghi di marmo e di porfido della famiglia imperiale di Costantino, dalle innumeri iscrizioni lapidarie di tutte le dimensioni, dalle pitture murali, da' vetri dipinti in oro, dalle lampade di argilla, da' dittici, e così innanzi, sino a' fogli di pergamena negli armadî inferrati delle sacristie delle cattedrali, gli antichi monumenti cristiani sono sparsi per tutto l' antico mondo romano, però nella massima parte provengono da Roma, da' suoi cimiterî e dalle sue catacombe che in tutte le direzioni si estendono per ore di cammino.

Sopra tutti questi monumenti spira una pace e una tranquillità serena che si trasfonde eziandio su quella ricca serie di numerose opere letterarie composte sopra questi argomenti e nella maniera stessa onde furono dettate da eccellenti autori, tra' quali per annoverarne uno solo, ricordiamo pure il nome di Filippo Buonarroti. Non è del nostro assunto l'addentrarci maggiormente in tale materia, ma ben sarebbe un vero tradimento contro al merito letterario e scientifico, se quì non ricordassimo i preziosi lavori del cavaliere de Rossi sopra le antichità ecclesiastiche di Roma: lavori che riescono a vera gloria dello spirito di ricerca che in Italia prende nuovo vigore, e darebbero da sole uno stupendo attestato della protezione pontificia rispetto alla scienza e all' arte, senza la qual protezione simili opere non sarebbero state nemmanco possibili.

L' imagine, raffigurata quì di rincontro in grandezza naturale, tracciata maestrevolmente da mano esperta e dimestica con gli oggetti della classica antichità, [1] proviene da un frammento di un bicchiere, di sufficiente grandezza e di cui formava il fondo: frammento trovato gli è poco in Aquileia.

---

[1] Dall'egregio signor Carlo Kunz direttore del civico Museo Archeologico.

In generale, di frammenti di simili bicchieri antichi cristiani se ne trovaron parecchi, particolarmente della parte inferiore, cioè del fondo. Usavansi ne' geniali conviti (*agape*) de' primi cristiani; e da loro echeggiano ancora quelle esclamazioni che ivi risuonavano, e che noi leggiamo ancora nelle iscrizioni (spesso in oro) di questi vasetti: PIE · ZHCHC. Bevi, godi la vita. — DIGNITAS · AMICORUM · FELICITER. "Fiore degli amici, felicità„. — ANASTASI · VIVAS · CVM · TVIS · — ANIMA · DULCIS, e simili. Le rappresentazioni aggiuntevi escono poi assai di raro dalla cerchia di memorie e di oggetti famigliari o religiosi.

Riguardo a queste rappresentazioni bisogna osservare, che quanto più risalgono al primo tempo del cristianesimo tanto migliore n'è l'arte e tanto più severa e semplice la idea; e che i bicchieri maggiori sono anche di gran lunga i più scelti, e quelli che portano le rappresentazioni più notevoli; il che dimostreremo particolarmente.

Una delle più frequenti rappresentazioni che appariscono su' vetri minori, reca le teste degli apostoli PETRVS e PAVLVS, poste l'una in faccia all'altra; però di lavoro si negligente, che ben si avverte dover esso appartenere alla merce di minor mercato. In altri vedesi raffigurato il "buon Pastore„ con l'agnello sulle spalle, o il "buon Pastore che scaccia dalla greggia gli animali di rapina„; in altri ancora "Adamo ed Eva presso all'albero della scienza„, intorno al quale si attortiglia il serpente; in altri "il sacrificio d'Isacco„ che Abramo è in procinto di compiere; e così innanzi.

Ora veniamo a dire del vetro nostro. Esso appartiene a' maggiori e più eccellenti della sua specie; e risale probabilmente a' tempi degli Antonini. Il *Salvatore* vi è rappresentato assai degnamente come Signore de' mondi circondato dagli astri, tra' quali i due maggiori dovrebbero significare il sole e la luna, effigiati con maggior naturalezza ma differentemente dal solito modo di significarli. La figura del salvatore da l'impressione di una statua colossale; per quanto qui apparisca piccola.

Da un de' lati vedesi accennato un gran monte; che è ben quel monte Sinaì, donde scaturì l'acqua vitale agli Israeliti

assetati nel deserto; aggiunta che porta seco il suo commento, per accennare cioè che la salvezza del mondo deriva da Gesù. Il ramo di palma nella mano del Salvatore, come pure il lauro, tutto puro, olezzante, che si vede nel campo, convengono entrambi alla festa religiosa.

L'imagine sta tra due piastre di vetro circolare che sono fuse l'una sopra l'altra; di maniera che lo spessore del vetro è raddoppiato; a che poi devesi attribuire la conservazione del notevole frammento. Il disegno riportavasi sulla superficie della piastra con uno *stampo*: prima che la seconda piastra fosse sovrapposta il vero artista diffiniva i contorni del disegno, e con acuto stilo tracciava nell'oro le linee interne de' vestimenti, della faccia, de' capelli, creando così l'espressione di tutta la imagine. Sopra questo vetro da noi descritto, lè linee sono tracciate con grande sicurezza e non senza buon gusto per quanto il lavoro apparisca affrettato.

I vetri di questa dimensione mostrano talora di assai leggiadre rappresentazioni, e alcune persino di arte eccellente. A mo' d'esempio: una giovane coppia sedente in amoroso colloquio, con intorno de' putti scherzevoli, genî delle stagioni dell' anno, che le porgono doni. E qual sentire profondo non si cela nella rappresentazione famosa di Amore e di Psiche, con intornovi l'iscrizione: ANIMA · DULCIS · FRVAMVR · NOS · SINE · BILE, che allude a quella felice vagheggiata armonia tra le aspirazioni della più alta natura spirituale, e tra' sentimenti bassi ma imperiosi! In quel "*sine bile*", senza amarezza, che a noi risuona da' primi tempi del cristianesimo, oh! quanto conforto per tante anime nobili ravvolte in dure lotte!

Poichè il commercio aveva impreso a svolgersi nuovamente alle coste della Siria e in Alessandria, Aquileia poteva considerarsi quasi una città greca; e gran parte della sua popolazione, particolarmente quella del porto, parlava l' idioma greco come lingua del paese. Le navi commerciali recavano in Aquileia anche le dottrine cristiane, e subito ne' primordî del cristianesimo, probabilmente al tempo stesso che la nuova dottrina divulgavasi in Roma.

Quando si possedessero riuniti gli antichi monumenti di Aquileia, se ne ritrarrebbero le più importanti notizie intorno alle idee de' primi cristiani, come c' insegna quel mirabile monumento pubblicato dal Bertoli (n. CCCCLXI), ora nella collezione del conte Cassis.

Anche de' vetri con pitture dorate, molti se ne fabbricavano in Aquileia; or noi nutriamo speranza che ciò che il favore della fortuna porta alla luce non vada nuovamente disperso, e per tal modo veramente perduto!

A. de Steinbüchel-Rheinwall.

APPENDICE

ALLA

ILLUSTRAZIONE DEI DOCUMENTI

RISGUARDANTI LA STORIA

DI

TRIESTE E DEI WALSEE

Intorno al 1448 il Comune aveva rinnovato gli antichi ordinamenti contro i forestieri: che non possano acquistare beni immobili nel territorio triestino, e il forestiero che li possiede, ne dia nota e li faccia iscrivere, altrimenti saranno dal comune incamerati. Leggi simili s'eran date più d'una volta. Per non risalire tropp'oltre ne' tempi rammenterò che lo statuto del 1365 proibiva di alienare o di permutare a' forestieri vigne, case, possessioni poste nella città e nel distretto triestino, e vietava altresì ogni legato a loro vantaggio di beni mobili e stabili, e con severa pena proibiva a' cittadini di comperare a nome di forestieri possessioni in Trieste. [1] Ordinamenti simili a questi si rifecero nel 1382 e nel 1394; dispensandone solo coloro che avevano alienate possessioni a' forestieri mentre in Trieste dominavano i Veneziani. [2] Queste leggi di

[1] Cfr. i capitoli 38—41 del Lib. I. nel codice degli Statuti di Trieste del 1365, ms. inedito dell'Archivio Diplomatico di Trieste.

[2] Cfr. le addizioni agli statuti del 1365: Addizioni numero 225 e 226 (f. 217a), n. 344—352 (f. 242a—243a).

tratto in tratto si sospendevano per alcuni anni, finchè nel 1400 si credette necessario riconfermarle.[1]

---

[1] Cfr. l'addizione n. 856, f. 244ª. Vedi i capitoli 38 e 39 del Lib. II. del codice statutario (monco, senza anno, redatto certamente dopo il 1400) autografo di Daniele Mercatelli, ms. inedito dell'Archivio Diplomatico. Siccome porta le disposizioni più vicine al tempo del quale ragioniamo pubblico quì i capitoli che concernono il divieto a' forestieri di possedere beni stabili.

Cap. 38. Fol. 20ª,ᵇ. Quod nullus civis, habitator, vel districtualis Tergesti permutet, vendat, vel alienet aliquam possessionem sitam in civitate vel districtu Tergesti alicui forensi.

Statuimus quod nullus civis, habitator, vel districtualis Tergesti, vel forensis, qui aliquando habitaverit Tergesti, vel eius districtu, vel qui nunc habitaret, vel qui ad habitandum veniret, qui quomodolibet, vel ex quocunque titulo aliquid acquisiverit, possit vel valeat vendere vel aliquo titulo alienare, vel obligare vel dotis, aut locationis perpetuæ sive ad tempus in totum vel in partem, vel ad laborandum dare, aut testamento vel qualibet alia ultima voluntate, aliquam relinquere possessionem, vel rem stabilem alicui forensi sitam in civitate Tergesti, vel districtu, qui forensis non habitet in dicta civitate, vel districtu, per quemcunque modum alienationis in forensem transferat, quem omnem modum alienandi hac nostra prohibitione volumus comprehendi. Hec etiam volumus quod per predictos alienari non possit aliquod stabile ut supra habitum vel acquisitum in aliquem vilanum vel massarium alicuius forensis habitantem Tergesti vel eius districtu: sed solum si predicti alienare voluerint, alienare possint in cives, habitatores, vel districtuales Tergesti, dummodo tales cives, habitatores, vel districtuales Tergesti in quibus talis alienatio fieret, non serviant alicui forensi, seu non sint massarii forensis.

Volumus tamen quod massarii civium et habitatorum Tergesti, si fuerint districtuales et massarii Episcopatus possint et valeant acquirere immobilia quocumque titulo adeptionis. Additientes quod forenses nullo modo possint in stabilibus bonis sitis in territorio tergestino succedere ex testamento vel ab intestato, quando nulla ex predictis personis possit aliquod stabile acquirere quomodocunque, et qualitercunque etiam nomine pignoris pro aliquo forens, in civitate Tergesti vel districtu non habitante. Quicunque vero ex predictis personis contrafecerit in aliquo predictorum cadat ad pœnam quinquaginta librarum parvorum, et res contra huius statuti formam alienata ipso facto liberaliter deveniat in Comune. Similiter quoque mandamus quod in predictis vel aliquod predictorum nullus notarius tergestinus aut forensis quicunque fuerit, audeat, vel presumat aliquam privatam, vel publicam scripturam conficere sub pœna quinquaginta librarum, et nihilominus talis scriptura sit inanis, et omni carens firmitate, in quibus omnibus semper, et quandocunque procedi

Agli ordinamenti non ubbidirono i sudditi de' Walsee che avevano vigne e campi nel territorio triestino; onde il Comune

---

possit et inquiri, et quilibet ex supradictis contrafatiens valeat accusari. Et accusator quicunque fuerit habeat tertium condemnationis pecuniariæ tantum, et quilibet in dictis casibus admittatur ad accusandum.

Illud quoque circa predicta statuimus, quod per quamlibet predictarum personarum possit et valeat fieri permutatio, et in cambium cuiuslibet rei stabilis cum forensi pro illa re stabili sita in territorio tergestino dummodo res quæ accipietur a forensi excedat in Comuni, et vera extimatione rem non forensis in duabus Marchis soldorum et ultra, qui excessus verus, et comunis videatur. Et extimetur per Extimatores Comunis annulantes, et irritantes, quicquid contrafactum fuerit in predictis. Volumus tamen quod si quis civis, habitator, vel districtualis Tergesti alicui forensi legaverit in aliqua ultima voluntate aliquod stabile, vel mobile ultra valorem vigintiquinque librarum, et talis forensis a tempore quo legatum peti potuit infra quattuor menses venerit ad habitandum in civitate vel districtu Tergesti, et iurabit continuam vicinantiam juxta formam statutorum Tergesti, aut per maius consilium fuerit receptus in civem: tunc tale legatum teneat, et valeat sine aliqua pœna legantis et notarii scribentis. Alias si talis legatarius infra dictos quattuor menses non venerit ad habitandum ut supra, tale legatum deveniat in Comune. Ultra predicta statuimus quod si qua mulier forensis maritata fuerit in aliquem civem habitatorem, vel districtualem Tergesti, et filios vel filias legitime cum dicto viro suo non habuerit non obstante hoc statuto de suis dotibus disponere possit pro libito voluntatis suæ. Et eas cuicumque voluerit relinquere pro libito voluntatis suæ in quavis ultima voluntate. Bona vero acquisita durante dicto matrimonio de quibus talis mulier haberet partem aliquam vel totum, non possit relinqui alicui forensi personæ. In casu vero non extantium filiorum ut supra, in dotibus alis mulieris, sui attinentes succedere possint, etiam ab intestato. Si autem filii sui unus vel plures extiterint masculi vel feminæ, nihilominus pro anima sua dicta mulier possit disponere, et legare de dotibus suis dumtaxat, et ad quaslibet pias causas pro libito voluntatis. Postremo vero illud permittimus et concedimus, quod quelibet persona civis, habitatrix, vel districtualis Tergesti possit pro dote, seu in dotem et gratis propter deum dare quaslibet possessiones, et quælibet bona stabilia posita tam in civitate, quam in districtu Tergesti cuicunque forensi maschulo seu fœminæ habitanti in civitate vel districtu Tergesti, qui seu quæ fuisset famulus vel famula personæ dantis, vel alterius personæ civis, habitatricis, vel districtualis Tergesti. Et tales forenses hoc casu possint acquirere immobilia predicta, si tamen habitaverint in dicta civitate vel districtu Tergesti, et illa bona habere, tenere, et de eis disponere utpote dictum. Insuper volentes etiam quod quæcunque bona

mandò armigeri ad eseguire la legge, vietando a' disobbedienti di vendemmiare e di raccogliere le frutta da' campi, e occupando

---

stabilia retroactis temporibus hactenus ita data eiusmodi forensibus acquisita sint, et jure acquisita censeantur per dictos tales forenses. Si tamen ii habitaverint in dicta civitate vel districtu Tergesti, cessante hoc loco omni pœna personarum dantium, seu quæ ita dederint, vel quæ in posterum dabunt, cessanteque omni pœna Tabellionum quorum de his scripturæ aliquæ reperientur: Et hoc ita statuimus, et ordinamus quod per expressam voluntatem nostram extendimus, et retrahimus etiam ad præterita, non obstantibus antea statutis per nos nullaque lege vel ordinamento nostro, nullisve legibus civilibus vel canonicis predictis, vel alicui predictorum, contrafatientibus, aliquo modo obsistentibus, quibus omnibus in hac parte tam generaliter, quam specialiter intendimus derogare.

Capitulo 39. Quod nullus civis, habitator, vel districtualis Tergesti emat vel in pignus accipiat aliquam possessionem vel terrena pro aliquo forensi.

Quoniam excrescentibus et multiplicatis diebus excrescere videntur, et multiplicari malitie hominum, quibus ex omni exacta industria difficile est occurrere, volentes pro bono et felici statu, et utilitate huius felicis civitatis Tergesti, quantum nobis est possibile prefatis malitiis obviare: statuimus et ordinamus quod nullus civis, habitator, vel districtualis Tergesti acquirere possit aliquo adeptionis titulo aliquod stabile pro aliquo forensi quod stabile situm esset in civitate vel districtu Tergesti. Et si contrafactum fuerit illud stabile illico deveniat in comune sine aliqua ferenda sententia: quod etiam intelligi volumus per expressam nostram extensionem de rebus huiusmodi in preteritum acquisitis, si forensis pro quo fuerit acquisitum non fuerit civis, habitator, vel districtualis Tergesti, et res acquisita sita fuerit in civitate vel districtu Tergesti, de quibus omnibus et singulis quilibet possit accusare denuntiare, vel intimare, et accusatori, denuntiatori, vel intimatori detur cum suo sacramento plena fides, et sit suffitiens probatio, et intelligatur esse plena, et suffitiens probatio, hec sua accusatio, denuntiatio, vel intimatio cum predicto suo sacramento et contra instrumentum vel instrumenta facta et irrita pro tali re inmobili pro forensibus acquisita, predicte vero accusationi, denuntiationi, vel intimationi contra talem delinquentem istituende nullo tempore prescribatur: sed semper et quandocunque contra tales contrafatientes possit accusatio, denuntiatio, vel intimatio institui, sive fieri, qui vel in preteritum contrafecerint, vel contrafatient in futurum, non obstante statuto aliquo disponente, quod post alicuius temporis lapsum de crimine cognosci non possit: nec de eo accusationem, intimationem, vel denuntiationem institui. Et non obstantibus aliquibus aliis statutis, legibus civilibus, vel canonicis que presenti nostre dispositioni possent aliqualiter obviare, quibus volumus esse derogatum.

i possedimenti de' riottosi. Ramperto di Walsee prese l'armi per difendere i suoi; il Comune di Trieste a mantenere gli antichi diritti; e ne seguì guerra aperta.

Ramperto aveva accusato i Triestini presso all'imperatore della occupazione delle vigne, e nello stesso tempo aveva portato querela per il dazio di Prosecco, ch'egli pretendeva esatto da' Triestini contro il diritto.[1] L'imperatore chiamò al suo tribunale i litiganti. Per il Walsee comparvero Giovanni Reichenburger capitano di Duino, Giorgio Perkhaimer, Erasmo Stadler, Volfango Steinacher e Giovanni Meyraster, vassalli e procuratori di Ramperto; rappresentavano il Comune di Trieste i sopra citati Nicolò de' Baiardi e Antonio de' Leo, patrizî triestini. Dopo parecchie opposizioni di pura forma processuale dall'una parte e dall'altra, i procuratori triestini allegarono in loro difesa gli statuti, che "essi avevano facoltà di rinnovare annualmente, aumentarli e sminuirli, come sembrava meglio e più utile alla città e al Comune. Esistere tra le altre nella loro città una antica legge, per la quale nessun forestiero nè doveva nè poteva possedere beni stabili, e tutti gli stranieri che possedessero vigne nel territorio dovessero entro un certo termine venire a Trieste, e farle iscrivere, e chi ommettesse di farlo, avrebbe le sue vigne incamerate dal Comune. Avere i sudditi de' Valsee alla legge disubbidito non facendo iscrivere i loro beni, e però esserne legalmente decaduti„.[2] Quanto al dazio di

[1] Questi fatti apprendo da un documento cartaceo in lingua alemanna che porta la sentenza di Federico III imperatore nella questione tra' Walsee e il comune di Trieste, per le vigne di Duino. Purtroppo il documento è manco di due carte, e non ha data. Si può dedurla peraltro da' nomi degli ambasciatori triestini che il documento dinota: "Niclas von Bayard vnd Antoni von Leo„; i quali come notammo erano appunto ambasciatori del Comune nel 1448. Questo documento e due altri che citerò più innanzi appartengono all'Archivio duinate di S. A. Serenissima la Principessa de Hohenlohe; di averne avuto notizia vado debitore alla cortesia dell'illustrissimo Monsignore Rodolfo Pichler.

[2] Le argomentazioni de' Triestini in proposito sono riportate così nella sopraccitata sentenza dell'imperatore: Da entgegen die von Triest Anwelt antwurttn, wie das die von Triest vollen gwalt vnd macht hieten, von nuz

Prosecco i procuratori de' Triestini dimostravano riscuoterlo leggittimamente, siccome in luogo proprio, soggetto alla loro giurisdizione, come appariva da una sentenza del duca Ernesto.[1] Rispondevano i procuratori del Walsee: quelle vigne e campi, e il dazio di Prosecco essere liberi possedimenti ereditarî de' Walsee;[2] i signori di Walsee averli usucapiti; spossessati ora da' Triestini, volere giustizia sieno rimessi nel loro possesso. Replicavano i Triestini, di aver tutto il diritto di imporre il loro statuto ne' paesi loro, e che i sudditi de' Walsee che avevano vigne nel territorio triestino avendo contraffatto alla legge, dovevano considerarsi come illegittimi possessori; "donde nacque la guerra„.[3] Aggiungevano non fare al caso che que' possessori fossero sudditi de' Walsee, perchè lo statuto non risguardava alle persone, sibbene a' fondi, e di que' fondi, giacenti nel territorio triestino,

---

wegen Irer Statt vnd Gemain vor langer Zeit her, vnnd von sunderr freyhait, gnaden vnd Priuilegy, der Fürsten von Österreich, das Sy alle Jar jerlich mügen Jre Statut vnd Ordnung verenndern, meren oder mynnern, wie Sy das Jrer Stat vnnd gemain pesser vnd nuzer bedeücht, vnd sunder wie vnder anderm ain altes Gesez, Irer Stat wer, das khain Auswendiger in Irem gepiet ligunde guter haben soll noch müge, nachdem Sy ain neue Sezung derselben gleichhellig, von notturfft vnd nuz Irer Stat getan hieten. Also, das all auswendig, die solch weingerten in Ihrem gepiet hieten, solten Inner ainer gesezten Zeit gen Triest khömen, vnd sich daselbst vmb solch weingerten beschreiben lassen, auf das Sy ain offne berufung getan hieten, welch die wern die nicht khemen vnd sich beschreiben liessen, das die Ir weingerten verliesen solten, in Ir Statkamer ze Triest einzeziehen vnd wann des von Walssee leüt, in solchem gebot vnd beruffen vngehorsam gewesen vnd nicht dahin zu der verschreibung khomen wern, darumb Sy nach laut solcher sezung vnd Peen, pielleich solh weingerten verloren . . . . .

[1] I Triestini accennavano alla sentenza pronunciata dal duca Ernesto nel 1424, e da me citata alla pag. XV di questo lavoro. Cfr. la pag. 6 della puntata: *Confinazioni* nella *Raccolta delle Leggi, Ordinanze e Regolamenti speciali per Trieste pubblicata per ordine della Presidenza del Consiglio da procuratore civico.* (P. Dr. Kandler).

[2] "freye ledige güter vnd Erb„.

[3] "dauon denn der krieg wer„.

avere lo statuto ordinato l'iscrizione.[1] Allegavano altresì che il Comune di Trieste aveva permesso al Walsee di possedere vigne e di vendemmiare, non già per diritto che il Walsee vi avesse, ma per favore, potendo il Comune quando volesse allo statuto proprio fare eccezione.[2] Gli stessi argomenti usavano per il dazio di Prosecco, imposto sopra territorio triestino, onde i Walsee non avevano ragione di querelarsene.

Come l'imperatore la questione risolvesse non so, essendochè nel frammento del processo conservato a noi la sentenza manca. Certo è che la guerra tra' Walsee e il Comune di Trieste continuò peggio che prima: molti dall'una parte e dall'altra perirono; molti prigionieri si fecero, esigendosene di gran riscatti; Castelnuovo cadde in mano de' Walsee;[3] le vigne disputate e il dazio di Prosecco furono occupati da' Triestini. A metter pace tra' guereggianti, l'imperatore, approffittando forse della tregua patteggiata tra' il comune di Trieste ed i Walsee da Giorgio di Tschernembel vicecapitano della Carniola,[4] citò Enea Silvio e Ramperto di Walsee per il giorno di marzo affinchè a lui sottoponessero le loro querele.

Innanzi all'imperatore comparvero Ramperto e il vescovo Enea personalmente; il Comune di Trieste si fece rappresentare da due sindici o procuratori.

---

[1] "dennoch wern sölih weingerten in der von Triest grünt, vnd die benantn leüt wern schuldig vndertenig ze sein, den von Triest von Irer Weingerten wegen in pillichen aufsezen vnd pürden, wan die von Triest nicht den personen purd auflegen, sundern den grünten in Irem gepiet vnd Purkhfrid gelegen„.

[2] "Auch hieten die von Triest, dem von Walsee nicht von Rechtens sunder von gunst wegen vergunnet in Irem gepiet weingerten zehaben, zearbeiten vnd zelesen, wan Sy doch In Irem Statut so sy wellen wol nachlassen mügen„.

[3] Dal 1426 i Triestini avevano Castelnuovo in pegno per 2000 ducati d'oro col diritto di ricupera da parte del conte di Gorizia (Cfr. *Cod. Dipl. Istriano*, a. 1426, 28 Aprile, 7 Agosto, e 22 Agosto).

[4] La notizia di questa tregua e de' fatti narrati in appresso li traggo da una sentenza di Federico III, datata da Neustadt, 15 Marzo 1449, esistente in copia cartacea del secolo XVI nell'Archivio principesco di Duino. La pubblico per intero tra' documenti al n. XXXb.

La sentenza imperiale fu questa. Le vigne disputate e le decime di esse spettanti a' Walsee debbano rimanere in possesso di Ramperto com'erano prima della contesa; vietato per sempre ai Triestini di aggravarle con *nuove* imposizioni. Riguardo al dazio di Prosecco "che i Triestini rapportandosi a un bando del duca Ernesto affermano essere di loro giurisdizione e il Walsee per contrario afferma avere appartenuto alla signoria di Duino, e da lui essere stato riscosso fino a pochi anni fa che i Triestini contro il diritto ne lo spogliarono„, l'imperatore comanda a' Triestini di non impedire più il Walsee nella riscossione del dazio, fino a che l'imperatore non abbia risolta la questione di diritto; il che egli si riserva di fare nella prossima festa di San Giacomo, o se allora ne fosse impedito, certamente entro il termine di un anno.

Sul fatto delle *furte* [1] per la villa di Prosecco, le quali *furte* il Walsee pretende aver diritto di allogare, si fissa per la sentenza il giorno della prossima pentecoste.

Quel che concerne la discordia tra il vescovo triestino ed il Walsee, per il patronato delle Chiese de' Carsi, "della qual discordia entrambe le parti si compromisero semplicemente e assolutamente nell'imperatore, perch'egli convocasse una dieta di prelati, dottori, ed altri uomini *periti*, i quali prima tentassero di comporre amichevolmente le due parti, e quando in ciò non riuscissero, pronunciassero deffinitiva e inappellabile sentenza„, l'imperatore stabilisce nuovamente il giorno dopo San Giacomo, o altro termine entro un anno, per la convocazione della dieta surriferita.

Riguardo poi alle decime percepite da' Triestini dalle vigne appartenenti a' sudditi de' Walsee e poste sul territorio del Comune, decime che i Triestini ricusano di restituire a Ramperto in onta a una sentenza imperiale in suo favore, l'imperatore si riserva di deffinire la cosa quando a lui piacerà.

---

[1] *Furta*, *furtae*, manca al *Lexicon* del Du Cange; nè per ricerche ch'io abbia fatto seppi trovarne la spiegazione. Forse l'interpretazione sta più vicina di quel che si pensi: per avventura da *Furt* parola tedesca, equivalente al latino *vadum*, che nella corrotta latinità del medio evo dicevasi anche *forda*?

I prigionieri, che i Triestini dovevano mettere in libertà dopo la tregua maneggiata dal vicecapitano della Carniola, ritenuti invece da loro (come narrano i sudditi del Walsee) e taglieggiati in fiorini 800, sieno subito restituiti; rifatti i danni cagionati al Walsee dopo la sopra detta tregua; e se alcuno avesse fatto malleveria ne sia prosciolto. Di rincontro il Walsee restituisca a' Triestini tutti i prigionieri, e presti risarcimento di ogni danno cagionato dopo la tregua, particolarmente rispetto a' due prigio nieri triestini da lui liberati con taglia di fiorini due mila, e rimetta libero qualunque altro prigioniero o mallevadore, consegnando altresì i chirografi delle obbligazioni.

Vuole poi l'imperatore che le ingiurie e i danni cessino tra Triestini e i Walsee, e sieno per tal modo "compensati"; nè in avvenire si possa più dalle parti innalzar querele o muover liti per fatti avvenuti durante la guerra. In fine l'imperatore comanda a' Walsee e a' Triestini di restituirsi scambievolmente "i beni, le possessioni e gli uomini" usurpati l'uno all' altro durante la guerra; e ciò entro il termine della prossima festa di San Giorgio.

Quanto poi a Castelnuovo, che il Walsee aveva tolto a' Triestini durante la guerra, l'imperatore vuole che prima della festa di S. Giorgio gli sia consegnato da Ramperto in sue mani, "libero e pronto". [1]

---

[1] L'imperatore ritornò Castelnuovo a' Triestini, come apparisce dalla seguente annotazione del *cameraro* del Comune, alla data:

12 maggio 1449 — ducadi uno d'oro dadi al zupian de gerdisscia (*sic*) per spesse fate per quei de Trieste quando andareno a tuor Chastelnuovo. — *In margine*: Lire V. sol. XIIII.

Dal quaderno del medesimo *cameraro* trascrivo alcune spese fatte allora dal Comune per conservare e rafforzar Castelnuovo:

It. s. XXVIII dadi a ser Iaco de clinse per un par de barili de soma messe in monicion in chastelnuovo a di dito (*29 di maggio*).

Agosto. — Primo libre III s. X dadi a marin staconar per trisenta e cinquanta agudi de sesena messe in chastel nuovo a di primo de agosto.

Questa sentenza fu pronunciata il giorno 15 di marzo del 1449. Un altra dieta era stata bandita dall' imperatore per il giorno di San Michele del 1440.

Ma la dieta non ebbe luogo, poichè l' imperatore, per le invasioni de' predoni moravi e ungheresi nelle terre austriache, abbisognava di Ramperto, supremo maresciallo e potente barone

---

It. libre XXX sol. XVIII dadi a ser Domenigo de Zuliani per miara un e mezo de agudi de sesena e cinquanta agudi livra e per cinquanta brotandelle e per dusenta agudi de terno messe in chastel nuovo.

It. lib. 1, sol. X dadi a ser Leonardo Chichio per cento e quaranta piere cote messe in chastel nuovo.

It. sol. XL dadi a ser Nicolo Bitin per cento copi messe in lo dito luogo.

It. lib. 1, sol. XII dadi a ser Piero de Bonomo per cento piere cote de le grande messe in chastel nuovo.

It. lib. X dadi a miser lo vicari el qual fe un conseio e un libello sul fato del dacio de proseco.

It. sol. XXVIIII dadi a maestro antoni seredudar per una brotandela femena messa a la porta de chastel nuovo.

It. lib. LXXIIIIor sol. XI dadi per tolle IIIIcento XXVI comperade per ser Andreia de Lio chapetanio de chastel nuovo a sol. VII lo par con le qual fo conca lo chastel.

It. lib. XXXIIIIor sol. XVI dadi a maestro Iuan marangon lo qua lavoro XXVIIII dì a lo dito chastel a rason de sol. XXIIIIor al di

It. lib. XII dadi a un maestro de postoina el qual lavoro XII di in lo dito chastel.

It. lib. XVII dadi a un maestro todesscho che aconço la stuva el fornel con li so bochali e lavoro la chusina fo desfata per quei de Vals.

It. lib. IIIIor dadi a ser Vicenco de Toffani el qual spesse quando fo a veder chastel nuovo con alguni gintihomeni de trieste.

It. lib. XXII de bona moneda dadi a ser Andreia de Lio el qual pago a ser Andrea de la Jama certa farina che logo (*cioè*: *logò*) in lo chastel che fo comperada per lo rigimento passado la qual e ancora al chastel.

It. lib. VIII de bona moneda dadi al dito, li quai lui pago al dito andreia per un vasel lo qual e in chastel nuovo.

dell' Austria. La dieta fu però differita per il dì dell' Epifania del 1450.

Nel giorno che cade prima della conversione di San Paolo il Walsee e i Triestini si recarono dinanzi all' imperatore per risolvere la questione sul dazio di Prosecco, lasciata indecisa dalla prima sentenza. [1] Il Walsee comparve in persona, il Comune di Trieste fu rappresentato da due procuratori: da' patrizî Antonio de' Leo e Nicolò de' Basejo. Il Walsee negava in principio che i procuratori triestini avessero sufficiente mandato; ma la opposizione non fu accolta, e i Triestini ammessi ad esporre le loro ragioni. Allegavano nuovamente come da memoria d'uomini in poi, in grazia agli statuti confermati da Leopoldo duca d'Austria, il Comune di Trieste aveva diritto d' imporre e di esigere i dazî nel suo territorio, che il dazio di Prosecco era posto in quella parte del luogo riconosciuto come appartenente a' Triestini dal duca Ernesto, e da' Triestini ivi stabilito, appunto dopo il bando del duca. Avere i Triestini esatta tranquillamente la gabella, finchè il Walsee or son due anni vi fece opposizione. [2] E prelessero in giudizio gli ordinamenti dello statuto e i pareri di

---

[1] Le seguenti notizie sono tratte da una copia cartacea di tale sentenza conservata nell' Archivio di Duino.

[2] Il bando del duca Ernesto è del 1424, l' istituzione del dazio di Prosecco da parte del Comune è del 1428. Dal libro delle *Riformagioni* (f. 56[b]) ms. dell' Archivio Diplomatico trascrivo la seguente deliberazione del Consiglio sul dazio di Prosecco:

Millesimo quadringentesimo vigesimo octavo, indictione sexta et die vigesimo sexto mensis decembris Tergesti. In palatio novo comunis, in maiori Consilio ut supra more solito congregato facta proposita per antedictos dominos judices Tergesti cum determinatione Collegii statutariorum ut consuletur super facto illorum de Prosecho utrum videretur quod deberet poni et exigi datium ab illis de Prosecho quemadmodum fit in aliis villis Tergesti, cum videretur ipsis dominis judicibus et dicto collegio statutariorum quod dicti de Prosecho ita debeant artari ad solvendum datium quemadmodum solvunt alii districtuales Tergesti, positoque partito ad pissides cum ballotis captum consultum firmatum et determinatum fuit in dicto maiori Consilio et per maiorem partem consiliariorum dicti maioris Consilii quod illi de Prosecho deberent ita solvere datium

parecchi giurisperiti, chiedendo il dazio di Prosecco fosse riconosciuto proprietà del Comune di Trieste. [1] Il Walsee per contrario allegava un bando di Federico medesimo, che comandava a' Triestini di non fargli opposizione nella riscossione de' dazi, ed un altro che citava al tribunale i Triestini come attori e il Walsee siccome reo; e però si rifiutava di entrar nella questione di proprietà, accampando il suo diritto di possesso, nel quale, essendone egli stato privato da' Triestini, pretendeva secondo il

---

vini quemadmodum solvunt alii districtuales Tergesti et quod dictum datium vini deberet poni et exigi in ipsa villa Prosechi. Et quod datium vini quod venditur ab extra cum veniret tempus deberet amodo vendi inventari et deliberari cum illa prerogativa, quod quicumque esset datiarius vini ab extra posset et deberet exigere et habere datium in ipsa villa Prosechi in omnibus et per omnia quemadmodum fit in aliis villis et exigitur ab aliis districtualibus Tergesti et prout vult statutum Tergesti super tali datio ordinatum.

[1] „.....öffneten die benanten, der von Triest Anwält, durch Iren Redner Ir clag, vnd gaben da zuerkhennen, wie das die Statt vnd Tommaun zu Triest, von dreissig vierzig vnd Hundert Iarn, vnd so langer Zeit, das niemant anders gedenckhen möcht, das allweg also herbracht hiete das die Stat zu Triest, die Talz in der Stat, vnd allenthalben auf Irem gepiet, so weit das wert, auschub vnd Innen, nach Innhaltung, vnd Ordnung Irer Statut vnd Statrechten, mit den Sy dann von weilent Herzog Leupolten löblicher gedächtnus, als Sy sich Im vnd dem Haus Osterreich vnderthänigt hieten, ausgenomen, vnd Sy dabey halten vnd lassen belieben, gnediglich vertröst vnd zugesagt, die In auch von allen nachkhomendn Regierunden Fürsten von Oesterreich, bestett wern worden, vnd auf solichs Ir alts herkhomen vnd statut, Hieten Sy die Talz zu Prossegk, auf dem tail, so In durch seiliger gedächtnus, Herzog Ernsten vnsern Vater zugesprochen wer, als pald nach dem spruch aufgesezt, vnd die alweg aufgehebt, vnd Ingenomen, vnd noch heut aufhuben vnd Innemen, an all des von Walsee vnd der seinen widerred, Irrung vnd hindernus, dann als vil er In bey zwain Iarn her Irrung daran getan hiet, vnd zugen sich des auf die vorgemelten Ir statut, freyhait, bestättigung vnd den spruch, die Sij da hören vnd lesen liessen, vnd dabey auch ettlicher gelerten Rät, das Sy das pillich vnd rechtlich tun möchten, die Sy dann auch hinder Gericht legten, vnd begerten die zuuernemen, vnd auf solich Ir fürbringen, begerten vnd rufften Sy vns an, das wir mit Recht erkhennen, sprechen vnd vrtailn wolten, das Ir vnd nyemant anderm, solich Talz zugehörten, vnd das Sy der von Walsee fürbas daran vngeiirt vnd ungehindert sollt lassen„....

diritto comune di dover essere ristabilito. [1] I Triestini rispondevano, che le sentenze imperiali non dicevano che il Walsee fosse rimesso in possesso del dazio di Prosecco, che non è suo ma per contrario posto in quella parte del villaggio appartenente al Comune di Trieste, e che le sentenze imperiali vietavano soltanto e' non fosse impedito ne' dazî ch'erano nella parte del villaggio di giurisdizione de' Walsee; e dimostravano che la sentenza *latina* (alludevano probabilmente alla sentenza imperiale del 1449) non citava già il Walsee come possessore, ma perchè il suo possesso giustificasse.

E così, con molte opposizioni, allegando ognuno le sentenze e interpretandole a suo modo, appoggiandosi i Triestini particolarmente su' pareri de' giurisperiti, [2] il processo fu chiuso; e l'imperatore pronunciò sentenza che dichiarava il Walsee non obbligato a rispondere a' Triestini sul fatto della proprietà, essendo egli comparso in giudizio come possessore del dazio, e come quegli che nel suo possesso era stato da' Triestini turbato. [3]

---

[1] "So aber er die Innhiet (*cioè il possesso del dasio*), so wer er willig vnd möcht auch alsdann erst antwurtten, von der gewer, vnd hoffet das das billich vnd recht wer, angesehen das gemainrecht das nyemant, der seiner gewer an recht entwert ist, schuldig ist von der aygenschaft wegen zeantwurten„.

[2] Il *cameraro* annota nel suo quaderno a' 22 di giugno:

— ducati X dadi per un conseio fessemo vegnir de padova su lo fato del dacio de prosecho.

— libre X de bona moneda dadi a maestro Nicolo barbier lo qual fo a tuor lo dito conseio.

[3] La sentenza suona come segue:

Haben wir vns, mit vnsren Reten vnd beysizern, Grafen, Herrn, Rittern gelerten vnd andern, beraten, vnd nach Irem rat aynhelligleich zu recht erkhant vnd gesprochen. Also das der von Walsee nit schuldig sey, auf der von Triest khlag, von der aygenschaft wegen der Taïz Im Rechten zeantwurtten, Es sey dann das er in nuz vnd gewer, derselben Taïz, an der von Triest Irrung, nach laut des Gerichtbriefs, von vns vormals darumb ausgangen vor khome, vnd beschäch darnach was Recht sey, vnd solicher vnserr vrtailt vnd rechtspruchs, Haben wir baiden obgenantn tailn, auf Ir begerung nach erkhantnus des rechtens, gerichtbrief geschöfft zegeben, in gleicher laut. Mit vrkhundt des briefs. Geben zu der Neuvnestat an freitag vor sannd Pauls tag der bekherung, nach Kristi gepurde im vierzehenhundert vnd fünfzigisten Iar vnsers Reichs im zehenten Iare.

La sentenza condannava i Triestini, i quali venivano privati del dazio di Prosecco. Quanto alla parte formale del diritto essi erano veramente nel torto avendo spossessato il Walsee; ma non bisogna dimenticare che alla sua volta il Walsee era stato prima l'usurpatore, e i Triestini procuravano ora rifarsi del danno avuto. Questi litigi per i dazî e per le vigne tenute da' sudditi de' vicini signori feudali si rinnovarono spesso fin nel secolo XVIII, prima co' Hoffer di Duino, e in fine co' Petazzi baroni di Schwarzenegg. Lo storico triestino che legge i molti e lunghi processi ne ritrae un sentimento di profonda mestizia, e deve convincersi che i Triestini "erano giudicati con rigore". [1]

Qui mi sia permesso d' innestare alcuni documenti notevolissimi per la storia de' Walsee e della città di Fiume, tratti dal *Liber civilium* esistente nell'Archivio Municipale di Fiume, favoritimi dall' egregio e dotto amico mio Simone Dellagiacoma professore nel R. Ginnasio di quella città.

1437.

Il Consiglio rifiuta di accettare qual consigliere Castellino da Pesaro, proposto da Ramperto di Valsee.

Die 19 mensis Augusti sub logia Comunis terre Fluminis S. Viti ubi ius redditur in pleno e generali consilio consiliariorum dicte terre Fluminis more solito congregato in quo interfuerunt isti consiliarii.

Seguono i nomi dei consiglieri.

Ibi cum lecta fuisset litera Magnifici ac potentis Domini, Domini Rumperti de Valsee in qua rogabat dictos consiliarios quod recipere deberent in consilio suo Ser Castellinum de Pesauro et ipsum habere in consiliarium omnes unanimes et concordes nemine eorum in aliquo discrepante deliberarunt ipsum non recipere in consilio suo nec ipsum habere in consiliarium et sic omnes fuerunt contenti quod non recipiatur in consilio.

---

[1] Cfr. Kandler, nella puntata: *Confinazioni* della *Raccolta* sopraccitata.

1439.

Domanda fatta dal Consiglio della Città di Fiume al Conte di Valsee perchè conceda licenza di tenere una fiera, e vieti la vendita di vini stranieri nelle taverne prima della festa di S. Giorgio.

Die 18 mensis Decembris. In Ecclesia S. Marie terre Fluminis Sancti Viti: in pleno et generali consilio totius populi dicte terre Fluminis more solito congregato proposite fuerunt alique res per venerabilem virum presbiterum Mntheum Arcidiaconum et plebanum dicte terre Fluminis, id est: Si vellent quod rogarent nuncios Domini Magnifici Domini nostri de Valse quod ipsi nuncii suplicarent Domino nostro quod de gratia speciali concederet quod fierent nundine singulo anno semel libere et franche. Item quod Dominus ipsis concederet, quod vina de partibus Marchie et ultramaris neque alia vendi ad tabernam usque ad festum S. Georgii. Quibus propositis prefatus Dominus Arcidiaconus interrogavit singillatim omnes ibidem existentes si vellent quod rogarent nuncios suprascripti Domini nostri pro dictis rebus unde ultra quod due partes populi ibidem fuerunt contente.

1444.

Normale di Ramperto di Valsee come debbasi amministrare la giustizia a' forestieri.

Incipit tenor franchisie quam Illustrissimus ac Magnificus Dominus Dominus Reympert de Balsse, ac Dominus noster gratiosus sua anuente benignitate concessit hominibus terre Fluminis Sancti Viti. Imprimis quod nec in dicta terra Fluminis nec eius districtu in Civili cum ius aliquod alicui advene reddatur sive administretur aduersus aliquem advenam nisi in confectione debiti facti fuerit specialis mentio, quod debitor possit cogi ad solutionem in dicta terra Fluminis, quam tunc ius debet ministrare. Et similiter debet ius ministrari si debitum contractum fuisset in dicta terra Fluminis sive districtu. In Criminali vero causa talis iustitia sive tale ius reddatur adversus advenam in dicta terra Fluminis qualis et quanto reddatur sive administratur civibus dictae terrae Fluminis in illo loco, de quo loco erit civis, sive habitator qui adversus advenam querelam opponet.

1444.

Patente doganale da Ramperto di Valsee concessa a Fiume.

Incipit tenor franchisie nundinarum quam Illustrissimus et Magnificus Dominus Dominus Reimpertus de Balse Dominus noster gratiosissimus concessit

sua solita clementia sue terre Fluminis Sancti Viti circa Festum Nativitatis Beati Johannis Baptiste.

In primis suprascriptus Illustrissimus Dominus vult et ordinat quod franchisia nundinarum singulo anno durare debeat septem diebus continuis usque tribus ante Festum ipsius Nativitatis Beati Johannis Baptiste et in ipso die et tribus diebus post ipsum Festum his modis et condicionibus, id est: Quod omnes et singuli mercatores et res cuius condicionis existant que conducuntur sive portabuntur ad dictam terram Fluminis suprascriptam diebus septem et extraheates de dicta terra Fluminis exceptis oleo, ferro, pelibus magris, crudis, conducentes ipsas res vel mercantias franchi sint et aliquod datium pro ipsis rebus non teneantur solvere. Et similiter extrahentes. Et hoc intelligatur de rebus conductis illis septem diebus tantum. Et si post terminum dictorum dierum septem aliquis extrahere voluerit res conductas prefatis suprascriptis septem diebus extrahens teneatur ad solutionem dacii pro ipsis mercantiis sive rebus, non obstantibus in aliquo nundinis seu franchisia prelibatorum septem dierum. Et similiter si quis extraherit res vel mercantias conductas ante prefatam franchisiam aut nundinas solvere teneatur et debeat Datium non pro ipsis rebus vel mercantiis non obstantibus in aliquo suprascriptis nundinis aut franchisia.

Item quod aliquis civis sive habitator dicte terre non teneatur transacto anno presenti solvere collectas sive collectam Marcharum.

Ut autem prelibatus Magnificus Dominus dannum omnino propter talem franchisiam datam dicte terre Fluminis et nundinas concessas non patiatur facte fuerunt iste constitutiones et provisiones id est: Primo, quod quilibet civis habitans in dicta terra Fluminis solvere debeat datium et mutam pro omnibus et singulis mercantiis et rebus veluti solvebatur ante prescriptam franchisiam.

Item, quod quilibet forensis sive advena cuiuscunque condicionis existat sive habitet in dicta terra Fluminis sive non teneatur solvere datium et mutam tam omnium et singularum mercanciarum et rerum quas conducet ad dictam terram Fluminis sive eius districtum quam illarum quas extraheret; id est, in conducendo ducatos duos cum dimidio, et totidem in extrahendo. Et hoc intelligatur solum de mercantiis et rebus que conducantur per mare aut extrahentur.

Item quod si qua persona forensis vel advena volens habere et uti privilegii et immunitatibus quas habent, et quibus utuntur cives dicte terre Fluminis habitantes in ea vellet se dare in civem et habitare in dicta terra Fluminis, qui aspecta condicione, et considerata intentione volentes se dare in civem et habitare, ne id facerent ad cautelam, dolum, sive fraudem possint ipsum acceptare et refutare.

Item quod quilibet forensis sive civis qui emet mercancias sive res per mare conductas alibi quam in terra Fluminis, ab aliqua persona volente defraudare superscriptum datium sive quod emens vellet dictum datium defraudare quod tunc et eo casu persona que emet cuiuscunque condicionis existeret teneatur solvere quinque ducatos pro centenario mercanciarum sive rerum datiario prelibati Magnifici Domini. Quam defraudationem judicare et examinare debeant et

valeant prefati Dominus Capitaneus, Judices, Consilium et datiarius dicte terre Fluminis.

Suprascriptas franchisiam, immunitatem et nundinas obtinuerunt Judices Consilium et Comunitas predicte terre Fluminis, mediante favore, auxilio et suffragio gloriosi millitis Domini Johannis Reychenburgis dignissimi Capitanei Diuini et Crassie (*sic*) et locumtenentis prelibati Domini de Balse. Et proclamata fuerunt omnia et singula suprascripta per Johannem publicum preconem in platea de mandato et consensu predicti domini Johannis et gloriosiorum, nobiliumque virorum Domini Jacobi Raunacher Capitaneus dicte terre Fluminis, Domini Johannis Obermburger Capitaneus Prem et Tome Elacher Capitaneus Sinoxecchii Die 27 mensis Mai Franchisia incipere debet in die S. Michaelis de mense Septembris proxime futuro, et nundine de anno proximo futuro. Deo gratias Amen.

E poichè ebbi a toccare di Fiume, corrispondo a un grato dovere attestando pubblicamente la mia gratitudine al sig. consigliere ministeriale Giovanni Kobler, il quale dalla sua preziosa raccolta di documenti fiumani ebbe la bontà di inviarmene parecchi che risguardano i Duinati e i Walsee. Tra le altre notizie da uno di que' documenti appare che Ramberto III di Walsee non ebbe già un figlio chiamato *Giovanni*, e che il codicillo di fiorini 1000 che vuolsi fatto da questo Giovanni in favore degli Agostiniani di Fiume, in data 11 settembre 1369, non è di lui, ma bensì di *Ugone* di Duino, con la data 11 settembre 1390; come si legge nel documento conservato nell'I. Archivio di Corte e Stato in Vienna. L' errore si spiega poi facilmente: il nome *Haug* fu letto tortamente *Hans*.

L'egregio signor consigliere G. Kobler mi partecipa altresì di aver letto nell'I. Archivio di Corte e Stato in Vienna un documento, datato: Vienna 12 febbraio 1417, dal quale apparisce che Fra Paolo Priore del Convento degli Agostiniani di Fiume fu nominato vescovo di Pedena da Ramperto di Walsee, alla morte del vescovo petinense Giovanni Stanossi. E come vescovo *eletto* di Pedena figura lo stesso Fra Paolo tra' testimonî in una pergamena del convento degli Agostiniani di Fiume, ora conservata nell'Archivio municipale di quella città. Il che manifesta che il Walsee s'arrogava anche il diritto di presentare il vescovo petinense. Nelle *Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale*, raccolte dal Dr. P. Kandler, figurano tra' vescovi di

Pedena: Giovanni nel 1417, Gregorio nel 1418, Nicolò nel 1427, e appena nel 1430 un Fra Paolo, riportato come incerto.

Che se la meta a cui tendono queste pagine non mi permette di addentrarmi in altri particolari rispetto alla storia di Fiume, il grato officio lo assuma l'egregio signor Kobler egli stesso che la sua vita operosa spese tutta nel raccogliere documenti e notizie per la storia di quella città. Possa il mio desiderio, per quanto modesto, essere sprone che muova l'autorevole signore a dare quanto prima alle stampe il frutto delle sue diligenti e continue fatiche.

Attilio Hortis.

DOCUMENTI.

(*Continua*)

XXIII.

Dall'Archivio capitolare di Trieste.

Basilea, 1434, 31 agosto.

La bolla è segnata col n. 17, e porta al di fuori la scritta: Sententia contra presbiterum Marinum de Los Plebanum Ternovae in eo quod accusavit dominum Marinum Episcopum Tergestinum ad Basileam de captione sua, cum condempnatione expensarum invocatione brachij secularis videlicet Imperatoris et omnium regum et principum mundi. Sub Eugenio pontifice Anno eius Pontificatus Quarto. — Dalla bolla pende da una funicella il sigillo rotondo in cera rossa del patriarca Giovanni di Antiochia.

ILLUSTRISSIMO ET SERENISSIMO PRINCIPI ET DOMINO SIGISMUNDO divina favente clementia Romanorum Imperatori ac Ungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Regi, vestrorum regnorum felicis prosperitatis augmentum, Reverendissimo Reverendisque in Christo patribus et dominis dominis patriarche Aquilegiensi ac Iustinopolitano et Pitinensi episcopis eorumque et cuiuslibet ipsorum in spiritualibus et temporalibus vicariis seu officialibus generalibus, necnon Illustri principi et domino domino Frederico duci Austrie, comitique de Walse, ceterisque dominis ducibus marchionibus comitibus baronibus militibus burchgraviis domicellis nobilibus justiciariis judicibus officialibus et vicariis necnon curiarum tam spiritualium quam secularium ac temporalium terrarum civitatum opidorum castrorum ac universitatum quorumcunque magistriscivium advocatis proconsulibus consulibus scabinis

civibus opidanis incolis scribis et preconibus eciam villarum et locorum aliorum quorumcunque per eorundem dominorum patriarchatus provincias civitates et dioceses ac alias ubilibet constitutis et presertim tibi Marino rectori parrochialis ecclesie in Dorneck asserto ex adverso principali infrascripto omnibusque aliis et successoribus quorum interest vel intererit quosque infrascriptum tangit negocium seu tangere potest quomodolibet in futurum quibuscunque nominibus censeantur aut quacunque prefulgeant dignitate JOHANNES miseracione divina patriarcha anthiocenus judex et comissarius causarum et cause ac parcium infrascriptarum a sacrosancta generali Sinodo Basiliensi specialiter deputatus salutem in Domino et nostris huiusmodi ymmoverius dicte Sacre Sinodi.... obedire mandatis. Noveritis quod nuper eadem Sacra Sinodus supradicta quandam commissionis sive supplicacionis cedulam nobis presentari fecit quam nos cum ea qua decuit reverencia recepimus huiusmodi sub tenore.

REVERENDISSIME pater dudum lite et causa inter devotum precitatum vicarium Marinum plebanum sive rectorem parrochialis ecclesie sancti petri in Dorneck Tergestine Diocesis et certum ejus adversarium de et super dicta parrochiali ecclesia et illius occasione in Romana curia introductis et coram certo palacii causarum apostolici auditori indecisis pendentibus prefatus Marinus animo et intencione causam seu causas huiusmodi in hoc sacro Basiliensi Concilio prosequendi cum tutus ad Romanam curiam non pateretur accessus iter versus dictum sacrum concilium arripuit eoque sic in via existente reverendus pater dominus Episcopus Tergestinus ipsum Marinum in favorem adversarii sui qui canonicus in dicta ecclesia Tergestina existit per suos familiares capi detineri ac carceribus mancipari fecit ac captum et vinculatum detinendo ac in juris sui prosecucione impediendo licet de facto. Cum autem Reverendissime pater premissa sint res mali exempli nec quovis modo toleranda maxime attento quod venientes ad hoc sacrum concilium et ab illo recedentes in eorum itinere impediri seu molestari non debeant, Dignetur igitur Reverendissima paternitas vestra alicui ex dominis judicibus huius sacri Concilii sive prelatis in illo residentibus committere et mandare ut si sibi per summa-

riam informacionem simplici et de plano dictum presbiterum Marinum in itinere versus hoc sacrum concilium veniendo seu propter juris sui prosecucionem captum fuisse constiterit prefatum dominum Episcopum suosque officiales ac alios ipsum detinentes sub excomunicacione late sentencie ac decem millium marcharum argenti camere huius sacri concilii applicandorum aliisque penis et censuris formidabilibus de quibus sibi visum fuerit quos contrafaciendo ipso facto incurratur ad dimittendum relaxandum et pristine libertati restituendum prefatum dominum Marinum sibique de oblatis ac iniuriis damnis expensis et interesse passis infra certum brevem conpetentem terminum eisdem conjunctim vel divisim prefigendum realiter et cum effectu satisfacendum ipsumque dominum judicem premissis paruisse infra eundem vel alium terminum certificandum moneat et requirat. Alioquin termino seu terminis huiusmodi lapsis eosdem citet et citari faciat et mandet ad videndum se penas et censuras huiusmodi incidisse declarari cum potestate eosdem sic ut prefertur declarandi ac processus in talibus necessarios et oportunos decernendi fulminandi illosque aggravandi reaggravandi et auxilium brachii secularis invocandi omnesque et singulas causam et causas per ipsum presbiterum Marinum prefato domino Episcopo et aliis predictis eciam injuriarum premissorum occasione motas et movendas audiendi cognoscendi decidendi et fine debito terminandi cum omnibus et singulis suis emergentiis incidentiis dependentiis et connexis ac citandi et premissa exequendi tociens quociens opus fuerit in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque. In fine vero dicte commissionis sive supplicacionis cedule scripta erant de alterius manus litera superiori litere ipsius cedule penitus et omnino dissimili ed diversa hec verba videlicet Audiat reverendissimus pater dominus patriarcha anthiocenus et constito summarie dē assertis citet ut petitur moneat sub censuris et aliis penis juris et declaret Si et prout de jure et justiciam faciat.

CUIUSQUIDEM COMMISSIONIS vigore nos in causa et causis huiusmodi rite et legitime procedentes servatis servandis ac cognitis huiusmodi cause meritis nostram sentenciam seu ordinacionem in scriptis tulimus et promulgavimus in hunc modum.

DE PERITORUM consilio per hanc nostram sentenciam quam pro tribunali sedentes ferimus in hiis scriptis pronuntiamus decernimus et declaramus in causa coram nobis introducta inter Reverendum patrem dominum Marinum Episcopum Tergestinum ex una et quendam Marinum de Locs assertum rectorem parrochialis ecclesie in Dorneck tergestine diocesis de et super prensione captivacione incarceracione violenciis rebusque aliis in actis cause expressis et earum occasione partibus ex altera prefatum dominum Marinum Episcopum Tergestinum ab instancia judicii et observacione terminorum de usu more stilo et observancia Romane curie et palacii Apostolici causarum servari solitorum absolvendum fore et absolvimus ipsumque Marinum de Locs in expensis in huiusmodi causa propterea legitime factis condempnandum fore et condempnamus ipsarum taxationem nobis in posterum reservando. Subsequenter nos ad providi viri magistri Johannis Pollart in dicta sacra Sinodo causarum et Reverendi patris domini Marini Episcopi tergestini principalis ex adverso per honorabilem virum dominum Lucam Johannis eiusdem domini Episcopi procuratorem procuratoris ad hanc causam substituti instanciam de quorum habencium mandatis apud acta cause huiusmodi legitime est edoctum ipsum Marinum rectorem parrochialis ecclesie antedicte ex adverso principalem omnesque alios et singulos sua comuniter vel divisim interesse putantes eorunque procuratores si qui fuerant in dicta Sinodo pro eisdem ad videndum et audiendum omnes et singulas expensas pro parte dicti domini Marini Episcopi tergestini factas taxari et moderari per audientiam publicam literarum contradictarum dicte sacre Sinodi citari mandavimus et fecimus ad certum peremptorium terminum competentem in quo comparens judicialiter coram venerabili viro domino Johanne Alboleti decretorum doctore canonico Avinioniensi (?) quem ad omnes et singulas causas nobis commissas et committendas cum omnibus et singulis suis emergentiis incidentiis dependentiis et connexis in vim cujusdam bulle dicte sacre Sinodi desuper emanate citra tamen sinodalem diffinicionem commisimus audiendam cognoscendam decidendam salva nobis dum placuerit easdem causas audiendi cognoscendi decidendi plenaria facultate subdelegavimus. Et supradictam citacionem audienciam in eadem

legitime executam et publicatam pergameni cedulam facto realiter et in scriptis exhibens citatorumque in eadem contentorum non comparencium contumaciam accusans ipsos contumaces reputari et in eorum contumaciam quandam taxacionis expensarum papiri cedulam facto realiter et in scriptis exhibens expensas pro parte sua in huiusmodi causa factas in universum taxari et moderari juxta dicte cedule continenciam vim formam et tenorem in forma solita et consueta decerni et concedi per dictum subdelegatum nostrum instanter postulavit. Extunc dictus subdelegatus noster dictos citatos non comparentes neque huiusmodi diei termino in aliquo satisfacere curantes sufficienter expectatos reputavit contumaces et in eorum contumacia expensas predictas ad quindecim Florenos Renenses per dictum Marinum ex adverso principalem predictum prefato domino Episcopo Tergestino seu eius legitimo procuratori pro eo tradendos constituendos et persolvendos provida moderacione previa taxavit. Recepto tamen primitus ab eodem magistro Pollart procuratore juramento ad mandatum nostrum et in manibus nostris tactis per eum corporaliter scripturis sacrosanctis ad sancta dei ewangelia prestito quod pars sua tantum et ultra exposuisset seu.... exponere teneretur in et pro lite et causa antedicta deinde postquam sententia vestra antedicta nulla provocacione suspensa in rem transivisset judicatam sacra Sinodus sepedicta quandam aliam commissionis sive supplicationis cedulam nobis presentari fecit huiusmodi sub tenore.

REVERENDISSIME pater lite et causa in hac sacrosancta Sinodo Basiliensi inter devotum ecclesie filium Marinum Episcopum Tergestinum ex una et quendam Marinum assertum rectorem parrochialis ecclesie in Dorneck Tergestine Diocesis de et super quibusdam prensura captivacione incarceracione violenciis et rebus aliis et earum occasione partibus ex altera coram Reverendissimo patre domino Johanne patriarcha Anthioceno huiusmodi cause judice pendentibus idem dominus patriarcha prefatum episcopum ab instancia judicii et observacione terminorum absolvit suam desuper in scriptis cum expensarum condempnacione sentenciam faciendo que nulla provocacione suspensa in rem transivit judicatam dictum ...... utitur Reverendissime pater-

nitatis (*sic*) vestre prefato domino patriarche committimus et mandamus quatenus dictam sentenciam sub censuris ecclesiasticis unacum aggravacione reaggravacione ac interdicto et brachii secularis invocacione aliisque juris remediis opportunis contra prefatum Marinum adversarium et alios sua interesse putantes exequatur execucionique debite demandet literas et processus in premissis . . . . sub suo sigillo desuper decernendo Constitucionibus apostolicis stilo palacii statu premissorum in hiis et aliis in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque. In fine vero dicte commissionis sive supplicacionis scripta hec verba erant videlicet, Audiat Idem Reverendissimus Pater dominus patriarcha Anthiocenus exequatur ut petitur aggravet et reaggravet etc. cum invocacione brachii secularis et justiciam faciat. Denique in negocio execucionis huiusmodi rite et legitime procedendo ad dicti magistri Iohannis Pollart procuratoris instanciam eosdem citatos ulterius ad dicendum et opponendum quicquid verbo vel in scriptis contra ultimo nobis factam et presentatam commissionem dicere sive excipere voluerint previo deinde ad videndum et audiendum literas executorias cum aggravacione et reaggravacione usque ad invocacionem auxilii brachii secularis inclusive juxta dicte ultime commissionis nobis presentate vim formam et tenorem in forma solita et consueta decerni et concedi per audienciam publicam literarum contradictarum antedictarum citari mandavimus et fecimus ad certum peremptorium terminum competentem videlicet ad diem et horam infrascripta in quibus comparens judicialiter coram nobis magister Iohannes Pollart procurator antedictus quo supra nomine, et quandam citacionem audiencie modo premisso in eadem execucionis pergameni cedula facto realiter et in scriptis representans citatorumque in eadem contentorum non comparencium contumacia accusata ipsos contumaces reputari et in eorum contumaciam ad execucionem dicte ordinacionis et expensarum procedi literarumque executorum aggravatorum et reaggravatorum usque ad invocacionem auxilii brachii secularis inclusive iuxta ipsius ultimo nobis presentate commissionis vim formam et tenorem in forma solita et consueta decerni et concedi per nos instanter postulavit. Nos tunc dictos citatos non comparentes licet sufficienter expectatos reputavimus

contumaces justicia exigente, et in eorum contumaciam attendentes requisicionem huiusmodi fore justam et consonam racioni quodque parum prodesset expensas taxari et sentencias facere nisi execucioni demandentur volentesque dictam ultimam commissionem nobis presentatam reverenter exequi ut tenemur idcirco auctoritate dicte sacre Sinodi nobis in hac parte commissa ad execucionem nostre ordinacionis seu sentencie et taxacionem expensarum predictarum procedendi fore decrevimus ipsasque debite execucioni debere demandari presentes nostros processus sive literas executoriales desuper decernendo. Que omnia et singula vobis omnibus et singulis supradictis intimamus insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes. Quocirca vos Marinum ex adverso principalem predictum tenore presencium dicta auctoritate requirimus et monemus primo secundo tercio et peremptorie vobisque in virtute sancte obediencie et sub infrascriptis sentenciarum penis sentenciis et censuris districte precipiendo mandamus quatenus infra triginta dierum spacium postquam pro parte dicti domini Marini episcopi principalis vigore presencium super hoc fueritis requisitus immediate sequentes quorum triginta dierum decem pro primo decem pro secundo et reliquos decem dies pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica assignamus de quindecim florenis Renensibus in quibus racione expensarum pro parte dicti domini Episcopi tergestini occasione litis et cause huiusmodi factarum ut premittitur condempnatus est necnon de quatuor florenis similibus pro expedicione dictarum literarum seu presentis nostri processus in quibus vos similiter condempnavimus et tenore presencium condempnamus eidem domino Episcopo vel dicto eius procuratori plenam et integram satisfactionem impendatis realiter et cum effectu aut vos interim cum eodem domino Episcopo tergestino desuper amicabiliter componatis seu concordetis.

(*omissis*).[1]

[1] Le seguenti minaccie di scomunica che sono le medesime come nel documento n. XVII ometto quì per non occupare co' documenti troppo del presente Archeografo. Nella stampa a parte di questo lavoro pubblicherò il documento completo.

SI VERO prenominati denunciati aggravati reaggravati et interdicti infra alios decem dies predictos triginta dies immediate sequentes proprie salutis immemores processibus mandatis et monicionibus nostris ymmoverius dicte sacre Sinodi non paruerint realiter et cum effectu quod deus avertat nos attendentes quod mucrone non perficiente ecclesiastico temporalis gladius non immerito suffragetur auxilium brachii secularis duximus merito invocandum ut quos timor dei a malo non revocat temporalis saltem coherceat severitas discipline, Hinc et vos Illustrissimum et Serenissimum Principem et dominum dominum Sigismundum imperatorem antedictum dicti gladii principalem vibratorem et justicie zelatorem in domino exhortamur vosque illustrem principem dominum Federicum ducem Aústrie, comitem de Walsee, vosque dominos duces comites barones milites militares justiciarios judices et alias personas temporales antedictas tenore presencium dicta auctoritate requirimus et monemus primo secundo tercio et peremptorie vobisque niehilominus et vestrum cuilibet in virtute sancte obediencie et sub dicta excomunicacionis pena quam in vos et vestrum quemlibet canonica monicione premissa ferimus in hiis scriptis nisi feceritis ea que vobis in hac parte committimus et mandamus districte precipiendo mandantes quatenus infra sex dierum spacium post lapsum dictorum quadraginta dierum et postquam presens noster processus vobis aut vestrum alicui in vestris territoriis jurisdictionibus et districtibus fuerint pubblicate (*sic*) inmediate sequentium quorum sex dierum duos pro primo duos pro secundo et reliquos duos dies vobis et vestrum cuilibet pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica et omni dilacione assignamus. Vos omnes et singule persone temporales et quilibet vestrum quorum omnium super hoc brachii secularis auxilium invocamus quociens et quando pro parte dicti domini Episcopi tergestini super hoc vigore presencium fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus in juris subsidium contra prefatos denunciatos aggravatos reaggravatos interdictos dicta auctoritate sacre Sinodi per capcionem invasionem incarceracionem et detencionem corporum rerum et bonorum dictorum denunciatorum aggravatorum reaggravatorum et interdictorum insurgatis et ab aliis insurgere faciatis nec non

corpora res et bona eorum et cuiuslibet ipsorum invadatis incarceretis capiatis arrestetis occupetis et in custodia firma teneatis. Super quibus omnibus et singulis vobis et vestrum cuilibet auctoritate qua fungimur plenariam licenciam et potestatem concedimus per presentes dictosque denunciatos aggravatos et reaggravatos ac interdictos ita et taliter astringatis et compellatis potenter etiam manu forti absque tamen gravi lesione corporum eorum aut alterius eorundem donec et quousque iidem denunciati aggravati reaggravati et interdicti eidem domino Episcopo principali vel dicto procuratori suo pro eo de florenorum summa antedicta satisfecerint et a predictis contradictione et rebellione destiterint et ad gremium sancte matris ecclesie redierint beneficiumque absolucionis a sentenciis predictis meruerint obtinere aut aliud a nobis vel superiori nostro desuper receperitis in mandatis. Quod si forte Vos Illustrissime et Serenissime princeps et domine domine Imperator executor justicie presentis nostri processus et mandatorum nostrorum ymmoverius dicte Sacre Sinodi transgressor contradictor vel neglector fueritis quod tamen vestre Serenitati prefulgide jamdudum per totum orbem divulgate obediencia suspicari non sinit procul dubio eciam justi judicis judicium offendetis et premium alias vobis pro execucione huiusmodi justicie a Deo paratum nichilominus amittettis et licet vos huiusmodi nostris sentenciis nolumus sic ligari vobis ob reverenciam vestre serenitati non immerito deferendam intuitu tamen justicie et ob dicte Sinodi reverenciam vestram Serenitatem ad prefatam execucionem efficaciter adimplendam prout ad eandem pertinet in domino exhortamur. Et generaliter omnia et singula nobis in hac parte commissa dicti nostri subdelegati plenarie exequantur juxta traditam seu ..... huiusmodi formam et secundum nostri processus continenciam et tenorem ita tamen quod iidem subdelegati nostri in prejudicium dicti domini Episcopi Tergestini nil valeant attemptare nec in processibus per nos habitis et sentenciis per nos latis absolvendo vel suspendendo aliquid inmutent. Et si contingat nos in premissis forsan in aliquo procedere non intendimus propter hoc commissionem nostram in aliquo revocare nisi de revocacione ipsa specialem et expressam fecerimus mencionem. Processum autem nostrum huiusmodi volumus penes dictum domi-

num Episcopum Tergestinum vel procuratorem suum remanere et non per vos vel aliquem vestrum contra eorum voluntatem quomodolibet detineri. Contrarium vero facientibus prefatis nostris sentenciis ipso facto volumus subjacere. Mandamus tamen copiam fieri vobis et aliis quorum interest de premissis si eam pecieritis et eam habere volueritis, petencium quidem sumptibus et expensis. Absolucionem vero omnium et singulorum qui prefatas nostras sentencias seu earum aliquam incurrerint quoquo modo nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus.

IN QUORUM omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras literas sive presens publicum instrumentum huiusmodi nostrum processum executorialem in se continentem sive continens exinde fieri et per notarium nostrumque et huiusmodi cause coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique sigilli jussimus appensione comuniri. Datum et actum Basilee in domo habitacionis nostre nobis inibi hora vesperorum consueta ad jura redendum et causas audiendum pro tribunali sedentibus sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto indictione duodecima die vero martis ultima mensis augusti pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii divina providencia pape quarti anno quarto Presentibus ibidem discretis viris domino Petro Mathei beneficiato in ecclesia Arlatensi (*sic*) et Benedicto de Galellis . . . . . diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

ET me Rogerio Sochiern presbitero morinensis dyocesis baccallario in decretis publico auctoritatibus apostolica et imperiali notario dictique Reverendissimi in Christo patris et domini mei domini Johannis dicta miseracione divina patriarche Antiocheni secretario et in causa antedicta coram eo scriba jurato qui post dictarum commissionum presentacionem processus continuacionem expensarum taxacionem executorialium literarum decreto sentencie fulminacionem brachii secularis invocacionem omnibusque premissis dum: sic ut premittitur agerentur et fierent unacum prenominatis testibus presens fui et ea sic fieri vidi audivi et in

notam accepi de qua presens instrumentum manu aliena scriptum extraxi et in hanc formam publicam redegi hicque me subscripsi et signum meum hic apposui consuetum unacum appensione sigilli dicti domini mei domini patriarche judicis et commissarii antedicti in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum requisitus et rogatus.

XXIV.

Dalla pergamena originale dell'Archivio Capitolare, segnata col n. 17. — Di fuori porta la scritta contemporanea: "Instrumentum protestationis facte per dominum Episcopum Tergestinum de non consenciendo in Iudicium concilii et quod a sentenciis obtentis recedere non vult„. — E di scrittura più moderna: "In causa inter Reverendum D. Episcopum Tergestinum, et dominos de Valsa„.

Umago, 1437, 23. novembre.

In Christi nomine amen, anno a nativitate ejusdem millesimo quadrigentessimo trigessimo septimo, indictione quintadecima die vero Sabbati vigessimatercia mensis novembris Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii divina providentia Pape quarti anno septimo in mei notarii infrascripti testiumque infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constituti Reverendus in Christo pater et dominus dominus Marinus episcopus tergestinus ex una et venerabilis vir dominus Andreas Raser presbiter pataviensis diocesis procurator et procuratorio nomine Magnifici domini domini Reynperti Baronis Baronie de Walse nec non domini dominii sive territorii de Duyno de cujus procurationis mandato legitimis dixit constare documentis partibus ex altera Et postquam Reverendus pater prelibatus in causa que inter ipsos episcopum et

Reynpertum Baronem prelibatum super iure patronatus duarum ecclesiarum videlicet in Dorneck et Tomay tergestine diocesis in Sacro basiliensi concilio coram venerabili et circumspecto viro domino Iacobo Clant in decretis licenciato huiusmodi cause judice a Sacra basiliensi Sinodo deputato vertitur juxta remissionis instrumenti sive mandati per prelibatum dominum Iacobum decreti ac Reverendo patri et domino domino Martino episcopo pettinensi ad expediendam remissionem huiusmodi per certum nuncium ad hec iuratum directi et presentati citationisque ab ipso domino episcopo pettinense virtute dicte remissionis instrumenti emanate vim formam et tenorem ad dicte remissionis rotulum aperiri videndum alia que in et pro dicte remissionis necessaria expeditione facienda coram me notario et testibus infrascriptis prout in dicte citationis instrumento desuper confecto latius continetur citatus fuisset iidem constituti ad parcendum majoribus laboribus faticis et expensis in unum ut pacis amatores convenientes causam ipsam nec non Remissionis expeditionem absque tamen prelibati domini Reynperti juriumque suorum preiudicio sub spe amicabilis concordie inter dictas partes tractande sub certis modis et formis capitulisque infrascriptis a die data presentium usque ad festum Pentecoses proxime futurum suspenderunt. Et primo quod dictus dominus Andreas infra dictum tempus debeat Reverendum patrem dominum Marinum episcopum prefatum seu suos procuratores in ecclesia sua cathedrali vel alibi reperiendos per suas literas et scripta certificasse an dictus dominus Reynpertus et sub quibus modo et forma concordiam inire velit. Item quod in facto expeditionis Remissionis predicte ad intantiam domini Reynperti obtente ante certificationem predictam ad testium examinationem minime procedatur. Item quod dominus Episcopus infra et usque ad supradictum tempus sententiis per ipsum seu procuratores suos in dicta causa obtentis et obtinendis quibuscumque aliisque suis iuribus ad dictam causam pro ipso et contra dictum dominum Reynpertum facientibus nullatenus utatur seu exequatur. Item in casu et eventu quod dominus Reynpertus prelibatus concordiam inire nollet seu alias partes hinc inde de modo et forma concordandi convenire non possent, sed causam huiusmodi judicialiter coram judice quo supra vel suo surrogato seu surrogando

decidi vellent quod tunc citatio predicta in personam prelibati domini episcopi facta post certificationem factam immediate suum sortiatur effectum ac si dicta suspensio minime facta fuisset. Quodque dominus Episcopus pettinensis executor et commissarius remissionis huiusmodi in termino et loco de novo per judicem prefigendis et deputandis absque citatione nova in personam domini episcopi tergestini vel in suos procuratores decernendą facienda et exequenda ad testium receptionem examinationem et remissionis expeditionem modo et forma melioribus procedere possit. Item premissis sic peractis et hinc inde per partes supradictas acceptatis dominus episcopus tergestinus prelibatus coram me notario et testibus infrascriptis protestatus fuit quod per suspensionem predictam nequaquam in dominum Iacobum Clant judicem prelibatum nisi in quantum de iure consentit sed protestationi alias per... videlicet die decima presentis mensis Tergesti in Aula nova Episcopatus coram provido viro Magistro Federico de Mercatellis de Padua publico imperiali auctoritate notario facte appellationisque instrumento tunc et eadem die ac in eodem instanti et de anno presenti ut asseruit interposite inserte in omnibus et per omnia juxta dicti appellationis instrumenti vim formam et tenorem absque novis interpositione et protestatione fiendis adherrere (*sic*) nec a sentenciis hucusque obtentis aliisque suis iuribus recedere intendit neque vult, promittentes michi notario infrascripto tamquam publice persone dicte partes prefata omnia et singula suprascripta firma rata et grata habere tenere attendere et observare et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione causa vel ingenio de jure vel de facto. Super quibus omnibus et singulis dicte partes petiverunt a me notario unum vel plura publica instrumenta tot quot ipsis fuerint necessaria. Acta sunt infrascripta in castro Umagi in domo sua episcopali presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris Bartolomeo condam Stanislavi opidano opidi Prem et Guimperto condam Petri Weignont clerico Herbipolensis diocesis testibus ad premissa habitis vocatis specialiter et rogatis.

Ego Antonius filius Francisci de Renno de Mutina publicus imperiali auctoritate notarius et nunc cancellarius iuratus terre fluminis Sancti Viti quia premissis omnibus et singulis dum sic

premittitur fierent et agerentur una cum prenominatis testibus interfui. Eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi ideoque presens publicum instrumentum manu propria scriptum exinde confeci subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

NOTIZIA INEDITA

INTORNO ALLA

PRESA DI MARANO

IN NOME DEL

RE DI FRANCIA

Nel quaderno del nostro vicedomino Ottaviano de' Cigotti (a. 1541, Volume 61), uomo di non comune dottrina,[1] di nascita

---

[1] Ne' quaderni de' nostri vicedomini si leggono spesso versi di classici o componimenti originali de' vicedomini stessi, i quali amavano lasciare ne' pubblici libri qualche ricordo della loro persona e de' loro studî.

Il Cigotti nella prima carta del suo quaderno lasciò, tra le altre, le seguenti sentenze:

Aurum hac tempestate magni penditur, literæ nihili:

Si tanti sapientia penderetur, quanti pecunia, nemo auro egeret:

Scrisse e poi cancellò: *Scripta quidem mea nec ab indoctissimis neque a doctissimis legi vellem*: *nam indocti non intelligerent, doctissimi vero plus intelligerent quam vellem*: *Homines enim imperiti, idest rerum ignari, si quid sapienter tacueris te ignorantem dicunt.... si vero aliquid temere dixeris te stolidum appellant..... cæterum ut proverbialiter loquar, Musica in luctus intempestiva narratio.*

Cita quindi alcuni versi di Persio nella terza satira, e poi alcuni versi italiani, tra' quali voi leggete che *al Consiglio obedire il Re se ingeni*: sentenza degna di un triestino de' tempi di mezzo.

illustre,[1] che ebbe a padre Antonio de' Cigotti, a madre Eleonora o Dianora figlia del medico salariato del Comune Antonio Peonio dal Pozzo, e fu chiaro per magistrature nella patria e fuori,[2] leggesi una breve notizia intorno a quella bizzarra impresa, per cui nel gennaio del 1542 videsi la cittadella di Marano del Friuli, ribellata a Ferdinando I imperatore, inalberare la bandiera di Francesco I di Francia.

Di quanta parte avesse nella faccenda la veneta Repubblica, la quale in onta alle scuse fatte di poi all' imperatore sembra vi avesse la parte principale, nè de' molti accidenti di quella impresa che, abbandonata dal re di Francia, finì con la minaccia di Pietro Strozzi di cedere Marano a' Turchi e con la vendita definitiva di Marano a' Veneziani, non accade ch' io faccia parola.

Del giuoco di parole che il Cigotti fa sul nome *baiulus* (facchino) non saprei se è un frizzo sul nome del Sacchia (alludendo forse a' sacchi de' facchini) o se debba intendersi seriamente quella *stirps et genealogia baiulorum*, donde, secondo il nostro vicedomino, sarebbe uscito il Sacchia. L' avvocato C. Dr. Gregorutti ebbe la cortesia di mostrarmi un anello matrimoniale d' oro che nell' interno porta in caratteri gotici del secolo XIV° la scritta: + GVATELLV BALOIVOR. L' anello fu da lui acquistato in Udine.

Il chiarissimo Vincenzo Dr. Joppi, da me domandato, m' insegna che Bertrando di Lorenzo Sacchia, udinese, "fu di famiglia civile, fattasi ricca col commercio ed alla metà del secolo XVI alleata con famiglie nobili per vincoli di parentela. Bertrando o Beltrame Sacchia fu bensì fatto cavaliere dal re di Francia, però mai conte di Marano„.

---

[1] La famiglia de' Cigotti era una delle tredici casate patrizie triestine, le quali, come vuole la tradizione, s' erano unite in sodalizio sotto la protezione di San Francesco fin dal 1246.

[2] Ottaviano fu cancelliere della città di Fiume dal 1527 al 1531; nel 1556 fu in Trieste del consigiio de' XL, e vicedomino nel 1541, nel 1546 e nel 1568.

A commento e illustrazione del fatto narrato dal nostro vicedomino, pubblico ciò che della romanzesca impresa di Marano scrive Biagio Rith di Colenberg; togliendolo da quel libro rarissimo che fu il primo stampato in Trieste da Antonio Turrini nel 1629; e lo pubblico da quell'esemplare unico in carta rossa che acquistai dagli eredi del compianto Dr. Pietro Kandler.

Il titolo del libro è questo:

HISTORIA | DELLE | GUERRE DEL FRIULI | NELL'ASSEDIO DI GRADISCA, | DESCRITTA DA | BIAGIO RITH DI COLENBERG, | GRADISCANO. | *Stampato in Trieste appresso Antonio Turrini* | l'Anno 1629. | — e nell'ultima carta: In Trieste, Appresso Antonio Turrini. MDCXXIX. | *Con Licenza de' Superiori.*

È in 4°; e conta oltre al frontispizio pagine 294. Le notizie seguenti sulla presa di Marano si leggono alle pag. 33, 34 e 35.

ATTILIO HORTIS.

DAL QUADERNO DEL VICEDOMINO OTTAVIANO DEI CIGOTTI

(f. 80ª e 80ᵇ del Vol. 61).

Ad perpetuam Rei memoriam.

Anno Christianæ Salutis. M. D.° XLII. Die secundo Ianuarij: Regnante Carolo Imperatore ·Q· semperque augusto nec non et eius fratre Ferdinando Ro: Rege inuictissimo Beltramus quidam cognomento Sacchia D'Vtino ex stirppe (*sic*) seu genealogia Baiulorum, homo sane perditissimus cum parua militum armatum (*sic*) manu in numero non ultra quinquaginta. super duabus paruis nauiculis ad Marrani litus se applicuit: ubi desiliens nauiculis ipsis, oppidum illud improuide custoditum ac suis fere omnibus incolis vacuum; quia ob aeris summam temperiem ac coeli tranquilitatem ad suas quisque se contulerat negociationes ex tempore ingressus cepit: ac (porta clausa, signiferoque Regis Franciæ errecto) omnes una voce exclamarunt Floreat Gallia: Floreat Gallia: —

Ad hæc admirantur non nulli: homines scilicet aliquando in bruta converti: prout Ovidius in sua tradit Metamorfosi, Sed quænam maior Metamorfosis, apud eumdem legi potest hac:

Quod temerarius iste ex baiulo se comitem Marrani fecit. Sed quid acciderit vide a tergo.

(Foglio 80^b). [1] . . . , Dominatum fuit malis artibus partim, Iccirco diu durare minus potuit . . . ; e perinde ac Iubatus Draco, et Scævissimus Leo non nullos insontes suspendi fecerat . . . Iuxta illud Ennij Quem metuunt oderint: quem quisque oderit, periisse expetit: . . . [2], passus extra oppidum illud in Comitatum uxoris Capitanei dicti loci se prebuisset . . . . . erant, Clausa porta, illum ab oppido expulerunt: Res quidem ridicula, ac . . . . ana: Regnavit autem is non nisi dies tresdecim.

DALLA

HISTORIA DELLE GUERRE DEL FRIULI ETC.

DI

BIAGIO RITH DI COLENBERG.

(pag. 33, 34, 35).

Mentre più oltra in quelle parti delle armi Turchesche fusse molestato il Re Ferdinando, auenne in questa regione del Friuli, che con intelligenza, per quel, che fù detto, dell' Ambasciatore del re di Francia in Venetia, fù per mezo di Beltramo Sacchia da Vdene machinato di occupar Marano, Terra di grande importanza, e porto di mare posta nell' vltimo seno del mar Adriatico nelle Paludi vicino ad Aquileia: e seguì l'effetto per tradimento nel modo, che narra Alfonso Vlloa: secondo che breuemente quì si racconterà. Hauendo già

---

[1] Il passo seguente, che non sarebbe di per se intelligibile, è commentato dalla notizia dataci da Andrea Morosini:

"Dum hæc fiunt, Germani prefecti uxor ad virum captivitate redimendum, ut pecuniam conquireret, profecta est. Beltrando cum illa egresso, qui Maranum occupaverant, oppidi aditum intercludunt„. — *Historiae Venetae* Mauroceni. Lib. VI. a. 1542.

[2] I punti indicano la rottura del foglio.

il Sacchia presa domestichezza grande col Gouernatore di quella Fortezza, e fattoselo compare, et essendosi con fraudolente animo offerto di condurre per bisogno di esso Castello due barche di grano; quando al detto Sacchia, à gli altri autori del tradimento parue tempo, il secondo giorno dell' anno 1542 comparsero a vista del Castello con le barche, sotto le quali coperte di store erano molti soldati armati, e fra gli altri vn amico d' esso Sacchia, chiamato il Turchetto da Naue Bresciano. Non sospettando punto di tale inganno l' incauto Gouernatore, aprì la Porta del Castello, per raccogliere il grano, e aperta che fu, gridando Beltramo, ch' era sù la prora d' vna di quelle barche, fuori formento; à cotal voce gli armati, ch' erano ascosi nelle sentine, e saltati in terra con gli autori del tradimento, occupata la porta, gridarono Marco, Marco, Francia, Francia: e così entrarono in Marano. Il qual luoco adunque occupato nel modo che si è detto, vi concorsero alcuni huomini di vna villa vicina dello stato di Venetiani detta Mozzana, che furono al numero di cento, i quali insieme con le genti di Beltramo Sacchia andarono ad vn' altro castello vicino, pur di Ferdinando, chiamato Precinice, e hauendo occupato, il saccheggiarono, e il medesimo fecero di alcuni altri luoghi suoi di poca importanza, trouandoli sprouisti, e disarmati. Così fra l' altre cose scriue l' Vlloa: soggiungendo, che si mosse al rumore di questo successo di Marano, Nicolò della Torre, huomo di gran valore, che per Ferdinando si ritrouaua in Gradisca, con seicento fanti, e cento cavalli, fatti delle cernide, per rihauer questo luogo; ma trovato che questi vi si erano fortificati bene, e che non vi era alcun rimedio per ricouerarlo per allora si distolse da quella impresa, e se ne andò alla volta di Percenice, e ritogliendolo a quelli, che l' haueano occupato, e lasciandolo sotto la diuotione di Ferdinando, se ne tornò in Gradisca. Il Turchetto (hauendo già cacciato di Marano il Sacchia) alzata vna insegna del Re di Francia, fece intendere a Pietro Strozzi, fuoruscito Fiorentino, ch' era nel paese de' Venetiani a far soldati per lo Re Francesco, per cagione della nuoua guerra, ch' egli hauea occupato quel luogo pel Re di Francia; però, che gli mandasse presidio di soldati per guardarlo: al che non essendo lento lo Strozzi lo mandò tosto sotto' l commando di Sine Francese, con altri Capitani per la via del mare.

Inteso questo auenimento da Ferdinando, fece subito metter insieme molte genti, da piedi, e da cauallo per rihauer Marano, e le mandò sotto la cura di buoni Capitani de' quali era capo e principale Nicolò della Torre. Et da Trieste si mosse ancora vna picciola armata di barche, col Capitano Godinez Spagnuolo, homo praticato nel mare, e che auea hauuto il governo di alcune fuste di Ferdinando nel golfo di Trieste, et allora si ritrouaua con vna sola: il quale andando sotto Marano, l' assediò con l' armata dal lato di Mare: e dal lato di terra si accampò il Torre con le sue genti, e tenendoui l' assedio faceua alcune scaramuccie con quelli, che di Marano vsciuano. Finalmente essendoui stato, e continuato lungo tempo in quell' assedio per mare, e per terra, e ridotto il castello a tal termine, che più non si potea tenere per essergli mancato le vittouaglie, nè sapendo qual partito douea prendersi comparuero alcune galee di Venetiani condotte da Alessandro Bondumiero, e tutto ad vn tempo le genti Venetiane

entrarono in Marano: hauendo il Bondumiero fatto intendere al Godinez, et al Torre, che la Signoria di Venetia haueua comprato quel luogo da' Francesi, come fu detto: Et così anco poi con l'aggiunta d'alcune scuse fu risposto in Senato a Don Diego di Mendozza Ambasciatore dell'Imperatore: secondo che particolarmente ne scriue il sopradetto Alfonso Vlloa nella vita del Potentissimo, e Christianissimo Imperatore Ferdinando Primo. In questo modo adunque (come dice esso Vlloa) i Venetiani hebbero Marano: di che Ferdinando poi nõn fece altra dimostratione per gli travagli, ne' quali si ritrouava, cagionati dalle continue guerre, che con Turchi haueua.

ANNUNCI BIBLIOGRAFICI

DI UN CROCIFISSO CONSERVATO NELLA CATTEDRALE DI TRIESTE illustrato dal **Dr. Carlo Lind** nelle *Mittheilungen* della I. R. Commissione Centrale per la Conservazione de' Monumenti d'Arte e di Storia. — Nuova Serie. Vol. III. Fascicolo I.

Nel Duomo di Trieste si venera da molti secoli un crocifisso formato di lamine dorate sovrapposte a un fusto di legno. Vuole la tradizione che il crocefisso fosse stato trovato da pescatori in fondo del mare; certo è ch' è fu in particolare venerazione della fraterna del Santissimo Sacramento istituita nel 1213: (differente dalla fraterna patrizia di San Francesco) ed è tuttavia portato in processione da uno di que' confratelli.

Questo crocifisso fu ora descritto dall'egregio Dr. Carlo Lind benemerito redattore delle puntate archeologiche della Commissione Centrale de' Monumenti presieduta da S. E. il barone G. Alessandro de Helfert.

Dalla descrizione citata traduco que' brani che si riferiscono a' giudizî dell'autore sull'età del crocifisso.

"Crediamo (*scrive il dottor Lind*) che in questo crocifisso ci stia dinanzi un lavoro che sente dell'arte bizantina, nonostante che parecchi segni caratteristici di quell'arte gli manchino, come sarebbe la tessera con l'iscrizione e lo sgabello a sghembo. È pur da notarsi che il Cristo, tuttochè rappresentato

assai magro, non ha però quella figura allungata che si trova sempre nella rappresentazione orientale del crocifisso. Per contrario credo ravvisare un giusto criterio per la mia opinione nel fatto che il crocifisso ha già la sembianza di persona morta dolorosamente, e che la corona di spine come ogni altra forma di corona gli manca; e nella opinione confermano la posizione de' piedi piegati alquanto in fuori, particolarmente per la parte anteriore, la direzione orizzontale delle braccia, come pure la maniera onde sono trattati il capo e i capelli della barba, la lunghezza della fusciacca e il disegno (quasi sempre mal riescito) del teschio a piè della croce. Non sono meno caratteristici i busti di Maria e di Giovanni rappresentati in atto di dolore con la mano alla guancia.

Escono per contrario dal comune le rappresentazioni, pur tanto usate nell'occidente, del sole e della luna e molto più il luogo dove son poste. E però credo che questa croce fosse fatta in Italia, da artisti bizantini, per avventura monaci ivi immigrati. Ben più difficile riesce di fermare il tempo quando fu eseguito il lavoro, essendochè l'arte bizantina rimase stazionaria, non essendosi potuta affrancare nemmeno in Italia da' suoi severi archetipi. La rappresentazione del crocifisso particolare all'occidente, scompare in ogni dove dal secolo duodecimo in poi, e cede il campo alla rappresentazione più naturale derivata dall'emblema greco. Risaltano allora e l'espressione dolorosa e il dolore fisico ritratti di proposito nel crocifisso. Questa trasformazione si opera nel secolo XIII, nel qual tempo si eseguì probabilmente quel notevole lavoro d'oreficeria che è la croce della cattedrale triestina„.

A. H.

HISTOIRE DU COSTUME CIVIL, RELIGIEUX ET MILITAIRE DU IVe AU XIXe SIÉCLE (315-1815) PAR **Raphael Jacquemin** PEINTRE-GRAVEUR AUTEUR DE L'ICONOGRAPHIE DU COSTUME.

Tome Premier. — Paris.

Titolo ben lusinghiero! del quale si rallegrano gli artisti, e i letterati egualmente, e persino i semplici curiosi. E ciò che più monta il titolo non promette nulla che l'egregio autore nell'opera sua non mantenga. La consulteranno con molto profitto gli artisti, gli storici vi troveranno descritta una parte notevolissima de' costumi delle nazioni, i curiosi troveranno pascolo alla lor fantasia, e dalle vive descrizioni degli abbigliamenti antichi si porgeranno loro da soli mille ravvicinamenti con le mode dell'oggi.

Se non che l'autore pubblicando quest'opera ebbe un intendimento storico e filosofo.

"....la connaissance du costume (*scrive il Jacquemin*) est devenue le complément indispensable des études historiques. Le seul nom des peuples et des personnages qui jouent un rôle dans le grand drame de l'humanité ne suffit plus à notre curiosité; l'on veut les voir revivre dans leur effigie qui, à elle seule, est déjà une révélation.

Le Costume, en effet, indique le courant des idées, si multiples selon les pays et les temps; somptueux dans les périodes heureuses et chez les nations opulentes, il s'appauvrit et s'attriste sous l'influence des guerres et des révolutions. Il précise le degré de civilisation, de culture, de richesse, de versatilitè; il a ses épanouissements de beauté comme les arts, et, comme eux, sa décadence et ses réveils.

Nous pensons donc faire une œuvre utile et agréable à la fois, en analysant les types qui figurent dans notre ouvrage de l'*Iconographie du Costume*.

Nous allons passer en revue les peuples et les individualités plus ou moins illustres de l'histoire, en les montrant dans le costume que les artistes de leur époque ont reproduit et que complétent et commentent les croniqueurs ou les historiens."

In fatti il Jacquemin ha esaminato diligentemente i monumenti, le storie, i cronisti e i poeti per cavarne tutte le notizie che avevano attinenza col suo argomento. In questo primo volume il poema di Beowulf, Dante e Chaucer, Ariosto e Tasso sono citati unitamente a' classici antichi, a' santi padri, e a' più moderni scrittori sull'arte pittorica e architettonica ne' bassi tempi e nell'evo medio.

La parola *costume* è dal Jacquemin intesa largamente; gran parte vi tiene a ragione la storia del lusso, delle acconciature, delle armi e delle bardature de' cavalli, delle corazze, delle mitre e de' pastorali.

Un capitolo narra "delle matrone romane" un altro "della romana milizia" un terzo "dei barbari e delle loro armi". Riccamente si descrivono e la corte bizantina e quella di Carlo Magno, gli splendidi paramenti di chiesa, i costumi de' varî ordini religiosi e cavallereschi e gli sfarzosi abbigliamenti degli Orientali. Opportuni commenti e acute osservazioni assegnano il valore che gli abbigliamenti hanno talora nella storia delle idee e delle

inclinazioni de' popoli. Leggasi il brano seguente sulla *toga* (pag. 20-21).

"Après Constantin, la toge commença à être délaissée, comme on le voit au Ve siècle, où les grands de Rome, après avoir paru en public revêtus de ce vêtement, s'empressaient, en retrant chez eux, de le quitter, pour prendre des habits fourrés, dont la mode, à la suite des Barbares du Nord, tendait de jour en jour à se répandre dans tout l'Empire.

Chez ces peuples, en effet, et, entre autres chez les Germains, les plus riches ornements consistaient dans la fourrure, ce qui explique naturellement l'épithète de *pelliti* qu'ont coutume d'attribuer aux chefs des tribus germaniques Sidoine Apollinaire et les ecrivains de son temps.

Il ne paraît pas que cette mode eut grande peine à s'acclimater dans la capitale de l'Empire d'Occident, si on s'en rapporte à l'édit d'Honorius (397), qui défendit de porter des habits semblables à ceux des Goths et, en particulier, des fourrures. (Notons, en passant, que cet edit prohibe également les longs chéveux). En vain Claudien dirige-t-il les traits les plus acérés de ses satires contre la hardiesse qu'a le Goth Rufin d'introduire la mode des vêtements fourrés à la cour et jusque dans le prétoire : en vain Tertullien ne cesse-t-il de reprocher aux femmes l'habitude qu'elles prennent de porter des robes bordées de fourrures, cette coutume devient de plus en plus générale et nous la retrouverons partout en vigueur dans tout le cours du moyen âge.

Quoique la toge dût céder la place à l'étoffe de soie si subitement en faveur, à cette époque, dans tout l'Empire, elle ne disparut pourtant pas entièrement. Que fut, en effet, la toge sénatoriale des conseils de Gênes, de Venise et de Florence; qu'est-ce, encore aujourd'hui, que celle de la Chambre des Lords, de la magistrature et du barreau, sinon la tradition évidente du vêtement romain, perpetuée d'âge en âge ?

Quel est, au VIIIe siècle, le vêtement des Italo-Romains, sinon la toge ; et n'est-elle pas, même au XIVe, la pièce la plus essentielle du costume du Dante, de Boccace et de Pétrarque ?„

Riguardo alla storia delle armature credo che il Jacquemin sia stato il primo a rintracciare la origine dell'armatura completa a maglie di ferro.

Ecco il passo che vi si riferisce (pag. 79-81).

"Ayant vu de près l'admirable cavalerie des Perses et des Parthes, Constance ne néglige aucun moyen d'en avoir une supérieure à toutes les autres, en la rendant absolument impénétrable aux mortels effets de cette grêle de traits sous laquelle les barbares ont coutume d'ensevelir leurs adversaires. C'est alors qu'apparaissent pour la première fois, sur les champs de bataille, "d'innombrables cavaliers, immobiles sur leurs chevaux comme autant de statues,

aux membres ajustés, suivant les proportions de la nature humaine. Partant de l'extrémité du bras jusqu'au coude et s'étendant de là sur les épaules, une cuirasse de mailles s'adapte à leur dos et à leur poitrine; la tête et le visage sont garantis par un masque de fer, qui leur donne l'air d'une statue brillante et polie: les cuisses, les jambes et le bout des pieds même ont aussi leur armure rattachée à la cuirasse au moyen d'une sorte de tissu fait de minces anneaux qui ne laissent à nu aucune partie du corps, de telle sorte, pourtant, que ce tissu, en garnissant les mains, n' ôte pas aux doigts leur flexibilitè . . . . . „ (I[er] *Panégyrique de Constance*).

Voilà l'armure complète, telle que va l'adopter, en la perfectionnant la chevalerie du moyen âge.

A qui en appartient l' idée première? Sans aucun doute à Constance, quoi qu'en aient dit Spanheim et, avec lui, plusieurs écrivains de talent. Nous avons, en effet, vu la cavaliere romaine revêtir une armure de fer; nous allons, dans l'un des chapitres suivants, parler d'une armure du 1[er] siècle, encore plus compliquée, celle de la cavalerie sarmate; mais "parmi les prédécesseurs de Constance, pour employer les propres expressions de Julien lui même, quel empereur *pourrait-on citer* dont le génie *inventif ou imitateur* ait créé une cavalerié organisée come la sienne?„ (Ibid.)

A cette question si nette, qu' on nous permette de joindre, avec non moins de précision, celle-ci: "Quel écrit antérieur au règne de Constance pourrait-on citer qui fasse mention de cavalerie, *ayant la tête et le visage garantis par un* Masque de Fer, *les cuisses, les jambes et le bout des pieds même* protégés par une armure et jusqu'aux *articulations à l' abri du danger?*„

Tant qu'il n' aura pas été répondu catégoriquement à chacune de ces questions, nous persisterons donc à attribuer à Constance l'invention de la *véritable armure de fer.*

. . . . les parties essentielles d'une armure *complète*, celle qui assurent la défense du visage et des articulations, *le masque de fer et le tissu de mailles*, voilà ce qui distingue l' armure de Constance, voilà ce qui lui donne, avec un type aussi original que caractéristique, une incontestable supériorité sur toutes les armures jusqu'alors en usage; voila, enfin, ce dont, avant ce prince, on ne retrouve la trace dans l' armement d' aucun peuple.

C'est sur le champ de bataille de Mursa (351), que, décidant du succès de la journée, l'armure de fer nous apparaît au début de son rôle.

"L' Empereur, écrit Julien, range sa cavalerie dans une bonne position et en forme deux lignes. La première est composée de lanciers couverts de cuirasses et de casques en lames de fer, de bottines étroitement adaptées jusqu'aux talons, et d' autres enveloppes également de fer qui leur défendent les cuisses. *Chaque homme à cheval a l' air d' une statue* et peut se passer de bouclier. La seconde ligne suit, formée du reste de la cavalerie, portant des boucliers

quelques-uns armés de flèches. Les hoplites de l'infanterie sont placés au centre, les deux flancs appuyés par la cavalerie; derrière sont les frondeurs, les archers et touts les hommes de trait..... (II. *Panégyrique de Constance*)„.

Volentieri riporterei qui la viva descrizione della corte di Carlomagno (pag. 138, 139), de' vestimenti de' conventuali di Saint Florent presso Saumur (pag. 211) o la storia della balestra (pag. 270).

Allo storico vorrei fare un solo appunto, intendo delle citazioni, che talvolta si desidererebbero più particolareggiate. P. e. riportandosi Ovidio, Valerio Massimo, Santo Isidoro e così innanzi, sarebbe utile di trovare esattamente citato il libro dove quel passo ha luogo, a risparmio di fatica al lettore e per maggiore autorità dell' opera.

Ho detto del Jacquemin come storico, poichè come artista egli è già tanto noto che non occorre farne parola. Le trecento tavole della sua *Iconographie générale et méthodique du costume* gli hanno meritato un posto eminente nella storia dell' arte, e giustamente un illustre bibliofilo, bibliotecario in Parigi, parlando di queste tavole disse che "prima del signor Jacquemin non s' era veduto simile cosa„.

Che se i volumi successivi della *Histoire du Costume* corrisponderanno al presente, è certo che della storia del Jacquemin si dovrà fare un giudizio consimile. Nessuno è atto più di lui a compiere bene l' incominciato; egli artista e erudito, egli che viaggiò tutta Europa per consultare monumenti e codici, egli dimorante in Parigi dove preziosi monumenti dell' arte di tutti i tempi si conservano ne' musei, e codici e opere di ogni maniera soprabbondano nelle biblioteche.

A. H.

Archivio Storico Italiano. Serie terza. — Tomo XXV. — 1. Dispensa del 1877 (N. 97 della Collezione).

Documenti illustrati. I Manoscritti Torrigiani donati al R. Archivio Centrale di Stato di Firenze (Cesare Guasti). — Il regno di Carlo I d'Angiò dal 2 Gennaio 1275 al 31 Dicembre 1283 (C. Minieri-Riccio). — **Memorie Originali.** Saggio di Storia politica di Ferrara. Ultimo decennio di Ercole II. Duca IV. 1549-1559. — Il Conciliatore, Episodio del Liberalismo lombardo (C. Cantù). — **Rassegna Bibliografica.** La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560 per il *P. Alberto Guglielmotti* (Filippo Porena). — Le Fonti dell'Orlando Furioso. Ricerche e studi di *Pio Rajna* (G. Falorsi). — Il Patriziato Milanese, secondo nuovi documenti deposti negli archivi pubblici e privati, di *Felice Calvi.* — Tunisi. Spedizione di Carlo V Imperatore per *Damiano Muoni* (G. Rosa). — Antichità romane nel Basso Bergamasco e Cenni storici sopra Calcio ed Antignate per *Damiano Muoni.* — Storia dell'antica commità di Porto Maurizio, corredata di documenti, per l'avv. *G. Doneaud* (Girolamo Rossi). — **Varietà.** Prelezione al Corso di paleografia latina nel R. Istituto di Studi Superiori in Firenze (*Prof.* Cesare Paoli). — Spicilegium capitularis bibliothecae Veronensis (G. B. Carlo Giuliari). — **Notizie Varie.** La Storia dell'Italia antica di *A. Vannucci.* — Società storiche italiane ecc. — **Necrologia.** Bernardo Pallastrelli (G. Tononi).

Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Belle Arti, fondato e diretto da L. T. Belgrano ed A. Neri — Anno IV. — Fascicolo I e II. — Gennaio e Febbraio 1877. — Genova.

Vittorio Poggi. Scavi di Savona. — Edoardo Mella. Delle misure e proporzioni nei monumenti. — G. Grasso. Lega tra Genova e vari signori feudali di Siria. — C. Desimoni. Cristoforo Colombo è egli nato in Calvi di Corsica? — A Neri. La vita e gli scritti di Filippo Casoni. — **Varietà.** Lega per la pace universale. — **Annunzi Bibliografici.**

Fascicolo III. — Marzo 1877.

G. Desimoni. Nuovi documenti riguardanti i cartografi Maggiolo. — L. T. Belgrano. Cifrario generale di Filippo II. — **Società Ligure di storia patria.** *Verbali.* — I. Assemblea generale. — Id. II. Sezione di Belle Arti. Appunti su documenti trascritti nell'Archivio della Basilica di Carignano. S. Varni. — Id. III. IV. Sezione di Archeologia. Studi bibliografici e biografici sulla Storia della Geografia in Italia. Belgrano. — Id. V. VI. Sezione di Storia. Guerra di Genova nel 1672. G. Claretta. — Id. VII. Sezione di Belle Arti.

Appunti e documenti sull'uccisore di Pellegro Piola. M. Staglieno. — VIII. Sezione di Archeologia. Nuove considerazioni sui quarti di danaro genovesi. C. Desimoni. — **Rassegna Bibliografica.**

Archivio Storico Lombardo. Anno III. — Fasc. IV. — 31 Dicembre, 1876 Milano.

La credenza di Sant'Ambrogio, o la Lotta dei nobili e del popolo in Milano, 1198-1292. Isaia Ghiron. — Luca Fancelli, scultore. architetto e idraulico del secolo XV. Willelmo Braghirolli. — La pretesa donazione di Filippo Maria Visconti a Francesco Sforza. Daniele Giampietro. — Cronaca Semestrale dell' Archivio di Stato di Milano, 1876, 2° semestre. — Notizie. — Bibliografia. — Bullettino Bibliografico. — **Bullettino della Consulta Archeologica.** — La Torre presso il Carobbio in Milano. Antonio Carmi. — Santa Maria di piazza a Busto Arsizio e il suo recente ristauro. G. Mongeri. — Bibliografia. — Corrispondenza. — Note.

Archivio Storico Siciliano, pubblicazione periodica della Società Siciliana per la storia patria — Nuova serie. — Anno I. — Fascicolo II. Palermo 1876.

Atti della Società. — **Memorie originali.** Notizie delle Sacre Rappresentazioni in Sicilia, III, (G. Pitrè). — Le grondaje del tempio d'Imera conservate nel Museo Nazionale di Palermo (A. Salinas). – Frammenti dell' iscrizione arabica del Castello della Cuba (A. Salinas — M. Amari). – Le pompe nuziali e il corredo delle donne siciliane ne' secoli XIV, XV e XVI (S. Salomone-Marino). – **Rassegna Bibliografica.** — Historia diplomatica Regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266. Monumenta undique collegit, edita breviavit, inedita integre protulit, omnia ordine chronologico digessit, et notationibus ad Matthaei a Iuvenatio errores refellendos praecipue accomodatis illustravit Bartholomaeus Capasso (I. Carini). — Diploma di cittadinanza ad uno dei difensori di Parma nel 1521. – Memoria del cav. Amadio Ronchini (R. Starrabba) — Sommario dei giornali storici e filologici.

Archivio Veneto. Tomo XII. Parte II.

Memorie originali. I signori di Reifenberg nei secoli XIII e XIV e più particolarmente di Ulrico di Reifenberg (1307-1384) (G. di Sardagna). — Lo Statuto di Adria nel Veneto ordinato ed esposto con illustrazioni Parte II (F. A. dott. Bocchi). — La Capitolare Biblioteca di Verona (G. B. Carlo Giuliari). (*Cont.*) — Storia di Venezia dalla sua fondazione fino all'anno 1084 di A. F. Gfrörer (traduzione del prof. Pietro dott. Pinton). — IV. I. Tribuni e Duces. Il primo doge e le sue funzioni politiche. — V. I dogi Marcello ed Orso. Liutprando re de' Longobardi. Abolizione delle dignità del doge. Magistri militum.

— **Documenti illustrati.** Le iscrizioni della Accademia di Belle Arti illustrate (Giuseppe dott. Tassini). — Annali Veneti brevi tratti da un Codice vaticano (R. Fulin). — La Nummografia Veneziana (Vincenzo Padovan) (*Continuazione*). — **Aneddotti Storici e Letterari.** XLVI. Lo Statuto di Cherso (Andrea dott. Petris). — **Rassegna bibliografica.** Collezione di documenti storici comprovanti l'origine cimbrica del popolo di Recoaro ecc. del dott. Giacomo Bologna (Carlo Cipolla). — Kaiser Heinrich VI nach Otto v. St. Blasien, Arnold v. Lübeck u. d. Kölner Annalen dargestellt v. Dr. A. Mücke (C. C.) — Il Vescovo Domenico Bollani, Memorie storiche della Diocesi di Brescia raccolte da Luigi Francesco Fè (C. Franzi). — Della letteratura veronese al cadere del secolo XV e delle sue opere a stampa per mons. G. B. Carlo Giuliari can. e bibl. (C. Franzi). -- Fiabe, Novelle e Racconti popolari siciliani raccolti ed illustrati da Giuseppe Pitrè, ecc. (C. Pasqualigo). — La sconfitta dei fuorusciti Fiorentini a Montemurlo nell'anno 1537 (C. F.) — Verona Militare. Studio di Luigi Battizocco, capitano del Genio. (L. Dall' Oste). — Ricordo del VII centenario di Legnano festeggiato in Venezia nel 29 Maggio 1876 (R. Fulin). — Per le nozze del prof. Cesare Paoli colla signora Silvia Martelli (R. F.) — **Varietà.** Saggio di drammaturgia veneziana (G. Salvioli) (*Continuazione*). — **Cronache.** Appunti di bibliografia storica veneta contenuta nei mss. dell'Ambrosiana. Parte II (Antonio Ceruti) (*Continuazione*). — **Necrologia.** Lodovico Gonzati (Bernardo Morsolin). — La spedizione di Carlo VIII in Italia raccontata da Marin Sanudo e publicata per cura di Rinaldo Fulin).

Revue Historique dirigée par MM. G. Monod et G. Fagniez — Deuxième Année. — Tome troisième. — I. — Janvier-Février 1877. — Paris — Librairie Germer Baillière et C.ie

Fustel de Coulanges, de l' Institut. De la confection des lois au temps des Carolingiens. — A. Germain, de l'Institut. Les Étudiants de l'école de médecine de Montpellier au XVIe siècle. — **Mélanges et Documents**: A. Gazier. Notre-Dame de Paris après la Terreur, 1795-1802. — P. Villari: Lettres de Sismondi écrites pendant les Cent-Jours. — **Bulletin historique.** France, par G. Fagniez. — Allemagne, par Ad. Holm. — Suède, par C. Silfverstolpe. — Travaux relatifs à l' histoire de l' Inde, par A. Bergaigne. **Comptes-rendus critiques.** — **Publications périodiques et Sociétés savantes** — **Chronique et Bibliographie.**

Tome troisième — II — Mars-Avril 1877.

A. Rambaud. Michel Psellos, philosophe et homme d' État byzantin au XIe siècle. — I. Goll. Recherches critiques sur l' authenticité des *Ambassades et Négociations de M. le comte d' Estrades.* — **Mélanges et Documents**: P. Vaucher. Causes et préliminaires de la guerre de Charles le Téméraire contre les Suisses. — P. Villari. Lettres de Sismondi écrites pendant les

Cent-Jours. — Opinion de Napoléon I.er sur l'observation du dimanche. — **Bulletin historique**: France, par G. Monod. — Espagne, par M.- A. Morel-Fatio. — Italie, Par C. Paoli. — Danemark, par M.-J. Steenstrup. — **Comptes-rendus critiques. — Publications périodiques et Sociétés savantes. — Chronique et Bibliographie.**

Bulletin Archéologique et Historique publié sous la direction de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne — Tome IV. — Quatrième trimestre 1876. — Montauban.

Indice dell' annata 1876. — Ancien Hôtel-de-ville de Saint Antonin, par M. Trutat. — Armes des corporations de Montauban, par M. l'abbé Pottier. — Chronique archéologique. — Chronique archéologique. — Colombier de Toureil, à Beaumont-de-Lomagne, par M. Jules Frayssinet. — David-Alexandre Aliès, par M. Guirondet. — Débuts de l'Imprimerie à Montauban, par M. E. Forestié Neveu. — Extrait d'un inventaire municipal de Montauban, par M. Edouard Forestié. — Faïencerie d'Ardus (manufacture royale). Notes et additions par M Edouard Forestié. — Introduction, par M. F. P. — Liste des membres de la Société. — L'Ostal de l'Avescat, par M. Henri de France. — L'Empereur Claude, par M. Lucien Double. Compte rendu par M. G. de Dubor. — Mobilier de Pierre de Bertier, évêque de Montauban, par M. l'abbé Pottier. — Monuments historiques du Tarn-et-Garonne, par M. l'abbé Pottier. — Notes et Documents extraits des archives départementales, par M. G. Bourbon. — Notice historique sur le Collége de Montauban depuis sa fondation jusqu'en 1792, par M. G. Bourbon. — Procés-verbaux des séances. — Pater du XII° siécle, par M. G. de Dubor. — Pierre Textoris, Le Tessier, cardinal, par M. L. Guirondet. — Poinçon des orfèvres de Montauban, par M. l'abbé Pottier. — Recueil de Proverbes patois usités dans le département de Tarn-et-Garonne, par M. Buscon. — Rectification et Addition au tome XIII du *Gallia Christiana* (Diocèse de Montauban), par M. l'abbé Camille Daux. — Statuts des corporations professionnelles de Montauban, par M. G. Bourbon, archiviste de Tarn-et-Garonne. — Tapisserie commandée à Aubusson par les Consuls de Montauban, en 1688, par M. l'abbé Pottier. — Testament de Pierre de Bertier, évêque de Montauban, par M. l'abbé Pottier. — Traité de médecine de Celse, traduction nouvelle du D.r A. Vedrennes. — Compte-rendu par M. Trutat.

SCOPERTE ANTROPOLOGICHE

IN

OSSERO

Caro Signore, *

Nel settembre del 1876 io ebbi la opportunità di visitare la città di Ossero essendomi stato accordato un posto sul vapore *Pelagosa* (capitani i signori Lusina e Zudenigo) dal cavaliere de Alber, presidente del governo marittimo in Trieste, magistrato la energia e costanza del quale nel procurare e sollecitare profittevoli ordinamenti saranno lungamente ricordate sulle coste dell'Istria e della Dalmazia. Noi approdammo alla Cavanella, probabilmente un antico canal di Suez in miniatura, che divide

---

* L'illustre signor Burton, console generale di S. M. Britannica in Trieste ebbe la bontà di indirizzarmi questa lettera poco dopo che egli aveva visitato l'isola di Ossero. L'operoso uomo fu poi molto tempo assente da Trieste, occupato in peregrinazioni scientifiche, delle quali già il mondo parla e più ancora parlerà quando all'universale saranno conosciute le belle scoperte dovute all'ingegno e all'operosità del valente signore. Questo scusi l'indugio nel pubblicare la presente, accompagnata da alcuni disegni che desiderava di sottoporre al giudizio di lui prima di renderli di pubblica ragione.

A. HORTIS.

le due isole di Cherso e di Lussino, anticamente, a quanto sembra, l'una all'altra riunite. Navigli a vapore non toccano ogni giorno Ossero, sicchè il *Pelagosa* cagionò una cotal sorpresa negli isolani. Di botto noi incontrammo l'arciprete Don Giovanni Bolmarcich di Cherso, il quale con pensiero ospitale veniva ad incontrare i forestieri.

Fatta a lui una breve visita, il Dr. de Marchesetti, il signor Michele Stossich ed io, guidati dall'arciprete, ci accingemmo subito alla esplorazione degli scavi. Passata la Cavanella sopra un ponte levatoio di legno, degno veramente de' tempi degli Argonauti, noi ci trovammo sulla parte che appartiene a Lussino, costiera scoscesa che da' colli avanzati di Ossero si protende allo stretto marino. I più antichi avanzi, manifestamente preistorici, trovansi al più alto livello; gli avanzi classici, cimiterî greci e romani sono più abbasso. Ne' primi noi trovammo gran copia di *fusajuoli* che possono appartenere a qualsivoglia età, molti *cotti*, tra' quali un vaso di argilla di struttura primitiva molto somigliante a quello conservato nel Museo Scampicchio di Albona, [1] e altresì uno scalpello di pietra. Fra gli avanzi c'imbattemmo pure in una spada logora, di bronzo (rame), della quale diamo qui il disegno.



Il taglio dell'arma è formato dal concavo della curva, come usavasi nelle lame antichissime, e come vedesi ne' *kukri* de'

---

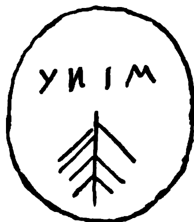
[1] Sarebbe grandemente desiderabile che un uomo esperto in materia assoggettasse a un analisi scientifica i cotti trovati ne' *castellieri* dell'Istria: sull'esempio degli archeologhi bolognesi i quali non neglessero di studiare diligentemente le figuline etrusche, e n'ebbero così splendidi risultati.

Gurcas indiani. De' Romani trovammo parecchi ricordi: monete, nè più antiche di Labieno, nè più moderne di Tiberio Claudio; ornamenti, siccome perle, fibule, fusi torniti di ambra rossa manifestamente non della miglior qualità e assai corrosi; vasi funebri; un ossario alto un piede e parecchi *lumi eterni*. Fra queste lucerne ve ne ha una che mi colpì grandemente. Il dotto direttore Carlo Kunz di Trieste congettura che i segni visibili sulla base sieno graffiti segnati per ischerzo da qualche scolare. Se non che io trovai le linee orizzontali disposte sopra una sola linea direttiva, come sarebbe sopra un bastonė *runico*, esattamente come gli *Oghams* che si credono inventati dagli Sciti e portati in Irlanda da' Tuatha di Danaan. Il mio dotto congiunto, il Dottor Graves vescovo di Limerick, crede che quell'alfabeto sia cosa affatto moderna e inventata da persona già famigliare con altri sistemi. Quell'alfabeto sembra essere veramente una forma di *Futhorc* runico, che porta una impronta abbastanza chiara della sua derivazione latina, e che per avventura deriva da monete e medaglie pervenute alle barbare regioni settentrionali. È un alfabeto essenzialmente misterioso, segreto, *criptico*, e potrebbe essere una pretta modificazione de' *runi a ramo* (*Lim-rúnar*) denominati da alcuni *runi di palma*, e menzionati una sola volta negli antichi versi dell'Edda (*Sigrdífumál,* stanza 11). Nel mio primo viaggio in Irlanda ho identificato la *Limouna* della tomba chiamata *Maes-Howe* col crittogamma arabo "El Mushajjar„ che significa il "ramificato„ (Vedi *Ultima Thule*, Vol. I. pag. 285-289). Il sistema può essere ben più antico che non suppone il Dr. Graves; io lo trovai anche nell'Etrusco.[1] La figura che riproduciamo dalla

[1] Il dotto professore J. Rhys pubblicò testè, in appendice alle sue *Lectures on Welsh Philology*, parecchie iscrizioni *ogmiche*, delle quali ragiona un articolo di A. H. Sayce inserito nella puntata del 12 maggio (1877) del giornale *The Academy*. Da questo articolo traduciamo le notizie seguenti che non riesciranno forse sgradite a' nostri lettori:

"Da lungo tempo (scrive il signor Sayce) si conosce l'esistenza d'iscrizioni ogmiche nell'Irlanda, particolarmente a Kerry, a Cork e a Waterford; e l'interpretazione del loro alfabeto si rintraccia in manoscritti irlandesi.

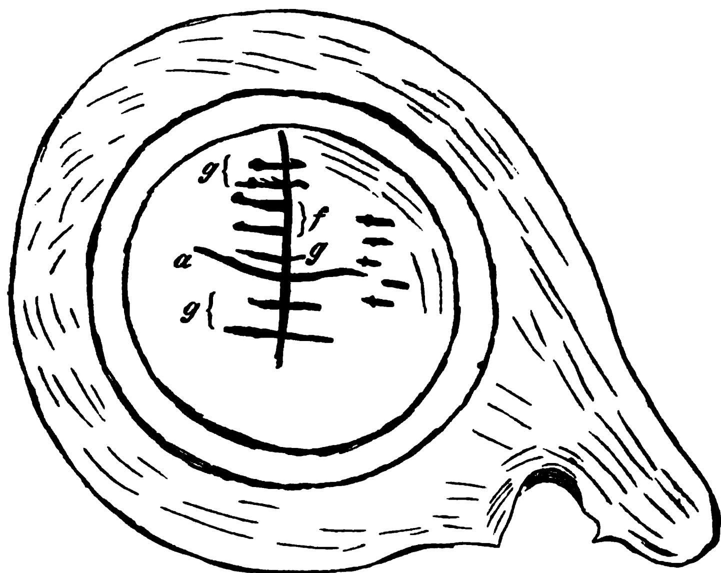
tav. III. 42 dell'opera: *Marche figulinarie condotte a graffiti, nei vasi scoperti nella necropoli di Marzabotto.* (Primo supplemento, A. Fabretti. Parte prima, Roma ec. 1872) lo dimostra chiaramente.



L'*Ogham* modificazione de' runi a *ramo* comincia dalla base e si legge da sinistra a destra.

Laonde parecchi antiquari irlandesi, non furon lenti a rivendicare per il loro paese l'invenzione di quell'alfabeto; se non che il signor Rhys dimostra convincentemente nell'ultimo suo lavoro che l'alfabeto deve essere stato recato dal paese di Galles in Irlanda, e che se ella può dirsi mai invenzione de' Celti ella è dovuta a' loro progenitori gallesi. Le iscrizioni bilingui gallesi diedero invero la più sorprendente conferma all'esattezza della spiegazione tradizionale irlandese dell'alfabeto ogmico. Il professor Rhys, crede però che i Celti derivarono l'alfabeto da' Teutoni loro vicini, i quali lo avevano alla lor volta derivato da un alfabeto fenicio e lo avevano adoperato prima della introduzione de' *runi*. Questa opinione è sostenuta dal signor Rhys con molta acutezza; e la più importante dimostrazione in favor suo è questa: la terza lettera derivata dal fenicio *gimel* non è *g* come dovrebbe essere, ma *ch*, il che non può spiegarsi altrimenti se non con la teoria che l'alfabeto ogmico giungesse a' Celti mediante i Teutoni. L'alfabeto deve il suo nome a "Ogma, dalla faccia del sole,,, eroe della mitologia irlandese, il quale col nome di Ogmio fu identificato dagli antichi Galli coll'Ercole romano, e che il signor Rhys ritrova nel vocabolo gallese *ofydd* "sapiente,, l'*ovate* dell'Eisteddfod. La tradizione gallese attribuisce l'origine delle lettere a Ogyrven, padre della dea dell'alba, Gwenhwyfar o Guinevere, moglie di Arturo; e il signor Rhys dimostra che Ogyrven corrisponde lettera per lettera al zendo *angrô mainyus* o Ahriman, lo spirito maligno della notte e della oscurità,,.

I segni lineari della lucerna si dispongono come dimostro nella figura seguente, essendo essi forniti di una linea direttiva ossia di un *bastone runico.*



Però il lettore domanderà: come pervennero gli *Oghams* a Cherso? Non dobbiamo anzi tutto dimenticare che il Leone del Pireo esistente ora a Venezia porta una scritta formata di runi e di nodi di dragone.

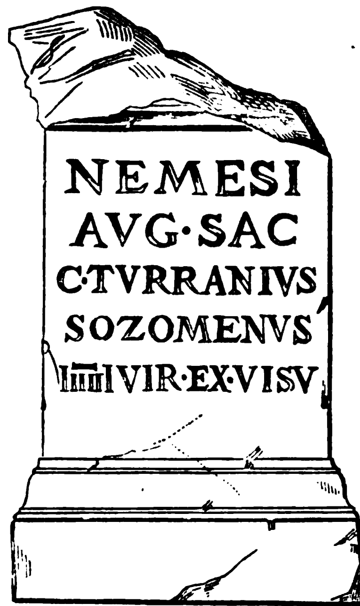
L'arciprete Don Giovanni conserva sulla sua terrazza i pezzi di maggiore grandezza: marmi, tegole, vasi e pietre lavorate, con rilievi, iscrizioni e ornamenti architettonici, tutti derivanti da scavi impresi da lui. Questi scavi fatti tutti a sue spese, rappresentano ancora poco: non è appunto che il lavoro di un uomo solo. Io devo manifestare il desiderio e la speranza che la provincia voglia pensare a venire in aiuto all'operosità privata in una impresa tanto notevole, e che tutti gli intelligenti che hanno amore per l'archeologia, memori del detto di Raoul Rochette: "Le moindre débris echappé des ruines de l'antiquité nous

apprend plus que tous les livres„, solleciteranno e saranno provveduti tra non molto di un catalogo ragionato della pregevole raccolta del benemerito arciprete. Io pongo fine a queste poche linee, suggeritemi da Lei, ringraziando Don Giovanni della ospitalità dimostratami, e nutrendo speranza ch'egli non lavorerà molto senza l'aiuto d'altri.

E con ciò Ella mi creda

di Lei affezionato *fellow-student*
RICHARD F. BURTON.

Trieste 16 Gennaio 1877.







LAPIDE AQUILEIESE.

NEMESI

DEA DEGLI ANTICHI GRECI

SULLE RIVE DELL'ADRIATICO

Fra tutte le divinità dell'Olimpo greco la dea Nemesi è una delle più giovani e più enigmatiche. La dea Nemesi, vindice irreconciliabile di ogni turbamento del retto ordine delle cose divine ed umane, non riscontrasi ancora come tale nelle poesie di Omero; ed appena in Esiodo (Ἔργα καὶ Ἡμέραι, v. 200) ella apparisce come rappresentante del sentimento della equità e della convenienza, non però quale divinità punitrice. Appena presso Erodoto, Pindaro e gli scrittori di poesia e di prosa dei tempi più tardi la Nemesi si atteggia a quella potenza divina che fa terribile vendetta di ogni turbamento del retto ordine delle cose. Ella era quindi una divinità derivante da sentimenti morali, e che non può conseguentemente ricondursi a quelli antichissimi barbari tempi, ne' quali gli uomini rozzi, chiusi ancora a' sentimenti religiosi, usavano divinizzare soltanto que' fenomeni della natura che colpivano potentemente i loro animi ingenui. La Nemesi deve essere stata deificata a que' tempi relativamente tardi, ne' quali i sentimenti morali d'ordine superiore eransi già svolti nell'animo dell'uomo, e anzi lo padroneggiavano. Che però anche codesta divinità sorta in tempo più tardo derivi da una più antica, che ha il suo fondamento in una apparizione naturale, è congettura ammessa ben a ragione da quasi tutti i moderni

mitologi; essendochè nella essenza di lei adorata in così pochi luoghi, cioè soltanto in *Ramnus* alla costa orientale dell'Attica (Pausania, 1,33, 2), in *Smirne* alla costa eolia dell'Asia minore (Pausania, 7, 5, 1 e 9, 35, 2), a *Patrae* sul golfo corintio (Pausania, 7, 20), e finalmente a *Cizico* colonia milesia della Propontide (Strabone, § 588), si riscontrano i più differenti attributi che appartenevano particolarmente a *Gea*, divinità frigia e madre universale, ad Artemide divinità de' Traci e de' Lelegi, come pure alla dea orientale, alla celeste Afrodite. — Nemesi dicevasi figlia della notte (Pausania, 7, 5, 1) e dell'Erebo (Igino, nella prefaz. in *Fabul.*), o dell'Oceano (Pausania, 1, 33, 3 e Tzetzes, 88); e particolarmente in Ramno ella era tenuta per madre di Elena e di Eretteo (Suidas, art. *Ramnusia*), il quale Eretteo secondo una tradizione attica reputavasi figlio di *Gea*. Come la dea Artemide essa aveva il soprannome di *Upis*, e particolarmente in Ramno essa occupava il posto della dea celeste assiro-babilonese, che dall'Asia centrale attraverso Ascalone di Fenicia e l'isola di Cipro era giunta nell'Attica (Pausania, 1, 14, 6). Per onorarla celebravasi in Attica la funebre solennità detta *Nemesia* (Vedi A. Mommsen, *Heortologie Athens*. p. 209); e grande celebrità raggiunse il culto a lei tributato in Ramno sulla costa orientale dell'Attica; per cui Nemesi ottenne pure il nome di *Ramnusia* (Pausania, 1, 33, 2, e Spanheim, in *Callimaco*, *Inno a Diana*, 204, 232). Ivi, tra Oropo e Maratona, rimpetto alla costa di Eubea, sopra una collina visibile da lontano a' naviganti inalzavasi a questa terribile divinità un sacrario, le cui otto colonne tuttavia esistenti danno ancora vita a quella deserta regione (Vedi Hanriot, *Les Demes de l'Attique*, p. 145 e seg.). In questo celebre sacrario trovavasi la famosa effigie della dea che, a dire di Pausania (1, 33, 2), era stata scolpita da Fidia da quel blocco di marmo da' Persiani condotto dall' isola di Paro per farne il trofeo della sperata vittoria. Dalla esatta descrizione che di quella imagine a noi fornisce Pausania si rileva che la dea era rappresentata in abito lungo, maestoso: sul capo ella portava una corona ornata di piccole vittoriette e di cervi, nella sinistra un ramo dell'albero del pomo, nella destra una tazza, sulla quale vedevansi figurati in rilievo degli Etiopi. Sulla base della

statua vedevansi rappresentati episodî della vita di Elena, figlia di lei.

Qual popolo avesse portato a questa costa il culto antichissimo della dea non consta; sappiamo soltanto da Suida che fondatore ne fu quell'Eretteo, detto figlio di Nemesi. Ben sappiamo con certezza che in tempi antichissimi quivi approdarono audaci naviganti che vi presero stanza e con sacrifici umani adoravano la terribile dea Artemide (Vedi O. Müller, *Dorier*, 1 384 e seg., e Deimling, *Leleger*, 180 e seg.): quell'Artemide, dea lunare de' Traci e de' Lelegi, la quale, adorata sulle coste della Tracia e dell'Asia minore e sulle coste dell'Eubea e dell'Attica, co' nomi di *Tauropolo, Brauronia, Ifigenia,* e così innanzi, occupa tanta parte nella greca mitologia. Che poi la divinità adorata in Ramno tra Oropo e Maratona fosse in origine identica con questa terribile dea, è congettura che si offre da sola, non soltanto per il luogo del suo culto principale sulla costa orientale dell'Attica, ma altresì perchè nella imaginazione sorta più tardi di questa severa divinità vendicatrice traspare chiaramente l'indole della dea lunare traco-lelega, fiera odiatrice degli uomini. Se non che molti elementi stranieri si aggiunsero col tempo a questa dea della Tracia, onde poi l'effigie che Fidia ne scolpì per il sacrario di Ramno poteva adornarsi de' più disparati attributi. Piccoli cervetti ne ornavano la corona, perchè il cervo è animale sacro ad Artemide (Gerhard, *Mithologie*, §. 340, 1, a); Etiopi erano rappresentati sulla tazza che la dea teneva nella destra, e Artemide Taurina era detta Etiopia (Saffo, *frammenti*, 134); Etiopi accompagnarono pure Memnone in ajuto di Priamo (Pausania, 1, 42, 2 e passim), e in Memnone noi ritroviamo pure quell'Agamemnone che è padre di Ifigenia (cioè della Diana del Tauro) e fondatore del culto d'Ifigenia. Sulla base della imagine di Ramno erano effigiati avvenimenti tolti dalla vita di Elena, figlia di Nemesi, di quell'Elena la quale in origine era anch'essa dea lunare e dea solare ad un tempo. Il ramo di pomo che la dea reca nella sinistra non si riferisce più alla divinità traco-lelega, ma in questo attributo riscontransi già gli elementi asiatico-fenici, della dea del cielo, di Afrodite, alla quale era sacro il pomo. (Engel, *Kypros*, II, pag. 190 e seg.).

Laonde poi ella ottenne, secondo la tradizione cipria, il pomo della bellezza dalla mano di Paride: il pomo la cui origine asiatico-semitica traspare assai probabilmente anche dalla tradizione ebraica di Eva; il pomo simbolo orientale che particolarmente conveniva alla dea orientale.

In questa divinità adorata presso Ramno noi troviamo adunque riuniti que' varî elementi, i quali, quantunque in origine fossero proprî di parecchie divinità, pure per il contatto delle varie stirpi che veneravano deità differenti, si accumularono a poco a poco sopra una divinità sola. In questa divinità *ramnusia* noi ritroviamo adunque la dea lunare de' Traci e de' Lelegi, la madre degli dei e la dea del cielo dell'Asia centrale.

Del significato primitivo del nome Nemesi non si può affermare nulla di certo, poichè i varî tentativi etimologici si dimostrarono tutti manchevoli. In ogni modo noi troviamo nel nome della Dea la radice *nem*, propria a tanti nomi di luoghi e di divinità. A mo' d'esempio *nemeios* era detto Giove, sommo dio solare che si adorava a Nemea tra Argo e Corinto; *Nemea* chiamavasi quell'amena vallata che è posta tra Argo e Corinto, famosa non soltanto per il culto di Giove Nemeo ma altresì per la lotta di Ercole contro il selvaggio asiatico *Sollione* che quivi infuriava (Cfr. *Archeografo Triestino*, 1876, pag. 125), e per il passaggio de' guerrieri argivi i quali, muovendo contro Tebe, quivi fondarono, come vuole la tradizione, i giuochi *nemei* venuti più tardi a tanta celebrità, ma che in origine altro non erano se non solennità funebri (Curtius, *Peloponnes*, II, 468 e seg). Anche una città di Locri aveva lo stesso nome (*Anthologia*, VII, 55), e così pure un fiume tra Sicione e Corinto (Diodoro Siculo, 14, 83; Strabone, 382 e passim).

Che poi *Nemea* si chiamasse una figliuola di Giove e di Selene (Scholî a Pindaro, *Nemee*, nell'argomento) o secondo altri (Pausania, 2, 15, 3) una figlia del fiume Asopo, ci ricondurebbe a quella serie di nomi che dinotano come *figlie di Asopo* que' luoghi, per i quali i Jonî mossero dall'Oriente verso Occidente attraverso la Beozia e il golfo corintio (Cfr. *Archeografo Triestino*, 1876, p. 129). Da ciò si spiega come anche nel lontano

occidente presso alla costa del mar Tirenno sul monte Albano presso a Roma si ritrovi il nome di *Nemi*; dove, in sull'ameno laghetto di egual nome, veneravasi già in tempi antichissimi una dea la quale col nome di *Diana nemorensis* altra non era se non la selvaggia dea lunare adorata alle coste e sulle isole della Grecia e della Tracia (Vedi Preller, *Römische Mithologie*, I, 278 e seg.). I poeti ed i prosatori romani venuti di poi interpretarono il nome della Dea da *nemus, bosco*, non sapendo spiegare (come del resto noi stessi non sappiamo ancora esattamente) il senso primitivo della parola.

Questa *Diana nemorensis* è una sola cosa con Artemide la dea cacciatrice (*agrotera*) de' Traci-Lelegi e con la dea Tauropolos (cfr. Strabone, § 23.[a]) delle coste traco-elleniche, la selvaggia dea nemica degli uomini che si tentava placare con sacrifici umani. Quest'odio contro gli uomini si ritrova nuovamente in tempi più tardi nel culto della *dea nemorensis*; e gli antichi narrano (cfr. Preller, *Römische Mythologie*, I, 279) che di questa dea non poteva diventar sacerdote, col nome orientale di *rex nemorensis*, se non chi avesse ucciso il suo avversario in duello, cioè si fosse macchiato di sangue umano. In quel remoto bosco del monte Albano adoravasi oltre alla *Diana nemorensis* anche il dèmone *Virbio*, l'Ippolito della costa di Trecene (Preller, l. c., I, 278), dove, come narra Pausania (2, 30, 7), veneravasi unitamente ad altre divinità anche *Diana Saronia*, la celebre cacciatrice delle coste traco-elleniche. Conseguentemente nel nome della *Nemesi* trovasi di nuovo quella dea nemica agli uomini che è già nota co' nomi di Tauropolos, di Brauronia, d'Ifigenia e sotto altre molteplici forme.

Ne' miti e nelle tradizioni della Grecia, ella si presenta non soltanto quale selvaggia cacciatrice, quale Diana assetata di sangue umano, ma altresì, come ebbe a dimostrare ultimamente con buona ragione il Dilthey in un bel lavoro inserito nella *Gazzetta Archeologica* di Berlino (1873, pag. 78 e seg.), quale Erinni delle leggende beozie, focesi ed attiche: cacciatrice selvaggia che perseguita atrocemente ogni omicida. Questa terribile Erinni, per un concetto più tardo, si trasmuta nelle tre Erinni cacciatrici selvagge (Pindaro, *Pitie*, Ol. 2. 45), figlie della

notte, dimoranti nell'Erebo (*Odissea*, XV, 234), cagne dell'Orco, divinità infernali che si vendicano di ogni omicidio e di ogni delitto. Elle si presentano quindi quali persecutrici implacabili del matricida Oreste e di Edipo parricida. Al pari di *Nemesi* ell'erano figlie della notte e della terra (Sofocle, *Edipo a Colono*, 40, 106), e rappresentavansi con figure selvagge anguiformi, e sopra alcuni antichi vasi vedonsi effigiate in succinto abbigliamento come Diana cacciatrice. Adoravansi particolarmente in Atene nell'Areopago e nel Colono Ippio, come pure in Sicione al golfo corintio, e in Megalopoli di Arcadia; e corrispondono quindi perfettamente a Diana, alla cacciatrice selvaggia, particolarmente temuta e adorata sulla costa orientale dell'Attica come la terribile dea vendicatrice e la tetra divinità de' sepolcri. Questa è la *Furia* dall'abito succinto che tanto spesso figura su' monumenti sepolcrali degli Etruschi.

Dalle isole e dalle rive della Tracia, attraverso l'Eubea, dove presso Eretria adoravasi particolarmente Artemide amarisia, attraverso la costa orientale dell'Attica, massime sulle coste del golfo corintio, si scopre l'orma di questa dea chiaramente tracciata su questa via *naturale* preferita in tempi antichi da' colonizzatori orientali che temevano la pericolosa navigazione intorno al promontorio di Malèa, del quale ancora in tempi assai tardi ricordavasi quel greco proverbio: "Al di là di Malèa dimentica la patria„ (Cfr. Curtius, *Pelopones*, II. 299 e seg.).

Al golfo corintio, particolarmente a Calidone in Etolia trovasi un antichissimo culto della *Diana Lafria*, che estendeva le sue radici sino in Messenia: Diana, implacabile nemica dell'audace Meleagro, del condottiero della caccia Calidonia (Preller, *Griech. Mithol.* II, 302 e seg.), di quel Meleagro che rappresenta i colonizzatori jonî che dall'oriente movevano verso occidente, di quel Meleagro, figlio di Oineo "dell'uomo del vino„, dell'argonauta che disprezzava l'antica calidonia Diana; per cui la Dea ardendo di sdegno sguinzagliò contro di lui il selvaggio cinghiale che devastava la terra. Meleagro rappresenta quindi l'elemento orientale nemico a Diana; Meleagro s'agguaglia a quel celebre cacciatore delle tradizioni tessalo-beozie, a quell'Atteone, cioè ad Apollo Aziaco della Tessaglia, della Beozia e delle coste dell'Acar-

nania al golfo di Ambracia, dove ancora a' tempi de' Romani ergevasi il famoso sacrario di Apollo Aziaco tenuto in grande estimazione, e onorato particolarmente e generosamente donato da Augusto dopo la vittoria navale di Azio (Strabone, § 325, e Klausen, *Aeneas*, pag. 404 e seg.). Meleagro, equivalente al jonio Apollo Aziaco, rappresentante delle genti orientali emigranti verso occidente attraverso il golfo corintio, Meleagro spregiava la divinità cacciatrice venerata presso a Calidone, e con essa que' rozzi popoli di pastori e di cacciatori. Meleagro è quindi punito da quel selvaggio cinghiale calidonio, contro il quale non soltanto Meleagro ma anche Admeto e Atalanta di Tegea ed altri eroi di stirpe affine alla loro fanno guerra e finalmente lo conquidono; il che nel linguaggio della mitologia vuol significare che essi giungono a scacciare quelle selvagge orde di cacciatori che ivi dimoravano. I cacciatori del cinghiale calidonio rappresentano adunque que' popoli orientali che dal lontano oriente muovono verso occidente, apportando seco civiltà, costumi, arti e tradizioni orientali. Con ciò si spiegano parecchi elementi prettamente orientali che s' innestano in queste tradizioni, massime in quella di Meleagro. Egli è detto figlio di Oineo (Οἰνεύς) cioè dell' *uomo del vino*, perchè, (Vedi particolarmente Hehn, *Kulturpflanzen der Griechen und Italikern*, p. 21. e seg.), la cultura della vite venne dall' oriente. Oineo è quindi un orientale, il primo viticultore d' Etolia; e Meleagro è suo figlio. Nella radice *Oen*, italicamente *Ven*, donde derivano gli *Enotri*, i *Veneti* ed altri, noi abbiamo dimostrato già nell' annata scorsa dell' *Archeografo Triestino* (1876, pag. 132) celarsi i popoli orientali venuti in Italia.

Prettamente orientale è altresì nel mito di Meleagro il bell' episodio della sua morte, come a noi la racconta Pausania (10, 32,2) ed altri. Dalla madre maledetto egli muore con quel ceppo gittato nelle fiamme e dalle fiamme consumato: leggenda che manifestamente accenna all' altra babilonese ed assira di Sardanapalo che muore nella fiamme del suo palazzo, o alla leggenda di Paride che perisce tra le fiamme di Troia, o alla leggenda di Ercole che muore sul rogo.

Al pari che in Meleagro troviamo in *Cefalo* il rappresentante del cefaleno, dell' orientale che attraverso il golfo corintio muove verso occidente (Vedi Brandstädter, *Aetolien*, p. 11 e seguenti). Cefalo l' infaticabile cacciatore delle coste attiche, l' Amante di *Eos*, dea orientale, l' adoratore del jonio Apollo, rappresenta quegli orientali, che, secondo Pausania (1. 37, 4), mossero contro i Teleboi. Questi Cefalidi, eguali a' Cefaleni, sono i fondatori del sacrario di Apollo Aziaco sulle coste dell' Acarnania e dalla vicina Leucadia (Vedi O. Müller, *Dorier*, I, 230 e seguito). Sono questi gli arditi naviganti de' tempi eroici, la cui vita e il continuo peregrinare ritrae così vivamente l' *Odissea* di Omero nella persona dell' astuto e audace itacense. Su' loro piccoli navigli approdando colà da per tutto dove ricco guadagno gl' invitava, essi giungono sino alle remote rive della Campania, in Cuma (Vedi O. Müller, *Dorier*, 1,232 e seg.). Essi conoscevano anche le coste settentrionali del mare adriatico, poichè trovavanvi ricco guadagno. È ben noto l' episodio, narrato nel decimo libro dell' *Odissea*, de' Lestrigoni, giganti antropofagi, presso i quali l' errante Ulisse fu gettato dalla tempesta. *Lamos* (cioè: baratro, abisso, caverna) signoreggiava in *Telepilo* (cioè: l' ampia porta dell' Orco, cfr. *Archeografo Triestino*, 1876. pag. 4). Ivi, secondo Omero, il giorno e la notte erano l' uno all' altra così vicini che un uomo che non avesse avuto bisogno di sonno avrebbe potuto meritarvi doppia mercede: racconto identico con quello de' lunghi giorni e delle lunghe notti del Settentrione, che a queste coste adriatiche portarono gli abitatori del mare del Nord per lungo cammino di terra recantisi a questi lidi a permutare la preziosa ambra co' prodotti del lontano Oriente (Vedi particolarmente O. Müller, *Etrusker*, I, 265 e seg. Ed. 2.ª, e Lauer, *Homerische Studien*, p. 306 e seg).

Da Strabone (§. 243) e da altri scrittori sappiamo che molto innanzi il secolo VIII° avanti Cristo, colonizzatori greci trassero verso occidente e fondarono alla costa della Campania in sul mare tirenno le prime colonie che dalla loro patria denominarono Cuma (Vedi anche Grote, *History of Grecce,* II, 279 dell' ed. ted.). Erano abitatori di Cuma dell'Asia minore e di Cuma di Eubea e della vicina Calcide coloro che da questo tempo in poi manten-

nero vive pratiche con la colonia del remoto occidente, ed ivi portarono le loro divinità, le loro tradizioni, l'arte propria e i costumi (Klausen, *Aeneas*, I, 549 e seg.). Ivi, e più lontano ancora verso occidente, noi riscontriamo que' miti e quelle tradizioni che conosciamo assai bene dalle isole e dalle coste della Grecia. Ivi c' imbattiamo nel tetro lago di Averno, col suo tempio delle terribili deità infernali, e nell' oracolo de' defunti, che avevamo trovato già in *Lebadea* di Beozia, in Oropo alla costa orientale dell' Attica e in Tesprozia alla costa d' Epiro. Ivi probabilmente dobbiamo cercare il luogo dove Ulisse (*Odissea*, I, 633) discende alle case di Plutone e di Proserpina, poichè ivi poneva la tradizione l' entrata dell' Orco, come altresì a Pilo nella Grecia settentrionale, in Eubea, a Maratona sulla costa dell' Attica, a Tenaro di Laconia, a Pilo della Trifilia, e alla costa dell' Epiro (Vedi *Archeografo Triestino*, 1876, pag. 4).

Che il culto di Diana cacciatrice venerata particolarmente alle coste della Tracia e della Grecia fosse trapiantato a Cuma di Campania non ci è narrato espressamente; non pertanto è cosa assai probabile, avvegnachè nel culto della Sibilla che era ivi in grande onore come pure nel culto della dea Feronia venerate presso a Terracina d' Etruria (cfr. Preller, *Röm. Mithol.* p. 375 e seg.) si trovano varie tracce che accennano a quella dea nemica degli uomini. Feronia era bensì in tempi più tardi, la dea delle frutta e de' fiori, ma parecchi cenni additano che ella era tenuta un tempo per un essere nemico degli uomini; cosicchè il Preller (*Röm. Mythol.* p. 376) ben a ragione la paragona alla greca Proserpina dea dell' Orco. Al pari della Diana Ferèa della Tessaglia, Feronia aveva insieme ad Apollo Sorano un antichissimo e assai celebrato sacrario sulla cima del monte Soratte presso a Faleria (Preller, *Röm. Mythol*, I, p. 240). *Hirpi*, cioè lupi, chiamavansi i sacerdoti di questa divinità, i quali trovano il loro riscontro nel culto di Giove Licèo di Arcadia, di Apollo e di Diana Licèa. (λύκος = lupo). Con piedi scalzi, secondo un costume che è prettamente orientale, i sacerdoti di Feronia camminavano su' carboni ardenti (Preller l. c. I. 240). Feronia è quindi identica con la dea venerata a Fere di Tessaglia, dea che al pari di Nemesi altro non rappresenta se non

un attributo della terribile nemica degli uomini, di Diana cioè che abbiamo imparato a conoscere col nome di *Nemorensis* sin ne' dintorni di Roma, col nome di *Tauropolos* alle coste traco-ellene, dea cacciatrice accompagnata da una cerva, come la si vede rappresentata nella più celebre statua di lei, scoperta a Nemi, quindi recata a Parigi, ed ora famosissima col nome di Diana di Versailles (Preller, *Röm. Mythol.* I. p. 281. 1). Avvertasi poi che questa Diana apparisce anche sopra monete di Leucadia (*Numi brittanici*, 5, 21, e Postolacca, *Monete delle Isole Jonie*, 1868, II. 683 e seg.). Conseguentemente, Diana la tetra dea de' sepolcri di Fere di Tessalia, l' *Amarisia* di Eubea, la *Nemesi* di Ramno, la *Kore* di Ermione, ed altrimenti ancora, giunse così alle rive della Campania dove, com' è ben noto (Klausen, *Aeneas*, p. 203 e seg.), gli elementi greci giunsero assai presto, e quindi dalla Campania a Roma.

Non sarà adunque improbabile congettura se nel nome *Ramnes* (donde poi *Romanes*), della tribù che secondo la tradizione sarebbe stata allogata per prima da Romolo sul monte palatino (Preller, *Röm. Mythol.* p. 695, Mommsen, *Röm. Geschichte*, vol. I. ed. 2.ª p. 42 e seg.), noi inclineremmo a rintracciare il nome *Ramnus* che trovammo alla costa orientale dell'Attica: nome che, interpretato per collina di spini, di dumi, un pruneto, come propose il Welker (nelle aggiunte a Schwenk, *Etym. Mythol. And.* 278), s'accorderebbe con la interpretazione di Mommsen che il vocabolo *Ramnes* spiega: uomini silvani boscherecci.

Ma forse potrebbesi andare ancora più innanzi, e, valendosi del fatto che sulla tazza posta nella destra della famosa effigie della Nemesi di Ramno, vedonsi rappresentati degli Etiopi, si potrebbe forse anco trovarvi una reminiscenza ad una delle più celebri stirpi dominatrici dell'Egitto, cioè a' Ramses, il cui nome ha una rassomiglianza sorprendente con Ramnus dell'Attica, sede principale del culto di Nemesi. Ma per ora ci basti avere a tal congettura meramente accennato.

I Focesi, dall'Asia minore, attraverso la Grecia, recarono il culto di Diana in Occidente tanto alle coste del mare adriatico quanto del mare tirenno fino alle coste della Gallia, in Marsiglia loro colonia (Strabone, § 179 e seg., Erodoto, I, p.

163 e O. Müller, *Etrusker* I. p. 184, 2 ed.; Klausen, *Aeneas*, p. 602 e seg.).

Questa dea orientale che muoveva verso Occidente, non era già una divinità protettrice degli uomini, ma loro fiera nemica, la *Tauropolos*, la *Ifigenia*, la *Brauronia*, ecc. delle coste traco-elleniche, l' antica compagna del terribile *Baal-Moloch* de' Fenici, anch' esso ingordo di sacrifici umani (Vedi particolarmente Merklin, *Talossage*, p. 65). Ella non è quindi una divinità nuova sulle coste del mare adriatico e del tirenno, poichè ben prima de' Greci, gli audaci naviganti fenici avevano visitato quelle rive (cfr. Herrmann, *Staats Alterthümer*, § 78, 27 e seg.; e Holm, *Geschichte Siciliens*, 79 e seg.), e vi avevano trapiantato assai probabilmente il culto della dea da loro adorata. La tradizione vuole puranco che i Focesi fondassero *Velia* (grecamente *Elea-Vel-Bel*); e influenza focese s' introdusse certamente nel Lazio a Roma, attraverso Cuma di Campania (Vedi particolarmente Klausen, *Aeneas*, pag. 601 e seg.). Ond' è che la coincidenza del nome de' Ramnes, di questa prima tribù latina, col nome del luogo posto nell' Attica si lascia spiegare assai naturalmente. A' Focesi si attribuisce pure con molta ragione il trapiantamento in Italia della tradizione misio-tegeate di Telefo (Klausen, *Aeneas*, 1215 e seg.): Telefo (*Tele-phos*, cioè: il dio del sole da lungi splendente) il figlio di *Auge* (dea della luce) il quale, allatato da una cerva, adoravasi particolarmente a Tegea. Egli, allevato dalla cerva di Diana, giunge in Italia co' Focesi. La cerva di Diana, cioè Diana stessa sotto le spoglie di cerva, ha sua speciale dimora in Arcadia, dove secondo la tradizione essa andò ramingando un anno intiero perseguitata da Ercole, finchè secondo Pindaro (*Olimp.* 3.26) giunse sino agli Iperborei dell' Istro e dopo essere ritornata in Arcadia, raggiunta da Ercole, fu da lui uccisa. Una tradizione che ritrovasi eziandio alla costa di Trecene (Pausania, 2, 30, 7) narra di Sarone, re di quella terra che sarebbe morto perseguitando una cerva. Sarone prende in questa leggenda precisamente il posto di Ercole; Sarone eroe di origine siria, secondo Movers (*Phoenikiens Colonien*, p. 173), è identico con Ercole ed entrambi si atteggiano a persecutori di Diana in forma di cerva. Anche al golfo corintio

a Calidone d' Etolia trovasi il culto di questa divinità cervina e cacciatrice, la quale col nome di Diana Lafria (Gerhard, § 332, 8) d' Etolia, soprannominata la *dea etolia*, aveva un sacrario persino alla costa del mare adriatico alle rive del nostro Timavo (Strabone, §. 215). Il cinghiale selvaggio, il simbolo di questa divinità cacciatrice calidonia, si presenta come tipo delle monete etrusche, e le rappresentazioni della caccia calidonia su' monumenti etruschi sono assai numerose (Vedi particolarmente O. Müller, *Etrusker*, I, p. 221). Ed è appunto una Diana etolia quella che figura presso ad Apollo in un carro tirato da cervi, sopra il frontone del tempio di Apollo in Figalia.

Osservai più sopra che i greci antichissimi che giunsero in occidente ed alle coste del mare adriatico e del tirenno, trovarono già su queste rive i coloni fenici. Tiro la ricca e potente città de' commerci era il punto di partenza delle colonie fenice (Vedi Hitzig, *Geschichte der Philistaeer*, §. 120, Lenormand, *Premières Civilisations*, II, 414 e seg. e *Histoire ancienne de l' Orient*, III, 52 e seg.). Fin dal secolo XII avanti Cristo o secondo Movers (*Phoenikier*, I, 33 e seg.) fin dal secolo XVI, i coloni di Tiro viaggiavano a mezzogiorno lungo la costa settentrionale dell' Africa, permutando le loro merci co' ricchi prodotti de' paesi stranieri. Cartagine, fondata da' Tirî nel secolo X a. C., ne diventò la più ricca e più potente colonia, dove i Tirî non solo portarono i loro costumi ed usanze ma altresì le loro divinità. Da Cartagine essi visitavano non soltanto la costa africana ma tragittavano anche nella vicina Sicilia (Holm, *Geschihte Siciliens*, I p. 79 e seg.), lasciandovi tracce numerose di loro presenza. Motie, Panormos, Soloeis, Segeste, Erice, Entella, attestavano ancora in tardi tempi la loro origine fenicia (Holm, l. c.). Il *Melkart* tirio, l' Ercole greco col cane a continuo compagno, era il dio de' coloni tirî (Vedi Curtius, *Geschichte des Wegebaues bei den Griechen*, p. 8). Egli è il dio principale della Fenicia, adorato non soltanto a Tiro e a Cartagine (Cfr. Movers, *Religion der Phoenikier*, 1842, e Münter, *Religion der Karthager*, 1821) ma con nomi differenti eziandio in altre regioni visitate da' Fenici. Così noi troviamo in Sicilia un Dio *Adranos* accompagnato da una muta di cani sacri. Holm (*Geschichte*

Siciliens, pag. 94) riconobbe quindi in questo siculo Adranos, dio de' cani, il dio solare *Adar*, dell' Asia centrale, degli Assiri e de' Caldei; il quale attraverso la Fenicia mosse verso Occidente, col nome di *Baal Moloch* fenicio, di *Talos* cretese, d'*Ercole* greco. Il cane è il continuo compagno delle divinità de' coloni tirî, il cane simbolo del fenicio e sirio dio solare nemico agli uomini. Questo cane solare trasportato dalle coste della Fenicia noi lo troviamo in compagnia di parecchi eroi dell' olimpo greco che con questo lasciano appunto trasparire una reminiscenza di loro origine fenicia. *Atteone*, l'audace cacciatore della Tessalia e della Beozia, convertito in cervo e lacerato da' suoi cani fatti furiosi, *Maera* la cagna di Erigone in Maratona, *Sirio* il cane solare di Orione audace cacciatore, *Argo* il cane fedele di Ulisse, *Cerbero* il terribile cane dell' Orco trascinato sulla terra da Ercole (cioè da Melkart), il cane di Meleagro, l' altro cane che accompagna Marte rappresentato come dio solare, *Talos* il dio cretese del foco e del sole co' suoi fidi cani, *Cefalo* cacciatore accompagnato egli pure da una turba di cani, e parecchi altri eroi, tutti accennano a quel *cane solare* primitivo proveniente dalle coste della Fenicia. In lui noi ritroviamo il *Melkart* co' suoi cani fedeli: Melkart, il dio de' coloni fenici. Questo cane solare non accompagna però soltanto divinità maschili, e' seguita pure le dee. Diana l' audace cacciatrice de' monti d' Arcadia era spesso accompagnata da cani (Cfr. particolarmente Callimaco, *Inno a Diana*, 90 e seg.), *Atalanta,* la celebre cacciatrice del cinghiale calidonio, *Procri* l' amante di Cefalo in Creta e sulla costa orientale dell' Attica, come pure Ecate la tetra dea de' sepolcri delle isole di Tracia, tutte queste dee hanno i cani a compagnia e a simbolo. Alcuni hanno osservato bensì che l' accompagnamento de' cani appartiene a queste divinità siccome a deità cacciatrici; pure nè Ecate, nè la sicula Ericina non furon mai cacciatrici eppure avevano cani al loro seguito. Egli è quindi assai più ragionevole l' interpretare queste dee come divinità originariamente *solari.* Ma di questo dirò in altra occasione; qui voglio rilevare soltanto che il sole era presso le varie nazioni di sesso differente; presso a' Greci e agli Itali egli era maschio, femmina al contrario presso a' Persiani e presso

a' Germani. Platone nel *Cratilo* (397) ci dice che il sole è il primo fenomeno naturale che fu da' Greci divinizzato. Ch' e' fosse in origine di genere maschile o femminile, non possiamo più adesso determinare; in ogni modo quel dio solare dell' Asia centrale che attraverso la Siria e la Fenicia venne alle coste e alle isole della Grecia era un dio maschile. Da questa duplicità si spiega il fatto che moltissime divinità solari della mitologia greca appartengono tanto al sesso maschile quanto al femminile. Così troviamo un *Augia* e una *Auge*, *Argo* e *Argia* *Perseo* e *Persea*, *Crises* e *Criseide*, *Eleno* e *Elena*, *Glauco* e *Glauca*, *Feroneo* e *Ferea* (Feronia), *Jola* e *Jole*, e in Italia *Giano* e *Giana* (Diana), e così innanzi.

Le dee Ecate, Procri, Diana ed altre divinità che usavano essere accompagnate da' cani sono altrettante divinità solari femminili di tempi più tardi, che poi s' identificarono con le divinità cacciatrici venerate già prima ne' varî luoghi. Anche nel culto della Nemesi, della primitiva Diana delle coste traco-elleniche, noi troviamo tracce manifeste del culto solare col simbolo canino di origine orientale. Nemesi era chiamata *Adrastea* sull' Ellesponto, e non è quindi altro che *Adar* il Dio del sole e del fuoco dell' Asia Centrale e *Adranos* il siculo dio de' cani (Cfr. Marquardt, *Cyzikos*, pag. 108); e probabilmente ella è una stessa cosa con Adrasto, il quale, secondo una tradizione argiva, fu il condottiero degli eroi che attraverso Nemea (conseguentemente *Nemesi*, *Nemea*, *Nemi*) mossero contro Tebe, e fu eziandio il fondatore delle solennità funebri de' giochi nemei.

Donde appare quanto sieno tra loro contesti e confusi que' molteplici fili che uniscono i miti e le tradizioni de' varî popoli che vennero a praticare insieme sulle coste e sulle rive della Grecia.

Sul mare adriatico due correnti mitologiche influirono: prima, la corrente siria che movendo da Tiro attraverso la costa settentrionale dell' Africa e per la Sicilia venne a queste sponde remote insieme a' coloni fenici; quindi la corrente greca venuta alquanto più tardi mediante i coloni greci che trassero verso Occidente attraverso il golfo corintio e respinsero i Fenici fermatisi da prima. Questi Greci che andavano in Occidente

avevano già prima praticato co' Fenici sulle coste e sulle isole della Grecia, e ne avevano già assunto qualche costume e fatta loro propria qualche credenza. Il perchè oggi riesce assai difficile determinare, se qualche elemento fenicio fu trapiantato qui da' coloni fenici direttamente o non piuttosto mediatamente da' coloni greci. Così, subito in sul principio, il nome di questo mare è un enimma. Ci si racconta che *Hatria*, *Hadria*, *Adria*, e similmente, chiamavansi due città ed un fiume alla costa orientale d'Italia che poi diedero il nome adriatico al mare detto prima jonio (Vedi particolarmente Benseler, *Lexikon griechischer Eigennamen*, alla voce *Adria*). Altri vollero riconoscere nel nome *Adria* un vocabolo etrusco (O. Müller, *Etrusker*, I, 136 e seg. e 240, e seg. della 2.ª ed.); altri invece un nome antico italico (Mommsen, *Röm. Geschichte*, I, 2ª ed. p. 103 e seg.); altri ancora lo stimarono nome tusco. Secondo la tradizione, fondatore di quelle città (Plinio, *Hist. Natur.* III, 20) sarebbe stato Diomede, secondo alcuni invece una gente tessala (Giustino, I) o altri. Noi non possiamo investigare in questo luogo quale opinione sia la più ragionevole; una cosa ci apparisce chiaramente, cioè l'identità della radice ne' nomi dell' *Adar* orientale, dell' *Adrasto* greco e dell' *Adranos* siculo tanto col nome del mare adriatico quanto co' nomi delle città fondate alle sue rive. Il dio canino de' coloni tirî, il Bel-Adar d'Assiria (cfr. Maspero, *Histoire ancienne de l' Orient*, 480), l' *Adar Palassar*, fondatore della dinastia semitica della Lidia, impose il suo nome anche al nostro mare. Che poi questo nome giungesse a noi mediante la Sicilia o mediante la Grecia non vogliamo asserire.

I Focesi dell' Asia minore erano stati secondo Erodoto (I. 163) i primi che a' Greci apersero la via all' Adria, al mar tirenno, all' Iberia e a Tartesso. Essi furono i primi coloni greci che dopo i Fenici visitarono le rive dell' Adria e vi fondarono colonie; *Adria* e *Hatria* chiamavasi secondo Ecateo il fiume, che scorreva presso la città di egual nome; chiamavasi però anche *Tartaro* (Vedi O. Müller, *Etrusker*, I. 2ª ed. 134) ed era quindi un fiume creduto infernale. Da ciò si spiega chiaramente la stretta relazione tra la dea infernale, l' Adrastea Nemesi delle coste dell' Asia minore, come pure tra il dio infernale Adrasto

della leggenda greca, con questa fondazione di colonie nel remoto occidente.

Anche del culto di Nemesi sopravvanzano in questi lidi parecchi ricordi. Il Kandler, (*Iscrizioni dell' Istria* N. 165) allega un altare romano trovato a Pola e uno simigliante pure da Pola; addusse recentemente il Gregorutti (*Archeografo Triestino*, 1876, p. 99). Ma il più notevole avanzo di questo culto sulle nostre rive è un altare quadrato, alto circa un metro, di pietra bianca calcare di questi luoghi, scoperto nel 1851 in Aquileia ed ivi ancora posseduto dal Signor Monari. Le notevolissime rappresentazioni che adornano l' altare noi le pubblichiamo qui per la prima volta da un disegno maestrevolmente eseguito dal cortese signor direttore Carlo Kunz, all' amicizia del quale andammo già altre volte debitori di lavori consimili. Questo altare quadrato, che nella parte superiore è in parte guasto, reca nella parte àntica l' iscrizione di dedica:

NEMESI
AVG · SAC
C · TVRRANIVS
SOZOMENVS
IIIIII · VIR · EX · VISV

cioè:

"Caio Turranio Sozomeno, seviro, per una visione, consacra questo altare alla dea Nemesi". La iscrizione trovasi già nel *Corpus Iscriptionum Latinarum*, N. 813, pubblicatavi dall' *Istria* del Kandler (a. 1852, p. 98). Sopra uno de' lati della base vedesi rappresentato in rilievo un cane che atterra un cervo e lo uccide, sull' altro lato parimenti un cane che uccide una lepre. Il rilievo, danneggiato in qualche parte appartiene al tempo romano; è però diligentemente scolpito.

In queste rappresentazioni si svolge a' nostri occhi la vittoria che il cane solare de' coloni tirî-fenici riporta sopra la lepre e la cerva, animali sacri alla dea cacciatrice, alla Diana delle coste

traco-elleniche; quindi secondo il linguaggio mitologico la lotta e il soggiogamento di più antiche stirpi traco-leleghe da' Fenici sopravvenuti più tardi. Che poi questa lotta non avvenisse sopra queste rive remote ma bensì sulle coste e sulle isole della Grecia ci sembra tanto più probabile, essendochè appunto la dea Nemesi, alla quale era consacrato quell' altare, rappresenta quella divinità che secondo abbiamo prima accennato rinnova in se non soltanto elementi antichi traco-leleghi ma altresì elementi fenici di tempi più tardi.

Questa divinità originariamente traco-lelega che in progresso di tempo diventò l' Adrastea identificata con Ecate, dea canina, *Adrastea* venerata principalmente in Cizico colonia milesia, (Marquardt, *Cyzikos*, p. 103 e seg.), fu assai probabilmente trapiantata da arditi naviganti milesî sulle coste orientali del mare adriatico. I naviganti milesî, gli audaci argonauti della tradizione ellenica, portarono secondo la nostra congettura (*Archeografo Triestino*, 1876. p. 127) a queste rive lontane da loro denominate *Istria*, anche il culto del dio solare asiatico, di *Beleno* col suo *leone alato*, di quel Beleno noto anche agli Iperborei che veneravanlo col nome di Apollo. E naviganti milesî furono probabilmente quelli che il mare prima chiamato jonio denominarono adriatico, dalla divinità loro *Adrastea.*

Notiamo con piacere che anche il Dr. Deecke, profondo investigatore delle antichità etrusche, nel poemio alla seconda edizione dell' opera sugli *Etruschi* di O. Müller (1877) da lui recentemente curata, non accoglie la teoria del Corssen, il quale annoverava gli Etruschi alle antichissime popolazioni italiche, ma ammette invece come probabile la opinione di Ottofredo Müller, il quale credeva a una influenza assai antica di stirpi greco-jonie trasmigrate dall' Asia minore al remoto occidente. Anche noi sostenemmo più di una volta, e particolarmente nel nostro articolo intorno al *Leone alato di Venezia* (*Archeografo Triestino*, 1876 p. 119 e seg.), la opinione, che mediante i greci-joni fossero trapiantati nel lontano occidente costumi, usanze, e tradizioni dell' Asia centrale.

Che alle coste italiche del mare adriatico sieno pervenuti meleenti jonio-milesî non lo dimostra soltanto il fatto che l' isola

di Corcira, punto di partenza de' coloni ellenici che movevano verso occidente e settentrione (Vedi Grote, *History of Greece*, II, 314 e seg. dell' ediz. ted.), fu secondo la tradizione (Apollonio, *Argonaut*, I, N. 990 e seg.) visitata dagli Argonauti (cioè da naviganti milesî), ma altresì e massimamente il fatto che Corcira è annoverata da Diodoro (IV, 72) tra le figlie di Asopo e conseguentemente tra quelle città le quali, come procurammo dimostrare nell' *Archeografo Triestino*, del 1876 (pag. 128 e seg.), incominciando da Sinope posta al *Pontus* cioè all' ultimo confine del mondo allora conosciuto, fino a Corcira cioè quasi all' estremo confine occidentale, erano conosciute e visitate da' naviganti jonio-milesî.

I Milesî adunque portarono verosimilmente a queste rive il culto della Nemesi Adrastea; laonde poi il poeta Pindaro (*Olimp.* 3. 26) narra di Ercole (cioè del dio solare assiro-lidio), ch' egli perseguitò la cerva della Diana traco-lelega sino all' Istro, alla terra degli Iperborei: tradizione che ha lo stesso significato della lotta scolpita sulla base del nostro altare tra il cane ed il cervo. Anche *Atteone*, l' ardito cacciatore de' monti della Beozia trasformato in cervo, viene lacerato da' suoi proprî cani, quell' Atteone che altro non è se non Apollo Aziaco, l' adorazione del quale fu recata da' naviganti Cefaleni fino alle coste dell' Acarnania al golfo di Ambracia. *Cefalo* è quindi Apollo Aziaco stesso, l' Atteone beozio lacerato da' suoi cani, l' Atteone della leggenda tessalo-beozia, il figlio di Aristeo, del mite dio delle greggi, l' *Apollo nomios* (O. Müller, *Orchomenos*, 342 e seg.) che noi ritrovammo nel Dio Beleno delle nostre coste (*Archeografo Triestino*, 1876 p. 126 e seg.).

Secondo la tradizione Aristeo era il primo colono che dalle rive della Lidia attraverso la Beozia e il golfo corintio mosse verso occidente fino in Sardegna ed ivi introdusse l' agricoltura e la civiltà (Vedi particolarmente Gerlach, *die älteste Bevölkerung Italiens*, p. 10 in nota). Secondo la tradizione tessala Aristeo placa il selvaggio dio solare Atteone con sacrifici e con preghiere (Vedi Preller, *Griech. Mythol.*, I, 358). Aristeo placava il cocente sole estivo con sacrifici e con preghiere, e la terra riarsa refrigerava con miti venti e con fresche piogge.

Egli era quindi identico a quell'Eaco della tradizione acheo-eginetica che dall'alto del promontorio di Egina supplicava il terribile dio solare perchè volesse mandare le piogge refrigeranti; identico col dio del caldo, col dio placato, che attraverso Nemea ed il golfo corintio e il seno d'Ambracia pervenne in Occidente identico col dio placato con sacrifici e preghiere che figura particolarmente nel culto de' popoli etruschi. *Aquilicium* chiamavasi presso agli Etruschi lo scongiuro delle piogge e delle nubi (Vedi Preller, *Röm. Mythol.* p. 172 e seg.), grazie al quale il terribile dio del caldo, dio agli uomini infesto, diventava il dio placato delle piogge e della fertilità; cioè, secondo il linguaggio della tradizione tessala Atteone diventava Aristeo.

Da questo nome dello scongiuro etrusco noi inclineremmo a credere derivato anche il nome della nostra *Aquileia,* poichè l'aquila, stemma della città di Aquileia, figura grandemente appunto in quella tradizione acheo-eginetica (Nonnus, Dione, 6, 210) che narra come Giove trasformato in aquila rapì Egina la figlia di Asopo. L'aquila aquileiese non si riferisce adunque all'aquila degli imperatori romani, come si è preteso, ma trova invece la sua spiegazione ne' colonizzatori achei i quali visitarono ed abitarono queste rive. Ma anche di questo diremo in altra occasione.

Nel selvaggio Atteone, in Meleagro, in Cefalo e in altri, e ne' cani che li accompagnano, noi rintracciamo quindi il dio solare de' Fenici, Melkart co' suoi fidi cani. Tanto in Atteone come in Meleagro, e particolarmente in Cefalo, l'amante di *Eos* madre di Memnone, noi ravvisiamo quel dio solare dell'Asia centrale (Vedi anche Preller, *Griech. Mythol.* II, 145). Essi rappresentano il *Cefaleno* che muove contro i Teleboi (Pausania, I, 37, 4; O. Müller, *Dorier* I, 230 e seg., e Brandstädter, *Aetolien*, p. 11 e seg.), e in occidente giunge sino a Cuma della Campania e verso settentrione arriva sino alle coste settentrionali del mare adriatico. Egli è l'Ulisse così vivamente e fedelmente dipintoci da Omero, l'Ulisse, il solo riconosciuto dal cane solare *Argo*, cioè dallo *splendente.*

Ne segue che la rappresentazione di un cane che sgozza un cerbiatto, effigiata, a dir di Omero (*Odissea* XIX, 225), sul vestito purpureo di Ulisse e riprodotta sul nostro altare, altro non è se non il popolo orientale tirio-fenicio, il quale sotto forma di cane solare soggioga e scaccia dalle coste e dalle isole greco-italiche le stirpe traco-leleghe ivi dianzi dimoranti.

Pietro Dr. Pervanoglu.



ESEMPLARE

DI UNA

DECORAZIONE MILITARE ROMANA

DELLA

CATEGORIA DELLE FALERE

Saranno circa tre anni che un imprenditore di opere edilizie e stradali in Pola, abbisognando di pietra si diede a frugare in una di quelle tante cave Romane anticamente tentate e poscia abbandonate che si trovano nei dintorni della città e precisamente in una di quelle che esistono sul colle, volgarmente chiamato dell'arena o sul quale poggia l'anfiteatro.

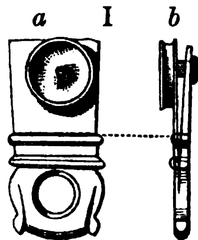
In tale occasione ebbe egli ad imbattersi nel fondo della cava stessa in un cumulo di metallo riposto in una nicchia, il quale benchè coperto di uno strato calcareo di piccoli stalagmiti gli si manifestò tosto per un ammasso di puro argento. Era questo un oggetto originariamente formato di piastre d'argento di forma concava, indi schiacciato e pesto violentemente da chi ebbe colà a nasconderlo forse dopo averselo illecitamente appropriato presso a poco sedici secoli fa.

Il peso del ripostiglio corrispondeva a mezzo chilogramma circa. Il fortunato scopritore lo vendette al prezzo del metallo, meno il pezzo che mi accingo ora a descrivere, il quale deve forse la sua salvezza alla sua buona conservazione e forse più ancora al fatto, che vi si trovava rappresentata una figura

alata ritenuta probabilmente dallo scopritore per una immagine sacra. Tanta è diffatti la forza della tradizione, che gli idoletti di bronzo, che si scoprono di quando in quando dai contadini nell' Istria, vengono da questi considerati per figure di santi e religiosamente custoditi, appendendoli al capezzale del letto. L'acquisto dell'oggetto verso denaro riesce in tali casi sommamente difficile e per riuscire nell' intento bisogna ricorrere per lo più all'espediente di avviare le trattative sulla base di una qualche permuta con altra immagine di santo più gradita al cedente. Molti idoli di bronzo devono la loro conservazione a questa tradizionale credenza, fra cui ve n'ha qualcuno che, ricuperato dal Kandler, conservasi nel nostro patrio museo di antichità. Anche il cimelio del quale ora ci occuperemo, stava appeso nella stanza dormitoria dello scopritore e fu ivi casualmente osservato dalla persona che ne fece l'acquisto per mio conto. Quattro altri pezzi di argento rinvenuti assieme con quello ed appartenenti probabilmente allo stesso oggetto vennero pure in tale occasione in mio possesso.

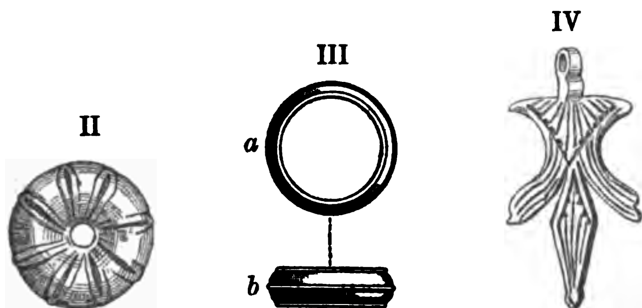
Dell'oggetto principale, considerata la somma importanza dello stesso diamo il disegno in riproduzione fotografica di grandezza naturale, tolta dal vero; gli altri oggetti trovansi inseriti nel testo ad intaglio in legno. Il pezzo di cui la fotografia ci dà la figura consiste in una lamella o piastra d'argento della forma di un doppio trapezio la di cui estremità inferiore, attualmente rotta, combacia perfettamente e doveva trovarsi originariamente inserita fra le due lamelle formanti la parte superiore del fermaglio rappresentato in grandezza naturale nella figura sottoposta (I, *a* e *b*), laddove la parte inferiore quest'ultimo di terminava in un occhiello che costituiva il finimento inferiore della lamella.

a I *b*



La parte superiore della piastra d'argento è circondata da sette occhielli sporgenti i quali servivano evidentemente ad assicurare l'oggetto sopra una striscia di cuojo. La piastra pesa grammi 20, il fermaglio gr. 5. — L'altezza corrisponde a millimetri 128 e unitamente al fermaglio a mm. 150; la larghezza nel lato superiore è di mm. 41 nella parte di mezzo mm. 55, e nel punto di congiungimento al fermaglio mm. 18.

Gli altri oggetti d'argento che diamo pure in grandezza naturale sono una capocchia o bottone di chiodo (fig. N. II) del peso di grammi 2, un anello (fig. N. III, *a* e *b*) del peso di grammi 2.5, ed un pendaglio (fig. N. IV) del peso di grammi 4.



Come si scorge dal disegno fotografico la lamella è istoriata e divisa in tre campi. Nello scomparto superiore vediamo la Vittoria in piedi, alata, coperta di veste dal ventre in giù. Rivolta a destra tiene colla sinistra appoggiato sopra un tronco di palma, uno scudo rotondo sul quale incide in due linee collo stilo che tiene nella mano destra le parole:

DE VIC
BRITTA

Alla sinistra della Vittoria scorgesi un prigioniero in ginocchioni colle mani legate dietro il dorso, la faccia rivolta a destra nell' attitudine del dolore, il petto nudo, bracato dalla cintura in

giù e le gambe fasciate; il mento ornato di densa ma corta barba; la folta capigliatura è tagliata corta all'ingiro al disopra della fronte. Uno scudo oblungo angolare coll'emblema del fulmine pende dietro le ali della Vittoria a sinistra ed un altro oblungo elittico pure ornato del fulmine giace dietro il piede destro di lei davanti al prigioniero.

Il campo di mezzo rappresenta un tripode fra mezzo a due grifoni alati; come si scorge sovente sulle corazze degli Imperatori Romani.

La parte inferiore rappresenta in fine la figura di Marte galeato con criniera, incedente a destra colla faccia rivolta a sinistra, recante sull'omero sinistro un trofeo formato di una corazza a maglia sormontata da un elmo in mezzo a due scudi oblunghi elittici, l'uno fregiato di un fulmine, l'altro di un romboèdro sormontato da un semicerchio. Marte tiene inoltre nella destra l'asta inclinata obliquamente, ed ha la parte superiore del corpo coperta di un mantello svolazzante, il quale lascia scorgere nuda la parte inferiore del corpo dalla cintura in giù non avendo che le tibie sole coperte di schiniere, ornate anche queste coll'emblema del fulmine.

La lamella è tutta dorata ad eccezione delle parti nude delle figure, degli scudi, del tripode e dei due grifoni. Sul braccio sinistro della Vittoria osservasi un'armilla d'oro e così pure presentano traccie di doratura gli emblemi degli scudi. Una fascia ornata di una linea serpeggiante circonda il campo superiore fino al suolo suppedaneo che sorregge le figure e serve di linea di separazione dal campo di mezzo. Una egual fascia circonda tutto all' intorno il campo occupato dalla figura di Marte.

Il lavoro è del genere così detto a sbalzo, eseguito con ammirabile maestria e perfezione tecnica ad altissimo rilievo, in modo che le parti prominenti si staccano di mm. 10 dal fondo. Le figure sono ritoccate collo scalpello ed in parte cesellate a bulino e così pure scorgonsi graffite ad intaglio l' iscrizione e le linee ornamentali. Però quando si esamini l' oggetto dal punto di vista dell' arte, si cercherebbe invano la purezza dello stile e la semplicità delle forme antiche; il genio dell' artista trovasi supplito dall'abilità meccanica e vi predomina il manierismo che sempre più

si fece largo nella decadenza dell'arte. Il cimelio del di cui esame ci occupiamo, e che ritengo primo ed unico nel suo genere, è non solo notevolissimo dal lato artistico, ma offre inoltre argomento di meditazioni sotto il duplice aspetto dell'archeologia e della storia.

La prima domanda che ci si affaccia si è di conoscere la natura dell' oggetto dimostrando lo scopo al quale il medesimo deve avere servito. Il secondo quesito da sciogliersi sta nell'eruire il tempo dell' esecuzione artistica e per conseguenza l'epoca ed il fatto storico a cui il medesimo ha da servire d' illustrazione.

Questo procurreremo di conseguire alla meglio nelle brevi riflessioni che verremo esponendo.

Il pensiero generale dell'artefice che trova la sua espressione nella qualità e nell'aggruppamento delle figure, l'iscrizione *de Victoria Britannica* che ci palesa l'occasione ed il motivo della sua origine, infine la forma stessa dell'oggetto conducono naturalmente al pensiero, che qui si abbia a fare con una di quelle varie decorazioni militari di cui abbondavano i Romani e precisamente con una distinzione conferita per meriti militari in occasione di una qualche spedizione britannica.

Fra i diversi segni ufficiali di onorificenza che si distribuivano ai combattenti sono noti a tutti e non ammettono dubbio, in quanto alla forma con cui distinguevansi, le fiale argentee, le catenelle, le fibule, i *torques*, le armille, l'asta pura, i vessilli e le corone di varia specie; soltanto sulla forma specifica e precisa delle *falere* la questione non è ancor bene definita ed attende l'ultima sua soluzione.

È universalmente noto che sotto la denominazione di *falere* s'intendevano tanto gli ornamenti preziosi in genere quanto, in senso ristretto, una classe determinata di decorazioni militari. Nel primo senso le falere equivalevano a ciò che in giornata si intenderebbe dire colla denominazione generale di gioje, giojelli od ornamenti. Tali falere si usavano a seconda delle circostanze portare in varie maniere sul capo, sugli omeri, sul collo, sulle braccia, sui piedi e sul petto, tanto da uomini che da donne e ne venivano ornati persino i cavalli e gli elefanti. In questo senso potevano servire anche di fregio alle armature dei guerrieri senza

avere per ciò il carattere di vere decorazioni militari. Omero [1] ci fa sapere che l'elmo di Ajace era ornato di falere; e nel passo di Eschilo [2] le falere di cui erano ornate le tiare dei re Persiani significano il guanciale dell'elmo calato giù, come tuttora si vede sulle monete dei Parti (cfr. Strabone, XV. 734).

Prescindendo ora da questo significato generico e dalle varie forme che sotto questo aspetto potevano avere le falere, resta a vedersi quale fosse la forma precisa mercè la quale si distinguevano le falere appartenenti alla categoria delle decorazioni militari. L'opinione fin qui prevalente si è che le medesime avessero la forma di un quadrilatero composto di lame d'oro ornate di medaglioni, quadrilatero che si portava appeso sul petto. Il bassorilievo scolpito sulla pietra sepolcrale di M. Celio [3] centurione della XVIII legione ucciso nella spedizione di Varo, rinvenuto due secoli fa a Xanten, ed il monumento funebre di Q. Sertorio Festo [4] ci rappresentano due guerrieri il di cui petto trovasi fregiato di un consimile ornamento. Così pure le pietre sepolcrali di L. Gellio Varone [5] e di L. Antonio Quadrato [6] ci mostrano scolpita una insegna militare ed al fianco della stessa dei *torques* posti al disopra di un quadrilatero, ritenuto dagli archeologhi per l'esempio d'una falera. Un simile esempio di quadrilatero trovasi infine espresso sulla moneta consolare d'argento portante il nome di Arrio Secondo [7] sulla quale trovasi inoltre effigiata l'asta pura e la corona d'alloro. Sull'appoggio di questi monumenti scarsi di numero si venne alla conclusione essere quel quadrilatero sui medesimi rappresentato la figura della falera nel ristretto suo significato di decorazione militare.

Il chiarissimo sig. Adriano Longpérier in una dotta dissertazione inserita nella *Revue numismatique*, Blois (annata 1848)

---

[1] Iliade II, vers. 105-7.
[2] Pers. 664.
[3] Muratori, p. 2030, N. 1.
[4] Muratori, 852, N. 5.
[5] Grutero, 1030, N. 9.
[6] Grutero, 358, N. 2.
[7] Cohen, Tav. VII, N. 1 e 2.

s'accinse a dimostrare che non già il quadrilatero rappresenti la falera, ma bensì che falere fossero i medaglioni che sul medesimo vedonsi sospesi. Egli si appoggia sul fatto incontrastabile che il vocabolo "*falere*" tanto nell' idioma greco che nel latino non fu mai usato altrimenti che nel plurale, locchè deve far supporre che tali distintivi usavansi conferire non ad uno ad uno ma almeno a due per volta, la qual cosa sarebbe stata inapplicabile rispetto al quadrilatero che occupava già da per se tutto il torace di un uomo e non concedeva quindi più spazio per il collocamento di una seconda consimile decorazione.

Anche il Marquardt nel *Manuale delle Antichità Romane* (Vol. V, pag. 555-556) è d' opinione che le falere consistessero in medaglioni appesi sopra strisce di cuojo, e ne desume la prova da alcuni esemplari originali trovati nel 1858 a Lauersfort presso Crefeld, scoperta illustrata da A. Rein negli *Annali dell' Istituto* (1860, pag. 161-204) e da O. Jahn, nella monografia intitolata: *die Lauersforter Phalerae* (Bonna 1860).

Non voglio ora contestare che il quadrilatero in questione o se meglio si crede i medaglioni al medesimo appesi non sieno da ascriversi alla categoria delle decorazioni militari denominate falere, però nè il numero esiguo degli esempî basta, nè v' esiste altro argomento positivo per poter con sicurezza affermare essere questa la sola ed esclusiva forma delle falere che si conferivano in premio del valore militare. Polibio ci asserisce positivamente [1] che nei primi tempi le falere erano esclusivamente riservate agli equiti, e Tito Livio [2] ci racconta che allorchè nell'anno 449 di Roma il Tribuno Cajo Flavio Annio, libertino d'origine, venne fatto Edile curule, tanta fosse l' indignazione dell' aristocrazia che molti dei nobili gettarono via gli anelli aurei e le falere. E Plinio [3] riportando questo passo spiega che gli anelli d' oro significavano il senato, e le falere l' ordine equestre.

---

[1] de militia Romana XXXIX. 3.
[2] IX. 46.
[3] Stor. nat. XXXIII. 6.

Il conferimento delle falere ai pedoni è d'origine più recente e non vi ha nulla d' improbabile che queste avessero forma differente da quelle che davansi ai cavalieri, cagionata altresì dalla diversa qualità dell'armatura. Gli esempî fin quì conosciuti ci mostrano soltanto la forma delle falere conferite ai militi legionarî, poichè soltanto a legionarî si riferiscono i monumenti più sopra accennati, laonde ritengo non azzardare molto nel sostenere, che il cimelio in questione, il quale per la sua forma doveva essere il guanciale d'un elmo, fosse anch'esso una falera, e precisamente una di quelle che si conferivano in premio agli *equiti* Romani. Il passo sopraccitato dell' Iliade che fa delle falere una parte ornamentale dell'elmo, e l'altro di Eschilo che chiama falere i guanciali dell'elmo dei re Persiani, nonchè il plurale del vocabolo, che esige almeno il numero di due, servono di appoggio a questa opinione, la quale è inoltre sorretta dal riflesso, che il cimelio in questione, il quale è indubitabilmente una decorazione militare, non saprebbe trovare migliore collocamento, che coll'essere annoverato nella categoria delle così dette falere, non presentandoci l'aspetto esterno una benchè minima analogia con veruna delle altre specie di decorazioni militari più sopra enumerate e sulla forma delle quali non verte alcun dubbio.

In quanto al modo di farne uso, ritengo che le falere servienti ad uso di guanciale venissero assicurate per mezzo degli occhielli superiori sopra striscie di cuojo e queste mediante bottoni, di cui forse la figura N. 2 ci somministra l'esempio, sull'elmo stesso. Levabili in tal guisa le striscie che facevano le veci di cerniera proseguivano poi fin sotto il mento, ove per mezzo di una cordiciuola che attraversava gli occhielli dei fermagli venivano allacciate insieme.

Stabilita con ciò la natura del nostro gioiello ci studieremo ora alla meglio di scoprire l'epoca a cui il medesimo debbasi ascrivere. Un rapido sguardo sulle spedizioni dei Romani in Britannia ci servirà in ciò di guida.

Le antiche Cassiteridi, dalle quali proveniva lo stagno menzionate da Erodoto (450 a. C.), l'isola di Albione nominata da Aristotile (340 a. C.) e le isole Britanniche di cui parla Polibio (160 a. C.) sono una e la stessa cosa. — I Romani vi posero piede

in epoca relativamente tarda. Cesare provò di approdarvi li 26 Agosto dell'anno 55 a. C. con una spedizione di 10,000 uomini e ne ripetè l'anno susseguente il tentativo; però dovette abbandonare l'impresa combattuta dalle maree e dalle tempeste. Tacito[1] parlando di questo primo esperimento disse, aver Cesare voluto non già conquistare la Britannia ma unicamente additarla ai posteri Romani.

Augusto quantunque eccitato da Orazio non si diede pensiero della Britannia, la quale ancora da Properzio viene chiamata invitta. Anche Tiberio e Caligola la lasciarono tranquilla. Il primo a mettervi piede fu l'imperatore Tiberio Claudio, il quale eccitato da un Bretone malcontento si risolvette di soggiogarla. Egli vi spedì nell'anno 43 d. C. Aulo Plautio con quattro legioni le quali colle truppe ausiliari sommavano in tutto 50,000 uomini. Al dire di Dione Cassio le truppe prestaronsi a malincuore ad una spedizione la quale doveva farsi per la prima volta in paese posto per così dire fuori dei confini del mondo. Claudio dovette intervenire nell'anno susseguente in persona e dopo sanguinosi scontri riescì finalmente a ricevere a Camulodunum (Colchester) la sommissione degli abitanti di quei dintorni. Il Senato gli decretò il titolo di Britannico che mai usò; e Britannico fu pure intitolato il figlio natogli in quell'anno; gli furono coniate medaglie d'oro e d'argento colla sua statua sopra arco trionfale e la scritta: DE BRITANNIS. Partito Claudio, Aulo Plautio ultimò la conquista della parte meridionale dell'isola.

Nel 50 d. C. il comando in Britannia venne affidato ad Ostorio Scapula, il quale scontratosi coi valorosi Siluri, al sud-ovest dell'isola capitaneggiati da Caractacus[2] venne da questi dopo ripetuti e sanguinosi scontri ridotto all'impotenza.

Sotto Nerone i Romani sostennero un urto ancora più feroce. Gli Iceni al sudest guidati dalla loro fiera regina Boadicea insorsero in armi, s'impossessarono di Londra e di Verulamio (presso l'odierno S. Albans) e trucidarono 70,000 fra

---

[1] Tacito, vita d'Agricola, XIII.

[2] Tacitus, annalium lib. XII, 35.

Romani e loro aderenti.[1] Però il legato Svetonio Paulino ne fece ben tosto aspra vendetta, poichè raccolte le sue forze diede battaglia alla regina e ne sconfisse l'esercito in modo che di 230,000 combattenti 80,000 rimasero morti sul campo.[2]

Sotto Nerone ed i suoi tre successori le armi romane non fecero notevoli progressi, tuttavia sappiamo che sotto Vitellio gli indigeni diedero 80,000 armati per combattere sotto le insegne romane.

Sotto Vespasiano, Petilio Cereale, di lui legato, sottomise dopo cinque anni di resistenza la potente tribù dei *Brigantes*, e dopo altri tre anni di lotta il di lui successore Giulio Frontino soggiogò la guerresca popolazione dei *Silures.*

Durante i primi trentacinque anni scorsi dopo la calata di Claudio nell' isola i Romani non ne avevano conquistata che una parte relativamente piccola. I successi i più gloriosi furono riportati durante il governo del legato Gneo Giulio Agricola. Approdato nel 78 d. C. nell' isola ne sottomise tutte le popolazioni del Sud. Nella seconda campagna del 79 d. C. respinse le popolazioni del nord fino all'istmo inferiore del Tyne presso Newcastle erigendovi una linea di fortificazioni; e colla disfatta di Galgacus presso i monti Grampiani spinse le sue operazioni fino allo stretto superiore fra i seni del Firth e del Clyde nella Scozia, ove piantò una seconda linea di castellieri. Le armi romane raggiunsero sotto Agricola l'apice del successo; però il maggiore suo merito si fu d'avere durante gli otto anni del suo regime mediante saggie misure governative e collo spargere ovunque a larga mano il seme della cultura e della civiltà potuto riuscire non solo a conciliare gli animi delle popolazioni del sud ma a renderle persino amiche ed affezionate al nome romano, cosicchè da quel tempo in poi le lotte ulteriori sostenute in comune non erano dirette che contro i barbari ed indomabili abitanti del Nord.

Richiamato Agricola dalla gelosia di Domiziano, i barbari poterono rialzare il capo. Al tempo di Adriano le cose volsero

---

[1] Tacitus, annalium lib. XIV, 33.

[2] Tacitus, annalium lib. XIV, 37.

talmente alla peggio, ch'egli dovette recarsi in persona nell'isola, ove tutta la sua azione si limitò ad assicurare i confini erigendo il celebre vallo presso Newcastle fra il Solvay ed il Tyne abbandonando il paese settentrionale già conquistato da Agricola.

Venti anni più tardi sotto Antonino Pio ne fu bensì tentata la ripresa dal legato Lollio Urbico il quale si spinse nuovamente fino allo stretto superiore inalzandovi il vallo di terra in oggi denominato *Graham's Dike*; però tale conquista deve ben tosto essere stata abbandonata, come appare eziandio dal fatto che presso a questo vallo si trovano bensì monumenti di Antonino Pio, ma nessuno posteriore a lui. Marc'Aurelio potè a mezzo di continue guerre tenere stentatamente in freno i Bretoni.

Al tempo di Commodo 180 anni d. C. questi irrupero attraverso il vallo d'Adriano, e disfecero l'armata dei Romani uccidendone il generale. Con tuttociò Commodo ebbe dal Senato il titolo di Britannico.

Lampridio [1] parlando di questo imperatore satiricamente lasciò scritto di lui "fu il primo a farsi chiamare *Pio Felice*; quando nominò console l'adultero di sua madre fu denominato *Pius*; quando uccise Perennis fu chiamato *Felix*; e quando i Britanni si accingevano a proclamare un altro imperatore gli si diede per adulazione il titolo di *Britannicus*".

Il Senato fece pure coniare nell'anno 184 d. C. una medaglia in bronzo di grande modulo in onore di Commodo, che porta nel rovescio all'ingiro d'una Vittoria seduta la scritta: P. M. TR. P. VIIII. IMP. VII. COS. IIII. P. P. e nell'esergo VICT. BRIT.

Durante la gara fra Settimio Severo, Pescennio Nigro e Clodio Albino i Britanni del Nord non furono frenati se non debolmente.

Divenuto Settimio Severo imperatore nel 197 Virio Lupo andò in Britannia quale di lui legato. Essendo riusciti per molti anni a nulla i suoi sforzi per resistere ai Caledoni, chiese rinforzi

---

[1] VIII.

e se possibile la stessa presenza dell'Imperatore, il quale vi si recò in fatti coi figli Caracalla e Geta nell' anno 208 d. C.

Sembra che in quest' epoca approdassero in Iscozia i Pitti ed è probabile che a questi rinforzi debbansi attribuire gli straordinarî successi conseguiti dai Caledoni prima della venuta di Settimio Severo.

Le gesta di questo imperatore trovansi particolarmente descritte da Erodiano e da Sifilino abbreviatore di Dione Cassio contemporanei dell' imperatore. Erodiano fu il primo a descriverci gli abitanti della Scozia lasciando scritto a proposito di questi. "Molte parti della Britannia erano divenute paludose causa le innondazioni del mare. I nativi attraversano le paludi nuotando od immergendosi fino al busto nel fango ed essendo nuda la massima parte del loro corpo non si fanno caso dei pantani. Portano attorno al collo ed al ventre ornamenti di ferro che stimano quanto altri l'oro. Dipingono sul corpo varie figure di animali non coprendosi di vestiti onde restino esposte alla vista. Il popolo è molto sanguinario e guerriero ed usa piccoli scudi o targhe ed uno spiedo o lancia. La loro spada pende sul nudo corpo. Non usano nè corazza nè elmo ritenendo fossero loro di ostacolo per attraversare le paludi„.

E Sifilino narrando la spedizione di Settimio Severo, osserva: "I due più grandi popoli con cui ebbe a fare furono i Caledoni e i Maeatae. Questi abitavano presso il vallo che divide l' isola in due e quelli stavano a questi dappresso. Ambidue abitavano montagne incolte e paludi, nutrendosi di latte, della cacciaggione e di frutta selvatiche„.

La spedizione di Settimio Severo fu oltremodo faticosa. L' inimico non offriva battaglia ma faceva una guerra crudele e feroce alla spicciolata, tendendo agguati. Le acque erano di sommo incomodo alle truppe dei Romani, talmente che molti incapaci di proseguire, piuttosto che cadere vivi in mano dell' inimico, chiedevano di essere uccisi dai compagni. Severo aveva già perduto 50,000 uomini senza essere ancor giunto al compimento della sua impresa. Finalmente, d' improvviso venne a patti cogli abitanti per la cessione d' una parte del loro territorio, però avendo questi mancato alla promessa egli aveva già dato ordine di passarli a fil

di spada, quando fu sorpreso dalla morte che lo colpì a Eboraco (York) li 4 Febbraio 211 d. C.

La guerra terminò infine colla disfatta dei Bretoni per opera di Caracalla, come ce lo attestano le numerose medaglie. Il Caracul figlio del re del mondo delle poesie d'Ossian nel pezzo drammatico "Comala„ non è altri che lo stesso Caracalla. Tanto Settimio Severo che i di lui figli Caracalla e Geta ebbero dal Senato il titolo di: *Britannicus.*

Abbiamo di Settimio Severo parecchie medaglie ricordanti questa spedizione, tra le altre una d'oro e parecchie d'argento colla Vittoria e la leggenda VICTORIAE · BRIT · dell'anno 210, e diverse altre di bronzo di grande e medio modulo degli anni 210 e 211 colla scritta VICT · BRIT · e VICTORIAE · BRITTANNICAE · Consimili medaglie abbiamo pure di Caracalla e di Geta.

Di altre intraprese romane di tempi posteriori in Britannia gli storici non danno più notizia; del resto questo a noi più non interessa, poichè non avrebbe più nulla che fare colla soluzione del nostro quesito.

Si domanda ora a quale di queste spedizioni fin qui esposte di volo appartiene il nostro cimelio? Io non esito punto a rispondere, a quella di Settimio Severo. Esso è quindi un opera d'arte degli anni 210 a 211, nel quale ultimo anno Settimio Severo morì ed ebbe fine la guerra.

Le considerazioni le quali devono condurre ad un tale giudizio sono d'indole diversa. Abbiamo già osservato come carattere estrinseco la decadenza dell'arte, che non permetterebbe di ascrivere l'oggetto in questione ai tempi di Claudio in cui questa non lasciava nulla che desiderare, ma ci suggerisce all'invece di ascriverla a tempi più bassi in cui sono già visibili i segni dei deterioramento.

La leggenda DE VICT · BRITTA · non corrisponde neppure alla dicitura officiale del tempo di Claudio, nel qual tempo con istile piu epigrafico si avrebbe detto DE BRITANNIS come si legge sulle di lui medaglie.

La dicitura VICT · BRIT · si trova per la prima volta sulle medaglie di Commodo, il quale si servì però ancora promiscuamente della primitiva formola DE GERMANIS, DE SARMATIS. Da

Settimio Severo in poi la maniera di dire: VICTORIA precedente il nome del popolo vinto, diviene esclusiva e all'incontro sembra essere andata in dimenticanza l'altra più classica ed antica che implicava quasi l'idea del trionfo. Si potrebbe in ragione di tempo ascrivere l'oggetto all'imperatore Commodo, ma non avendo questi riportata alcuna reale vittoria è poco probabile ch'egli avesse avuto occasione di conferire premî militari per successi che non furono mai riportati. Però contro l'ammissione di Commodo milita un altro argomento.

La figura di Marte come la si vede rappresentata sul nostro cimelio comparisce bensì per la prima volta sulle medaglie di Commodo, ma non così quella della Vittoria la quale nell'attitudine in cui vedesi scolpita sulla falera si riscontra per la prima volta effigiata sulla medaglia di Settimio Severo di medio modulo pubblicata dal Cohen al N. 652 portante l'epigrafe VICTORIAE BRITTANNICAE.

Un ultimo argomento da non dispregiarsi si è la coincidenza dell'errore ortografico della parola BRITTANICA con due T, errore che si scorge tanto nell'epigrafe della nostra falera, quanto costantemente in tutte le medaglie di Settimio Severo, di Caracalla e di Geta che portano la scritta: VICTORIAE · BRITTANICAE, nel mentre in quella di Claudio troviamo correttamente scritto DE BRITANNIS. Conseguentemente l'errore che appare costantemente ai tempi di Settimio Severo deve essersi generalmente insinuato nella scritturazione officiale, e per questo doveva ricomparire nella falera che quale pubblica ricompensa era pure un documento officiale.

Diremo ancora qualche parola sulla figura di Marte dal corpo nudo e dal mantello svolazzante, la quale in questa guisa abbiamo veduto rappresentata già sulle medaglie di Commodo, senza però che queste portino la scritta di Marte ma invece quella della tribunizia podestà dell'imperatore. Lo stesso Marte sulle medaglie di Settimio porta la leggenda MARS PATER e su quelle di Caracalla quello più espressivo di MARS VLTOR.

Non sarebbe egli forse possibile che Marte, il quale simboleggiava figurativamente l'esercito, fosse così raffigurato per ricordare le spedizioni Britanniche fatte in quel tempo e segna-

tamente i disagi cui dovettero sottostare i soldati costretti a combattere nell' acqua e necessitati forse per ciò di servirsi di un abbigliamento quale lo veggiamo qui rappresentato nella figura di Marte?

Volgiamo infine ancora uno sguardo sulla figura del prigioniero che giace ai piedi della Vittoria. Esso dovrebbe rappresentarci un Caledone o un Pitto, ma la descrizione degli indigeni lasciataci da Erodiano più sopra riferita, secondo cui i nativi erano quasi nudi e senza armatura alcuna per poter essere più spediti nell'attraversare le acque, non s'attaglia punto alla nostra figura la quale si ravvisa bracata dalla cintura in giù. Non conviene alla descrizione neppure la completa armatura che si scorge nel trofeo di Marte, nè combina la forma degli scudi presso la Vittoria i quali anzichè essere piccoli come nella suddetta descrizione sono della massima grandezza, ed hanno la forma degli scudi germanici. Laonde conviene ritenere che l'artista non ebbe l' intendimento di presentarci un indigeno in costume, ma bensì la figura tipica del prigioniero barbaro, quale la si vede rappresentata sui relativi monumenti dell'alto impero dopo le spedizioni germaniche.

Riassumendo ora il fin qui detto speriamo di avere con qualche probabilità dimostrato: *a*) essere l'oggetto che abbiamo impreso a descrivere il guanciale d'un elmo; *b*) ch'esso assieme all'altro esemplare andato perduto venne conferito in premio ad un milite, probabilmente dell'ordine equestre, per le virtù militari, dimostrate in una spedizione Britannica; *c*) che l'oggetto rappresenta quindi una decorazione militare la quale non si potrebbe altrimenti classificare che ponendola nella categoria delle falere di cui devono essere state varie specie; *d*) che la spedizione militare a cui si riferisce la falera deve essere stata quella intrapresa da Settimio coi figli Caracalla e Geta fra gli anni 208 al 211 d. C.; *e*) che la decorazione infine deve essere contemporanea alle medaglie di questi imperatori ricordanti la Vittoria Britannica le quali sono degli anni 210 e 211 d. C.

Carlo Dr. Gregorutti.

DOCUMENTI

RISGUARDANTI LA STORIA

DI

TRIESTE E DEI WALSEE

(*Continuazione e fine*)

XXV.

Da copia cartacea, contemporanea al documento, esistente nell' Archivio capitolare. *

Basileà, 1443, nel mese di marzo.

In nomine domini amem (*sic*).

Martinus dei et apostolice sedis gratia Episcopus Pettinensis Reverendissimi in christo patris et domini domini Alexandri tituli sancti Laurencii in Damaso sancte Romane ecclesie presbiteri Cardinalis per Germaniam et Aquilegiensem provinciam Apostolice sedis legatus sancte sedis Aquilegiensis patriarche dignissimi perpetui conservatoris ecclesie Tridentine ducisque Masovie etc. per dyocesin aquilegiensem in pontificalibus vicarius generalis in causa seu causis ac inter partes infrascriptas a sacrosancta generali synodo Basiliensi universalem ecclesiam representanti in spiritu sancto legitime congregata judex unicus specialiter deputatus, reverendo in christo patre et domino Nicolao episcopo

---

* Le frequenti lacune notate nella stampa derivano dalla brutta ed erronea grafia del documento.

Tergestino Liberio Barbarica canonico et scolastico ibidem ac universis et singulis ecclesiarum parrochialium rectoribus locatenentibus eorundem divinorum sociis cappellanis altaristis ceterisque presbiteris clericis et tabellionibus ac aliis quibuscunque tam ecclesiasticis quam secularibus cuiuscunque status gradus ordinis vel condicionis existant quosque infrascriptum tangit negocium seu tangere poterit quomodolibet in futurum ad quem vel ad quos presentes nostre litere pervenerint salutem in domino. Litteras eiusdem sacrosancte synodi eius vera bulla plumbea in cordula canapis more eiusdem sacrosancte Basiliensis Synodi bullatas salvas sanas integras illesas non rasas non cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas sed prorsus omni vitio et suspicione ut prima facie apparebat carentes nos cum ea qua decuit reverencia noveritis recepisse tenoris et continencie .... Sacrosancta generalis synodus basiliensis in spiritu sancto legitime congregata universalem ecclesiam representans venerabili episcopo Pettinensi salutem ed omnipotentis dei benedicionem. Querelam dilecti ecclesie filii nobilis viri Reymperti de Walsee baronis ducatus Austrie in Pataviensi dyocesi moram trahentis receperimus continentem quod licet jus patronatus sive presentandi personam ydoneam ad parrochialem ecclesiam sancti Petri de Dorenekch Tergestinensis dyocesis ad ipsum baronem pertinuisset et pertineat ipseque ad illam tunc certo modo vacantem quendam presbiterum ydoneum infra certum tempus a jure statutum presentasset ac ille in ea ordinaria auctoritate institutus eam presentationem et institucionem huiusmodi vigoris assecutus fuisset canonice, tamen priusmodi venerabilis Nicolaus episcopus tergestinus asserens se sub executorem quarundam litterarum Liberio Barbarica canonico et scolastico ecclesie Tergestinensis super provisione ei de dicta parrochiali ecclesia faciendi per Gabrielem Condulmario olym Eugenium papam post eius privacionem et deposicionem a papatu per nos auctoritate universalis ecclesie rite factas nulliter (*sic*) et de facto concessarum per Lodowicum de Garsiis canonicum Bononiensem executorem principalem et unicum earundem litterarum deputatum subdeputatum pretextu litterarum et subdeputacionis huiusmodi per quosdam suos processus excomunicacionis suspensionis et interdicti sententias in se continentes prefatum presbite-

rum possessorem ad instanciam dicti Liberii sub excomunicacionis sentencia huiusmodi nec non aliis censuris et penis tunc expressis monuit et mandavit eidem ut infra certum tunc expressum terminum possessionem dicte parrochialis ecclesie cum omnibus juribus et pertinenciis suis eidem Liberio dimitteret nec non alios quorum intererat ipsum Liberium ad eandem possessionem sine difficultate et contradicione ammoto exinde dicto presbitero possessore reciperent, consensu etc. dicti baronis patroni in hiis minime requisito, vel accedentem admitterent et inducerent. Alioquin declarabat eos ex tunc huiusmodi sentencias censuras et penas incurrisse necnon dictam parrochialem ecclesiam ecclesiastico supponebat interdicto ac huiusmodi interdictum districcius observari mandabat et faciebat eciam nulliter (*sic*) et de facto in divini cultus in eadem ecclesia diminucionem et illius parrocchianorum animarum periculum et plurimorum scandalum dictique baronis et jurispatronatus sui huiusmodi preiudicium pariter et iacturam. Quare dictus Baro nobis humiliter supplicavit ut processum per episcopum tergestinum habitum huiusmodi denunciari nullum per aliquem discretum in partibus illis mandaremus. Nos igitur huiusmodi supplicacionibus inclinati circumspectioni tue per hec scripta mandamus quatenus vocatis qui fuerint vocandi et auditis hinc inde propositis quod iustum fuerit appellacione remota decernas faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio vel timore subtraxerint censura simili appellacione cessante compellas testimonium veritati perhiberi.

Datum Basilee VI° ydus januarii anno a nativitate domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio.

Post quarum quidem litterarum presentacionem recepcionem examinacionem per venerabilem virum magistrum Nicolaum de Potenstain procuratorem et nomine procuratorio nobilis viri domini Reymperti de Walsee baronis de cuius procuracionis mandato aput acta legitimis constabat atque constat documentis fuimus debita cum instancia requisiti ut ad execucionem dictarum litterarum sancti Basiliensis concilii juxta traditam a dicta sacrosancta sinodo nobis formam et contentorum in eisdem procedere ac iusticie complementum exibere dignaremur ipsumque

reverendum patrem et dominum Nicolaum episcopum Liberiumque Barbarica canonicum et scolasticum ecclesie Tergestine omnesque alios et singulos sua coniunctim vel divisim interesse putantes quosque dictum negocium tangit vel tangere poterit quomodolibet in futurum ad aliquod (*sic*) certum et competentem et peremptorium citacionis terminum et litteras citatorias optineas in forma solita et consueta decernere dignaremur. Nos igitur Martinus episcopus et judex volentes huiusmodi mandata reverenter exequi ut tenemur litteras citatorias iuxta petita in forma solita et consueta decrevimus ad certum competentem et peremptorium terminum presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris dominis Gregorio Gerttscher Laurencio Slawentzicht et Georgio Oswaldi presbiteris Aquilegiensis dyocesis testibus fidedignis ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Anno domini Millesimo quadringentesimo quadragesimotercio die saturni sedecima mensis februarii indicione sexta durante sacrosancto Basiliensi concilio in stuba nostre habitacionis Laibaci diete Aquilegiensis dyocesis. Deinde vero die lune undecima mensis marcii hora vesperarum eisdem anno indicione durante prefato sacro concilio et loco, nobis Martino episcopo et judice ad jura reddendum pro tribunali sedentibus comparuit coram nobis magister Nicolaus procurator et procuratorio quo supra nomine memorati nobilis viri domini Reymperti de Walsee baronis reproduxit citationem executam accusavitque contumaciam dictorum citatorum non comparencium peciitque in ipsorum contumaciam ad execucionem in ipso rescripto contentorum iuxta tradita a dicta sacrosancta synodo nobis formam procedi. Nos vero Martinus episcopus et judex delegatus volentes mite agere ipsosque citatos usque in diem terciam hoc est ad diem mercurii terciam decimam mensis prefati inmediate sequentem ad idem faciendum duximus expectandum presentibus ibidem venerabili patre et honorabilibus viris dominis Petro Polez Archidiacono Carniole, sancti Martini in Morawtsch, Sigismundo Lamberger sancti Martini prope Krainburg ecclesiarum parrochialium rectoribus, Heinrico Reychardi notar. et Gregorio Gerttscher supradicto. Die vero mercurii terciadecima mensis marcii hora causarum in loco habitacionis nostre supradicto nobis ad jura reddendum pro tribunali sedentibus comparuit iterum in iudicio prefactus magister Nicolaus procurator

et procuratorio quo supra nomine nobilis viri domini Reymperti de Walsee baronis, dictorum citatorum non comparencium et in diem tercium expectatorum contumaciam constanter accusans petens ipsorum citatorum contumacia non obstante in negocio iuxta traditam a sacrosancta synodo nobis formam procedi dictarumque litterarum Gabrielis Condulmario olym Eugenii pape fulminacionem processuum et sententiarum a Lodowico de Garsiis et Nicolao Episcopo tergestino nulliter (*sic*) et de facto concessarum et fulminatarum cassandi anullandi irritandique cassa nulla irrita ac tanquam cassis irritis nullis et inanibus non fore nec esse obediendum pronunciandi ac litteras et processus solitos et consuetos ac eciam sub penis et censuris ecclesiasticis concedere nostramque sententiam diffinitivam pronunciari decerni et declarari humiliter postulavit. Nos vero Martinus episcopus et judex delegatus dictos citatos et diucius ut prefertur expectatos neque per se neque per representantem legitimum comparere curantes ad instantes preces memorati magistri Nicolai procuratoris reputavimus prout merito erant contumaces et in ipsorum contumaciam ad ulteriora etc. ad sentenciam diffinitivam processimus et pronunciavimus in hunc qui sequitur modum. Nos Martinus dei et apostolice sedis gracia episcopus Pettinensis per dyocesin aquilegiensem ut prefertur in pontificalibus vicarius generalis etc. a sacrosancta sinodo Basiliensi in causa et causis ac inter partes infrascriptas judex delegatus specialiter deputatus. Quia ad istanciam[1] nobilis viri domini Reymperti de Walsee baronis ducatus Austrie in Pataviensi dyocesi morantis quendam Liberium Barbaricam canonicum et scolasticum ecclesie Tergestine ac omnes alios et singulos sua coniunctim vel divisim interesse putantes in iudicium ad certum competentem et peremptorium fecimus evocari terminum quo adveniente comparuit coram nobis venerabilis magister Nicolaus de Potenstain procurator et nomine procuratorio eiusdem nobilis viri domini Reymperti produxit citacionem executam constanter accusans contumaciam dictorum citatorum non comparencium peciitque eos reputari contumaces et ut in eorum contumaciam in

---

[1] Il Documento ha: *distanciam.*

dicto negocio iuxta traditam nobis a dicto sacro concilio formam procedere et iusticiam ministrare dignaremur, nos vero Martinus episcopus et judex volentes micius agere eosdem citatos usque in diem terciam duximus expectandos. Quo adveniente comparuit iterum coram nobis memoratus magister Nicolaus procurator et procuratorio quo supra nomine domini Reymperti baronis iterum dictorum citatorum non comparencium accusans contumaciam nos debita cum instancia requisivit ut ad execucionem dicti negocii procedere et ministrare iusticiam dignaremur. Nos igitur Martinus episcopus et judex visis et inspectis coram nobis productis et propositis reperimus juspatronatus sive jus presentandi personam ydoneam ad parrochialem ecclesiam sancti Petri de Dorenekch Tergestine dyocesis ad nobilem virum Reynpertum de Walsee baronem supradictum pertinuisse et pertinere presentacionemque per ipsum et institucionem auctoritate ordinaria ac assecucionem possessionem vigore presentacionis et institucionis huiusmodi canonice facta suum debitum robur et effectum sortita fuisse et esse riteque et legitime facta, pro tribunali sedentes solum Deum pre oculis habentes communicato consilio jurisperitorum Deique nomine debita cum devocione invocato per hanc nostram sentenciam diffinitivam quam in hiis scriptis ferimus pronunciamus decernimus et declaramus, concessionem litterarum Liberio Barbarico (*sic*) canonico et scolastico ecclesie Tergestine super provisione de parrochiali ecclesia sancti Petri de Dorenekch et eius filialibus facienda per Gabrielem Condulmario olym Eugenium papam post eius privacionem et deposicionem a papatu per sacrum Basiliense concilium auctoritate universalis ecclesie rite factas necnon fulminacionum processuum ac excomunicationis suspensionis et interdicti sententiarum per Loduicum de Garsiis unicum executorem earundem ac eciam reverendi patris et domini Nicolai episcopi Tergestini subexecutoris earundem literarum subdeputati processus excomunicacionis suspensionis et interdicti sentencias habitos et habitas ac omnia et singula ex et ob premissa secuta fuisse et esse illicita temeraria iniusta et de facto presumpta cassa irrita inania et nulla nulliusque roboris vel momenti nec per huiusmodi concessionem litterarum fulminacionem processuum excomunicacionis suspensionis et interdicti sentencias quenquam

ligari nec eis parendum fore et esse eaque omnia et singula auctoritate sacrosancti Basiliensis concilii ac universalis ecclesie nobis in hac parte concessa tollimus cassamus et irritamus et penitus annullamus ac sublata cassa irrita et nulla pronunciamus decernimus et declaramus in nomine patris et filii et spiritus sancti. Sed quia inanis esset sentencie prolacio si execucioni debite non demandaretur prefatam nostram sentenciam petente prefacto viro venerabili magistro Nicolao de Potenstain procuratore dicti nobilis viri domini Reymperti de Walsee baronis execucioni debite volumus qua possumus demandare ideoque vobis reverendo patri et domino Nicolao episcopo et Liberio Barbarica canonico et scolastico ecclesie Tergestine omnibusque aliis et singulis quorum interest quos presens tangit negocium seu tangere poterit quomodolibet in futurum prefatas litteras sancte basiliensis sinodi et hunc nostrum processum ac omnia et singula in eis contenta vobis omnibus et singulis supradictis comuniter et divisim intimamus notificamus et insinuamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes. Et nichilominus vos omnes et singulos supradictos et presertim quorum interest vel intererit quomodolibet in futurum eciam comuniter et divisim tenore presentium requirimus et monemus primo secundo tercio et peremtorie vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obediencie et infrascriptis penis districte precipiendo mandamus quatenus infra sex dierum spacium post presentacionem seu per affixionem valvarum (*sic*) ecclesiarum notificacionem presentibus vobis ac alteri vestrum factas et postquam pro parte nobilis viri domini Reymperti baronis vel ipsius presbiteri vel procuratorum suorum eorum nomine super hec fueritis requisiti ac aliquis vestrum fuerit requisitus inmediate sequentium quorum sex dierum duos pro primo duos pro secundo et reliquos duos dies vobis universis et singulis supradictis pro tercio et peremtorio termino ac canonica monicione prefigimus et assignamus. Prenarratas litteras per Gabrielem Condulmario olym Eugenium papam processuum et sentenciarum ob inde fulminatorum et fulminatarum et prolatorum ac omnia et singula inde secuta per nos auctoritate sacri Basiliensis Concilii ac universalis ecclesie revocatas cassatas irritatas (*sic*) et annullatas revocatas cassas irritas et nullas ac a

christifidelibus non esse parendas intendendas et obediendas de ambonibus vestrarum ecclesiarum et alibi ubi expedire videritis singulis diebus dominicis et festivis infra missarum et aliarum horarum solemnia dum populus ad divina audiens convenerit nuncietis et ab aliis nunciari faciatis non cessantes ab hiis quousque et tamdiu a nobis vel dicta sacrosancta synodo ac universali ecclesia aliud habueritis in mandatis. Monemus insuper modo et forma premissis vos omnes et singulos supradictos et eciam quoscunque alios tam ecclesiasticos quam seculares cuiuscunque status gradus ordinis vel condicionis existant vobis et ipsis expresse inhibentes ne prenominatis litteris processibus et sentenciis cassis irritis revocatis et per nos auctoritate universalis ecclesie ut premittitur anullatis in antea pareatis obediatis seu intendatis sed ipsis spretis et reiectis memoratum presbiterum per sepe dictum dominum Reympertum baronem presentatum et auctoritate ordinaria ut predicitur institutum ad parrochialem ecclesiam sancti Petri de Dorenekch eandem cum suis filialibus pacifice valeat possidere fructus redditus et proventus jura ac obvenciones cum integritate exinde percipere ipsisque frui posset et gaudere ac quomodocunque omnia et singula superius per nos senenciata pronunciata et declarata suum debitum sorciantur effectum inpedimentum aliquod prestetis seu prestent per se vel alium seu alios publice vel occculte ducere vel inducere quovis quesito negocio vel colore aut impedientibus dictum presbiterum vel procuratorem suum eius nomine super premissis in aliquo detis seu dent auxilium consilium vel favorem aut in preiudicium dicti presbiteri et juris sui quomodolibet disponen. et ordinan. nisi infra prefatos sex dierum spacium a die vel affixione valvis ecclesie seu publicatione de ambonibus ecclesiarum ut prefertur computandorum a contradicione rebellionis seu impedimento huiusmodi destitueritis seu destituerint. Alioquin tam in dando quam in recipiendo ipsam parrochialem ecclesiam sancti Petri de Dorenekch vel aliqua ipsius jura ad ipsam pertinencia et singulariter in singulorum contradictorum in hac parte et rebelles excomunicacione in capitula vero quecumque in hiis delinquencia suspensione a divinis et in ipsam parrochialem ecclesiam sancti Petri de Dorenek et eius filiales interdicti sentencias ferimus in hiis scriptis et eciam promulgamus. Vobis vero reverendo

patri et domino episcopo Tergestino antedicto cui ob reverenciam vestre pontificalis dignitatis in hac parte duximus deferendum si contra premissa vel premissorum aliquod feceritis per vos vel submissam personam publice vel occulte directe vel indirecte quovis quesito colore predicta sex dierum canonica monicione premissa ingressum ecclesie interdicimus in hiis scriptis. Si vero huiusmodi interdictum per alios sex dies immediate sequentes sustinueritis vos in eisdem scriptis canonica monicione previa suspendimus a divinis. Verum si prefatos interdicti et suspensionis sentencias per alios sex dies prefatos duodecim dies inmediate sequentes animo quod absit sustinueritis indurato vos exnunc prout extunc in hiis scriptis simili canonica monicione premissa excomunicacionis sentencia innodamus. Prefatas quoque literas et hunc nostrum processum volumus penes dictum dominum Reympertum baronem et eius procuratorem remanere et non per vos seu aliquem vestrum contra ipsius voluntatem quomodolibet detineri. Contrarium vero facientes prefatis nostris sentenciis prout per nos in scriptis late sunt ipso facto volumus subiacere. Mandamus tamen copiam fieri de premissis eam petentibus et habere debentibus petencium quidem sumtibus et expensis absolucionem vero omnium et singulorum quorum prefatas nostras sentencias ac earum aliquam intererint sive intererit quoquomodo nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras sive hoc presens publicum instrumentum huiusmodi nostrum processum in se continentem seu continens exinde fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique sigilli iussimus et fecimus appensione communiri. Lecta et lata est hec sentencia per reverendum in christo patrem et dominum dominum Martinum episcopum et iudicem supradictum pro tribunali ad jura reddenda sedentem. Actaque sunt hec anno mensibus horis et diebus indicione, durante sacro basiliensi concilio, et locis quibus supra presentibus ibidem honorabilibus et discretis viri dominis Erasmo vicario in Scherphenberg, Vlrico de Wels ordinis theutonicorum, Georio (*sic*) Oswaldi presbiterorum (*sic*) dicte aquilegiensis et patriarchalis dyocesis testibus fidedignis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Heinricus Rauch clericus Constanciensis diocesis baccalarius in decretis publicus imperiali auctoritate notarius quia predictis litterarum presentacioni receptioni sentencie prolacioni omnibusque aliis et singulis supradictis dum sic ut premittitur fierent et agerentur unacum prenominatis testibus ..... ad quodlibet actum descriptum presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi ideoque hoc presens publicum instrumentum sive hunc processum in forma publici instrumenti exinde confeci publicavi et in hanc publicam formam redegi manuque propria scripsi signoque et nomine meis solitis et consuetis unacum appensione sigilli dicti reverendi patris et domini domini Martini episcopi et judicis consignavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

XXVI.

Dalla pergamena originale conservata nell'Archivio capitolare al n. 4. — Di fuori reca la scritta: „In causa plebium appellacio ad concilium basiliense pro parte Domini de Walsee. 1440".

Prem, 1440, 19 maggio.

In nomine domini Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio die vero solis decima nona mensis maii hora sextarum vel quasi indicione sexta durante sacro Basiliense Concilio, rengnante que illustrissimo principe et domino nostro domino Ffridrico (*sic*) Romanorum Regi semper Augusti duci Austrie Stirie Karinthie Carniole Comite Tirolis etc. Anno eius quarto in stuba maiori et superiori Castri Prem Tergestine diocesis in mei notarii publici infrascripti testiumque subscriptorum presentia personaliter constitutus nobilis vir dominus Iohannes Obernburgus Castellanus et Gubernator Castri et dominio

Prem, Thomas Gewl, Tschernetz Masguckt, Machne furlan, Wernhart de Dorneck victrici parrochialis ecclesie sancti Petri de Dorneck dicte Tergestine diocesis pro parte nobilis et magnifici domini domini Reinperti de Walsee baronis ducatus Austrie in patriarchali diocesi moram trahentis dictique Castri Prem opidorum et villarum ad ipsum castrum pertinentium dominii Episcopalis pro se ac toto clero et populo ratione dicti castri et alias ipsi domino Reinperto baroni subiecto. Qui quidem nobilis vir et dominus Iohannes Obernburgus castellanus et gubernator habens in suis manibus quandam papiri cedulam quam mihi notario publico subscripto ad legendum tradidit quam ad me recepi alta et intelligibili voce legi in quam appellarunt provocarunt protestati sunt et alia fecerunt prout in ipsa plenius continetur cuius tenor scripsi de verbo ad verbum et est talis. Cum appellacionis remedium in subsidium oppressorum seu sese verosimiliter opprimi formidancium a sanctis patribus et sacris canonibus salubriter sit adinventum hinc est quod ego Iohannes Obernburgus Castellanus et gubernator Castri et dominii in Prem ego Thomas Gewl, Tschernetz Masguct, Machne furlan, et ego Bernhart de Dorneck victrici procuratores dicti domini nostri Reinperti de Walsee baronis pro nobis ac toto clero ac populo ratione dominii Episcopalis dicti Castri ac alias subiecto proponimus cum querela et dicimus coram vobis notario publico et testibus hic astantibus. Cum licet parrochialis ecclesie sancti Petri de Dorneck et eius filialium Tergestine diocesis ad nobilem virum dominum Reinpertum de Walsee baronem ducatus Austriae in patriarchali diocesi moram trahentem et eius progenitoris jus patronatus sive jus presentandi personam ydoneam pertinuisset hodieque pertineat ipseque ad illam tunc certo mense vacante quendam prespiterum ydoneum infra tempus a jure statutum presentasset at ille in causa ordinaria auctoritate institutus causa presentacionis et institucionis huiusmodi vichariatum assecutus fuisset canonice . . . . postmodum Reverendus pater et dominus dominus Nicolaus Episcopus Tergestinus asserens se subexecutorem quarundam literarum Liberio Barbarica canonico et scolastico ecclesie Tergestine super provisione ei de dicta ecclesia facienda per Gabrielem Condulmario olim Eugenium papam post

eius privacionem et deposicionem a papatu per sacrosanctam generalem Sinodum Basiliensem in spiritu sancto legitime congregatam universalem ecclesiam representantem auctoritate universalis ecclesie rite facta nulliter (*sic*) et de facto concessarum per Ludowicum de Karsis (*sic*) canonicum bononiensem executorem principalem et unicum earundem literarum de presentacione subdeputatum pretextu literarum et subdeputacionis huiusmodi per quosdam suos processus si ita dici mererentur excomunicacionis suspensionis et interdicti sentencias in se continentes prefatum presbiterum possessorem ad instanciam dicti Liberii sub excomunicacionis sentencia huiusmodi nec non aliis censuris et penis tunc expressis monuit et mandavit eidem ut infra certum tunc expressum terminum possessionem dicte parrochialis ecclesie cum juribus et pertinentiis suis eidem Liberio dimitteretur nec non alios quorum intererat ut ipsum Liberium ad eandem possessionem sine difficultate et contradictione, amoto exinde dicto presbitero possessore, reciperent, consensu etc. dicti baronis patroni in hiis minime requisito vel accedente, admitterent et inducerent alioquin declarabat eos extunc huiusmodi sentencias decisivas et penas incurrisse nec non dictam parrochialem ecclesiam ecclesiastico supponebat interdicto ac huiusmodi interdictum districcius observari mandabat et faciebat etc. nulliter et defacto, in divini cultus in eadem ecclesia diminucionem et illius parochianorum animarum periculum et plurimorum scandalum dictique baronis et juris patronatus sui huiusmodi preiudicium pariter et jacturam. Dicta autem gravamina injusticie et oppressiones ad instanciam dicti baronis prefatum Basileense Concilium antedictum tandem comiserit Reverendo in Christo patri et domino domino Martino Episcopo Pettinensi Reverendissimi in Christo patris et domini domini Alexandri tituli sancti Laurencii in Damaso, sancte Romane Ecclesie presbiteri cardinalis Apostolice sedis per Germaniam et Acquilegensem provinciam de latere legati patriarche aquilegensis dignissimi per diocesin aquilegensem in pontificalibus ac per civitatem diocesin et provinciam acquilegensem in spiritualibus vicario generali in oppido Laibach dicte acquilegensis diocesis moram trahenti ut vocatis vocandis etc. Cum quidem Reverendus pater et dominus dominus Martinus Episcopus et judex ipsos Reverendum

patrem et dominum Nicolaum Episcopum et Liberium canonicum Tergestinum ac omnes alios et singulos sua comuniter vel divisim interesse putantes ad certum competentem et peremptorium terminum ut coram ipso Laibaci comparerent citari mandavit dicturos facturos et allegaturos queque dicere facere vel allegare possent quare huiusmodi sentencie et processus frivoli temerarii et presumpti a non judice contra omnem equitatem parte non requisita non ut justum foret citata et audita et confesa (*sic*) taliter qualiter contra iuris rationem fulminatarum revocatarum cassarum et annullatarum ac cassa revocata irrita et nulla pronuntiari deberentur. Certificando eosdem citatos quod si non comparerent in dicto termino in citacione ipsis prefixo nihilominus prout justum foret et ordo dictaret racione processus dicti citati in termino ipsis prefixo comparere minime curarunt, memoratus Reverendus in Christo pater et dominus dominus Martinus Episcopus et judex dictas literas processus et omnia inde secuta merito prout erant cassa irrita nulla et de facto presumpta declaravit ac sub penis et censuris eisdem amplius non parere vel obedire mandavit prout in processibus desuper fulminatis clarius apparet. Quibus omnibus non obstantibus prefactus Reverendus in Christo pater et dominus Nicolaus Episcopus Tergestinus dictam parrochialem ecclesiam sancti Petri in Tamey et in Dorneck nititur dilaniare lacerare dimembrare fructus redditus et proventus alienare nulla ratione subsistente me Johanne Obernburg castellanum et gubernatorem et omnes clericos et laicos fideles conservatores privilegiorum et antiquarum consuetudinum dictarum, parrochialium ecclesiarum in Dorneck in Tamey et aliarum ecclesiarum et prefati domini Reimperti de Walsee ymmo contra omnes obedientes sacro basiliensi concilio antefacto molestat perturbat de facto excomunicat non citatos non monitos inauditos indefensos. Cum tamen omnia jura clamant et dicunt, Audi alteram partem quia contra inauditam partem nichil possumus iudicari ymmo judex in causa propria, Cum tamen nemo judex ydoneus in causa propria, non propendens quod cum magna maturitate excomunicacionis sentencie sunt fulminande si secus fecerint judices sint suspensi et si celebrant sint irregulares etc. idem etc. Episcopus nova inconsueta inaudita et importabilia in ...... predictis et aliis

ecclesiis prohibens ne sacrum crisma prout antiquitus per filiales distribuatur ecclesias jus patronatus in ecclesie beate virginis in Elsaco etiam de facto fuisse imperatus quod tamen ab antiquo prout hodie dicto domino Remperto de Walse pertinuit. Ex hiis et que ex eis colligi poterunt sentimus memoratum dominum Rampertum baronem omnes eius fideles subditos tam clericos quam laicos Ecclesias sancti Petri in Tamey in Dornech in Elsaco omnesque alias ecclesias tam matrices quam filiales que de jure patronatus fuerunt ab antiquo prout hodie sunt et nos ac omnes nobis adherentes et adherere volentes fore gravatos timentes in futurum plus posse gravari imo ad sacrum sanctum generale basiliense concilium vel ad aliud futurum concilium si illud transferri contigerit in hiis scriptis provocamus appellamus apostolosque petimus primo secundo tercio instanter instancius et instantissime . . . . . contextu verborum si quis seu qui nobis eos dare velit et possit. Subicientes dictum dominum nostrum Rempertum baronem omnes eius fideles subditos clericos et laicos ecclesias in Dornech in Tamey ac omnes alias cum ipsarum filiabus (*sic*) omnes adherentes et adherere volentes tuicioni proteccioni defensioni sacri basiliensis [1] seu cuiuscumque alterius si id transferri contigerit. Et protestamur quod hanc nostram appellacionem intimacionem notificacionem et prosequi volumus personis locis et tempore oportunis salvo jure addendi minuendi corigendi aliam vel alias de novo interponendi et alias prout est moris et stili. Et requirimus vos dominum notarium ut nobis unum vel plura desuper conficiatis instrumentum seu instrumenta. Lecta et interposita est hec appellacio anno mense die hora indicione durante regnante et locis quibus supra presentibus nobili ac honorabili viro domino Georio Obernburgus plebano sancti Iohannis prope Tibin, Nicolao de Oberngurk, Petro Helmreich armigero et aliis quam pluribus presbiteris et laicis Acquilegensis Babenberngensis et Tergestine dioceseon testibus fidedignis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Hainricus Rauch clericus Constanciensis diocesis baccalarius in decretis publicus imperiali auctoritate notarius quia

---

[1] Qui manca manifestamente la parola: *concilii.*

predictis appellacioni interposicioni protestacioni omnibusque aliis et singulis supradictis dum sic ut premittitur fierent et agerentur una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi ideoque hoc presens publicum instrumentum manu propria scriptum exinde confeci publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis consignavi rogatus et requisitus.

XXVII.

Con questo numero fu indicato nel testo erroneamente il documento che si legge al numero XXVI. Per non turbare l'ordine delle chiamate mantengo ne' documenti che seguono le indicazioni numeriche accennate nel testo.

XXVIII.

Dalla pergamena originale conservata nell' Archivio capitolare al n. 18. Di fuori leggesi: "Incorporatio plebis de Dornech Capitulo Tergestino. Ternova„. — Da una funicella di seta rossa pende il sigillo che fu pubblicato già dal Bonomo (tra gli Arcadi: *Orniteo Lusanio*) a pag. 13 della sua dissertazione: *Sopra le monete de' Vescovi di Trieste* (1788). Nel foglietto di rincontro lo ripubblico secondo un disegno che il chiarissimo signor direttore Carlo Kunz ebbe la cortesia di ritrarre dall'impronta in cera pendente dalla pergamena. Il disegno e l'intaglio erano già condotti a termine quando, per l'acquisto fatto dal Municipio di Trieste delle preziosa raccolta Cumano, il Museo triestino venne in possesso del sigillo originale in bronzo.

Trieste 1446, 12 ottobre.

NICOLAUS DE Aldigardis Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopus et Comes tergestinus, venerabilibus viris dominis presbiteris Antonio de Goppo decano, Libero Barbariça archidiacono,

SIGILLO DEL VESCOVO TRIESTINO

NICOLÒ DE ALDIGARDIS



(Da un impronto originale in cera).

Johanino quondam magistri Antonii, Simone de Parri (*sic*), Enrico Johannis, Michaele Sutta, Petro de Clugia et Francisco de Mireç, omnibus Canonicis Cathredalis Ecclesie Tergestine ad presens in eadem residentibus et totum Capitulum vel quasi ipsius presentantibus (*sic*) et facientibus salutem in domino et sincere caritatis affectum. Nuper siquidem exhibita pro parte Capituli vestri et omnium vestrum peticio continebat, qualiter Plebs et Parochialis Ecclesia sancti Petri de Dorneck Tergestine diocesis ad presens sit pastoris regimine desolata et legitimo rectore destituta propter acceptationes venerabilis et in christo nobis dilecti presbiteri Liberi Barbariça Canonici Tergestini et ultimi dicte plebis plebani de Archidiaconatu Ecclesie Tergestine, idcirco a nobis humiliter et reverenter suplicastis quatenus consideratis laboribus noturnis (*sic*) pariterque diurnis in quibus continue exercitium et labores habere videmini in tota Civitate Tergestina totique populo eiusdem divina offitia et cultum dei in dicta Ecclesia exercendo et ecclesiastica sacramenta administrando. Cum in ipsa Civitate nulla sit alia parochialis ecclesia vel capella que curam habeant animarum, nullisque aliis mansionariis vel prebendatis in dicta Ecclesia et Civitate existentibus qui predicta teneantur adimplere preterquam dictum Capitulum et Canonicos eiusdem continue forent obligatos ad divinum cultum exercendum et ecclesiastica sacramenta administrandum et huiusmodi onera et labores portandum. Consideratis insuper exiguis et tenuis (*sic*) redditibus et proventibus dictarum prebendarum et canonicatuum vestrorum quorum nulla ducatorum duodecim valorem annuum non excedunt, ob remunerationem laborum et exercitiorum preallegatorum dignaremur dictam parochialem Ecclesiam sancti Petri de Dorneck vobis et Capitulo vestro conferre et ipsam unire annectere et incorporare predicto Capitulo vestro. Nos igitur justis et rationabilibus peticionibus vestris benigne inclinati, considerantes continuos labores vestros, consideratisque tenuis et exiguis vestrarum prebendarum et canonicatuum proventibus quibus substentari non valeatis nisi quilibet vestrum habeat aliquid de proprio patrimonio, considerato etiam quod dicta Ecclesia Parochialis sancti Petri de Dorneck per non nullos potentes Teutonichos tiranicha et sacrilega potentia jam per multos annos ab obedientia sancte sedis Apostolice et

ab ordinaria auctoritate contra Deum et justiciam et in animarum suarum dampnationem et magnum preiuditium et rebellionem sancte Apostolice sedis et ordinarie auctoritatis sit indebite occupata et per non nullos clericos intrusos excomunicatos sismaticos rebelles et a dicta sancta sede apostolica devios in debite detenta et possessa favore dictorum Teutonichorum et eorum dominii temporalis, volentes igitur et quantum cum deo possumus intendentes dictam ecclesiam et plebem sancti Petri de Dorneck ad veram obedientiam et statum suum reducere et de manibus dictorum tirannorum et sismaticorum erripere (*sic*) et juridice subtrahere, ne propter diuturnam vacationem in divinis patiatur detrimentum et aliis incomodis in futurum in deterius prolabi posset et ne de tanta malignitate et protervia ac rebellione dictorum secularium et sacrilegorum clericorum valeant gloriari, supplicantibus nobis egregiis et spectabilibus Rectoribus et Judicibus Civitatis Tergestine vice et nomine tocius Comunitatis pro honore Dei et libertate alme Ecclesie tergestine et ad eorum magnam complacentiam, vobis supradictis omnibus Canonicis et Capitulo vestro dictam Ecclesiam Parochialem sancti Petri de Dorneck cum omnibus et singulis juribus et pertinentiis suis tam spiritualibus quam temporalibus auctoritate ordinaria conferimus in his scriptis, et de eadem tenore presentium vobis providemus ipsamque Ecclesiam annectentes et incorporantes quantum de jure possumus vobis et Capitulo vestro et successoribus vestris perpetuo unientes, venerabilem et circumspectum virum dominum presbiterum Antonium de Goppo decanum et Canonicum Tergestinum coram nobis genuflesum vice et nomine dicti Capituli et omnium vestrum devote acceptantem per annullum nostrum aureum quem in manibus nostris gestare solemus de dicta plebe investientes et investitum denuntiamus, curam et administrationem omnium bonorum temporalium et spiritualium ad dictam Plebem spectantium et pertinentium plenarie comittentes itaquod liceat vobis et Capitulo vestro ac successoribus vestris eandem Plebem in futurum et perpetuo retinere et canonice ac licite et libere possidere. Volentes tamen quod per vos et Capitulum vestrum ac successores vestros inibi vicarius perpetuus instituatur, qui de redditibus fructibus et proventibus ipsius Plebis cum sociis suis

oportunis debitam percipiant portionem qua possint congrue substentari, episcopalia jura solvere, hospitalitatem solitam tenere, alia sibi incumbentia onera valleant supportare, quodque divinus cultus in dicta Plebe nullatenus minuatur sed deserviatur inibi laudabiliter in divinis. Indicentes quoque vobis quatenus quam cicius poteritis confirmationem huiusmodi collationis et unionis a sancta sede Apostolica procurare studeatis, ut apostolica roboratione debitis viribus perpetuo substentetur. At ut hanc (*sic*) nostram (*sic*) collationem et unionem suum sorciatur effectum prudenti et honorabili viro domino presbitero Jeorgio vicario in Loncha Tergestine diocesis committimus et mandamus quatenus ad dictam Ecclesiam accedente prelibatum dominum Antonium decanum vice et nomine dicti Capituli acceptantem in actualem et corporalem possessionem vel quasi inducat et imponat inductumque deffendat, sibique de fructibus redditibus et proventibus universis ad dictam Ecclesiam quoquomodo spectantibus et pertinentibus sibi vice et nomine Capituli supradicti integre faciat responderi, contradictores et rebelles quoscumque per censuram Ecclesiasticam tenaciter conpesendo (*sic*). In quorum omnium testimonium et robur perpetuum hoc presens Privilegium per nobilem et egregium virum ser Antonium de Leo honoratum civem tergestinum et in hac parte nostrum et episcopalis Curie Cancellarium publicumque imperiali auctoritate notarium et judicem ordinarium de mandato nostro conscriptum iussimus sigillo nostro Pontificali sub appensione muniri.

Acta et data fuerunt hec omnia in episcopali palatio in sala veteri essistentibus ibidem spectabilibus et egregiis viris dominis Antonio de Basilio et Dominico de Julianis honorabilibus judicibus et rectoribus Civitatis Tergesti, presentibusque nobilibus et circumspectis viris ser Argentino de Argento, Ser Petro de Bonomis, Ser Laçaro de Argento, et Ser Andrea de Leo honorabilibus civibus et habitatoribus civitatis sepedicte Tergesti testibus ad hec specialiter habitis vocatis et rogatiis (*sic*) et aliis quam pluribus. Currentibus Anno domini Millesimoquadringentesimoquadragesimosexto Indicione Nona die Mercurei duodecimo mensis Octobris.

[Ego Petrus de Paduino quondam Ser Iohannis Vicedominus Comunis Tergestini publicusque imperiali auctoritate notarius me subscripsi et vicedominavi in 1.4.7.5.] *

Ego Antonius de Leo civis tergestinus publicus Imperiali auctoritate notarius ac judex ordinarius predictis omnibus et singulis dum sic agerentur et fierent una a cum prenominatis testibus presens fui et de mandato prelibati Reverendi patris ac rogatu dictorum dominorum Decani Archidiaconi et Canonicorum scripsi et in hanc publicam formam reddegi signoque et nomine meis solitis una cum appensione sigili (*sic*) Pontificalis ipsius Reverendi patris roboravi in fidem et testimonium omnium premissorum.

XXIX.

Dal documento originale dell'Archivio Capitolare conservato in un fascicolo di lettere indirizzate al R.mo Capitolo.

Prem, 1448, il giovedì avanti la Pentecoste.

Erwirdig Gaistlichn Herrn Mein willig dinst. wist zuvor meins allergnadigisten Hrnn des Romischn kunigs etc. vnd ewer schreiben so Ir mir ycz am nachsten zugeschikt habt hab ich vernomen. Nu vernym ich das meinem allergnadigisten Hern dem kunig etc. die sach nicht Recht furpracht ist worden, las ich euch wissen das ich mich derselben Kirchen vnd des pharhoffs Koschan nach abgang hern Hainreichs sachgen vnderbunden hab auff verrer verleyhen vnd uerlassen meins gnadigen hern von Walsee als ich vnd andre phleger das vormalen alwey gehandelt

* Manifestamente questa nota apposta tanti anni più tardi dal vicedomino Paduino è quì fuor di luogo, e avrebbe dovuto porsi da lui piuttosto in fine del documento; il che non concedendogli la piegatura della pergamena, approffittando egli di uno spazio bianco, innestò questa sua firma tra la data e la firma del primo notaio Antonio de Leo.

haben. Aber kain gut hab ich doraus genomen vnd ware das meinem gnadigsten hern den Kunig etc. oder euch furpracht hat der hat daran kain warhait furpracht. Wol hat Ewer vicari etwas guts frafelich mit gewalt vnd un Recht aus meines gnadigen hern von Walsee freyhen pharhoff genomen das vor nie geschehen ist. Nu vernym ich Es hab mein herr von Walsee die selbig Kirchen verrer verlihen als ain Rechter lehensherr dem selbigen pharr pin ich willig die Kirchen vnd pharhoff in zu autburten. Geben zu Prem am phinstag vor dem heiligen phingstag. Anno domini etc. XLVIII.

HANNS OBERNBURGER *Phleghr zu Preme.*

Indirizzo: Den Erwirdigen Gaistlichen Hernn dem Techant vnd Capittel zu Triest.

XXX.

Dalla pergamena originale conservata nell' Archivio capitolare al n. 20. — Di fuori porta la scritta: "Pax, Henricus, Simon, episcopi de ecclesia de Thomay et de ecclesia de Dornech et in cassata (*sic*) provisio illius de Valse, et acceptata (*sic*) episcopi„; e di mano più recente: "Pro Parochiis de Thomay, et Ternova Collationes, Episcoporum„. Dalla pergamena pende a un nastrino serico rosso il sigillo della curia vescovile triestina, pubblicato dal Kandler sul cartoncino dell' opuscolo: *Per innalzamento di altare e statua in onore della beata Vergine Madre delle Grazie*, nel *Codice Diplomatico Istriano* in nota a un documento del 1413, 18 febbraio.

Trieste, 1448, 1 febbraio.

IN NOMINE DOMINI AMEN. UNIVERSIS ET SINGULIS presentes literas sive presens publicum instrumentum inspecturis patheat (*sic*) evidenter quod nuper coram nobis Johanne Lautterbach Reverendi in christo Patris et domini domini Enee Episcopi et Comitis Tergestini in spiritualibus et temporalibus vicario generali comparuerit honorabilis vir dominus Henricus Ser Johannis quon-

dam Mathei Snello Canonicus necnon procurator et Caniparius venerabilis Capituli et Ecclesie Tergestine generalis de cuius procurationis mandato nobis plena fides extitit facta certas scripturas collationum et investiturarum de parrochialibus Ecclesiis in Dornech et in Thomay per Reverendos in christo Patres et dominos dominos Pacem, Henricum de Vueldenstaim (*sic*) et Simonem Episcopos et Comites Tergestinos successive factarum per honorabiles viros Finetum de Vedano de Mediolano, Marcum Clericum Justinopolitanum natum quondam domini Dionisi de Spandinucibus apostolica et imperiali auctoritate et prefacto rum dominorum Episcoporum notarios et scribas in ipsius Curie Episcopalis Tergesti ad perpetuam rei memoriam autentice et in registris reconditas fore demonstravit et dixit. Quarum quidem scripturarum tempore prefati Reverendi Patris et domini domini Episcopi Pacis et per Finetum de Vedano subscriptarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis videlicet.

IN CHRISTI NOMINE AMEN. Anno eiusdem Millesimo Trecentesimo trigesimoprimo indicione quartadecima die secundo Junii, venerabilis in christo Pater et dominus dominus frater Pax dei gratia Episcopus Tergestinus sciens vacare in plebe de Thomai sue Tergestine diocesis clericatum et benefitium spectancia ad sui collationem tam de jure comuni quam antiqua consuetudine diucius per suos predecessores obtenta, ne dicta pleps ex diutina vacatione in spiritualibus et temporalibus patiatur aliquod detrimentum cum ea solicitudine qua decuit cupiens eidem plebi providere de ministro, considerata probitate et meritis Johannis filii quondam Magistri Francisci Cirogici Civis Tergesti eidem Johanni dictos Clericatum et benefitium contulit et de predictis eunden Johannem dictus Pater cum anulo quem in suo digito ferebat investivit suscipiens ab eo obedientie sacramentum .... et de non alienandis vel distrahendis dicti benefitii bonis in casibus non permissis a jure. Insuper dans et concedens liberam auctoritatem et bailiam eidem Johanni aprehendendi possessionem et tenutam dictorum clericatus et beneficii et concedens presbitero Johanni de Fabiano ibidem presenti Canonico Tergestino quod ipsum Johannem clericum inducat de predictis in corporalem possessionem

et omnibus aliis dicto benefitio competentibus prout in talibus fieri consuevit et ordo juris postulat et requirit nec non mandans michi notario infrascripto ut de premissis hoc publicum conficerem instrumentum. Actum Tergesti in maiori Camara Episcopatus presentibus discretis viris dominis Jacobo de Biuela (*sic*) dicti Patris vicario, Savio Canonico Tergestino et fratre Gratio Laudensi ordinis Predicatorum capelano dicti domini Episcopi Tergestini testibus ad premissa. Subscripcio vero notarii qui suprascriptum instrumentum in publicam formam scripsit hec est ut infra videlicet. Ego Finetus Iacobi de Vedano de Civitate Mediolanensi, publicus apostolica et imperiali auctoritate ac episcopalis Curie Tergestine notarius predictis omnibus et singulis presens fui et ea de mandato dicti Reverendi patris subscripsi et publicavi.

Tenor vero scripturarum tempore Reverendi patris domini Henrici de Vueldenstaim registratarum et per Marcum de Spandinucibus subscriptarum de verbo ad verbum sequitur et talis est videlicet. MILLESIMOTRECENTESIMOnonagesimoquinto die vigesimosecundo Octobris Reverendus in christo pater et dominus dominus Henricus de Vueldenstaim Episcopus et Comes Tergestinus omni via modo jure et forma quibus melius potuit protestatus fuit videlicet in eo et super eo quod ad aures ipsius domini Episcopi pervenit tam ex veridico relatu domini Mixe vicecapitanii Tergesti quam ex autenticis literis honorabilis domini Rodulffi Militis de Vualse Capitanii Tergesti ac Marescalchi Curie Austrie qualiter ipse dominus de Vualse contulerat propria auctoritate Ecclesiam sancti Petri de Dornech cuidam intruso nominato presbitero Jacobo quondam Bertholdi Lukrich Costanciensis diocesis capelano suo dicens se in eadem habere jus patronatus. Cuius Ecclesie collatio non alteri nisi supradicto domino Episcopo tamquam vero diocesano de jure pertinet et spectat ideo eadem auctoritate prefatam Ecclesiam predictis Millesimo et Indicione circa medium Septembris contulerat cuidam nepoti vel atinenti supradicti domini Mixe qui dominus Mixe ex certis legiptimis causis dictam ecclesiam, sponte nomine dicti nepotis sui in manibus dicti domini episcopi resignavit. Qua propter ipse dominus Episcopus ut predicitur protestatus est super predicta Ecclesia dicendo quod

salva reverentia ipsius domini Rodulfi de Vualse collatio nec ius patronatus dicte ecclesie sancti Petri sibi modo aliquo pertinebat quia semper per suos precessores episcopos tergestinos de dicta Ecclesia et omnibus aliis in diocesi Tergestina existentibus episcopali auctoritate provisum fuit et per nullum secularem. Et hanc protestacionem faciebat nomine suo et suorum successorum dictus dominus Episcopus tam pro presenti tempore quam pro futuro mandans supradicto presbitero Jacobo ibidem presenti quatenus de dicta plebe in ullo se impedire deberet tamquam intruso et excomunicato et qui per malum hostium intraverat in ovills et hoc quia nullam collationem nec gratiam habuerat ab ipso domino Episcopo de dicta plebe sibi tamquam diocesano de jure spectante et non alteri. Qui presbiter Jacobus hoc audiens humiliter et devote a dicto domino Episcopo beneficium absolutionis petiit cum debita satisfatione per ipsum fienda. Cuius suplicationibus dictus dominus Episcopus inclinatus ob reverentiam honorabilium virorum ac testium circumsedentium prefatum presbiterum Jacobum absolvit tamquam intrussum et excomunicatum iniuncta demum sibi penitentia salutari de qua quidem supradicta protestacione et omnibus aliis et singulis suprascriptis prefatus dominus episcopus mandavit michi presbitero Marco notario et Cancellario suo publicum conficere instrumentum. Acta fuerint in logia episcopalis palacii Tergestini presentibus honorabilibus et discretis viris domino presbitero Justo Barono decano et Silvestro Canonico Tergestino nec non predicto domino Mixe, Johanne Capitanio in Prehemo, Hulrico Capitanio in Duino, Johanne de Duino, ac presbitero Thoma plebano in sancto Johanne, presbitero Stephano vicario in Helsano, et Petro de Judicibus de Tergesto et aliis quam pluribus testibus.

PREDICTO MILLESIMO ET Indicione die vigesimosecundo mensis octobris antedictus dominus Henricus Episcopus et Comes Tergestinus auctoritate ordinaria dedit contulit Ecclesiam sancti Petri plebis de Dornech provido viro domino presbitero Jacobo quondam Bertholdi Lukirch (*sic*) Constantiensis diocesis coram ipso humiliter genuflexo et supplicanti sibi de dicta Ecclesia provideri vacante per mortem honorabilis viri presbiteri Johannis ipsius ecclesie ultimi rectoris cui dominus episcopus ob

reverentiam dei omnipotentis et rogatu venerabilis Militis domini Rodulfi de Vualse Marascalchi Curie Austrie et aliorum testium infrascriptorum prefatum presbiterum Jacobum cum anulo suo quem in manibus habebat de dicta ecclesia ut predicitur vacante cum omnibus juribus et pertinentiis suis temporalibus et spiritualibus solempniter investivit. Mandans domino presbitero Stephano vicario in Helsano ibidem presenti ponere in possessionem predictum presbiterum Jacobum de dicta Ecclesia sic vacant e ac michi notario et Cancelario suo infrascripto de predictis omnibus singulis publicum conficere instrumentum. Acta fuerunt sub logia episcopalis Palacii Tergestini presentibus honorabilibus et discretis viris domino presbitero Justo Barono decano, presbitero Silvestro Canonico Ecclesie tergestine, domino Mixe Vexinstainer Vicecapitanio Tergesti, domino Iohanne Capitanio in Prehem, Hulricho Thangher Capitanio in Duino, ser Iohanne de Duino, Petro de Judicibus de Tergesto ac presbiteris Thoma plebano sancti Iohannis dela Thuba, et Stephano vicario in Helsaco, et aliis quampluribus testibus vocatis ad premissa et rogatis. Subscriptio vero notarii qui suprascriptam protestacionem et collationem scripsit talis est videlicet. ET Ego Marcus notarius et Cancelarius Curie Episcopalis Tergestine predictis omnibus presens inter fui et ea rogatus scripsi.

Tenor autem scripturarum tempore Reverendi Patris et domini domini Simonis et per prefatum Marcum de Spandinucibus subscriptarum de verbo ad verbum sequitur et est talis videlicet. MILLESIMOQUADRIGENtesimo primo indicione quintadecima die octavo mensis julii Tergesti in Capella sancti Petri super plathea presentibus nobile et strenuo Milite domino Jacobo Trab Capitanio Tergesti et omnium Carsorum, domino presbitero Antonio de Florentia clerico in Dornech et presbitero Laurentio vicario ibidem constitutis in presentia reverendi in christo patris et domini domini fratris Simonis dei et Apostolice sedis gratia Episcopi et Comitis Tergestini, honorabilis vir dominus presbiter Thomas plebanus sancti Johannis de la Thuba procurator et procuratorio nomine domini presbiteri Jacobi de Lukikurch (*sic*) eius fratrisplebani Ecclesie Sancti Petri de Dornech Tergestine diocesis de quo procuratorio pathet publico instrumento

scripto manu mei Marcii notarii in predictis Millesimo et Indicione die sexto mensis junii sponte et ex certa scientia renuntiavit seu refutavit supradictam plebem seu Ecclesiam sancti Petri de Dornech dicte diocesis in manibus supradicti domini Episcopi qui dominus Episcopus prefactam renuntiationem in quantum de jure potuit admisit mandans michi notario et Cancelario suo ipsam renuntiationem conscribere in actis Curie Episcopalis Tergesti ac in secretum retinere usque ad certa tempora futura.

EISDEM MILLESIMO INDICIONE mense die et loco presentibus dicto domino presbitero Thoma plebano sancti Johannis procuratore dicti sui fratris et prefato presbitero Antonio de Florentia clerico in Dornech antedictus dominus Episcopus et Comes Tergestinus ad preces et rogamina supradicti domini Jacobi Capitanii auctoritate ordinaria contulit dictam plebem seu Ecclesiam sancti Petri de Dornech Tergestine diocesis prefato presbitero Laurentio olim vicario in dicta plebe coram ipso presenti ipsumque cum anulo suo aureo quem in manibus tenebat de dicta plebe et omnibus suis pertinentiis spiritualibus et temporalibus investivit mandans michi notario et Cancellario suo de dicta collatione quando necesse fuerit publicum eidem presbitero Laurentio conficere instrumentum. Qui presbiter Laurentius dictam collationem dicte Ecclesie renuntiate alacriter et bono animo acceptans rogavit me de eadem sibi conficere instrumentum. Subscriptio vero notarii qui suprascripta duo instrumenta videlicet refutacionis et collationis plebis predicte scripsit et publicavit talis est videlicet. Et ego Marcus de Justinopolis (*sic*) notarius et cancelarius Curie Episcopalis Tergestine predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi.

QUAS quidem preinsertas scripturas prefatus dominus Henricus procurator per nos Johannem Lautterbach vicarium prefatum transumi exemplari et in hanc publicam reddegi mandari nostramque et dicte Curie auctoritatem ordinariam et decretum imponi debita cum instantia postulavit. Unde nos Johannes vicarius prefatus attendentes requisicionem huiusmodi fore justam et consonam rationi in hoc negotio rite et legiptime procedere volentes omnes

et singulos sua comuniter vel divisim interesse putantes eorumque procuratores si qui tunc in dicta Civitate erant pro eisdem ad videndum et audiendum prefatas scripturas transumi et exemplari ac in publicam reddigi cum interposicione auctoritatis nostre ordinarie et decreti vel ad dicendum causam si quam habebant rationabilem quare premissa minime fieri debebant allegandum per nostras patentes literas in vualvis Ecclesie Maioris, et palacio novo Comunis Tergesti citari mandavimus et fecimus ad certum peremtorium terminum competentem videlicet ad diem et horam infrascriptas. Quibus die et hora advenientibus comparuit in iudicio dominus Enricus procurator et Caniparius prefatam huiusmodi citationem nostram in dictis literis executioni debite demandatam representavit citatorumque in eadem contentorum non comparentium contumatiam acusavit ipsosque contumaces reputari et in eorum contumatiam literas preinsertas transumi et exemplifficari atque in publicam formam reddigi mandari nec non auctoritatem nostram ordinariam pariter et decretum interponi per nos debita cum instantia postulavit. NOS autem Johannes vicarius prefatos dictos citatos non comparentes neque huius modi termino satisfacere in aliquo curantes reputavimus merito prout erant justicia mediante contumaces. Et in eorum contumatiam ad prefati domini Henrici instantiam omnes et singulas preinsertas scripturas vidimus legimus revidimus et inspeximus et per honorabilem virum Nicolaum de Marcatellis nostrum et dicte Curie Tergestine notarium et scribam dilligenter collationari et examinari fecimus. Et quia post dilligentem visionem inspectionem collationem et examinationem sic per nos et ipsum notarium factas et scriptas reperimus pretactas scripturas sic ad perpetuam rei memoriam reconditas sanas illesas! non cancelatas non abrasas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio carentes et suspicione ipsumque transsumptum cum preinsertis scripturis in omnibus et per omnia concordare reperimus. ID CIRCO literas nostras huiusmodi in presentem publicam formam transumpti reddigi transsumi et exemplari iudicialiter mandavimus et fecimus ac per notarium nostrum publicum infrascriptum subscribi et publicari ad futuram rei memoriam Episcopalisque curie Tergestine sigilli appensione iussimus et fecimus comuniri decernentes aucto-

ritate ordinaria qua fungimur et volentes quod huiusmodi transumpto publico ubicumque locorum in judicio et extra ubi ipsum exiberi contingerit possit et valeat plenarie et integre fides adhiberi ac talis et tanta qualis et quanta ipsis originalibus scripturis dicte Cancelarie autentice registratis adhiberetur si in medium producerentur. Datum et actum Tergesti in episcopali palatio in stupha dicti Episcopatus sub anno domini Millesimoquadrigentesimoquadragesimooctavo indicione undecima die vero primo mensis Februarii.

Et Ego Nicolaus de Mercatellis publicus imperiali auctoritate notarius et judex ordinarius ac Episcopalis Curie Tergestine Scriba et Cancelarius supra scriptas pathentes literas sive instrumentum publicum in modum transumpti in hanc pubblicam formam scripsi et pubblicavi superinsertasque scripturas ex registris prefate Episcopalis curie Tergestine de mandato prefati venerabilis domini Johannis Lautterbach vicarii antedicti ad instantiam domini presbiteri Henrici ser Johannis quondam Mathei e Snello Canonico Ecclesie Tergestine ac procuratoris venerabilis Capituli eiusdem ecclesie fideliter et de verbo ad verbum nichil addito vel diminuto quod sensum mutet vel intelectum scripsi transumi acopiavi et exemplavi omnibusque suprascriptis presens rogatusque scripsi. In quorum omnium fidem et testimonium predictis omnibus me manu mea propria subscripsi signumque meum apposui consuetum.

XXX[b].*

Da copia cartacea del secolo XVI, esistente nell'archivio del castello di Duino. La copia è tratta da un documento col quale Alberto di Stiria confermava nel 1458, a preghiera de' fratelli di Walsee, la sentenza pronunciata nel 1449 da Federico III. La conferma dell'arciduca Alberto comincia così:

"Wir Albrecht von Gottes genaden Erzherzog zu Osterreich, zu Steyr, zu Kherndten vnnd zu Krain, Grauv zw Tyrol etc. Bekhennen vnnd tun Khundt offenlich allen disen brief vernemenden das vns vnnser lieb getrewn Wolfgang von Walssee öbrister Marschalch in österreich, vnnd obrister Drugsezz in Steyr vnnser haubtman ob der Enns, vnnd Reimprecht von Walsee gebrüder vnser Rete, für vnns brachten ainen briefn von dem Allerdurchleüchtigistem Fürsten vnnd herrn, Herrn Fridrichen Römischen Khaiser, zu allen Zeiten merern des Reichs, vnnser gnedig lieben herrn vnnd bruder, bey Zeiten seiner Künigkhlicher wirden Lateinisch aussgangen, mit fleizz bittund, das wir In vnder vnnser fürstlichn bekentnus vnd Insigel geruchten solichs briefs gleüblich vidimus zegeben. Wann In durch meniger frömde Brieffe nicht fügsam were allenthalben zefüren denselben Haubtbrief, der von wort zewort alzo lawtte„.

La data della conferma si legge come segue: "Geben zu Lynz an Freitag vor dem heilig Weinacht Tag nach Cristi gepurd vierzehen hundert wnd in dem Achtundfünfzigisten Iar„.

Neustadt, 1449, 15 marzo.

Fridericus Dei gracia Romanorum Rex semper Augustus, ac Austriæ, Stiriæ, Karinthiæ et Carniolæ Dux, Comes Tirolis etc.

Notum facimus tenore præsentium universis, quod cum pro tollendis differentiis et dissensionibus inter fidelem nostrum dilectum Reinpertum de Walsee Capitaneum nostrum supra Anasum ex una et honestos, prudentes, fideles nostros dilectos Judices, Consules et Comune Civitatis nostræ Tergestinæ partibus

* Questo documento fu scoperto ed a me favorito dall'illustrissimo Monsignor Rodolfo Pichler dopo la pubblicazione del mio lavoro; e però non giunsi a citarlo al suo vero luogo nelle note. Cfr. pag. 85 del vol. V di questo *Archeografo*.

ex altera, nec non Venerabilem Eneam Episcopum Tergestinum Consiliarium nostrum Capitulum suum et dictum de Walsee, de et super nonnullis vineis, decimis, datiis, furtis, jure patronatus quarundam Ecclesiarum et aliis pridem exortis partibus ipsis, terminum, diem videlicet Mercurii proxime lapsam quæ erat duodecima mensis Martii, comparendi coram nobis statuerimus, prefatusque de Walsse et sindici seu procuratores dictorum Civium nec non præfatus Episcopus coram nobis comparuerint, nos differentias et dissensiones huiusmodi penitus et omnino extinguere ac sedare cupientes maturo consilio Consiliariorum nostrorum præhabito pro bono pacis et utilitate parcium præfatarum ordinavimus et conclusimus in hunc qui sequitur modum. Inprimis super facto vinearum ipsius de Walsse et subditorum suorum de quibus Tergestini se intromiserunt illas occupando et vindemiando necnon novam impositionem super eisdem faciendo taliter pronunciamus et diffinimus. Quod dictus de Walsse et sui circa huiusmodi vineas necnon decimas quas ipse de Walsse in eisdem vineis habet de cetero sine inquietacione Tergestinorum et suorum remanere debeant, eo modo quo easdem ante dissensionem inter eos subortam possederunt et habuerunt, Tergestini quoque futuris temporibus nullam novam impositionem facere debebunt, in eisdem dolo et fraude quibuslibet proculmotis. Super differentia vero suborta inter partes præfatas occasione datiorum in villa Prozzek, in parte illa quæ est de jurisdictione Tergestinorum racione cuius Tergestini eadem dacia sibi prætendunt competere, asserentes se illa ante et post arbitrium seu laudum per quondam inclitæ memoriæ Ernestum Ducem Austriæ genitorem nostrum inter partes ipsas promulgatum percepisse, e contrario autem dictus de Walsse affirmat olim Dominum Duini et ex post patrem suum et deinde se ipsum ante et post predictum arbitrium sive laudum dicta datia semper percepisse paucis dumtaxat annis demptis in quibus Tergestini sibi praestiterunt impedimenta eum huiusmodi datiis praeter viam iuris spoliando, propter quod ipsos alias ad præsentiam nostram in iudicium evocaverit, iudicialiter coram nobis obtinendo quod Tergestini nullum sibi in prætactis datiis darent impedimentum, si quam autem accionem una parcium contra aliam sibi competere prætenderet illam

posset via et ordine iuris intentare, taliter per nos tanquam utriusque partis dummodo extat ordinatum, quod Tergestini ut actores et dictus de Walsse uti reus ac possessor iuxta tenorem sententiæ a nobis prius latæ citatione praemissa in certo termino videlicet die lunae proxima post festum Beati Jacobi tempore Messis coram nobis in iudicio occasione dictorum datiorum comparere debebunt, ubi ambæ partes producere et allegare poterunt ea quibus uti et gaudere intendunt, sententiam nostram desuper audituri et recepturi nec non ratum et gratum habituri quidquit per nos iudicialiter continget diffiniri omni contradictione ac dolo et fraude quibuslibet semotis, et si fortasse in termino præfato propter alia impedimenta rebus eisdem intendere non possemus extunc liceat nobis alium terminum partibus ipsis statuere in quo ambæ partes comparere debebant (*sic*), et procedetur modo quo supra, ita tamen quod terminus talis infra anni spacium a die date præsencium computando statuatur et ulterius non protrahatur. In facto autem furtarum propter villam Prozzeck, quas dictus de Walsse ibidem locare et habere prætendit, deputabimus aliquos ex nostris qui die mercurii infra festa pentecosten proxime ventura mihi (*sic*) constituentur, ubi ambæ partes etiam comparere vel suos illac cum pleno mandato transmittere debebunt et quidquit iidem missi et ad id per nos deputati super locacionem et statutionem dictarum furtarum, audita præfata genitoris nostri pronunciatione dictaverit (*sic*) et statuerint, id debebit futuris temporibus semper ratum et firmum permanere, impedimentis cessantibus quibuscumque. Super differentia autem quæ vertitur inter præfatum Episcopum Tergestinum et dictum de Walsse occasione jurispatronatus quatuor Ecclesiarum sitarum in Charsis, quod quelibet parcium sibi pertinere prætendit, in qua supradictæ partes ambæ in nos simpliciter et absolute compromiserunt, ita ut ipsis unam dietam coram nobis comparendi statuere debeamus, vocareque ad eandem prælatos, Doctores et alios peritos nobis ad id placentes, qui ambas partes plene audiant et ipsas super huiusmodi differentias de scitu et consensu earundem amicabiliter componere attemptent. Quod si forte efficere non possent, extunc iidem periti differentias huiusmodi mediante iusticia per eorum sententiam poterunt et debebunt terminare,

quorum sententiæ et determinationi ambæ partes absque ulla ulteriori provocatione parere debeant et teneantur. Statuimus dictis partibus huius occasione ad id terminum, diem videlicet lunæ post festum Sancti Jacobi tempore Messis proxime futurum inmediate sequentem, in quo partes ipsæ personaliter aut per suos legitimos procuratores cum pleno et sufficienti mandato coram nobis comparere debeant. Et si forte nos in dicto termino propter alia negocia impediri contingeret, ita quod illi intendere non possemus, extunc liceat nobis partibus ipsis nihilominus alium terminum statuere, in quo partes ipsæ comparere debeant et procedendum erit modo superius expresso. Ita tamen quod terminus ille infra unius anni spacium a die date præsencium omnino constituatur, nec quomodolibet ulterius prorogetur. Ex parte vero fructuum et decimarum perceptarum ex vineis quas dictus de Walsse ab ipsis Tergestinis recepit et requirit, et ipsi contra sententiam alias per nos pro parte dicti de Walsse latam tenent ac sibi et suis restituere recusant, illud tamquam Princeps et Dominus ambarum partium nostro judicio et arbitrio qualitercunque et quandocunque nobis placuerit et videbitur terminandi reservavimus. Insuper ex parte captivorum, qui iuxta compactata (*sic*) et tractata (*sic*) inter partes ipsas per fidelem nostrum dilectum Georgium de Tschernomel Vice Capitaneum nostrum in Ducatu Carniolæ inducias ad restituendum se incerto termino habere debuissent, quas (*sic*) tamen Tergestini captivis suis et suorum minime dederunt quinimo eosdem taxaverunt in summa octingentorum florenorum, prout eidem de Walsse a suis est relatum, ita ordinavimus et determinavimus, quod 'quidquit a tempore treugarum inter partes ipsas per præfatum Vice Capitaneum nostrum factarum ab hominibus dicti de Walsse exactum et solutum foret, id debeant et teneantur Tergestini plene et ad integrum infra hinc et festum Ascensionis Domini nostri proxime futurum, dicto de Walsse vel suis absque omni mora restituere et resartire (*sic*). Et si fideiussores pro hoc dati forent hii sint ac esse debeant ab huiusmodi fideiussione omnino absoluti. Similiter si a præfato de Walsse vel suis ab hominibus Tergestinorum a praenominato tempore citra exactio aliqua facta foret, illam debeat et teneatur ipse de Walsse infra tempus expressum supra eisdem etiam viceversa restituere

et resartire, restitutione autem et satisfactione huiusmodi hominibus dicti de Walsse ab ipsis Tergestinis omnino et ad plenum facta, extunc Cives illi duo Tergestini quos præfatus de Walsse captivos habuit et pro summa duorum milium florenorum ad certum terminum representandi se relaxavit, et si quos alios captivos teneat unacum fideiussoribus et obligationum suarum cirographis similiter liberi et omnino quieti fore debeant. Et si Tergestini vel sui adhuc aliquos captivos haberent, illi etiam sine omni exactione et gravamine infra præfatum tempus liberi dimittantur, dolo et fraude cessantibus quibuscunque. Item statuimus et pronunciamus quod omnes iniurie et dampna a partibus ipsis vel uni earum ab alia illata et facta, utpote ipsi de Walsse necnon fautoribus subditis et adherentibus ipsius ex una, seu etiam Episcopo eius Capitulo et Communi Civitatis Tergestine ipsorumque fautoribus subditis et adherentibus ex altera penitus et omnino cessent conquiescant et hincinde compensentur, quas et nos præsentibus compensamus, neque possit debeat aut valeat aliqua parcium adversus aliam pro eisdem vel quibuslibet aliis quæ inter eas tempore huiusmodi gwerre et dissensionis contingerunt, aliquam actionem ius aut querelam in foro Ecclesiastico vel seculari intentare, seu quomodolibet sibi prætendere, scilicet debeant res ipse et differentie omnes tam inter eos quam inter omnes et singulos qui ex utraque parte suspecti et notati sunt vel fuerunt pure, simpliciter ac omnino composite et amicabiliter complanatæ esse omnibus dolo et fraude remotis. Item quod omnia bona possessiones et homines dicti de Walsse et adiutorum suorum de quibus Tergestini se tempore gwerre intromiserunt, sibi et suis infra hinc et festum sancti Georgii proxime futurum plene integre et sine omni mora vel molestia restituantur et relaxentur absque dolo, ex adverso vero dictus de Walsse debeat et teneatur Castrum novum cum suis pertinentiis, quod ipse de manibus Tergestinorum tempore gwerre accepit et evicit ad manus nostras libere et expedite restituere et resignare infra hinc et dictum festum sancti Georgii proxime futurum, et singulis vero aliis bonis, possessionibus et hominibus ad ipsos Tergestinos aut eorum adiutores fautores et adherentes spectantibus et pertinentibus, de quibus dictus de Walsse vel sui se tempore guerræ

praedictæ similiter intermiserunt, debet et teneantur ipse 'et sui se infra prefatum tempus pariformiter exonerare, et ipsis Tergestinis ea plene restituere et libere dimittere absque omni impedimento seu molestia dolis et fraudibus cessantibus quibuscunque. In cuius rei testimonium cuilibet partium literas nostras eiusdem tenoris dedimus.

Datum in Nova Civitate die quintadecima mensis Martii Anno Domini millesimo, quadringentesimo, quadragesimo nono, Regni vero nostri anno nono.

XXXI.

Dalla pergamena originale conservata nell'Archivio Capitolare al n. 22. La pergamena porta di fuori, di mano moderna, la scritta erronea: "Ternova. Appellationes R.mi D. Marini Episcopi Tergestini ad Concilium Basiliense contra D. Marinum de Locs Parochum Ternovae, et sententia dicti Concilii pro prefato Episcopo contra dictum de Locs, condemnatum in expensis et ad executionem invocatio brachii secularis„. — Una copia cartacea, contemporanea al documento, conservata pure nell'Archivio Capitolare, reca di fuori la scritta di mano moderna: "Appellatio ad Summum Pontificem ac eius declaratio ac etiam exequutio in negocio Plebium Thomai Dornech et Ielsanae cum Illustrissimo et Reverendissimo Domino domino Antonio Episcopo ac dominis Wolphphango (*sic*) Ramperto Comite (*sic*) de Walse. — De anno 1452. — Item aliae duae Appellationes de ann. 1434 et 1436 in quibus Dom. de Walse male appellasse declaratum fuit et in expensis condemnati„.

Capodistria, 1452, 23 ottobre.

ILLUSTRISSIMO ET EXCELLENTISSIMO PRINCIPI ET DOMINO DOMINO FRIDERICO ROMANORUM divina favente gratia Imperatori invictissimo Semper Augusto Duci Austrie Stirie Charintie et Charniole, Comitique Thirolis etc. vestrorum Imperii Ducatuum et Comitatuum felicis prosperitatis augmentum, nec non Reverendissimo in Christo Patri et domino domino Ludovico Sancte Sedis Aquilegiensis divina providentia patriarce eiusque vicario seu vicariis in spiritualibus tam in patria Foriiulii quam

Corniole (*sic*) aliisque locis eiusdem diocesis venerabilibus constitutis et cuilibet ipsorum, Reverendissimisque in Christo patribus et dominis dominis Pathaviensi Frisingensi Petenensique Episcopis eorumque et cuiuslibet ipsorum in spiritualibus vicariis, nec non venerabilibus Bienensi Civitatisque Nove prepositis, ac venerabilibus et circumspectis viris dominis Curie Causarum Camere Apostolice auditoribus generalibus, viceauditoribus et eorum locumtenentibus, nec non universis et singulis dominis abbatibus prioribus prepositis decanis archidiaconis scholasticis thesaurariis custodibus subcantoribus sacristis canonicis tam cathredalium (*sic*) quam collegiatarum parochialiumque Ecclesiarum rectoribus et locumtenentibus eorumdem, nec non sancti Johannis Jerosolimitani ac Beate Marie Theuthonicorum hospitalium magistris comendatoribus preceptoribus minorum quoque predicatorum heremitarum sancti Augustini Beate Marie carmelitarum quorumcunque aliorum ordinum ministris generalibus provincialibus vicariis custodibus et guardianis, ac hospitalium et ordinum predictorum domorum et aliorum locorum fratribus personis exemptis et non exemptis, atque plebanis viceplebanis capellanis vicariis perpetuis et ad tempus, altaristis clericis notariis et tabellionibus publicis quibuscunque per provincias civitates dioceses Episcoporum predictorum patriarcatusque et alias ubilibet constitutis, nec non universis et singulis dominis ducibus comittibus (*sic*) vicecomittibus marchionibus landgraviis baronibus militibus nobilibus armigeris advocatis castellanis capitaneis consulibus proconsulibus scultetis scabinis civibus opidanis habitatoribus incolis servitoribus scribis preconibus et officialibus qualemcunque iurisdictionem comitatuum universitatum opidorum villarum castrorum et terrarum et presertim vobis magnificis spectabilibusque dominis . . . . [1] Capetaneo, ... iudicibus consilio et comuni civitatis Tergestine, universisque et singulis Christi fidelibus tam spiritualibus quam temporalibus ab Ecclesia seu imperio spiritualem vel temporalem mediate vel inmediate iurisdictionem habentibus coniunctim vel divisim

[1] Questa lacuna e la seguente trovansi nel documento originale e nella copia cartacea.

quibuscunque nominibus censeantur ac cuiuscunque excellentie dignitatis status gradus ordinis vel condictionis existant et presertim vobis magnificis Wulfchango (*sic)* et Ramperto de Vualse Baronibus Duvini (*sic*) eiusque comitatus dominis, infrascriptis literis apostolicis specialiter nominatis nobilique Nicolao a Foramine Capitaneo vestro et locumtenenti in Duvino eiusque comitatu vestrisque et vestrum cuiuslibet omnibus et singulis locumtenentibus vicariis capitaneis castellanis offitialibusque universis in dominio vestro ubilibet constitutis, ceterisque omnibus et singulis quorum interest intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum quibuscunque nominibus censeantur aut quacunque prefulgeant dignitate etiam coniunctim et divisim, KABRIEL dei et apostolice sedis gratia Episcopus Justinopolitanus judéx et exequtor ad infrascripta unaa (*sic*) cum infrascriptis nostris in hac parte collegis cum illa clausula, Quatenus nos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium, seu alios etc. a sede apostolica specialiter deputatus, salutem in domino et presentibus fidem indubiam adhibere et nostris huiusmodi ymo verius apostolicis firmiter obedire mandatis. Literas sanctissimi in Christo Patris et domini nostri domini Nicolai divina providentia pape V eius vera bula plumbea cum cordula canapis more romane curie appensas bulatas sanas integras non viciatas non cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vitio et suspitione carentes, nobis per Reverendum patrem dominum Antonium Episcopum et Comitem Tergestinum in ipsis literis apostolicis spetialiter nominatum coram notario publico et testibus presentatas, nos cum ea qua decuit reverentia noveritis recepisse. Quarum quidem literarum apostolicarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis.

NICOLAUS Episcopus servus servorum Dei venerabili Fratri . . . .[1] Episcopo Iustinopolitano, ac dilectis filiis decano Ecclesie Acquilegiensis et plebano plebis Mugle Tergestine diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Exhibita nobis pro parte venerabilis fratris nostri Antonii Episcopi Tergestini petitio continebat

[1] Questa lacuna è pure nel documento originale.

quod olim bone memorie Marinus Episcopus Tergestinus predecessor suus in causa sibi per quondam Rampertum de Walse militem tergestine diocesis super eo quod idem miles jus patronatus et presentandi ydoneas personas ad parochiales ecclesias in Dornech et Thomai dicte diocesis et quarum collatio provisio et omnimoda dispositio ad Episcopum Tergestinum pro tempore existentem legitime pertinent cum vacant ad se pertinere contendebant (*sic*), mota et in palatio apostolico coram diversis illius causarum auditoribus ex comissionibus apostolicis diutius ventilata tres pro se et contra dictum militem per quas intercetera dicto militi super jure patronatus et presentandi huiusmodi perpetuum silentium impositum ipseque Episcopus ab impetitione eiusdem militis absolutus et idem miles in expensis in huiusmodi causa factis condemnatus extiterat sententias reportavit. Et super executionem sententiarum et satisfactionis expensarum huiusmodi, que quidem expense ad certas florenorum auri summas taxate fuerunt felicis recordationis Eugenii pape IIII predecessoris nostri ad certas executiones sub certa forma literas impetravit. Cum autem sicut eadem petitio subiungebat, prefatus miles antequam litere predicte debite forent executioni demandate fuerit vita functus et dilecti filii Wulfganus et Reympertus barones ipsius militis nati et eius heredes legitimi qui sibi in bonis per eum relictis legiptime successerant huiusmodi literis et sententiis parere dictoque Antonio Episcopo qui etiam prefato Marino Episcopo in actione sibi premissorum occasione conpetente successit de bonis predictis quamvis se ad hoc suffitienter extendant pro dictis florenorum summis satisfacere minime curent, pro parte ipsius Antonii Episcopi nobis fuit humiliter supplicatum ut providere sibi super hoc de opportuno remedio dignaremur. Nos igitur huiusmodi in hac parte supplicationi inclinati, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios ad sententiarum nec non etiam quoad solutionem dictorum florenorum dicto Antonio episcopo presentandam literarum predictarum executionem perinde contra natos et heredes predictos auctoritate nostra procedatis ac si sententie ipse contra eos late forent et vos earundem literarum fuissetis exequtores deputati. Et nichilominus legitimis super hiis habitis

servatis processibus illos quotiens opus fuerit aggravare curetis contradicentes per censuram ecclesiasticam appelatione postposita conpescendo, invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis non obstante si natis et heredibus predictis vel quibusvis aliis comuniter vel divisim a sede apostolica indultum existat quod interdici suspendi vel excomunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indultu huiusmodi mentionem. Datum Rome apud sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominice Millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo Idus Aprilis Pontificatus nostri anno sexto.

Post quarum quidem literarum apostolicarum presentationem et receptionem reverenter nobis et per nos ut premittitur factas fuimus per prefatum reverendum Episcopum et Comitem [1] Tergestinum principalem coram nobis personaliter constitutum debita cum instantia requisiti, quatenus ad dictarum literarum apostolicarum et in eis contentorum executionem procedere dignaremur iuxta traditam seu directam per eas a sede apostolica nobis formam.

NOS IGITUR GABRIEL judex et executor prefatus videntes requisitionem huiusmodi fore iustam et consonam rationi volentesque [2] dictum mandatum apostolicum nobis in hac parte directum reverenter exequi ut tenemur, prefatis dominis Wulfchango et Ramperto de Vualsee etc. fratribus in ipsis literis apostolicis nominatis per nos sive de nostri mandato monitis et citatis sub certo termino eis et cuilibet eorum in literis nostris citatoriis in formam edicti publici die quarto mensis septembris proxime emanatis et in locis debitis affixis ad dicendum allegandum et opponendum quare infrascripta per nos fieri non debeant vel quo minus presens noster processus per nos contra ipsos et ipsorum quemlibet dirigi et fulminari non deberet autoritate apostolica nobis comissa et qua fungimur in hac parte prefatas literas apostolicas et hunc nostrum processum ac in eis contenta vobis omnibus et

---

[1] Così in questo passo il documento originale.

[2] La copia ha malamente: *videntesque*.

singulis supradictis quibus presens noster processus dirigitur tam coniunctim quam divisim intimamus insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per presentes. Et nichilominus vos magnificos dominos Wulfchangum et Rampertum teque Nicolaum a Foramine prefatorum de Vualse Capitaneum in Duino eiusque Comitatu requirimus et monemus primo secundo et tertio peremptorio vobis et cuilibet vestrum sub infrascriptis sententiarum penis districte precipiendo mandantes, quatenus infra XXX[ta] dierum spatium post presentationem seu notificationem presentium ac requisitionem pro parte dicti reverendi domini Episcopi Tergestini [1] principalis vobis vel alteri vestrum fiendam seu fiendas inmediate sequturorum quorum XXX[ta] dierum decem pro primo decem pro secundo et reliquos decem vero dies vobis et vestrum cuilibet pro tertio et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus, eidem Episcopo principali vel procuratori suo legitimo pro eo seu ab eo ad id suffitiens mandatum habenti Ecclesias predictas in Dornech et Thomay Tergestine diocesis infrascriptis literis apostolicis exprefatas cum omnibus juribus et pertinentiis suis et cuiuslibet earum restituatis libereque et expedite relaxetis et relaxasse (*sic*) debeatis et vestrum quilibet debeat, nullum de cetero ullo unquam tempore super jure patronatus sive patronandi ad dictas Ecclesias impedimentum molestiam vexationem vel gravamen ipsi Episcopo prestantem (*sic*) vel successoribus suis, nec non de expensis damnis et interesse inde perceptis a die prime late sententie super iure presentandi ad dictas ecclesias inter olim felicis recordationis Rampertum de Vualse genitorem vestrum ex unaa et olim pie memorie Marinum Episcopum Tergestinum tercium precessorem presentis Episcopi Tergestini ex altera, et imposterum percipiendi usque ad earum expeditam relaxationem ecclesiarum iurium et pertinentiarum integraliter satisfatiatis et respondeatis et quilibet vestrum respondeat et satisfatiat realiter cum effectu aut medio

---

[1] Avverti che la copia reca: *Episcopi et Comitis Tergestini*, e così anche alcune righe più sotto: *Episcopum et Comitem.*

tempore conveniatis concordetis vel componetis super premissis vos amicabiliter cum eodem. Inhibentes vobis omnibus et singulis supra-dictis et generaliter quibuscunque aliis cuiuscunque dignitatis status gradus ordinis condictionis aut preheminentie existant sub eisdem infrascriptis sententiarum penis ne prefatum Antonium Episcopum Tergestinum etc. principalem predictos de Vualse aut subditos eorumdem seu quosvis alios super premissis vel eorum occasione quomodolibet impeti vel molestari permitatis aut impedimentum aliquod inferatis quominus omnia et singula supra et infrascripta suum debitum consequantur effectum aut impedientibus ipsum Episcopum vel procuratorem suum super premissis in aliquo prestetis auxilium consilium vel favorem publice vel occulte directe vel indirecte quovis quesito colore.

QUOD SI FORTE premissa omnia et singula non adimpleveritis mandatisque et monitionibus ac inhibitionibus nostris huiusmodi ymo verius apostolicis non parueritis cum effectu nos in vos omnes et singulos supradictos qui culpabiles fueritis in predictis et generaliter in contradictores et rebelles ac impedientes dictum Episcopum vel procuratorem suum super premissis in aliquo ac ipsum impedientibus dantes auxilium consilium vel favorem per se vel alium seu alios cuiuscunque dignitatis status gradus ordinis vel condictionis existant, ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc singulariter in singulos dictis canonicis monitionibus premissis excomunicationis sententia innodamus. In capellis vero collegiis et conventibus quibuscunque in hiis forsam delinquentibus suspensionem a divinis et in ipsorum deliquentium et rebelium huiusmodi ecclesias monasteria et capellas interdicti sententias ferimus in hiis scriptis et promulgamus. VOBIS vero reverendissimis in Christo patribus dominis Patriarce, Pathaviensi, Frinsingensi, ac Petenensi Episcopis prefatis, quibus ob reverentias vestrarum dignitatum pontificalium differimus in hac parte, si contra premissa vel aliquid premissorum per vos vel per submissas personas aliquid feceritis seu alter vestrum fecerit predicta sex dierum canonica monitione premissa ingressus ecclesiarum interdicimus in hiis scriptis. SI VERO huiusmodi interdictum per alios sex dies dictos sex dies

inmediate sequentes animis quod absit substinueritis induratis vos in hiis scriptis similiter canonica monitione precedente ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc excomunicationis sententia innodamus. CETERUM cum ad executionem premissorum ulterius fatiendam nequeamus quoad presens pluribus arduis negotiis circa ecclesiam nostram prepediti personaliter interesse universis et singulis dominis abbatibus prioribus prepositis decanis archidiaconis scolasticis cantoribus plebanis viceplebanis parochialiumque ecclesiarum rectoribus et vicariis seu locumtentibus eorumden, capellanis curatis et non curatis ceterisque personis notariis et tabellionibus publicis quibuscunque per civitates et dioceses predictas et alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet insolidum super ulteriori executione dicti mandati apostolici atque nostri fatienda, autoritate predicta tenore presentium plenarie comittimus vices nostras donec eas ad nos duxerimus revocandas, quos et eorum quemlibet insolidum eisdem autoritate et tenore requirimus et monemus primo secundo et tertio peremptorie ipsis et eorum cuilibet in virtute sancte obedientie et sub excomunicationis pena quam in eos et eorum quemlibet canonica monitione premissa ferimus in hiis scriptis nisi fecerint que mandamus districte precipiendo mandantes, quatenus infra tres dies post requisitionem ipsis seu alteri ipsorum pro parte prefati domini Episcopi principalis vigore presentium desuper factam inmediate sequentes, quos dies ipsis et eorum cuilibet pro omni dillatione et termino peremptorio ac monitione canonica assignamus, ita tamen quod in hiis exequendis unus eorum alterum non expectet nec alter pro alio se excuset, ad vos omnes et singulos supradictos quibus presens noster processus dirigitur personasque et loca de quibus supra ac ubi quando et quotiens expediens fuerit personaliter accedandictasque literas apostolicas et hunc nostrum processum et quecumque in eis contenta comuniter et divisim vobis legant intiment insinuent et fideliter publicare procurent nec non prefatos Wulfchangum et Rampertum de Vualse etc. prefatumque Nicolaum a Foramine eorundemque Capitaneum in Duino eiusque comitatu ac alios pro eis et altero eorum in partibus existentes moneant ut supradicto Episcopo principali vel procu-

ratori suo legitimo pro eo ecclesias ipsas de quibus supra est facta mentio relaxent et dimittant ac de expensis predictis ob causam preexpressam factis et fiendis cum damnis et interesse ex inde receptis ut supra satisfaciant et respondeant aut amicabiliter se concordent cum eodem super premissis, ipsosque de Vualse subditosque et officiales suos prefatos ceterosque contradictores et rebelles ut mandatis monitionibus inhibitionibus et processibus nostris huiusmodi ymo verius apostolicis pareant obediant et intendant, et a contraditionibus rebellionibus et impedimentis ac auxilio consilio et favore predictis penitus et omnino desistant infra terminos superius expressatos sub penis sententiis et censuris supra et infrascriptis moneant et requirant ac moneri et requiri satisfieri et responderi ac condignam satisfationem impendi fatiant et procurent. SI VERO dicti Wulfcangus et Rampertus aliique eorum adherentes et sequaces ceterique contradictores et rebelles predicti monitionibus requisitionibus mandatis inhibitionibus et processibus nostris huiusmodi ymo verius apostolicis infra dictos terminos superius expressatos parere et obedire neglexerint aut recusaverint penas sententias et censuras predictas in eos ut premittitur latas dampnabiliter incurendo, ex tunc predictis subdelegatis nostris sub dicta excomunicationis pena comittimus et mandamus, quatenus singulis diebus dominicis et festivis in suis ecclesiis monasteriis et capellis infra missarum et aliarum horarum divinarum solemnia etiam alias ubi quando et quotiens [1] dicti domini Episcopi principalis fuerint requisiti desuper seu alter eorum fuerit requisitus, predictos Wulfchangum et Rampertum et alios adherentes et sequaces suos ac ceteros omnes et singulos contradictores et rebelles excomunicatos tam diu publice denuntient et ab eis quantum in eis fuerit denuntiari fatiant donec et quousque aliud a nobis vel superiori nostro receperint super hoc in mandatis. ET SI FORSAM Wulfchangus et Rampertus

---

[1] Qui manca probabilmente la parola *pro parte.* La copia invece innestò dopo *principalis* le parole *vel procuratore suo* che conviene molto al senso ma non si legge nell' originale.

prefati aliique eorum adherentes et sequaces ac ceteri contradictores et rebelles predicti dictas suspensionis et excomunicationis sententias per decem dies a die talis denuntiationis inmediate sequentes pertinaciter substinuerint, Nos ex tunc quia crescente contumatia et inobedientia crescere debet et pena ne facilitas pene audatiam tribuat delinquendi processus nostros huiusmodi aggravamus dictis subdelegatis nostris sub excomunicationis pena mandantes, quatenus singulis diebus dominicis et festivis in suis ecclesiis monasteriis et capellis infra missarum et aliarum horarum prescriptarum solemnia dictam excomunicationem et denuntiationem recitando eosdem Wulfchangum et Rampertum supranominatos eorumque adherentes et sequaces prefatos ac contradictores et rebelles sic ut premittitur excomunicatos nominatim denuntient pulsatis campanis candelis accensis ac demum extinctis et in terram proiectis cruce errecta et religione induta aquam benedictam aspergendo ad effugandum demones qui detinent eos sic ligatos et laqueis suis catenatos orando quod dominus noster Jhesus Christus ipsos ad catholicam fidem et Sancte Matris Ecclesie gremium reducere dignetur ne eos in talibus perversitatibus et duritia dies eorum finire contingat, cum decantatione responsorii, Revelabunt celi iniquitatem Jude, etc. et psalmi, Deus laudem meam ne tacueris etc. cum antiphona, Media vita in monte sumus, totaliter. Et hiis finitis ad januas ecclesiarum suarum unaa cum clericis et parochianis accedant et ad terrorem ut eo cicius ad obedientiam redeant tres lapides versus domos habitationum suarum proicient in signum maledictionis eterne quam deus dedit Thoredatam (*sic*) et Abiron quos terra substinere non potuit sed justo Dei juditio illos absorbuit ut Infernum descenderent . . . . . [1] etiam post missam et in vesperis aliisque horis canonicis sermonibus et predicationibus publicis solemniter publicent et denuntient et ab aliis quantum in eis fuerit publicari et denuntiari ac ab omnibus christifidelibus arcius evitari faciant donec et quousque aliud a

---

[1] Parola inintelligibile interpretata dal copista: *unientes.*

nobis vel superiori nostro super hoc receperint in mandatis. VERUM Si prefati denuntiati et aggravati aggravationem huiusmodi per alios decem dies inmediate sequentes animis quod absit substinuerint induratis nos ex tunc quia perversorum audatia presumptiva id exigit ut unica pena non contenti fortioribus arceantur penis ne fides illorum ledatur qui superioribus suis obedientiam semper impenderunt, processus nostros huiusmodi reagravamus supradictis subdelegatis nostris sub dicta excomunicationis pena mandantes, quatenus dicta auctoritate apostolica omnes et singulos cristifideles utriusque sexus homines et presertim familiares et servitores denuntiatorum et aggravatorum huiusmodi modo et forma premissis moneant et requirant primo secundo tertio et peremptorie prout et nos requirimus et monemus eosdem, ipsis et eorum cuilibet in virtute sancte obedientie et sub excomunicacionis pena districtius iniungentes, quatenus infra sex dies a die monitionis et requisitionis huiusmodi ipsis fiende sequentes inmediate quos dies ipsis et eorum cuilibet pro omni dillatione terminoque peremptorio ac monitione canonica assignent prout et nos eisdem assignamus, a participatione comunione familiaritate et servitio ipsorum denuntiatorum et aggravatorum penitus et omnino desistant nec cum eis vel eorum aliquo serviendo loquendo stando ambulando salutando hospitando comedendo bibendo molendo coquendo cibum potum aquam vel ignem ministrando aut aliquo humanitatis solatio preterquam in casibus et personis a jure permissis participare presumant seu aliquis eorum presumat. Et si contrarium fecerint nos in eos et eorum quemlibet cum dictis denuntiatis et aggravatis rebelliter participando contrafacientes, ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc dicta sex dierum canonica monitione premissa excomunicationis sententiam ferimus in hiis scriptis et etiam promulgamus, dictis subdelegatis nostris modo et forma premissis districte precipiendo mandantes, quatenus singulis diebus dominicis et festivis in suis ecclesiis monasteriis et capellis infra missarum et aliarum horarum prescriptarum solempnia ac ubi quando et quociens expedierit prefatos christifideles familiares et servitores qui cum dictis denuntiatis et aggravatis rebelliter participaverint excomunicatos tam diu denuntient

publice et ab aliis quantum in eis fuerit publice denuntiari ac ab omnibus christifidelibus arcius evitari fatiant donec aliud a nobis vel superiori nostro super hoc receperint in mandatis. PRETEREA si prefati denuntiati aggravati et reagravati nostram huiusmodi reagravationem per alios decem dies post predictos terminos et dies supra statutos inmediate sequentes substinuerint Pharaonis duritiam imitando ad modum aspidum surdorum aures suas obturantium ne voces audiant incantantium, nos ex tunc omnes et singulas civitates terras opida castra suburbia villas et quaruncumque ecclesiarum collegia parochias et alia quecunque loca in et sub quibus seu ad que denuntiati aggravati et reagravati predicti ac eorum aliquis devenerit steterit habitaverit vel moratus fuerit seu steterint habitaverint venerint et morati fuerint quam diu ibidem fuerint seu aliquis ipsorum fuerit ecclesiastico subponimus interdicto supradictis subdelegatis nostris sub dicte excomunicationis pena mandantes, quatenus ex tunc quamdiu ibidem denuntiati aggravati et reagravati in locis predictis fuerint seu aliquis eorum fuerit cessent et ab aliis cessari fatiant apertis ianuis a divinis quam quidem cessationem etiam per tres dies continuos post ipsorum denuntiatorum aggravatorum et reaggravatorum vel alicuius eorundem ab inde recessum observent et continuent ac ab aliis quantum in eis fuerit observari et continuari fatiant et permittant, ita et taliter quod huiusmodi stante interdicto nulla ecclesiastica sacramenta in et sub dictis locis in quibus dicti denuntiati aggravati et reaggravati fuerint seu aliquis eorum fuerit ministretur nisi penitentia et baptismus euque (*sic*) charistia infirmis tantum matrimonium sine ecclesiastica solemnitate contrahatur inibique et sub eisdem locis decedentibus ecclesiastica denegetur sepultura. DEMUM vero si prefati denuntiati aggravati reaggravati et interdicti interdictum huiusmodi per alios decem dies dictos triginta dies inmediate sequentes substinuerint ac processibus mandatis monitionibus et inhibitionibus huiusmodi nostris ymo verius apostolicis non paruerint cum effectu quod deus advertat, nos ex tunc quia mucrone non profitiente ecclesiastico temporalis gladius non inmerito suffragatur auxilium bracchii secularis duximus invocandum ut quos timor dei a malo non revocat

temporalis saltim coherceat severitas discipline. Hinc est quod vos Illustrissimum Principem et dominum dominum Fridericum Romanorum Imperatorem prefatum dicti gladii principalem vibratorem et justicie çelatorem in domino exhortamur vosque Illustres Principes et dominos dominos duces comites marchiones barones proconsules consules magistratus scabinos judices offitiales et rectores aliosque supradictos jurisdictionem temporalem et ordinariam per se vel alium seu alios exercentes quibus presens noster processus dirigitur dicta auctoritate apostolica tenore presentium requirimus et monemus primo secundo tercio et peremptorie vobis et vestrum cuilibet in virtute sancte obedientie et sub excomunicationis pena quam in vos et vestrum quemlibet canonica monitione premissa ferimus in his scriptis nisi feceritis que mandamus districte precipiendo mandantes, quatenus infra sex dierum spatium suprascriptos terminos succesive superius expressatos nec non notificationem seu publicationem presentium vobis aut alteri vestrum in vestris teritoriis et districtibus pro parte dicti domini episcopi Tergestini principalis desuper factas inmediate secuturorum quorum sex dierum duos pro primo duos pro secundo et reliquos duos vobis et vestrum cuilibet pro tertio et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus. Vos autem et singuli domini temporales antedicti quorum omnium et singulorum super auxilium brachii secularis invocamus contra prefatos denuntiatos aggravatos reaggravatos et interdictos dicta auctoritate apostolica per captionem invasionem incarcerationem et detentionem personarum corporum rerum et bonorum eorundem insurgatis et alios insurgere fatiatis ipsasque personas corpora res et bona huiusmodi capiatis detineatis incarceretis in custodiam teneatis arestetis et occupetis per vos vel alium seu alios ac quilibet vestrum qui super hoc requisitus fuerit capiat incarceret custodiat detineat arestet et occupet libere et licite, super quibus omnibus et singulis vobis et vestrum cuilibet licentiam plenariam et potestatem concedimus per presentes dictosque denuntiatos aggravatos reaggravatos et interdictos ita et taliter astringatis et compelatis potenter etiam manu forti absque tamen gravi lesione corporum eorunden usque ad integram satisfactionem et pari-

tionem omnium et singulorum premissorum donec et quousque prefati Wolfchangus et Rampertus seu alius vel alii eorum nomine dicto episcopo vel procuratori suo ecclesias ipsas de quibus supra fit mentio cum integra dampnorum expensarum et interesse et satisfationem relaxaverint libere et expedite, nec non usque quo ipsi de Walse ceterique contradictores et rebelles predicti a rebelione impedimento auxilio consilio et favore penitus et omnino destiterint et ad sancte matris ecclesie gremium reddierint beneficiumque absolutionis a supradictis sententiis et censuris a nobis vel superiori nostro meruerint obtinere. QUOD si forte vos illustrissime et invictissime Cesar exequtor justitie presentis nostri processus et mandatorum nostrorum ymo verius apostolicorum transgressores contradictores vel neglectores fueritis, quod tamen vestre Maiestati prefulgide jam dudum per totum orbem divulgate suspicari non potest procul dubio etiam justi judicis judicium offendentes (*sic*) et premium aliud vobis a deo paratum, [1] nichilominus licet vos huiusmodi nostris sententiis sic ligari volueritis (*sic*) vobis ob reverentiam vestre cesaree Maiestatis non inmerito defendente (*sic*) intuitu iusticie et ob sancte apostolice sedis et prefacti sanctissimi domini nostri reverentiam, vestram tamen cesaream Maiestatem ad prefatam executionem efficaciter adimplendam in domino exortamur. Et generaliter dicti subdelegati nostri omnia et singula eis in hac parte comissa plenarie exequantur juxta tradditam seu directam a sede apostolica nobis formam ita quod ipsi vel quicumque alter nichil in preiuditium dicti Episcopi Episcopatusque sui valeant attemptare nec in processibus per nos habitis et sententiis per nos latis absolvendo vel suspendendo aliquid inmutare. In ceteris autem que eidem episcopo super premissis vel in aliquo nocere possint seu obesse ipsis etiam quibuscunque aliis potestatem omnimodam denegamus. Et si contingat nos super premissis in aliquo procedere de quo nobis potestatem plenariam reservamus non intendimus preterea comissionem nostram huiusmodi in aliquo

---

[1] Quì manca la seconda parte del periodo come richiede la formola, corrotta in questo documento.

revocare nisi de revocatione ipsa specialem et expressam fecerimus mentionem. Per processum autem nostrum huiusmodi non volumus nec intendimus nostris in aliquo preiudicare collegis quominus ipsi vel eorum alter servato tamen hoc modo processu in negotio executionis huiusmodi procedere valeant prout ipsis vel eorum alteri videbitur expedire. PRESENTES quoque literas sive processus executoriales volumus penes dictum episcopum vel procuratorem suum permanere et non per vos vel aliquem vestrum contra ipsorum voluntatem quomodolibet detineri, contrarium vero fatientes nostris sententiis prout in hiis scriptis late sunt ipso facto volumus subiacere. Mandamus tamen copiam fieri de premissis eam petentibus et habere debentibus, sumptibus quidem et expensis petentium. Absolutionem vero omnium et singulorum qui prefatas nostras sententias aut earum aliquam incurerint seu incurerit quoquo modo nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus.

IN QUORUM omnium fidem et testimonium premissorum presentes literas sive presens publicum instrumentum huiusmodi nostrum processum executorialem in se continentes sive continens exinde per notarium publicum et cancelarium curie nostre infrascriptum scribi fecimus et publicari sigillique nostri pontificalis appensione iussimus communiri. Actum et datum Justinopoli in domo nostre solite residentie sub anno a nativitate domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo secundo Inditione quintadecima. Die vero vigesimo tertio mensis octobris. Pontificatus Sanctissimi domini nostri domini Nicolai pape V.[ti] anno sexto presentibus ibidem venerabilibus dominis presbiteris Iohanne de Rimniza, et Nicolao Rubeo canonicis justinopolitanis, nec non honorabilibus viris ser Gasparino Budri et ser Jacobo de Verzeriis civibus et habitatoribus Justinopolis testibus ad hec vocatis habitis et rogatis et aliis.

Ego Andreas de Mazuchis quondam domini Viti de Justinopoli publicus imperiali auctoritate notarius et prefati reverendissimi in Christo patris et domini domini Gabrielis dei et apostolice sedis gratia episcopi justinopolitani nec non judicis

et exeqatoris apostolici antedicti cancellarius et scriba predictis omnibus et singulis necnon fulminationi processus suprascripti presens fui et dum sic fierent rogatus pro parte reverendi domini Episcopi Tergestini atque mandato prefati domini judicis et exequtoris presens publicum confeci instrumentum. Et in fidem robur et testimonium omnium premissorum me manu propria subscripsi signum apponens consuetum. Et ad cautellam ipsum processum sive suprascriptum publicum instrumentum in actis curie prefate et in quaterno mei notarii suprascripti fideliter et de verbo ad verbum registravi.

APPENDICE

I.

Dalla bolla originale, con sigillo plumbeo pendente, conservata nell' Archivio Capitolare al n. 23. — Di fuori leggesi: De Ecclesia plebis in Dornech.

Petreoli, 1462, 6 novembre.

Papa Pio II sopprime la parrochia de' Ss. Pietro e Paolo in Dornech, e innalza a parrochiale la chiesa di S. Maria in Cusacco.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. AD FUTURAM REI MEMORIAM. Ex iniuncte nobis desuper apostolice servitutis officio ad ea que felicem et tranquillum ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum statum concernunt ut in pacis que exuperat omnem sensum et quietis ubertate semotis quibusvis dissensionum materiis collaudent et benedicant altissimum libenter cum a nobis petitur opem et operam impendimus efficaces. Sane pro parte Venerabilis fratris nostri Antonii Episcopi Tergestini et dilectorum filiorum Capituli ecclesie Tergestine nobis nuper exhibita petitio continebat, quod ab aliquibus temporibus citra occasione parochialis ecclesie sancti Petri et Pauli in Dornek Tergestine diocesis cui tanquam matrici ecclesie quamplures alie ecclesie seu Capelle filiales dicte diocesis subesse noscuntur, inter eos et dilectos filios Nobiles viros Dominos loci de Valse prefate diocesis varie dissensiones et scandalorum materie discordieque plurime pro eo quod Nobiles predicti iura et iurisdictiones dicte parrochialis Ecclesie diversimode occupare nitebantur suscitate fuerunt et maiora in dies nisi de oportuno remedio succurratur suscitari posse magnopere dubitatur Quare pro parte Episcopi et Capituli predictorum asserentium quod tam dicte parrochialis quam aliarum ecclesiarum et Capellaniarum filialium huiusmodi

collatio et provisio ac omnimoda dispositio ad eos communiter spectat nobis fuit humiliter supplicatum pro submovendis scandalorum fomentis huiusmodi nomen parrochialis et matricis ecclesie in eadem sanctorum Petri et Pauli ecclesia supprimere penitus et extinguere nec non ecclesiam sancte Marie de Chucsacho (*sic*) prefate diocesis que filialis eiusdem (*sic*) sanctorum Petri et Pauli existit in parrochialem et matricem ecclesiam erigere, quodque dicta ecclesia sanctorum Petri et Pauli sine cura deinceps perpetuis temporibus et eidem ecclesie sancte Marie tanquam matrici subiecte existat statuere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur ex premissis et aliis causis animum nostrum moventibus huiusmodi supplicationibus inclinati nomen et titulum parrochialis et matricis ecclesie in prefata ecclesia sanctorum Petri et Pauli auctoritate apostolica tenore presentium supprimentes penitus et extinguentes dictam ecclesiam sancte Marie in parrochialem et matricem ecclesiam dicti loci erigentes illi curam parrochianorum dicte olim parrochialis ecclesie sanctorum Petri et Pauli cum omnibus et singulis eius fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis applicamus et appropriamus. Statuentes et eadem auctoritate decernentes quod sanctorum Petri et Pauli ecclesia huiusmodi deinceps perpetuis futuris temporibus sine cura et eidem ecclesie sancte Marie per nos erecte tanquam illius filialis ecclesia seu Capella subiecta sit et esse censeatur. Non obstantibus costititutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscunque. Proviso quod dicta ecclesia sanctorum Petri et Pauli propter suppressionem et alia premissa huiusmodi aliis debitis propterea non fraudetur obsequiis et ad prophanos usus nullatenus negligatur, sed in ea misse et alia divina officia congruenter celebrentur et alias eius debite supportentur onera consueta. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum suppressionis extinctionis erectionis applicationis appropriationis statuti et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Petreoli Senensis Diocesis Anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, octavo Idus Novembris, Pontificatus nostri Anno V.

Gratis de Mandato D. N. Pape

G. DE PICCOLOMINIS.

S. de Spada.
G. de Fuentes.

Di fuori: Gratis de mandato D. N. Pape.

G. Condolmario.

II.

DAL CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Trieste, 1463.

Istruzione segreta data dal Capitolo di Trieste a' suoi procuratori per trattare d'accordo co' Walsee per le parrochie del Carso.

Questa e la comission secreta data per el capitolo ai sindici e procuratori canonici de Trieste, Missier lo degan, Miss. pre Michiel Sutta, Missier pre Piero de Vrem.

Et primo che se debia insister più che se po chel sia posto ducati 50 sopra quele tre pieve zoe Dornech, Tomai, Jelsan, senza nominar Cossana e Sanoxeza. Et in caso che non se potessono mai otignire senza nominar Cossana e Senoxeza, alora se debia condesender non manchando la partita ..... la qual avemo .....

Item che se debia insister in quanto se porà de far unir la capela che è in pienck ..... con la pieve de Cossana.

Item de censo dele tre prime pieve insistere che i paghi quei ducati XXV de San Zorzi che e passado. Et in caso ehe i no voj pagar a San Zorzi, che sia meso a San Zuane Baptista proximo che die vegnir.

Item per le spese che acaderano per la confirmation, de insister che i pagi tute le spese che ocorrerano. Et in questo che i no vojano, che paghino la mitade.

Item ponamo caso che le parti non se possano acordare, alora se necessità fosse, da comprometerse per li capitoli sora scripti et non altrimenti.

Item et in caso che fosse compromesso con i capitoli sopra scripti, se azonza che se meta la pena de ducati mile a zascheduna dele parte che se tora zosa.

Item che se a caso fosse che i sopra scripti sindici e procuratori contrafacese ala comission sopra scripta, che cazano ala pena de ducati cento; et questa è la voluntade de tuto el capitulo.

III.

DAL CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Senosechia, 1468, 15 giugno.

Transazione tra il capitolo di Trieste e i signori di Walsee per il patronato delle parrochie della Carsia.

IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS, AMEN. Ad removendas lites et controversias vertentes et versas inter venerabiles et honestos viros dominos Decanum, Canonicos et Capitulum Cathedralis ecclesie Tergestine ex una (parte) agentes seu agere intendentes, magnificosque et potentes Barones et dominos, dominos Wolfangum et Rampertum germanos de Valse in Duino eiusque comitatu dominos ex altera, defendentes .de et occasione parrochialium ecclesiarum sancti Petri et Pauli in Thomai et sancti Petri in Dornech, necnon clericatus seu ecclesie sancte Marie in Elsaco filialis suprascripte ecclesie in Dornech, positarum in dominiis prefatorum dominorum de Valse et diocesi Tergestina, quas parrochiales ecclesias et clericatum prefati domini Canonici et Capitulum sibi pleno iure spectare et pertinere pretendebant, et pretendunt tum virtute quarundam unionum sibi successivis temporibus concessarum per Reverendum olim pie memorie in Christo patrem et dominum Nicolaum de Aldigardis tunc temporis dignissimum Episcopum ac Comitem Tergestinum, super quibus apparent patentes littere, quarum prima super unione ecclesie sive clericatus sancte Marie in Elsaco rogata extitit Millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio, Indictione sexta, die quartodecimo mensis Marcii, manu Ser Servadei Copa civis Tergestini, notarii etiam Episcopalis curie prefate, tunc temporis Cancellarii, que incipit: Nicolaus de Aldigardis etc. et finit ante subscriptionem ipsius notarii anno tertiodecimo etc. alia vero super unione parrochialis ecclesie sancti Petri in Dornech apparet scripta manu Ser Antonii de Leo notarii publici, etiam civis Tergestini, currente Millesimo quadrigentesimo quadragesimo sexto, Indictione nona, die Mercurii duodecima Octobris, et incipit: Nicolaus de Aldigardis etc. finit ante subscriptionem notarii mensis Octobris etc. tercia vero ipsarum unionum littera super unione parrochialis ecclesie sanctorum Petri et Pauli in Thomai apparet scripta manu suprascripti Ser Antonii notarii sub proxime dictis

Millesimo, Indictione et die rogata et scripta, que incipit: Nicolaus de Aldigardis etc. et finit ante subscriptionem notarii mensis Octobris etc. sigillo Pontificali eiusdem Reverendi domini Episcopi in cera ad cordulam sirici rubei pendenti munita et munite; tum etiam virtute cuiusdam confirmationis apostolice ipsis dominis Canonicis et Capitulo per modernum Sanctissimum dominum nostrum, dominum Pium divina providentia papam II facte de et super unionibus parrochialium ecclesiarum et clericatus prefatorum, super qua apparent littere confirmationis patentes, Datum Mantue sub anno ab Incarnatione domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimonono, nono Kalendas Januarii, Pontificatus vero Sanctissimi domini nostri Anno Secundo, incipientes: Pius Episcopus etc. finientesque Anno Secundo etc. vera bulla plumbea ad cordulam fili rubei croceique coloris more Romane curie pendenti munite, non viciate, non cancellate, nec in aliqua sui parte suspecte, per nos Notarios infrascriptos vise et lecte: dictique Magnifici domini de Valse ex adverso plebes ipsas sive parrochiales ecclesias et clericatum sibi tamquam fundatariis, et in eis et qualibet earum ius conferendi et seu presentandi habentes spectare et pertinere pleno iure pretendebant et pretendunt, quarum ecclesiarum, nedum inter ipsos dominos Canonicos et Capitulum, prefatosque Magnificos de Valse, verum etiam inter Reverendum olim pie recordationis dominum, dominum Marinum olim Episcopum et Comitem Tergestinum successoresque suos ex una (parte), Magnificumque olim pie memorie dominum Rampertum de Valse Baronem, prefatorum dominorum Wolfangi et Ramperti de Valse genitorem ex altera, plures et diverse suborte fuerunt et sunt licet diversis temporibus lites, cause et questiones super iure patronatus earundem parrochialium ecclesiarum, ut tribus seu quatuor sentenciis autenticis successivis temporibus tam in Romana curia, quam in concilio Basiliensi per nonnullos dominos delegatos tam apostolicis quam per concilium predictum confirmatoriis latis difusius constat, per quas effectualiter plebes ipse seu parrochiales ecclesie predicte Episcopali mense Tergestine adiudicari videntur conferende, venerabiles patres et domini, domini presbiteri Franciscus de Mirez Decanus, Michael Suta Scolasticus et Petrus de Auremo Canonici ac Sindici speciales ad infrascripta venerabilium Canonicorum confratrum suorum et Capituli prefacte Cathedralis ecclesie Tergestine, de quorum sindicatu apparet publicum instrumentum manu mei Cristofori de Bonomis Notarii infrascripti tenoris infrascripti, videlicet:

L'atto di sindicato leggesi nel Codice Diplomatico Istriano *alla data 12 giugno 1463.*

Ex altera volentes et intendentes lites et causas, de quibus supra, et alias, que occasione parrochialium ecclesiarum sancti Stephani in Cossana et sancti Bartholomei in Senosechia eiusdem Tergestine diocesis, et in dominiis prefatorum Magnificorum dominorum de Valse situatarum suborte fuerant, seu suboriri possent occasione iuris presentandi seu patronatus aut alia quavis ratione vel causa, attendentes et desiderantes partes ipse, et presertim domini

Canonici prefati occasione differentiarum guerras, bella et homicidia retroactis temporibus inter ipsos Magnificos dominos de Valse et magnificam Communitatem Tergestinam quamplura secuta fuisse, et que imposterum adhuc sequi sperabantur et poterant, nec non immensas expensas longis temporibus per ipsum Venerabile Capitulum occasione premissorum tam in iudicio quam extra factas, quarum occasione ipsum Venerabilem Capitulum ita depauperatum extiterat atque extitit de presenti, quod tales expensas de cetero tollerare non poterat neque posset, considerantesque dictam causam fore dubiam, et presentem transactionis contractum fore ipsis dominis Canonicis et Capitulo magis utile quam damnosum, volentesque ipsas guerras, homicidia, iurgia et expensas et alia scandala, ut decet, amicabili medio sopire et de medio tollere, interveniente ad hoc nobili ac circumspecto viro domino Andrea de Leo honorato cive Tergestino, et ipsorum dominorum de Valse servitore et in hac causa mediatore speciali, omnipotentis Dei, a quo cuncta bona procedunt, clementia cooperante, comuniter et concorditer ac de plano et equo ad infrascriptam transactionem, conventionem et pacta nominibus quibus supra amicabiliter devenerunt videlicet:

Quare primo transigendo voluerunt et volunt, quod moderni Rectores ecclesiarum prefatarum et alterius earum presentati per antedictos Magnificos dominos de Valse seu genitorem et ascendentes eorum sint et esse debeant ac intelligantur veri Plebani et Rectores ipsarum ecclesiarum et alterius earum, ad quam seu quas ipsi seu alter eorum sunt presentati, volentes ac expresse intendentes ex transactione inita, ut premittitur, quod futuris temporibus et imperpetuum in casu vacationis alterius dictarum ecclesiarum (alterius) prefati Magnifici de Valse et domini Duini presentes, eorumque heredes et successores habeant et habere debeant ius presentandi ad ipsas ecclesias et alteram ipsarum vacantem seu vacantes, dummodo sacerdotem ydoneum communionem fidelium tenentem presentent, qui tam presentes quam imposterum presentandi in casibus vacationis sint et esse intelligantur ac intitulentur Plebani, et seu Rectores ipsarum ecclesiarum teneantur, quod ipsi tam presentes quam futuri Plebani et seu Rectores dominis Canonicis et Capitulo prefatis singulis annis et imperpetuum in terminis infra limitatis exsolvere census et pensiones, de quibus infra, videlicet: Et primo Plebanus et seu Rector ecclesie sancti Stephani in Cossana perpetuis temporibus, ut prefertur, ipsis dominis Canonicis ac Capitulo Tergestinis et successoribus suis ducatos vigintiquator auri in duobus, terminis videlicet medietatem in festo sancti Georgii aliamque medietatem in festo sancti Martini exsolvendas, incipiendo in proximo futuro festo sancti Martini; Plebanus autem seu Rector in ecclesia parrochialis sancti Petri in Dornech perpetuo, ut prefertur, modis et temporibus supralimitatis ad pensionem ducatorum auri decem et septem, Plebanus vero in parrochiali ecclesia sanctorum Petri et Pauli in Thomai ad pensionem ducatorum sexdecim auri modis et temporibus, ut prefertur, persolvendam; Rector autem clericatus in Elsaco ad pensionem ducatorum quatuor decem auri, ut premittitur, exsolvendam, postremoque Rector eclesie sancti Bartholomei Senosechia libras vigintisex monete Venetorum nomine pensionis et census perpetui, ut prefertur, exsolvendas teneantur, gaudeantque

et gaudere debeant tam presentes quam futuri Rectores ecclesiarum prefatarum et alterius earum nominibus, iuribus, privilegiis, imunitatibus, oneribus, et honoribus, quibus ceteri Plebani et Rectores aliarum parrochialium ecclesiarum dioccsis Tergestine tam ex forma sacrorum canonum, quam ex constitutionibus sinodalibus ipsius ecclesie Tergestine fruuntur et gaudent, non derogantes propterea nec derogare intendentes iuribus et privilegiis specialibus dictarum ecclesiarum nec alterius earum, si quod habent seu habet. Volueruntque ipse partes contrahentes communiter vel concorditer ac expressim omnes processus, sentencias, uniones, confirmationem aliasque scripturas omnes et singulas et iura tam specificatas ut supra, quam non, occasione dictarum parrochialium ecclesiarum et clericatus, seu alterius earum in favorem alterius ipsarum partium formatos seu formatas, quomodocumque et qualitercumque sint, fore et esse ac intelligi debere presentis instrumenti transactionis virtute, nullas, cassas, irritas et inanes nulliusque valoris, efficacie vel momenti, presentis transactionis et concordie instrumento in suo robore et firmitate perpetuis temporibus inviolabiliter remanente; quas omnes et singulas sentencias, processus, uniones, confirmationem, scripturas et iura ipse partes hinc inde convenerunt actualiter exhibere in prompto incidendas, quandocumque contractus per Sanctissimum dominum nostrum papam canonice fuerit confirmatus, ut ipse ambe partes fieri pretendunt communibus expensis ipsorum contrahentium. Volentes insuper et transigendo, ut premittitur, expresse convenientes ipse ambe partes transigentes, quod neutra ipsarum partium per se vel alium seu alios ullo unquam tempore possit, valeat seu debeat partem aliam virtute processuum, sentenciarum, unionum, confirmationis seu alterius scripture premissorum occasione inter ipsas partes, seu Reverendos olim dominos Episcopos Tergestinos ipsosque Magnificos dominos de Valse quovis tempore actarum seu factarum, cuius seu quarum virtute ius aliquod alteri ipsarum partium competeret seu competere posset, aut quantitas seu res aliqua deberetur, inquietare, propulsare seu molestare in iudicio sive extra, seu alias quomodocumque ultra conventa per presens transactionis instrumentum. Item quod omnes lites, guerre, inimicitie, diffidationes, controversie et damna per ipsas partes, vel alium seu alios ipsarum partium seu alterius earum adherentes, subditos et familiares hincinde suborte, facte et passe seu passa quomodocumque et qualitercumque totaliter remittentur, quas ut ipsi domini Sindici nominibus suprascriptis ac omnium, quorum interest, intererit vel interesse posset quomodolibet, ex pacto et expressum hinc inde remittunt, ita quod sopitis omnibus premissis per presens transactionis instrumentum neutra ipsarum partium partem aliam, vel adherentes eiusdem quovis quesito colore inquietare possit vel debeat in iudicio sive extra. Que vero omnia et singula suprascripta promiserunt vicissim, scilicet una pars alteri, ad invicem sollemnibus stipulationibus hincinde intervenientibus, certorateque per nos Notarios infrascriptos super contractu huiusmodi, una simul ex pacto et conventione inter ipsas partes expresse inito de beneficiis et privilegiis iuris tam specialibus quam generalibus, et presertim domini Canonici et sindici prefati de beneficio restitutionis in integrum et beneficiis de rebus ecclesie non alienandis, et omnibus aliis beneficiis sibi quomo-

documque competentibus eisdem expresse renunciarunt, et manu tactis scripturis in animam principalium suorum iurarunt ad sacra Dei evangelia, firma rataque habere et tenere perpetuo, et non contrafacere vel venire per se vel alium seu alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto, sub pena periurii et duorum millium ducatorum auri stipulatione premissa: qua pena pecuniaria soluta vel non, rata maneant omnia et singula suprascripta et infrascripta, volentes ipse partes et expresse convenientes, quod altera ipsarum partium presenti contractui contrafaciens vel veniens in aliqua sui parte ipso facto cadat ab omni iure suo, quod in dictis ecclesiis vel altera earum seu adversus aliam partem premissorum occasione habet vel habere posset, ultra omnes alias penas stipulationum premissarum. Item teneatur reficere et restituere una pars alteri ad invicem omnia et singula damna, expensas et interesse, quod vel quas altera ipsarum partium occasione alterius contravenientis sine culpa fecerit sive sustinuerit in iudicio sive extra, pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis obligavit una pars alteri omnia bona tam sua quam principalium suorum. Postremo ad maiorem corroborationem ipsius contractus pacis et concordie de quibus supra, et ut presens instrumentum eo maturius censuratur, partes ipse communiter et concorditer convenerunt et pacte sunt, ut presens instrumentum per nos tres Notarios infrascriptos et nominatos una simul stipulantes rogetur sive stipuletur, super quo contractu duo unius et eiusdem tenoris conficiantur et confici debeant instrumenta, unum videlicet pro quolibet ipsarum partium, que per me Cristoforum Notarium infrascriptum ad id per collegas, et de partium voluntate deputatum manu mea propria in publicam formam redacta subscriptionibus nostrum Nicolai de Mercatellis et Dragoti quondam domini Raynaldi Notariorum infrascriptorum roborentur, etiamsi opus fuerit ad consilium sapientum. Actum in Burgo Sanosechie comitatus Duini et super Carsiis posito, in via publica et ante domum habitationis Federici Maysnar Mutarii ibidem, sub Anno a Nativitate Domini Millesimo quadringentesimo sexagesimotercio, Indictione undecima, die vero quintodecimo mensis Junii, presentibus strenuis et generosis militibus dominis Martino et Jacobo Raunichar spectabilibusque dominis Henrico Obrenburger capitaneo in Gothinem, Gasparo Furst capitaneo Castue, Andrea de Leo et Bernardo de Pethachiis civibus Tergestinis, Matheo Donato de terra Fluminis Sanctiviti (*sic*), Federico Maysnar Mutario predicto, Jacobo Freyburger, Johanne de Sancto Angelo cive Tergestino, testibus ad hec specialiter habitis, vocatis et rogatis, et aliis in numero copioso, presentique venerabili viro domino presbitero Johanne Archidiacono et Canonico terre Fluminis ac Plebano in Thomai et supradicto concordio et omnibus ac singulis suprascriptis quantum interest, expresse consenciente. Cui contractui sive transactionis concordii instrumento ac omnibus et singulis in eo continentibus venerabilis dominus presbiter Michael Suta Canonicus Tergestinus, et in hac parte Reverendi in Christo patris et domini, domini Antonii Episcopi et comitis Tergestini in spiritualibus vicarius generalis, ut patentibus vicariatus litteris in quodam filio (*sic*) papiri scriptis sigillique episcopalis curie Tergestine impressione roboratis, quarum tenor sequitur et est talis, videlicet:

La nomina di Pre Michele Suta in vicario generale è registrata nel Codice Diplomatico Istriano *alla data 25 novembre 1458.*

Latissime constat, habito respectu ad merita ipsius contractus, cui utique favendum esse videtur, suam et officii sui necnon prefati Reverendi domini Episcopi et Episcopalis sedis Tergestine auctoritatem interposuit pariter et decretum omni meliori modo, via, iure et forma, quibus magis atque melius de iure fieri potest et debet. Ego Antonius de Leo Vicedomus Communis Tergesti vicedominavi et me subscripsi. Ego Pascolos (*sic*) Chichio Vicedominus Communis Tergesti me subscripsi. Et Ego Cristoforus de Bonomis civis Tergestinus, publicus Imperiali auctoritate Notarius omnibus suprascriptis, dum sic fierent, presens fui, rogatusque una cum infrascriptis Ser Nicolao de Mercatellis et Ser Dragoto quondam domini Raynaldi Notariis, ad premissa ex pacto inter partes supra contrahentes expresse inito una mecum deputatis et rogatis, presens publicum instrumentum iuxta conventa per partes, et ipsorum collegarum meorum voluntatem et decretum in hanc publicam formam ad instantiam prefatorum dominorum Canonicorum et Capituli Tergestini manu mea propria scripsi et publicavi, cui cum alio instrumento auctentico ad instanciam prefatorum Magnificorum dominorum Baronum de Valse per me relevato et scripto, unaque cum dominis Ser Nicolao et Ser Dragoto, connotariis deputatis ut supra, auscultato et omnino simile reperto, me manu propria subscripsi signumque meum apposui consuetum in fidem et robur in eo contentorum. Et Ego Nicolaus de Mercatellis civis Tergestinus, publicus Imperiali auctoritate Notarius et Judex ordinarius, ac magnifice Communitatis Tergestine Cancellarius, rogatus una cum supradicto Ser Cristoforo, et Ser Dragoto supra et infra nominato ad premissa iuxta conventa per ipsas partes contrahentes suprascriptis omnibus et singulis, dum sic fierent et tractarentur, presens fui et concurrens cum prefatis condeputatis Notariis suprascriptis, instrumentum in publicam formam omnino simile alteri instrumento super eodem contractu relevato ad instanciam prefatorum Magnificorum dominorum de Valse contrahentium confecto, ad instanciam et requisitionem Venerabilium dominorum Canonicorum et Capituli per manu suprascripti Ser Cristofori Notarii scripsimus, cui me manu propria subscripsi signum meum apponens consuetum in fidem et robur omnium in eo contentorum. Et Ego Dragotus quondam domini Raynaldi de Ancona publicus Imperiali auctoritate Notarius, suprascriptis omnibus et singulis unacum suprascriptis Ser Nicolao et Ser Cristoforo Notariis ad premissa per partes contrahentes condeputatis, assumptis et rogatis, presens fui, et rogatus cum collegis, ut premittitur, presenti instrumento ad instanciam et requisitionem Venerabilium dominorum Canonicorum et Capituli per manum suprascripti Ser Cristofori Notarii scripsimus, atque manu mea propria subscripsi signum meum apponens consuetum in fidem et robur omnium premissorum, interfui.

IV.

DAL CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO.

Ancona, 1464, 21 luglio.

Pio II approva la transazione tra il vescovo e il capitolo di Trieste da una parte e i signori di Walsee dall' altra per il patronato delle chiese parrochiali nella Carsia.

PIUS EPISCOPUS ETC. Ad perpetuam rei memoriam. Cunctis orbis ecclesiis disponente domino presidentes circa illarum, ac personarum in eis divinis laudibus insistentium statum paternis invigilamus studiis, et hiis, que pro illarum indempnitatibus rite gesta esse comperimus, ut perpetuo illibata permaneant, libenter apostolici muniminis adiicimus firmitatem. Sane pro parte dilectorum filiorum Decani et Capituli ecclesie Tergestine, ac nobilium virorum Wolfangi et Ramperti de Valse in Duino fratrum domicellorum nobis nuper exhibita peticio continebat, quod cum dudum inter Decanum et Capitulum ex una, ac Wolfangum et Rampertum ex altera partibus super parrochialibus ecclesiis sanctorum Petri et Pauli in Thomai et sancti Petri in Dornech, ac super clericatu sive filiali ecclesia sancte Marie in Elsaco filiali ipsius ecclesie in Dornech, in diocesi Tergestina ac in temporali dominio domicellorum predictorum sitis, quas quidem ecclesias Decanus et Capitulum prefati vigore quarumdam unionum de illis mense Capitulari dicte ecclesie Tergestine ordinaria auctoritate factarum, et per quasdam nostras litteras confirmatarum ad ipsam mensam legitime pertinere, domicelli vero predicti se in eis ius patronatus ac presentandi personas ydoneas ad easdem, cum pro tempore vacarent, habere pretendebant, varie lites et controversie exorte, et tam in Romana curia quam extra eam non sine maximis periculis, et utriusque partis dispendiis diutius agitate fuissent: demum Decanus et Capitulum necnon domicelli prefati cupientes huiusmodi scandalis et dispendiis viam precludere, inter se concordarunt et transigerunt hoc modo, videlicet quod moderni Rectores, Plebani nuncupati, dictarum ecclesiarum et cuiuslibet earum presentati per prefatos domicellos, seu eorum genitores vel progenitores forent et esse deberent et intelligerentur veri Rectores et Plebani ecclesiarum ipsarum necnon quod ius patronatus ac presentandi personas ydoneas ad quamlibet ipsarum ecclesiarum, cum pro tempore vacarent, ad ipsos domicellos eorumque heredes et successores perpetuo pertinere deberent, tenerenturque et obligati forent ipsi infrascriptarum ecclesiarum annis singulis solvere Decano et Capitulo predictis imperpetuum census et pensiones infrascriptos, videlicet Rector ecclesie sancti Stephani in Cossana vigintiquatuor ducatos auri in duobus terminis, et Rector dicte ecclesie sancti

Petri in Dornech decem et septem ducatos similes, Rector ecclesie sanctorum Petri et Pauli in Thomai sexdecim ducatos auri etiam similes, Rector vero dicti clericatus seu filialis ecclesie quatuordecem, necnon Rector ecclesie sancti Bartholomei in Sanosechia vigintisex libras monete Venete nomine pensionis et census annui perpetui Capitulo predictis annis singulis solvere tenetur, ita etiam quod ecclesiarum superius expressarum pro tempore Rectores omnibus privilegiis, immunitatibus et aliis gratiis gaudere deberent, quibus ceteri Rectores et Plebani aliarum dicte diocesis parrochialium ecclesiarum in genere gaudere possent et deberent, specialibus privilegiis et iuribus ipsarum ecclesiarum in omnibus semper salvis. Volentes etiam partes ipse quoscumque processus, sententias, unionem, confirmationem aliaque huiusmodi concordie et transactioni obstantia nullius existere roboris vel momenti, necnon remiserunt sibi invicem iniurias atque damna hincinde illata, et quedam alia tunc expressa fecerunt, ceteris obligationibus, renunciationibus et cautelis tunc expressis advectis. Postmodum vero dilectus filius tunc Vicarius Venerabilis fratris nostri Episcopi Tergestini in spiritualibus generalis transactioni et concordie predicte auctoritatem et decretum interposuit, prout in quodam publico instrumento desuper confecto, cuius tenorem inferius de verbo ad verbum inseri fecimus, plenius continetur. Quare pro parte Decani et Capituli ac domicellorum predictorum asserentium, quod dilecti filii Rectores ipsarum ecclesiarum premissis omnibus expressum prestiterunt assensum, nobis fuit humiliter supplicatum, ut transactioni, concordie et census seu pensionis predictarum constitutionibus huiusmodi pro illarum subsistentia firmior robur apostolice confirmationis adiicere, ac alius super hiis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati, transactionem ct concordiam ac censuum seu pensionum constitutiones huiusmodi ratas habentes et gratas, illas et prout eas concernunt omnia et singula in dicto instrumento contenta, et quemlibet inde secuta auctoritate apostolica tenore presentium confirmamus et approbamus, ac plenum robur obtinere decernimus, supplentes omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis quibuscumque. Tenor vero dicti Instrumenti talis est:

La transazione è pubblicata più sopra al numero III.

Nulli ergo omnino hominum licet hanc paginam nostre confirmationis approbationis, constitutionis et suppletionis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem etc.

Datum Anchone Anno Incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, duodecimo Kalendas Augusti, Pontificatus nostri Anno Sexto.

REGESTO

DEI

DOCUMENTI RISGUARDANTI LA STORIA

DI

TRIESTE E DEI WALSEE

PUBBLICATI IN QUESTO LAVORO

---

* Nel documento fu stampato per errore *Lweizsnel*.

IV. — Duino (s. a.).

Ugo di Duino raccomanda all'indulgenza de' canonici di Trieste Giovanni suo capellano in Prem e vicario de' canonici in Cossana, che non aveva soddisfatto a tempo debito il censo dovuto al Capitolo.

Dalla lettera originale nell'Archivio suddetto.

pag. 69-70

V. — Lubiana, 1386, 20 giugno.

Ugo di Duino prega i canonici di Trieste di voler nominare Pietro suo capellano in vicario della chiesa di Povira.

Dalla lettera originale nell'Archivio suddetto.

pag. 70

VI. — Vienna, 1401, il sabato dopo la festa del Ss. Sacramento.

Rodolfo di Walsee prega i canonici di Trieste di voler investire del vicariato di Cossana Gerardo suo capellano.

Dalla lettera originale nell'Archivio suddetto.

pag. 71

VII. — Trieste, 1418, 16 agosto.

Il maggior Consilio del Comune di Trieste determina: non sieno posti in libertà i sudditi de' Walsee fatti prigionieri, prima che i Walsee non abbiano liberato i prigionieri triestini, e dà facoltà a' Giudici di torre dalle quattrocento alle cinquecento lire di piccoli dal *Fontego*, per sopperire alle spese fatte necessarie dagli avvenimenti suddetti.

Dal *Liber Reformationum* (foglio 18b) conservato nell'Archivio Diplomatico della città di Trieste.

pag. 72

VIII. — Trieste, 1419, 29 settembre.

Il maggior Consiglio prende notizia di alcune lettere inviate al Comune di Trieste dal duca Ernesto d'Austria, che comandava a' Triestini di giustificarsi delle accuse mosse contro di loro dal signore di Walsee.

Dal *Liber Reformationum* (f. 23[a]).

pag. 73-74

IX. — Trieste, 1420, 17 gennaio.

Il maggior Consiglio delibera di mandare al duca Ernesto un *procuratore* che risponda alle accuse di Ramperto di Walsee, e dà facoltà a' Giudici di nominare dodici *buoni uomini* che abbiano autorità di provvedere insieme a loro sul fatto delle lettere inviate dal duca e sulle *novità* che minacciavano queste terre.

Dal *Liber Reformationum* (f. 25[b]).

pag. 74-75

X. — Trieste, 1420, 2 giugno.

Il maggior Consiglio dà facoltà a' Giudici di aggiungersi dieci *buoni uomini* per consultarsi con loro intorno alle commissioni da darsi a Ser Rantolfo de' Baiardi e a Ser Omobono de' Belli ambasciatori mandati dal Comune al duca Ernesto per i fatti de' Walsee.

Dal *Liber Reformationum* (f. 28[a]).

pag. 75-77

XI. — Trieste, 1422, 26 gennaio.

In seguito ad una lettera del duca Ernesto su' fatti di Ramperto di Walsee, il maggior Consiglio concede facoltà a' Giudici e a dieci *buoni uomini* di dare agli ambasciatori del Comune

presso al duca quelle istruzioni che terranno per le migliori, però senza autorità di "compromettere sulle differenze„.

Dal *Liber Reformationum* (f. 35a).

pag. 77-78

XII. — Trieste, 1423, 18 agosto.

Essendo i Triestini citati dal duca Ernesto a giustificarsi dinanzi a lui nella prossima festa di San Michele rispetto alle controversie co' Walsee, il maggior Consiglio dà facoltà a' Giudici e a sei *buoni uomini* di esaminare quale istruzione debba darsi agli ambasciatori del Comune e quale risposta alla lettera del duca.

Dal *Liber Reformationum* (f. 39b).

pag. 78-79

XIII. — Trieste, 1423, 1 dicembre.

Per le spese necessarie all'ambascerìa del Comune al duca Ernesto e per i molti dispendî che sovrastavano al Comune nel ricevimento de' legati che il duca intendeva mandare ad esaminar sopra luogo le differenze fra' Triestini ed i Walsee, il Comune accorda a' Giudici la facoltà di prender danaro dal *Fontego* con l'obbligo di restituirvelo quanto prima. Nello stesso tempo il Comune permette a' Giudici di continuare l'edificazione della loggia de' mercanti, sospesa da' Giudici per timore non bastassero i denari.

Dal *Liber Reformationum* (f. 39b).

pag. 79-80

XIV. — Trieste, 1428, 15 aprile.

Il maggior Consiglio accorda a' Giudici di prendere danari dal *Fontego* o di procacciarseli

in altra guisa da' proventi del Comune per soddisfare alle spese fatte per il signore di Walsee; e delibera che ove i Giudici in carica non potessero soddisfarvi sieno tenuti a farlo i Giudici ed i reggimenti successivi.

Dal *Liber Reformationum* (f. 56a).

pag. 80-81

XV. — Roma, 1426, 8 aprile.

Bolla del pontefice Martino V che investe il canonico triestino Liberio Barbariza della pieve di Ternova.

Da una copia contemporanea dell'Archivio Capitolare di S. Giusto.

pag. 162-164

XVI. — Capodistria, 1430, 24 marzo.

Francesco de' Biondi, vescovo di Capodistria, giudice delegato dal pontefice, condanna in contumacia l' intruso sacerdote Marino de Los a cedere la pieve di Ternova al canonico Liberio Barbariza.

Da una copia contemporanea dell' Archivio Capitolare.

pag. 164-168

XVII. — Roma, 1431, 15, giugno.

Lodovico de Garsiis, giudice delegato dal pontefice, conferma la sentenza del vescovo di Capodistria, e invoca l' aiuto del braccio secolare per dar forza alla scomunica lanciata contro Marino de Los.

Dalla pergamena originale (alta 0.70 larga 0.60) dell'Archivio Capitolare segnata col n. 5.

pag. 168

XVIII. — Roma, 1433, 26 ottobre.

L'auditore Geminiano da Prato, giudice delegato dal pontefice, dichiara ingiusta e temeraria la parte presa da Ramperto di Walsee nelle pievi di Ternova e di Tomai, assolve il vescovo triestino dalla petizione di Ramperto e condanna quest'ultimo nelle spese del processo.

Da una copia contemporanea dell'Archivio Capitolare.

pag. 185-199

XIX. — Roma, 1434, 24 maggio.

Pietro de Caveisrubeis, giudice delegato dal pontefice, conferma la sentenza pronunciata da Geminiano da Prato.

Dalla copia sopraccitata.

pag. 282-285

XX. — Roma, 1436, 11 luglio.

Roberto de' Cavalcanti, giudice delegato dal pontefice in terza istanza, condanna Ramperto di Walsee con sentenza definitiva.

Dalla copia sopraccitata.

pag. 285-289

XXI. — Bologna, 1436, 1 ottobre.

Il pontefice Eugenio IV conferma le sentenze di Geminiano da Prato, di Martino de Caveisrubeis e di Roberto de' Cavalcanti, a condanna de' Walsee.

Da una copia contemporanea dell'Archivio Capitolare.

pag. 374-378

XXII. — 1.° Trieste, 1434, 25 giugno.

Marino de Cernotis, vescovo di Trieste, si appella al concilio di Basilea contro la sentenza

con la quale il patriarca di Antiochia, giudice delegato dal concilio, lo aveva condannato a porre in libertà Marino de Los.

— 2.° Basilea, 1434, 20 maggio.

Il patriarca di Antiochia ingiunge al vescovo di Trieste di rimettere in libertà Marino de Los e lo cita dinanzi al suo tribunale in Basilea.

Dalla bolla originale (alta 0.65, larga 0.39) conservata nell'Archivio Capitolare al n. 16.

pag. 382-388

XXIII. — Basilea, 1434, 31 agosto.

Il patriarca di Antiochia, giudice delegato dal concilio di Basilea, respinge le pretese di Marino de Los e de' suoi fautori, e li condanna nelle spese del processo, invocando l'aiuto del braccio secolare in appoggio della sentenza.

Dalla bolla originale (alta 0.58, larga 0.64) conservata nell'Archivio Capitolare al n. 17.

Archeografo Triestino, Vol. V, ... pag. 99-109

XXIV. — Umago, 1437, 23 novembre.

Compromesso tra il vescovo di Trieste Marino de Cernotis e il sacerdote Andrea Raser, procuratore de' Walsee, di sospendere gli atti del processo sino alla festa della prossima pentecoste.

Da una pergamena (alta 0.33, larga 0.27) conservata nell'Archivio Capitolare.

pag. 109-112

XXV. —

Martino, vescovo di Pedena, giudice delegato dal concilio di Basilea, dichiara irrite e casse le bolle di Eugenio IV a favore del vescovo Triestino, e minaccia di scomunica chi osasse fare

opposizione a Marino de Los sacerdote legalmente presentato da Ramperto di Walsee alla chiesa di Ternova.

Da una copia contemporanea dell'Archivio Capitolare.

pag. 170-179

XXVI. — Prem, 1443, 19 maggio.

I procuratori di Ramperto di Walsee protestano contro le sentenze di Eugenio IV riguardo a' fatti di Ternova e contro al vescovo triestino, che non aveva obbedito alla sentenza del vescovo di Pedena e negato il sacro crisma alla pieve del Sacco e alle terre dove padroneggiavano i Walsee.

Dalla pergamena (alta 0.36 larga 0.30) conservata nell'Archivio Capitolare al n. 4.

pag. 179-184

XXVII. —

Con questo numero fu indicato nel testo erroneamente il documento che si legge al numero XXVI. Per non turbare l' ordine delle chiamate mantengo ne' documenti che seguono le indicazioni numeriche accennate nel testo.

XXVIII. — Trieste, 1446, 12 ottobre.

Nicolò de Aldigardis, vescovo triestino, annette e unisce in perpetuo al capitolo di Trieste la pieve di San Pietro in Ternova.

Dalla bolla originale (alta 0.37, larga 0.59) conservata nell'Archivio Capitolare al n. 18.

pag. 184-188

XXIX. — Prem, 1448, il giorno prima della Pentecoste.

Giovanni Obernburger, castellano di Prem, scrive a' canonici di Trieste per giustificarsi del-

l'aver preso possesso della pieve di Cossana in nome de' Walsee.

Dalla lettera originale conservata nell'Archivio Capitolare.

pag. 188-189

XXX. — Trieste, 1448, 1 febbraio.

Giovanni Lauterbach, vicario generale del vescovo triestino Enea Silvio de' Piccolomini, fa copiare e autenticare le bolle seguenti riferentesi a' diritti del vescovato triestino sulle pievi di Tomai e di Ternova:

1.° — Trieste, 1331, 2 giugno.

Il vescovo di Trieste Pace da Vedano dà l'investitura della pieve di Tomai a Giovanni di Francesco chirurgo.

2.° — Trieste, 1395, 22 ottobre.

Il vescovo di Trieste Enrico di Wildenstein protesta contro Rodolfo di Walsee che aveva intruso nella pievania di Ternova il sacerdote Giacomo di Bertoldo Lukrich, il quale fe' però solenne rinunzia della pieve nelle mani del vescovo triestino.

3.° — Trieste, 1395, 22 ottobre.

Il vescovo Enrico di Wildenstein dà l'investitura della pieve di Ternova al sopraddetto Lukrich.

4.° — Trieste, 1401, 8 luglio.

Il vescovo di Trieste Simone Saltarelli dà l'investitura della pieve di Ternova al sacerdote Lorenzo prima vicario in quella.

Dalla bolla originale (alta 0.50, larga 0.33) conservata nell'Archivio Capitolare al n. 20.

pag. 189-196

XXX.[b] — Neustadt, 1449, 15 marzo.

Nelle contese tra il Comune di Trieste ed i Walsee l'imperatore Federico III sentenzia: le vigne disputate rimangano in possesso de' Walsee; il dazio di Prosecco continui ad essere riscosso da' Walsee fino a ché sia risolta la questione di diritto. Rispetto al patronato delle chiese de' Carsi e alle decime delle vigne appartenenti a' sudditi de' Walsee e poste in territorio triestino, l'imperatore si riserva di pronunciare sentenza in avvenire; i prigionieri e le prede dell'ultima guerra tra' Walsee e i Triestini sieno scambievolmente restituiti; Castelnuovo, tolto da' Walsee a' Triestini, sia consegnato all'imperatore.

Da una copia del 1458 conservata nell'Archivio principesco di Duino.

pag. 197-209

XXXI. — Capodistria, 1452, 23 ottobre.

Il vescovo di Capodistria Gabriele de' Gabrieli, giudice delegato dal pontefice, conferma le sentenze pronunciate contro Marino de Los e contro i Walsee, minaccia questi di scomunica ove perdurassero nella opposizione, e invoca l'aiuto del braccio secolare in appoggio della sentenza.

Dalla bolla originale (alta 0.56, larga 0.54) conservata nell'Archivio Capitolare al n. 22.

pag. 202-209

APPENDICE

I. — Petriolo, 1462, 6 novembre.

Papa Pio II sopprime la parrochia de' SS. Pietro e Paolo in Dornek e innalza a parrochiale la chiesa di S. Maria in Cusacco.

Dalla bolla originale (alta 0.27, larga 0.51) conservata nell'Archivio Capitolare al n. 23.

pag. 218-219

II. — Trieste, 1463.

Istruzione segreta data dal Capitolo di Trieste a' suoi procuratori per trattare l' accordo co' Walsee per le parrochie del Carso.

Dal Codice Diplomatico Istriano.

pag. 220

III. — Senosechia, 1463, 15 giugno.

Transazione tra il Capitolo di Trieste e i signori di Walsee per il patronato delle parrochie della Carsia.

Dal Codice Diplomatico Istriano.

pag. 221-226

IV. — Ancona, 1464, 21 luglio.

Pio II approva la transazione tra il vescovo e il Capitolo di Trieste da una parte e i signori di Walsee dall'altra per il patronato delle chiese parrochiali nella Carsia.

Dal Codice Diplomatico Istriano.

pag. 227-228

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

Archivio Storico Italiano. Serie terza. — Tomo XXV. — 2. Dispensa del 1877 (N. 98 della Collezione).

Documenti illustrati. Il regno di Carlo I d'Angiò dal 2 Gennaio 1275 al 31 Dicembre 1283 (C. Minieri-Riccio). — Carteggio dell'Abate Ferdinando Galiani col marchese Tanucci (Augusto Bazzoni). — **Memorie Originali.** Saggio di Storia politica di Ferrara. Ultimo decennio di Ercole II. Duca IV. 1549-1559 (L. N. Cittadella). — Il principe e la principessa di Craon e i primi tempi della Reggenza Lorenese in Toscana (A. Reumont). — Dei Monumenta Germaniae Historica, a proposito del loro nuovo ordinamento (Bartolommeo Malfatti). — **Rassegna Bibliografica.** Bibliotheca historica italica, cura et studio Societatis Longobardiae historiae studiis promovendis (P. Rotondi). — Raimondo Montecuccoli, la sua famiglia e i suoi tempi del March. Comm. *Cesare Campori* (Domenico Carutti). — Memorie storico-genealogiche della stirpe Waldsee-Mels e più particolarmente dei conti di Colloredo, per il cav. *G. B. di Crollalanza* (G. Occioni-Bonaffons). — I baroni di Waldsee o Walsee, i visconti di Mels e i signori di Prodolone e di Colloredo, del conte P. Antonini. — Le antiche lapidi di Bergamo descritte ed illustrate dal Cav. Can. *Giovanni Finazzi* (G. Rosa). — I Cassiodori nel V e nel VI secolo per *Ignazio Ciampi* (A. Gelli). — **Notizie Varie.** Società storiche italiane. — Pubblicazioni degli Archivi italiani. — Gli Annali della Fabbrica del Duomo di Milano. — La Storia di Firenze di F. T. Perrens, ec. — Rettificazione (A. R.) — **Necrologie.** Luigi Passerini (A. Gelli.) — Mariano Cellini (La Direzione).

Tomo XXV. — 3. Dispensa del 1877. (N. 99 della Collezione).

Documenti illustrati. I Manoscritti Torrigiani donati al R. Archivio Centrale di Stato di Firenze (Cesare Guasti). — Il Regno di Carlo I d'Angiò dal 2 Gennaio 1275 al 31 Dicembre 1283 (C. Minieri-Riccio). — **Memorie**

Originali. Domenico Ridolfino Camerte. Notizie di sua vita e lettere inedite per M. Santoni. — Della vita e degli studi di Carlo Baudi di Vesme (Matteo Ricci). — **Rassegna Bibliografica.** Delle origini dei Cistercienşi ec. del *P. Leopaldo Jauauschek* (Alfredo Reumont). — Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca (C. Lupi). — Le Fonti del diritto italico del Medio Evo, pubblicate da *G. Padelletti* (Enrico Poggi). — Adelaide di Savoia, Duchessa di Baviera, e i suoi tempi, per *G. Claretta* (Carlo Fossati). — **Notizie Varie.** Società Storiche Italiane. — Studi di stranieri sulle cose italiane ec. — **Necrologia.** Giorgio Enrico Pertz (Alfredo Reumont).

Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Belle Arti, fondato e diretto da L. T. Belgrano ed A. Neri — Anno IV. — Fascicolo IV e V. — Aprile-Maggio 1877. — Genova.

M. Spinola. Disertazione intorno alle negoziazioni diplomatiche tra la Repubblica di Genova ed il Re Luigi XIV negli anni 1684 e 1685. — G. Astengo. Il Porto di Genova. — **Varietà.** Immagini della Madonna esposte in pubblico. Fanciulli smarriti. Un' altra utopia. — **Annunzi Bibbliografici.**

Archivio Storico Lombardo Anno IV. — Fasc. I. — 31 Marzo 1877, Milano.

Dei lavori della Società Storica nel primo triennio. E. Oldofredi-Tadini — Il Porto e il Ponte del Po presso Piacenza. Bernardo Pallastrelli. — Relazione della morte della Marescialla d' Ancre. C. E. V. — Paolo Moriggia e Giuseppe Ripamonti storici Milanesi. Francesco Cusani. — La Credenza di Sant' Ambrogio, o la Lotta dei nobili e del popolo in Milano, 1198-1292. Isaia Ghiron. (*Cont. e fine*) — Diario di un popolano milanese durante la peste del 1576. C. E. V. — Il conte Carlo Baudi di Vesme. Vincenzo Promis. — Rendiconti delle sedute delle Società storiche e delle Accademie italiane.

Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico, pubblicato per cura dell' accademia Araldica italiana diretto, dal cav. G. B. di Crollalanza. — Nuova Serie. — Anno I. — Num. 10. — Aprile 1877. — Pisa.

Araldica. Armorial des Papes. Barbier de Montault. — **Genealogia.** Dei Conti Malabocca o Malvicini Signori di Bagnacavallo. — Memoria del Can. Teol. Luigi Balduzzi. (*Continua*). — Della Rovere di Savona. Girolamo Rossi. — **Ordini cavallereschi.** Ordine di S. Michele di Francia. *C.* — **Rivista bibliografica.** G. B. di Crollalanza. — Necrologie. — Recenti pubblicazioni. — Annunzi bibliografici. — Onorificenza. — Enciclopedia Araldico-Cavalleresca. — Avviso.

Nuova Serie — Anno I — Num. 11. — Maggio 1877.

Accademia araldico-genealogica italiana. — **Araldica**. Le arme della casa Gonzaga di Mantova. Goffredo di Crollalanza. — Dello stemma municipale di Venezia. F. Nani Mocenigo. — **Genealogia**. I Malvicini Conti di Bagnacavallo. — Memoria del Can. Teol. Luigi Balduzzi. (*Continua*). — **Assiegrafia**. Les Princes Russes. Leroy-Beaulieu. — **Ordini cavallereschi**. Ordine dei Cavalieri della Madre di Dio detti Cavalieri Gaudenti. Franco Candidi. **Rivista Bibliografica**. G. B. di Crollalanza. — **Varietà**.

Archivio Storico Artistico Archeologico e Letterario della città e provincia di Roma fondato e diretto da Fabio Gori. — Anno I. e II. — Vol. I. Fasc. 4. Roma, 1877.

Gazzetta Archeologica. — Discussione sulla topografia del Tempio di Giove Capitolino, delle Favisse, dell'Asilo, del Sasso Tarpeo, degli Erarii di Saturno e di Opi, delle porte Ratumena e Carmentale. Nuova spiegazione di una Bolla dell'antipapa Anacleto II. Iscrizioni de' Messala. Scavi di Roma. Porta Viminale. Scoperta del tesoro del re Atreo a Micene. (F. Gori). — Tre delle più famose esecuzioni capitali avvenute in Roma ne' secoli XVI e XVII. Proemio. Carte inedite relative al S. Offizio ed ai Processi Cenci e Santa Croce. (F. Gori). — Relazione della morte di Giacomo, e Beatrice Cenci, e di Lucrezia Petronio Cenci loro matrigna, Parricidi, seguìta in Roma in giorno di sabbato nel Pontificato di Clemente Ottavo li 11 settembre 1599. (*Da un M. S. inedito*). — Relazione della giustizia seguìta in persona del sig. Onofrio Santa Croce per hauere acconsentito al matricidio fatto dal sig. Paolo suo fratello in persona della sig.ª Costanza nel Pontificato di papa Clemente ottavo nel 1601. (*Da un M. S. inedito*). — Relazione dell'abiura, e morte data al sig. Giacinto Centini, frà Cherubino, frà Bernardino detto il Romito, frà Domenico Zampone, Flaminio Conforti, e tre altri frati a tempo di Vrbano Ottauo li 22 Aprile 1635. (*Da un M. S. inedito*). — La Signora di Monza (A. Bertolotti). — **Annunzi Bibliografici**.

Anno III. — Vol. II. — Fasc. 1.

Memorie edite ed inedite sulla Penisola di Colonna in Puglia. (G. B. Beltrani). — Esportazioni di oggetti di Belle Arti da Roma nei secoli XVI, XVII e XVIII (A Bertolotti. *Continua*). — Papa Paolo IV ed i Carafa suoi nepoti giudicati con nuovi documenti. Il Card. Carlo Carafa trama la morte della Duchessa di Paliano. Morte della madre del detto Cardinale. Morte di Paolo IV. Polizza pontificia di donazione a favore del Cardinal di Napoli. Inventario degli oggetti lasciati da Paolo IV. (F. Gori. *Continua*). — Documenti

inediti dell' imperadore Federigo II di Svevia e di Carlo II d'Angiò (G. B. Beltrani). — Lucrezia Borgia e la Verità. (A. Ademollo *Continua*).

Archivio Veneto. Tomo XIII. Parte I.

Memorie originali. Degli antichi notai della Marca Trivigiana, dell' Archivio Notarile di Treviso e dell' ordinamento conveniente agli archivi Notarili dell'Italia (Pietro dott. Vianello). — Annali dei Signori di Reifenberg (1165-1384) (G. di Sardagna). — Lo statuto di Adria nel Veneto ordinato ed esposto (*Continuazione* F. A. dott. Bochi). — Storia di Venezia dalla sua fondazione fino all' anno 1084 di A. F. Gfrörer (traduzione del prof. Pietro dott. Pinton). VI. Si ristabilisce il ducato. Diodato. Trasporto della sede del Governo da Eraclea a Malamocco. VII. Desiderio re de' Longobardi. Il doge Maurizio tenta rendere ereditaria la sua dignità. Le isole di Olivolo e Rivoalto, germi della città di Venezia, sono unite sotto uno stesso vescovado. VIII. Commercio mondiale dei Veneziani nell' ottavo secolo. IX. Carlomagno e Venezia. — Bibliografia della legislazione della Republica di Venezia (dott. A. Valsecchi). — Analisi delle leggi civili. — Della Schiavitù. — **Documenti illustrati.** Documenti veneto-Angioini (1316-1317, E. Simonsfeld). — La Nummografia Veneziana (Vincenzo Padovan, *Continuazione*). Monete anonime. Monete dei possedimenti di là dal mare ed in Terraferma. — **Aneddoti Storici e Letterari.** XLVII. I Ronconi da Pompa del Museo Correr (D. Urbani de Gheltof). — XLVIII. Fusetti da bombardieri (D. Urbani de Gheltof). — XLIX. Sepoltura e monumento del doge Giovanni Bembo (G. Giuriato).

Il propugnatore. — Anno X. — Dispensa 1. e 2. — Gennaio, Febbraio — Marzo, Aprile — Bologna — 1877.

La Direzione. Agli onorandi e benevoli associati e ai cortesi illustri collaboratori. — Luigi Gaiter. L' epigrafe scaligera sul ponte delle navi a Verona. — Antonio Cima. L' *Orazia* dell' Aretino. — Carlo Vassallo. Interpretazione filologica di molti passi oscuri e controversi della Divina commedia, saggio di L. G. Dott. Blanc. — Francesco Berlan. Cola Montano, lettere storico-critiche. — Salvatore Salomone-Marino. Storie popolari in poesia siciliana, riprodotte sulle stampe de' secoli XVI, XVII, e XVIII. — Ernesto Monaci. Il Canzoniere Chigiano, L. VIII. 305. — Licurgo Cappelletti. Considerazioni intorno al primo volume della Storia della Monarchia Piemontese di Nicomede Bianchi. — Achille Neri. Un opuscolo ignoto di Giorgio Sommariva poeta veronese del sec. XV. — Antonio Ambrosini. Osservazioni critiche alla traduzione delle Storie di Erodoto per M. Rici. — Curzio Mazzi. Il Burchiello, saggio di studi sulla sua vita e sulla sua poesia. — Gaiter, Malagola e Albicini. Bibliografie — Annunzi di recenti pubblicazioni.

Revue Historique dirigée par MM. G. Monod et G. Fagniez. — Deuxième Année. — Tome quatrieme — I. — Mai-Juin, 1877. — Paris. — Librairie Germer Baillière et C.ie

G. Perrot, de l'Institut. Le commerce des céréales en Attique au IVe siècle avant notre ère. — G. Hanotaux. Les Vénitiens ont-ils trahi la chrétienté en 1202? — **Mélanges et Documents**: A. Chèruel. Les Carnets de Mazarin pendant la Fronde. — Lettres de Sismondi ècrites pendant les Cent-Jours. — **Bullettin historique**: France, par G. Fagniez. — Allemagne, par C. Gardthausen. — Pays-Bas, par J.-A Viynne. — Norvége, par Gustav Storm. — **Comptes-rendus critiques.** — **Publications pèriodiques et Seciétés savantes.** — **Creniqué et Bibliographie.**

II. — Juillet-Août 1877.

Ch. Bémont. Simon de Montfort, comte de Leicester. Seu gouvernement en Gascogne (1248-1253). — I. Goll. Recherches critiques sur l'authenticité des *Ambassades et Nègociations de M. le comte d'Estrades.* (suite et fin). — **Mélanges et Documents**: J. Quicherat. Une relation inédite sur Jeanne d'Arc. — P. V. Nouveaux document sur la Saint-Barthélemy. — Lettres de Sismondi écrites pendant les Cent-Jours (*suite*). — **Bulletin historique**: France, par G. Monod. — Angleterre, par J. Bass Mullinger. — Allemagne, par R. Reuss. — **Comptes rendus critiques.** — **Publications périodique et Société savantes.** — **Chronique et Bibliographie.**

Bulletin Archéologique et Historique publié sous la direction de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne. — Tome V. — Premier trimestre 1877. — Montauban.

Liste des Membres de la Société archéologique. — Documents historiques sur le Tarn-et-Garonne, par M. François Moulenq. — Notes et Documents extraits des Archives départementales, par M. G. Bourbon, archiviste du département. — Autographes de Saints Français, conservés à Rome, par Mgr. Barbier de Montault. — Une Chasse de Saints Innocents, par M. l'abbé Pottier. — Bibliographie. — Bulletin de l'Académie d'Hippone, par M. G. De Dubor. — Chronique Archéologique. — Procès-verbaux des séances des mois de janvier, février et mars 1877.

EPHEMERIS EPIGRAPHICA CORPORIS INSCRIPTIONVM LATINARVM SVPPLEMENTVM — EDITA IVSSV INSTITVTI ARCHAEOLOGICI ROMANI — CVRA G. HENZENI, I. B. ROSSII, TH. MOMMSENI, G. WILMANNSII — VOL. III. — FASCICVLVS TERTIVS — ROMAE.

{HÜBNER / MOMMSEN} LEX METALLI VIPASCENSIS, ADD. AD CORPORIS VOL. II. (CVM TABVLA *A* ET *B*).

HÜBNER	ADDITAMENTA AD CORPORIS VOLVMEN II.
HÜBNER / HENZEN	TESSERAE GLADIATORIAE, ADD. AD CORPORIS VOL. I.
DESSAV	DE SODALIBVS ET FLAMINIBVS AVGVSTALIBVS.
MOMMSEN	OBSERVATIONES EPIGRAPHICAE XX. XXI.

Archaeológisch-Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich herausgegeben von A. Conze und O. Hirschfeld. — Jahrgang I. — Heft 1. — Wien 1877.

Gli articoli della redazione sono distinti da un asterisco. — Vorwort. — Gurlitt, Sammlung Millosicz. — Justi, Ein Brief Winckelmann's. — Gooss, Zu Corpus Inscriptionum Latinarum III. — Majonica, Triest. Pola. Aquileja. — Pichler, Inschriftstein aus Pettau. — * Inschriften aus Tatar-Pazardschik. — Jireček, Inschriften aus Lipljan. — *Ausgrabungen in Salona. — Bauer, Amulet aus Regensburg. — Hoernes, Römische Ruine bei Marz. — — *Römischer Reliefstein bei Baden. — Točilescu, Inschrift aus Sticlea. — Conze, Thetis und Achilleus. — Majonica, Fälschungen aus Aquileja. — Conze, Reliefstatuette aus Aquileja. — *Zu corpus Inscriptionum Graecarum II. — *Statut des archäologisch-epigraphischen Seminars der k. k. Universität in Wien.

LA

ORIGINARIA NAZIONALITÀ DI ORAZIO

DIMOSTRATA

DA

GUGLIELMO BRAUN

> Egli è proverbio: "Il giovinetto preso che ha la sua strada non se ne allontanerà nemmen quando sarà invecchiato„.
> *Proverbi c. XXII, 6 ed. vulg.*

> L' odor di quel che vi s' infuse, essendo
> Recente ancor, serba lung' anni il vase.
> *Orazio, Epist. I, 2, 69.*

Di Orazio satiro, quel Venosino spirito bizzarro e compositore delle soavi canzoni romane conosciamo la persona, l' indole, le abitudini e la intiera vita privata come di nessun altro poeta antico, perchè ei stesso nelle sue opere ci fece il proprio ritratto con amabile sincerità di poeta. Ma nulla ei ne disse della nazione a cui apparteneva l' autore de' suoi giorni, quel buon libertino e galantuomo tagliato all' antica, che gli diede educazione morale e scientifica così ricercata da non essere inferiore a quella onde un console o un pretore arrichiva i proprî figli.

Ancorchè il nostro poeta sia nato a Venosa, piccola città della Puglia, pure nessuno vorrà sostenere che il padre di lui, libertino o servo emancipato, fosse un *Venosino villano.* E se Orazio stesso dice: [1]

---

[1] Sat. II, 1, 34 e seg.

"Non so s' io debba dirmi Pugliese o Lucano
(Chè solca ambo i paesi il Venosin villano
Da Roma vincitrice mandato in quei confini,
Siccome è antica fama, dopo espulsi i Sabini),

ne possiamo inferire che suo padre non era nè Pugliese nè Lucano nè Sabino. Eppure la questione di che nazione egli fosse non fu messa fuori da nessuno de' commentatori antichi e moderni del Venosino. Il solo Dillenburger tra' moderni nella sua Vita d'Orazio osserva: *Horatii pater Graecus natione non fuit, id quod facile suspicaberis.* Siccome dunque rispetto a questa bisogna non esistono cenni, cercherò di desumere dalle stesse opere di Orazio quale sia stata la sua vera nazionalità.

E credo di poter sostenere con buone ragioni che il padre di Orazio fosse un *pio ed illuminato Israelita di confessione Alessandrina.* Imperocchè, siccome i principî che si succhiano ne' primi anni insieme col latte della madre, non si dimenticano giammai, così Orazio, quantunque si mostri talvolta epicureo e tal altra scettico, fa conoscere a buon intenditore il vero fondo delle sue opinioni filosofiche e delle sue pie abitudini. E questo fondo si ritrova in que' Libri Sacri i quali per ragione del loro argomento che è d'istruire gli uomini nella scienza più importante e necessaria qual è quella de' costumi e di ben governare la vita, comunemente diconsi *Sapienziali;* e sono precisamente i *Proverbî,*[1] *l'Ecclesiaste,*[2] *la Sapienza*[3] e *l'Ecclesiastico.*[4]

Già sotto i Tolomei e i Seleucidi molti Israeliti o per forza o per propria volontà emigrarono dalla Palestina e si stabilirono

---

[1] Mishle Shelomoh, παροιμίαι Σαλωμῶντος, σοφία Σαλωμῶνος, σοφία, πανάρετος σοφία. Questa raccolta di proverbî fu compiuta circa l'anno 500 a. Cr.

[2] Kohelet, 'Εκκλησιαστής, *Ecclesiaste.* Composto nel 300 a. Cr.

[3] Σοφία Σαλωμῶν, Libro della Sapienza. Del II. secolo a. Cr.

[4] ἡ σοφία, ἡ σοφία 'Ιησοῦ, σοφία 'Ιησοῦ υἱοῦ Σειράχ, πανάρετος σοφία (tesoro delle virtù). Sapienza di Gesù figliuolo di Sirach, Sapienza di Sirach. Del 200 a. Cr. Comunemente chiamasi *Ecclesiastico.* De' Proverbî e dell' Ecclesiaste esiste il testo ebraico; il libro della Sapienza fu scritto in lingua greca, l'Ecclesiastico in lingua ebraica, ma ne rimase soltanto la versione greca.

ne' paesi finitimi e specialmente nell'Egitto, ove impararano a conoscere e la lingua e la filosofia e la coltura greca, per le quali dimenticarono Sion e il Tempio e la lingua sacra e non messero più Gerusalemme in capo d'ogni loro allegrezza. Per costoro si rese necessaria una versione in lingua greca de' Sacri Testi, versione incominciata dai LXX interpetri nel III.° e terminata nel I.° secolo a. Cr. Ancora più manifesto è l'indirizzo greco di questi Giudei d'Alessandria ne' libri *deuterocanonici* come li chiamano i cattolici od apocrifi come dicono i protestanti, specialmente nel Libro della Sapienza e nell'Ecclesiastico, i quali non si possono comprendere dal solo punto di vista ebraico.

Questi due testi e i rispondenti libri canonici, i Proverbî e l'Ecclesiaste, furono tenuti sempre e dalla Sinagoga e dalla Chiesa di Cristo in egual rispetto e venerazione, e dal fatto che gli stessi SS. Apostoli e particolarmente S. Paolo ne fecero largo uso e non poche sentenze ne' proprî scritti trasfusero, si può inferire che essi testi erano universalmente conosciuti presso gl' Israeliti. Per l'ammirabile copia de' documenti di purissima e santissima morale erano il compendio di filosofia pratica del popolo d' Israele adatta ad ogni stato e condizione di persone. Sembra quindi fuor di dubbio che anche quel gran numero d'Israeliti, per lo più libertini, domiciliatisi a Roma e precisamente nel Trastevere negli ultimi decennî della repubblica, abbiano attinto in questi libri la loro istruzione religiosa e morale, la quale pure avranno trasmessa a' loro figli. Se mi riescirà di dimostrare che questa stessa filosofia pratica è quella che anche ad Orazio fu insegnata da suo padre, e che lungi dall'essere epicureo o stoico, Orazio da figliuolo saggio che rappresenta la dottrina del padre, [1] espone e professa di preferenza massime e sentenze di Re Salomone e di Gesù figliuolo di Sirach, di modo che anche a lui qual poeta si possa applicare quel che fu detto da Iddio medesimo a quel re: [2] "Ti ho dato un cuor sapiente e di tanta intelligenza che nessuno è stato simile a te pell'avanti, e nessuno sarà in appresso„;

[1] Proverb. XIII, 1.
[2] III (I) Re III, 12.

allora sarà lecito dichiarare che il padre di Orazio era di religione e di nazione Israelita, e quindi Israelita per nascita e per tutto il suo modo di pensare e di operare l'amabile figlio di libertino dal cuor puro e schietto.

Gl'insegnamenti educativi che Orazio ebbe da suo padre, quel libertino che aveva più talento e buon senso di tanti grandi, sono compendiati nel detto de' Proverbî:[1] "Cammina al contrario dello stolto: egli non conosce i dettami della prudenza„. E per l'appunto questi dettami il padre volle insegnare al figlio additandogli con esempî i vizî da fuggirsi. Ma sentiamo Orazio stesso e raffrontiamo in pari tempo que' Sacri Testi.

"Ne' miei verdi anni il genitor diletto
Per mostrarmi del vizio la bruttura
De' viziosi mi fea viva pittura„ [2]

dice Orazio, e l'autore de' Proverbî racconta:[3] "Io ancora sono stato figliuol di mio padre, tenero, e unico appresso mia madre. Ed esso mi ammaestrava, e mi diceva: .... non entrare nel sentiero degli empî, e non camminare per la via de' malvagi. Schifala, non passare per essa; stornatene e passa oltre„.

"Se m'esortava al viver frugale,
Del nostro stato se voleami pago
Dicea: Ve' d'Albio il figlio come male
Vive, ve' Barro di miseria imago.
Gran lezion perchè il patrio capitale
Non si disperda„. [4]

Conformemente a questo il Sapiente d'Israele raccomanda a' giovani di non esser de' bevitori di vino; nè de' ghiotti mangiatori di carne. Perciocchè l'ubbriaco e il ghiotto impoveriranno.[5]

---

[1] XIV, 7.
[2] Sat. I, IV, 105 e seg. (dalla versione del Toriglioni).
[3] IV, 3. 14.
[4] Sat. I, IV, 107-111.
[5] Prov. XXIII, 20.

E chi fa lega con donna di mala vita, diverrà sfacciato: sarà retaggio della putredine e dei vermini: egli sarà portato per grande esempio. [1]

"Se da turpe e vago
Amor di laadre mi volea lontano
Bada, ei dicea, non somigliar Settano„ [2]

esempio per illustrargli viemmeglio gli ammaestramenti del re sapiente:

"Figliuol mio, guarda il comandamento di tuo padre... per guardarti dalla femmina malvagia, dalle lusinghe della lingua della straniera; e non prendati ella con le sue palpebre. Perciocchè per una donna meretrice si viene fino a un pezzo di pane... [3] Non soggettare in verun modo l'anima tua alle meretrici, per non mandare in perdizione te stesso, e la tua eredità. Non menar gli occhi attorno pelle contrade della città, e non andar vagando per le piazze„. [4]

"Perchè non corteggiassi l'altrui donna
E a più lecito amor avessi atteso,
Mi ripetea: Suona assai mal la fama
Di quel Trebonio in vagheggiar sorpreso„. [5]

"Così avviene a chi entra dalla moglie del suo prossimo; chiunque la tocca non sarà innocente... Chi commette adulterio con una donna è scemo di senno; chi vuol perdere l'anima sua faccia tal cosa. Egli troverà ferite e ignominia; e *il suo vituperio non sarà giammai cancellato.* Perciocchè la gelosia è un furor dell'uomo; ed egli non risparmierà nel giorno della vendetta.

---

[1] Ecclesiastico XIX, 3.
[2] Sat. I, IV, 111 e seg.
[3] Prov. VI, 20. 24.
[4] Ecclesiastico IX, 6 e 7.
[5] Sat. I, IV, 113-115.

Egli non avrà riguardo ad alcun riscatto; ed avvegnacchè tu moltiplichi i presenti, non però gli accetterà. [1]

Di più, il genitore d'Orazio non avrà mancato di rammentare al suo diletto figliuolo anche quella scena di seduzione che si legge nel c. VII de' Proverbî, ove quel pazzarello scempio *segue* la donna altrui qual bue condotto al macello e come agnello che scherza. È notevole l'uguaglianza dell'espressione che si trova nel sacro testo (*Statim eam* **sequitur** *VII, 22*) e nell'ammonizione data ad Orazio (*Ne moechas* **sequerer** Sat. I, IV, 113). Ivi pure (VII, 19) la donna adultera dice al giovane sedotto: *Non est* **vir** *in domo sua*, ed Orazio parlando di simili intrighi mette in bocca a tale donna lo stesso nome *vir* invece di quello di *marito* cui ella non si degna di nominare; p. e. Sat. I, II, 120: "Si exierit *vir*„ e 127: "Nec vereor *vir* rure recurrat„.

Certo, simili savî ammaestramenti di suo padre avranno ingenerato nel cuore del giovane Orazio quel profondo orrore che egli sente contro l'illecito amore delle donzelle maritate e delle matrone e il quale corrisponde precisamente al rigore che il *sistema mosaico* vuole adoperato contro gli adulteri.

Quando poi quest'ottimo genitore avvisava modestamente il giovane Quinto che

"Ciò che si dee fuggir, ciò in cui la brama
Si può fissar, ti fia *da saggi* appreso.„ [2]

ei senza dubbio si valeva del sacro linguaggio:

"Certo io sono troppo idiota per esser gran personaggio (fiilosofo) . . . e non ho imparato la sapienza (non ho studiato filosofia) ma io so la scienza de' Santi„ [3] — "Non disprezzare i

---

[1] Prov. VI, 29-35. Cfr. ancora Sat. I, II, 132:

"Mettendo a rischio per un gusto matto
La borsa, il corpo e la riputazione . . .

[2] Sat. I, IV, 115.

[3] Prov. XXX, 2. "La scienza de' santi ell'è la prudenza„. Prov. IX, 10.

racconti de' vecchi saggi, ed abbi famigliari le loro massime: perocchè da loro tu apparerai la sapienza, e gl'insegnamenti della prudenza, e a servire ai grandi senza riprensione„. [1] Ma quasi quasi m'indurrei a credere che per *sapiens* messo lì così assoluto, il padre di Orazio e Orazio stesso abbiano inteso quel sapiente d'Israele cui s'attribuivano i primi tre libri sapienziali.

"Basterà solo a me se tramandati
I costumi t'avrò de' tuoi antenati„ [2]

conchiude quell'assennato educatore. Ma come libertino ei non poteva avere antenati nè padre nel senso romano: ne poteva avere soltanto qual Israelita, e come tutti i suoi connazionali non avrà dimenticato la sua origine nemmeno nella schiavitù, e perciò ei volle tramandare intatti al figliuolo i costumi de' padri suoi. Simile orgoglio non si poteva trovare nella schiavitù se non presso un Israelita. Laddove i più prodi guerrieri romani, il Marso ed il Pugliese, in ischiavitù posero in oblio

"Gli Ancili ed il roman nome e la toga
E il sacro fuoco dell' eterna Vesta:
Stando saldo il poter di Giove e Roma„,

gl'Israeliti prigioni presso alle fiumane di Babilonia non dimenticavano nemmeno Gerusalemme distrutta e piangendo di Sion si ricordavano.

Il contegno poi che Orazio osservò quando la prima volta fu chiamato da Mecenate, corrisponde per filo e per segno a quanto si raccomanda nell'Ecclesiastico XIII, 12. XXI, 25. XXIII, 18, e nel libro de' Prov. XXV, 6. Sentiamo come Orazio stesso [3] racconta la sua prima udienza presso quel grande.

"Allora che mi vidi in tua presenza
Co' singulti alternai ben pochi accenti,
Chè impediami infantile erubescenza

---

[1] Ecclesiastico VIII, 9 e 10.
[2] Sat. I, IV, 116.
[3] Sat. I, VI, 55 e seg.

Di profferirne più. Padre e parenti
Non vanto illustri, non ho l'insolenza
Di dir che scorro pe' miei tenimenti
Sopra pugliese fervido destriero;
Tutto t'espongo umilmente il vero.
. . . . . Da te mi scosto,
Ma richiamato dopo il nono mese ecc.

Chi non vede eseguite qui le massime raccomandate dal figlio di Sirach rispetto al modo di comportarsi di faccia a' grandi? Come quel sapiente Israelita così il padre d'Orazio più d'una volta avrà rammentato a suo figlio: "Se un potente ti chiama a sè tirati indietro: conciossiachè per questo appunto egli ti chiamerà e richiamerà. — Non esser importuno per non esser cacciato via, e non tenerti tanto indietro da esser dimenticato. Nol trattenere per parlare con lui come con un eguale. — L'uomo che ha sperienza, si vergogna in faccia dei grandi. — Ricordati di tuo padre e di tua madre, quando siedi in mezzo de' grandi. — Non fare il vanaglorioso in presenza del re, e non istar nel luogo de' grandi. Perciò che val meglio che ti si dica: Sali qua, che se tu fossi abbassato davanti al principe, che gli occhi tuoi hanno veduto„.

Bastino questi tratti a persuaderci che le massime educative del padre d'Orazio erano perfettamente conformi a' sublimi ammaestramenti de' Libri Sapienziali degli Ebrei. Ora non ci maraviglieremo più dell'ammirabile senno di quel libertino che seppe dare al proprio figliuolo un'educazione morale di sì alto sentire e certamente non inferiore a quella che lo stesso buon Augusto fece dare a' proprî nepoti.

Prima di passare a' raffronti particolari che si ponno fare tra le opinioni filosofiche e morali esistenti nelle poesie di Orazio e i sublimi concetti della divina eloquenza contenuti ne' libri Sapienziali, mi sia lecito rilevare come in generale le calde raccomandazioni dello studio della filosofia presso Orazio per le grandi utilità che ne derivano "all'opulento non men che all'uomo abbietto„, ricordino le alte lodi della Sapienza che si leggono ne' Proverbî e nel libro della Sapienza e nell'Ecclesiastico. Anzi le massime filosofiche delle poesie Oraziane si potrebbero rintrac-

ciare tutte ne' detti Testi Sacri. Non si prenda per gratuita od esagerata questa mia asserzione: que' libri didattici degli Ebrei contengono un tesoro di pensieri e di verità che tuttora commuovono il mondo e che non si potrebbero dettare in modo più bello e conciso. In que' dettami si manifesta stupendamente il genio del popolo ebraico colla sua profonda morale il quale da questo lato è superiore a tutte le altre nazioni, di modo che con più ragione gli si può tributare sotto questo aspetto la lode che Mosè ad Israelle pronostica rispetto alle sue leggi, V Mos. IV, 6: "questa sia la vostra sapienza e il vostro senno, nel cospetto de' popoli, i quali, udendo tutti questi statuti, diranno: *Questa gran nazione sola è un popolo savio e intendente*„. E a ragione la Sapienza (Ecclesiastico XXIV, 15) dice: "Ferma stanza io ebbi in Sionne, ed anche la santa città fu il luogo del mio riposo, e in Gerusalemme fu la mia reggia„.

A raccomandare lo studio della filosofia, Orazio ne esprime in questo modo i benefici effetti: [1]

Misera cupidigia, ingorda brama
Ti ferve in petto? Ci ha precetti e avvisi
Da lenir questo affanno, e una gran parte
Depor del morbo. T'enfia amor di laude?
Ci ha di certi scongiuri in tal libretto,
Che di sgonfiarti, se tre volte il leggi
Con animo sincero, avran possanza.
Lascivo, ebbro, iracondo, invido, inerte,
Sì fier, da non domarsi, alcun non evvi,
Se docil presti a disciplina orecchio.

Parlando qui Orazio di quel tal libretto cui egli *vuole* si legga *con animo sincero*, sembra quasi che accenni direttamente il Libro de' Proverbî di Salomone e l'Ecclesiastico: perchè appunto in questi si contiene quel tesoro di precetti tendenti a richiamare i viziosi da tutti quei difetti che da Orazio si enu-

[1] Epist. I, I, 33-40.

merano. Devo rimandare il benevolo lettore alla disamina di questi sacri testi medesimi, [1] limitandomi a trascrivere qui soltanto un passo della "Sapienza„, in cui si tessono le lodi generali dello studio della filosofia pratica. Ivi [2] si fa dire a Re Salomone: "Se uno ama la giustizia (la virtù), le fatiche della sapienza hanno per obbietto delle grandi virtù: perocchè ella insegna la temperanza, la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nissuna cosa è più utile agli uomini nella lor vita. E se uno brama il molto sapere, ella è, che sa le passate cose, e fa giudizio delle future: conosce gli artifizî del discorso e la soluzione degli enimmi: conosce i segni e i prodigî prima che succedano e gli avvenimenti dei tempi e de' secoli„. Per queste ragioni anche Orazio dietro l'esempio del sapiente d'Israele si risolvette a prendere lei a compagna, ben sapendo com' ella avrebbe comunicato seco lui i suoi beni, e l'avrebbe consolato nelle cure e negli affanni della vita. Per lei egli fu illustre presso la moltitudine che per le vie lo mostrava a dito, e giovane fu onorato dai seniori. E lo trovarono sottile nel giudicare, e fu ammirato dinnanzi ai grandi, e i principi mostrarono com'ei loro recasse stupore. Oltre a ciò per lei egli ebbe l'immortalità, e lasciò a quelli, che furono dopo di lui, eterna la sua ricordanza.(Cfr. Sap. loc. cit.).

---

[1] A mo d'esempio: l'avarizia *Prov.* I, 19. XI, 28. XV, 6, 16, 27. XXI, 26. XXVIII, 16. 22. XXX, 14. *Ecclesiaste* II, 26. IV, 8. V, 10. VI, 1, 2.

L'accidia (pigrizia) *Prov.* VI, 6. X, 4, 26. XII, 11. XIII, 4. XVIII, 9. XIX, 15, 24. XX, 4, 13. XXI, 25. XXIV, 30. XXVI, 13. XXVIII, 19.

L'invidia *Prov.* X, 12, 18. XXVII, 4. III. 31, *Sap.* II, 24.

L'iracondia *Prov.* XII, 16. XIV, 3. XV, 18, XVII, 19. XIX, 19. XXVII, 3. XXIX, 22. *Ecclesiaste* VII, 10. *Ecclesiastico* XXV, 22. XXVIII, 6, 14. XXX, 26.

La vinolenza *Prov.* XX, 1. XXI, 17. XXIII, 20, 29. XXXI, 4. *Ecclesiastico* XIX, 1. XXIII, 6. XXXI, 12, 17, 31, 35. XXXVII, 32.

La superbia (ambizione) *Prov.* VI, 17. XI, 2. XIII, 10. XV, 25. XVI, 5, 18. XVIII, 12. XXV, 6. XXIX, 23. *Ecclesiastico* X, 9, 11, 16. XV, 4. ecc.

[2] Sap. VIII, 7 e seg.

Ma affinchè non si creda che per questo alto pregio in cui tenevano la filosofia gli Ebrei e Orazio, si debba rivendicare agli uni e all'altro un'indole eminentemente filosofica, faccio osservare subito il fatto che tutti i Semiti in generale e Orazio in particolare si segnalavano per la loro nessuna disposizione alla filosofia *speculativa*: la filosofia de' Sacri Testi consiste in regole e massime di prudenza *pratica* e così anche quella di Orazio, scommesse sovente in questo come quasi *sempre* in quelli. Le tre parole di Virgilio "*mens agitat molem*" che contengono più speculazione che tutte le opere di Orazio, non potrebbero interpolarsi ragionevolmente in nessuna poesia Oraziana neppure dal più abile interpolatore.

Oltre al re Sapiente, duca e maestro di Orazio sarà stato Gesù figliuolo di Sirach, l'autore dell'Ecclesiastico. Fu questi al pari del Venosino uomo colto e dotto, che accuratamente osservò e studiò le leggi e i costumi e i destini degli uomini e dotato di rara intelligenza raccolse e dettò sentenze morali e massime filosofiche del più puro e sublime valore intrinseco. Nell' Ecclesiastico si trattano tutte le relazioni della vita umana, le più alte come le più basse, così le spirituali come le materiali, le nazionali e le straniere, di modo che il Siracide per l'abbondanza e la verità de' suoi pensieri divenne l'autore prediletto di tutti gli uomini intelligenti e pratici. È questo il giudizio non solamente degl'Israeliti ma eziandio della Chiesa cattolica greca e latina, la quale all'Ecclesiastico confermò il posto d'onore tra' sacri libri, e di molti Protestanti specialmente razionalisti, p. e. dell'illustre Ernesto Meier, insigne orientalista e autore della Storia della Letteratura nazionale poetica degli Ebrei. (Lipsia 1856 pag. 563).

Quella dottrina di sublime e purissima morale degli Ebrei si ritrova non solamente nelle Epistole e Satire di Orazio, ma eziandio nelle stesse sue poesie liriche. I così detti *loci communes*, vale a dire: la brevità della vita, la sapienza di godere il presente, la follia di ricercare ansiosamente il futuro, la vanità delle ricchezze e dell'irrequieta ambizione, la felicità dell'aurea via di mezzo, la tranquillità d'animo nelle vicissitudini della vita, idee

che per così dire costituiscono il corpo della lirica Oraziana [1] e ricorrono pure nelle Satire e nelle Epistole, non sono, come finora si credette, dell'invenzione di Orazio: esse formano il fondo de' libri Sapienziali, onde furono instillate già nella sua prima gioventù ad Orazio, il quale al pari di Re Salomone era "fanciullo ingegnoso ed ebbe in sorte un'anima buona„.

E così grande è l'uguaglianza che esiste tra' pensieri del Venosino e i dettami di sapienza del popolo d'Israele conservati ne' libri didattici, che sovente essa si manifesta anche nella forma esterna cioè nell'uso delle stesse frasi.

Già il Cardinale Lodovico Desprez nella sua edizione delle opere di Orazio *in usum Delphini* [2] citò ben 30 passi de' Libri sacri a commentare il Venosino, e ne inferisce: *sacros Moysis libros haud Ethnicis auctoribus incognitos fuisse,* laddove era più giusto dire *sacros Hebraeorum libros haud Horatio incognitos fuisse.* Imperocchè sino a Gioseffo Flavio il quale colle sue Antichità giudaiche contribuì a diffondere tra' gentili più esatte cognizioni intorno al popolo d'Israele, gli scrittori romani da Orazio in fuori non ne sapevano guari di altro che de' Sabati, della circoncisione e de' digiuni de' Giudei. Ancora lo stesso Tacito, il più grande storico di tutti i tempi e di tutte le nazioni, ove racconta de' Giudei, ripete delle sciocchierie molto confuse e miste con un po' di vero.

---

[1] Cfr. Lord Lytton: *On the causes of Horace's popularity*:

These iterations of ideas, constituting the body of his ethics, are the inseparable consequence of the most beautiful qualities of his genius. They mark the consistent unity and the sincere convictions of the man — they show how much his favourite precepts are part and parcel of his whole moral and intellectual organisation. Whether conversing in his Satires, philosophing in his Epistles, giving free play to invention in his Odes — still he cannot help uttering and reuttering ideas the combination of which constitutes himself. And as the general effect of these ideas is soothing, so their prevalence in his verse has a charm of repose similar to the prevalence of green in the tints of nature: we greet the constant recurrence of the soft familiar colour with a sensation of pleasure even in its quiet monotony.

[2] Ed. XI.ª Londini 1793.

Dalla costante conformità de' precetti Oraziani e degl' insegnamenti sapienziali della nazione ebraica che era sì eminentemente morale, facilmente si comprende che Orazio non li ricavò dalla semplice lettura ma sin dalla sua prima gioventù li trasfuse *in sucum et sanguinem.*

Avvertasi che nelle seguenti parallele non citerò, il che mi sarebbe impossibile, tutti i passi analoghi che ritrovar si possano nelle opere del Venosino e ne' Sacri Testi, ma limiterò la scelta a' più salienti i quali si vedono a colpo d'occhio.

Se Orazio canta Od. I, IX, 17 e seg.:

Giovinetto
Le danze non fuggir nè i dolci amori,
Finchè lungi è da te pigra canizie
E che la bella età lieta verdeggia,

non si crederebbe di sentire l'Ecclesiaste quando predica XII, 1-3:

"Rallegrati, o giovane, di tua fresca età; e tengati lieto il cuor tuo a' dì della tua giovinezza, e cammina nelle vie del cuor tuo, e secondo lo sguardo degli occhi tuoi.... e togli dal cuor tuo la tristizia e rimovi il cordoglio dalla tua carne..., avanti che sieno venuti i cattivi giorni, e giunti gli anni, de' quali tu dirai: io non vi ho alcun diletto?„

L' invito a godere e a bere che Orazio fa agli amici Od. II, III, 13-16:

Grati vini ed odorosi unguenti
E mazzolini di fiorenti rose
Belle quanto caduche apporta, e godi
Finchè il tuo stato, e la tua età il concede,

e Od. II, VII, 21-25:

Le levigate tazze empi di Massico
Che infonde oblio d'ogni passato affanno
E dall'ampie conchiglie gli odorosi
Unguenti versa. Chi s'affretta a tessere
Serti coll' umidetto apio o col mirto?

sembra una ripetizione di quanto si legge nella Sapienza II, 7 e 8:

"Empiamoci di prezioso vino e d'unguenti, e non si lasci fuggire il fior della stagione. Coroniamoci di rose prima che appassiscano: non sia prato per cui non passeggi la nostra avidità„; e v. 6: "Su via, godiam de' beni presenti e delle creature facciamo uso frettolosamente, giovani come siamo„.

Corrisponde poi letteralmente il celebre precetto Oraziano Od. II, X, 13-15:

Alma pronta a subire ogni vicenda
Spera ne' casi avversi, ne' secondi
Teme un rovescio della sorte strana,

alla raccomandazione di Gesù figlio di Sirach XI, 27:

"Nel dì felice non ti scordare de' cattivi giorni, e nel giorno cattivo non ti scordare del giorno felice„.

La brevità della vita, e la sorte comune a tutti di morire e l'impossibilità di ritornare dall'Orco, guai che ripetutamente si deplorano da Orazio, si accennano pure sovente ne' Libri Sapienziali, p. e. Sap. II, 1: "Corto e tedioso è il tempo di nostra vita e non v'è riparo per l'uomo dopo il suo fine, e non v'ha chi sappiasi esser tornato dall'inferno„. E quando Orazio dice:

Spinti siam tutti vêr la stessa meta
(Omnes eodem cogimur, Od. II, III, 25)

l'Ecclesiaste III, 20 osserva che

"Tutti vanno in un medesimo luogo (omnia pergunt ad unum locum).

I voti del poeta, Od. I, XXXI, 17-20:

Di goder quanto in mio poter io serbo
Con fermo corpo ed intelletto sano
E di menar non sordida, nè priva
Del favor di tua cetra la vecchiezza,

sono conformi a quanto lodasi nell'Ecclesiastico XXX, 15 e 16:

"La salute dell'anima . . . val più di tutto l'oro e l'argento, e un corpo ben disposto più vale che le immense ricchezze. Non v'ha tesoro che superi il tesoro della sanità del corpo, nè

piacer maggiore, che il gaudio del cuore„; imperocchè, osserva l'Ecclesiaste V, 19, "quando Iddio, avendo date a chi che sia ricchezze e facoltà, gli dà ancora il potere di mangiarne, e di prenderne la sua parte, e di rallegrarsi della sua fatica, ciò è un dono di Dio„.

Gli effetti del vino come li descrive Orazio, Od. III, XXI, 14-20:

De' sapienti gli studî ed i misteri
Tu (*il vino*) disveli . . . .
Tu ritorni la speme all'ansïose
Menti, al tapino immensa forza accresci
Che non teme cozzar degli adirati
Regi co' serti e de' guerrier coll'armi,

si ritrassero pure sotto lo stesso aspetto nell'Ecclesiastico XXXI, 31 e 40:

"... il vino bevuto fino all'ebbrezza manifesta i cuori de' superbi. L'ubbriachezza fa ardito lo stolto ad offendere„. E ne' Proverbî XXXI 6: "Date la sicera agli afflitti, e il vino a quelli, che hanno il cuore amareggiato: questi bevano e si scordino di loro miseria, e non abbiano più memoria del loro dolore„. Cfr. Od. II, VII, 21: *Obliviosum Massicum* "Che infonde oblio d'ogni passato affanno„.

Orazio com'egli stesso confessa, era

più a l'ira facile
Ch'Adria non è rubello (Od. III, IX, 23).

Ma quante volte non sarà egli stato corretto da suo padre colle parole del Siracide (XXVII, 33): "L'ira e il furore sono l'una e l'altro da aversi in esecrazione„, e col detto di Salomone (Prov. XIV, 17): "Chi è pronto all'ira commette follìa„. Certamente egli stesso ripete questi detti, il primo, Epist. I, II, 62: "L'ira è breve mania„ e il secondo ivi stesso:

Infrenar l'ira
Chi non seppe, vorria non aver fatto
Quello a che rabbia e reo pensier lo indusse.

Come Orazio nella XII ode del I.° libro v. 30-32 dipinge la potenza de' Dioscuri:

Cadon i venti, fuggon le nubi
E per alto voler la minacciosa
Onda rientra nel pacato mare,

così nell'Ecclesiastico XLIII, 25 dell'onnipotenza di Dio si disse quasi con le medesime espressioni: "una parola di lui fa tacere i venti e un suo volere mette in calma il mar profondo„.

Il confortante concetto della I.ª ode del III.° libro, v. 5-8, che gli stessi re sono soggetti ad uno più Eccelso,

Imperan ai vassalli i Re possenti,
Ai Regi stessi Giove pe' superbi
Debellati giganti celebrato,
Che tutto muove ad un girar di ciglio,

sembra suggerito ad Orazio dall'Ecclesiaste che dice V, 7 e 8:

"Colui che sta in posto sublime ha un'altro che gli sovrasta e questi pure hanno altri che sono al di sopra di essi. E di più havvi il re che comanda a tutta la terra che a lui è soggetta„.

Anche l'Onnipotenza di Giove "*cuncta supercilio moventis*„ trova il suo riscontro non meno maestoso nell'Ecclesiastico XVI, 18:

"Ecco, che il cielo, e gli altissimi cieli e il mar profondo e la terra tutta, e quanto in essi contiensi, *a un'occhiata di lui tremeranno*„.

L'aurea via di mezzo (aurea mediocritas), il rifuggire dalle estremità opposte, di cui finora si diede particolar merito ad Orazio come a suo primo inventore, perchè (Odi II, X, 5-8) egli cantò:

Colui che giovasi dell'aurea
Securitade di mediocre stato
Il sordido squallor d'umil tugurio
Rifugge, e sprezza le invidiate Corti,

già fu desiderata da Re Salomone, il quale, Prov. XXX, 8, così prega Iddio:

" ... non mandarmi povertà nè ricchezze ... che talora io non mi satolli ... talora altresì io non impoverisca„.

E quando Orazio, Epist. I. VI, 15, dichiara che

Se la virtude stessa con troppa smania cerca,
Nome di stolto il saggio, d' ingiusto il giusto merca,

l'Ecclesiaste non meno chiaramente raccomanda VII, 16 e 17: "non esser troppo giusto e non farti savio oltre misura ... non esser troppo empio nè stolto„.

Il passo della XVI^a^ ode del III° libro, 25-28, in cui si raccomanda la frugalità:

De' negletti poder signor più splendido
Che se fama spargesse
Ch' io solo ne' miei granai tutta ricovero
De l'instancabil Apulo la messe,
Io, fra tesori povero (magnas inter opes inops),

non è che un' ampliazione individuale del detto de' Proverbi XIII, 7:

"Uno la fa da ricco, e non ha nulla: un altro la fa da povero in mezzo a molte ricchezze (est quasi dives cum nihil habeat; et est quasi pauper, cum in multis divitiis sit).

Chi poi vorrà attribuire al solo caso, che nell'Arte poetica v. 60 e 63 si trovino accoppiati due pensieri, i quali pure stanno uniti nel libro del figlio di Sirach XVI, 18 e 20?

Dice Orazio:

Come cadere le invecchiate fronde
Veggion le selve al ritornar d'ogni anno
E alle prime succeder le seconde,
Così . . . .

e prosiegue:

— *noi e l' opere nostre* arbitra sorte
Cangia, scioglie, disfà, riduce a morte,

e l' Ecclesiastico c' insegna che

"Come le foglie, che spuntano dalla verde pianta: altre nascono e altre cadono a terra: così delle generazioni della carne e del sangue, una finisce, e una nasce„; e continua:

"Tutte le opere soggette alla corruzione verran meno una volta, e se n'anderà *con esse colui che le ha fatte*„.

Ammesso pure che e il figlio di Sirach e Orazio abbiano tolto da Omero (Il. VI, 146) la similitudine delle fronde, come avviene che essi s'incontrino in un medesimo pensiero proseguendo? Evidentemente Orazio ebbe sott'occhio il libro del Siracide.

L'osservazione fatta da Orazio nella I.ª ode del III.° libro v. 17 e seg. che

Ad uomo cui sul collo iniquo pende
Sguainato acciar, non sicule vivande
Daran dolce sapore, nè i gorgheggi
Degli augelletti o delle cetre il suono
Potranno conciliar placido sonno.
Placido sonno che albergar non sdegna
Del rusticano entro l'umil tugurio,

già era nota all'Ecclesiaste; perchè dice V, 12:

"Il sonno del lavoratore è dolce, poco o assai ch'egli mangi: ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire„.

La descrizione de' disastrosi fenomeni accaduti dopo l'uccisione di Cesare come si legge nel principio della II.ª ode del I.° libro:

Ahi quanta il Sommo Autore in sulla terra
Neve e grandin mandò devastatrice!
E colla roggia destra saettando
Le sacre rocche, abbrividir fè Roma,

sembra fatta sulla falsariga dell'Ecclesiastico XLIII, 14 e 16:

„Iddio col suo comando fa subito venire la neve, e con celerità spedisce le folgora secondo il suo giudizio. Colla sua potenza grande egli addensa i nuvoli e ne stacca pietre di grandine„.

Così dall'altro lato la descrizione della natura che nella primavera si rinovella e ne invita a godere i piaceri della vita, Od. IV, VII, 1 e seg.:

Si dileguar le nevi, ai prati l'erbe
Ritornaro, ed agli arbori le chiome.
Cangia la terra le sue stagion ecc.

sembra, se non copiata, almeno inspirata da quel passo del Cantico de' Cantici II, 7:

"Il verno è passato, il tempo delle gran piogge è mutato ed è andato via; i fiori si veggono nella terra, il tempo del cantare è giunto, s'ode la voce della tortora nella nostra contrada, il fico ha messo i suoi ficucci„. La tortora (o la rondinella?) è menzionata da Orazio in un'altra descrizione della primavera, Od. IV, XII, 5:

Nidum ponit, Ityn flebiliter gemens
Infelix avis.

Il detto di Orazio, Od. III IV. 65-67:

Forza senza consiglio sotto il pondo
Di sua mole precipita, ma unita
Forza a prudenza dal favor de' numi
Prende nuovo vigor,

è la sentenza de' Proverbî XV, 22:

"Dove il consiglio manca vanno in fumo i disegni: ma acquistan fermezza, dove son molti consiglieri„.

Nella II[a] ode del III[o] libro v. 26-29 Orazio cantando

Meco restar sotto lo stesso tetto . . .
Io mal vedrei colui che avesse osato
Della divina Cerere i misteri
Audace divulgare,

illustra ed amplia soltanto il verso 19 del c. XX de' Proverbî:

"Non aver famigliarità con colui che rivela i segreti„;

Se poi nella III.ª ode dello stesso libro Orazio celebra la giustizia la quale unita a gran costanza resiste al poter della morte e si eleva alle celesti regioni, non fa che illustrare i detti della Sapienza V, 1. III, 1 e 4. V, 16 e 17:

"I giusti con gran costanza staran davanti a quelli i quali li vessa(ro)no. — Le anime de' giusti sono nella man di Dio, e non li toccherà il tormento di morte, e se nel cospetto degli uomini patiscono tormenti, la loro speranza è tutta per l'immortalità. – I giusti viveranno in eterno, e la loro ricompensa è nelle mani del Signore, e di essi ha cura l'altissimo. Quindi essi otterranno un regno illustre e un bel diadema".

Nessuno de' tanti commentatori di Orazio ha potuto fare a meno di citare per raffronto all'esempio della formica, Sat. I, I, 32:

L'uso della formica aman seguire,
Che quanto può colla bocca afferra,
E a stento nella sua buca rinserra,
E provida prevede l'avvenire,

l'analogo passo de' Proverbî VI, 6 e 8:

"Va', pigro, alla formica; riguarda le sue vie e diventa savio . . . ella apparecchia nella state il suo cibo e rauna nella ricolta il suo mangiare".

L'origine di un Dio Priapo Orazio la fa raccontare all'idolo stesso nel seguente modo umoristico, Sat. I, VIII, 1 e segg.

Di fico arbusto inutile
Malaugurato legno
I' mi giacea: l'artefice
Che uno scanno o un Priapo avea disegno
Di trarne, assai dubbiò sul conto mio,
Poi si decise alfin di farne un dio . . .

Chi non vede qui a colpo d'occhio il modo di pensare degl'Israeliti riguardo agl'idoli, specialmente se si raffronti *Sap.* XIII, 11-17:

"Come quando un legnaiuolo perito tronca una diritta pianta dal bosco, e con buon modo tutta ne rade la corteccia, e coll'arte sua ne forma un mobile atto a servire per le bisogne della vita, e degli avanzi di tal lavoro ne fa uso per farsi da mangiare; *e con un pezzo di questi non buono a farne nulla, bischenco e pieno di nodi,* a tempo avanzato lo lavora, e secondo le regole dell'arte sua gli dà figura, e lo fa simile all'immagine di un uomo . . . e gli dà color rosso col belletto . . . e a lui porge voti . . ."

Nell'Ecclesiastico I, v. 2 si domanda:
"Chi ha contato l'arena del mare, e le gocce della pioggia, e i giorni del secolo? Chi ha misurata l'altezza del cielo, e l'ampiezza della terra e la profondità dell'abisso?" Il merito di aver risolto questi problemi s'attribuisce da Orazio, non senza un certo che d'ironia, all'illustre filosofo e matematico Archita da Taranto, Od. I, XXVIII, v. 1 e seg.:

Te della Terra, dell' immenso Oceano,
De' grani innumerevoli d'arena
Dotto misurator . . .
. . . tutto il tuo ingegno
Che a vol portossi per l'aeree sfere,
E percorse dall'uno all'altro polo
Il nostro globo, non sottrasse a morte.

Il malizioso *Ast ego vicissim risero,* Epod. XV, 24:

Allor di te vo' ridere
Com'or di me tu ridi,

non è originale, sendo che già Salomone Prov. I. 26 disse:

"Io altresì riderò della vostra calamità; io mi farò beffe, quando sopraverrà a voi quello" ecc.

Quando Orazio Od. II, XV inveisce contro la smania de' grandi di fabbricare palagi, e II, XVIII contro la loro avidità di congiungere campo a campo,

Già i regali palagi per l'aratro
Lascian pochi jugeri di terra . . .

A che la pietra che disegna il termine
De' tuoi beni divelli, e del cliente
I limitrofi campi ingordo usurpi?

non sembra egli ripetere le parole del profeta Isaia V, 8:

"Guai a coloro che congiungono casa a casa ed accozzano campo a campo, finchè non vi sarà più luogo, e che voi soli siate stanziati in mezzo dalla terra„, e rammentare i Prov. XXII, 28: "Non oltrepassare i termini antichi posti dai tuoi padri„, e XXIII, 18: "Non rimuovere il termine antico; e non entrare ne' campi degli orfani„?

Laddove Orazio Od. II, X, 9-12 dice:

Spesso da' venti l'alto pino è scosso:
Con più forte fragor l'eccelse torri
Precipitano al suol: spesso de' monti
Sulle cime superbe il folgor piomba,

i commentatori, in luogo di citare Erodoto VII, 10, dovevano addurre come suo modello Isaia II, 12-15:

„Vi è un giorno del Signor degli eserciti contro ad ogni superbo ed altiero, e contro a chiunque s'innalza; ed egli sarà abbassato; e contro a tutti i *cedri* alti ed elevati del Libano e contro a tutte le querce di Basan; e contro a tutti gli *alti monti*, e contro a tutti i colli elevati; contro ad ogni *torre eccelsa* . . . „

Nemmeno il libro di Giobbe doveva essere sconosciuto ad Orazio. Perchè quando egli nella I^{a} Epistola del I^{o} libro v. 20-22 diceva:

Qual d'angosciosa notte il fine mai non vede
L'amante . . .
Quale ai pigri operai ben lungo un giorno appare
. . . .
Tal per me tardo scorre il tempo,

manifestamente si ricordava di Giobbe VII, 2 e 3:

"Come il servo aspira all'ombra, e il mercenario aspetta il premio della sua opera: così mi sono stati dati per eredità de'

mesi molesti; e mi sono state assegnate per parte mia notti penose„.

E come lo stesso Giobbe XXIV, 14 disse: "Il micidiale si leva allo schiarir del dì, uccide il povero e il bisognoso„, così Orazio Epist. I, II, 32 ripete:

Per involare altrui sostanza e vita
Sorge di notte il perfido ladrone.

Anche il libro di Tobia doveva essere conosciuto ad Orazio. Infatti la bellissima similitudine che si legge Od. IV, V, 9:

Come con prieghi, con augurî e voti
Fisse sul curvo lido le pupille
Chiama la madre il giovin, cui confina
Di là dal mar Carpazio l'invidioso
Soffio del Noto e già più d'un anno
Tien lontano dal paterno tetto,

corrisponde precisamente a quanto si legge (Tobia X, 7) rispetto alla madre del giovine Tobia, la quale in niun modo si poteva consolare dell'assenza di suo figlio, ma ogni giorno usciva fuori e guardava e girava per tutte le vie onde era speranza ch'ei tornasse, acciocchè se fosse possibile lo vedesse venir da lontano . . . (XI, 5), e sedeva ogni giorno presso la via in cima del monte, dove poteva veder da lungi. Simile affetto materno si ritrova soltanto presso le donne bibliche, non presso le madri greche nè romane. Parlando Orazio anche altrove con eguale venerazione dell'amor materno, ci riesce facile indovinare quale sia stata la sua fonte.

La profezia del Venosino, Epod. XVI, 13 e seg.:

E l'ossa di Quirino (ahi! fera vista!)
Che or da' venti e dal sol giaccion difese
Andran disperse dall'ostil baldanza,

sembra tolta dal profeta Geremia. VIII, 1:

"Saranno tratte fuor da' lor sepolcri l'ossa del re di Giuda . . . e saranno sparse al sole e alla luna„.

Anche là dove Orazio ha parere opposto a' Sacri Testi facilmente si vede che lo manifesta con relazione a quelli. P. e. nella *Sapienza* XIV, 27 è detto che "l'abbominevole culto degli idoli è causa, e principio, e fine di ogni male„ ed Orazio al contrario rammenta al popolo romano Od. III, VI, 5-8:

Perchè ti festi ai sommi dei soggetto
Imperi all'universo: d'ogni cosa
Densi tener gli dei principio e fine.

E quand'anche nella III.ª ode del I.° libro, ove deplora l'audacia e la sconsideratezza del primo marinaro, esclama:

Invano alto consiglio del supremo
Ente l'impraticabile Oceano
Fra le terre interpose, se il vietato
Spazio osaro varcar navi ribelli,

in opposizione alla *Sap*. XIV, 15, che dichiara: "affinchè non restassero inutili le opere di tua sapienza, per questo ancora gli uomini affidano ad un legno le loro vite e valicano il mare sopra una barca (*transeuntes mare per ratem*; Orazio: *transiliunt rates*), e si salvano„: tuttavia nella stessa ode, parlando de' "marini mostri„ e de' "ribollenti flutti„ manifesta la sua conoscenza dell'Ecclesiastico, il quale XLIII, 26 e 27 dice: "quelli che scorrono il mare, ne raccontano i pericoli: e noi all' udirli co' nostri orecchi rimarremo stupefatti: varî generi di animali e bestie di ogni sorta e mostruose creature„.

Il numero di simili passi rispondenti tra loro del Venosino e de' Sacri Testi facilmente si può triplicare e quadruplicare senza tener conto nemmeno delle analogie già osservate da' più esatti commentatori d'Orazio. E chi volesse ancora fare un florilegio di singole frasi Oraziane prettamente bibliche ci potrebbe far gran bottino. P. e. nella frase: *curvo* dignoscere rectum (Epist. II, II, 44), curvo o storto è adoperato nel suo senso biblico, il quale non si usa presso nessun altro autore latino. — L'Oraziano *Integer vitae*, chi cammina in integrità, ricorre infinite volte ne' Sacri testi. — *Peccare*, checchè vi annoti l'Orelli a Sat. I, II, 63, si usa da Orazio proprio nel senso morale

che ha nella Bibbia, e in particolare invece di fornicare, mercè del quale significato le meretrici ancora oggidì si chiamano in varî paesi, p. e. nella Puglia, coll'accarezzativo di *peccatrici*. — *Sub cultro linquere* (Sat. I, IX, 74), lasciar alcuno sotto il coltello, è frase ebraica. — L'ardito zeugma che Orazio adopera Od. I, XV, 11: "*Iam galeam Pallas et aegida currusque et* **rabiem** parat„ rammenta vivamente *Sap*. V, 19: "(Iddio) si vestirà di giustizia in luogo di *corazza* . . . darà di mano allo *scudo* insuperabile che è l'equità. Dell'*ira* inflessibile si farà acuta lancia„. Anzi sono persuaso che la "graziosa felicità di Orazio„ (*Horatii curiosa felicitas*) vantata da Petronio (Satirico c. XXVIII) e da Quintiliano (X, 1: *variis figuris et verbis felicissime audax*) in gran parte si debba attribuire alla conoscenza che Orazio aveva del linguaggio de' Sacri Testi sia per proprio studio sia per la sua educazione. — Riguardo al *dolce ridere* di Lalage (Od. I, XXII, 24) i chiosatori di Orazio sanno citare qualche esempio greco (p. e. Odis. ξ, 465: ἁπαλὸν γελάσαι, e Saffo, framm. II, 5: γελαίσας ἰμερόεν), ma non trovarono alcun archetipo per il suo *dolce parlare* (*dulce loquentem*), la quale caratteristica si dà nella Bibbia alle meretrici (p. e. *Prov*. VII, 5 "la forestiera che parla vezzosamente החליקה נכריה אמריה„ letteralmente: la forestiera — anche le libertine romane per lo più erano forestiere — la quale leviga le sue parole, cioè lusinga). — Come nell'ebraico הרג (ammazzare, uccidere) si dice anche rispetto alle piante (Salm. LXXVIII, 47), così Orazio, solo tra' Latini, scrisse, Epist. I, XII, 21: Porrum et caepe *trucidare*. — Sat. II, III, 118: *stragula vestis Blattarum ac tinearum epulae*, rammenta Isaia LI, 8: la tignuola li roderà come un vestimento e la tarma li mangerà come lana. — Il "mea Virtute me involvo„ (Od. III, XXIX, 54) è modo di dire prettamente biblico. — "Gli Dei *della terra signori*„ nella I.ª ode del I.º libro è pure modo di pensare biblico (Cfr. Salm. XXIV, 1: Al Signore appartiene la terra) adoperato la prima volta da Orazio, e poi ripetuto da Ovidio (Ex Ponto I, IX, 36).

I nobili sentimenti che Orazio nutre e mette in pratica rispetto all'amicizia (cfr. Sat. I, V, 44: "Nulla al saggio può offrir maggior diletto Che il giocondo sermon d'amico vero„, e tutta la III.ª Satira dello stesso libro) trovano pure il loro

riscontro ne' Sacri Libri, p. e. *Prov.* XVIII, 24: "L'uomo amabile nel conversare sarà più amico del fratello; e *Ecclesiastico* VI, 14-16: "L'amico fedele è una protezione possente, e chi lo trova ha trovato un tesoro. Nessuna cosa è da paragonarsi all'amico fedele, e non è degna una massa d'oro e d'argento di esser messa in bilancia colla bontà di lui. L'amico fedele è balsamo di vita e di immortalità„. Infatti quanti illustri personaggi romani debbono l' immortalità de' loro nomi alla sola amicizia di Orazio!

Come poi i precetti morali del Vecchio Testamento sono fonte e origine del Vangelo, così non è da maravigliare che pure le massime e le stesse parole d'Orazio suonino sovente conformi anche agl'insegnamenti del filosofo di Nazaret; e qui per non tirarmi adosso da certi liberali a dozzina l'epiteto di clericale o di commentatore *in usum Delphini*, mi sia lecito cedere la parola ad uno de' migliori traduttori del Venosino, a Camillo de' Conti Toriglioni (Le opere di Orazio Flacco volgarizzate, Firenze 1847), il quale nella esposizione dell'argomento della III^a Satira I.° libro così ragionava:

"Il nostro Orazio . . . prende argomento . . . d'insinuare la tolleranza per gli altrui vizî al riflesso de' nostri, che ne giova vengano da altri tollerati. Muove quindi un discorso *unisono del tutto ai sentimenti evangelici*, vale a dire alla più sublime morale che si sia mai conosciuta. "Tu vedi una paglia negli occhi di tuo fratello, e non vedi una trave ne' proprî„. Così si esprime il Vangelo. "Tu hai gli occhi impegolati (così il Venosino) quando miri i tuoi diffetti, ed hai sguardo più acuto di aquila o di serpente se si tratta di scoprire quelli degli amici„. — "Colla stessa misura con cui misurerete (dice il Sacro Testo) sarete ancor misurati„. E Flacco: "Se vi piace esser amati, trovate nelle virtù dell'amico un giusto compenso ai suoi vizî; così sarete pesati in eguale bilancia„. E il perdono da accordarsi replicatamente a tutte quelle mende che provengono da necessità presso che inevitabile dell'umana natura, e la proporzione da stabilirsi fra le colpe e i gastighi, e l'obbligo di giudicare caritatevolmente tutte le azioni equivoche, anzichè prenderle in sinistro, sono tante massime che *la nostra religione Cristiana* da

tempo immemorabile consacrò. O voi (conchiude il Toriglioni) che fate pompa di non riconoscere nel nostro Autore che un animale immondo del gregge del voluttuoso Epicuro, abbiatevi da lui lezione di amor fraterno e di tollerante costume, ed approfittatene!„

Come già il savio d'Israele disse che infinito è il numero degli stolti, così il Venosino in un'altra Satira sostiene la tesi che tutti i vizî sono prodotti dal difetto di ragionare. Ed anche si può asserire che il principal tema delle sue satire risponda al sentimento di Salomone il quale dice che sotto il cielo nulla v'ha di solido nè di durevole, ma che tutto è vano e mutabile, breve e caduco. Ma, laddove Salomone ne trae conseguenza che per questa ragione bisogna temere Dio, obbedire a' suoi comandamenti e prepararsi coll'innocenza e colla purità della vita al futuro giudizio, il Venosino lungi dallo spacciar cattedraticamente una credenza che non era più sua, ci dimostra come da saggi possiamo godere il mondo militando contro i proprî vizî, moderando le nostre cupidige, seguendo in tutto la scorta della natura, discernendo il vero dal falso, le cose dalle loro apparenze, indagando le cause delle nostre azioni e scansando la caparbietà di que' saccentoni, i quali ostinatamente fuor di luogo fanno pompa di una sapienza non sua che poc'anzi da' loro maestri appresero; insomma rendendoci felici per noi stessi, piacevoli e fedeli agli amici, e compiacenti, utili e benigni verso tutti coi quali conviviamo: dottrine che già insegnò Gesù figlio di Sirach come "utilissime a formare non solo lo spirito ma anche il cuore e a ingrandirlo e fortificarlo contro la seduzione delle passioni e ad imprimere in esso i veri e saldi principî che l'uomo debbono condurre in tutta la vita presente (E. Martini)„.

Di queste e simili dottrine Orazio andava debitore a' libri Sapienziali i quali contengono la filosofia pratica degli Ebrei, ingentilita però nella Sapienza e nel libro di Sirach dalla coltura greca Or dappoichè dall'educazione che Orazio si ebbe da suo padre, del tutto conforme a que' Testi e dal fatto che questi non era uomo erudito, abbiamo inferito ch'egli era divoto Israelita, dovremo ancora addivenire alla conclusione ch'ei appartenesse alla Confessione Alessandrina, e non già alla Gerosolimitana che

rappresentava l'ortodossia rigorosa. E questa conclusione viene confermata dall'indirizzo degl'Israeliti d'Alessandria che era pur quello d'Orazio, dall'inclinazione cioè alle allegorie che negli uni e nell'altro prevale.

Ci sono però ancora delle prove più dirette onde dimostrare che Orazio fosse proprio di origine Israelita.

Senza perdermi in preamboli, citerò innanzi tutti come testimonio lo stesso "buon Augusto„ signore della terra e amico del figliuolo di libertino. Riferisce *Svetonio* nella sua Vita d'Orazio che Augusto *saepe inter alios jocos* chiamava il nostro poeta **putissimum** [1] **penem**. Ebbene, questa espressione è tanto facchinesca e puzza di... lupanare le millanta miglia lontano che nessuno, proprio nessuno de' tanti traduttori italiani e tedeschi e francesi e inglesi e spagnuoli ha mai osato renderla con l'analogo termine della propria favella. Di poi, Svetonio dice espressamente che era uno scherzo di cui Augusto *spesso* si compiaceva di far uso. Bello scherzo, se già Cicerone (IX ad fam. 22) dichiarava che la voce *penis* era tra le oscene! (Hodie penis est in obscoenis). E di una siffatta parola oscena si sarebbe servito Augusto come di accarezzativo per denominare tutta la persona dell'amabile Venosino cui egli chiama "il *nostro* Orazio?„ Uno scherzo dunque non ci può essere nella voce *penis*. Esaminiamo ora per iscoprire lo scherzo l'epiteto *putissimum*. Nemmeno colla giunta di questo il nomignolo *penis* si può presentare in buona società. Risaliamo al primitivo significato di *putus*. Dice *Festo*: "*Putus,* antiqui dicebant pro puro: unde putatae vites et arbores, quod *decisis impedimentis* remanerent purae„. Lo scherzo sta dunque in questo che Augusto chiamando Orazio *putissimum penem* alludeva a quel rito che imprime agli Ebrei il carattere di vero Ebreo. Cfr. *Curti Judaei*, Sat. I, IX, 70, cioè i circoncisi. E se Orazio in vero era quello ed era conosciuto come tale da' suoi amici, il motto di Aristio Fusco che, fingendosi alla sua volta Ebreo, gli rammentò il 30° sabato, diventa tanto più faceto; e più significante è la risposta che gli diede Orazio tutto sgomentato: *Nulla*

---

[1] Varie edizioni leggono *purissimum;* ma lo Scaligero, seguìto dal Bentleio, dal Wolfio e dal Baumgarten, sostiene *putissimum*.

mihi religio (Che me n' importa? Son libero pensatore, sono senza confessione). Notisi ancora che in quell'incontro Orazio era diretto appunto al Trastevere per trovarvi un amico malato. Ma lì precisamente era il quartiere generale de' numerosi Israeliti per lo più libertini, che erano domiciliati a Roma. E chi sa se non furono proprio questi suoi connazionali quelli che fecero ad Orazio un imprestito onde comprarsi il posto di segretario del ministero di finanze, quando egli dal campo di Filippi ritornò a Roma colle ali tarpate e non trovò più nè casa nè terra della paterna eredità?

È poi anche credibile che qualche burletta fatta al Venosino dallo "scherzevol Mecenate„ si riferisse all' origine israelitica di lui; p. e. quando Mecenate a bella posta gli fece introdurre l' aglio in qualche erbolato, sapendo forse che era un condimento prediletto degli orientali in genere e degl'Israeliti in ispecie. Per simili burle degl' intimi amici Orazio stesso alla fine non potè fare a meno di burlarsi de' suoi connazionali. Così nella V.ª Satira del I.° libro, ove deride la facilità con cui questi credevano i miracoli. "*Credat Iudaeus Apella; Non ego.* Apella ebreo l'inghiotta, io già non mai.„ Lo stesso nome *Apella* sul quale gl' interpetri già tanto chiosarono, sembra che altro non sia che il nome ebraico *Abelle.*

In questo senso pure vorrei s' intendesse la chiusa della IV.ª Satira del I.° libro.

Verran poeti a torme in mio soccorso;
Come Giudei (cioè: da veri Giudei) . . .
Ti trarremo alla nostra comitiva.

Tutti i commentatori videro qui un'allusione alla smania degli Ebrei di fare proseliti; eppure si sa che di nessuna religione i seguaci sono tanto lontano da questa passione quanto i figli d' Israele. E se Cristo presso S. Matteo XXIII, 15 esclama:

"Guai a voi scribi, e Farisei, ipocriti! perciocchè voi circuite il mare e la terra per fare un proselito„, egli si riferisce allo zelo delle sètte di tirare alla propria parte i loro connazionali, ma non mai fa supporre che gl'Israeliti siano stati smaniosi di convertire alla loro credenza gli Etnici. Orazio qui allude soltanto

all' importunità o piuttosto abilità de' mercanti Ebrei di vendere per forza la loro mercanzia a qualche passante. E quelli del tempo d' Orazio, come bene annota il Toriglioni, non erano punto dissimili da' nostri.

Ammesso dunque che Orazio fosse Israelita per nascita e per educazione, si domanderà forse se egli fosse simile a que' Giudei del tempo di Antioco, i quali non osservavano il sabato nè celebravano le patrie feste nè osavano confessare liberamente che erano Giudei? Cfr. Maccab. lib. II, c. VI. v. 6. Su questo punto Orazio l' avrà pensata come cento anni dopo di lui S. Paolo scrisse a' Romani: [1] "Non è Giudeo colui che l' è in palese nella carne; ma Giudeo è colui, che l' è occulto; e la circoncisione è quella del cuore in ispirito, non in lettera„.

Già ho accennato sopra, che il padre di Orazio doveva appartenere alla Confessione Alessandrina. Ora presso gl' Israeliti Egiziani già sino dal tempo de' primi Tolomei si era manifestata la tendenza di spiegare il Vecchio Testamento allegoricamente, rinunziandosi al senso letterale, tendenza che in appresso fu rappresentata da Filone più giovine contemporaneo di Orazio. Di più, l' educazione di Orazio era stata completata e perfezionata collo studio della filosofia e delle lettere greche e latine, di modo che per lui non c' era difficoltà alcuna di accomodarsi pure alla mitologia de' gentili, prendendo le loro divinità in senso allegorico o sostituendo a יהוה [2] אלהי ישראל "il grande, il sommo Giove, il padre Giove, il padre e custode delle umane genti, che tutto muove ad un girar di ciglio„. Delle tante divinità allegoriche de' Romani non occorre nemmeno parlare. P. e. le virtù per le quali è dato all' uomo ascendere al cielo: la Mente, il Valore, la Fede, la Pietà, ed altre personificazioni quali sono: la Necessità, la Speranza, la Castità, la Verità, la Faustità, la Pace, il Pudore e le stesse Muse. Del culto di queste divinità difficilmente si poteva scandolezzare un Israelita ortodosso, e meno ancora uno di

---

[1] Epist. ad Rom. II, 28 e seg.

[2] Pronunciato IABE (Teodoret. Quaest. ad 2 Mos. 15) o IAΩ (Diod. Sic. I 94).

Confessione Alessandrina. Nel ciclo delle sublimi prime sei odi del III.º libro Orazio raccomanda alla gioventù romana di ritemprarsi nel culto della Mente, della Virtù (militare), della Giustizia, della Pietà (verso la patria) e delle Muse, invitandola a riparare a queste divinità i templi e i sacri ostelli minacianti rovina, e i simulacri affumicati. Perchè negletto il divin culto di queste virtù causò luttuose vicende all'infelice Italia. Ebbene l'intonazione e la chiusa di questo ciclo (Od. III, I-VI) sono affatto bibliche, sono tolte dal Salmo LXXVIII, v. 1-3, e 6-8:

"Ascolta, o popol mio, la mia dottrina, porgete gli orecchi alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca a sentenze; io sgorgherò detti notevoli di cose antiche; le quali noi abbiamo udite, e sappiamo, e le quali i nostri padri ci han raccontate. . . . Acciocchè la generazione a venire, i figliuoli che nascerebbero, le sapessero, e si mettessero a narrarle a' lor figliuoli; e ponessero in Dio la loro speranza, e non dimenticassero l'opere di Dio, e osservassero i suoi comandamenti; non fossero come i lor padri, generazione ritrosa e ribella; generazione che non dirizzò il cuor suo, il cui spirito non fu leale inverso Dio„. In ultimo, andava da sè che un componitor di soavi canzoni romane, comechè Israelita, seguisse le credenze popolari de' Romani, come a nessun poeta cristiano si farà colpa, se egli fa comparire nelle sue poesie tutto l'Olimpo de' pagani.

In forza di quella tendenza alle allegorie si sarà pure modificata già per tempo la credenza della venuta del Messia, sicchè molti di quegl'Israeliti Alessandrini in luogo di aspettare più a lungo un re della stirpe di Davide, avran trovato avverata la profezia nella monarchia del dittatore Cesare, e ucciso questo, nell'impero di Augusto per la lunga êra di pace e di prosperità che ne seguì. Già la nascita di questo imperatore come quella del Messia fu segnalata da fenomeni straordinarî. Giulio Marato, liberto di Augusto, scrive, [1] che pochi mesi avanti che Augusto nascesse, seguì in Roma una cosa meravigliosa, per la quale si congetturava, che la natura veniva a disporsi a partorire il re

[1] Svetonio, trad. da Paolo del Rosso, Vita di Augusto c. 94.

del popolo romano; e che il Senato di ciò spaventato, ordinò che tutti quelli che in quell'anno nasceranno tossero morti: onde chiunque aveva moglie pregna, giudicando ch'ei potesse toccare al suo figliuolo, usarono diligenza che questo partito del senato non fosse come approvato portato nell'erario. Come Gioseffo Flavio profetizzò a Vespasiano l'impero della terra e mare e di tutto il genere umano, [1] impero che al solo Messia spettava, così già cento anni prima Orazio salutò in Augusto, principe benefico e virtuoso, il promesso Messia "sceso in questa terra in aspetto di giovin prode„. A supporre ciò ne autorizza anche la grande somiglianza che c'è tra le profezie d'Isaia e le lodi prodigate ad Augusto da Orazio. Isaia profeticamente esclama: [2] "Il fanciullo ci è nato, il Figliuolo ci è stato dato e l'impero è stato posto sopra le sue spalle; e il suo Nome sarà chiamato: L'ammirabile, il Consigliere, l'Iddio forte, il Padre dell'Eternità, il Principe della pace. Vi sarà senza fine accrescimento d'imperio e di pace„; e in un altro luogo: [3] "Ed egli farà giudicii fra le genti e gastigamenti sopra molti popoli; ed essi delle loro spade fabbricheranno zappe e delle loro lame falci; una nazione non alzerà più la spada contro all'altra nazione e non impareranno più la guerra„. Rispetto alla divina origine di Augusto, Orazio ben sapeva che fu stimato esser figliuolo d'Apollo, [4] e ch'egli era nato il signor del mondo come affermò ad Ottavio P. Nigidio. E avrà ben inteso il sogno di Cicerone, [5] il quale avendo accompagnato Caio Cesare in Campidoglio a caso lo raccontò a certi suoi amici familiari, dicendo che gli era paruto di vedere un fanciullo di nobile aspetto, calato dal cielo con una catena d'oro, ed essersi fermo alle porte del Campidoglio, e che Giove gli aveva dato una sferza; ed in quell'istante venendogli visto Augusto ancora da molti non conosciuto, il quale Cesare suo zio aveva fatto venire al sagrifizio, affermò lui essere quello che in

[1] Guerra giud. III, 8.
[2] IX, 5.
[3] II, 4.
[4] Svetonio, Vita d'Augusto c. 94.
[5] Svetonio, loc. cit.

sogno gli era paruto vedere. Oltre al nome di *Augusto* che corrisponde ad *Ammirabile* (πλεῖόν τι ἢ κατ' ἄνθρωπον, Dione Cass.) Orazio dà al suo Messia il titolo di *maxime principum* (Od. IV, XIV, 6) e lo chiama Caesarem *justum* et *fortem* (Sat. II, I, 16), *fortis* (Od. IV, II, 43), *Divis orte bonis* (Od. IV, V, 1), *Consigliere* (te consilium praebente Od IV, XIV, 13), e dice, Od. IV, II. 37: che di lui

Più grande e più benigno Eroe
Non diero i fati al mondo e i santi Dei
Nè daran più, se ancor gli antichi tempi
Si rinovassero dell' età dell'oro.

E nell'ode XV.ª del IV.° libro canta con intonazione veramente biblica conforme ad Isaia e in particolar modo al Salmo LXXII:

Il tuo secolo, o Cesare, già rese
Ai nostri campi le ubertose messi,
Ed i vessilli al nostro Campidoglio
Svelti da' Tempî de' superbi Parti.
È cessata ogni guerra, il quirinale
Tempio serrò di Giano, ed ordin pose
Alla licenza, che di freno priva
Avea varcato ogni confin del retto;
Fugò i delitti, richiamò le prische
Arti del Bello, per cui chiaro il nome
Latino crebbe, e l' Itala possanza.
E dell' Impero la maestà, la fama
Dall'Esperia ove il Sol prende riposo
S' estese fino all'ultimo Orïente. —
Finchè della Repubblica il governo
Cesare avrà, non civico furore,
Non violenza bandirà la pace,
Non ira fabbricante armi omicide,
Che muove a risse le città infelici.
Franger non oseran le Giulie leggi
I popoli ecc. ecc.

Qui mi cade in acconcio interpetrare colla scorta del Salmista un passo di Orazio (Od. III, V, 2):

Praesens divus habebitur
Augustus adjectis Britannis
Imperio gravibusque Persis

si traduce dagli uni troppo iperbolicamente

visibil nume
Fia detto Augusto *che al romano Impero*
I feri Persi *aggiunse* ed i Britanni,

e dagli altri con lode troppo problematica: *quando avrà aggiunto all' impero* i feri Persi ed i Britanni, laddove Orazio volle dire soltanto che Augusto sarà adorato *dai* più lontani popoli i quali saranno aggiunti all' Impero, all' analogia del Salmo LXXII, 8 e 11:

"Egli signoreggerà da un mare all'altro, e *dal fiume fino alle estremità della terra* . . . tutti i re l'adoreranno; tutte le nazioni gli serviranno„.

È poi affatto sorprendente che il vanto d'Augusto [1] di lasciar di marmo la Città cui aveva ricevuta di mattoni, risponda letteralmente al detto del profeta Isaia: [2] "I mattoni son caduti, ma noi edificheremo di pietre pulite„. E sorprendente è il fatto che al primo verso di quello stesso capitolo, "il popolo che camminava nelle tenebre ha veduto una gran luce„ corrisponda il sogno di Ottavio padre di Augusto, che nel ventre di Accia era nato lo splendore del sole. [3]

Notisi ancora che non solamente la XV.ª ode ma anche la XIV.ª e la V.ª dello stesso quarto libro, le quali sole sono dirette ad Augusto, manifestano un carattere propriamente biblico.

Non sarà forse avvenuto per solo caso che le allusioni agli Ebrei e la dichiarazione di non appartenere a nessuna religione si leggano soltanto nella prima pubblicazione di Orazio, cioè nel I.º libro delle Satire, fatta nel suo 30.º anno di età, e che non se ne trovino in nessuno degli altri libri. Le tre odi ad Augusto

[1] Svetonio, Aug. c. 28.
[2] IX, 9.
[3] Svetonio, Aug. c. 94.

poi si leggono nel IV.° libro delle odi, cioè nella sua penultima pubblicazione avvenuta nel suo 50.° anno di vita. Onde conchiudo che Orazio per quanto fosse stato ben avviato da suo padre ed educato nel santo timor di Dio, pure avrà abbracciato come tutti i nobili giovani romani della sua età il libero modo di pensare degl'ingegni più elevati d'Ellade e di Roma; ma trascorsi i bei giorni della gioventù bollente, egli sarà ritornato allo studio della filosofia pratica de' suoi padri, od almeno gl' insegnamenti inculcatigli da suo padre gli si saranno di nuovo ridestati nell'animo. A questo ritorno alle credenze della sua prima gioventù credo che voglia alludere la 34.ª ode del I.° libro:

E parco e raro degli Dei cultore
Mentre d' *insana sapienza* ai dogmi
Affidato perdeami, or mi fa d'uopo
Ad altro corso volger le vele,
E *ricalcar l' abbandonata via.*

L' *insana sapienza* da quasi tutti i commentatori si spiega per la filosofia d'Epicuro. Il Lessing (*Rettungen des Horaz*) crede che vi si possa sottintendere anche la fede politica di Bruto e Cassio, nel qual caso gli "*Dei*" sarebbero Cesare e Ottaviano. Più semplice interpetrazione si ottiene se si prende per l'*insana sapienza* l'incredulità, e per l'*abbandonata via* la credenza nell'onnipotenza di Iehovah o Giove. Anche questa ode, quantunque breve sia, spira del tutto sentimenti biblici. Nè a me solo essa fa questa impressione; già il Toriglioni vi trovò di annotare: *Sembra di leggere i concetti e le tanto decantate sentenze di cui ridondano le Divine Scritture.*

Ecco spiegato l'enimma perchè Orazio l' apostolo della voluttà sia invaso sempre dalla mania di moralizzare; ecco la fonte da cui derivarono e i suoi bizzarri pensamenti e le giudiziosissime riflessioni filosofiche esposte con poetica maestria; ed ecco infine spiegate le molte contraddizioni di cui gli arguti commentatori o accusano il dilicato cortigian d'Augusto o ne cercano sciogliere le difficoltà facendo gran pompa di rettorica sapienza.

Orazio facendo suo il tesoro della sapienza ebraica, la schiuse a' Romani e a tutte le altre nazioni ancora prima che quella pervenisse loro insieme col Vangelo. Epperò già gli antichi Dottori della Chiesa di Cristo e i monaci del Medio Evo istintivamente ebbero Orazio tra' poeti prediletti. Lo stesso S. Girolamo (Praefat. in Chron.) paragona il Salterio alle Odi di Orazio, e un interpetre del XII.° secolo ad. Epist. I, X vuole che il Venosino sia *iam rusticus factus et* **quasi monachus**. (Cfr. Orelli, ed. mai. II p. 493). E anco oggidì i suoi precetti per ben governare la vita sono la delizia de' dotti e passano in proverbio.

Uno solo tra' moderni si può comparare con Orazio: *Enrico Heine*, anch' egli Israelita di nascita, satiro, componitore di soavi canzoni e spirito bizzarro al par del Venosino.

DOCUMENTI INEDITI

SULLA

STORIA DI MUGGIA

NEL SECOLO XIV

PUBBLICATI ED ILLUSTRATI DA

VINCENZO JOPPI

Cenni Storici di Muggia fino al 1420.

L'origine di Muggia, piccola città sul mare in prossimità a Trieste non è conosciuta. L'avere un buon porto e le fruttifere saline che la circondavano, diedero ne' tempi medioevali una certa importanza a quella Terra, il cui possesso fu per secoli contrastato ai Patriarchi d'Aquileja dai Triestini e dai Veneziani. Per tale antagonismo, Muggia prima del 1420 fu spesso travagliata dalle lotte de' partiti e da frequenti ribellioni che venivano favorite da que' potenti vicini sempre in attesa di allargare i loro possessi a spese del lontano Prelato Aquilejese.

A proposito di alcuni inediti Documenti su Muggia racemolati negli archivî friulani, ricorderò alcuni avvenimenti che loro serviranno di introduzione e di illustrazione.

Non ci resta alcuna memoria di Muggia ne' tempi antichi. La prima volta che viene ricordata si è in un Diploma di Ugo e Lotario Re d'Italia del 17 ottobre 971, col quale donavano il

castello di quel nome alla Chiesa d'Aquileja.[1] Da quì comincia il dominio temporale de' Patriarchi in Muggia.

Gli annali Muggesi sono muti fino all'anno 1202, nell'ottobre del quale i Veneziani movendo alla Crociata, col pretesto di assicurarsi le spalle, durante la lontana spedizione, presentatisi colla flotta alle città littorane dell'Istria, ne ottennero colle minaccie una tal qual sudditanza, salvando ipocritamente i diritti del Patriarca d'Aquileja.[2] In questa occasione giunto a Muggia il Doge Enrico Dandolo, vi sbarcò con parte delle sue truppe e fu accolto dal clero e popolo al suono delle campane. Radunatisi i cittadini, gli prestarono giuramento di fedeltà e sudditanza colla promessa di non prestar aiuto ai pirati e di pagar ogni anno alla Repubblica nel giorno di S. Martino venticinque orne di buon vino. Poste così da Venezia le radici di future pretese, lasciò essa come per lo avanti il governo di Muggia al Patriarca di Aquileja, salvo poi a far valere le sue ragioni a tempo opportuno.

Da quest'epoca fino al 1420 il governo municipale di Muggia era costituito da un Podestà che talora chiamossi anche Capitano eletto di sei in sei mesi dal Consiglio, che doveva venir confermato dal Patriarca. Esso rappresentava il Principe, però senza voto, nelle adunanze consiliari e nel tribunale, ed aveva in mano il potere esecutivo. Era costituito il potere deliberativo da un *Consiglio* formato per elezione tra i cittadini della Terra. Da questo si sceglievano tre *Giudici* ad amministrare giustizia civile e criminale ed alcuni *Anziani* che formavano con quelli il *Consiglio Minore* che attendeva giornalmente allo sbrigo degli affari. Vegliava alla difesa del luogo con alcuni stipendiarii un *Castellano* nominato dal Patriarca. Le rendite camerali di Muggia venivano amministrate da un *Gastaldo* di nomina patriarcale, carica che nel 1320 fu abolita, affidandone le mansioni al Podestà.[3] Ebbe Muggia Statuto proprio nel secolo XIII e probabil-

---

[1] Archeogr. Triest. N. S. I, 99.
[2] Minotto, Doc. ad hist. F. I. Ven. 1870, pag. 9 e seg.
[3] Doc. mss. Bianchi; bibl. Mun. Udine.

mente anche prima e così pure in quel tempo si ha memoria che salariasse un medico o chirurgo ed un maestro di scuola. Lo stemma di Muggia era un castello turrito.

Ritornando alla storia di Muggia, non è che del 1258 che le cronache friulane, registrano le prime differenze tra quella Comunità ed il Patriarca d' Aquileja in occasione che colà veniva ucciso un medico di nome Simone. Per tal fatto, il Vicedomino patriarcale richiese la consegna di 12 incolpati [1] per procedere contro gli stessi.

Nel 1262 avendo i Muggesi mandati alcuni de' loro nell' armata veneziana che guerreggiava contro Genova, il Patriarca propose nel Parlamento della Patria, di punirli colle armi per avere violata la neutralità. La cosa si appianò amichevolmente, avendo promesso il comune di Muggia ad Uccelluto degli Uccelli e Leonardo di Savorgnano, ambasciatori là spediti per questa faccenda, di non rinnovare più tali fatti. [2]

Nella guerra combattuta in Istria tra il Patriarca d' Aquileja ed i Veneziani nel 1284, Muggia tenne per il primo e nella pace conchiusa li 8 Marzo 1285 fu condannata a pagare entro tre anni tutti i danni da essa recati ai sudditi veneti, salvi sempre i diritti antichi della Repubblica. [3] Rottasi nuovamente nel 1287 guerra tra Friulani e Veneziani, due ambasciatori inviati da Muggia a Venezia stipularono il 29 dicembre di dare la loro città ai Veneziani durante la presente guerra, riservandosi di tornare nello stato pristino alla conclusione della pace e chiesero alla Signoria un Podestà, cui assegnarono stipendio di 400 lire di piccoli all' anno. Tali condizioni furono accettate e di più al soldo del Podestà furono aggiunte sette lire di grossi, a condizione dovesse farsi accompagnare da tre cavalli, cinque servi ed un compagno. Il Castello però non fu cesso ai Veneziani che tra il 4 ed il 5 novembre dell' anno seguente. [4]

---

[1] Bianchi, loc. cit.

[2] Nicoletti, Vite ms. de' Patr. d' Aquil.

[3] Minotto, ad annum.

[4] Minotto, ad annum.

Nel 1289 (2 nov.) il Papa s'interpose tra i belligeranti col mezzo del vescovo di Tripoli, il quale stipulò tregua tra le parti per due anni ed intanto Muggia ritornasse sotto il Patriarca che le accordava perdono della ribellione. [1] Nel 1291 (11 nov.) fu conchiusa la pace e per i suoi patti Venezia dovette restituire il borgo e castello di Muggia ai suoi abitanti. Si stipulò inoltre che le fortificazioni fatte dalla parte del mare [2] dovessero andare ruinate; che i confinati fossero rilasciati e richiamati in patria e che il Patriarca accordasse pieno perdono ai ribelli, colla solita clausola che i patti vecchi tra Venezia e Muggia restassero salvi. Se poi i Muggesi rifiutassero obbedienza al Patriarca, i Veneziani gli permettevano di costringerli colla forza, promettendo di non prestare ad essi alcun soccorso. Il castello doveva venir consegnato al Patriarca, che accordava perdono agli abitanti in esso. [3]

Ma il Patriarca conosceva troppo bene l'umore mutabile de' Muggesi per fidarsi di loro e perciò nel 1293 richiese quattro de' maggiorenti in ostaggio. Questi furono Pietro ed Astolfo de' Secomani, Pasquale Vitali ed Artuico d' Elica che vennero confinati a Cividale coll' obbligo di presentarsi ogni giorno al Comune.

Nel 1313 era nella sede aquilejese Ottobono de' Razzi. Il suo governo fu continuamente travagliato da guerre e ribellioni favorite dai suoi potenti vicini, i Conti da Camino e que' di Gorizia. Muggia approfittò de' torbidi del momento per darsi a Venezia, dichiarando ad un nunzio di questa il 28 marzo di detto anno di essere pronta a prestarle il giuramento di fedeltà. [4] Ciò però non avvenne che nel 24 maggio dell' anno seguente, nel qual giorno sulla loggia della piazza di Muggia, alla presenza del nob. Giacomo di Cormons Vicario del Podestà Mainardo Conte di Gorizia, de' tre Giudici del luogo, il Procuratore del Consiglio giurò nelle mani di Guglielmo di Fraganesco nuncio

---

[1] Verci, Marca Triv. Doc. ad annum.

[2] Nel 1291, 28 maggio i Veneziani deliberarono demolire il castello di Muggia. (Minotto, ad annum). Probabilmente non fu demolito.

[3] Minotto, ad ann.

[4] Nicoletti loc. cit.

della Signoria di Venezia, fedeltà a questa ricevendo il vessillo di San Marco. [1] Il Patriarca, proibì ogni commercio con Muggia, ma fu tutto invano, chè la città non ritornò all' obbedienza che alla di lui morte avvenuta nel gennaio 1315.

Sotto il di lui successore Pagano della Torre, gl' istinti rivoltosi di Muggia si risvegliarono nel 1328. Gli Udinesi inviarono colà ambasciatori per richiamare quel Comune al suo dovere ed il Patriarca sollecitò i Veneziani a non favorire i ribelli, giusta quanto loro era imposto dagli antichi trattati. Marco Morosini fu dalla Repubblica mandato a Muggia per ridurla a prestar omaggio ad Aquileja. I Muggesi gli dichiararono di non essersi mai ribellati al Patriarca anzi di essere pronti a dargli ogni suo diritto ed in pari tempo raccomandavansi alla Signoria di Venezia perchè volesse difenderli da ogni e qualunque sopruso che loro fosse fatto. [2]

Dopo lunga pace, nel maggio 1370 scoppiata una sommossa in Muggia, rotte le carceri dal popolo infuriato, venne ucciso uno che ivi era detenuto. Il Patriarca Marquardo, avuti in mano alcuni de' colpevoli, li fè giudicare ed indi decapitare in Udine. Il promotore del tumulto, Rafaello di Ser Steno, dopo breve prigionia, venne rilasciato. [3] Questi, il 2 dicembre 1372 accordatosi con alcuni abitanti che erano stati poco innanzi dal Patriarca rimessi in patria dalla quale viveano banditi e coll' aiuto di alcuni Piranesi, a mezza terza, sbarcato nel porto di Muggia, armata mano se ne rese padrone senza trovar resistenza. Fosse accordo o sorpresa nol si sa. Nell' assalto andarono uccisi due Giudici ed alcuni cittadini, più probabilmente per ira di parte o vendetta che per altro. Tutto fà supporre che i Triestini favorissero questa audace impresa. Il Friuli tutto si commosse a tal nuova e le comunità di esso a gara offrirono truppe per correre a punire

---

[1] Minotto ad ann.

[2] I diritti patriarcali in Muggia erano, di tenervi il carnefice, di esigervi annualmente 313 orne di vino, di farsi prestare il servizio militare e di eleggere il Podestà ed i Giudici. Minotto loc. cit. e Bianchi, Doc. sulla Storia Friul. Vol. II, 241.

[3] Qui comincia la serie de' Documenti.

que' rivoltosi. Il comando delle genti patriarcali fu affidato a Federico di Savorgnano. Intanto che si avviavano a Muggia, gli Udinesi tentarono una riconciliazione, che ebbe buon successo per loro interposizione nel gennaio 1373. Non fu però che una tregua, poichè Muggia nell' ottobre dell' anno seguente era in aperta ribellione. Rafaello era anche questa volta alla testa del movimento e, divenuto il padrone anzi il tiranno di Muggia, perseguitava i suoi avversarj con taglie, saccheggi, bandi ed esecuzioni capitali. Il Patriarca che andava segretamente approntando le sue forze per ridurre all' obbedienza i ribelli, domandò soccorsi anche ai Veneziani. Questi che vedevano volentieri aver la chiesa d' Aquileja perduto quel porto da essi tanto agognato, finsero di ingelosirsi che il Patriarca unisse tante genti sui loro confini e mandarono Pantaleone Barbo a lagnarsene. Il Patriarca lo tenne a bada con buone parole ed in quel mezzo, giunto l' esercito aquilejese sotto Muggia, l' attaccò con forza e la costrinse a chieder mercede rendendosi senza condizioni. [1] Il 4 novembre 1374 il Patr. Marquardo fece il suo trionfale ingresso in Muggia e per assicurarsene il possesso vi fece erigere un castello che affidò ad un Castellano con sufficiente guarnigione.

Durante la guerra di Chioggia nel 1379 e seguente, Muggia minacciata dai Veneziani chiese soccorso e l' ottenne dai Cividalesi e dagli Udinesi. Nel 1386 è pure ricordato un tentativo di dar Muggia in mano dei Triestini, fatto ad istigazione del Signore di Padova per far dispetto agli Udinesi alleati de' Veneziani coi quali si trovava in guerra.

Nel 1393 alcuni cittadini di Muggia, processati come traditori della patria, si ricoverarono in Udine sotto la protezione del Patriarca Giovanni di Moravia. Il Comune esborsò buona somma di danaro per averli nelle mani e punirli, ma l' avaro Patriarca si tenne l'oro ricevuto e non consegnò i colpevoli, anzi intentò un processo ai Muggesi, accusandoli di illegale giudizio contro que' ribelli. La procedura però fu troncata dall' uccisione de

---

[1] Cron. Caroldo MS.

Patriarca avvenuta il 13 ottobre 1394. I prigionieri approfittarono dell'interregno per fuggire dalle carceri.

Nel marzo 1397 insorsero alcuni malumori tra Muggia ed il nuovo Patriarca Antonio Gaetano e sembra che causa ne siano stati i maneggi de' Triestini per impadronirsi della Terra ove aveano molti aderenti. Preparandosi il Patriarca ad usare la forza per punire que' tentativi di ribellione, la città gli aprì le porte senza resistenza. Rimase colà il Patriarca dall'11 novembre a tutto dicembre ed attese a mettere ordine al governo e ad erigere un fortilizio che servisse di freno all'instabilità di quel popolo.

L'ultimo de' documenti che si pubblicano ricorda il tentativo fatto nel 1410 da Testa di Muggia, perchè questa non prestasse obbedienza al conte di Ortemburgo, venuto come vicario imperiale a pacificare il Patriarcato diviso in due partiti cioè in quello che riconosceva per vero Patriarca Antonio Panciera ed in quello che lo ripudiava. Ma il termine del dominio temporale de' Patriarchi era prossimo, chè i Veneziani anelavano al possesso del Friuli e dell'Istria e cercavano ogni mezzo per ottenerlo.

Sigismondo Re de' Romani venne con valido esercito in aiuto del Patriarca di Aquileja per impedire alla Repubblica un così forte allargamento di territorio. Nel gennaio 1411 Muggia si mise sotto la sua protezione, per poco dopo (20 marzo) darsi ai Veneziani fino alla creazione di un nuovo Patriarca. In tale condizione di neutralità stette Muggia durante la guerra, che ebbe fine coll'occupazione di tutti i possessi patriarcali, ottenuta dalla Signoria di Venezia nel luglio 1420. Muggia si diede definitivamente ai Veneziani l'otto giugno di detto anno. [1]

Vincenzo Joppi.

[1] Vedi Doc. da me pubblicati nel *Cod. Dipl. Istriano.*

Gastaldi di Muggia.

1202 Ingalpretto
1257 Pellegrino
1279 Vitale di Muggia
1295 Petraca

Podestà di Muggia.

1257 Corrado Boiani
1258 Genisio de Bernardis
1269 Giovanni Tiepolo
1290 Marco Delfin
1291 Giovanni di Equilio
1292 Martino della Torre
1293 Odorico di Strassoldo
1294 Ulrico di Mimiliano
1312 Astolfo
1313 Vicardo di Pietrapelosa
1314 Mainardo Conte di Gorizia
1327 Federico della Torre
1328 Bartolomeo Conte di Veglia
1330 Stefano Manolesso
1331 Federico Conte di Veglia
1338-39 Nicolò Vetturi
1339 Ossalco di Strassoldo
1341 Enrico di Strassoldo
1342-43 Cav. Corrado Boiani
1345 Taddeo di Manzano
1345-46 Nicolò Vetturi
1348 Mainardo di Villalta
— Pertoldo di Moruzzo
1349 Lorenzo Malipiero
— Bongiacomo Visconti di Cremelino
1350 Stefano Conte di Veglia
1351 Gerardo di Rostock
1352 Cono di Partistagno
1354 Bartolomeo Conte di Veglia
— Rusello di Licig
1355 Jarch di Praga
1356 Bort. Conte di Veglia
— Lancelotto di Savorgnano
1357 Cono di Partistagno
— Pertoldo di Manzano
1360 Taddeo di Manzano
1358 Mainardo Conte di Gorizia
— Pertoldo di Manzano
1360 Taddeo di Manzano
1361 Stef. Co. di Veglia
1362 Pertoldo di Manzano
— Bort. Conte di Veglia
1363 Lorenzo Michiel di Venezia
1364 Giusto Foscarini
1366 Nicolò Zorzi
1367 Olvardo di Maniago
— Stef. Conte di Veglia
1370 Solone di Savorgnano
1371 Nicolò Conte di Polcenigo
1377 Giuliano de Brugnis
1379-80 Enrico de Galli
1385 Gregorio di Norimberga
1388 Bernardo di Strassoldo
1389 Guglielmo di Norimberga
— Biagio Lisone di Udine

Podestà e Capitani

1349 Lancellotto di Savorgnano
1392 Corrado Boiani
1392 Nicolò Darduino
1393 Biagio Valier
1393 Luca Viaro
1397 Nicolò di Attems
— Benone di Pino
1399 Benedetto de Dottori di Padova
1400 Lodovico di Porcia
1403 Artico di Porcia
1404 Bernardo di Strassoldo
1406-07 Cav. Corrado Boiani
— Antonio di Rabatta
.... Lodovico de Cignotti di Udine
1408 Venceslao di Spilimbergo
1410 Nicolò de Porcellinis di Padova, Dottore e Luogotenente
1411 Il Conte di Cilly
1413-14 Giovanni Mundelfer.

DOCUMENTI

Spogli su Muggia, dall' Archivio Municipale di Udine.

(*Volumi*: Spese e Deliberazioni.)

A. D. 1370, die 3 maii. In Consilio Terre Utini ad requisitionem Domini nostri Patriarche deliberatum fuit quod ex parte Comunis Utini in nuncium mittetur Nicolussius Ser Bilinussii Muglam et cum nunciis D. nostri Patriarche et nunciis Civ. Austrie supra quadam discordia ibidem orta.

A. D. 1370, die V iunii. Camerarius Comunis Utini expendidit quos dedit et solvit de mandato et deliberatione DD. Capitanei et Consilii Salono de Savorgnano qui ivit cum decem sociis Muglam in servitio D. Patriarche cum Nob. Ser Salono de Savorgnano Potestate Mugle, quibus solutum fuit pro XV diebus, videlicet Salono de Savorgnano predicto in ratione XXIV denariorum pro die et cuilibet dictorum novem sociorum qui iverunt cum ipso den. XII pro die et pro uno curru quem habuerunt et minaverunt eorum arma hinc ad Aquilegiam den. XXVIII.

1370, die V iunii. Expense varie pro illis balisteriis qui iverunt Muglam ubi erat discordia.

A. 1372, 3 decembris. In Consilio Terre Utini supra propositis de mittendo aliquas gentes armigeras Muglam cum D. Marescalcho ad sociandum ipsum ad subiectionem Domini nostri et eius Ecclesie Aquilegensis, deliberatum fuit quod non mittantur ad presens.

1372, 5 dec. Supra propositis de mittendo Ambaxiatores Muglam ad Raffagellum, qui malo modo eamdem usurpavit, ad mitigandum furorem, electus fuit sapiens vir D. Elias de Gubertinis.

1372, 7 dec. Supra propositis de mittendo Montefalconum ad D. Patriarcham suficentem personam ad paciscendum et componendum inter Rafagellum ut Terra Mugle non amittetur malo modo et reducatur ad subiectionem Domini

nostri et eius Ecclesie: electi fuerunt DD. Missius de Remanzacho et Nicolaus D. Gabrielis.

1372, 8 dec. Supra propositis de mittendo ad D. Patriarcham petentem sibi per Comune Utini auxiliari cum Talia et ultra Taliam dictum Comune contingentem ad recuperandam Muglam: deliberatum fuit quod eligantur quinque vel sex boni et idonei viri de Consilio ad conferendum cum Egr. Milite D. Francisco de Savorgnano.

1372, 11 dec. Supra propositis per ambasiatores ad consulendum D. Patriarche per Comune trasmissos supra revellatione et discordia Mugle ac etiam nomine dicti D. Patriarche per Comune Utini gentibus et vitualibus et eius mandato ipsi D. Patriarche subvenire petentes ut Terra Mugle ad subiectionem et pristinum statum Ecclesie Aquilegensi reducatur.

1372, 12 dec. Deliberatum fuit quod D. Federicus de Savorgnano filius nobilis et potentis Mil. D. Francisci cum decem equis ad serviendum D. Patriarche pro recuperatione Mugle ire debeat et quod salarientur XXV stipendiarii optimi qui servient ipsi Domino, pedites, balisterii et pavesarii. Die XVII dec. deliberatum fuit quod mittantur XXXII pedites Muglam et unum fistulatorem.

A. 1372. 5 dec. Camerarius Comunis Utini dedit prudenti viro D. Ellie legum Doctori pro parte Comunis Muglam directo in ambassatorem pro casu ipsius Terre occurso, videlicet quod Rafagel multa enormia comittens in eamdem Terram, ipsam ad manus suas posuit, pro naulo unius equi den. 52, et pro expensis cum quatuor equis et personis totidem pro quinque diebus quibus stetit in dicta legatione, march. den. IV et den. LII.

Item die 8 dec. expendidit quos dedit de mandato D. Capitanei et Consilii Terre Utini, providis Ser Missio de Ramanzacho et Ser Nicolao D.ni Gabrielis in ambassiatores destinatis pro parte Comunitatis ad Rev.mum D. nostrum Marquardum Patriarcham ad insistendum sibi de consilio et favore prout idem Dominus requisivit ipsi Comunitati pro casu orribili et periculo dicte Terre Mugle, pro duobus diebus eundo Montemfalconem et redeundo ubi dictus Dominus noster erat, pro naulo 5 equorum in ratione 20 den. pro quolibet et pro expensis, march. den. 3, den. 66.

Item die XIV dec. expendidit ex deliberacione solempni habita et dedit Nob. Federico de Savorgnano nato Egr. D. Francisci Militis de Savorgnano misso cum tribus lanciis et quatuor balistreriis armigeris equestribus ad sociandum et instandum viriliter Domino nostro pro recuperacione Terre Mugle in ratione 20 den. pro qualibet lancea et den. 12 pro quolibet balistrerio die singula, pro paga unius mensis integri, marchas den. 28 et den. 40.

Item die eodem expendidit quos dedit Sapienti viro D. Ellie de Gumbertinis legum doctori misso pro parte Com. Utini ad D. Patriarcham qui erat in Montefalchono et pro tractanda concordia et reconciliatione Muglensium cum ipso Domino nostro et ad eamdem pro certis tractandis usque ad Terram Mugle et ad omnia operandum circha predicta que posset pro statu ipsius Domini nostri et predictorum Muglensium, march. den. 4, den. 20.

Item eodem die dedit Galiotto de Andreottis qui ivit in servitio Comunis Brazachum, Faganeam et ibi prope ad recuperandum pedites mittendos Muglam, pro naulo equi den. 20.

1372, die 17 dec. dedit pro stipendiariis pedestribus missis ad D.num nostrum Patriarcham in eius subsidium et honorem ad standum sibi circha recuperationem dicte sue Terre Mugle, pro solutione et paga unius mensis integri incipiendo a die presenti in ratione duorum marcharum soldorum pro quolibet et eorum Contestabili pro se et suo ragacio et fistulatori cum paga dupla in ratione marcharum 6, march. sold. 71. ascendunt ad marchas den. 60, fortones 8 et frixacenses 17 et parv. 2. — Fuerunt Galidesius de Andreottis et Michael eius ragacius et Johannes fistulator de Cerseto et fantes 32.

A. D. 1372, die XVII decembris deliberatum fuit quod mittantur XXXII pedites Muglam in servitio Domini ob eius recuperationem.

Super propositis per Galiotum Conestabilem de providendo pro uno fistulatore pro peditibus Muglam euntibus, deliberatum fuit quod pro provisione eius persone maxime quando vadit ad longinquas partes, detur pro fistulatore una marcha.

Die ultimo decembris super propositis de mittendo D. Elliam Aquilegiam super facto compositionis Domini nostri Patriarche et Rafágelis occasione delicti per eum commissi in Mugla.

1373, die 5 ianuarii. Camerarius dedit D. Ellie quum ultimo ivit pro predictis ad D. Patriarcham et Muglam, quum tunc facta fuit conclusio dicte reconciliationis de Muglensibus et ipsum Dominum nostrum, que celebrata fuit in Civitate Austria, marchas denar. IV, pro expensis.

A. 1373, die 17 febr. dedit Nicolao q. Driussii sartori qui fecit quoddam vexillum quod datum fuit Galiotto Conestabili qui tempore revelacionis Mugle pro parte Comunis Utini una cum pluribus aliis peditibus in ipsius Comunis servitio ivit, den. 39.

1374, 12 iunii. In Consilio Com. Utini deliberatum fuit supra ambaxiata destinanda Muglam occasione certorum quatuor captivatorum ibidem condempnatorum, ut dicitur, ad perditionem oculorum.

A. D. 1374, die sabbati XXVIII 16 Octobris. Exposito casu dampnabili de Terra Mugle qualiter detinebatur et nesciebatur veridice et publice per quos benedicte Eccl. Aquilegensis et Rev. D. nostro Patriarche quorum est in proprietate et possessione, sed publice ferebatur et reputabatur ipsam detentam esse per violentiam et quasi more tyrannico per quemdam Raphielum Ser Steni habitatorem et convicinum dicte Terre Mugle, in qua noviter multa scandola et enormia comissa sunt, videlicet occisiones hominum, exulationes, repulsiones, errores et damna alia quasi innumerabilia, que tot et tanta tolerari non poterant, convenientibus oculis per ipsum D. nostrum Patriarcham quin remedia et provisiones ponentur convenientes et necessarias et imo quin ipse D. noster Patriarcha cum suis fidelibus et auxilio ipsorum de gratia et non ex debito

quod de iure nec de antiqua consuetudine Patrie extra ipsam sibi servire tenetentur, dispositus etiam cum consilio suorum manu potenti ad ipsam Terram suos felices gressus dirigere ad refformandum, regulandum et reconciliandum ipsam Terram suam, Deliberatum fuit in pleno Consilio more solito congregato quod eidem Domino nostro per Comune Utini serviatur gratis pro nunc et non ex debito semper salvo et reservato iure ipsi Comunitati deffendendi et se ruendi ab ipso Domino et alijs successoribus suis quia ex debito non tenentur in hoc vel similibus servire sed pungente ipso casu necessario et evidenti ne ipsa Terra a gremio ipsius Ecclesie benedicte perpetualiter segregaretur, quod cum militia nuper in Terra Utini imposita equestri sibi serviretur per octo dies tantum.

Et sic deputati fuerunt ad dictum servitium perhibendum XXIV Elmi et XIV balisterii: quibus namque fuit facta prerogativa propter morem hactenus solitum qui equitaverunt extra patriam ubi sumptus accrescunt, quibus gravabuntur pro quolibet elmo solvatur et detur in die singulo denarios XXVI et pro quolibet balisterio Den. XV.

Item Nob. viro D. Federico nato Egr. Mil. D. Francisci de Savorgnano electo in Caput et Capitaneum dicte militie propter expensas et sumptus quibus aggravabitur pre ceteris et etiam quia fistulatoribus providebit de victu equitantibus cum eadem militia, provisum fuit de decem Ducatis, ultra suum debitum salarium pro uno elmo et duobus ballisteriis quos de suis conducet.

Item etiam provisum fuit propter morem consuetum causa quia extra patriam equitabant de XIV curribus super quibus conducere valeant sibi victualia pro personis et equis et etiam alia preparamenta ad ospitandum si fuerit necesse in campanea, quia ibi ante Muglam est totaliter campanea expoliata omni restauratione et remedijs de necessitate exercitui opportunis tam pro personis quam pro equis, quia non potest inveniri ibi aqua dulcis. Pro quolibet equo in die singulo Den. XVI.

A. D. 1374, die 6 Nov. deliberatum fuit quod fieri debeat una tunica et unus caputeus de colore Nuntio hodie nova letabilia de terra Mugle referrenti, de precio unius ducati pro brachio.

A. D. 1374, die 9 Nov. deliberatum fuit in pleno Consilio quod pro eo quod Dominus noster cum felicitate Deo largiente suam Terram Mugle intravit in qua suis operibus laudabilibus Deo et mundo studet ad reformationem ipsius Terre et incolarum ejus condignas et necessarias facere provisiones retinuit et retinet penes se de Nobilibus subditis suis et aliis de Comunitatibus fidelibus ut potens remaneat in eadem donec fortilitias et alias provisiones fecerit pro tutela et conservatione ipsius Terre, inter quos retinuit et habet penes se Nobiles et prudentes viros D. Federicum de Savorgnano cum quatuor sociis, Eliam de Gumbertinis cum duobus, Nicolussium de Andreottis, Joachinum, Jorium de Glemona, Antonium nepotem Monachini, Philipussum Thomasij, Vuodlelmum omnes cum uno socio, quod eisdem ad presens provideatur de pecunia Comunis Utini de una marcha et media denariorum pro quolibet ipsorum quod totum

capit Marchas XXX ut valeat ad honorem et statum dicti Domini nostri et S. Eccl. Aquil. viriliter astare ipsi Domino ut cum prosperitate et iocunditate perfici valeat suas laudabiles in predictis intentiones.

1374, die 15 Nov. Item quia eterni et ejus gloriose genitricis gratia faciente ac solicitudine dicti D.ni nostri Patriarche cohoperante ipse gloria thriumphante et cum felicitate ipsam Terram Mugle intravit post duos dies quibus ante dictam Muglam in campanea hospitatus fuit, receptusque extitit per ipsos suos fideles et subditos dicte sue Terre Mugle cum obedientia fideli et leticia per ipsos suos subditos dicte sue Terre Mugle permisit et disposuit construere et edificare cum cordiali promptitudine et bona voluntate dictorum suorum subditorum nonnulla fortilitia pro conservatione et pace ac tranquillitate retinendis in eadem requisivit ut gratis per ipsum Comune Utini sibi serviretur et non ex debito de aliqua parva quantitate sociorum pedestri, qui assistant una cum alijs Capitaneo et Potestati in eadem per eumdem Dominum noviter creatis ut in ipsa regula et ordo nuper dati cum perseveratione observentur ad eumdem statum et tranquillitatem et etiam ut valeat continuare opus jam inceptum fortilitiarum. Deliberatum fuit quod eidem D.no nostro gratis et non ex debito pro nunc complaceatur in serviendo cum XX peditibus pro uno mense de honorabilibus iuvenibus in Terra Utini eligendis, quibus propter eorum sufficientiam excedentem aliorum qui reciperentur se sponte exhibentes de duabus marchis denariorum pro quolibet provideatur. Item quod Nicolao de Orbittis in Conestabilem eorum electo provideatur de paga duplici. Item quia fuerunt electi et missi honorabiles persone et sufficientes qui iverunt non propter stipendium sed propter obedientiam electionis eorumdem; eis provisum fuit de octo familiaribus ad serviendum eis circa agenda, quibus provisum fuit de marcha una den. pro quolibet familiari pro dicto mense.

Item provisum fuit de septem curribus conducentibus eorum victualia et arma per terram usque ad Terram Mugle, quia arma ferri non poterant per mare sine periculo proditionis eorumdem et assignetur den.. 100 pro quolibet.

Provisum fuit quod etiam expensis dicti Com. Utini mittantur quatuor Balisterij ex militia usque ad dictam Terram Mugle pro galayto et custodia dictorum curruum et carratorum et dentur eis pro quinque diebus den. XV pro quolibet die.

A. D. 1374, die VI Novembris. Camerarius Comunis Utini expendidit quos dedit de mandato ut supra Nuncio seu Cursori Domini nostri Patriarche, qui litteratorie ex parte ipsius Domini nova apportavit qualiter ipse Dominus noster gratia divina largiente cum felicitate et gloria triumphanti Terram suam intravit Mugle per eius incolas receptus fuit letitia fideli, parentes sibi tamquam Domino unanimiter cum omni debita subiectione, pro tribus brachiis panni coloris blavi in ratione unius ducati pro quolibet brachio, ducatos aureos tres, capit totum in denarios marcham den. unam et den. XXX. Que Terra erat in malo statu et periculo perditionis propter eius intrinsecas discordias ex quibus subsecute erant interemptiones hominum, captiones, exulationes, conspirationes, violationes

contemptiones et rebellationes: ad quorum evellationem, purgationem et reconciliationem, confortationem atque regulationem iverat ipse Dominus noster potenter cum suis fidelibus Forojuliensibus pedestribus et equestribus, in qua ipse Dominus noster pro conservatione eiusdem Terre nonnulla fecit fieri fortilicia.

1389, 18 Octobris. In Consilio super propositis per Dominos ambasiatores Mugle rogantes Consilium ut rogare et instare deberet cum Ser Blaxio de Lisono ut acceptare dignaretur officium Podestarie dicte Terre Mugle quum ibidem electus erat Potestas dicte Terre Mugle pro anno presenti, deliberatum fuit quod rogare deberet, ut dictum officium acceptare deberet et ire ad dictum locum Mugle et mandato pro ipso S. Blaxio, eum rogaverunt cum instancia ut dictum officium acceptare dignaretur et Muglam accedere, quod officium ipse Ser Blaxius finaliter acceptare promisit.

1397. 16 Martii. Supra inquisitione facta Comuni Utini per Dominum nostrum Patriarcham requirentem dictam Comunitatem quare ob certu casu pervento in Terra Mugle, quod nisi rimedium ponatur in dicta Terra Mugle posset privari Patriarchatus et Ecclesia Aquilejensis Dominio ejusdem Terre vult ad dictam Terram cum auxilio Patrie equitare dictus D. Patriarcha. Idcirco rogat dictam Comunitatem quatenus vellit et debeat eidem D. Patriarche auxilium prestare et favorem; deliberatum fuit quod Comunitas eidem D. Patriarche in casu quo velit ad dictam Terram equitare debeat auxilium prestare per manutentionem dicte Terre Mugle, tantum quantum dicta Comunitas habet possibilem.

1397, 23 Decembris. Supra ambassiata exposita quod D. Patriarca requirit hanc Comunitatem de aliquo subsidio gentium pedestrium videlicet XXV ad custodiam Terre Mugle usquequo fortalicium inchoatum ibidem fuerit completum; deliberatum fuit quod excusetur Comunitas quia est impotens ad faciendum predicta et quod propterea supplicetur eidem Domino ut non habeat molestum si ad presens Comunitas non potest sibi complacere.

1398, 4 Januarii. Supra petitione alias facta pro parte D. Patriarche ut vellet sibi providere de aliqnibus peditibus ad tutelam Terre Mugle contra Tergestinos, ad quam petitionem etiam D. Abbas Mosacensis eandem Comunitatem exortat quod adimpleatur; per dictum Consilium determinatum fuit quod quia de presenti Comunitas est potius indigens quam copiosa denariis, ipse D. Abbas velit ipsam habere excusatam de petitione predicta.

1398, die 7 Januarii. Supra petitione facta per D. Abbatem Mosacensem pro parte R.mi D.ni nostri Patriarche, hanc Comunitatem requirentem de subventione aliquorum equestrium suam paternitatem sequentium seu vexillum Aquil. Eccl. ad expugnationem et exterminium illarum pravarum gentium modo furtivo consuetarum Patriam nostram intrare quas ferunt in brevi hanc Patriam invasuras: deliberatum fuit pro complacendo dicto D.no nostro et ad statum honoremque ipsius et totius Patrie, quod dicta Comunitas stare debeat attento et parata cum XII vel XVI equis ad beneplacitum ipsius Comunis.

Die dicto. Super propositis per suprascriptum D. Abbatem fraterno et fideli zelo, hanc Comunitatem exhortantem quatenus placeat pro bono et utilitate

istius Comunitatis subvenire suprascripto D. Patriarche de VI vel VII, vel VIII peditibus ad beneplacitum Comunitatis ad custodiam Terre Mugle, pro qua subventione dicta Comunitas fuit alias sepius requisita, deliberatum fuit quod dicta Comunitas debeat complacere de octo bonis balistariis peditibus ad beneplacitum dicte Comunitatis permansuris.

1406, die 12 Martii. Supra littera missa per Com. Mugle huic nostre Comunitati significando sibi de pace conclusa inter Tergestinos et eos, deliberatum fuit per omnes quod detur Nuntio ducatus unus auri.

I.

1345, 24 nov Udine. Custodia della Torre di Muglia.

Dalle note di Gubertino da Novate Cancell. Patr. nell'Arch. Not. Udine.

A. D. 1345, die 24 novembris, presentibus nobilibus viris D. D. Federico de Savorgnano, Gerardo de Cucanea, Hermano de Carnea militibus et Vecelino de Justinopoli testibus et aliis. Rev.dus in Christo Pater et D. D. Bertrandus Patriarcha Aquilegensis custodiam Turris Aquilegensis Ecclesie site in Mugla, quam alias tenebat Firmapax de Mugla ab eadem Ecclesia, commisit Albino et Teste de Mugla usque ad proximum festum S. Thome; mandans eisdem quod faciant in dicto festo, quod Potestas et Commune mittant ad eum quatuor de bonis hominibus de Mugla cum pleno mandato ad recipiendum ab ipso D. Patriarcha custodiam dicte Turris. Actum Utini in Palatio Patriarchali.

II.

1367, 27 settembre. Cividale.

Accordo per un anno tra il Comune di Muggia e M°. Giacomo Chirurgo qm. Pagno di Firenze abitante in Cividale.

Andalpretto di Cividale notajo. Arch. not. Udine.

A. D. 1367, ind. IV, die dominico XXVII mensis septembris, actum in Civitate Austria in Curia domorum habitationis circumspecti viri D.ni Magistri Viviani Phisici habitantis in Civitate, presentibus ipso M.° Viviano, Thomasino q. Johannutti de Castro Utini, Johanne q. D. Gabrielis de Cremona testibus et aliis pluribus.

Providus et discretus vir D. Cresencius q. Bernardi de Mugla tamquam sindicus et procurator nec non sindacario et procuratorio nomine Nobilis et

prudentis viri D. Olvardi de Mabiacho honorabilis Potestatis Terre Mugle una cum providis er discretis viris D.nis Simone Radini, Phylotaxio q. Ser Facine et Georio Zinelli Judicibus suis et Officialibus pro se ipsis et successoribus et nomine antedicti Comunis Terre Mugle cum consensu et voluntate Ser Petri Ade et Odorlici q. Ser Oldorici Ancianorum dicti Comunis nec non Comunis et Consilii prelibate Terre Mugle ut quodam procuratorio scripto manu Johannis Bolda de Mugla imp. auctoritate notarii sub presentibus millesimo et indictione die vero 23 m. septembris plene noscitur contineri, habens specialiter in mandatis in dicto procuratorio ad inquirendum, salariandum et recipiendum quemdam medicum ziroyeum in arte ziroyce expertum, ydoneum et suficientem per unum annum vel duos cum pactis et conditionibus et oportunis ut in ipso procuratorio plene apparet. Consideransque immensam circumspectionem, industriam et cautelam nec non debitam solicitudinem spectantem et pertinentem ad artem ziroycalem huc usque habitam, solempni et debita inquisicione perbabita a quampluribus sciencie viris circumspectis prudentis viri Domini Magistri Jacobi ziroyci qm. M.i Pagni Apothecarii da Florentia nunc habitantis in Civitate Austria Diocesis Aquilegensis, vice et nomine predictorum D.norum Potestatis, Judicum, Antianorum nec non hominum et Comunis Terre Mugle eundem M. Jacobum ziroyeum in scriptis, pactis et condicionibus per annum unum proximum completum a die qua intrabit Terram Mugle ad salarium et provisionem recepit. Primo quidem quod homines, Consilium et Comune Terre Mugle dare et solvere teneantur et debeant eidem M.o Jacobo per unum annum nomine salarii et provisionis trecentum et sexdecim libras veronensium parvorum in terminis infrascriptis et domum unam ydoneam et suficientem pro eius solita habitatione dicti Comunis Terre Mugle omnibus sumptibus et expensis, videlicet centum libras parvorum infra octo dies proximos exinde sequentes a die qua intrabit dictam Terram Mugle causa habitandi et ipsa die incipiat currere annus et non ante et a dicto die in capite trium mensium dare et solvere teneatur dictum Comune Terre Mugle dicto M.° Jacobo quiquaginta octo libras parvorum et in capite sex mensium medietatem centum et quiquaginta octo libras parvorum et finem anni totum residuum dictarum trecentarum et sexdecim librarum parvorum.

Item quod prefatus M. Jacobus teneatur et debeat mederi absque precio vel eius mercede cuilibet vicino habitanti in Terra seu Castro Mugle suis unguentis salvo tamen quod si aliquis ex sua curialitate sibi aliquod vellet donare illud recipere possit et valeat secure absque aliqua contradictione dicti Comunis Mugle.

Item quod non audeat exire Terram Mugle causa medendi in aliquibus locis forensibus absque verbo vel licentia Consilii et Comunis Mugle pro tribus vel quatuor diebus.

Item quod a forensibus entibus in Terre seu Castro. . . . . (manca la fine) ma probabilmente (come in altri consimili contratti è detto) si aggiungeva che i forastieri dovevano pagare le visite fatte dal Chirurgo condotto dal Comune.

/

III.

1370, 25 settembre. Udine.

I maresciallo patriarcale pronuncia sentenza di morte contro Zessio notajo e Pietro q. Ada di Muggia, omicidi, e ciò secondo lo Statuto di Muggia.

Da copia antica nella Collez. Joppi [1]

In nomine patris et filii et spiritus sancti amen.

Justitiam creavit Altissimus totius splendore rectitudinis illuminantem genus humanum atque unicuique, quod suum est tribuentem et per quem mundus regitur universus, ubi perpetue eius sacra servatur extensio. Quocirca nobilis vir D. Ludovicus de Auspurgo Rev.mi in Cristo Patris et et Domini D. Marquardi Dei gratia sancte sedis Aquilegensis dignissimi Patriarche Merescalchus honorabilis ipsam sacram iustitiam pre oculis habendo et eius rectam extensionem ad ipsius eternalis gratie laudem et eius gloriose Genetricis ac ad statum et honorem predicti Domini nostri Patriarche et eius sancte sedis Aquilegensis predicte, nec non ad statum et reformationem pacificam Terre Mugle, membri honorabilis eiusdem sancte Ecclesie Aquilegensis, diligenter, prudenter, mature et deliberate, auditis spontaneis confessionibus semel et pluries cum continua perseveratione factis per infrascriptos homicidas excessores crudeles et temerarios, emulo humane nature instigante, scilicet per Zissium notarium q. Artanesii de dicta Terra, qui hec in effectu commisit: primo cum quibusdam aliis conspirando pervasit carcerem regiminis Mugle frangendo et interficiendo Artuicum dictum Zampanum in eodem inclusum et ipsius facti consentiens et astans ubi dictus carcer fuit ruptus et eumdem Zampanum extraductum semel uno vulnere percussit cum ense evaginato, ubi sine aliquo intervallo fuit occisus dictus Zampanus et in crastinum ipse Zissius aliis associatus corpus ipsius Zampani ad furcas fecit suspendi.

Item post hec ipse cum quibusdam aliis in totum inobediens mandatis eidem portatis atque hostis eiusdem Terre contra omnem voluntatem arma per ipsam Terram ferendo atque se alligando permisit quibusdam aliis se possent deffendere contra omnem personam contra eum vel socios attentare volentem occasione eorum excessus et Petrum q. Ade de dicta Terra Mugle qui hec

---

[1] Benchè scorretto, ho creduto, nullameno che questo Documento possa riescire interessante.

commisit et in hiis deliqnit, videlicet quod . . . . et eidem Zissio ipsum Petrum requirentibus permisit astare ad frangendum dictum carcerem et occidendum eumdem Zampanum; secundo quod . . . Zampanum manu propria . . . . ense evaginato percussit; tertio quod post hec fuit opinionis et voluntatis cuilibet ipsum vel alios socios qui predicta presumpserunt et fecerunt gravare volenti obstare tuto posse et predicta per eos (commissa) sic spontanee et de plano et sine tortura et vinculo, ad validitatem, fortificationem et omnem fortificationem iuris et iustitie legitime probata fuerunt, prout eidem Merescalcho plene constavit, veluti dictus D. Merescalchus ibidem in iudicio expresse declaravit sibi constasse et etiam per acta et examinationes factas in Mugla plenissime apparet atque ex dictis confessionibus per predictos sic audaces excessores et homicidas constat evidenter manu mei Nicolai notarii filii Jacobi de Amaro. Super quibus idem D. Mereschalcus diligenti solemnitate servata semel et pluries et etiam nobiles, prudentes, discretos et in talibus expertos consuluit sapientes et attentis quod hii duo peccaverunt . . . . finalis deffensio ipsius Terre, nec non quod dictus Zissius ultra hoc confessus fuit eum fuisse de principalibus hec mala committentibus et fuisset tamquam caput gentium ad suspendendum dictum corpus et ipsi duo et alii duo quod violarunt iurisdictionem dominationis dicte Terre. Igitur prefatus D. Merescalchus sequens consilium iustum, debitum sibi datum, videlicet quod super Statuta ipsius Terre Mugle habentis, licet sit subiecta Ecclesie Aquilegensi, modum separatum et divisum a consuetudinibus Patrie Forijulii, in qua ipsi duo homicide erant terrigene, eosdem deberet iudicare et ideo sequens ipsa Statuta . . . . et non sequens aliqualem consuetudinem Patrie Forijulii in hiis locum non habentem, dictantem et ordinantem, quod idem D Mereschalcus secundum consilium adstantium in iudicio coram eo subiectorum Ecc. Aquilegensis quemcumque malefactorem iudicare deberet et non aliter: cui quidem consuetudini Patrie Forijulii per presens actum expresse dixit, quod non derogabat, immo licet hec iustitia formaliter super forma dictorum Statutorum Terre Mugle in Terra Utini fieret, dixit, exceptavit et expresse declaravit, quod huiusmodi non obstantibus, firma, inviolata ed illesa remaneat dicta laudabilis consuetudo Patrie et sic remanere debet. Ceterum Dei nomine invocato bonitate et iustitia pleno, emanavit, mandavit, pronunciavit, declaravit et conclusive mandando deffinivit quod dicti Zissius et Petrus Ade pro predictis per eos commissis mori debeant et quod eorum capita separentur a bustis taliter quod moriantur et anime eorum a corporibus separentur.

A. D. MCCCLXX, ind. VIII, die mercurii XXV septembris, actum Utini in tinello Patriarchalis Palatii presentibus sapientibus et discretis viris DD. Johanne de Monticulis J. U. D. perpetuo Vicario in temporalibus suprascripti D. Patriarche . . . . . . q. D. Galvani de Maniaco, Hectore notario q. Odorici Miuliti de Utino, Nicolao not. q. M. Gregorii de Utino, Hermano not. q. Nicolai Russiti de Utino, Bergonzino not. de Papia Utini habitante, Fantussio not. q. Jacobi de Utino, Nicolussio not. q. Çignotti, Leonardo not. q. Dominii Petenati

de Utino, Martino not. q. Tomasini not. de Utino, Ambrosio not. q. Albinuti et Donino not. filio M. Augustini de Utino testibus et aliis pluribus in iudicio et multitudine copiosa.

Lecta per me Nicolaum notarium inscriptum diligenter ad plenam intelligentiam et subsequtionem emanata, lata et condempnatorie deffinita fuit presens sententia presentibus supradictis testibus et aliis pluribus in pleno iudicio et multitudine copiosa, in qua quidem ipsius pronunciatione prefatus D. Mereschalcus ibidem et expresse oraculo vive vocis fecit eandem exceptionem, quod ipsi laudabili consuetudini Patrie superius declarate, per hanc eius corpoream pronunciationem condempnatoriam non derogat, dicens, quod non secundum eam sed secundum ipsius Terre Mugle Statuta procedebat et finaliter processit; cuius condempnationis capitalis . . . . subsequenter non longo interveniente intervallo in mercato novo Terre Utini executio facta fuit.

Ego Hermanus q. Nicolusij de Utino imp. auct. notarius predictis omnibus interfui et dictam exceptationem specialiter factam per eundem D. Merescalchum plene audivi et diligenter notavi et intellexi et una cum infrascriptis rogatus fideliter exscripsi et huic publicationi fideliter manu Nicolai notarij q. Jacobi de Amaro infrascripti, me subscripsi signum et nomen meum apponendo consuetum etc.

IV.

1372, 2 dicembre. Capodistria.

Sorpresa di Muggia fatta da Rafaello e uccisione de' Giudici ed altri cittadini, raccontata dai fuorusciti. [1]

Dall'originale nell'Arch. Dipl. di Trieste, dono del Dr. V. Joppi.

Reverendissime Pater et Domine.

Dolorosissima nova cordibus exradicatis nunciamus, quod Raphael vetus confinatus cum tractato illorum quos ad gratiam vestram reformastis et multis aliis forensibus hodie hora medie tertie cum barchis Terram Mugle per portum manu armata invasit. In cuius invasione statim interfecerunt inter alios Ser Nicolaum Ser Aldrici, Ser Thomam Nicolai Judices Terre, Ser Johannem

[1] Erroneamente questa lettera fu attribuita all'anno 1374 nel *Cod. Dipl. Istriano.*

Brunetti, Paulum Ser Andree, alios nominatim usque huc scire non valemus. Terram in se tenuerunt, quid de Domino Potestate modo sit, penitus ignoramus. Nos vero pro meliore reducti sumus prout melius potuimus in Justinopolim et hic sumus mandatis vestris in omnibus observaturi, de quo dignetur vestra paternitas providere prout tanto casu est pro honore vestro providendum.

Ad proprium famulatum.

Datum Justinopoli die II mensis decembris.

Vestri Sador Notarius
Georgius Ser Zeni
Raimundus Laurentii
Petrus Ser Andree.

V.

1372, 3 dicembre. Udine.

Il Maresciallo Patriarcale chiama alcuni di Cividale in Udine a consiglio per il caso di Muggia.

Dall' Originale nella Collezione Joppi.

Nobilibus viris Gastaldioni, Provisoribus et Consilio Terre Civ. Austrie.

Amici carissimi. Nova gravissima que ista hora de Terra Mugle recepimus, mittimus per copiam littere Domino nostro misse presentibus interclusa. Unde omnino pro honore et statu Domini nostri et Ecclesie Aquilegensis duos vel tres ex vobis causa deliberandi supra predictis inter quos sit Rodulfus de Portis indilate et omni occasione postposita mittere velitis ut una cum Nobilibus illis de Utino et aliis plena deliberatio in premissis fieri possit. Domino nostro statim misimus dictam litteram originalem, et ideo credimus quod erit indilate in Utino.

Data Utini die III decembris, hora medie tertie.

Fridericus de Randek Mareschallus
et Georgius Decanus Aquilegensis.

VI.

1373, 1 gennajo. Aquileja.

Lettera sui modi di procurare la pacificazione di Muggia col Patriarca a mezzo degli ambasciatori del Comune di Cividale.

Archivio Municipale di Cividale e Collezione Guerra. Vol. 43.

Nobilibus et prudentibus viris D. . . . . de Portis et Altrusino de Civitate.

Honorabiles amici carissimi. Responsionem ultimo factam Domino nostro sive eius Marschallo per Raphaelem et alios eius socios ac homines et Comune Terre Mugle, ex ipsorum litterarum predictorum copia quam Dominus noster suis litteris vobis mittit introclusam, seriosius videbitis contineri. Et licet nimis videamur illudere Domino nostro et vobis ac Comunitati vestre, cuius ambaxiatores fuistis et sub cuius nomine predicta tractastis tam provide quam discrete, nihilominus non obstantibus predictis nobis videtur quod pro Eccl. Aquilegensis Domini nostri et totius Patrie Forijulii bono statu, quod istud factum primordiatum per vos sub nomine Comunitatis vestre pro concordia habenda et reformatione bona dicte Terre continuationem adhuc habeat et quod ad predicta consumanda adhuc de consilio Comunitatis vestre et sub nomine ejusdem debeatis personaliter laborare veniendo ad Dominum nostrum et deinde de consilio suo eundo Muglam ad perscrutandam et sciendam ultimam voluntatem et dispositionem eorum et eos adhuc melius inducendum ad bonum. . . . . videantur velle recedere a voluntate nostra et aliorum qui predicta tractaverunt, quia melius est predicta remedia. . . . . cum Dei auxilio. . . . . quam factis et expensis, vobiscumque portabitis dehinc litteras affidationis Domini nostri et Comunis Civitatis, Utini et Glemone ac dictorum Comitis et de Duyno, licet iste due ultime non sint adhuc recepte, sed hodie expectatur nuncius cum eisdem petitis per eos, que ut scitis in bona forma facte sunt. Quibus per eos visis et suasionibus per vos et consocios vestros diligenter factis, auditis, forte melius inducentur, quam adhuc sint inducti et vanus timor de quo cordibus extolletur vel saltem eorum frivola excusatio cessabit. Rogamus vos attente quatenus considerato bono fine qui potest sequi, vos a predictis personaliter tractandis et cum Dei auxilio consumandis nullatenus

excusetis, quia ista melius et utilius ac expedientius personaliter quam per litteras tractabuntur et finem recipient peroptatum. Et predicta scribimus, dicimus et consulimus bona fide. Notificamus tamen Vobis, quod Raphael cum quinque de sibi adherentibus, die lune proxime preterito fuit in Tergesto et idem Raphael in secreto sermone et multo secreto fuit cum Potestate et Capitaneo Tergesti, qui eum recipere visi sunt satis grate et eadem die ab eisdem recessit et Muglam reversus est cum sociis antedictis. Ad quelibet vobis grata parati. In forma simili scribimus D. Helie de Utino et . . . . atino de Glemona.

Data Aquilegie die I Januarii, 1373.

VII.

1374, 19 giugno. Udine.

Lettera del Comune di Udine a quello di Cividale per aggiustare le differenze tra Muggia e il Vicedomino del Patriarcato.

Archivio Comunale di Cividale e Collezione Guerra Vol. 28.

Nobilibus ac Prudentibus viris DD. Gastaldioni, Provisoribus etc. Comuni Civ. Austrie tamquam fratribus carissimis.

Carissimi fratres. Aspicentes quod causa presenti exigente debemus concordare vestras facere responsiones que reportantur D. Vicedomino vobis et nobis pro parte Muglensium quorum ambaxiatores ad vos veniunt et nobis iam illam responsionem quam vobis referunt, exposuerunt. Ortamur igitur et caram fraternitatem vestram rogamus, quatenus certos vestros eligendos ad dictum Vicedominum et ad nos si placet mittatis, antequam eisdem aliquam detis vestram responsionem, ut conveniamus insimul ad deliberandum de eadem fienda, Deo grata et nobis omnibus honorabili et ad factum convenientia.

Dat. Utini die XIX iunii. XII ind. A. 1374.

Vestris tamquam fratres **Zaninus de Prata** *Capitaneus, Consilium et Comune Utini cum fraterna salutatione.*

VIII.

1374, 17 ottobre. Monfalcone.

Il Patriarca d'Aquileja raccomanda al Comune di Gemona di spedirgli il suo contingente di truppe per una spedizione che si secretamente preparava verso il Carso.

Archivio Capitolare di Udine.

Marquardus Dei gratia S. Sedis Aquilegiensis Patriarca dilectis fidelibus nostris Capitaneo, Consilio et Comuni Terre nostre Glemone.

Fideles carissimi. Cum intendamus sub secreto aliqua in Carsis facere que statum et honorem nostrum et Patrie concernunt, fidelitatem vestram affectuose requirimus et rogamus quatenus sicut nostram gratiam cupitis obtinere, militiam vos tangentem et ultra quantum potestis subito preparetis ut cum nos requisiverimus saltem per dies octo nobis servire valeatis et die dominica proxima unum ex vobis ad nos mittatis in Civitatem Austriam. Responsivam vero vestram statim D. Francisco Vicedomino super hiis plenius transmittatis.

Data in Castro nostro Montisfalconis die XVII octubris, indictione XII.

IX.

1374. *Rivolta di Muggia contro il Patriarca di Aquileja Marquardo, sua sottomissione e punizione de' ribelli.*

Nota storica del notajo di Cividale Odorico q. Pietro, trovata ne' suoi Protocolli nell' Archivio notarile di Udine.

De recuperatione Terre Mugle die IV novembris anni domini MCCCLXXIV.

Dum per aliquos cives de Mugla commissus fuerit excessus violenter Potestatis eorum carceres armata manu frangentes et quemdam carceratum furiose arbitrio proprio et contra voluntatem potestatis occidentes, Rev.mus D. Marquardus Patriarcha (Aquilegensis) eosdem in Utino decapitari faciens punivit, quemdam Raphaelem carceravit et deinde relaxavit. Qui Raphael cum scientia

et voluntate aliquorum de Mugla secum aliquibus de Pirano hominibus accersitis, Terram Mugle armata manu intravit clandestine quadam mane et ibi interfecti fuerunt aliqui eius partis adverse et aliqui vero fugam rapuerunt. Et sic Raphael iste et sui sequaces Terram modo tirannico regentes, homines captivavant et eorum adversariorum tam vivorum quam mortuorum divicias auferebant. Videns igitur prefatus D. Patriarcha quod hec contra suum et suorum honorem quodammodo succedebant, dictam Terram Mugle cum furlanorum suorum exercitu et auxilio ac adminiculantibus Dominis Comite de Goricia et de Duyno, viriliter obsessit et circha stetit per quatuor vel quinque diebus. Die autem Sabati quarto novembris, predicti de Mugla contra brachium D. Patriarche resistere non valentes, gratie ac misericordie D. Patriarche se et Terram Mugle humiliter tradiderunt.

X.

1379, 19 dicembre. Muggia.

Il Comune di Muggia chiede soccorso a quello di Cividale, essendo quella città assediata dai Genovesi.

Bibl. Marciana. Cod. Fontanini, lat. XIV, 48.

Nobili et sapienti viro D. Honorando Capitaneo, Consilio et Comuni Austrie Civitatis.

Domini carissimi. Super et de nostris notoriis deffectibus victualium et necessarii subsidii, plurimas supplicationes licet vacuas usque nunc comuni Domino nostro infundimus et iterato nunc nuper supra predictis omnibus instantius solito supplicamus. Et teste Deo non moti voluntate sed protinus necessitate diu nobis victualium ductus cessavit ita quod breviter quasi nichil habemus, consumpti sumus de nostris enim salis per biennium elapsum quicquid non suscepimus, nostre vinee ex quibus dumtaxat nobis est substentamentum sunt et deterius remanent inculte pro continuis et adeo fortibus insultibus inimicorum tam per mare quam per terram, quod nulli nostrum cuiuscumque sit conditionis non est audatia exeundi pontem Terre. Ipsis enim insultibus et tuymento Terre quod peius est non sufficimus absque aliarum gentium subsidio potissime centum peditum quorum sit dimidietas saltem balistariorum emulorum nostra mergere potentia ponderata. Unde solita indubitata fidutia ad vos fraterne recurrimus, quatenus comunicato aliarum Comunitatum Patrie stipendio, postquam Dominus noster in hoc nos non audito de dicto opportuno nobis adiutorio dignemini nobis subvenire ad memoriam habentes quod tempore guerre Tergestinorum nobiscum, Vestre Fraternitates de multo maiori stipendiariorum numero

nobis gratanter et affluenter subvenerunt, que guerra nichil erat respectu presentis. Si autem in hoc Vestra Fraternitas nobis defuerit, quod non credimus, nostrorum contributione et vestrorum civium salvis aliis apud nos entium facultatibus licet iuncti ratione inextimabilis impulsionis nostrorum predictorum occasione tantummodo deffectum pro nostra salute de prefatorum stipendiariorum repentina habitione curabimus sine falo.

Henricus de Gallis de Padua Potestas et Capitaneus, Iudices, Consilium et Comune Mugle.

Ibi date die XVIIII decembris.

XI.

1380, 25 Febbraio. Muggia.

Il Comune di Muggia chiede agli Udinesi soccorso di armati, temendo de' Venesiani che aveano preso Brondolo.

Bibl. Marciana. Cod. Fontanini, lat. XIV, 49.

(*A tergo*). Magnificis et potentibus viris Dominis Azulino de Gubertinis honorabili Capitaneo, Consilio et Communi Utini Dominis plurimum honorandis.

Votiva qualibet recomendatione premissa. Susceptis vestre Nobilitatis litteris de nova alterius mensis stipendiariorum confirmatione inter cetera narrantibus respondemus, quod de hoc vobis gratiarum actiones affectuosissime referentes ex tectatione operum cognovimus et videmus amorem quem semper nobis stricti cura gessistis, ex quo vobis sic efficaciter curriculo obligationis nos innodatos esse fatemur, quod nescimus quomodo ab eo unquam per retributionis viam dissolvi quomodolibet valeamus. Verum quia intelleximus Brondolum surreptum fore Januensibus, quod modo credere non possumus, licet dubitemus, supplicamus cordium totis viribus nostrorum, ut sicut pre ceteris sancte Aquilegensis Ecclesie subditis videtis palam nos maiori periculo deditos sit tanto magis, nobis qui quotidie posuimus et ponemus animas, corpora et bona ad honorem ipsius Ecclesie et ponere promptí sumus et maxime pro vobis quia tenemur, novit Deus dignamini tam tempestive providere cum sentiamus pericula aliqua grandia per hanc Terram contra omnem Venetorum potentiam defendere honorifice valeamus. Facite ergo vos qui estis membrum principale et lux ipsius Ecclesie sub Domino nostro quod propter finem omnis impensa laborque in guerra presenti peracti comendent merito ut speramus

indubie. Preterea noveritis quod ex stipendiariis vestris viginti sunt ad Foramen Hospi et ibi manent, quod multum pro nobis facerent, videremusque libenter quod hii stipendiarii melius forent armati pro honore vestro et pro maiori eorum audacia et saluberiori nostra defensione. Inter cetera scieretis quod recoluimus quod centum armigeros uno anno continuo tempore alterius guerre nobis per Tergestinos illate hic tenuistis pro nostra defensione, de quo etiam nunc cogimur memorari, sperantes quod tempore guerre presentis que maior est immo maxima nos iuvabitis toto posse, parati semper ad singula grata vobis.

Data Mugle die XXV mensis febbruarii.

Henricus de Gallis Potestas, Iudices, Consilium et Commune Mugle (L. S).

Interclusas presentibus litteras hodie hora tarda recepimus post presentium scripturam, sed quia statim expectamus afforcium Venetorum cum mare fuerit in quieto, ideo placeat vobis curare cum Domino nostro, quod saltem 50 balistarios et 50 pavesarios habeamus tempestive et tunc bene mori volumus ad honorem Aquilegensis Ecclesie, Domini nostri et totius Patrie ad tuendam hanc Terram, aliter faciemus ultimum de potentia pro honore Domini conservando.

XII.

1386, 4 nov. Venezia.

l Doge permette agli Udinesi di giudicare Bonaiutto di Isola imputato di tradimento.

Museo Civ. di Udine.

Antonius Venerio Dei gratia Dux Venetiarum etc. Egregio et Nobil viro Federico de Savorgnano Militi ac Nobilibus viris Deputatis per Consilium et Commune Utini amicis dilectis salutem et sincere dilectionis affectum.

Nobilitatis et benevolentie vestre littere date XXVIII octobris recepimus heri III novembris instantis, continentes in effectu quod vos ad instantiam Societatis Muglensium captivastis et captivum detinetis Boynasutum de Terra nostra Insule accusatum et suspectum voluisse cum quibusdam suis sociis proditorie dare Terram Mugle Tergestinis nomine Domini Padue, unde in eisdem litteris concluditis quod placeat nobis declarare vobis beneplacitum nostrum in hiis et aliis.

Quibus intellectis recommendamus et merito diligentiam et optimam dispositionem vestram: hortantes Nobilitatem vestram ad faciendum in hoc id quod sit secundum Deum et secundum ius et iustitiam.

Data in nostro Ducali Palatio die IV novembris IX inditione.

XIII.

1387, 28 maggio. Muggia.

Il Com. di Muggia prega quello di Cividale a rilasciare al Pievano di Codroipo il salvocondotto onde far trasportare in Muggia l'orologio da lui costrutto.

Collez. Portis-Guerra in Cividale, copia.

Nobilibus et prudentibus viris DD. Gastaldioni, Provisoribus, Consilio et Comuni Civitatis Austrie.

Prudentes et honorabiles Domini. Cum alias venerabilis prosbiter D. Johannes Plebanus Quadruvii Muglam advenerit de vestro beneplacito et voluntate prout idem nobis retulit et nostri contemplatione causa paciscendi nobiscum de uno Orilogio per eum nobis fiendo et construendo et adhuc conducendo, et cum eodem tunc communi concordia de predictis feceritis certa pacta, nunc vero sit tempus quo dictus Plebanus dictum Orilogium debeat conducere, secundum pacta inter ipsum et nos celebrata (rogamus) Nobilitatem vestram de vestro salvo conductu.

Data Mugle die XXVIII maii, ind. X.

Gregorius de Nerumbergh Potestas, Judices, Consilium et Comune de Mugla.

XIV.

1392, 16 luglio.

Il Capitano di Muggia prega Corrado Bojani di fargli sapere se sia vero che si facciano armamenti contro quella Terra.

Dall'Archivio Capitolare di Cividale.

Egregio et Potenti Militi D. Conrado Boyano de Civitate Austrie amico carissimo. Egregie amice carissime.

Cum hoc sit quod nobis relatum fuerit certam proclamationem in Civitate fore factam ex licentia et mandato Rev.mi Domini nostri D. Patriarche inter cetera continentem qualiter proditores a Terra Mugle proscriptos sint homines boni et legales et id quod per nos contra ipsos est factum iniuste factum esse.

Insuper quod per D. Mareschalchum et D. Marchionem Ystrie congregatur quedam gens causa veniendi ad desolationem et dampnum nostrum: quod nobis valde absurdum videtur et nullo modo hoc potest cordibus nostris infigi. Quare prelibatam egregiam amicitiam vestram instantissime deprecamur, quatenus ei de hoc est vestre Nobilitati manifestum, nobis per litteras vestras placeat motivare prout in vobis fidem gerimus pleniorem. Parati semper ad omnia vestra beneplacita et mandata.

Antonius Darduino Capitaneus, Judices, Consilium et Commune Terre Mugle.

XV.

1393, 21 marzo. Cividale.

Pagamento di cento ducati per il riscatto di alcuni cittadini di Muggia fatti prigionieri da Giovanni di Biancolino e complici di Muggia.

Giovanni fu Guglielmo notajo di Cividale. Collezione Portis. Originale.

A. D. 1393, ind. I, die XXI mensis marcii, in Civitate Austria sub veteri domo Comunis, presentibus Milite egregio D. Corado Boiani q. D. Guillelmi Boiani, Nicolao Ancelli, Odorico q. Militi omnibus habitantibus in Civ. Austria testibus et aliis.

Cum pro parte providorum virorum Magistri Johannis medici, Nicolai de Bononia, Magistri Cristophori et Ser Pauli Guere omnium habitantium Mugle promissi fuerunt per Georgium Babich de Tergesto centum ducati Capitaneo et hominibus de Montefalcone videlicet illis qui causa essent eorum redemptionis a captivitate qua ipsi Magister Johannes medicus, Nicolaus de Bononia, Mag. Cristophorus et Ser Paulus Guere detinebantur et capti erant per Johannem Blanchulini, Alesium Berthoni de Mugla, Zaninum de Insula, Petrum Speranzinum de Tergesto et Andream de Cavodistria, de quibus centum ducatis nunc dati sunt quinquaginta ducati Egregio Militi D. Vincislao de Spegnimbergo Capitaneo Montisfalconi per honorabilem virum Bernardum q. Magistri Johannini phisici de burgo Pontis Civ. Austrie, Thomas Hernigen habitans in Montefalcone habuit ducatos XVII, Simon Bernoni habuit ducatos XI, Andreas Lirii de Montefalcone habuit ducatos XII, Ficxer teotonicus habitans in Montefalcone

habuit ducatos X a predicto Bernardo prout dixit ipse Bernardus, eoque predicti nominati habitantes in Montefalcone videlicet Thomas Heringer, Simon, Andreas Lirii, Ficxer teotonicus fuerunt, ut dicebant causa et efficacem operam dederunt, qua predicti habitantes Mugle qui fuerunt capti, liberati sunt a captivitate predicta qua detinebantur. De quibus autem quinquaginta ducatis auri ibidem in presentia predictorum testium et mei Johannis notarii per ipsum D. Vincislaum Militem ab eodem Bernardo nomine et vice predictorum qui fuerunt capti et postea redempti et recuperati dante et solvente, habitis et receptis, ipse idem D. Vincislaus per se etc. fecit predicto Bernardo pro se et nomine ut supra finem et remissionem perpetuam et pactum de non petendo, promittens stipulatione, pacto et conventione solemnibus ipsos Bernardum et Georgium Babich, Mag. Johannem medicum, Ser Paulum de Guera, Nicolaum de Bononia, Mag. Christophorum magistrum scholarum et ipsorum quemlibet eorumque heredes et bona de supradictis quinquaginta ducatis per eum nunc habitis et receptis, ut profertur, cum damnis et expensis extrahere, expedire ac conservare in omnibus et per omnia et per totum ac in totum sine damno si eis et predictis Bernardo et Georgio Babich seu ipsorum alicui causa ipsorum quinquaginta ducatorum moveretur quoquomodo. Nec non promisit antescriptus D. Vincislaus Miles per se etc., cum obligatione etc. predicto Bernardo nomine suo ac mihi Johanni notario tamquam publice persone stipulantibus nomine et vice predictorum Magistri Johannis, Ser Pauli de Guera, Nicolai de Bononia et Magistri Cristophori et Georgii Babich eorumque heredum stipulantibus predictas confessionem, sollutionem, promissionem, obligationem et omnia in hoc instrumento contenta, firma, rata et grata habere, tenere et observare et in ullo contradicere, opponere, facere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto sub pena dupli eius de quo ex premissis aliquo tempore questio moveretur minus quinque solidis veronensium parvulorum, quod tot etc. Renunciavit insuper dictus D. Vincislaus Miles exceptioni etc.

XVI.

1398, 12 dicembre. Muggia.

Reclami del Comune di Muggia al Patriarca d'Aquileia Giovanni di Moravia perchè tardava a consegnare i ribelli di Muggia.

Dalla Collezione Guerra in Cividale. Copia.[1]

Reverendissimo in Christo Patri et Domino nostro D. Joanni Dei gratia S. Sedis Aquilegensis dignissimo Patriarche. Rev.me in Christo Pater et Domine noster. Receptis litteris Dominationis vestre inter cetera continentibus quod nullatenus in veritate reperietur maiorem partem octingentorum ducatorum per nos ad stragem, necem et exterminationem illorum proditorum sub usuris quibus adhuc rodimur receptorum ad vestras et vestrarum uti nostris dicebamus litteris pervenisse manus etc., harum tenore ducimus respondendum, quod uti alias benigne Dominationi vestre per nostras insinuavimus litteras maiorem partem octingentorum ducatorum taliter per nos sub usuris receptorum ad manus vestras et vestrorum non sumus dubii pervenisse, uti per litteras vestras vestro solito sigillo munitas penes nos cautum habemus. Ubi vero eisdem vestris litteris non ducitis requirendum ut de collecta vobis per nos debita, solutionem integram faciamus sic respondemus videlicet quod uti alias nostras per litteras descripsimus ultimo cum Nuntio et Ambaxatore vestro conventiones certas contraximus et inter cetera, ut collecta et residuum denariorum penes nos remanere deberet unde Alexius Bertoni et Joannes Blancolini[2] rebelles et Patrie proditores totaliter essent sub umbra mortis inclusi et de eis factum iustitie complementum, quo facto mox dare et persolvere deberemus vobis regalia et dictum residuum de quibus . . . . nostras credimus constare litteras vobis per Nuntium et Ambaxatorem vestrum delatas prout hactenus factum non est . . . . plurima promissa sunt nobis que non sunt ullatenus observata prout colligi potest per alias litteras nostras benigne Dominationi vestre porrectas. Quare benigne et gratiose Domine, ab his pactis et conventionibus discedere non licet,

---

[1] Edito scorretto nel *Cod. Dipl. Istr.*

[2] Nel 1395, 18 febbraio, il Comune di Cividale partecipa a quello di Muggia, che questi due nominati, detenuti nel Castello di Soffumbergo presso Cividale, erano nella notte precedente fuggiti dal loro carcere e rifuggiati in Udine. *Lett. orig. nell'Arch. Not. di Udine. Vol. II, Varia Hist.*

ea etenim nostri ex parte fas est observare: et procul dubio, Domine gratiose, completo negotio, videlicet de ipsorum sceleratissimorum sceleribus debita completa iustitia assignabimus dictam collectam cum prefato residuo; ante vero non. Postremo vero idem vestris subiicitur litteris quia pro indempnitate vestra de opportuno curabitis remedio providere. Ad quod .... decrevimus respondere. Talia non meremur premia, ut pro petendo quod iustum est, huius . . . . . et ad talia deducamur. Nos enim seu Aquilegensis Ecclesia mater nostra hactenus fideles . . . . . . cognovit et eius fidelissimi fuimus et sumus et semper ad ipsius Ecclesie augmentum conati sumus. Res ista desiderat, ut qui demolitionem et subversionem Aquilegensis Ecclesie quieti status et pacifice libertati nostre cona..... fraudosam gererent vitam et ne suis facinoribus presumerent gloriari que sine premio mox fieri debuerat . . . . pecuniis emimus iustitiam que tamen nobis omni modo denegatur. Illos enim cruci affigi ob confessata et alia publica eorum . . . . . . horrenda facinora quibus dignoscuntur polluti; omnis clamabat et clamat iuridica constitutio. Verum, Piissime Pater, ... si dictos nequissimos proditores Aquilegensis Ecclesie, adversarios hostesque truculentissimos adversus pacificum statum . . . . victam libertatem nostram illesos a carceribus contigerit relaxari, aut pro parte vestra ad nostrum vel nostrorum dampnum aliqu . . . . fabricari interpositis rationibus, iuribus causis et excusationibus nostris coram prelatis, nobilibus et aliis prudentibus viris et Communitatibus Patrie cum omni debito honore Sacrosancte Aquilegensis Ecclesie matris nostre ad salutem nostram nostrorumque et conservationem haveris et personarum nostrarum et pacifici status nostri curabimus opportuno remedio providere. Scimus tamen vos adeo piissimum esse Patrem et tantam vestre gratie benignitatem quod non nisi ea que honorem vestrum et Aquilegensis Ecclesie nec non conservationem et indemnitatem subditorum vestrorum conspicient procurabitis cum effectu, eidem gratie vestre supplicantes . . . . . . ut nos tamquam Dominationis vestre et Aquilegensis Ecclesie fidelissimos servitores dignemini conservare, ut de gratia vestra plene confidimus et speramus.

XII mensis decembris, I indictione.

Servitores vestri fidelissimi Blasius Valerio Capitaneus, Judices, Consilium et Commune Mugle.

XVII.

1394, 14 Settembre. Muggia.

Lamenti del Comune di Muggia vedendosi chiamato in giudizio per aver punito alcuni ribelli.

Bibl. Marciana loc. cit.

Strenuo et potenti militi D. Conrado de Boyanis de Civ. Austria amico carissimo.

Strenue Miles et precordialis amice carissime. Juvat vobiscum nostra miscere lamenta, nostrosque recensere labores cum prosperitatum et adversitatum nostrarum censeamus vos esse participem. Accepimus pridie quasdam litteras citatorias nobis porrectas ex parte sapientis et circumspecti viri D. Andree de Monticulis in temporalibus Vicarii generalis ac Judicis Commissarii constituti per Rev.mum in Christo Patrem et Dominum nostrum D. Patriarcham, in quibus inter cetera continetur quod nostrum Commune Mugle coram ipso comparere debeat ad istantiam iniquissimorum proditorum Hermanni de Utino, Johannis Blancolini et Alexii . . . . ad allegandum iura propter que dictos proditores in perpetuale posuerat exilio a Terra et districtu Mugle et quare eorum bona confiscaverit et alia multa . . . . . . Qua propter cum ex antiqua consuetudine nostra in cuius contrarium memoria non extitit late fuerunt quamplures et inumerabiles sententie per Potestates, Capitaneos, Vicarios et Terre Mugle Rectores, que numquam per Rectorem seu Sancte Matris Ecclesie Pastorem Aquilegensem extisterint revocate. Idcirco vestra prelibata amicitia deprecamur quatenus nos in nostris antiquis consuetudinibus conservare . . . . dictamque citationem revocare.

Data Mugle die XIV Septembris, ind. II.

Lucas Viadro Capitaneus, Iudices, Consilium et Commune Terre Mugle.

XVIII.

1397, 18 settembre. Muggia.

Il Comune di Muggia supplica Corrado e Francesco Boiani ad intromettersi onde appianare le loro differense col Patriarca d'Aquileia.

Collezione Portis-Guerra in Cividale. Copia.

Nobili et potenti Militi D. Conrado Boiano nec non D. Francisco eius ratri vel eorum alteri.

Nobilibus et potentibus viris amicorum precipuis DD. Conrado et Francisco Boiano, Petrus de Arpo Vicarius Nobilis et potentis viri D. Bennoni de Pinu honorabilis Potestatis Terre Mugle, Judices, Consilium et Commune eiusdem Terre salutis et honoris et glorie incrementum. Cum pro certis negotiis nostri Communis mittamus ad presentiam Domini nostri D. Patriarche nostros solemnes ambaxiatores nostre intentionis plene informatos providos viros Antonesium de Zoja et Pasqualem notarium presentis exhibitores Nobilitatem et amicitiam vestram de qua semper et ubique gerimus fiduciam pleniorem ducimus prudenter deprecandam quatenus nostrum Commune Mugle et eius facta penes Dominum nostrum D. Patriarcham dignemini et velitis habere favorabiliter commendata et dictis nostris ambaxiatoribus in omnibus que vobis ex parte nostra oretenus retulerint dignemini fidem credulam adhibere, ipsisque impendere consilium et favorem.

Data Mugle, XVIII septembris.

XIX.

1397, 25 ottobre. Sacile.

Il patriarca invita Corrado Boiani a seguirlo nella sua spedisione contro Muggia.

Dalla Collezione Portis-Guerra.

Antonius Dei gratia S. Sedis Aquilegensis Patriarcha Egregio Militi Conrado Boyano de nostra Civitate Austrie nostro fideli dilecto.

Egregie Miles fidelis noster dilecte. Cum intendamus Deo dante die lune proxime ventura versus Terram nostram Mugle dirigere gressus nostros, tuam fidelitatem rogamus ut pro associando nos ipsa die Valvasonum studeas ut tenemus indubie te transferre dummodo tempus non impedierit pluviale excessive.

Data in Terra nostra Sacili die XXV octobris, V indictione.

XX.

1399, 25 marzo Muggia.

Il Capitano di Muggia scrive al Gastaldo di Cividale che le leggi ivi vigenti non permettono ad alcuno di accettare stipendio fuori del loro comune.

Dalla Collez. Portis-Guerra in Cividale. Copia.

Nobilibus Sapientibusque viris Dominis Johanni Paduano de Coloreto, Guielmo Lupoldi honorabili Gastaldioni nec non honorabilibus viris Provisoribus, Consilio et Comuni Civitatis Austrie.

Nobiles amici et fratres carissimi. Acceptis litteris vestris, ipsarumque tenore concepto presentibus respondemus condolentes permultum quod in hiis que petitis complacere vobis non valemus. Hinc est quod legibus et Statutis regimur sicut alii et Statuta ordinesque habemus, quibus cavetur quod nullus civis vel habitator Mugle audeat ire aliquo, precipue in partibus Forijulii ad stipendium, que Statuta et ordines iuravimus manutenere et inviolabiliter observare et ab omnibus manuteneri et observari facere. Ea propter Nobiles amicitias vestras instanti prece rogamus, quatenus moleste ferre non velitis et nos placeat in omnibus preallegatis habere suppurtatos ut de vobis plane speramus.

Data Mugle XXV martii.

Benedictus de Doctoribus de Padua iuris utriusque Doctor Capitaneus, Judices, Consilium et Commune Terre Mugle.

XXI.

1399, 28 settembre. Cividale.

Il nuovo Castellano di Muggia presta giuramento di fedeltà.

Pre Enrico di Preutenreuter Scriba Patr.le Arch. not. Udine.

A. D. 1399 die dominica 28 septembris, 7 indictione, actum in Civitate Austrie in domo habitationis Ven. D. Jacobi de Arpino Vicarij Generalis in spiritualibus Rev.mi etc. D. Antonij Patr. Aquilegensis, presentibus Presb. Johanne q. Mag. Antonij Citarij officiante in S. Johanne de Synadochio Civ. Austrie. Ambrosio de Portis testibus.

Lancellotus q. Ser. Rizardi de Marcorago delato sibi sacramento per dictum D. Jacobum, tactis Scripturis corporaliter juravit ad S. Dei Evangelia quod erit fidelis Ecclesie Aquilegensi, Antonio Patriarche qui nunc est et successoribus suis canonice intrantibus, quod Castrum Mugle bene et fideliter custodiet et ipsum Castrum restituet D. Patriarche vel eius successori vel cui mandaverit ad omnem eius requisitionem et sede vacante Capitulo Aquilegensi vel eius Vicedomino.

XXII.

1410, 18 novembre. Muggia.

Lettera del Comune di Muggia a quello di Cividale sul tradimento tentato a Monfalcone e Muggia e sui castighi da darsi al colpevole.

Dall' Archivio Comunale di Cividale e Collezione Guerra Vol. 43.

Nobilibus et Sapientibus viris DD. honorandis Gastaldioni, Provisoribus, Consilio et Comuni Civitatis Austrie amicis et fratribus carissimis.

Egregii et Sapientes Viri et Fratres carissimi salutem et prosperos ad vota successus. Juvat vobiscum nostra miscere lamenta, nostrosque recensere labores cum adversitatum et prosperitatum nostrarum censeamus vos fore participes. Scimus et non ambigimus modum tractatus per Testam de Mugla et suos

complices, excogitamu vos non ignorare tamque talis tractatus primo nobis revelatus extitit: pro tanto, fratres carissimi, per eumdem Testa et complices perpetrata tam in Monfalcone quam in Mugla seriose reserare decrevimus. Is enim Testa tamquam vir nequam et pessimus cupiens ob aliena ditari facinora excogitavit subvertere pacificum et quietum statum Montisfalconi: unde tractavit aliquos mittere ad dictum locum qui simularent ad stipendium ire et stipendium ac mercedem a Domino Marescalco assumere, ut ipse confidens de his tamquam de suis stipendiariis per hunc modum facilius falleretur. Qui quidem stipendiarii in die dato ascendere debebant pontem Montisfalconi et dato sonitu cornu detinere hic violenter pontem predictum si contradictores existerent donec Christoforus de Cuchanea et Testa predictus et alia comitiva multa stantes in arguayto in fabrica burgi et aliis locis ad hoc deputatis eis auxilium preberent et sic facto ingressu violento Terram predictam ad saccum dare et derobare et cives dicti loci perimere proposuerant et capto Marescalco predicto eumdem deducere debebant sub arce et ibidem elevatis furchis eidem timorem inferre ipsum suspendendo si Castrum in ipsius manibus non consignaret, perpetrando hec omnia per se et ad instantiam Christofori de Cuchanea predicti ut manifeste comprehenditur tum per relationem quorumdam qui ab eodem Testa fuerant convitati, quique hunc tractatum detegerunt et revelarunt nobis, tum etiam per confessionem septem nostrorum civium qui circumvicti verbis mellifluis illuc accesserunt acceptum stipendium per modum suprascriptum, qui detecto tractatu ibidem per gulam suspensi sunt. Preterea videns dictus Testa rem sibi non cedere ad propositum et male egisse et maxime quia excesserat formam nostrorum Statutorum maximamque incurisse penam cum in casu simili transgressores furcarum penam incurrerent et suorum bonorum omnium ammissionem, statuta nonnulla Comunis nostri in casu simili nobis ordines statuentia abolevit, abrasit et laniavit ita quod nullatenus legi possunt, putans hoc committendo evitasse penam, non advertens non multo minorem primam penam incidisse et hec omnia velare nitens sua quoque nephanda detersit et unde sibi populum quesivit habere propicium illum sibi penitus fecit exosum. Venit ipse Testa cum aliquibus sibi complicibus et precipue Bernardo Bastia in die B. Ursule proxime preterito super plateam Comunis et Dominium, Rectoresque Terre Mugle aggrediens altissimis vocibus vociferando clamabat: vos vultis Terram hanc diruere; tractastis assumere in Terram D. Mareschalcum D. Comitis de Ortenburgo et gentem suam et me avunculumque meum et meos per frustra incidere. Hec omnia dicens ut sibi populum redderet favorabilem et quod in Montefalcone executioni mandare non valuit, hic mandaret. Sed eius fefellit intentio prava divino mediante suffragio. Quibus peractis videns contra se procedi fugam arripuit hospite insalutato. Nos vero advertentes in principio talem tractatum si iuxta vota complisset redundare in exterminium et iacturam Montisfalconi et civium dicti loci et necessario in vessationem et turbacionem Status Magn. et potentis D. Comitis prefati vestrique Comunis et vestrorum omnium nec non Colligatorum ejusdem D. Comitis, obviabamus et obstabamus eidem Teste quotidie honeste volendo ipsum dirigere Venecias

pro nonnullis agendis nostre rei publice et multis honestis modis ut valeremus eum a tali nephario proposito removere quem numquam potuimus trahere non tamen propalando palam negocium quod iam scribamus. Videntes ergo ipsum mala malis iniungere et ab inceptis non desistere, decrevimus D. Marescalco et Comuni Montisfalconi tractatum manifestare prout fecimus et ut putamus vos bene scivisse modum per nos adhibitum in his propter que in maximam incurrimus dedignationem aliorum Colligatorum et presertim Christofori de Cuchanea cujus res agebatur et D. Tristani de Savorgnano nec non Comunitatis Utini quorum litteris et ambasiatis vexamur et insurdamur quotidie ut ipsum ad gratiam vocare debeamus et contra ipsum nullo modo procedere, asserentibus quod quicquid egit totum egit et agebat ad honorem et conservacionem Status Aquilegensis Ecclesie ut Montemfalconem quem D. Comes . . . . . . , ad sinum prefate Aquilegensis Ecclesie reducere posset. Sed nos cupientes huiusmodi nepharios homines a nobis repellere iuxta posse ut in posterum alii cives nostri sibi precaveant talia perpetrare et ne de ipsius male gestis valeant gloriari contra eumdem et ipsius complices procedemus secundum formam iuris et Statuta Mugle ita quod ipsorum pene ceteris transeant in exemplum et D. Comes, vosque et amici cuncti merito contentabitis. Quapropter fraternas amicitias vestras omni qua valemus affectione precamur ut si qua incomoda contra vos et Comune vestrum D. Comitis et vestri emulos molientur inferre nos placeat habere recommissos, nobisque succurrere consiliis, auxiliis et favoribus nec non apud D. Comitem vestris litteris intercedentes pro nobis Comune nostrum et nos eidem recommittere prout de vobis spem gerimus singularem. Ceterum rogamus amicitias vestras instanter quatenus nos informare placeat de modo treuge et de aliis novis si que habetis. Super quibus omnibus vestrum expectemus responsum.

Nicolaus de Porzellinis de Padua Juris Doctor Vicarius et Locumtenens,

Iudices, Consilium et Comune Terre Mugle.

Ibi data novembris XVIII, III ind. Anno 1410.

REGESTO DELLE PERGAMENE

CONSERVATE NELL'ARCHIVIO

DEL

REVERENDISSIMO CAPITOLO DELLA CATTEDRALE

DI

TRIESTE.

A chi volesse compilare la storia della chiesa e diocesi di Trieste sarebbe malagevole assai, dirò anzi impossibile, trarne le notizie dalle fonti autentiche, come sono i libri e gli atti vescovili che ogni diocesi conserva nel proprio episcopio. Dissi malagevole un tal lavoro anzi impossibile per Trieste sendochè, per le molte e lunghe guerre ne' tempi di mezzo, per le intestine discordie e più di tutto per l'incuria dei depositarî di tanto tesoro di storia, tutto ciò che di antico serbava l'archivio vescovile andò disperso; rimasto solo il tradizionale ricordo della grandezza principesca del vescovo triestino. L'archivio vescovile della diocesi triestina non conserva de' suoi atti se non quelli dalla metà del secolo XVIII in poi; chi ama saperne al di là deve ricorrere agli archivî particolari: all'archivio capitolare di Trieste, al municipale, a quelli delle diverse collegiate già appartenenti alla diocesi, poscia divelte come Muggia ed Umago, a quelli delle altre, soppresse tutte nel secolo presente come Rozzo e Pinguente ed

alle piccole collezioni degli rchivî parrochiali. È appunto a queste fonti che attinsero le loro notizie l'Ireneo della Croce, Vincenzo Scussa, Gian Battista Francol, l'Orniteo Lusanio (Giuseppe Andrea Bonomo), Aldrago dei Piccardi, il Mainati, il Jenner ed il tanto benemerito Pietro Dr. Kandler. Le pergamene del capitolo di san Giusto offrirono ricca messe a tutti i soppraddetti storici, massime al compianto Dr. Kandler, che largamente ne arricchì il *Codice Diplomatico Istriano* colla pubblicazione di quelle che illustrano la città e la chiesa di Trieste.

L'accesso all' archivio capitolare non fu mai difficile a' cultori della patria storia. La cortesìa del Reverendissimo Capitolo che rese accessibile la via ad un Ireneo ed ai sopraccitati non venne meno ai dì nostri, quando il Dr. Attilio Hortis, conservatore per gli archivî del Litorale, unitamente al sottoscritto, si rivolse al Reverendissimo Canonico don Giovanni Sincich colla preghiera di ottenere il permesso di collazionare le pergamene già stampate e di trascrivere le inedite. E quì mi corre l'obbligo di ringraziare pubblicamente l'illustrissimo Monsignore per la cortese prevenienza con la quale accolse le nostre dimande, ispirate anche dal desiderio di rendere maggiormente nota l'onorevole operosità del Capitolo Triestino.

Il descrivere minutamente i codici che ivi si custodiscono non è cosa sì leggera; ond'io nel presente mio lavoruccio mi limiterò a tener parola delle sole pergamene, delle quali mi fu concesso trarre ispezione con tutto mio comodo. Da queste pergamene impareremo a conoscere i molti possessi in città e nel territorio che apppartenevano al detto capitolo, le diverse donazioni fattegli dai vescovi e da private persone, i diritti onde in antico godeva: primo tra tutti quello di eleggersi i concanonici e ciò che

più importa il proprio vescovo, diritto contrastatogli nel secolo XII dai patriarchi aquileiesi, limitato nel XIV dai duchi d'Austria, avocato a sè dal comune di Trieste nel 1416, tolto per sempre al capitolo nell'anno 1459 da Pio II pontefice.

Man mano che mi farò a leggere le pergamene ne esporrò il contenuto, noterò in poche parole ciò che serbano di più importante, farò conoscere i nomi delle antiche famiglie e le varie cariche sostenute da queste ad onore della patria, accennerò agli antichi nomi delle contrade della città, principalmente a quelli delle contrade suburbane e de' luoghi adiacenti, nomi stranamente viziati in processo di tempo. Nel lavoro mi atterrò strettamente all'ordine cronologico, avvertendo nei singoli regesti se la pergamena fu publicata per le stampe e dove; riserbandomi di darne alla luce le inedite che mi sembreranno meritevoli di stampa. Ma più non mi dilungo, sicuro che gli amatori delle cose nostre e gli studiosi delle patrie storie accoglieranno di buon grado il tenue ma amoroso lavoro.

TRIESTE, 10 luglio 1877.

DON ANGELO MARSICH.

REGESTO DELLE PERGAMENE CAPITOLARI

I.* (a. 0.265, l. 0.187). — 1114, 7, agosto. Indiz. VII. Trieste. — Natalia, Orsa e Digna vendono col consenso dell'avvocato Giordano, del genero Martino e del figlio Canarpa ai coniugi Leone e Bellissima una casa con corte situata presso il muro *qui vocatur subteranea* (sic), la qual casa confina con Livafredo, con Bruno, col muro della città e colla via pubblica, e confessano d'aver ricevuto lire 7 *denariorum*, quale prezzo stabilito dalle parti.

Testimoni: Domenico figlio di Amizo, Giovanni figlio di Gauzo.
Notaio: Giovanni diacono.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.* erroneamente sotto l'anno 1126, 7 agosto.

II. (a. 0,200, l. 0.142). — 1115 gennaio. Indiz. VIII. Trieste. — I coniugi Rodaldo ed Almengarda donano per il caso di loro morte e verso l'obbligo de' suffragi spirituali al capitolo triestino ogni loro avere posto in città e fuori, tranne la vigna d'*Olula* che lasciano al proprio figlio Triesto, la qual vigna debba anche essa venire in possesso del capitolo se il Triesto morisse ab intestato.

Testimoni: Cadolo Burda, Ogerio milite, Arborio, Tomasio.
Notaio: *sacri palacij* ser Natale.

---

* I numeri tra parentesi indicano l'altezza e la larghezza delle singole pergamene.

1115, gennaio, Indiz. VIII, Trieste.

In nomine domini nostri Jhesu Christi . . . . domino nostro henrico imperatore, alioquin nondum existente. Anno vero ab incarnatione domini Millesimo C. XV Indicione VIII mensis Januarii actum in civitate Tergestina.

Ego quidem Rodaldus . . . . hilia cum uxoro (*sic*) mea Almingarda. Donamus atque tradimus omnia bona nostra que nobis pertinent in tergestina intus et extra. fraternitati canonicorum tergestine ecclesie. pro animarum nostrarum remedio. preter vineam nostram d'olula quam filio nostro triesto pro benedictione dare volumus si filius noster moritur sine lingua, vel in itinere quid facere voluerit. similiter predicta vinea d'olula sit in fraternitate ecclesie. Ideo facimus nos predicti Rodaldus et uxor mea Almingarda. quum de predictis bonis nostris dum viverimus gaudere et possidere volumus, et post mortem nostram sicut superius legitur firmum sit inperpetuum. Si nos aliquo tempore aut aliquis de heredibus nostris. aut aliqui propinqui parentes nostri aut extranei, vel aliqua summissa persona per aliquod ingenium contra hanc nostre donacionis cartam ire temptaverit. aut infringere vel molestare presumserit. sciat se. conpositurum auri libram. 1. Cocatus hoc solvat. et post penam solucionis hec nostra carta in sua permaneat firmitate. Ego vero Rodaldus cum uxore mea almingarda hanc cartam donacionis fieri rogavimus e hi testes rogati fuerunt scilicet Cadolus burda. Ogerius miles. Arborius. thomasius.

Ego Natalis sacri palacii Notarius interfui. vidi. et audivi manu mea scripsi complevi atque firmavi.

III. (a. 0.140, l. 0.145) — 115.., 22 novembre, presso Trieste. — Maestro Filippo, suddelegato per la provincia dell'Istria con diritto di ulteriore suddelegazione da Ugo vescovo d'Ostia e Velletri * legato papale, conferma ai canonici di Trieste la riscossione della decima del vino e del grano, autorizzandoli in vista della loro scarsa rendita a riscuotere anche la decima dell'olio, del miglio, dei legumi, ecc.

---

* Secondo l'Ughelli *Italia Sacra* Vol. I, col. 69 il vescovo Ugone copriva la sede vescovile dal 1150—1158.

Dalla pergamena pende il sigillo in cera.

115.., 22 novembre. Presso Trieste.

Magister phylipus legatus provincie histriensis ex mandato domini hugonis dei gratia Ostiensis et veletrensis episcopi apostolice sedis legati.

Dilectis fratribus viris discretis sancte tergestine ecclesie canonicis salutem in perpetuum. Dignum est ut qui divinis devote ministeriis et ecclesiasticis invigilant indesinenter officiis. de uberibus consolationis eiusdem matris ecclesie nutriantur. Hinc est quod inopiam canonicorum prefate tergestine ecclesie tam episcopi relatione quam ipsorum et populi civitatis in ambigue cognoscentes. in domibus decimalibus que ad eosdem specialiter et inmediate pertinent. scilicet que iure decimali eis hactenus vinum et granum solverunt et solvunt. decimas quoque olei. milij. leguminum et aliorum si que sunt eisdem canonicis damus. concedimus et auctoritate qua fungimur confirmamus. presentem eis super hoc firmitatis paginam indulgentes. sigilli nostri impressione munitam. Omnes autem huius facti amatores a dextris cum domino pace perfruantur eterna. contradictores vero cum anania et saphira sententiam dampnationis excipiant.

Datum apud tergestum X. Kal. Decembris.

IV. (a. 0.294, l. 0.284). — 1152 Indiz. XV. Trieste. — Il vescovo Vernardo dona, col consenso del patriarca aquileiese Pellegrino, alla chiesa di S. Maria Maggiore in Trieste ed ai suoi canonici le decime delle case capitolari.

Dalla pergamena pende il sigillo in cera. — Documento stampato nel *Codice Diplomatico Istriano.*

V. (a. 0.241, l. 0.161). — 1171, 6 marzo. Indiz. IV. Trieste nel coro di S. Maria. — Il vescovo Bernardo, richiesto l'assense dell'avvocato Vitale, dona ai canonici di Trieste le decime delle case appartenenti alla chiesa triestina o costruite sulla terra di S. Maria.

Testimoni: Giovanni de Lena, Giovanni giudice fratello di Carlo, Giovanni de Pirena, Andrea e Leonardo fratelli Burda.

Notaio: Vitale.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istriano.*

VI. (a. 0.248, l. 0.163). — 1172, 6 marzo. Indiz. V. Trieste nel coro di S. Maria. — Il vescovo Vernardo, consenziente l'avvocato Vitale, dona ai canonici la decima delle case che si sarebbero fabbricate sui fondi di S. Maria, posti in città e nel suburbio, tranne quelle che venissero erette sopra i terreni infeudati.

Testimoni: Giovanni giudice de Lena, Giovanni giudice fratello di Carlo, Giovanni de Pirena, Andrea e Leonardo fratelli Burda.

Notaio: Vitale.

Nella pergamena v'ha una raschiatura tra il numero LX ed il numero II, il numero raschiato non può essere che un X, essendochè l'Indizione V. menzionata nel documento corrisponde all'anno 1172.

Trieste 1172, 6 marzo, Indiz. V.

In nomine domini nostri Jhesu Christi.

Imperante domino nostro Frederico Imperatore. Anno dominice Incarnacionis MCLX . . . II Indicione V. Actum in coro sancte Marie de triesto die VI. Intrante Marcio.

Ego quidem Wernardus dei gracia tergestinus episcopus consenciente michi advocato meo vitali. a die presenti facio Cartulam donacionis. canonicis et confratribus tergestine ecclesie tam presentibus quam futuris silicet de omnibus decimacionibus domuum que deinceps edificate fuerint super terram sancte marie que infeudate non sunt. tam in civitate tergestina quam in suburbio. et hoc facimus in remedio anime nostre. et in remedio animarum predecesorum et subpcesorum nostrorum quia predicti canonici in ecclesia illa. in exiguis beneficiis devote videntur deo servire. unde firmam facimus in eis cartulam donacionis de prèdictis decimis. ut habeant. et teneant. et regnum dei inveniant. quod si aliquo tempore aliquis de subcessoribus meis vel aliqua summisa persona qui contra hanc nostram donacionem ire voluerit. aut molestare presumserit. anatemathe omnipotentis dei. et beate Marie virginis. et beati Justi martiris. sit incursurus. et insuper predictis canonicis auri libram componat.

Et hi testes presentes rogati fuerunt. Iohannes iudex de lena. Iohannes iudex frater caroli. Iohannes de pirena, Andreas burda leonardus frater eius et alii quam plures.

Ego vitalis tabellio ;presens quod vidi et audivi rogatus ab episcopo scripsi complevi et robaravi.

VII.* — (a. 0.452, l. 0.298). — 1192, 10 maggio. Roma. Essendo il vescovato di Trieste, vacante da oltre due anni, nè volendo il patriarca di Aquileia confermare il canonico Voscalco eletto dai concanonici triestini dicendo tal nomina di suo diritto, papa Celestino delega i vescovi di Castello e di Chioggia per esaminare se il diritto di nomina del vescovo appartenga al patriarca o per contrario ai canonici triestini, e, quando apparisca spettare al capitolo, autorizza i sopraddetti delegati a confermare l'eletto Voscalco ed a costringere il patriarca alla restituzione delle rendite vescovili da lui percepite durante la vacanza.

Roma 10 maggio 1192.

Celestinus episcopus servus servorum dei. Venerabilibus fratribus Castellano et Clugiensi Episcopis. Salutem et apostolicam benedictionem. Cum nuper dilecti filii nostri Archidaconus et canonici ecclesie tergestine dilectum filium Magistrum G. pro dilecto filio Woscalco. quem se asserunt canonice inepiscopum elegisse confirmando ad sedem apostolicam destinassent, nuncius Venerabilis fratris nostri Aquilegensis patriarche ne id fieret contradixit. Cumque utrique parti dilectos filios nostros G. sanctorum Cosme Damiani, et G. sancti Adriani diaconos Cardinales dederimus auditionem coram ipsis aliquandiu ad invicem disceptarunt. proposuit namque dictus Magister et ex litteris predictorum canonicorum et cleri ecclesie tergestine accepimus. quod cum ipsa ecclesia pastore vacaret cum nostro consilio predictum Woscalcum canonicum eiusdem ecclesie canonice in episcopum elegerunt. et electum iam dicto patriarche confirmandum communiter presentarunt. quem cum ipse confirmare nullatenus nolluisset. asserens electionem factam ad se tantummodo pertinere. dicti canonici ad sedem apostolicam appellarunt. et ad bone memorie Clementem papam predecessorem nostrum per suum nuncium accesserunt. qui' ad sue peticionis instanciam. causam venerabili fratri nostro Epicopo et dilecto filio. Archidiacono. Paduañ commissit fine debito terminandum. Sed et dictus patriarcha tercio ab illo citatus. expeditionis occasione ad terminum venire distulit. et ita subter fugiendo. ecclesiam

* I tre documenti: 10 maggio, 23 giugno e 1 luglio 1192 si trovano nella bolla nell'ordine seguente. Precede il documento del 1 luglio, vi segue la bolla papale, per ultimo vi si legge il documento 23 giugno. Il Kandler, che non vide la bolla originale, inserì nel *Codice Diplomatico Istriano* soltanto que' due documenti che furono trascritti dall'Ireneo della Croce nel suo manoscritto delle *Storie di Trieste*.

sine pastore per biennium et amplius dereliquit. et bona illius ecclesie in proprios usus pro sua voluntate convertit. Sed et eodem patriarcha prius concessa licentia eligendi. postmodum de predicta expedicione ad propria redeunte. clerus et populus prescripte civitatis electionem ipsam eidem patriarche confirmandam denno presentarunt. quibus dicitur respondisse. quod dictum electum eo quod senio fuerat pregravatus. nolebat aliquatenus confirmare. et sic electus ipse cum clero et populo tergestino nostram audientiam appellarunt. Sed nichilominus ;dem patriarcha de bonis eiusdem ecclesie pro sue disposuit bene placito voluntatis. E contrario vero nuncius prefati patriarche constanter asseruit electionem ipsius ecclesie ad eundem Patriarcham tantummodo pertinere. aliaque in personam electi obiecit. quibus eum proponebat non posse in episcopum de rigore canonum promoveri. Proposuit etiam quod cum dudum electionem aliam celebrassent. cognoscens electus ad Canonicos ipsam ellectionem nullatenus pertinere: usus saniori consilio refutavit. sed nichilominus dicti Canonici electionem iam dicti Woscalci sicut et prius arbitrio proprio celebrarunt. Nobis igitur a prescriptis auditoribus utriusque partis disceptationibus presentatis. causam de comuni fratrum consilio vestre duximus prudentie comittendam. per apostolica scripta precipiendo mandantes. quatinus inquisita de premissis diligenti veritate si vobis constiterit electionem ad iam dictos Canonicos pertinere. vel eos de ipsius Patriarche licentia elegisse. si aliud canonicum dicto Electo nequaquam obsistit. electionem ipsius auctoritate nostra sine contradictionis et appellationis obstaculo confirmetis. Si vero dicto electo aliquid de canonicis obviet institutis quare de iure nequeat confirmari quamvis electio ad eundem patriarcham pertineat pro eo quod illi occasione ipsam ecclesiam tanto tempore pastore perstitit viduata. vos auctoritate nostra ipsi ecclesie curetis appellatione remota in persona idonea providere. predictum Patriarcham ad bonorum restitutionem que de ipsa ecclesia vacante percepit. cum ipsius proventus in ecclesie commodum converti debeant. contradictione et appellatione postposita districtius compellentes. Si vero dictus Patriarcha vocatus accedere forte noluerit. vos iuxta prescriptum tenorem nichilominus procedatis. Nullis litteris obstantibus. sine consensu partium e sede apostolica impetratis.

Datum Laterani VJ Idus Maij Pontificatus nostri Anno Secundo.

1192, 23 giugno. Attimis. — Il patriarca Goffredo riconosce legittima l'elezione di Voscalco fatta dal capitolo triestino a vescovo di Trieste.

Testimoni: Amico canonico di Concordia, fra Ottone abbate di Rosazzo, Volrico Svevo, Filippo da Verona, Arrigo decano figlio di Roberto, Volrico figlio di Rovino da Moccò, don Domenico sacerdote e Bonifacio delacorte da Trieste.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

1192, 1 luglio. Altino. — Marco vescovo di Castello ed Araldo vescovo di Chioggia troncano la questione insorta tra il capitolo di Trieste e Goffredo patriarcha d'Aquileia, avendo questi riconosciuta la nomina di Voscalco a vescovo di Trieste.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istriano.*

(*Continua*).

ISCRIZIONI INEDITE

AQUILEIESI, ISTRIANE E TRIESTINE

(*Continuazione*).

30.

Nella puntata quarta del IV Volume della nuova serie dell'Archeografo Triestino furono pubblicate alcune epigrafi aquileiesi inedite, fra le quali al N. 24 si legge l'epigrafe del monumento onorario eretto a Q. Axilio Urbico personaggio insignito di alte dignità alla corte di due Augusti de' quali l'iscrizione tace i nomi. I caratteri dell'epigrafe sono bellissimi ed appartengono fuor di dubbio alla prima metà del secolo terzo. Aderente a questa lapide rinvenuta come dissi sul fondo del vigneto Ritter in Monastero osservavasi nello scavo un cippo entro il terreno contermine spettante al benefizio della cappella Puppi di Aquileia, cippo che a mia richiesta venne nel giorno 1 Dicembre 1876 scoperto ed estratto dal suolo. Il monumento ha l'altezza di m. 1.40, è largo m. 0.66 ed ha lo spessore di m. 0.70. La facciata anteriore, circondata di cornice come le due laterali, contiene una iscrizione composta di undici linee, di cui le prime sette sono quasi completamente distrutte a solchi profondi di scalpello, essendo rimaste intatte soltanto le ultime quattro linee. Trasportata la lapide nella canonica d'Aquileia, ove la esaminai per la prima volta con tutta diligenza, non mi fu possibile di deciferarne la lacuna a motivo della sfavorevole posizione della pietra; ed è in tale stato incompleto che la medesima, da me comunicata al Mommsen, venne da questi pubblicata al N. 8971 delle sue epigrafi Aquileiesi.

Se non che pervenuta da lì a poco la pietra nel museo comunale di Aquileia ed essendo stata collocata in miglior posizione colla faccia rivolta a mezzogiorno, mi fu dato di poterla interpretare intieramente come segue.

IVL · VERO
M A X I M O
GÉRM
NÒBIL · CAES
PRINC · IVV · COS
FILIO
MAXIMINI · PII
FÉLICIS · A V G
AQVILEIÉNSES
DEVOTI · NVMIN
MAIESTATIQ · EIVS

I caratteri sembrano scolpiti dalla stessa mano che fece la lapide di Axilio, non essendovi altro divario che la presenza degli accenti che mancano nell'altra. Notisi che alla quarta linea l'accento cade sulla seconda lettera. Il monumento in questione deve essere stato eretto nell'anno 235, quando Massimo era ancora semplice Cesare, laddove quello di Axilio fu inalzato almeno un anno più tardi, cioè non prima dell'anno 236 in cui lo stesso Massimo fu elevato al rango di Augusto dividendo l'impero col padre Massimino. Questi due imperatori furono uccisi nell'a. 238 dai loro soldati rivoltatisi nell'assedio di Aquileia, ed a quanto ci narra Giulio Capitolino (nella vita di Massimino Juniore, Cap. VI) ebbe con essi egual fine il prefetto del Pretorio, Anolino, il quale, se m'è concesso supporre una viziosa lezione degli antichi codici, potrebbe essere forse lo stesso Axilio, che per la sua elevata posizione ed influenza presso gli imperatori ebbe dagli Aquileiesi un attestato di sì alta considerazione, quale fu il monumento inalzato in suo onore.

31.

L · SAFINIVS · L · F
SABELLIO · PATER
//////////////////////////////
//////////////////////////////

Questa iscrizione scolpita a caratteri dei tempi della libera repubblica scorgesi sul piano superiore del cippo che porta la precedente epigrafe. Anche questo monumento sarà stato onorario, tratto forse dal foro antico di Aquileia per servire di materiale alla costruzione del monumento a Massimo Cesare che ornava il nuovo foro. Il monumento deve aver avuto la forma di un basamento oblungo adatto a sostenere una statua curule, ed avrà avuto almeno m. 2 di lunghezza sopra m. 1.40 d' altezza e m. 0.70 di larghezza. Segato il masso in due parti eguali allo scopo del nuovo adattamento, scomparve la parte superiore e con essa il principio dell' iscrizione consistente in tre o quattro linee. Le scalpellature che rappresentano in apparenza una terza e quarta linea si riferiscono alla primitiva cornice che doveva togliersi per acquistare la superficie piana.

Quantunque in seguito a mia comunicazione questa epigrafe fosse già stata pubblicata dal ch. Mommsen nell' aggiunta alle sue Aquileiesi al N. 8981. a. la riproduco per non lasciare incompleta la relazione, formando la stessa un appendice della precedente. Un L · SAFINIVS · L · F · SABELLIO trovasi menzionato in una lapide sepolcrale pure dei tempi della repubblica prodotta dal ch. Mommsen al N.° 1361 e che probabilmente si riferisce allo stesso individuo.

32.

*D. N. Fl. T*HEOD*osii Beatitudine*
FL · ARIAN*us V. C. Prae*
FECTUS · PR*aetorio Italiae Illyrici et Africae*
MVROS · AC *turres inclemen*
TIA *temporis collabentes*
restituit.

Si ha memoria che uno degli ultimi ristauri delle antiche mura di Aquileia fu praticato dall' imperatore Teodosio il grande, il che deve essere avvenuto fra l' anno 394 al 395, vale a dire nel tempo che corre dalla sua assunzione al trono dell' impero occidentale dopo la disfatta del tiranno Eugenio, e l'anno della sua morte.

Il fatto di questo ristauro viene ora ad essere confermato dalla suddetta iscrizione, la quale inoltre c'informa che un FL. ARIANVS era in quel tempo prefetto del Pretorio in Italia. La lapide fu rinvenuta li 5 Settembre a. c. nella torre della Basilica di Aquileia in occasione dei lavori di riparazione che si stanno ora facendo nella medesima.

33.

D. N. Imp. CAES · FL · IV*l · Constantius*
Victor · ac · TRIVM*fator · semper · Aug.*
Trib. Pot. XVI VI · CONS *V*

Questa iscrizione onoraria di Costanzio II che ritenevasi perduta fu da me recentemente scoperta e collocata nella mia collezione. Essa esisteva anticamente murata nella casa fu Stabile rimpetto alla farmacia in Aquileia, e fu copiata dal Zanini verso la fine del passato secolo e dal Zuccolo al principio del presente, dal quale ultimo la desunse il Mommsen pubblicandola al N.° 859 delle sue Aquileiesi, ommettendo però l'ultima linea, la quale non era visibile a quelli che la copiarono sul sito perchè coperta di cemento.

Apprendiamo ora dall' iscrizione più completa ch' ella si riferisce all' anno 352 che corrisponde alla decimasesta potestà tribunicia di Costanzio.

34.

(*Arruntius*)

NTIVS · IVLIA
RVNT · CASSIAN
M · CONSVETVDIN
AD · RETRIBVENDA
TIARVM · VT · ET · IN
REDDITA · ET · INFV
ATA · Q · F · D · E · R · I · C
S · COLLEGA · NOSTER
M · ET . VITAE · INDVS
T IIINPATRI
VIN
IO

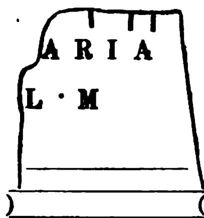
Decreto decurionale in onore di un decurione di Aquileia scolpito in eleganti caratteri minuti del tempo di Traiano. La lapide trovasi nel Museo comunale di Aquileia ove io la vidi la prima volta li 17 Maggio 1877. Vi fu portata pochi mesi prima senza che mi fosse stato possibile di rilevare il sito in cui fu scoperta. La settima linea contiene nelle abbreviature la consueta formula di votazione che si risolve in "quid faciundum de ea re ita censuerunt". Avverti che nella seconda linea vedesi l'asta inferiore obliqua di un'altra R che precede la sillaba RVNT.

35.

NEMESI
AVG
ACVTIO
nii II · P · SER (*Publicani Servus*)
Fel ICIO

Aretta scoperta nel Febbraio 1877 nel fondo esistente presso il cortile della casa di Leonardo Andriani in Aquileia collocata ora in quel Museo comunale. I caratteri sono dell' a. 200 circa; ritengo vada letto ACVTIONII · PVBLICANI SERVVS · FELICIO, il che significa che il dedicante era un certo Felicio servo del Publicano Acuzionio. È noto che i publicani erano gli appaltatori delle publiche gabelle, fra cui le principali in Aquileia erano i diritti di porto e di dogana che venivano assunti per impresa dal consorzio dei SOCII PORTORII.

36.



Frammento inedito di aretta votiva esistente nella casa Mosehettini in Aquileia.

37.

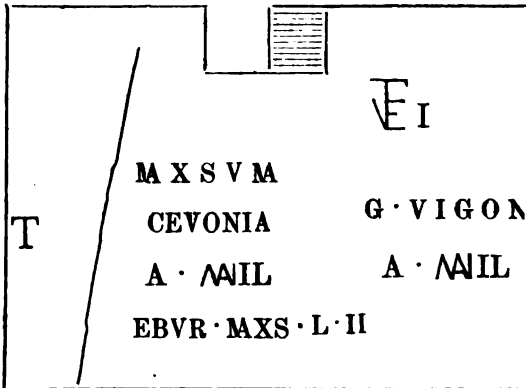
PRISCVS

COLONO//// (*rum*)

(*Aquileiensium*) AQVIL · S//// (*servus*)

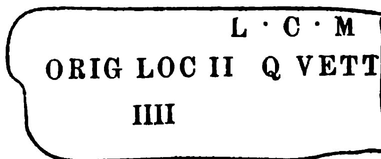
Stela sepolcrale scoperta nel Marzo 1877 nella terra Cassis alla Beligna. I caratteri scadenti che sembrano quasi graffiti sono della fine del secolo terzo del tempo di Diocleziano circa. Il monumento indica la sepoltura di Prisco servo dei coloni aquileiesi. Altre epigrafi già conosciute ricordano questi *coloni aquileiesi* sotto i quali non posso intendere che i discendenti degli antichi coloni rimasti per eredità possessori dei terreni ripartiti in occasione della fondazione della colonia. Sembra che costituissero collegio o corporazione da sè con proprio patrimonio comune alla di cui amministrazione erano addetti questi servi.

38.



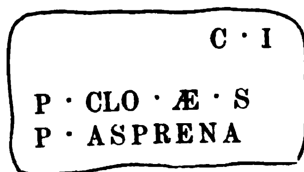
Scoperta nel Marzo 1877 nel fondo Cassis alle Marignane in vicinanza del teatro posto presso le mura occidentali di Aquileia. È fuor di dubbio un gradino di teatro; i caratteri sono della fine del terzo secolo. Sembra che i posti segnati sulla pietra fossero due, divisi fra i compartecipanti in modo che l'uso n'era triplicatamente alternato; p. e. erano chiamati al primo spettacolo i Vezii con due posti, al secondo Maxuma Cevonia e Cajo Vigonio con un posto per cadauno, al terzo A. Manilio con due posti. Ciò che significhi l'ultima linea non mi è ben chiaro; forse riferivasi a un seggio d'onore *eburneus maximus*, occupante due posti LOCI DVO di cui andava insignito il solo Manilio, o era un posto distinto di cui fruivano tutti i compartecipanti, o così denominavasi il cuneo cui apparteneva il sedile in questione. La linea obbliqua col T grande a sinistra era segno di divisione del prossimo sedile, comune con altri proprietarî, al nome di uno dei quali si riferisce la suddetta lettera.

39.



Pietra esistente nel pavimento vicino al pozzo della casa Moschettini in Aquileia. Questa fu erroneamente da me pubblicata al N.º 47 delle mie iscrizioni aquileiesi, desumendola dalle schede del Zandonati. Avendo recentemente scoperto al suo posto la pietra stessa che prima mi era sfuggita potei trarne la giusta lezione.

Ebbi occasione di convincermi che anche questo è sedile di teatro. La pietra segna quattro posti espressi nella nota numerale della terza linea, di cui una metà spettava ad individuo il di cui nome si asconde sotto le iniziali L · C · M (p. e. Lucius Cammius Maximus od altro consimile) e gli altri due posti *originales loci duo* erano di un tale Q. Vezio. Cosa significasse la denominazione "*originales loci*" è difficile a stabilire; forse così chiamavansi i posti riservati in assoluta proprietà a coloro che avevano compartecipato alle spese della costruzione del teatro. Per opportunità del confronto cito altra iscrizione esistente nello stesso pavimento non lontano dalla precedente, già pubblicata dal ch. Mommsen al N.º 1168 delle Aquileiesi, e che mi sembra pure sedile da teatro.



I caratteri della prima iscrizione sono regolari ed appartengono alla fine del secondo secolo, quelli di quest'ultima sono assai più scadenti e devono attribuirsi alla fine del terzo secolo.

40.

D · M · S ·

Sopra l'acroterio di un monumento sepolcrale in forma di piramide ornata di due delfini contornanti un tridente sopra un festone di fiori. Trovasi nel Museo comunale d' Aquileia proveniente da scavi del 1877, senza che io ne avessi potuto scoprire il luogo della provenienza.

41.

TAMPIA · L · F
DIOVEI

Questa iscrizione in caratteri molto antichi sommamente eleganti e che attribuisco agli ultimi anni della repubblica od ai primi d'Augusto, leggesi sulla sommità di una colonna scannellata ornata di bellissimo capitello d'ordine intermedio fra il ionio ed il corintio.

La colonna coll'iscrizione fu dissotterata nel Dicembre 1876 in fondo appartenente al conte Cassis alle Marignane entro il recinto di antica torre formante parte della linea occidentale delle mura di Aquileia. La torre non è altro che lo stesso antico tempio di Giove a cui si riferisce l'iscrizione. Il tempio venne rinforzato esternamente con un ridosso di muro poligono, ma la pianta interna rimase inalterata ed aveva forma ottangolare.

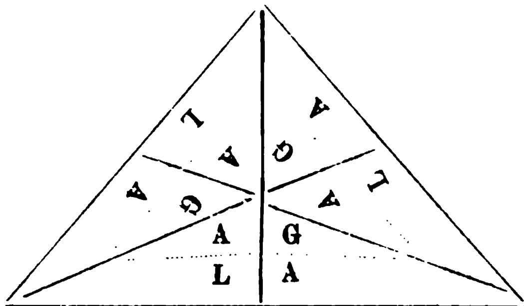
Sette nicchie in parte riquadrate in parte sferiche, che si alternavano in giro a vicenda, davano all'interno del tempio l'aspetto del Panteon di Roma, ridotto a piccole proporzioni. Il pronao venne distrutto poichè sullo stesso tracciavasi la linea delle mura; in conseguenza di che la cella venne quasi ad aderire colle mura stesse nelle quali fu lasciata un'apertura per la porta d'ingresso.

Le quattro colonne che ornavano la facciata furono in tale occasione trasportate nell'interno del tempio e collocate in piedi sopra basi formate di sottomuratura leggera e simetricamente disposte in quadrato. Tre di queste basi furono rinvenute, non così la quarta, in luogo della quale si trovarono tracce di uno scavo precedente col quale fu distrutta anche la parte meridionale della pianta del tempio. È interessante la notizia che nei dintorni di Padova nel cimitero del villaggio di *Peraga* esiste una delle colonne di questo tempio convertita in monumento sepolcrale moderno. Il ch. Mommsen l'avéva publicata al N.° 2799 delle Padovane, però avvertito da me della vera provenienza la rivendicò successivamente alle Aquileiesi. Tanto la colonna di Aquileia che quella di Peraga portano la stessa scritta con eguali caratteri, ed

hanno identica forma e dimensioni, per cui non può essere dubbio che siano da considerarsi quasi sorelle gemelle provenienti dallo stesso tempio.

È notevole altresì che questo tempio già antichissimo per sè stesso fu costruito sulla pianta di un altro edifizio più antico ancora, probabilmente di altro tempio di Giove, poichè sotto le fondamenta della cella si rinvenne ad alcuni piedi di profondità uno dei più bei mosaici a colori che io m'abbia mai veduto, composto di zone concentriche composte di triangoli variopinti di color porpora roseo, nero e cenerognolo, espressi a tinte ombreggiate: mosaico di cui un frammento fu ricuperato e collocato nel museo di Aquileia.

42.



Coperto di urna cineraria triangolare in forma di prisma a tre versanti. Esiste murato sulla casa colonica N°. 296 di ragione del sig. Emanuele Prister in S. Lorenzo di Fiumicello. Ritengo doversi leggere AGLA che sarà stato il nome della defunta ripetuto tre volte.

43.

M · ANNAVS
Q · F · IIII · VIR · I · D
QVINQ · PORTAM
REFIC · LOCAVIT
EX · S · C · EIDEMQ

È un secondo esemplare contemporaneo dell' iscrizione già da me pubblicata al N.° 67. delle mie Aquileiesi. Fra una e l'altra v'ha la sola differenza che, nell'ultima essendovi una rottura a destra, non vi si scorge la M finale che nella epigrafe ora da me pubblicata si vede in nesso colla A nella parola PORTAM, laddove, presentando la nuova epigrafe una rottura alla base, ella è priva dell' ultima linea esprimente la parola PROBAVIT. Questa iscrine fu scoperta nel Febbraio 1877 nel vigneto Ritter in Monastero nello stesso sito in cui nel 1869 era stato scoperto il suo duplicato.

Seguendo la traccia delle mura secondo lo scavo praticato nell' inverno decorso, col quale fu messo a giorno il nuovo ampliamento della città formato di un avancorpo posto a ridosso delle mura settentrionali, e considerando il sito del ritrovo della lapide in questione, si ha la prova che questa porta trovavasi nella parte settentrionale delle mura poscia incorporata nella città, così che la porta stessa lasciata forse in piede non poteva in seguito avere avuto più altro scopo che quello di semplice ornamento del nuovo foro ivi presso esistente. I caratteri dell' iscrizione sono antichissimi come arcaica ne è la dicitura, però devono essere posteriori di tempo a quelli della TAMPIA del tempio di Giove, poichè la porta appartiene a quelle stesse mura la costruzione delle quali diede occasione alla parziale distruzione del suddetto tempio.

44.

L · M
M · CORNELI
HERACLAE
IN·F·P·XX

Soglia all' ingresso della scala della casa comunale d' Aquileia, ove trovavasi nascosta da una tavola che feci scoprire li 19 Febbraio 1877. È mancante a sinistra per cui della M alla seconda linea non rimase che l' ultima metà.

45.

LOC
C · PETRONI
AMPHIONIS
IN · FR · P · XVI
In · Agr P · XXXII

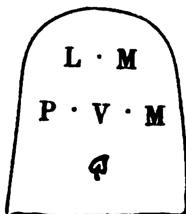
Nella mia collezione in Paperiano, scoperta li 23 Febbraio 1877. I caratteri appartengono alla fine del secondo secolo.

46.

A · PERAEO

Esiste in S. Valentino di Fiumicello in una casa di affittuali del sig. Giov. Batta Micheli vicino alla piazza. Le lettere, il di cui avanzo misura m. 0.15 d' altezza, appartengono al tempo della libera repubblica e trovansi scolpite sopra un masso di pietra ridotta a grande serbatoio d'acqua lungo m. 1.35.

47.



Stela sepolcrale, scoperta li 5 Marzo 1877 alle Bacchine in Aquileia nella possessione del conte Toppo donde fu trasportata nella casa di quest' ultimo in Campolongo.

48.

M · TVRPILIVS
M · L · OMACIO
TERTIA · ATTIA
C · F · L · P · Q · XII

Titolo funebre in forma di grossa tavola quadrata scoperta presso la precedente e trasportata pure a Campolongo presso il conte Toppo. L' ultima linea indica le dimensioni del monumento e va letta: "*Caji filia. Locus pedes quadratos duodecim.*

49.

Q · OTRON*ius*
DIPHIL*us*
FIERI · IVSSIT · SI*bi et*
OTRONIAE . CLAR*ae*
Q · OTRONIO · APTO
Q · OTRONIO · PRINCIPI
OTRONIAE · HILARAE · L
Q · OTRONIO · APTI · L · FESTIVO
HELVIAE FAVSTAE
L · M · IN *altare* FR · P · XVI
IN · AGR *acceso* P · XXXII

Monumento funebre in forma di tavola alta due metri circa e larga un metro abbondante, scoperta li 7 Aprile 1877 nella possessione Tullio alla Beligna. Trovasi ora nella di lui casa pure alla Beligna. I caratteri appartengono alla fine del secondo secolo. Le ultime due linee indicano le dimensioni cioè: "*Locus monumenti in fronte pedes sexdecim, in agro pedes triginta duo*". Un altare scolpito in rilievo con fiamma sovrapposta divide le ultime due linee per metà. La famiglia OTRONIA è identica colla

AVTRONIA avendo nel caso concreto il lapicida scolpito il nome come lo si·pronunciava. Abbiamo con ciò novella prova che il dittongo AV aveva presso i Latini in certi casi il valore di un O largo. Simili esempî non sono rari nelle epigrafi; poichè spesso troviamo scritto OLVS per AVLVS, POLVS per PAVLVS e consimili altri esempî.

50.

L · M
SODALIVM
IN · F · P · XXX
IN · AG · P · XXV

Stela sepolcrale scoperta in due esemplari eguali nel Marzo 1877 nella possessione del conte Toppo alle Bacchine, trasportata in Campolongo o Buttrio. I caratteri indicano la fine del secolo terzo. Apparteneva il monumento alla tomba comune di un sodalizio di cui la pietra non c' indica il nome.

51.

ALCIMVS · IERO
NIS · F · MARCIAE
DIOCLIS · F · DOMITIVS
ALCIMI · F V · F

Tavola di pietra arenaria della fine del secondo secolo scoperta presso la precedente. Alcimo figlio di Gerone eresse il monumento a Marcia figlia di Diocle forse sua moglie o contubernale. Nella stessa tomba venne in seguito collocato Domizio figlio del suddetto Alcimo aggiungendosi il di lui nome sulla pietra. L' indicazione della paternità a modo greco potrebbe far credere

che il monumento appartenesse ad una famiglia di stranieri, greci di origine; è però da notarsi qualmente tanto la MARCIA che il DOMITIVS ebbero per cognome un nome gentilizio Romano, il che farebbe credere che i medesimi fossero piuttosto libertini della predetta famiglia, però figli di genitori servi, come pure potrebbe ammettersi che Alcimo, di condizione servile, fosse figlio di Gerone servo d'una famiglia Domizia.

52.

MANSVETIti
L I B
PRIMIGENIVS
EXCVSOR
ARGENTARIVS
ET . PVLLIAE · MEROPE

Nella mia collezione in Paperiano, scoperta li 8 Giugno 1877 nelle fondamenta della vecchia chiesa di S. Valentino in Fiumicello. I caratteri sono della fine del secondo secolo. Gli *excusores argentarii* erano artefici che si occupavano della confezione di vasellami d'argento. Nota la forma classica *excusor argentarius* (Cfr. Quintiliano, 2, 21, n. 10), invece di *exclusor* o *exclussor* de' tempi della decadenza. (Cfr. S. Agostino, enarr. in Psalm. LXVII, 39, B, e l'iscrizione 7229 nell'Orelli-Henzen).

53.

L O C
T I B C

Stela sepolcrale nella mia collezione, scoperta presso la precedente, della metà del secolo terzo.

54.

D M

C · CAEDICI

PARIDIS

QVI · SE VIVO

DON · C · F-X CXO ET

M · ANTONI

MENANDRI

M · ANTONIVS

ALCIMVS · ET

CAEDICIA

QVINTA · VIVI

MERENTIBVS

FECER · ET · SIBI

Cippo sepolcrale opistografo nella mia collezione a Paperiano scoperto nel Settembre 1877 presso lo stradone che divide la Dorida dalle Bacchine. I caratteri sono del tempo di M. Aurelio circa. Le ultime quattro lettere della seconda linea sono scolpite sopra fondo scalpellato; con che il lapicida corresse un errore commesso. Il monumento venne eretto dai coniugi M. Antonio Alcimo Cedicia Quinta ai proprî genitori o forse anche patroni. Leggo la quinta linea "*Donavit Collegio Fabrum denariorum decem millia*". È da notarsi il segno del valore monetale nella forma di un X dal quale sporge soltanto a sinistra un asta orizzontale, nel mentre la solita nota del denaro è un X diviso da un asta orizzontale X. Anche la nota numerale CXO che sembra a prima vista un O con un X nell' interno, ma che meglio esaminata consiste in due C affrontati con fra mezzo un X, è insolita e mi sembra cosa diversa dal segno CO che significa Mille, e piuttosto una derivazione dal segno CIↃ che significa pure Mille, al quale per indicare la quantità delle migliaia fu sostituito il X al numerale I.

55.

M · ANTONIVS
ALCIMVS
C · CAEDICIO
PATERNO
AMICO

Sta scolpita sul lato sinistro della base predetta però i caratteri sono almeno di un secolo posteriori. Questo Alcimo è un discendente dell' altro prima nominato e fece seppellire nella propria tomba di famiglia un Cedicio Paterno di lui amico e consanguineo per mezzo di Quinta Cedicia di lui ava materna.

56.

L · M
P · CATTIDI
PRIMI

Nella mia collezione in Paperiano. Cippo sepolcrale dell'anno 200. c. scoperto non ha guari fra le macerie della demolita vecchia chiesa di S. Valentino in Fiumicello. L' ultima linea non offre che la parte superiore, però la lezione è certa.

57.

L · M
F · Q · L
ORIENTII

Nel muro di cinta della nuova casa Cassis in Aquileia. Stela sepolcrale del 200. c.; Dell' ultima linea manca la metà inferiore e vi sono inoltre guasti che rendono difficile la lettura.

Carlo dr. Gregorutti.

DI UNA RECENTE PUBBLICAZIONE

DI

LEOPOLDO DELISLE

E INTORNO AD

ERASMO BRASCA

MILANESE

PREFETTO IMPERIALE A TRIESTE

L' illustre prefetto della biblioteca nazionale di Parigi, il signor Leopoldo Delisle, membro dell' Istituto di Francia, pubblicò una Notizia [1] pregevolissima sopra alcuni codici ora vaticani, che appartennero un giorno a biblioteche di Francia. Fra questi manoscritti trovansi tre *Libri Sacramentorum* dell' epoca merovingia, un codice che reca il poema storico intitolato: *Draco Normannicus*, e due codici che offrono le due redazioni della grande cronaca di Guglielmo di Nangis, uno de' quali postillato probabilmente da Filippo di Vitry amico del Petrarca. Da una di queste postille si viene a conoscere la data prima ignota della nascita di Filippo, che sarebbe venuto alla luce il 31 ottobre del 1291. Ogni nuova notizia sul celebre musico, aggiunta a quelle raccolte dal Coussemaker e dal Fétis, merita di essere ricordata, onde io non posso a meno di non rammentare che dagli argomenti del Petrarca preposti alle egloghe sue e da me pubblicati da un codice estense, viensi

---

[1] *Notice sur vingt manuscrits du Vatican* par Léopold Delisle. *Extrait de la Bibliothéque de l'École des chartes*, année 1876, p. 470-527.

a togliere ogni dubbio che a lui e non a Bertrando d'Albì vescovo di Rhodez, come vorrebbe Benvenuto da Imola, sia indirizzata l' egloga IV del Petrarca.

Ma se i codici di Guglielmo di Nangis hanno grande valore per la storia del medio evo, il codice vaticano segnato 4929 molto importa alla storia del classicismo. È questo il famoso codice scritto nel secolo nono (o nel principio del decimo) che reca il testo più antico di Pomponio Mela e di Vibio Sequestro. Agli argomenti adotti dall'illustre signor Delisle per affermare la provenienza francese di questo codice mi sia permesso di aggiungere che il Bursian stimò scritte da mano francese quelle antiche postille a Vibio che si leggono nel codice.

Come introduzione alla sua Notizia il signor Delisle riporta una lettera di Erasmo Brasca a Bartolomeo Calco, nella quale si legge una breve ma notevolissima enumerazione di codici esistenti nel 1491 nelle biblioteche di Marmoutier, di Sant'Ilario di Poitiers e di S. Martino di Tours. Di una altra lettera del Brasca il signor Delisle riporta un notevole frammento. Da queste lettere, pubblicate primamente dal dotto bibliofilo il signor marchese Girolamo d'Adda tra' documenti da lui aggiunti alla illustrazione della Libreria Visconteo-Sforzesca del Castello di Pavia, si vede quanto il Brasca fosse amante e conoscitore dei buoni libri; dal catalogo dell'Argelati è poi manifesto ch' e' non s' accontentava di raccogliere libri per gli altri ma che ne dettò egli stesso. I *Commentarî politici* di un uomo occupato dall'imperatore Massimiliano e da' duchi di Milano in tante ambascerie [1] non dovrebbero essere senza valore. Da una lettera di Augusto Geronimiano, poeta udinese laureato a Trieste dall'imperatore Federico, diretta al Brasca, ch' era allora nostro prefetto, appare ch' Erasmo era molto versato nella geografia e che favoriva le lettere e le belle arti. Per tessere la biografia del Brasca mi mancano i materiali necessarî, nè intendo ripetere quello che ne scrissero l'Argelati, il

---

[1] Erasmo Brasca maneggiò il matrimonio tra l'imperatore Massimiliano e Bianca Maria Sforza. Tra' paggi di questa principessa figura un triestino della famiglia patrizia de' Burlo.

Mazzuchelli ed Emmanuele Cicogna; qui mi propongo soltanto di pubblicare alcune notizie inedite che si riferiscono al tempo che egli dimorava tra noi.

Il Brasca fu nominato prefetto imperiale a Trieste nel 1499 "per la benivolentia del suo re (Massimiliano I) di la signoria nostra (la repubblica di Venezia) et ducha di Milam„, come ne' suoi Diarî scrive Marin Sanudo. Oltre alla benevolenza de' sovrani il Brasca seppe acquistarsi anche quella de' cittadini. Lo vediamo assistere assai frequentemente alle sedute del consiglio de' patrizî e adoperarsi per il bene di Trieste in varie guise. Per dare migliore assetto al porto egli offre a prestito cinquanta ducati del suo, e larga somma contribuisce al riattamento della chiesa di S. Pietro, e al restauro del palazzo di governo.[1] **Presso agl' imperatore egli procaccia il ritorno e la grazia agli esuli del 1468; in seguito a un tumulto avvenuto in**

---

[1] **Per commemorare questo restauro fu posta una lapide con la iscrizione:**

DIVI·MAX·CES·IVS·T·R·P·IMPENSA·SED·MAX·STVDIO·CL·
EQVITIS·AV·HERASMI·BRASCHE·CES·SENA·AC·TERG
PREFECTV[S]·REGA·HEC·FV[I]T·INSTA·SV[O]·SVC·Q·VSV·D·1499

L'iscrizione trovasi ora a Venezia, con parecchie altre epigrafi triestine, delle quali discorre il Cicogna nel II Volume delle sue *Iscrizioni Venesiane*, ove dà pure un facsimile della iscrizione del Brasca e di due altre epigrafi triestine. Tra queste v'ha il prezioso marmo che ricorda la riedificazione delle mura di Trieste per opera di Ottaviano Augusto. Questa lapide fu donata nel 1828 insieme ad altre dal nobile Antonio Molin alla Biblioteca Marciana. "Noi dobbiamo (scrive il Cicogna l. c. pag. 197) tanto esser più grati e riconoscenti verso il generoso donatore, quanto che temevano non a *presso d'oro* tornassero tre di queste lapidi in seno di quella città da cui come trofeo di vittoria furono anticamente nella nostra trasportate„. Cosa intendesse il Cicogna con queste parole spiega Domenico Rossetti in una postilla autografa che si legge a piè di pagina dell'esemplare delle *Iscrizioni Venesiane* che fu già del Rossetti, poi del Kandler, dagli eredi del quale io l'acquistai alcuni anni fa. "Così fu veramente (scrive il Rossetti). Nessuno avea in Venezia conoscenza di queste lapidi, ed i proprietarî le avrebbero cedute per altrettante frittelle. Appena furono chiesti da me, chiamarono a consulta tutti gli antiquarî veneti a fissarne il prezzo. Questi lo posero propriamente a peso d'oro; ed indi temendo tuttavia di me, mossero l' invidia, e persuasero coi mezzi di questa, il Molin a farne un dono alla Biblioteca„.

città egli vieta, d'accordo col consiglio, a' militari di portare schioppi o lancie mentre vanno per la città.

"Item domini electi proposuerunt et consuluerunt (così il protocollo di consiglio del 17 ottobre 1499) quod isti milites teutonici non debeant portare per Civitatem Chiopetos cum igne, nec arma hastata ut faciunt, sed tantum ensem suum, exceptis deputatis ad portas Civitatis, quia illi habere debeant Chiopetos ignem et arma hastata ad maiorem defensionem Civitatis„.

Dal canto suo Trieste dimostravasi grata al Brasca; e all' imperatore, che aveva chiamato Erasmo alla sua corte, il consiglio supplicava volesse lasciarlo tornar presto per il bene della città. La supplica, ch' è il più bel decreto d' elogio per il Brasca, suona così: [1]

Serenissime ac invictissime Princeps et domine domine Collendissime (*sic*). Post debitam servitutem et commendationem Serenissime M. V. Volentes nos esse conformes in omnibus voluntati Serenissime Maiestati Vestre, ut Civitas vestra Tergestina in omnibus pro posse nostro bene regatur, ad honorem Maiestatis Vestre et utilitatem publicam huius Civitatis, intellecta vocatione Magnifici domini Herasmi Brasche Prefecti civitatis Vestre ad Serenissimam M. V., licet vicegerens per prefatum dessignatus vir sit non mediocris prudentie et integritatis, tamen quia persona prefati Magnifici prefecti per Maiestatem Vestram sapientissimam ad prefecturam Civitatis Tergesti longe est prestantior, supplicamus prefate Maiestati V. ut expeditis negotiis Regiis, si ad illa expedienda vocatus sit, dignetur pro maiori satisfactione Civitatis vestre Tergestine eundem Magnifii cum prefectum ad regimen civitatis eidem dessignate quanto citius fieri poterit remittere, in quo rem gratissimam Civitati vestre gratissime faciet Maiestas V. Clementissima, quam deus omnipotens ad felicem statum perducat atque conservet. Cui nos humilime commendamus.

Ex Tergesto die XI novembris 1499.

Devotissimi Servitores Judices
consilium et Comune Civitatis Tergesti.

---

[1] La trascrivo dal Protocollo di consiglio del 1449.

Ritornato a Trieste il Brasca fu assaltato e ferito di notte tempo; su di che radunatosi immediatamente il consiglio fu presa la seguente deliberazione: [1]

"Et primo quum sit quod in nocte proxime preterita factus fuerit quoddam enormis insultus et proditorie manu armata contra personam M. domini prefecti representantis S. R. M. proposuerunt quod super hoc largo modo consultari debeat, quod quecunque provisio fieri debeat, ne tale enorme delictum remaneat impunictum„.

E per dare maggior soddisfazione al prefetto il consiglio decretava: [2]

"Consuluerunt quod rogari debeat M. dominus prefectus, ut dictis dominis vicario et judicibus placeat dare et consignare unum hominem quem maluerit ut una cum prefatis dominis vicario et judicibus habeant procedere cum illa met auctoritate quam habent ipsi domini pro honore huius comunitatis„.

Un anno dopo (nel febbraio del 1502) Erasmo Brasca era morto. Secondo Emmanuele Cicogna, egli morì sendo prefetto di Trieste. Può essere che il Brasca avesse ancora questo titolo; certo è che già nel dicembre del 1501 Giorgio Moisesso era stato nominato dall' imperatore a reggitore di Trieste. Da' protocolli di consiglio appare che l'ex viceprefetto Giuseppe de Biliis non voleva consegnar le chiavi delle porte della città ricevute dal Brasca finchè questi non fosse pagato del suo salario; ma il Comune protesta contro la pretesa dichiarando "quod non intendunt solvere ultra unum capitaneum attentis literis regiis„. [3]

Attilio Hortis.

[1] Protocollo di consiglio del 1501, 21 gennaio.
[2] Protocollo di consiglio del 1501, 23 gennaio.
[3] Protocollo di consiglio del 1501, 16 dicembre.

VIRGINIO DELLA FORZA

STORICO UDINESE

E

UNA NOVELLA DEL DECAMERON

„In Frioli, paese, quantunque freddo, lieto di belle montagne, di più fiumi e di chiare fontane, è una terra chiamata Udine, nella quale fu già una bella e nobile donna, chiamata madonna Dianora e moglie d' un gran ricco uomo nominato Gilberto, assai piacevole e di buona aria. E meritò questa donna per lo suo valore d' essere amata sommamente da un nobile e gran barone, il quale aveva nome messer Ansaldo Gradense, uomo d' alto affare, e per arme e per cortesia conosciuto per tutto".

Con queste parole Emilia dà principio alla novella V della decima giornata del Decameron, e seguita quindi a raccontare dell' onestà della donna e della fermezza onde resisteva alle preghiere di messer Ansaldo, finchè stanca di esser tanto da lui sollecitata, per torgli ogni speranza, chiesegli di pien gennaio „un giardino pieno di verdi erbe, di fiori e di fronzuti alberi, non altrimenti fatto che se di gennaio fosse", il che se al cavaliere non riescisse di fare ella non vorrebbe mai accontentarlo. Messer Ansaldo dopo molto ricercare trova un negromante, che per grandissima quantità di moneta promette di fornirgli il giardino al tempo desiderato. „Il qual venuto, essendo i freddi grandissimi ed ogni cosa piena di neve e di ghiaccio, il valente uomo in un bellissimo prato vicino alla città con sue arti fece sì, la notte alla quale il calen di gennaio seguitava, che la mattina apparve,

secondo che color che 'l vedevan testimoniavano, un de' più be' giardini che mai per alcun fosse stato veduto con erbe e con alberi e con frutti d'ogni maniera".

In una storia inedita di Udine dettata da Virginio della Forza cavaliere, giureconsulto e diplomatico, nato nel 1591 morto nel 1646, storia che, trascritta nel 1640 dall'autografo posseduto da un altro Virginio della Forza successore del primo, si conserva in un codice dell'Archivio Diplomatico Triestino, tra' fatti del patriarca Bertoldo (1218-1251) leggo notato anche questo:

„Diede anco ordine Bertoldo che fusse disseccato il lago, che bagnava le radici del Colle del Castello dalla parte d'Oriente, facendo in quello condur terreno e piantandovi diversi alberi fruttiferi, il che diede occasione 100 anni doppo (*sic*) al Boccatio di formar quella sua Novella del Giardino fatto per arte Magica da Mr. Ansaldo in Udene in una notte, come si legge nel suo Decamerone".

Nella illustrazione di Udine e della sua provincia, scritta da Giandomenico Ciconj si legge quanto segue:

„Il castello (di Udine) era cinto al nord-est dal lago che ondeggiava ove adesso sono il Giardino pubblico, la contrada di Portanuova e il giardino Antonini; avvallamento il cui perimetro è segnato dal colle, dalla Riva del Giardino e dai canali della Roja, e veniva circondato al sud-ovest da larga fossa che approfondavasi ove or sono Mercatovecchio e borgo di s. Bartolommeo. Del lago si hanno memorie certe sin dal 1171, e chiamavasi stagno di Borgo Cividàle. Venne in gran parte interrato sul fine del duecento e ridotto a giardino dei patriarchi che abitavano il castello, motivo per cui quella gran piazza porta ancora tal nome. E siccome la riduzione di lago in giardino fu eseguita in breve tempo, quella fervida fantasia di Giovanni Boccacio vi fa allusione in una delle sue novelle, raccontando che ciò avvenne per incantesimo. In seguito quel bacino venne ognor più interrato dal Comune e dai privati; di tre stagni sussistenti nei primordî di questo secolo ora non rimane che un solo ed angusto avanzo dell'antichissimo lago. Borgo d'Isola ebbe il nome dall'essere collocato fra la Roja ed il lago, e la strada detta Riva del Giardino lo trasse dalla sua posizione sul margine del lago. Si

conservano nel Municipio, e tengo anch' io disegni antichi ove scorgesi il patriarca vestito a rosso che, disceso dal sovrastante castello, ascende una barca onde recarsi a diporto nel lago. Della fossa su mentovata apparvero evidenti vestigia in antichi e recenti scavi e specialmente in occasione della fognatura di Mercatovecchio, in cui scoprironsi i sedimenti acquatici estesi per 40 metri dalla radice del colle verso la calle Barberia". [1]

Al cenno fatto da Virginio della Forza, il Ciconj aggiunse invero preziose notizie; ma non so perchè non abbia citato il della Forza, dal quale probabilmente egli tolse quel ravvicinamento tra il giardino della novella boccaccesca e il giardino udinese sorto dallo stagno. E in questo sospetto mi conferma il vedere ch' egli si valse manifestamente della storia di Virginio nel capitolo sesto dell' opera sua, quando cita i varî autori che parlarono dell' origine di Udine e allega anche l'opinione di Virginio, con queste parole:

„L' anonimo autore di una storia di Udine, pur del seicento, (*Historia della città di Udine*, Ms. presso di me) giunse a sostenere che i Cimbri la fondassero nell' anno 102 av. G. C., epoca in cui tennero per qualche tempo la Venezia, sino a che ne gli scacciò Cajo Mario colla memoranda sconfitta di Verona. I detti Cimbri avrebbero intitolato *Utinum* l' edificato castello in memoria di un luogo della Scandinavia, donde uscivano, pur nominato *Utinum*, il quale giace nella provincia di Vagria. Lo avrebbero poi ristorato ed ampliato gli Aquilejesi e Giulio Cesare". [2]

Ora quest' anonimo citato dal Ciconj altri non è se non Virginio della Forza, come appare dal seguente brano che trascrivo dal codice nostro:

„Per confermatione di questa opinione (scrive Virginio), che li Cimbri fussero authori della prima origine di Udine, e dell' impositione di tal nome si ricava dall' authorità di Helmoldo scrittore antico di 500 et più anni, il quale seguitando Adamo Bremense intorno le cose del Regno di Danimarca afferma che

[1] *Udine e sua Provincia*, 2. ediz. pag. 447.

[2] L. c. pag. 438 e 439; e a pag. 11 de' *Cenni sull' origine ed incremento di Udine*.

alcuni Popoli de' paesi bassi di Frisia, Olanda, Vestfaglia, et Utrech, a persuasione di Adolfo primo conte di Holsatia vennero ad habitar il paese di Vagria una delle Provincie della Dania chiamata dalli antichi Cimbria chersoneso, et che a quei di Olanda toccò imparticolare ad esser habitatori del territorio di Udine in compagnia de' Popoli Udinesi, così scrivendo Helmoldo nel detto luogo: *Ad hanc vocem surrexit innumera multitudo de variis nationibus, assumptisque familiis, cum facultatibus venerunt in terram Vuagrensium ad comitem Adolphum possessuri terram, quam eis pollicitus fuerat.* Et poco dopo segue: *Diargunensium pagum Vuestfali, Utinensem Hollandi, ... Frisii incoluerunt.* Della qual Città di Udine, chiamata in latino Utinum, et de' suoi Popoli detti Utinenses, ne fa mentione anco Isacco Pontano Regio Historiographo di Danimarca nella sua descrittione chorographica delle Provincie di quel Regno, mentre descrive le Città poste nel territorio di Vagria".

Se anche il codice della storia udinese di Virginio posseduto dal Ciconj non portava il nome dell' autore, il Ciconj non era però sciolto dall' obbligo di citare se non altro l' anonimo, parlando della novella boccaccesca; come egli avrebbe fatto meglio altresì di non omettere nell' indice degli uomini illustri del Friuli questo Virginio della Forza, i fatti ricordevoli del quale egli lesse certamente, se non altro nel Capodagli.

Dopo questa digressione ritorno al Boccaccio e al giardino udinese.

È noto quanto adoperasse per Udine il patriarca Bertoldo che da Aquileia diserta ogni dì più per la malaria aveva trasportato in Udine la sua residenza.[1] Per contrario non si conosce

---

[1] "Pertoldo (scrive il Nicoletti, Mss. dell'*Arch. Dipl. Triest.* fol. 104ª) si rivolse tutto alla grandezza d'Udine. Prevedeva egli alla lunga gli accrescimenti di questa Città, sopra la quale per disposizione di stelle fortunatissime, anzi per necessaria condizione di sito, essendo come posta nel mezzo il centro fatale del Friuli, dovevano cadere tutte le grazie e tutte le prerogative più segnalate. Onde l'amò sovra tutte l' altre città, e sopra tutte l' altre cercò esaltarla designandola habitazione a successori, e quasi capo del Patriarchato,,. Cfr. gli *Annali del Friuli* del co. Francesco di Manzano, a. 1236, nota I alla pag. 323 del Vol. II.

ancora da qual fonte il Boccaccio derivasse l'idea di cotesto giardino incantato; nè seppe accennarla il dotto signor Landau nel diligente suo lavoro sulle *Fonti del Decameron*; per tacere del Manni che sulla storia di questa novella del Boccaccio non dà notizia che valga.

Perchè non potrebbe aver colto nel segno il nostro Virginio della Forza? Alla sua congettura, chè certamente altro non è, dà gran forza l'aver posto il Boccaccio in Udine e non in altra città quel prodigioso giardino. Quell'Ansaldo gradense poi potrebbe essere un nobile di famiglia originaria di Grado riparatosi in Udine dalle lagune gradensi, che dopo le sciagure toccate al tempo del patriarca Popone (1023 e 1044) mai più riebbero l'antico splendore.

Attilio Hortis.

ANNUNCI BIBLIOGRAFICI

Archivio Storico Italiano. Serie terza — Tomo XXVI. — 4. Dispensa del 1877, (N. 100 della Collezione).

Documenti illustrati. Il regno di Carlo I d'Angiò dal 2 Gennaio 1273 al 31 Dicembre 1283 (C. Minieri-Riccio). — Carteggio dell'abate Ferdinando Galiani col marchese Tanucci (Augusto Bazzoni). — Brigantaggio, capitolazione, saccheggio di Stroncone nell'Umbria, Relazione di don Domenico Salvati (Lorenzo Leonij). — **Memorie Originali.** Il viaggio di Giovanni Verrazzano all'America Settentrionale nel 1524 (C. Desimoni). — Antonio Giustinian e i suoi dispacci come ambasciatore veneto in Roma dal 1502 al 1505. (G. E. Saltini). — **Rassegna Bibliografica.** Historiae Patriae Monumenta edita iussu *Regis Caroli Alberti* (L. T. Belgrano). — *Regesta Pontificum romanorum* inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV edidit *Augustus Potthast* (Alfredo Reumont). Launegild und Wadia. Eine Studie aus dem longobardischen Rechte von Dr. *Anton Val de Lièvre* Privatdozenten an der Universität zu Innsbruck (A. D. V.) — Mann ad Manners at the Court of Florence, 1740-1786 founded on the letters of Horace Mann to *Horace Walpole*, by Doctor *Doran* (Giovanni Boglietti). — Geschichte Frankreichs (1830-1871) I.er Theil, von *Karl Hillebrand* (G. O.) — **Varietà.** Due lettere inedite concernenti il pittore mantovano Lorenzo Leonbruno (Michele Caffi). — **Notizie Varie.** Un libro di Pasquale Villari sul Machiavelli. — Società Storiche Italiane. — Annunzi necrologici. — **Necrologia.** Francesco Palacky (Alfredo Reumont). — **Annunzi Bibliografici.** — **Pubblicazioni Periodiche.**

Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Belle Arti, fondato e diretto da L. T. Belgrano ed A. Neri — Anno IV. — Fascicolo VI. Giugno 1877. — Genova.

G. Rossi. La Cattedrale e il Battistero di Ventimiglia. — **Società Ligure di Storia Patria.** — *Verbali.* — IX. Sezione di Storia. — Guerra di Genova nel 1672. G. Claretta (*continuazione*). — X. Sezione di Belle Arti. — Considerazioni artistiche sull'Icona Edessena, detta il Santo Sudario. G. Isola. — — XI. Sezione di Archeologia. — Due iscrizioni rinvenute nel territorio di Tortona, e nella Certosa di Savona. C. De Negri-Carpani. — Lettere di Chiari Liguri tratte dagli autografi ed illùstrate da G. Bigonzo e P. Fazio. — **Varietà.** Andrea da Sestri ingegnere militare. Una mitragliatrice?

Archivio Storico Lombardo Anno IV. — Fasc. II. — 30 Giugno 1877, Milano.

Nuovi documenti intorno alle pratiche di pace fra Federico Barbarossa e i Lombardi. G. Tononi. — Commendatizie e lettera del Tasso, inedite. G. Porro Lambertenghi. — Nozze della principessa Eleonora Gonzaga coll' imperatore Ferdinando III d'Austria. G. B. Intra. — Di Lanfranco Pavese e della coltura classica in Pavia nel medio evo. Pietro Talini. — Progetto per la costruzione di una mura intorno a Milano (1521). G. P. L. e C. E. V. — Giacomo Antonio Moro, Gaspare Mola e Gasparo Morone-Mola incisori nella zecca di Roma. A. Bertolotti. — Circolare al Clero del Ducato di Milano per la Decima, imposta dal Pontefice sui beni ecclesiastici per la guerra contro i Veneziani. G. Porro Lambertenghi. — Della vita e delle militari imprese di Facino Cane. Isaia Ghiron. — Commemorazione di Bernardo Pallastrelli letta dal socio C. G. Nasalli nell'adunanza della R. Deputazione di storia patria in Parma. — Varietà. — Cronaca semestrale dell'Archivio di Stato in Milano, 1.° semestre 1877. — Rendiconti delle sedute delle Società storiche e delle Accademie italiane. — Bibliografia.

Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico pubblicato per cura dell' accademia Araldica italiana, diretto dal cav. G. B. di Crollalanza. — Nuova Serie. — Anno II. — Num. 2. — Agosto 1877 — Pisa.

Genealogia. I Collalto (*cont.*) — Memoria del Can. Teol. Luigi Balduzzi. — Una pagina da aggiungersi alla genealogia Pico della Mirandola. Sac. F. Ceretti. — **Araldica.** Di una placca araldica sepolcrale di Giacomo Cavalli esistente nel Museo privato del Conte di Renesse-Bradbach a Bruxelles, con brevi notizie sulla famiglia Cavalli di Verona. G. B. di Crollalanza. — **Diplomatica e critica.** Una Bolla di Urbano II e i suoi detrattori per D. Michele Morcaldi O. S. B. (*cont.*) — **Rivista bibliografica.** G. B. di Crollalanza — F. Candidi. — Recenti pubblicazioni — Onorificenza — Il blasone dei Capetingi — Stemmi municipali italiani.

Num. 3-4. — Settembre e Ottobre 1877.

Genealogia. I Collalto (*cont.*) — Memoria del Can. Teol. Luigi Balduzzi. — Les Jauffret. Notice généalogique. Robert Reboul. — **Araldica.** Les Armoiries ecclesiastiques d'après le droit commun. X Barbier de Montault. — Origine e vicende sull'arma comunale di Ferrara. — **Studio araldico.** F. F. dei Daugnon. — **Conversazioni araldiche.** Le armi allusive. Goffredo di Crollalanza. — **Rivista bibliografica.** G. B. di Crollalanza. March. F. Raffaelli. — **Varietà.** Les Ancêtres de Rochefort. — Il Maresciallo de Mac-Mahon. F. Bernard Burke. — Recenti pubblicazioni — Onorificenze — Cromolitografia araldica — Aux correspondents de l'étranger.

Archivio Storico Siciliano. Nuova Serie. — Anno I. — Fasc. IV. — Palermo 1877.

Memorie lette nelle sedute della Società. Sopra Teofane Cerameo, ricerche e schiarimenti (P. D. Dom. Gaspare Lancia). — La spedizione di Alfonso nell'isola delle Gerbe e la presidenza del regno di Sicilia in quell'epoca (A. Flandina). — **Miscellanea.** Transazione tra il Comune e la Giudecca di Palermo del 2 novembre 1491 (R. Starrabba). — Appunti per una storia della prostituzione in Sicilia. (R. Starrabba). — Documenti inediti riguardanti l'insurrezione di Lorenzo di Murra (S. V. Bozzo). — Di un'iscrizione cristiana di Selinunte (prof. A. Salinas). — **Rassegna bibliografica.** I. Statuti ed altri provvedimenti intorno all'antico governo municipale della città di Bari. raccolti e pubblicati per cura di Francesco Bonazzi. — II. Sopra la recente pubblicazione di un antico codice delle Consuetudini di Amalfi, osservazioni ecc. di Luigi Volpicella (R. Starrabba). — Gian Domenico Angelini pittore perugino e suoi scolari (di A. Bertolotti) (R. Starrabba). — Des Magister Petrus de Ebulo liber ad honorem Augusti. Nach der Originalhandschrift für akademische Uebungen herausgegeben von Eduard Winkelmann (Sac. I. Carini). — Sommario dei giornali storici e filologici.

Anno II. — Fasc. I.

Memorie originali. *Quaedam prophetia.* Una poesia siciliana del XIV secolo inedita, studio paleografico letterario e storico (S. V. Bozzo). — **Miscellanea.** Nuovi documenti relativi a Vito Carrera pittore trapanese. — Documenti intorno a Giuseppe Spatafora pittore siciliano (G. Meli). — Sopra un codice cartaceo contenente l'autografo del volgarizzamento inedito della storia siciliana di Ugo Falcando con altri scritti minori in verso ed in prosa di Antonio Filoteo Omodei (P. Castorina). — **Rassegna bibliografica.** Della vita e delle opere del Rev. P. Gioachino Ventura ex-Generale dell'Ordine dei Teatini, pel P. D. Paolo Cultrera d. m. O. (Can. I. Carini). — Sommario dei giornali storici e filologici.

Archivio Veneto. — Tomo XIV. — Parte I. — N. 27.

Memorie originali. Dei magistrati che ebbero ingerenza nella Zecca Veneta (V. Padovan). — Osservazioni sopra l'accusa contro il conte Nicolò Zeno governatore di Pola (Luigi Gaiter). — La Capitolare Biblioteca di Verona (*Continuazione*, Giambattista Carlo Giuliari). — Andrea Dandolo e le sue opere storiche (dott. Enrico Simonsfeld trad. del dott. Benedetto Morossi). — **Documenti illustrati.** Documenti del *Saggio Storico* sulle antiche ambasciate giapponesi in Italia (G. Berchet). — **Aneddoti Storici e Letterari.** LI. Il doge Francesco Erizzo eletto capitano generale da mar (V. Padovan). — LII. Errore di un conio (G. M. Malvezzi). — **Rassegna Bibliografica.** — **Varietà.** Regolamento Generale del Museo Civico e Raccolta Correr in Venezia. **Necrologia.** Bartolommeo Bressan (Bernardo Morsolin).

Il Propugnatore. Anno X. — Dispensa 3. — Maggio-Giugno 1877. Bologna.

Ernesto Monaci. Il Canzoniere Chigiano, L. VIII. 305. — Salvatore Salomone-Marino. Storie popolari in poesia siciliana, riprodotte sulle stampe de' secoli XVI, XVII e XVIII. — Curzio Mazzi. Il Burchiello, saggio di studî sulla sua vita e sulla sua poesia (*cont. e fine*). — Vittorio Imbriani. Canzonette infantili pomiglianesi. — Carlo Vassallo. Interpretazione filologica di molti passi oscuri e controversi della Divina Commedia, saggio di L. G. Dott. Blanc. — Enrico Frizzi. Saggio di studî sopra Cecco d'Ascoli e sopra l'Acerba. — Malagola. Bibliografia. — Indice delle materie.

Dispensa 4. — Luglio-Agosto 1877.

Francesco Labruzzi. Quando nacque Dante Alighieri? — Licurgo Cappelletti. La Novella di Guido Cavalcanti. — Salvatore Salomone-Marino. Storie popolari in poesia siciliana, riprodotte sulle stampe de' secoli XVI, XVII e XVIII (*cont. e fine*). — Carlo Vassallo. Interpretazione filologica di molti passi oscuri e controversi della Divina Commedia, saggio di L. G. Dott. Blanc. — Giovanni Ricagni. La fioritura epica francese nel medio evo e la Chanson de Roland, comparata coi poemi italiani che trattano la rotta di Roncisvalle. — Gaiter e Di Mauro di Polvica. Bibliografie.

EPHEMERIS EPIGRAPHICA CORPORIS INSCRIPTIONVM LATINARVM SVPPLEMENTVM — EDITA IVSSV INSTITVTI ARCHAEOLOGICI ROMANI — CVRA G. HENZENI, I. B. ROSSII, TH. MOMMSENI, G. WILMANNSII — VOL. III — FASCICVLVS QVARTVS — ROMAE 1877.

JORDAN	SYLLOGE INSCRIPTIONVM FORI ROMANI. (CVM TARVLA I).
HÜBNER	ADDITAMENTA AD CORPORIS VOL. VII.
MOMMSEN	OBSERVATIONES EPIGRAPHICAE. XXII.
	TITULI OSTIENSES P. LUCILII GAMALAE.
	ADDENDA ET CORRIGENDA.
	INDICES.

Revue Historique dirigée par MM. G. Monod et G. Fagniez — Deuxième Année. — Tome Cinquième — I. — Septembre-Octobre 1877. Paris.

Lallier. Cléophon d'Athènes. — P. Gaffarel. La Fronde en Provence. Seconde partie: Sabreurs et Canivets. — **Mélanges et Documents**: L. de Mas Latrie. Le Bienheureux Hugues de Pise, archevêque de Nicosie. — Ch. Paillard. La mort de François Ier et les premiers temps du règne de Henri II, d'après los dépêches de Jean de Saint-Mauris (avril-juin 1547). **Bulletin historique**: France, par G. Fagniez. — Allemagne (publications récentes relatives à la Réforme), par A. Stern. — Russie, par J. Loutchisky. — **Comptes-rendus critiques**. — **Publications périodiques et Sociétés savantes**. — **Chronique et Bibliographie**.

II. — Novembre-Décembre 1877.

F. Rocquain. Les Refus de Sacrements, 1752-1754. — A. Sorel. La Paix de Bâle (1795). — **Mélanges et Documents**: X. Mossmann. Jean de Blotzheim, chancelier de Rodolphe IV l'Ingénieux, duc d'Autriche. — Lettres inédites du cardinal d'Armagnac, annotées par Ph. Tamisey de Larroque. — Lettres inédites de Sismondi écrites pendant les Cent-Jours. — **Bulletin historique**: France, par G. Monod. — Angleterre, par S. Rawson Gardiner. — Suisse, par P. Vaucher. — **Comptes-rendus critiques**. — **Publications périodiques et Sociétés savantes**. — **Chronique et Bibliographie**.

Bulletin Archéologique et Historique publié sous la direction de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne. — Tome V. — Deuxième trimestre 1877. — Montauban.

La Place publique de Montauban et les Incendies — de 1614 et 1649, par M. E. Forestié Neveu. — Le Faubourg de Montmirat à Montauban et ses fortifications, par M. Henri De France. — Les Croisés de Saint-Antonin, par M. Guirondet. — Bibliographie. — L'Empereur Titus, par M. Lucien Double, compte-rendu par M. G. De Dubor. — Procès-verbaux des séances des mois d'avril et mai 1877. — Sommaire des principaux articles contenus dans les Revues qui font échange avec le Bulletin archéologique.

Mittheilungen des Historischen Vereines für Steiermark. — XXV. Heft. — Graz 1877.

Abhandlungen. Zur Geschichte Herzog Ernsts des Eisernen (1406-1424), von Emil Kümmel. — Beiträge zur Zeit- und Culturgeschichte der östlichen

Steiermark, von Ottokar Kernstock. — Die Gründung des kaholischen Vicariates St. Ruprecht am Kulm in der evangelischen Ramsau (1748), von Franz Ilwof. — Das steirische Aufgebot von 1565 etc., von Dr. H. von Zwiedineck-Südenhorst. — Der Brotpreis zu Graz und in Steiermark im 17. Jahrhunderte, von Dr. R. Peinlich. — **Gedenkbuch**. (Fortsetzung aus dem XIV., XV., XXI. und XXIII. Hefte der „Mittheilungen"). — Mathias Macher, von Dr. Franz Ilwof.

SOCIETÀ PER L'EDUCAZIONE LIBERALE

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

IN FIRENZE

Fine che si propone la Scuola

La Scuola di Scienze Sociali, che la Società per l'Educazione liberale ha istituita in Firenze, si propone l'istruzione e l'educazione necessaria:

a) Ai giovani che per condizione sociale, o per particolari attitudini, aspirano al maneggio degli affari pubblici, e vogliono essere additati un giorno alla fiducia dei cittadini per le cariche elettive, d'ogni grado e d'ogni natura.

b) Ai giovani che vogliono acquistarsi un titolo per una più facile e onorevole ammissione agl'impieghi, in particolar modo presso il Ministero degli affari esteri, e nella carriera diplomatica o consolare.

c) Ai giovani di Famiglie agiate, che vogliono dirigere convenientemente l'amministrazione dei loro averi.

d) Agli uomini di ogni età che sentono il desiderio di seguire con profitto tutte le questioni che interessano il loro paese, e conoscere a fondo i nostri ordinamenti politici e amministrativi.

AVVERTENZA. Si rammenta l'Art. 7 della legge 7 Giugno 1875 *Lettera a*) N. 2532, Serie II, per il quale gli allievi della Scuola potrebbero differire l'anno di volontariato al 26° anno d'età.

ORDINE DEGLI STUDII

Gli studî nella Scuola di Scienze Sociali in Firenze si compiono in tre anni, come appresso:

ANNO 1°	ANNO 2°	ANNO 3°
Diritto Naturale.	Diritto Costituzionale e Storia delle Costituzioni.	Diritto Amministrativo.
Diritto Civile.	Economia Sociale.	Diritto Internazionale ecc.
Economia Sociale.	Letteratura Politica.	Diritto Commerciale e Storia del Commercio.
Diritto Costituzionale e Storia delle Costituzioni.	Diritto Amministrativo.	Diritto Penale.
Letteratura Politica.	Diritto Internazionale e Storia delle Relazioni Internazionali.	Scienza delle Finanze.

NB. Il Consiglio Direttivo si adopera a che sieno immediatamente istituite anche le Cattedre di Codice Civile e Codice di Procedura Civile e di

Statistica. Pei Giovani che lo domandassero, la Società, acciocchè possano dopo un anno presentarsi agli esami d'ammissione de' quali si parla più sotto, ha deliberato un

CORSO PREPARATORIO

Per iscriversi al Corso Preparatorio basterà l'attestato d'aver compiuti gli Studi Ginnasiali.

A cura della Scuola sarà data a turno dai Professori che v'insegnano una lezione pubblica per settimana inserendo per tempo nei periodici di Firenze il titolo della lezione e l'ora in cui sarà data.

COLLEGIO DEI PROFESSORI

Prof. cav. avv. LUIGI LAFFRICHI (Preside)

Prof. cav. CARLO FRANCESCO GABBA (Prof. nella R. Università di (Pisa)

Prof. cav. avv. GAETANO PINI

Prof. FRANCESCO GENALA (Deputato)

Prof. avv. ODOARDO LUCHINI

Prof. CARLO FONTANELLI

Prof. cav. avv. MASSIMILIANO GIARRÈ.

NB. Prima del prossimo Novembre il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina d'altri insegnanti.

Ammissione alla Scuola

Coloro che vogliono profittare dell'insegnamento dato nelle scuole di Scienze Sociali possono iscriversi come *Alunni* o come *Frequentatori*.

ALUNNI. — Per essere iscritti *Alunni*, i giovani dovranno:

a) Conoscere una lingua vivente straniera. Tuttavia potrà concedersi che l'attestato di conoscenza della lingua straniera sia dato alla fine del primo anno di Studi.

b) Dar prova per titoli o per esame di una conveniente cultura generale. Così si avranno per titoli di Ammissione senza bisogno d'esame:

La licenza liceale; gli studi preparatori all'Università compiuti in uno Istituto nostrano o forestiero, governativo o pareggiato o anche privato, ma di pubblica fama.

In mancanza di detti titoli il giovane alunno verrà sottoposto ad un esame costituito:

1° Da un componimento di Storia Greca o Romana o Patria, il quale servirà anche di prova della coltura nelle lettere italiane;

2° Dalla traduzione orale di un brano di Giulio Cesare, o di Virgilio (Eneide), o degli Uffici di Cicerone o dei primi cinque libri di Tito Livio;

3° Da un esperimento orale in filosofia elementare.

NB. Coloro che presenteranno il diploma di Licenza Ginnasiale, non saranno sottoposti che a quest'ultimo esperimento in filosofia.

FREQUENTATORI. — Per iscriversi come *Frequentatori*, non occorono esami.

Apertura della Scuola ed Esami

La Scuola di Scienze Sociali riprenderà i suoi Corsi nella prima metà del prossimo Novembre.

Gli esami di Ammissione avran luogo nei giorni 3, 4, 5, 6 Novembre 1877.

Tasse Scolastiche

ALUNNI. — Coloro che s'iscriveranno come *Alunni* pagheranno alla Società a titolo di contribuzione

Per ammissione . . . . . L. 200
Per ogni anno di Studio . . „ 200
Per ottenere l'attestato di Licenza „ 100

FREQUENTATORI. — Per essere iscritti come *Frequentatori* è necessario pagare lire 50 all'anno per ogni corso di lezioni mantenuto dalla Società, al quale l'iscritto intende assistere.

Per il modo di Pagamento delle tasse tanto gli *Alunni* quanto i *Frequentatori* andranno d'accordo col Consiglio Direttivo della Società nell'atto della loro ammissione alla Scuola.

PER IL CORSO PREPARATORIO la tassa è di L. 350 per l'intiero anno, pagabili per L. 100 all'atto della Iscrizione, e per le rimanenti, in rate anticipate da convenirsi col Prof. Carlo Fontanelli incaricato particolarmente di questo corso dal Consiglio Direttivo.

Iscrizioni

Le iscrizioni a tutti i corsi, compreso quello preparatorio, sono aperte a tutto Ottobre a datare dalla pubblicazione del presente avviso.

Per iscriversi alla Scuola o avere schiarimenti, i giovani, o chi li rappresenti, potranno rivolgersi personalmente o per lettera alla DIREZIONE DELLA SCUOLA IN VIA LAURA, N. 42, PRIMO PIANO, dalle ore 10 ant. alle ore 12 meridiane di ciascun giorno, eccettuati i giorni festivi.

I Sottoscritti, dopo la felice esperienza fatta anche nel secondo anno di vita della Scuola, confidano che la gioventù italiana vi accorrerà numerosa poichè la necessità dello studio delle discipline sociali si fa ogni giorno più sentita e manifesta tra noi.

FIRENZE 18 Agosto 1877.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Alfieri di Sostegno March. **Carlo** Senatore, Presidente — **Galeotti** Comm. Avv. **Leopoldo** Senatore, Vice-Presidente — **Ridolfi** March. **Luigi**, Senatore — **Guarini** Conte **Giovanni**, Deputato — **Bastogi** Conte **Pietro**, Deputato — **Salvago** March. **Paris Maria** — **Da Passano** March. **Manfredo** — **Incontri** March. **Lodovico**, Deputato — **Peruzzi** Comm. **Ubaldino** Deputato, *supplente* — **Cambray Digny** Conte **Guglielmo**, Senatore, *supplente* — **Brunetti** Avv. **Eugenio**, *segretario* — **Ricci** March. **Matteo**, *segretario*.

REGESTO DELLE PERGAMENE

CONSERVATE NELL'ARCHIVIO

DEL

REVERENDISSIMO CAPITOLO DELLA CATTEDRALE

DI

TRIESTE.

VIII. (a. 0.127, l. 0.140). — 1203, ottobre. Idiz. VII. Trieste, nel duomo dinanzi l'altare di S. Stefano protomartire. — Il vescovo Gebardo conferma la sentenza pronunciata dai giudici di Trieste in favore dei canonici contro gli eredi del fu decano della cattedrale, Conone, riguardo una terra col molino annesso.

Dalla pergamena pende una funicella di seta, ma vi manca il sigillo vescovile.

IX. (a. 0.160, l. 0.152). — Copia del documento suddetto n. VIII in altra pergamena.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

X. (a. 0.350, l. 0.220). — 1204, febbraio. Indiz. VII. Trieste. — Il vescovo Gebardo conferma al capitolo della cattedrale le donazioni fatte dal vescovo Bernardo, suo predecessore.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XI. (a. 0.250, l. 0.160). — 1204, 27 settembre. Indiz. VIII Trieste. — Domenico decano, Domenico custode e Ludo sacerdote concedono anche a nome degli altri canonici a Mauro,

Martino, Nilvo e Ludone de Fabia col consenso dell' *avvocato* Detemaro una terra nella contrada *de Bovedo* a mezzadria coll' obbligo di piantarla a vigna entro sette anni, e di contribuire al capitolo dopo questo tempo la decima annuale dei frutti ed un' orna di vino come censo.

Testimoni: Triesto Pavor, Bertaldo figlio di Leone e Domenico figlio di Bertaldo.

Notaio sacri palacii: Natale.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XII. (a. 0.228, l. 0.222). — 1205, 20 dicembre. Nel palazzo patriarcale presso Aquileia. — Il patria Wolfchero conferma alla chiesa cattedrale e dai canonici di Trieste i beni che godono.

Notaio del patriarca: Gernodio.

Dalla pergamena pende parte della funicella di seta, ma vi manca il sigillo.

XIII. (a. 0.285, l. 0.174). — Copia del documento suddetto n. XII in altra pergamena.

Nel *Cod. Dipl. Istr.* stampato erroneamente all' anno 1026.

XIV. (a. 0.176, l. 0.159). — 1209, 10 gennaio. Indiz. XII. Trieste. — I coniugi Ogero ed Elica cedono un loro campo, posto presso il Molino di Martino *Bavvarci* a Domenico decano ed a Ripaldo *magistro scolarum* ed agli altri canonici, ricevendo in ricambio dal capitolo una terra della chiesa di S. Maria situata in *Ponçano* che confinava con fondi di Silvestro e di Detemaro.

Testimoni: Detemaro genero di Bernardo, Miro *pentulus* e Domenico figlio di Grinaldo.

Notaio sacri palacii: Natale.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XV. (a. 0.198, l. 0.140). — 1216, 7 aprile. Indiz. IV. Trieste nel refettorio dei canonici. — L' eletto vescovo Corrado rilascia in perpetuo al capitolo certa porzione di vino che i canonici

corrispondevano al tempo delle vendemmie *prava consuetudine* alla mensa vescovile.

Testimoni: Leonardo vescovo di Cittanova, Mauro podestà di Trieste, Demenico di Lorenzo, Vitale de Belissima, Andrea de Marina, Cadolo Burda, Vitale *de Elix* e molti altri.

Dalla pergamena pende porzione del nastrino in seta a cui stava appeso il sigillo vescovile. — Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XVI. (a. 0.102, l. 0.149). — Senza data e luogo, (1218-1233). Il patriarca Bertoldo esorta il canonico aquileiese W(*olrico*) de Portis a tenore segreta la presentazione fatta da lui in luogo del padre suo delle lettere imperiali a ser Tisone ed ai signori de Camino, e gli raccomanda d' interessarsi dei rumori e delle novità risguardanti la Lombardia e la città di Padova.

1218—1233.*

P(*ertoldus*) dei gratia sedis aquileiensis Patriarcha. Dilecto et fideli clerico suo. Magistro W(*olrico*) de portis eiusdem ecclesie canonico. gratiam suam et omne bonum. Dilectionem et sollicitudinem tuam duximus non inmerito comendandam ex eo quod te in negotiis nostris sollicitum experti sumus hactenus et devotum. idem de te sperare volentes in futurum. Ad hec scire te volumus quod nos patrem tuum cui negotium notum erat. ad presentandas litteras domini imperatoris domino tysoni. et dominis de camino destinavimus. quas tu in ipsius absentia prcsentasti. unde rogamus te ut omnia habeas in secreto. nec alicui presumas aliquatenus revelare Sciturus quidem per illius negotii revelationem, mala possent inopinata pullulare. Preterea rogamus ut de rumoribus et novis, lumbardie et civitatis padue, per proximum nuntium, nos reddere studeas certiores.

Ego. A. clericus vester et amicus devotus supplico vobis quatinus dignemini per litteras vestras registrari dum meo ex eo quod in plebem de Agel sine omni petitione liberaliter contulit et concessit ex hac enim vobis licet adiecione non indigrato (*sic*) plenitudo ero devotior in futurum.

---

* La data del documento deve porsi tra gli anni 1218, e 27 marzo 1233; dacchè appena nel 1218 Bertoldo salì la sede patriarcale, e nel 1233 il canonico de Portis comparisce qual vescovo eletto per Trieste (Cfr. Theiner: *Vetera monum. historica Hungariam sacram illustrantia.* I, pag. 11, e Manzano: *Annali del Friuli*, II, pag. 315). Avverti che nel 1227 il Portis figura ancora tra' canonici di Aquileia (*Arch. Triest.* III, p. 335); quand' egli passasse canonico in Cividale non mi consta.

XVII. (a. 0.237, l. 0.251). — 1221, 28 aprile. Roma nel Laterano. — Onorio III conferma al capitolo di Trieste la donazione di certa decima, fatta dal vescovo Corrado.

Dalla pergamena pende la bolla di papa Onorio in piombo, appesa a funicella di seta rossa. — Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

XVIII. (a. 0.244, l. 0.260). — 1221, 28 aprile. Roma nel Laterano. — Papa Onorio III conferma il tredicesimo canonicato del capitolo di Trieste, instituito dal vescovo Corrado.

Dalla pergamena pende la bolla papale in piombo, appesa a funicella di seta rossa. — Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XIX (a. 0.303, l. 0.159). — 1222, 17 aprile. Trieste. — Martino Bowa fa il suo testamento e lascia parte de' suoi beni al capitolo, e parte alla chiesa dei santi martiri in Trieste.*

Notaio sacri palacii: Gregorio.

XX. (a. 0.113, l. 0.122). — 1224, 21 aprile. Indiz. XII Trieste. — Il decano B. affitta anche a nome degli altri canonici a Martino Mancola un fondo posto *in loco qui dicitur Calvola* coll'obbligo di lavorarlo e di contribuire annualmente al capitolo la quarta parte del vino e dell'olio, e la decima sulle tre altre parti a lui spettanti.

Testimoni: Crescenzio Mancola, Domenico Sinec, Domenico Pentech e Domenico de Gontero.

Notaio sacri palacii: Gregorio.

XXI. (a. 0.130, l. 0.121). — 1124, 21 aprile. Indiz. XII. Trieste avanti la chiesa maggiore. — Il decano B., assenziente il capitolo, dà un terreno posto *in loco qui dicitur Calvola* a Crescenzio Mancola, perchè lo pianti a viti e nei due prossimi anni contribuisca al capitolo la decima d'ogni frutto, e dopo questo

---

* I beni del testatore erano posti nel territorio di Trieste nelle contrade *Zugnano*, *riudecognolo*, *De se fontanis* e *de riuprimario*.

tempo la quarta parte del vino e dell' olio, e sulle altre tre parti la decima a titolo di censo.

Testimoni: Martino Mancola, Domenico Pentec, Domenico Sinec e Domenico de Gontero.

Notaio sacri palacii: Gregorio.

XXII. (a. 0.132, l. 0.122). — 1224, 21 aprile. Indiz. XII. Trieste avanti la chiesa maggiore. — Il decano B. col consenso degli altri canonici dà in affitto per anni sei, (due dei quali già trascorsi), alla fraterna di S. Agnese un terreno posto *in confinio sancti Andree*, perchè lo pianti a viti ed olivi e contribuisca al capitolo l' annua decima di ogni frutto; passato il tempo stabilito e volendo la fraterna continuare nell' affittanza sarà tenuta a corrispondere la quarta parte del vino e dell' olio, e delle tre altre parti la decima *nomine census*.

Testimoni: Crescenzio Mancola, Domenico Sinec e Domenico de Gontero.

Notaio sacri palacii: Gregorio.

XXIII. (a. 0.122, l. 0.121). — 1224, ottobre. Indiz. XII. Trieste, nel refettorio dei canonici. — Il decano B. dà col consenso degli altri canonici a Domenico Lallo ed a Bonifacio figlio *Lacere* (cioè: *Lazarae)* un terreno *in loco qui dicitur Calvola*, perchè lo piantino a viti ed olivi, contribuiscano al capitolo nei prossimi sei anni l' annua decima, e dopo questo tempo la quarta parte del vino e dell' olio e sulle altre tre parti l' annua decima *nomine census*.

Testimoni: Crescenzio Mancola, Domenico Sinech e Domenico suo genero.

Notaio sacri palacii: Gregorio.

XXIV. (a. 0.126, l. 0.118). — 1224, novembre. Indiz. XII. Trieste, nel refettorio dei canonici. — Il decano B. d' accordo cogli altri canonici consegna ai fratelli Venerio e Sergio de Gaudio un terreno capitolare posto *in loco qui dicitur Calvola*,

perchè lo piantino a viti ed olivi, e contribuiscano nei primi sei anni la decima, e passati questi l'annua quarta parte del vino e dell'olio e sulle altre tre parti la decima *nomine census*.

Testimoni: Andrea *Ruffus*, Giacomo Zussol e Walgerio.

Notaio sacri palacii: Gregorio.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXV. (a. 0.127, l. 0.83). — 1226, 12 marzo. Indiz. XIV. Trieste, nell'Episcopio. — Il vescovo C(*orrado Boiani della Pertica*) pronuncia sentenza in favore del capitolo contro i canonici Angelo Albino e Pietro Boccas che gli contrastavano il diritto su un fondo posto in Sant'Andrea.

Testimoni: Domenico, Giacomo e Giovanni Giudici, Bonifacio de Treblo e Vitale de Belissema e molti altri.

Notaio sacri palacii: Pietro.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXVI. (a. 0.210, l. 0.260). — 1230, 18 aprile. Roma, nel Laterano. — Gregorio IX conferma la donazione delle case, fatta dal vescovo Wernardo (1149-1186) al capitolo tergestino.

Dalla pergamena pende la bolla in piombo di papa Gregorio, appesa a funicella di seta giallo-rossa.

1230, 18 aprile. Roma, nel Laterano.

Gregorius episcopus servus servorum Dei.

Dilectis filijs Decano et Capitulo Tergestino salutem et apostolicam benedictionem. Iustis petencium desiderijs dignum est nos facilem prebere consensum, et vota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Oblata siquidem nobis vestra petitio patefecit quod olim bone memorie. W. episcopus Tergestinus attendens quod vestri redditus adeo erant tenues et exiles quod nequaquam sustentari poteratis ex ipsis, et vestras cupiens necessitates in aliquo relevare, omnes decime domorum quas decetero in terra ecclesie vestre edificare contigerit, nec non omnium domorum et possessionum ad eandem ecclesiam pertinentium, pia vobis liberalitate concessit. Vestris igitur precibus inclinati, quod super hoc ab eodem Episcopo pie ac provide sine alicuius iuris preiudicio factum esse dinoscitur, auctoritate apostolica confirmamus

et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani XIIIJ Kalendas Maij. Pontificatus nostri Anno octavo.

XXVII. (a. 0.115, l. 0.191). — 1230, 9 Agosto. Treviso. — Odorico canonico d'Aquileia, eletto canonico di Concordia, protesta alla presenza dei canonici di Treviso, Walperto decano Alberto de bragan̄, Bonifacino de Piro, Vito de Bene, Wido arcidiacono ed Alberto *magister scolarum*, contro Ugucione cancelliere di Vercelli, il quale accampava pretese su quel canonicato.

Notaio sacri palacii: Giovanni.

XXVIII. (a. 0.256, l. 0.118). — 1232, 29 aprile. Indiz. V. Aquileia, *ante dormitorium canonicorum maioris ecclesie*. — In base ad esame di A(*ssalone*) vescovo e P. arcidiacono di Capodistria il decano di Aquileia C. delegato dal patriarca Bertoldo, pronuncia sentenza deffinitiva contro le pretese del capitolo di Muggia Vecchia che si credeva in diritto di partecipare all'elezione dei vescovi di Trieste.

Testimoni: Filippo *junior*, Mattia de Melç canonici in Aquileia, maestro Wilelmo, Paolo, Wolrico diacono e Martino Deburga e molti altri.

Notaio: Henricus de Melç imperialis aule notarius.

Nel *Cod. Dipl. Istr.* stampato erroneamente alla data 28 aprile.

XXIX. (a. 0.345, l. 0.211). — 1232, 29 aprile. Indiz. V. Aquileia. — Il patriarca Bertoldo conferma la sentenza pronunciata da C. decano d'Aquileia, a ciò delegato; spettare il diritto di eleggere il vescovo di Trieste al solo capitolo della cattedrale escludendo quello di Muggia.

Pende tuttavia dalla pergamena porzione della funicella di seta gialla, però manca il sigillo patriarcale.

Stampato nel *Cod. Dipl Istr*.

XXX. (a. 0.181, l. 0.368). — Copia del documento suddetto n. XXVIII in altra pergamena.

Dalla pergamena pende porzione della funicella di seta verde-rossa, però manca il sigillo patriarcale.

Nel *Cod. Dipl. Istr.* stampato erroneamente alla data 28 aprile.

XXXI. (a. 0.225, l. 0.103). — 1232, dicembre. Indiz. V. Trieste. — La curia dei vassalli vescovili risolve una lite tra L(*eonardo*), eletto vescovo di Trieste, e W(*ernardo*) di Moccò, ministeriale della chiesa triestina. Il vescovo si appella dalla sentenza pronunciata in favore dell'anzidetto Wernardo il quale, dimostrando che certe decime ed un manso in *Perengerstorf* erano un tempo feudi del defunto suo padre, osservava che tanto il vescovo Gebardo (1203-1212) come il suo successore Corrado (1212-1230) s'erano appropriato e questo e quelle.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXXII (a. 0.346, l. 0.176). — 1233, 25 ottobre. Indiz. VI, *In castro de Muchou.* — Il vescovo eletto di Trieste, L(*eonardo*), conferma al capitolo della cattedrale le decime donategli dal vescovo Corrado.

Testimoni: Mauro gastaldione, Cristiano da Cividale, Cristoforo da *Rosas* ed altri.

Notaio sacri palacii: Woldarico.

Dalla pergamena pende allacciato a un cordone di lino un sigillo oblungo in cera con figura che sembra di santo con libro in mano ed all'intorno la scritta:

LEONARDVS DEI GRATIA — TERGESTINVS ELECTVS.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXXIII. (a. 0.118, l. 0.84). — 1235, 3 ottobre. Indiz. VIII. Umago. — Bernardo vescovo di Trieste rilascia procura al notaio Nicolò per risolvere una questione contro certo Mattia da Gemona dinanzi al vescovo di Torcello S(*tefano III Natali*).

Testimoni: Andrea Sacerdote, ser Wernardo di Moccò, Detemario figlio di ser Bernardo da Trieste.

Notaio sacri palacii: Randolfo.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXXIV. (a. 0.125, l. 0.142). — 1235, 12 novembre. Indiz. VIII. Porto del Lauro, ossia Muggia Nuova. — Aymo di Martino Clavello vende un suo orto, posto *supra Lauro alerive*, a Natale di Marquardo e a sua moglie Wondanza, il detto orto confinava con gli orti di Imiza e della moglie di Andrea Sturlo, vendevasi coll'obbligo annuo di offrire *ad domum sancti Iusti pullum .I.*, confessando d'aver incassato pel detto fondo 11 *libras denariorum*, prezzo convenuto tra le parti.

Testimoni: Pietro Avaza, Martino de Artuico e Artuico de Donisian.

Notaio: Walberto da Muggia.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXXV. (a. 0.100, l. 0.118). — 1236, 13 agosto. Indiz. IX. Trieste, *in domo domini decani*. — Il decano Gregorio, consenzienti gli altri canonici di Trieste, investe verso la contribuzione annua di otto denari triestini nel giorno di san Michele don Ulvino sacerdote e gli eredi di lui di un terreno posto nella contrada Zuil presso le vigne di Artuico *de Rivula* e di Bertaldo da Trieste.

Testimoni: Voldorico Rizotto, Almerico figlio di Pervino e Drimo marito di Magdine.

Notaio: Ego Lazarus sacri palacii notarius ut inveni in instrumento autentico manu Petri notarii confecto ita nichyl addendo vel minuendo quod mutet sensum instrumenti de voluntate parcium scripsi complevi et roboravi.

Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXXVI (a. 0.141, l. 0.100). — 1237, 10 aprile. Indiz. X. Trieste *sub porticu comunis*. — Mauro gastaldione ed i giudici di Trieste pronunciano sentenza a carico di certo Gioannino al quale Lisa *de Armilia* aveva venduto del vino. Gioannino ritenendosi aggravato si appella al vescovo eletto W*(olrico de Portis)*.

Testimoni: Nicolò Burixa, Giovanni de Alborio ed altri.

Notaio sacri palacii: Pietro.

Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXXVII. (a. 0.169, l. 0.165). — 1237, 11 maggio. Indiz. X. Aquileia. — Corrado, delegato dall'eletto vescovo di Trieste Wolrico consegna alla presenza di G(*erardo*) vescovo di Cittanova (1230-124 . .), di Alessandro cappellano del vescovo di Concordia, di Varino da Capodistria e molti altri a Giovanni prevosto di s. Stefano in Aquileia una lettera di papa Gregorio (datata: *Interamni 1236 Nonis Iunii*), perchè solleciti il duca di Carintia a restituire all'eletto vescovo di Trieste *Sconebrun*, *Chorus*, *Çacer* ed altre ville.

Notaio: Facina da Cittanova.

Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXXVIII. (a. 0.112, l. c. 98). — 1240, 3 giugno. Indiz. XIII. Venezia *in camera domini ellecti gradensis*. — Il decano di Capodistria R. procuratore del vescovo di Trieste, dichiara dinanzi all'eletto di Grado, delegato dal papa, di non poter isborsare cento marche d'argento al vescovo di Castello, stante la povertà della chiesa Triestina aggravata da molti debiti. Non potendo l'eletto gradese aderire alla proposta del decano di saldare il suddetto importo con 300 lire venete, il decano si appella al papa. *

Testimonî: Bartolomeo pievano de' santi Apostoli, Angelo Zanbrino e Marco Grego canonici di san Marco ed altri.

Notaio: Ego bonauentura domini federici imperatoris notarius de permaraculis (?)

Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

XXXIX. (a. 0.300, l. 0.188). — 1247, 7 aprile. Indiz. V. Trieste, *in ecclesia maiori*. — Il vescovo di Trieste, Volrico, accetta la rinuncia di Pellegrino alla pievania di Cosana e ne investe il capitolo, salvi sempre e diritti della chiesa cattedrale e dell'arcidiacono. Il capitolo investe quindi Pellegrino della detta

* Nel 1240 il vescovo di Trieste era Volrico de' Portis, quello di Castello Pietro III Pino, il patriarca eletto di Grado Leonardo Quirini.

pievania verso la corrisponsione annua di marche due, moneta di Trieste.

Testimoni: Bartolomeo pievano di Muggia, Gioannino pievano di Umago e Andrea pievano di san Wodorlico.

Vicedomini: Giovanni de Bruno e Francesco de Bascilio.

Notaio: Ego natalis sacri palacii et tergesti notarius ut inveni in rogationibus quodam magistri Laçari notarii ita ex auctoritate domini harlongi dei gratia Episcopi tergestini, nil adendo nec minuendo quod mutet sententiam ita scripsi fideliter et roboravi.

Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

XL. (a. 0.668, l. 0.162). — 1256, 4 dicembre. Indiz. XIV. Trieste, *in choro sancte Marie Ecclesie maioris.* — I canonici Vitale decano, Woldorico arcidiacono, Andrea custode, Matteo scolastico, Corrado, Rantolfo, Oggerio sacerdoti, Sardio, Biancolo, Rigogna e tutti gli altri capitolari consegnano alcuni terreni, posti *in confinio tergestino in loco qui dicitur de Ysela* che spingevasi fino alla riva del mare, ai seguenti: a Federico nipote di Leonardo Galacii, a Plesco *de Selvola*, ai fratelli Martino, Rufo e Canciano pure *de Selvola*, a Giusto e suo fratello, figlî del fu Martino Muleç, a Domenico fratello del canonico Andrea, ad Andrea fratello di Plesco *de Selvola*, a Giovanni *de Selvola*, a Renando detto Zuchai, a Woldorico de Gostia, a Domenico Balar, a Canciano di Riccarda e a Daniele Scochabor, coll'obbligo di piantar entro cinque anni i terreni predetti a viti ed olivi contribuendo intanto la decima d'ogni frutto al capitolo. Giunto il sesto anno le vigne verranno divise per giusta metà tra le singole parti ed il capitolo, restando l'obbligo alle parti di contribuire dalle loro terre l'annua e perpetua decima ai canonici di Trieste.

Testimoni: Domenico de Pervin, Giusto del fu Martino Muleç, Zuccai ed altri.

Notaio sacri palacii: Paganino.

Stamp. in parte nel *Cod. Dipl. Istr.*

XLI. (a. 0.126, l. 0.104). — 1257, 28 novembre. Indiz. XV. *In pertinenciis Tergesti in contrata Iselle.* — I canonici Vitale decano, Matteo scolastico, Egero, Corrado, Randolfo, Matteo sacerdoti, Abus canonico-diacano, Rigugna del fu ser Bernardo, formanti la parte maggiore del capitolo della cattedrale, postisi in accordo con Giovanni e Giacomo Zusolo si dividono le terre comuni, situate in *isella.*

Testimoni: Giacomo Chacharino, Domenico Bitino, Leonardo di Matteo, Aurelio, Martino di Giacomo Villa ed altri.

Notaio sacri palacii: Baronus.

Nel *Cod. Dipl. Istr.* stampato erroneamente alla data 27 novembre.

XLII. (a. 0.140, 1. 0.184). — 1258, 9 aprile. Viterbo. — Papa Alessandro IV commette a (Corrado) vescovo di Capodistria la decisione deffinitiva della lite per decime, spettanti al capitolo di Trieste, ma contrastategli da Facina Canciani, Natale Giovanni Giudice e da altri.

Dalla pergamena pende la bolla papale in piombo. — Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

XLIII. (a. 0.107, l. 0 109). — 1260, 22 febbraio, Indiz. III. Trieste, *in curia domini vitalis decani.* — *Çernegoryus Sclabus villanus capituli* promette sotto pena di confisca di ogni suo avere ovunque posto, a Vitale decano, rappresentante il capitolo di Trieste, di non lasciar prima del compimento di anni sei la casa presso la chiesa di santa Croce *de contrata Tergesti*, che tiene dalla mensa capitolare.

Testimoni: Vitale del fu Domenico Minzoli e Martino *Sclabus* ed altri.

Notaio sucri palacii: Martino.

Nel *Cod. Dipl. Istr.* stampato erroneamente alla data 20 febbraio.

XLIV. (a. 0.138, l. 0.122). 1271, 29 novembre. Indiz. XIV. Trieste *in curia domini vitalis decani* — Il canonico di Trieste

Pietro Zuiletto e Giacomo presbitero concedono a Mainardo di Rizmagna ed a Stanca di far perpetua dimora nella chiesa di s. Saba, avendo promesso il detto Mainardo di dare alla chiesa una botte di quatordici orne, tredici *bestias minutas* ed una vigna posta *in Quarto* presso la vigna di Michele Lantanders; la Stanca promette alla chiesa due botticelle, unam archam (*sic*) latinam (*sic*) ed una marcha di moneta triestina.

Testimoni: Ser Giacomo Zuiletto, Leone muratore e molti altri.

Notaio sacri palacii: Sigimaro.

Nel *Cod. Dipl. Istr.* stampato erroneamente alla data 28 novembre.

XLV. (a. 0.187, l. 0.110). — 1273, 28 dicembre. Indiz. I. Trieste, *ante ecclesiam maiorem*. — Il decano Vitale dà in affitto per anni dieci, col consenso del capitolo, una tenuta posta nella villa di *Bair a Lopeso Sclavo* ed eredi, questi poi si obbliga alla contribuzione annua di 40 denari, moneta di Trieste, ed alla decima dei grani.

Testimoni: Don Andrea sacerdote, Concio *scolare* e Zenone *scolare* ed altri.

Notaio: Martino.

1273, 28 dicembre Indiz. I. Trieste, *in ecclesia maiori*.

In nomine dei eterni Anno domini millesimo ducentesimo. LXXIIJ. indi- tione prima. die. IIIJ. exeunte decembre. Actum tergesti in ecclesia maiori. Pressentibus domino andrea presbitero concio scolare. çenone scolare et aliis.

Dominus vitalis decanus ecclesie tergestine cum consensu et voluntate maioris et sanioris partis tocius capituli tergestini. per se suosque successores dedit atque locavit nomine ficti unum mansum dicti capituli cum omnibus eius pertinencijs positum in villa de baira. lepeço sclavo de dicta villa suisque heredibus usque ad decem annos proxime. venturos. dando et solvendo dictus lepeç et eius heredes. omni anno usque ad dictum terminum cellerarijs capituli qui pro tempore fuerint in tergesto. nomine ficti in die sancti michaelis. XL. denar. terg. et rectas decimas de omnibus bladis que in dicto mansu habuerit et dictus dominus vitalis decanus promisit ei defendere et warrentare dictum mansum usque ab omni homine in racione et illum ei non aufferre usque ad dictum terminum. Que omnia supradicta per stipulationem sollempnem promi- serunt sibi invicem predicti contrahentes dictus dominus vitalis decanus per se

suosque successores et dictus lepeç, per se suosque heredes. attendere et observare et vera esse. et non contrafacere vel venire per se nec per alios aliqua ratione ingenio sive causa. Omneque dampnum interesse quodlibet et expensas quod et quas inde faceret vel sustineret et un ..... occasione alterius pacta scripta superius non servatis in iuditio sive extra promiserunt sibi invicem predicti contrahentes integraliter resarcire. dictus dominus vitalis decanus cum obligatione omnium bonorum dicti capituli et dictus lepeç cum obligatione omnium suorum bonorum. et sub pena unius marche denar. terg .... qua soluta vel non presens carta nichilominus suam semper obtineat firmitatem.

Ego Martinus Imperiali auctoritate notarius dictis omnibus interfui et rogatus scripsi.

XLVI. (a. 0.178, l. 0.140). — 1274, 27 aprile. Indiz. II, Trieste, *in camera palacii comunis.* — Don Sardio, arcidiacono e vicario del vescovo Arlongo, rilascia procura al canonico Ermanno, perchè si presenti in sua vece dinanzi a Rainerio de Perovano, vicario generale del patriarca aquileiense Raimondo che aveva citato l'arcidiacono per rendergli ragione della scomunica lanciata da Arlongo contro il podestà, il consiglio ed il comune di Muggia.

Testimonî: Ser Carotto, Natale notaio e Giovanni chierico e altri.

Notaio sacri palacii: Lazaro.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XLVII. (a. 0.310, l. 0.122). — 1276, 19 marzo. Indiz. IV. Capodistria. — Domenico de Pargnacco, procuratore d'Arlongo vescovo di Trieste, presentatosi dinanzi al vescovo di Capodistria Papone, delegato dal decano di Cividale Bernardo de Ragogna. per trattare la causa di certo Bernardino da Trieste, vassallo di Arlongo, dichiara essere il vescovo Papone incompetente siccome congiunto dei parenti di Bernardino ch'era colpito dalla scomunica maggiore per varii eccessi, tra' quali era l'aver preso il sacerdote Ravino de Grenviz e maltrattato Marino sacerdote in Tomai. Il procuratore del vescovo Arlongo si appella al papa.

Testimonî: Ermanno canonico d'Aquileia, Façina cappellano e notaio del vescovo Papone, Zanetto Claudo, Wariendo de Zelaio, *Johanne dicto Pitevet*, tutti di Capodistria.

Notaio: Dietrico.

Stampato nel *Cod. Dipl Istr.* erroneamente al 18 marzo.

XLVIII. (a. 0.204, l. 0.137). — 1277, 7 settembre. Indiz. V. Cividale, *in patriarchali palacio.* — Il canonico Ermanno, procuratore del vescovo Arlongo, e Benvenuto Sulibando, ambedue da Trieste, contendono a Guidone giudice delegato dal patriarca R(*aimondo*) il diritto di ingerirsi in causa civile mossa contro certo Leonardo usuraio, cittadino di Trieste.

Testimoni: Cino qui dicitur ditesalvis de Toscana, Giacomo di ser Ottonello, Ermanno canonico di Cividale ed altri.

Notaio: Giovanni da Cividale.

Stampato nel *Cod. Dipl. Istr.*

XLIX. (a 0.152, l. 0.165). — 1280, 19 marzo. Indiz. VIII Trieste *ante guardam stationis comunis.* — Vitale decano capitolare in Trieste vende a nome del capitolo a Giacomo Zuiletto la metà di una possessione, posta *in villa Senoseca* (sic), e confessa d'averne ricevuto lo stabilito prezzo di lire 25 veronesi.

Testimoni: Giovanni del fu Hecerurico (*sic*, leggi Herennrico), Vitale del fu ser Natale ed altri.

Notaio: Martino.

Nel *Cod. Dipl. Istr.* stampato erroneamente alla data 22 marzo.

XLIX. (a, 0.'05, l. 0 281). — 1281, 30 luglio. Presso Civitavecchia (apud Urbemveterem). — Giffrido di Agnani, cappellano pontificio e auditore *litterarum contradictarum,* rende noto che papa Martino con bolla 27 luglio 1281 in seguito a una supplica di Pietro di Traietto, procuratore del sacerdote Germano, pievano di Cossana, aveva confermato quest' ultimo nella pieve suddetta conferitagli legalmente dal patriarca di Aquileia, fungente qual metropolita, essendo stata la pieve per tanto tempo vacante, che la collazione era venuta a spettare di diritto (secondo i canoni del concilio lateranense) al patriarca aquileiese. L' auditore aggiunge che Filippo degli Armanini bolognese, procuratore del capitolo triestino, aveva contraddetto alla lettera apostolica protestando acciocchè per cotal modo non fossero pregiudicati i diritti capitolari sulla pieve di Cossana.

Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

LI. (a. 0.192, l. 0.125). — 1292, 10 febbraio. Indiz. V. Trieste, *in foro*. — Pietro di Rodolfo da Trieste quale procuratore delle monache di S. Chiara in Cividale affitta per anni quattro a Giacomo figlio di Sabbadino del Friuli una terra, posta nella contrada *sancti Petri* presso Trieste, perchè la metta a coltura e la pianti a viti. La terra suddetta era posta presso ai terreni di Pietro Acristia, a quelli della fraterna di s. Pietro e alla via pubblica.

Testimoni: Leonardo maestro barbiere, Danzo di Costantino, Vodolrico da Muggia ed altri.

Notaio: Martino.

Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

LII. (a. 0.351, l. 0.166). — 1297, 21 aprile. Indiz. X. Trieste, *in contrata riburgi*. — Ser Rantolfo de Todulfo vende a Miriga moglie di Vrizegoi *olim de Bisuiça* e ai loro eredi una casa posta *in contrata Riburgi*, casa confinante da due parti con altri possedimenti dello stesso venditore, dalla terza parte con beni di Giusto Salocha e dalla quarta parte con la via pubblica, e dichiara d' aver ricevuto il prezzo convenuto di lire 80 di picc. moneta veneziana.

Testimoni: Nicolò del fu Ventura, Domenico del fu Rempoto Domenico del fu Ligulo Spigulon, Bistro marito di Sfetcha e Giusto olim *de Vercoglan* marito di Giacomina ed altri.

Notaio sacri palacii: Andrea.

Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

LIII. (a. 0.252. l. 0.164). — 1298, 12 febraio. Indiz. XI. Trieste, *in contrata Cavane*. — Donna Cristina lascia per il giorno della sua morte una casa, posta in Cavana, *plebano ecclesie sancte Marie de mari*, perchè col reddito degli affitti venga suffraggata in perpetuo la di lei anima e provveduto alla chiesa, col patto però che detta casa non possa essere mai alienata.

Testimoni: Don Warnerio sacerdote, Pietro del fu Alborio, Domenico Burlo.

Vicedomini: Matteo e Zufredo.

Notaio sacri palacii: Giovanni.

Stamp. nel *Cod. Dipl. Istr.*

LIV. (a. 0.231, l. 0.131). — 1298, 25 luglio. Indiz. XI. Trieste, *in treblo in via publica comunis*. — I procuratori e canevari del capitolo triestino, Carotto e Tomaso sacerdote, si accordano con Pietro del fu Alberto calzolaio, il quale pagherebbe annualmente ai canonici quattro orne di buon vino nella stagione delle vendemmie sotto il titolo di decima per una casa da lui abitata, e vincola a quest' obbligo anche i suoi successori.

Testimoni: Lapo da Firenze, Pasquale figlio di donna Zena, Vigo detto Barcachagna ed altri.

Notaio sacri palatii: Servadio.

Nel *Cod. Dipl. Istr.* stampato erroneamente con la data 7 luglio.

(*Continua*). DON ANGELO MARSICH.

MICHAELIS STENIS DUCIS VENETIARUM

MANDATA.

(DAL COD. OTTOBON. 1473 [1] DELLA BIBLIOTECA VATICANA).

Questa è una delle tante istruzioni, che venivano impartite dai dogi di Venezia ai podestà, consiglieri dei podestà e capitani dei singoli luoghi, prima del loro entrare in carica. Essa, come dice il titolo, venne data dal doge *Michele Steno* al podestà di

---

[1] Questo ms. proviene, probabilmente, dalla biblioteca di S. Marziale. Di fatti al fol. 37r si legge, non senza qualche difficoltà, la seguente nota: *Iste liber est s̃ti* [*Martialis*. Esso, mutilo nell'ultima parte, è in pergamena ed in 8° piccolo; consta, al presente, di foll. 45, dopo la mutilazione patita, o meglio l'accozzo fatto delle diverse materie. La scrittura delle quali singole differisce, a sua volta, di mano e d'età; chè dal fol. 1r—28v, in cui si contengono gli Ordinamenti Veneti — sul dosso della legatura, piuttosto moderna, c'è anzi il solo titolo MICHAELIS STENIS DUCIS VENETIARUM MANDATA — è del sec. XV; da fol. 28v—38r, nei quali si trovano stesi in latino, dei quesiti d'algebra accanto a delle ricette di malattie e definizioni di minerali e è molto più antica — se la può ammettere della fine del sec. XII; — e finalmente la scrittura dei fol. 38v—45r è senza dubbio della seconda metà del secolo XIII. L'ultima parte poi contiene due documenti di francese antico, e propriamente: una versione della ben nota narrazione apocrifa *Transitus Mariae* (V. Tischendorf, C. *Apocalypsae*, Lipsiae L. Mendssohn 1866) ed una traduzione del vangelo della domenica delle palme, dei quali documenti tutti è mia intenzione parlare in altra occasione. Per ora mi limito a dire che questi sembrano non affatto privi, d'interesse, per gli studj di filologia neo-latina.

Capodistria *Stefano Pisani.* Lo *Steno* fu il doge 62° della repubblica, e stette in carica dall'anno 1400 al 1413. Durante questo periodo di tempo, ebbe a dare parecchie commissioni, delle quali tutte ci è conservata notizia nel ricchissimo Archivio dei Frari di Venezia. [1]

Solo di questa, data al *Pisani,* probabilmente nel 1409,[2] non c'è rimasto, per quanto io mi sappia, indizio di sorta; almeno essa figura punto fra le commissioni ed i capitolari, registrati in apposito catalogo, che si può vedere nel suddetto Archivio, come anche negli Atti (*Secreta*) del Senato veneto. Laonde, per questo motivo e per quel interesse, che il documento può avere sì rispetto alla storia, come anche riguardo alla dialettologia, non sembrerà fuor di proposito se si è creduto opportuno renderlo qui di pubblica ragione.

Principiante appena in fatto di studj dialettologici e storici, lascio ad altri il compito di sottoporre il documento ad un'analisi particolareggiata; a me basterà soltanto l'averlo additato all'attenzione dei dotti.

A. Ive.

---

[1] Fra le commissioni, date dallo Steno, sono registrate nel catalogo:
a) quella data al capitano, inviato alle riviere di Trieste (V. 8, c. 58),
b) „ „ a Daniele Barozzi, Podestà di Pirano (8 nov. 840, B. 1, n. 35)
c) „ „ al podestà di Grisignana (V. 3, c. 124); e finalmente
d) „ „ al conte di Cherso ed Ossero (V. 6, c. 371).

Può essere che anche la nostra si trovi riportata in qualche altro luogo, e forse non sarà sfuggita all'occhio indagatore del cav. Luciani; a me però nulla consta circa l'esistere altrove della commissione data al Pisani, e meno che meno d'una pubblicazione fattane, o da farsi da altri.

[2] V. *Istria* a. VII, pag. 160 (Serie dei Podestà di Capodistria).

IN NOMINE DEI ETERNI. AMEN.

HAEC EST TABULA CAPITULORUM HUIUS COMMISSIONIS.[1]

[1] Quest' indice non è stato condotto a termine, chè va fino al cap. 61.°, laddove i capp. nel testo sono 70.

NUI MICHIEL STEN per la dio gratia doxe de Veniexia etcc. etcc., Cometemo a ti nobel homo STEFANO PIXANI dileto zitadino nostro e fedel, che tu vadj e sij podestade e capitanio dela nostra zitade de Cavodistria, la qual e li homenj habitanti in quella chon tute le suo pertinentie tu rezerà zusta e dretamente a bona fede al honor nostro, chon pro e honor del comun de Veniexia, da quelo di che tu intrarà in la dita zitade fin a uno ano, e tanto pluy quanto el to successor starà a vegnir, abiando la toa paga per rata del tempo che tu starà oltra uno ano.

1. El di veramente, che tu intrerà in rezimento, per tuo letere tu a nuy lo scriveraj.

2. E a zaschaduno che te domanderà raxon tu la farà, in civile e in criminale, segondo la forma deli ordeni e statuti suoy, chon questa corecion, che quelli statuti e ordenj no abia luogo, ma sieno anulladj e cassi, siando habudi in chadauna parte li farà mencion chel podestà zudega e faza chon voluntade e consentimento deli suo offizialj. E che li ofiziali siano eleti per lo so conseyo, ma esser debi solo a zudegar, et etiandio a elezer offiziali necessarij oltra li constituidj, e che sera constituidj per la nostra signoria, servada in tute altre cosse la forma deli diti statuti e ordeni, chon questa etiandio declaracion del capitolo CVI. del segondo libro in lo qual se contien che dei debitj dela pecunia prestada o depositada nissuna restitucion vaya da L. X. de pizoli in suxo, se non sia fato per publico instrumento; e da L. X. in zoxo, sel non serà provado per do ydoney testimonij clamadi over pregadi dala parte; e che nisuna probation de testimonij per algun clamadj over pregadj da le parte di preditj prestido o deposito vaya contra mortj, che queste cosse luogo habiano in li zitadini e habitadorj de Chavodistria e del destreto. In li altri forestierj romagna in libertade toa de tuor e de non tuor testimonianze sora de zo, sentenziar et menar chomo a ti segondo dio e toa bona consciencia parerà zusto convignevole e honesto, e cossì sia intexa e declarada la ultima parte del capitolo VIII. del dito libro, che contien che contra de morti nissuna probation de testimonij per algun debito non sia rezevuda; e acostandote pluy ali statutj ordeni, e consuetudini nostre de Venexia quanto pluy poray.

E intro li caxi, i qual questo raxonevelmente non podessi far, debi far chomo parerà a la toa conscientia, discretion, segondo dio et honor dela nostra signoria. Veramente a ti ni ad altri per ti, per tuto el tempo del to rezimento, tu no farà raxon, e in tuti caxi che occorerà avanti da ti, tu no alturiarà el to amigo, ni no noxerà al to inimigo per ingano.

3. E se alguna sentencia serà dada per ti in contrario de alguna persona, e quelo el qual averà habudo la sentencia contraria reputandose da poy gravado e vorà recorer ali aldidorj nostri da le sentencie, e lementarse del dar de quella sentencia, sij tegnudo a requisition del dito che se lementerà farli dar tute le scriture che apertegnisse al fato dela question soto toa bolla, ma senza bolla per nisun muodo non le debi dar; e se per negligentia over to defeto, el qual se debia cognosser per li diti aldidorj, che se le dite scriture non fosse dade soto toa bolla, zoe quelle le qual averà domandado la parte, che tu sij tegnudo a restitucion, e a mendar le spese che serano zuste e raxonevele, le qual se debia tansar per li diti aldidorj.

4. Tutte le credenze tu tignerà le qual a ti parerà e le qual non sia contra lonor de Venexia, over se tu cognosserà esser tratado el contrario al pluy presto che tu porà a nuy debi notificar.

5. Tu he tegnudo aver in lo dito rezimento .V. donzeli .V. cavali .II. ragaci da stala e. I. compagno el qual piaqua ala dugal signoria a to salario e spexe, veramente perchè le apontadure de la se partia tra doy compagni, el he ordenando e prexo per nuy e per li nostri consey de pregadi e de la zonta e cossì observerà che da mò avanti la mitade de quelle apontadure vegna al dito compagno, e l'altra mitade vegna al comun, la qual mitade de comun scuoda i camerlengi del comun de là, e quel compagno sia tegnudo de quella mostrar ordenadamente raxon ali camerlengi antediti. E .I. noder ale tue spexe el qual noder faza el ofitio de la nodaria in civil e in criminal; e imperzo tu die aver de salario, ducati quatrocento d oro al ano e raxon d ano habiando adesso el salario de VI mexi dal nostro comun, e cossì de VI mexi in VI mexi, habiando tute le regalie uxade del suo rezimento.

6. Licito veramente a ti he tuor deli denarj del comun L. 32 de pizoli, per nolo de le barche, si per andar chomo per retornar.

7. Item tu oserverà in quanto a ti aspeterà la parte prexa in conseyo de pregadi e dela zonta. in 1375. Inditio. 14. adì 14 fevrer, el tenor de la qual he questo: Che la parte prexa in gran conseyo adì 3 de zugno mò passado, per la qual fo dado ordene ali nostrj retori ali quali manchasse in tempo del so rezimento de famey over cavalj, i quali son tegnudi d'auer per le so commission, e per che a molti lo apar molto grieve, sia mitigada et ereformada in questo muodo, che damò avantj zascadun rethor, al retorno chel farà a Venexia

sia tegnudo da può chel sarà zonto, in fra uno mexe, de andar over mandar dalj offitialj de le raxon a far raxon chon quellj, e pagar quelo che li doverà dar over refundere al nostro comun, per la fameia over chavalj che li sera manchadj in lo tempo del so rezimento, a raxon de grossi 3 al di, per zascadun che mancherà, e per simel per zascadun chavalo el qual li manchasse, per tanto tempo quanti averà manchadi. Veramente sel mancherà ad algun rethor algun de la soa fameya, abia el dito rethor termene a remeter un altro infra VIII dj, e se algun chavalo li manchasse, abia termene a remeter unaltro dj XII. E sel dito rethor li averà remessi al dito termene, non sia tegnudo de refonder alguna cossa per quelj al nostro comun. Se veramente elo non avesse remesso ai diti termenj, in quela fiada el debia refonder al nostro comun dal di che li averà manchadi fin al di che li avera remessi ala raxon sora scrita. E questo sia tegnudo ogni rethor de observar soto pena de L. V.e e niente mancho sia tegnudo de pagar quelo chel doverà per quelli che li averà manchado a raxon dita de sovra de la qual pena de L. V.e la mitade sia del accusador sel serà per lo qual se sapia la veritade, e l'altra mitade sia partida in lo nostro comun, e in li ofitiali dele raxon soraditi. E se algun rethor serà condanado per li offitiali dele raxon che li debia dar over refonder alguna cossa, in quela fiada quelo rethor sotozaxa ala parte prexa in gran conseyo, del muodo che se die servar contra queli i qual non pagerà da puo che li serà fato comandamento per li oficialj da le raxon, non obstante che per l altra parte i ofizialj non habia parte e per questa sì. E sia tegnudi li officialj dale raxon mandar per li rethorj nostrij, quando i serano tornadi di suo rezimentj, e per altri i qual a lor parerà et inquirir et examinar diligentemente de le cosse predite, possando dar sagramento a queli e far ogni altra cossa che serà de besogno, per mandar ad esequicion tute le cosse soradite.

8. Anchora tu die saver chel he ordenado per li nostrj consey, che chi serà noder, cancelier, zudexe, over compagno de algun di nostri rethori, in algun rezimento, non possa esser noder, cancelier, zudexe over compagno ne in altro offitio in lo dito rezimento che luy sera stado fin a doy anni da puo chel rethor chon el qual el sera stado avera complido. E le predite cosse non se possa revocar, ne concieder, ni far gracia contra questo p. algun muodo over inzegno soto pena de L. V.e per zascadun che meterà over consentirà parte in contrario; e se algun rethor per algun modo contrafarà ale cosse dite de sora, chaza de L. V. per zascaduna fiada, servado questo ali avogadorj de comun, contra i retori che contrafarà.

9. E tu non die tegnir per chavalchar ni altramente in la toa fameya algun de listria, friul, sclavon, ni todescho de lalemagna alta, ni algun conestabele ni soldado da pe over da chavalo che sia de algun di soraditi luoghi.

10. Servixio, don, over prexente tu non receverà da algun che habita in la dita zitade, over destreto ne da alguna altra persona de Istria, la qual habia a far dananzi da ti per algun modo, over inzegno per ti over per altrj, fin

tanto che tu starà in lo rezimento ne ancora fin a mezo anno da puo, soto pena del doplo de quelo che serà rezevudo per tj, e se alguna cossa serà rezevuda e tu lo sapi, quanto pluy tosto tu porà falo retornar.

11. Parentado veramente algun tu non farà per ti over per algun to descendente chon algun citadin de Chavodistria per tuto el tempo del to rezimento e I. anno da puo, el qual simelmentre he vedado ai chamerlengi e castelanj. Anchora a soldado da pe, o da chavalo in la dita zitade tu non puo tuor nj aver alguna persona che abia parentado chon algun zitadin de Chavodistria, no possa aver soldo, e se algun lo avesse fato, quelo se intenda esser privado, intendandose parentado in li gradi infrascriti, zoe fradeli, sorele, zermani cusini e zermane cuxine, nevodi, fiuoli de fradeli e de sorele, cugnadi e cugnade, avoncoli matertera, suoxero e suoxera, barbani e amede, zenerj e nuore, paregni, fiastri, maregne e fiastre.

12. I dacij per nuy ordenadi tu farà incantar quanto più che tu porà per aleviacion dele spese le qual nuy femo in Chavodistria, significandone per tuo letere quando tu incanterà algun dacio, e per quanto tu delivrerà quelo, e quando i dacij serà incantadj debj singularmente a nuy denotar.

13. E se algun che avesse over habia cancelaria, scrivania over posta da pe o da chavalo, over altra posta, capetaneria di baroeri, over altro offitio, over conseyo in alguna terra a nuy sozeta, per pecunia, over altro servixio farà over traterà per tal muodo che algun de quelli li vegna dado, o veramente sia translatado in altro, quello dar over translatar non vaia ne tegna, ma de prexente sia remosso, e in luogo de quelo per la dugal signoria sia messo un altro, e nientedemen tuto quello che sera dado, over averà abudo o veramente altri per ello per la caxon dita, sia restituido a quello el qual avera dado.

E anchora incora coluy el qual averà tratado e fato in pena de la mitade de quello chel averà abudo, over chel dovesse aver abudo, over altrj per luy, la qual pena se scuoda per li avogadorj de comun, dela qual eli abia la mitade, e l' altra mitade sia de comun. E quellj i qual darà over prometerà caza de la mitade de quello chel averà dado, over promesso per pena, la qual se debia partir como he dito de sovra, e sel gesera acusador dele predite cosse, se parta la pena per terzo, perchè le predite cosse tu debi observar, e far observar denotando quelj che contrafara ali avogadorj de comun.

14. Tu non incanterà ni averà dacio ne per te ne in quelo, ne lasserà che algun de la toa fameya faza quelo over abia, la qual cossa simelmentre e vedada ali camerlengi, castellanj, e a tuti altri nostri ofiziali de Chavodistria. Anchora tu no farà merchadantia, ni farala far per ti ni per altri per nisun, muodo, over inzegno, ni incanterà ni farà incantar, ni comprar alguna cossa che apartegna al comun de Veniexia over de Chavodistria, ne debi comprar ni far comprar alguna possession in Chavodistria over del destreto.

15. E avanti che tu essi de rezimento tu farà raxon al to successor de tute quelle cosse che tu lasserà in comun, si in denarj chomo in altre cosse, la qual raxon el to successor sia tegnudo de aldir, e rezeverla e quela per suo letere de notarne, over scriver.

16. Anchora tu osserverà la parte prexa in pregadj, zoe che i capitanij, rethori, ambassadorj, messi, e tute altre persone che averà abudo e ministrado danerj del nostro chomun per che muodo se sia, sia tegnudo e debia infra XV. di da puo chi serà zonti a Veniexia aver consegnado ali ofitialj dale raxon tuti quaderni e raxon suo, in pena de altro tanto de quelo che serà trovado per li suo quadernj, e le raxon al nostro comun tegnir de la pecunia del comun. Ancora sia tegnudj in fra di XV. da puo chi averà consignado i quadernj de assignar le spexe et suo agozi, e darle ai diti offitialj da le raxon, tuto o quela parte de dinerj i qual eli restasse, e sovra abondera dale spexe e agozi suo, in pena e soto pena de altratanto, quanto fosse quelo chi retignerà e no averà dado, over assignado como he dito.

17. Ogni mexe tu vederà le curaze e le altre arme del nostro comun, over tu le farà veder, e conzar sel sarà mestier, si che sempre le sia in ordene, le qual arme tu consignerà al to successor, el qual farà notar quele in quaderno sicomo le sera designade, e niente mancho quelle rezevude, el to successor sia tegnudo de scriver.

18. Item tu osserverà la parte infrascrita presa in li nostri consey de pregadi e de XL.ta del MCCCLXV. Indicio. 3. di XXII avosto: che per ben e conservacion de le tere nostre de Istria, sia comandado ali retorj nostri de Ystria e sia zonto in le comission de quelli che xe avegnir, romagnando sempre fermj li altrj capitolj dele sue comission ehe faza menzion de questo, che per debito del so sagramento li debia ogni tre mexi personalmente e singularmente veder le munition dele arme e dele blave, e de ogni altra cossa de le qual se fa mutacion, e ala dugal signoria farne distinta denotacion e la quantitade e la qualitade de quelle del dito tempo de tre mexi in tre mexi per so letera le qual luy debia mandar ali ofizialj da le raxon, azo chi faza el so ofizio, intendando che i diti rethori in tal visitacion de municion simelmentre sia tegnudj de far tuti queli reparj e quelo che fosse de necesso per conservacion de quelle per tal muodo che le arme, e altre cosse stia in conzo chomo le die.

19. Item tu osservera la parte prexa in pregadi. 1360. di. 12. de marzo, che li nostri rethorj sia tegnudj e debia in la intrada chi farà intro li suo rezimentj escriver particularmente e distintamente ala nostra signoria tute le mutacion de le blave, arme e altre cosse che li serà assignade per li suo precessorj, anchora la condicion, bontade e qualitade de quele; e li signori conseierj sia tegnudj queste letere mandar ali signori dale raxon, ai qual sia comesso che li abia uno quaderno in lo qual se scriva tute le municion de zascadun

luogo per si. E le designation che serano fate de tempo in tempo azo che quando li sera aprexentado le letere de le designacion, i debia diligentemente, examinar de le cosse che mancherà over che serano devastade, e se per negligentia over defeto di rethori alguna cossa manchasse over fosse vastada, abia libertade de sentenciar quelj e determina che eli refaza e page del so quelo che fu zusto a lor parer, per mendo de comun metando per questo pena e pene si como alor parerà, salvo sempre el oficio deli auogadorj de comun, e de tuto quelo che i diti ofitialj sentencierà i diti retorj e averà scosso, per mendo e satisfacion, debia aver soldi do per livra.

20. Anchora tu die saver che per la parte prexa in gran conseyo in 1375 adi 17 de avril, quando tu serà retornado a Veniexia de rezimento, tu puo sel te par fin a tre mexi proximi che vignerà, vegnir al conseyo de pregadi, e meter parte e parte dele provixion de le qual tu avessi consciencia, per ben de questo rezimento, e per honor e stado del comun de Veniexia, si como in la dita parte pienamente se contien.

21. Tu non die vegnir a Veniexia per tuto el tempo del to rezimento per alguna caxon, salvo chon licentia de la nostra signoria.

22. Diligentemente e solicitamente tu proveder à chel nostro castello de Chavodistria stia continuamente ben fornido de vituaria per VI mexi, la qual tu farà renovar e refrescar si como te serà de mestier, e una volta al mexe vixiterà quelo et examinerà la condicion de le monicion e de le arme, e quelo che serà bexogno tu fara reconzar per tal muodo che defeto algun no sia in quelo. Ancora avemo comesso ai castellani che ne significha sel podestà serà negligente in observar le cosse predite.

23. Tu he tegnudo de scuoder e far devegnir in man de li camerlengi tuta l intrada del comun de Chavodistria.

24. Veramente tuti li homeni da Veniexia che vignerà ala dita terra e li beni de quelj tu li traterà e salverali al meio che tu porà. E se algun morisse intestado, tuti li suo beni tu farà intrometer, e salvar, notificando a nuy quanto pluy tosto tu porà, e de lj beni de queli farà si como per nuy te serà ordenado.

25. Algun corser tu no rezeverà, ma ananzi tu serà contrario a queli. Ancora se algun legno, nave, over navilio, perisse in le dite parte per algun caso, over se da corserj fosse robado, tu per ti o per altri salute de le persone, e recuperation de quele, e de li suo benj, tu li darà altuxio e favor, como meyo tu pora.

26. Condanaxon algune fate in pecunia per algun to precessor tu non le porà asolver per algun muodo ni inzegno, ni de quele condanaxon, over

caxon de quele far, over far far alguna compensation, don, over taxa, over alguna provixion, se non chon voluntade nostra, e del nostro conseyo di XL.ta over del gran conseyo; ma avanti quele condanaxon, se le non serà scosse che sij tignudo de scuoderle a toa possa; e simelmente tu no porà asolver alguna condanaxon fata per li tuo precessorj in persona de altri over fosse per caxon de homicidio, furto, over tradimento per algun modo over inzegno.

27. Tu no impazerà ni farà impazar per ti over per altri alguna persona, si donde voya che voya vegnir a Veniexia chon formento over altra biava, ni quelo formento over blava, ma ananci tu he tegnudo a quelj dar conseyo e savor de vegnir tosto a Veniexia chon el formento e blava prediti, e se tu contrafarà cazi ala pena di L. C. per zascaduna fiada, la qual pena in fra uno mexe da puo che tu serà retornado a Veniexia de questo rezimento debi pagar ali camerlengi de comun, soto pena de altratanto e nostri avogadori de comun debia scuoder quele pene; e nientedemen quelo che tu averà impazado tu sij tegnudo de mandar quelo a Veniexia per to sagramento.

28. Da queli che porterà vin e altre cosse dele sue terre a Veniexia, tu torà segurtà, e a queli tu darà letere per quelo vino e altre cosse de portar a Veniexia, over a Grado, e ogno mexe una volta almen tu debi zerchar se le contraletere sarà reportade, e se tu troverà algun che non abia reportado le dite contraletere, tu le manderà in scrito ali ofiziali nostrj di contrabandj e per queli li sia punidj como per nuy li he ordenado.

29. Queli da Veniexia i qual anno in li luogi nostri de Istria blava a socedo si possa quela condur a Veniexia o far condur, e queli de le terre de Istria, i qual ano blava a sozedo in alguna de quelle terre de Istria si puo quele portare ale tere là che li habita, habiando letere dali rethori dove li habita, e là che sono i suoi sozedj. E perzo le predite cosse in quanto a ti speta tu debi oservar.

30. Item tu osserverà la parte infrascrita, zoe che algun di nostrj non possa navegar, condur, far condur over portar blava, farina over legume, altro che in Veniexa, soto pena de L. per centener, si a queli de chi serà i navilij, como a queli de chi serà le blave. E sia comesso ali provededorj de comun, che lj scuoda le dite pene, de le qual abiano el terzo, el acusador el terzo sel serà per lo qual se abia la verità, e sia tegnudo de credenza, e laltro terzo sia del comun, e questo sia cridado suxo le scale de Rialto e de San Marco e sia comandado e scrito questo a tuti li rethori i quali sono fuora de Veniexia, azo ch'eli abiano cautela sora de zo; e debiano tuor la pena a tuti queli i qual portava blava, formento over altra blava, over farina senza nostra licentia, e del nostro conseyo ale parte del so rezimento, e se eli non li podesse tuor, debiano a nuy scriverlo quanto pluy tosto eli puo. E simelmentre seli saverà che algun abia portado alguna de le dite cosse in altra parte che lor non possa tuor la dita pena, e sia tegnudj de inquirir al meyo che i puo, se cossi he, e a nuy al piu tosto

chi puo denotar. E conzosia che in lo nostro conseyo avemo che li prediti dovemo far prender e detegnir in palazo del qual i non se possa relassar may insir, se luy non paga le dite pene; e le dite cosse volemo che oservar tu debi sotto pena de obedienzia e de sagramento.

31. Item tu die esser respondador e pagador per li heredj mascoli e femene, e per la moier e per li compagni tuo de tuto quelo che li avogadorj de comun li convenzesse a quelo conseyo la che eli volesse placidar; si veramente che li ditj Avogadorj te pledissa per la moier et heriedi e compagni, se lor te pladerà, e questo non se intenda heriedi che no habia ultra XVI. anni; e questo non se possa revocar se non per V. conseierj e XXX. de L. e le do parte de gran conseyo, e abia li avogadorj tal parte de quelo che da puo tu fossi condanado qual eli anno deli altrj che li pledisseno.

32. Conzosia che per lo dogado fosse donado al patriarchado de Grado la regalia la gual queli aveva, ogni anno de Chavodistria, zoe orne 200 de vin, e al dito patriarchado soleva dar de mal vin, però te cometemo chel dito patriarchado tu fazi dar de bon vin da mo avanti per la regalia soradita.

33. Anchora tu non può, ni debi in le parte del dito rezimento far tayar legne da fuogo, se non quele che te serano necessarie per to uxo, fin che tu terà in lo rezimento, veramente tu non possj de quele legne per algun muodo, via, ni inzegno adurle, ni mandar a Veniexia ni ad altre parte.

34. Ti ne toa moier in tuto el tempo del to rezimento non debi insir fuora de la zitade de Chavodistria oltra do mia, ni ancora disnar over cenar fuora de la tera per algun muodo, salvo quando ti podestà anderà per li fatj del comun.

35. Vino de le parte del to rezimento tu no lasserà trar over condur per mar in altre parte che in Veniexia e a Grado e ale tere nostre zoe che xe da Grado fin a Veniexia e no a Cloza, Lorede, e Chavarzere, ni altro in parte alguna se non como de sovra he dito. Veramente dali condutorj tu die tuor buona et ydonea plezaria de adurte le contraletere di retori dele tere ale qual i diti avera portado el vin, over letere di ofitialj fora el dacio del vin da Veniexia, se queli condutorj averano conduto el vin a Veniexia infra termene competente, e soto quela pena che a ti parera suffitiente, fazando ali contrafazanti tuor la pena senza alguna remission, ecetuando da le predite cosse el vin de la gratia de misser lo patriarcha, e dela gliexia de Agolia, el qual ogni anno li concedemo, per li pati, el qual vin de le parte del to rezimento trar e condur tu lassj segondo la forma de le letere le qual li concedemo per la dita gratia, reservando a nuy e al conte de Grado tuta la quantitade de vin, el qual li trarà de la soa gratia de la gliexia de Agolia, per portar in Friul, azo che ordenadamente se possa scriver, e saver la quantitade che serà portada dela dita gracia.

26. Ancora li ingani che se poria cometer per li condutorj de la ribuda de le parte de Istria, lo qual torneria in dano del dacio del nostro comun avemo comandado ali nostrj rethorj infrascriti zoe da Chavodistria, Ysola e Piran, e de altri nostri luogi, da lj qual se conduxe la ribuda, che da mo avantj queli podestadj e rethorj debia aver un bon e sufitiente homo el qual sia deputado a sizelar tute le bote del vin che serà chargado, del so proprio sizelo, de quello podestade over rethor, e da puo che le dite bote sera sizelade oltra quele el dito navilio non possa pluy rezever vin soto pena de perder tuto el vin che fosse rezevudo oltra quelo che serà bolado, el qual non bolado se abia per contrabando. E da può tuti li diti podestadj scriva ali ofiziali nostri dal dacio del vin, per suo letere el numero de quelle bote e la quantitade de le orne del vin, segondo la stima e numero de le dite bote, la qual fata per lo muodo dito debia tuor plezaria da li condutorj, de condur el dito vin a Veniexia segondo usanza; e li ofitialj del dacio del vin debia zerchar diligentemente sel dito vin sera duto chon integritade a Veniexia, e sizelado chon lordene soradito; e sel se troverà chel sia charegado, oltra le bote sizelade de le bolle di podestadj, alguna quantitade, quela quantitade sia presa, de la qual i podestadj preditj over rethori de altro, e vardianj che trovarà abia el terzo, el comun el terzo, el acusador el terzo, se acusador sarà e sia tegnudo de credenza; e simelmente li ofizialj dal dazio del vin, seli troverà aver debia parte, e faza questo zascadun rethor e podestade prediti clamar over cridar in le sue terre azo che tute persone possa saver questo e vardarse de non contrafar; e sia comesso anchora ali capitanij dela riviera de Istria, che in le cosse predite, e zercha a quele abia bona cura e guarda chomo li he tegnudj de far de lj altrj contrabandj.

27. MCCCLVIIII, adì XXVI. del mexe de marzo fo prexo in pregadj chel sia azonto in le comission de tuti li rethorj de Istria, che diligentemente li debía notar li nomi de tuti i condutori del vin, e le bote e mandar quele alj ofiziali del dacio del vin per messo confidente, i qual ofiziali dal vin debia scriver quaderni, queli offitialj e retorj scuoda la pena, abiando la parte segondo la forma de la dita parte.

28. Barche IIII tu farà armar per lo muedo che altre volte se ge armava III. fazando chavar zercha le Porporexe, e in zascadun altro luogo dove bixognerà per tal modo che le possa andar atorno la zitade da ogni parte, e chon ogni aqua.

29. Item tu oservera la parte prexa in pregadj in. 1374. adj. 25 de marzo, zoe chel podestade e Capitanio de Chavodistria tegna muodo cheli nostri soldadj da chavalo e da pe vegna ad habitar in li tereni per altre volte ordenadj e stabilidj, si e per tal modo che in ogni caxon li possa procurar el nostro honor; e semo contenti azo che questa nostra intencion sia adimplida chel sia vacuado caxe e chaneve dal sal, le qual parerà al retor, per quelo modo che parerà ala soa discretion e chon quel menor dano chel porà far ali nostri fideli, si chel sia adimplida la nostra intention soradita.

E azò che la ducal signoria per algun non se afadiga, per questa caxon sia ordenado per mo, che del pazado el vin de le chaneve che he al prexente la non se possa ad algun far gratia, ni per algun muodo conceder chel se possa in li diti tereni aver ni tegnir chaneva da sal ni de vin over altro per simel modo soto pena de L. 1000, per zaschadun che meterà over consentirà parte in contrario e de la dita pena de L. 1000, no se possa far gratia, don, ni remission, ni alguna declaration ad algun, soto la pena predita de L. 1000 per zascadun che meterà over consentirà parte in contrario.

40. I pescadori over vendadori de pesse che he in le parte del to rezimento, tu non costrenzerà che li te venda pesse, over che li tel conduga a caxa toa, ni laserà che algun de la toa fameia, ni altri li faza violenzia over graveza, ma lasserali andar liberamentre e senza impazo ali luoghi publichi e uxadi a vender li suo pessj.

41. Se tu saverà che algun vadi over porte contrabando tu lo notificherà a nuy pyu tosto che tu pora; e se algun retor ospitial persona troverà, over brancherà algun contrabando de sal over de altre cosse, le qual se portasse in Friul contrabando, quello chel trovera sia so, zoe aprexentade le cosse al nostro comun, abia quelo sera stimade quele.

42. Ancora tu die saver, che de le question che ocorerà entro Isola e Pyran tu le die cognosser, e difinir como a ti parerà. Ma veramente de tute altre question che entro le altre nostre terre e luogi de Istria al paxenadego de San Lorenzo sozete, quele question che ocorerà al capitanio del dito paxenadego, le cognosserà e difinirassi como a luy parerà; e simelmente el capitanio del paxenadego de qua de laqua, de le question che ocorerà entro le altre terre e luoghi sozeti al so paxenadego.

43. Fero e grixi tu no lasserà trar ni portar dele tuo parte ad altre parte che a Veniexia, soto pena del quarto del valor del legno, burchio, over barcha, over de zascaduna altra mayniera de navilij, in li qual fero fosse conduto over caregado, e se algun contra le predite cosse over in alguna de le predite cosse fosse trovado, el quarto de le dite pene abia li retorj, el resto se divida per terzo, zoe el terzo al comun, el terzo al ofitial, el terzo al acuxador, sel se saverà la veritade per luy, dele qual pene non se possa far gratia se no per V. conseierj e 32 de XL.ta e tre parte del gran conseyo.

44. Ancora tu die saver che tu die aver baroierj XVII dei qual uno sia chavo, i qual sia tegnudj habitar in li tereni ordenadj, como xe tegnudj li nostri soldadj.

45. Item tu oserverà la parte infrascrita prexa in li nostri consey menor pregadi e XLta in. 1350. Indicione. 4. Conzosia cossa che, segondo li nostri

ordeni, tuti quelj che intrarà in mar da porto Badaleon fin ale Polmontore chon vituaria e cosse sia tegnudi vegnir a Veniexia, azo che la nostra zitade sia più abondevole, e ancora che li dacij non sia fraudadj, e contra queli ordeni maximamente se faza, per li nostri fedeli e suditi de le nostre terre ai qual, al tuto al tempo prexente, e da reparar, sia azonto in le comission de tutti li nostri retori de Istria, che i debiano meter diligente cura, e guarda, azo che ni sal, ni oyo, formayo e altre cosse se possa trar de le suo terre per portarle altrove, che a Veniexia, salvi sempre e reservadi tuti i privilegij, e benefitij che apartien ad algune terre, de portar sal, over algune altre cosse per mar, segondo la forma de le comission deli nostri retorj. E quando fosse che algun volesse trar per mar alguna cossa per condur a Veniexia, sia tegnudj queli retori dar a queli soa letera in la qual se contegna la quantitade de le cosse caregade in lo navilio, e li condutorj sia tegnudi de dur le contraletere intra uno mexe soto pena de L. XXV, e per questo debia tuor da queli bona e sufitiente piezaria, non intendando per questo che sal possa vegnir a Veniexia se no chon li nostri ordenj. E se alguna cossa serà trata de le dite nostre terre, e sia trovado contrabando, debia li diti nostri retori notificar ali cataverj, niente manco intrometando le persone e haver si de li principalj como de li plezi, de queli che fara contrabando in fin a intriega satisfacion de quelo chel averà comesso. E i diti retorj che li faza e ordena soto quele pene e muodj che alor parerà, che queli che lieva over fa levar sal, in le terre e rezimenti suo, sia tegnudi e debia darli in scrito tuta la quantitade del sal levado, e de quela non vender senza licenzia deli signorj.

46. Ancora tute persone che vora condur per lo destreto del to rezimento blava, la qual sia extrata de altri destreti che del to, si da la parte de terra como da mar liberamente, e senza impazo tu le lasserà vegnir. E se tu contrafarà, tu die cazer ala pena del quarto del valor de tuta la quantitade dela blava in la qual tu contrafarà in li tuo proprij benj, la qual pena debia scuoder li avogadori del comun abiando parte de quelo como dele altre pene del so oficio.

47. Tu non lasserà che algun el qual debia esser de la toa fameya e a to soldo, abia soldo de comun, soto pena de ducati X. per valor de zascadun ducato de tuto quelo laverà rezevudo e oltra questo sij privado del rezimento.

48. Item tu oservarà la parte prexa in conseyo de pregadj e dela zonta i. 1379. adi primo de luyo, che tuti li retori, e ofiziali, e ambassadori, provededorj, over altri che per altro nome de ofizio se clame, si dentro come de fuora, i qual da mo avantj sera conventi per li avogadorj de comun che li abia involado del aver del comun L. 50. a grossi, over da là in suxo, over torà ad altri contra la comission e li suo capitularj L. 100 a grossi, over da là in suxo per muodo algun, over inzegno, sia intexo fin da mo esser cazudo a pagar el chavedal e altretanto per pena fin de tre, da può che li sera conventj soto pena

de soldi V per L.ª, cossì del cavedal como dela pena, la qual pena sia partida per mezo zoe la mitade deli avogadorj de comun, e l altra mitade sia de comun, e sel serà avogador, la pena sia partida per terzo, e sia de credenza, e oltra questo sia privadj perpetuo de tuti i ofizij, consey e benefitij del comun de Veniexia, cossì dentro come de fora, e sia cridadi in primo mazor conseyo de festa solene cridado, over in lo qual se faza de li XII rezimentj per I del avogadori de comun. Veramente, se li prediti involadorj di beni comunal per altro muodo da altri a tolto contra le comission e suo capitularj, vora restituir e restituirà fin a di 3. da può li sera requiridi per li avogadorj, non se lassando convenzer, mà confessando aver involado di benj de comun, over per altro muodo da altri aver tolto contra le suo comission e capitularj, in quela fiada li sia tegnudj pagar el cavedal e la mitade più per pena, la qual sia partida come de sora; e, oltra de questo, li sia perpetuo privadi del offizio over rezimento onde li avesse comesso el delito, e sia cridada etiandio como he dito. Se veramente li prediti serà conventj aver involado da L. L.ᵗᵃ a grossi in zoso de li beni del comun, over per altro muodo da altri over tolto contra le suo comission e capitularj da L. C. a grossi in sozo, in quela fiada li occora a pagar el cavedal, e la mitade pluy per pena al dito termene, e soto la dita pena, la qual sia partida como de sora, e oltra questo siano perpetuo privadi de offizio over rezimento donde li avesse comesso el delito, e sia publicadi in mazor conseyo per li avogadorj de comun, como he dito. E seli vora render e renderà, over pagar e pagerà, fina tre dj da può che li serà requiridi per li avogadori, non se se lassando convenzere, ma confessando lor aver involado di beni de comun da L. L.ᵗᵃ a grossi in soxo, over da altri in altro muodo over tolto da L. C. a grossi in soxo, in quela fiada al dito termene, e soto la dita pena li sia tegnudj pagar el cavedal, el terzo più per pena, la qual fia partida como he dito de sora, e oltra de zo sia privadi del ofizio over rezimento onde elo avesse comesso el delito. Veramente se alguni rethorj, offiziali, o ambassadori, provededorj, over altri como he dito, scrivesse in li suo quadernj algune spexe over altre cosse, le qual li offiziali da le raxon dixesse non aver possudo meter, in quela fiada sia ordenado, che questo non sia habudo per furto, ma debiase vegnir al colegio de misser e conseierj, cavi de XL.ª avogadorj de comun e offiziali da le raxon, onde sia intimado se le dite spexe serà ben metude, o no, cossi como se oserva canno se contien in lo capitolario deli conseieri in questa parte. Veramente onde non he ingano ni manifesta malitia, non se die meter tanta pena, fin dal mo sia declarado: "che se alguni retori over ofiziali, over altri, como he dito per vigor de alguna sentenzia, determination, over de algun altro ato iuditiario, over per vigor de alguna publica usanza alguna cossa tolesse, over desse contra quelo che li dovesse, la qual per aventura li credesse licitamente poder tuor, over dar; in questi caxi no cazano ale dite pene de queli che invola, over che per mal modo tuol, ma sia servado quelo che se serva al prexente, zoe che se li vorà restituir quelo che indebitamentre li averà tolto, infra tre di, quelo renda senza alguna pena. Se veramente li se lasserà menar e convenzer ali consey, cazano ala dita pena

del doplo, la qual sia partida como se parte anchuo, e de tute le predite pene, over cavedalj, non se possa ali principali contrafazanti far gracia, don, remission, over revocation ni alongation de termene, soto pena de ducati V per zascadun, metando, over consentando la parte in contrario. E per inquirir meio le dite cosse possa li avogadorj meter pena e pene, e le persone a sagramento, e tegnir in prexon, sel sera necesso, per aver satisfacion de le predite cosse, e vender mobele e stabele di principalj debitorj fin intriego pagamento del cavedal, tanto al qual cavedal li diti plezi solamente sia tegnudi, ali quali plezi etiandio non possa esser fato gratia don, remission, ni alongacion de termene soto la dita pena metada per lj principali.

49. Item conzosia che entro li altri dacij di qual ply sia agrevadi queli de quela zitade, al prexente sia el dacio el qual se scuode de soldi IIII. per ogni orna de tuto el vin che se archoye in lo destreto de Chavodistria, el qual dacio he importabele ala dita terra, vada per te chel dito dacio, sia zeduto a soldj 2., si che si como al prexente se paga soldi IIII, cossì da mo avanti se paga pur soldi 2.

50. Item che per alguna aleviacion dele graveze de queli sia ordenado che da mo avanti el diexemo de la sal, el qual se scuode per lo comun, de tuta la sal che se archoye là, sia afitado ogni anno per incanto, e sia deliberado a chi darà pluy, azo che li zitadinj possa de quelo sal disponer e dispensar, segondo so piaxer e voluntade.

51. Item oservarà la parte prexa in conseyo de pregadj, e de XL.ta in 1360. adì 20 de avosto, che le page che da mo avanti se farà ali soldadj de Chavodistria se debia far ogno mexe, como se faxea in cavo de tre mexi, e simelmente sia fato ali altri soldadj di paxenadegi de Istria, e sia zonto in lo capitulario di consejerj de Veniexia chi sia tegnudj el resto de quele page ai retorj di diti luogi de tre mexi in tre mexi, le qual page queli retorj debia far de mexe in mexe a queli soldadj como he dito de sora.

52. MCCCLXI. adì IIII de luyo fo prexo parte in gran conseyo chel sia zonto in li capitolarj e comission di retorj, che de tute le condanaxon chi farà in li suo rezimentj, che da può fate quele, li non se possa impazar de remeter quele in parte over in tuto per muodo algun, forma, via, ni inzegno.

53. Item tu oservarà la parte infrascrita prexa in li nostri consey grando, pregadj e XL.ta in quanto questa a ti speterà zoe che per oviar ali contrabandi che se fa del sal el qual ale parte de Istria e de la in zoxo se porta tutoldj contra el bando nostro, el qual he in grave danno e prezudixio del nostro comun, sia ordenado che da mo avanti chi cometerà i contrabandi prediti, oltra la pena de perder lo navilio, e la sal, e le altre pene in le qual queli occore, caza a pena de star do anni in una de le prexon de soto, per la prima volta chi sera trovadj. E se da una volta in suxo serà trovadj over prexi in contrabando, sia duplicada a quelj la pena predita de la prexon, e oltra questo sia bandizado perpetualmente de quela terra nostra dove elo abiterà.

E sel se contignerà che algun navilio arivasse, over fosse andado contra li bandj preditj, e algun di marinerj prendesse e conduxesse el patron in le man de la Signoria, sia queli marinerj assolti da ogni pena, e abia L. CC. da nostro comun per la persona del patron, e nientemen abia del navilio e del contrabando chel aprexenterà la mitade. E se li marinerj se brancherà lu altro e prexenterali ala signoria, over se acuxerà per tal modo che li vegna in man del comun, abia L. C. de pizolj dal nostro comun per zascadun mariner, chi averà apresentado, e per cossì fato modo acuxado, e sia asolti queli che aprexenterà da ogni pena. Ancora sia lizito a zascaduna persona si deputada a guarda, como no, de intrometer tuti li contrabandj de sal i qual li troverà, e le persone che cometerà queli, e tute quele prexentar ala signoria, habiando la mitade de quelo chi prexenterà, e oltra questo L. CC. per la persona del patron, e L. C. per la persona di marinerj dal nostro comun. Veramente tuta la pecunia che se pagerà per li caxi prediti se debia pagar per comun, e da può se scuoda di beni de queli che serano colpevelj, sel se troverà e sel non se troverà di suo benj, zamay non essa di prexon fin chi non averà pagado. E le predite cosse sia comesse ali chataverj, e a tuti li nostri retorj da le Polmentore, e da Badalina in qua, con tuti lj muodi libertade e condicion, chon le qual li xe comessi li contrabandj, i qual cataverj e retorj prediti in tute li parte di suo rezimentj, tute queste cosse faza ogni tre mexi publicamente clamar, e dele pene predite non se possa far gratia, soto pena de L. V^e^ per zaschadun conseier, over altri che metesse, over consentisse la parte in contrario.

54. Item tu osserverà la infrascrita parte prexa in li nostri consey de pregadj XL.^ta^ e de la zonta, in 1371. Indicion. 9. adì 6. de marzo, zoe, che tuti li contrabandj che da mo avantj per zascadun muodo fuora de Veniexia serà trovadj per li nostrj retorj de Istria da Grado sin a Cavarzere, sia mandadj per queli retorj ale man di nostrj camerlengi de comun li qual se debia vender al publico incanto in queli in Rialto per lo muodo che se fa le altre cosse de comun, dei qual contrabandj primo et ante omnia se debia trar el dacio del comun, e la pena sia partida per quarto, zoe, el quarto sia del retor che mandera quelo contrabando, el quarto del acuxador, sel serà per lo qual se abia la veritade, over de quelo che troverà, sel non fosse acuxador, e le altre do parte sia de comun, e sel non serà acusador over trovador, le tre parte vegna in comun. Di qual tutj contrabandj, over algun de quelj non se possa per algun muodo far alguna gratia, don, remission, reconpensacion, over elongacion de termene, over alguna declaracion, ni de la prexente parte revocacion, soto pena de ducati mille per zascadun che meterà, over consentirà la parte in contrario, non intendando in questa scritura cosse de merchadantie, dele qual non se pagasse dacio al nostro comun, le qual romagna al stado e condicion prexente, romagnando nientemancho tute le mazor e greve pene, ordeni, e streture che fosse sora el fato di diti contrabandj, over algun de quelj in so fermeza. E tute le predite cosse aza lj diti retorj ogni sie mexi publicamente cridar, azo chel sia manifesto a tuti.

55. Item tu oserverà la parte infrascrita, prexa in li nostrj consey in 1375. adì 27. de luyo, el tenor dela qual he questo: Voyando proveder di suditi e fedeli nostrj de Istria, i qual continuamente vien robadj e danificadj in le persone, e in li animalj e beni suo, intanto che tuta Istria se puo dir sia deserta, per tal caxon nuy avemo ordenado chon li nostrj consey menor pregadj XL.ta e la zonta, azo che i nostri fedeli e suditi se possa defendere e conservar sì e li suo beni, e atender al dano de queli che li danificherà, sia scrito e ordenado a tuti li nostri retorj de Istria, che zaschadun retor di nostri luogi prediti, quando a luy parerà debia elezer un cavo di miorj e più sufitienti che serà apresso lor, el qual cavo sia aparechiado e in ordene chon quela zente che parerà al retor over podestade e cavo de quelo luogo a insir viazadamente e spazadamente ad andar over chavarchar in caxo chel consta ali nostri retorj, che algun castelan over zercavexinj, over altri de quele parte, over dele suo zente fosse vegnudj a danizarlj over a robarlj, o che i danizasse e derobasse i nostrj suditj, over fidelj recovrandoli le suo cosse e beni derobadj pretendendo al dano de quelj robadorj, e beni de quelj in quanto li pora; e se i nostri fideli e suditi sentiran che li prediti suo benj over prede suo fosse condute ad altre parte over luogi le qual avesse rezetado la preda predita' nientemancho possa atender al dano de quele parte e luogi per recovrar la preda e prede suo, over per aver satisfacion de quele robarie a lor fate apien, primieramente domandando a quelj i qual averano acetado che i debiano render le prede de queli a chi serà sta derobado over el valor de quele; e sel non serà fata restitucion o satisfacion per lor, in quela volta atenda a dano de quelj como avemo dito; e azo che questo fato sia ben regulado, debia lj nostri retori de Istria, in questi caxi, presto e senza induxia, domandar suvention l'uno da l'altro de zente et altro che avesse bexogno, e l'un sia tegnudo al tuto sovegnir laltro, intendandose insembre chon bon ordene, si che questi robadori sia messi in confuxion, e che Istria romagna ben segura, declarando ali nostrj retorj che per conservacion de le tere e luogi nostri, che in caxo li mandasse fuora a dano de questi robadorj, abia mente che le zitade, terre, e luogi nostri romagna si segure e fornide de soldadj, che senestro non podesse vegnir. Per la qual cossa comandemo a vuy chon li diti nostri consey, che le predite cosse, in quanto a vuy speta, le debie oservar, e farle oservar inviolevelmente, fazando quele registrar in canzelaria del vostro rezimento.

56. Item tu die saver che per nuy e per li nostri consey he prexo, azo chel sia dado caxo ali nostri retori de conservar el nostro honor, che per algun muodo li non debia tratar de render se, over i luogi alor comessi ali nostrj inimixi, soto pena de perder el cavo a zascadun che cometerà questo, e a simel pena zotozaxa li provedadorj e altri nostri nobeli e soldadj i qual serano in li luogi prediti, e perzo te cometemo che le cosse predite in quanto a ti aspeta, tu debi oservar, e far inviolevelmente oservar.

57. Item consozia che li nostri podestadi preditj si spendesse ogni ano per aqua per so uso e de caxa soa moltj denari dei beni del nostro comun per antiga regalia, la qual cossa par desonesta, e sia zusto sora de zo proveder: vada parte che da mo avanti sia declarado e ordenado, che per l'avegnir sia prohibito ali podestadj nostrj de Chavodistria che li no possa pluy per algun muodo spender de li deneri del nostro comun per aqua.

58. Che Tomado Corner sia bandizado perpetualmente de Veniexia, e del o destreto, e de tute le terre e luogi sozeti al comun de Veniexia, e di navilij nostri, intendando che per algun muodo el non possa navegar chon li nostri navilij; e se per algun tempo el vignerà in forza de la nostra signoria, chel dito Tomado sia menado per chanal fin a santa croxe chon .1. comandador el qual continuamente clame la so colpa, e da può sia menado per terra strassinando quelo ala coda de .1. cavalo fino al luogo dove el comesse el delito, e là li sia taiada la man destra, e messa al collo, e da può sia retornado ala coda del chavalo, e sia strassinado fin a san Marcho in mezo dele do colone e là sia morto, e squartado in quatro quartierj, de li qual .1. sia apicado ala via de Pava, .1. ala via de Cloza, .1. ala via de Mestre, el ultimo al porto de san Nicolò de lido de mar. E sia comesso da mo avanti e scrito a tuti li nostrj retorj, capitanij de le galie, e altri de che condicion se sia ofiziali nostrj, che se li troverà quelo over che li lo possa aver, debialo, piar e mandarlo a Veniexia in ferj soto bona guarda. E oltra questo faza cridar publicamentre in li suo rezimenti si che se per algun tempo el se podesse aver, chel sia mandado a Veniexia, azo che de quelo se faza zustixia, chomo he dito, e zaschaduna persona, che darà quelo vivo in forza de la nostra signoria, over de algun de li nostrj retorj, over lo acuxerà, si chel vegna vivo in forza de la signoria nostra, abia dal nostro comun lib. IIII.m e sia tegnudo de credenza, e chi amazerà quelo fazando fè de la morte de quelo, abia dal nostro comun L. II.m e sia tegnudo de credenza, e li retori e ofiziali i qual brancherà quelo abia la taya predita, como queli che desse o acusasse quelo como e dito, e zaschadun che rezeterà quelo Tomado Corner in caxa in Veniexia, over in altre terre, over conduxesse quelo in Veniexia, over ad algun di nostri luogi, e dadesso non manifestarà quelo ala signoria, over ali avogadorj de comun in Veniexia e in luogi nostri ali retori nostri, caza ala pena de star do ani in una de le prexon de soto, e sel serà acuxador, per lo qual se abia la verità, che algun abia azetado el dito Tomado in caxa, over averà conduto quelo ad algun de li nostri luogi abia dal nostro comun L. C. e sia tegnudo de credenza, e dele predite cosse over de alguna de quele non se possa far gracia alguna, don, remission, revocacion, recompensation, over declaration alguna, soto pena de ducati X. per zaschadun conseier, cavo savio, over altro che metesse parte e consentisse in contrario, de le qual pene ad algun che contrafarà no se possa simelmente gratia far, don, remission, revocation, recompensation, over declaracion alguna, soto la pena predita, e così procieda de pena in pena infin infinito. E tute le

predite cosse e la colpa de quelo sia cridada publicamente in le scale de Rialto e de san Marco.

59. Ancora tu oserverà la parte prexa in li nostri consey de pregadi e de la zonta in 1386. Indicio. 4. adi 8 de zugno, zoe conzosia cossa che in le comission de alguni nostri retori de Istria sia un capitolo che contien, che li non debia tegnir in le suo terre algun bandezado per algun podestade de alguna de le dite terre, e che li diti retorj sia tegnudj in la fin de li suo rezimenti mandar in scrito lun a l'altro li bandezadj de le sue terre per le caxon predite, over per altro notabel excesso, como in lo dito capitol se contien, e infato de tradimento e de asassineria non debia bastar che tali homeni sia descazadj ma sia convegnevole che li sia prexi e mandadj al luogo dove averano comesso el delito; sia coreta la dita parte in quelo ponto là che la dixe che li non possa star in le terre nostre e sia ordenado che queli che fosse per tradimento o per assassinaria, debia esser prexi e mandadi a quela terra, là che li avesse comeso el delito, azo che segondo li suo meriti i sia punidi, pero in quelo ponto che he dito in lo capitolo che li retori de Istria in la fin dei suo rezimenti debia mandar in scrito luno a laltro i bandezadi de le suo tere, per furto, robaria, over per altro notabele excesso, sia coreto in fato de tradimento e assasinaria in questo modo, zoe che li diti retori debia de prexente, non aspetando ala fin di suo rezimentj, notificar e mandar in scrito lun a laltro li malfatori, li qual serà per tradimento azo che, seli serà trovadj in le terre nostre li sia prexi e mandadi como he dito.

60. Item tu oservarà la parte infrascrita, prexa in mazor conseyo 1386, Inditio VIIII. adì 17 de zugno de la qual el tenor he tale, zoe: conzosia che in 1303, adì 6 del mexe de fevrer fo prexo in li pregadj e la zonta, che tuti li retori messi, e altre persone le qual aministran de lj danarj del nostro comun, sia tegnudi prexentar tuta e quanta pecunia la qual soravanzerà de le sue spexe fina di 15. da puo chel prexenterà le sue raxon, e molte fiade occorre e ogni di occorrerà che molti retori e ofizialj da può che li he insidj de rezimenti e ofitij suo, non vien a Veniexia, ma roman in quele parte over luogi ondi li son sta retorj, over ofitjali, e non manda le raxon, ni li danarj che li sarabunda per le sue raxon, le qual cosse no xe honeste, e porave tornar in gran dano del nostro comun, utele cossa sia provedere fora de questo, va la parte segondo el conseyo di nostri ofiziali da le raxon, che da mo avanti, zascadun retor, ofizialj, e zaschadun altro el qual averà aministrado li denarj del nostro comun sia tegnudi da puo che li insirano de rezimento e ofitij suoy, se li non vignerà a Veniexia, mandar le suo raxon e denari i qual sorabonderà a queli chon el primo navilio suficiente el qual sera per retornar de quele parte fin di 8, da puo che li averà complido li rezimenti e ofitij, soto pena del quarto del valor di deneri, li qual i serave tegnudi mandar e non mandasse como he dito, la qual pena vegna in lo nostro comun, romagnando li altri ordeni e parte in tuto e per tuto in soa fermeza; e se conseyo fosse etcc. etcc.

61. Consozia che in le comission de pluxor retori nostrj dentro, e de fuora el colfo, sia contegnudo che li debia aver e tegnir in li suo rezimentj compagni e noderj al so salario e spexe, specificando el salario el qual i die aver, e occorra più fiade che li retorj se convegna chon i diti noderj e compagni, e non doni a quelj algun salario ni spexe, como in le comission se contien. E per queste convention i noderi e compagni prediti prende audacia e comete in li rezimentj de le cosse non licite, e desoneste e forsi che algune fiade li retorj se passa in corezer li erori de queli noderj e compagni, perchè li non li da salario ni spexe como li he tegnudi, e si de necessitade provede sora de questo, per ogni bona caxon e respeto, va la parte azo chel sia dado caxon ali nostri retorj de oservar le suo comission, e punir quelj che fala, e de tegnir muodo che li noderi e compagni suo faza como li die, li diti retorj sia tegnudj e debia far e dar senza alguna diminution ali compagni e noderj, li qual li he tegnudj de aver, tuto quelo che in la soa comission se contien, soto pena de privation de tuti li rezimentj per V. annj. del comun de Veniexia dentro e de fuora e L. V. in li suo proprij benj de le qual L. V.e la mità sia del acusador, sel serà per lo qual se habia la verità, el quarto sia de li avogadorj nostri de comun, ali qual questo sia comesso, e l'altro quarto del nostro comun e oltra questo tuto quelo che li devesse dar ali ditj suo compagni e noderj, segondo la forma de la comission, e non avesse dado così per salario como per spexe, vegna in nostro comun, e oltra questo zaschadun di compagni e noderj prediti, infra .1. meze da puo che li riverà a Veniexia, se li non averà abudo salario e spexe, como li doveria dal so retor, segondo la forma de la comission, sia tegnudo andar ali avogadorj nostri de comun e far a queli consciencia de le predite cosse, abiando la parte de la pena sorascrita pecuniaria, como acuxador, e se questo luy non farà, sia privado chel non possa may esser nodar, ni compagno de algun de li nostri retori e caza apena de L. C. da esser partida como he dito de le altre pene, e non possa ad algun che contrafarà esser fato alguna gracia, don, remission, ni alguna declaracion, ma sempre sia amplificada la prexente parte soto tute pene, ligamenti, e streture contegnude in la parte nuova di contrabandj. Veramente sia in libertade del retor se aluy parerà, e piaxerà dar al noder e compagno ali qual luy doverà far le spexe. L. L.ta de pizolj in anno e a raxon de ano per zascadun, per spexe le qual el doveria far al predito, sel vora avanti dar li denerj che far a quelj le spexe, non possando dar a zaschadun de queli mancho de L. L.ta como he dito de sora, e sia intexo che la presente parte debia esser oservada cossì in li retorj de qua avantj sera eleti, como in li retorj, eleti i qual ancora non fosse andadi ali suo rezimentj.

62. E no te puo impazar per algun muodo in remeter over revocar algune sentencie over condanaxon si civil como criminal, fate per tj over per li tuo precessorj, in tuto over parte, ma debi exeguir a tuta toa possa.

63. Item nissun venician puo aver soldo da chavalo in la dita terra, e edite cosse non se possa revocar soto pena de L. XXV. per zaschadun conseier

cavo e altro che metesse over fesse gracia contra le predite cosse. I soldadj veramente da chavalo e da pe die esser de XX. anni e da li in zuxo e de L., over da li zoxo, e non possa aver oltra una posta per zaschadun da chavalo e da pe.

64. Algun soldado da pe over da chavalo non possa tegnir taverna ni far tegnir per si o per altri, ne aver parte in quella, ni vender ni far vender vin in Cavodistria, per algun muodo over inzegno.

65. Quando el mancherà algun conestabel da chavalo over da pe, tu die elezer quelo e manderalo ala nostra prexencia, el qual se debia provar in pregadj, e sel averà la mazor parte del conseyo sia fermo, e altramente no.

66. Nuy volemo chel sia vedado che algun soldado non debia insir de la terra senza to licentia, ma tu puo la dita licentia dar a quelo, si ampuo chel non essa oltra V. soldadj in medemo tempo, fuora de la terra, salvo se tu li mandassi in servixio de comun, e se tu darà licenzia ad algun di diti soldadi per pluxor di de star fuora de la terra, perda el soldo de quanto li starà oltra do dj, e non poy angarizar algun soldado da pe o da chavalo, ni i suo chavalj, salvo che per fati de comun.

67. Tu die saver chel he ordenado per li nostri consey de pregadi chel sia vedado ai nostri podestadi de Chavodistria, che da qua ananzi li non possa spender oltra miri V de oyo per lo palazo.

68. Item tu oserverà la parte infrascrita prexa in conseyo de pregadi e XL.ta e de la zonta in 1388. del mexe de auosto adì 8. Indicion XI. de la qual el tenor he così fato: conzosia, che molte fiade per la comunitade de Istria e da Grado a Chavarzere sia domandado dal nostro comun sovencion de denari per spexe de conseierj de li diti luogi, li qual denari puo requisidi da quele comunitade per i nostri ofitiali da le raxon, le dite comunitade recusa dar, digando esser poveri e non aver tante intrade che li possa pagar, la qual cossa retorna in gran dano del nostro comun e sia bon proveder sora de zo. Va la parte segondo el coseyo de li nostri ofiziali da le raxoń, che tuti lj nostri retorj de Istria e da Grado a Cavarzere sia tegnudi quando li tornerà a Veniexia da li suo rezimenti, adur con esso lor le raxon de quele comunitade, si de le intrade como de le spexe, particularmente e distintamente, e quele sia tegnudi mostrar ali diti nostrj ofizialj da le raxon per quel muodo che se mostra le raxon del nostro comun, e i diti ofizialj sia tegnudi le dite raxon veder e examinar, e che de quele intrade non sia fate algune extorsion, ni male spexe per muodo, e chon quela libertade e arbitrio chon le qual li vede è fa de quele che aspeta al nostro comun, e sia zonta questa parte in le comission de tuti li retorj de Istria, e da Grado a Cavarzere; e sel conseyo etc. etc.

69. Omnia quae tibi dicendo mandabimus attendes et observabis bona fide, sine fraude.

70. Iurasti proficuum et honorem Venetiarum, eundo, stando, et redeundo.

AQUILEIA PRIMA DE' ROMANI

Nell'anno 571 dopo la fondazione di Roma, 183 avanti la nascita di Cristo, avvenne, secondo narra Tito Livio (IV, 14), che il senato romano, per difendere l'Italia dalle invasioni de' bellicosi popoli settentrionali, decretasse di erigere nell'angusta regione tra l'Alpe Giulia ed il mare un campo fortificato, una colonia cui si diede il nome di Aquileia. Se i coloni condottisi in Aquileia appartenessero alla stirpe de' Latini, come afferma Livio, o piuttosto a quella de' Romani, come accenna brevemente Strabone (§ 214), sarebbe oggi difficile di risolvere. In ogni modo il luogo era scelto acconciamente per dominare una tra quelle vie naturali che da settentrione conducono a mezzogiorno. Che Aquileia fosse luogo abitato prima della venuta de' Romani ce lo fa credere Caio Silio Italico, che nel poema della seconda guerra punica rammenta la città di Aquileia siccome alleata di Roma contro Cartagine. Di qual razza fossero gli abitatori di Aquileia prima de' Romani, quanto grande, quanto potente fosse la città, se ella portasse dapprima il nome di Aquileia: tutto questo s'ignora, poichè nessun antico scrittore ne

lasciò motto. E però, mancando ogni testimonianza diretta, noi siamo forzati di appigliarci anche in questo argomento ad altri aiuti, e, come abbiam provato sovente, da varî culti, dalle differenti tradizioni, che perdurarono fino a tarda età, procureremo di scoprire notizie degli antichissimi tempi di Aquileia.

Come il geologo che dalle stratificazioni l'un all'altra sovrapposte calcola la millenaria formazione della terra, così lo storico, ne' mîti, ne' culti, nelle tradizioni che dopo molti secoli si riscontrano ancora nelle singole regioni, discopre quel filo d'Arianna che lo guida attraverso il labirinto tortuosissimo de' tempi preistorici.

Delle tanto varie e multiformi divinità di Aquileia romana, tramandateci dagli antichi scrittori e particolarmente dalle numerose iscrizioni che tuttodì ci rimangono, noi possiamo valerci per la nostra ricerca pur di quelle divinità che si palesano chiaramente per istraniere, che non han nulla a fare con le divinità romane qui trasportate da' coloni del Lazio. Dobbiamo quindi lasciare in disparte Giove Tonante, Giove Capitolino, Giunone a lui consorte, Venere progenitrice della stirpe Giulia, e tutte quell'altre divinità essenzialmente romane. Per noi hanno valore soltanto quelle divinità che o erano proprie agli abitatori della regione aquileiese prima della venuta de' Romani, o quelle che gli audaci marinaj delle coste e dell'isole dell'Asia minore e della Grecia portarono a questi lidi remoti.

Ci si presenta per primo quel *Beleno*, dio principale in Aquileia, del quale non fanno sola testimonianza due templi innalzati in suo onore in tempi assai tardi, da Nerva nel 105 e da Diocleziano nel 300 dopo Cristo, ma più ancora quelle tante iscrizioni che lo ricordano. Questo Beleno è bensì da parecchî annoverato tra le deità celtiche de' tempi anteriori a' Romani (Vedi particolarmente le molte opere citate dallo Schreiner nell' articolo: *Grado,* inserito nell'*Allgemeine Encyclop.* di Ersch e Gruber, I, 78, 396, nota 28); ma nessuno potrà negare la stretta attinenza che v' ha tra *Bel*, dio solare dell' Asia centrale, il *Baal* de' Fenici, l' *Abelio* (Apollo) della Grecia, ed il nostro Beleno: attinenza che celebri letterati quali un Movers, un Filiasi, Heigel, Gesenio, Furlanetto, ed altri molti, citati dallo Schreiner nel sopraddetto

articolo, riconobbero, e ch' io posi in rilievo particolarmente nel mio studio *sull' origine del leone alato di Venezia* (*Archeografo Triestino*, 1876, pag. 119 e seg.).

Anche nella dea *Nemesi*, la cui adorazione su queste rive è attestata da numerose iscrizioni, ho procurato non è molto (*Arch. Triest.* 1877, p. 135 e seg.) di ravvisare quella dea tracolelega, venerata massimamente alle coste e nelle isole della Grecia, trasportata a questi lidi remoti da arditi naviganti. Può dirsi il medesimo del tetro culto della dea *Feronia*, che ritroviamo in Aquileia come in Terracina (Cfr. *Arch. Triest.*, 1877, p. 143 e seg.), e nella quale ben a ragione si riconobbe la tetra dea de' sepolcri, la *Ferea* tessala, la greca *Ferefassa*, eguale a Proserpina (Vedi Preller, *Röm. Mith.* p. 376).

Anche la *Diana Etolia*, col suo insigne tempio veduto da Strabone (§ 215) alle rive del Timavo, non può essere altra che la dea venerata a Calidone d' Etolia; come la Giunone *Argeia* (Strabone, § 215) altra non è se non la Giunone venerata particolarmente in Argo. Queste divinità, come tant' altre che troviamo adorate sulle coste del mare Adriatico, non lasciano alcun dubbio che i marinaj jonî, giunti a queste rive lontane dopo i naviganti fenici, non solo qui recassero i culti delle divinità venerate nella loro patria e i miti e le tradizioni di casa loro, ma riportassero di rincontro alle lor terre i culti che trovarono sulle nostre spiagge; onde poi questi elementi tanto disparati giunsero a noi così tra loro confusi da riescire talvolta difficilissimo a scernerli l' un dall' altro. Ciò premesso, ci proponiamo ora di scoprire la via che tennero queste divinità per giungere dalle patrie rive a queste remote spiagge del mare adriaco.

Al navigante che veleggia alle coste orientali della Grecia, dalla punta meridionale dell' Eubea sino al Golfo Termeo della Macedonia non s' offre nessuno di que' golfi naturali che sono tanto frequenti sulle coste greche, e che all' ardito nocchiero danno il tanto desiderato rifugio dalle burrasche. Da per tutto scogli rocciosi e spiagge piane ed aperte; soltanto tra la costa settentrionale d' Eubea e la punta meridionale della Tessalia s' apre un golfo sicuro, anzi il più ampio e il più sicuro di

tutta la Grecia, cioè quello che in antico era detto *golfo pagaseo*, golfo stupendo e vasto, d'ogni parte chiuso tanto che, più che un golfo, dovrebbe dirsi un lago unito al mare per angusta uscita. Ch' e' fosse noto a' marinaj fin da tempi antichissimi è troppo naturale, per cui fin da tempi remoti vediamo sorgervi intorno insigni città. Alla costa occidentale la città di Jolco, ricca di leggende; più addentro nella costa *Fere*, *Pagase* e *Piraso*; alla costa orientale la ftiotica *Tebe* ed *Alos*, e *Itone* più addentro in fra terra: tutte città ricche di leggende che ne' tempi eroici della Grecia primeggiano. Alto s'innalza nel fondo il gigantesco Pelio colle nevose sue cime; e il gran quadro della greca mitologia quasi tutto si svolge in questo angusto confine. Sulle cime del Pelio aveva trono Giove Atteone, il dio solare asiatico nemico agli uomini; quivi presso al cacume mostravasi quella grotta dove il vecchio Chirone educò Achille. A piè del Pelio stava Jolco, la capitale de' Minî esperti in navigare, Jolco, dove ancoravano i marinaj della Jonia, come ne dinota chiaramente il nome stesso: *iaolcòs* = *iolcòs*, cioè il luogo d'ancoraggio (*olcos*) de' Jaonî = Jonî (Vedi Curtius, *Die Jonier*, p. 51, nota 33).

Da Jolco salpavano quegli audaci Argonauti che guidati dal jonio Giasone (così Buttmann, *Mythologus*, II, 188 e Curtius, *Jonier*, l. c.) mossero, come vuol la leggenda, verso la Colchide per rapirvi il vello d'oro, e diventarono poi famosi per le loro avventure. A *Fere*, vicinissima a Jolco, signoreggiava Giasone, e veneravansi particolarmente *Admeto*, il potente dio degli inferi, e *Ferea*, la tetra divinità de' sepolcri, la Nemesi delle nostre coste. A *Pagase*, sulla costa orientale del golfo, troviamo ancora in tardi tempi adorato Apollo, il quale, col nome di *Aristeo* dio amico degli uomini, giunse secondo la tradizione fin nel remoto occidente, all'isola di Sardegna (Vedi particolarmente Gerlach, *Die aelteste Bevoelkerung Italiens*, p. 107).

A *Piraso* veneravasi specialmente la dea *Demeter*, divinità sociale delle pacifiche stirpi agricòle, che, per difendersi reciprocamente dalle invasioni de' popoli settentrionali, avevano stretto un'alleanza, una anfizionia, che aveva il suo centro in Pile, trasferito poi in Delfo da' Dorî. In *Alos* avevano stanza i

giganti Aloadi, i cultori delle biade, che trapiantarono il frumento in Beozia e più giù verso mezzogiorno. A *Itone* finalmente, ancor più discosto dal mare, dimoravano que' Beoti etolî che erano tanto vaghi di cambiare le loro sedi. Eran essi che adoravano la dea *Atene*, e, sessant'anni dopo la caduta di Troia, sospinti dalle stirpi bellicose del settentrione, migravano verso mezzogiorno, fermando le loro tende alla fertili sponde del lago di Copaide in Beozia, alla qual terra furon essi appunto che diedero il nome di Beozia (Cfr. O. Müller, *Orchomenos*, p. 384 e seg.).

Da tutto ciò ne segue che gli Argonauti salpati da Jolco riunivano in sè tutti quegli elementi mitici, che, in prima dispersi, s'erano accentrati da tempi antichissimi intorno al golfo pagaseo. Ottofredo Müller (*Orchomenos*, p. 253 e seg.) con l'usata dottrina ampiamente dimostra come lentamente sorgesse e quindi si diramasse la tradizione tanto notevole della spedizione degli Argonauti. Qui non posso propormi di ragionare di tutta questa vastissima tradizione: al mio argomento importa solo quella parte che s'attiene alle nostre coste, alle coste adriatiche.

Che il nucleo originario della tradizione degli Argonauti sia molto più antico delle poesie omeriche è certo (Cfr. O. Müller, *Orchomenos*, 254), poichè il fatto più antico al quale accennano i miti e le tradizioni è la navigazione del mare greco. Se non che in que' tempi antichissimi il mare non era punto così conosciuto come fu di poi. I navigli d'allora costeggiavano le rive e le isole, e s'avventuravano ad Oriente soltanto fino allo sbocco della Propontide, gli odierni Dardanelli, in Occidente sino alle coste dell'Italia meridionale e della Sicilia. Il *paese dell'oro*, l'*Aea* della tradizione, dove tendevano gli Argonauti, non giaceva, come si credette poi, all'estremo confine del Mar Nero, a' piedi del Caucaso; poichè fu appena verso la metà del settimo secolo avanti Cristo che gli audaci Milesî approdarono a quelle lontane coste (Cfr. *Arch. Triest.*, 1876, p. 178).

Quella terra favolosa del vello d'oro la si cercava piuttosto ad occidente della Grecia, dove già in tempi molto antichi eransi recati naviganti greci (Vedi Gerlach, *Die aelteste Be-*

voelkerung Italiens, 1853, pagina 15 e seg.). Anche l'Odissea d'Omero, questa fonte così importante che c'insegna fino a che punto i Greci d'allora conoscevano l'Occidente, fa menzione (XII, 68 e seg.) della famosa *Argonave*, solcante i mari occidentali (O. Müller, *Orchomenos*, 270). Appena dopo che gli arditi Milesî ebbero osato passare lo stretto della Propontide, e, penetrando sempre più innanzi, verso la metà del secolo ottavo avanti l'era volgare, ebbero fondato le loro potenti colonie tanto sulle coste meridionali quanto sulle coste occidentali del Mar Nero, appena allora, e in Esiodo, e in Eumelo, e ne' carmi di Naupatto, e negli scrittori venuti di poi, particolarmente in Strabone, leggiamo che gli Argonauti giunsero sino alla estremità del Mar Nero, e in quelle terre ricchissime cercarono a piè del Caucaso il *paese dell' Oro*, l'*Aea* che prima cercavasi in Occidente (O. Müller, *Orch.* 276 e seg.). Quando alla tradizione degli Argonauti si aggiungesse la menzione delle coste adriatiche sarebbe difficile determinare esattamente, perchè gli scrittori e i poeti che ne discorrono appartengono ad epoche assai tarde, come Pisandro il poeta, e Timageto il geografo, il libro del quale fu guida all'*Argonautica* di Apollonio Rodio, il bibliotecario, che visse in Alessandria nel 196 avanti Cristo (Vedi O. Müller, *Orch.* 290 e seg., e Zischmann, *Isterfahrt im griech. Sagenkreise*, nel Programma del 1825 dell' i. r. ginnasio in Trieste).

Ottofredo Müller e dopo lui lo Zischmann ed altri congetturarono quindi a ragione che i carmi di Naupatto ora perduti, citati però da Pausania (2, 3, 7) e da altri, e che ebbero origine intorno all'anno 480 a. C., fossero la fonte principale per quel che risguarda quella parte della tradizione argonautica che s'attiene al mare adriatico. La città di Naupatto, fondata in antico dagli Eraclidi di Corinto e posta in sull'entrata del golfo corintio (Cfr. Bursian, *Griech. Geographie*, I, 147), divenne per la sua postura luogo assai frequentato. Noi sappiamo che, ottant'anni dopo la caduta di Troia, i Dorî secondando l'oracolo si tragittarono sopra zattere da Naupatto alla vicina riva del Peloponeso (O. Müller, *Dorier*, I, p. 60 e seg.). A Naupatto mettevan capo coloro che dal lontano Oriente move-

vano verso Occidente attraverso quella via naturale che è il golfo corintio (*Arch. Triest.* 1877, p. 140). I Bacchiadi di Corinto passarono quindi per Naupatto, allorquando nel 734 a. C. trassero verso Corcira per fondarvi una colonia. Da Corinto essi recarono il culto di quelle divinità che abbiamo trovato particolarmente a Corcira, intendo: *Giunone, Giasone, Medea* (O. Müller, *Orch.* 292 e seg.). La postura di Corcira e l'esser ella vicina sì alla Grecia che all'Italia, faceva di lei il punto di partenza de' naviganti che muovevano verso Occidente all'Italia meridionale. Per Corcira passarono così i coloni jonî come i coloni dorî, che si stabilirono in Sicilia e nell'Italia meridionale, fondandovi quelle città poi sì fiorenti che furono *Rhegium, Naxus, Catana, Himena*, de' Jonî, *Metapontum, Sibaris, Croton, Caulonia, Posidonia* ed altre degli Achei, *Tarentum, Heraclea, Siracusa, Camarina, Agrigentum, Selinus* ed altre de' Dorî.

Corcira era altresì il luogo principale donde partirono i coloni che, tenendosi alla costa orientale del mare adriatico, fondarono le città di *Epidamnon, Apollonia, Dyrrhachion*, fin su a *Pola* d'Istria (Vedi particolarmente Mustoxidi, *Illust. Corciresi*). Erano Corciresi coloro che giunsero sino ad *Hatria* e a *Spina* in sulle foci del Po (Cfr. Mommsen, *Röm. Gesch.* I, p. 2, pag. 127), Corciresi quelli che recarono la leggenda Diomedea sino all'estremità del mare adriatico (Vedi Klausen, *Aeneas* etc. 1188 e seg.). Donde poi si spiegano eziandio quelle tracce sì numerose che della tradizione argonautica tessalo-corintio-corcirese troviamo sulle coste dell' Adria.

Atteone il dio solare tessalo che vedemmo venerato sulle cime del Pelio, Atteone al quale offrivansi annualmente sacrifici di espiazione (O. Müller, *Orch.*, 248 e seg.), il dio che sotto figura di Giove Ellenio accettava sul vertice del monte d'Egina i sagrifici espiatorî di Eaco (Pausania, I, 44, 13), noi non lo ritroviamo soltanto nell'Apollo Aziaco, grandemente venerato sul golfo d'Ambracia nell'Acarnania, ma altresì nel *Beleno* aquileiese. E nel nome stesso di *Aquileia*, io credo ravvisare (cfr. *Arch. Triest.* 1877, pag. 153) que' sagrifici espiatorî, quegli scongiuri per le piogge e le nubi, i quali dalle cime de' monti di Tessalia e di Grecia pervennero sino in Etruria, e col nome di *Aquilicia*

penetrarono nella liturgia di Roma pagana (cfr. Preller, *Roem. Mythol.* 172 e seg.). Il terribile *dio solare* dell' Asia centrale che distruggeva ogni vegetazione doveva essere placato; nubi e piogge chiedeva la terra inaridita, e nubi e piogge scongiuravansi annualmente al tempo dell' ardente autunno sulle alte cime della Tessalia e della Grecia, al pari che in Roma. Placavasi il terribile *Attcone*; tramutavasi nel benevolo *Aristeo*, e spargeva vita e cultura fin nel lontano Occidente (Vedi Gerlach, *die aelt. Bevoelk. Italiens*, p. 10, 7). È questi il dio che sotto forma di aquila rapisce *Sinope* ed *Egina*, e sulla cima dell' Ida s'innalza nell' aere col bel *Ganimede*. È quindi il dio di quegli audaci naviganti che dalle eusine rive di Sinope giunge per la Grecia a queste coste adriache: alto nell' etra egli vola con Ganimede il quale, secondo Servio (*ad Verg. Aen.* 1.32), altri non è se non *Belis*, cioè *Beleno*: Ganimede, i quali su' vasi greci s' adorna il capo col berretto frigio, che, secondo la mia congettura (*Arch. Triest.* 1876, p. 133), risorge nel beretto ducale de' dogi di Venezia. Le figlie d' Asopo (citate da Diodoro, IV, 72), per le quali intesi già altra volta (*Arch. Triest.* 1876, p. 129) le colonie milesie, ci mostrano chiaramente la via di questi marinaj che da Oriente traggono ad Occidente. Dalla lontana *Sinopc* a *Calcide* e *Tanagra* sull' Euripo, attraversando *Tebe* e *Tespie*, da *Egina* attraverso *Cleone*, essi giungono al golfo corintio, ad *Oenea* e fino a Corcira. In Corcira quindi si ripresentano tutti que' miti e quelle tradizioni greco-orientali, che gli Argonauti recarono a noi dalla loro patria. Corcira, che al pari di Eubea aveva in antico il nome *Macris*, manteneva strette relazioni coll' Euripo, con quel seno di mare dove i naviganti orientali usavano praticare di preferenza (Vedi Dondorf, *Jonier in Euboea*, p. 41 e seg. e Curtius, *Jonier*, p. 25 e seg.). *Corcira* e le sue colonie *Appolonia* e *Dyrrachion*, mostravano nelle lore monete la vacca lattante, che troviamo massimamente sulle monete di *Caristo* in Eubea. A Corcira noi troviamo ancora in tempi assai tardi il culto di *Medea*; ogni anno le si offrivano sagrifici; ogni anno celebravasi l' anniversario delle sue nozze con *Giasone* (Cfr. O. Müller, *Orch.* 292 e seg.). Che Medea fosse la dea *Here* venerata a Jolco e a Corinto lo congetturò già, e con ragione, Ottofredo Müller

(*Orch.* 264 e seg.). Ella è la tetra dea di *Fere* presso a Jolco, la *Ferea* de' sepolcri, e come tale ella uccide, secondo la leggenda, i proprî figliuoli. Il culto di lei è recato da *Giasone*, jonio di Jolco, a Corinto, a Corcira e più su sino alle coste dell' Istria, a Pola, in Aquileia.

Medea la quale, come afferma Strabone (§ 215), fondò Pola è la *Feronia* (Ferea) aquileiese; Medea è la *Giunone argiva*, grandemente venerata ancora in tardi tempi alle rive del Timavo (Strabone, *l. c.*); Medea è, come io penso, quella terribile Gorgone (*Medusa*) che colle serpi sul crine, perseguitata da Perseo (Vedi Pindaro, *Pitie*, 10, 30 e seg.; e Apollodoro 2, 5, 11), giunse fino agli Iperborei, alle rive dell'Eridano, e diede nome (*Egida*) e stemma (il *gorgoneion*) alla odierna Capodistria; Medea, la Giunone argiva dagli occhî bovini, è identica con *Io*, trasformata in vitella che nella selvaggia sua fuga per monti e mari arriva nella Tracia e nell'Illirio, e al mare da lei percorso, che fu poi detto adriaco, dà il nome di *ionio* (Eschilo, *Prometeo*, v. 840). Essa, l'*Astarte* fenicia, solca il mare da Sidone a Creta sul dorso del *toro*, e giunge col nome di *Europa* sino in Aquileia, dove figura ancora in epoca tarda in numerosi avanzi dell'arte antica, specialmente in quello splendido mosaico che si conserva tuttora dal conte Cassis, mosaico pubblicato e illustrato degnamente da Ottone Jahn nelle Memorie della imperiale Accademia di Vienna (Classe fil. stor. XIX, 1870).

Anche la *Diana etolia*, venerata al Timavo (Strabone § 215), fu qui recata assai probabilmente dagli audaci naviganti che da Calidone d' Etolia trassero a queste rive. A lei era sacro il cinghiale selvaggio che perseguitò Meleagro, il cinghiale selvaggio di quel Diomede ch'era tenuto in grande adorazione sulle nostre rive, e che, secondo Strabone (§ 215), era l'istitutore dell'adorazione della Dea al Timavo.

Finalmente se noi gettiamo uno sguardo sulle numerose rappresentazioni aquileiesi del dio *Priapo* (alcune se ne veggono nel nostro Museo Lapidario, ed una pure aquileiese esistente ora a Venezia nel giardino Giustiniani dei Vescovi fu recentemente illustrata dal Michaelis nel fascicolo 2.°, annata I. delle *Archaeologisch-Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich*) ram-

mentandoci che il culto di questo dio della fecondità, quasi del tutto ignoto alle tradizioni romane, regnava particolarmente a *Lampsaco* (Klausen, *Aeneas*, etc. p. 84 e seg.), e che Lampsaco e le città alle coste della Propontide erano, secondo Strabone (§ 589), colonie milesie, noi non potremo negare che anche questo culto tenne lo stesso cammino sino a noi, che avemmo sin da tempi antichissimi (come spero di aver dimostrato) strette ed immediate relazioni con le coste dell'Asia minore e della Grecia.

Pietro Dr. Pervanoglu.

LE COLLEZIONI CUMANO

Quantunque Trieste siasi maisempre dedicata ai commerci, nonpertanto non patì in ogni tempo difetto di uomini preclari che colle opere dell' ingegno le meritarono vieppiù la bella nominanza in cui venne. Oltre al non ristretto novero di cultori di belle lettere ed arti, vantava pure in passato una schiera di valenti numismatici i quali con nobile zelo gareggiavano nel fare incetta e collezioni di monete greche, romane e medioevali. Fra le varie raccolte allora formate basti nominare quella di Carlo d' Ottavio Fontana, copiosa e ricchissima di nummi greci e romani per cui salse in fama europea. Composta in tempi eccezionalmente favorevoli dal suo possessore, con la sapiente cooperazione del sommo Sestini, alcune parti ne furono da quest' ultimo illustrate.[1] La fu una vera disavventura che quasi tutte quelle collezioni andassero perdute pella nostra città, mentre per essa si sarebbe confermata vieppiù ne' suoi titoli ben meritati di colta e munificente. Ma in quel tempo non erasi ancora posto mente a fondare quel Museo che ora esiste e che con gli anni diventerà una delle sue più ammirate istituzioni. Se il Museo avesse fino da allora esistito molte di quelle collezioni non sarebbero emigrate in musei stranieri, o, peggio ancora, non sarebbero state sperperate col mezzo di avidi speculatori.

---

[1] Ecco i titoli delle opere del Sestini aventi per obbietto monete del Museo Fontana: *Descrizione di alcune medaglie greche del Museo del sig. Carlo d' Ottavio Fontana di Trieste.* Tomo I Firenze 1822; tomo II, Firenze 1827; tomo III, Firenze 1829 — *Descrizione di altre medaglie greche del Museo di Carlo d' Ottavio Fontana di Trieste*, Firenze 1839.

Lo stesso Fontana poi pubblicò le seguenti opere: *Descrizione della serie consolare del suo Museo* (dedicata al Sestini). Firenze 1827 — *Illustrazione di una serie di monete dei Vescovi di Trieste posseduta dall' autore.* Trieste 1832.

Fu pertanto ottimo e lodevolissimo divisamento quello di fare l'acquisto delle Collezioni Cumano, acquisto avvenuto recentemente per deliberazione dell' Inclito Consiglio della Città, imperocchè desse meritassero in modo particolare di essere conservate a Trieste che si onorò di quel chiarissimo suo figlio.

Spero che altri, ch'abbia avuto con lui più intimi rapporti d'amicizia e sia meglio informato della sua vita pubblica e privata, ne tesserà l'elogio e dirà quali fossero le sue virtù, quali i suoi meriti nell'esercizio della scienza medica, quali le sue benemerenze nei Consigli municipali e nell' ordinamento dell' Archivio diplomatico, quale il suo valore nelle discipline storiche ed archeologiche. A me basti notare come egli, se avesse ambito fama e fosse stato meno modesto, avrebbe lasciato orma più vasta di se nelle vie delle dottrine scientifiche.

Le poche cose a stampa che portano il suo nome [1] bastano a dimostrare quanto fosse soda la sua erudizione, quanto estese le sue cognizioni in fatto di storia e delle scienze ausiliari, epigrafia, numismatica e sfragistica. Ciò sarà puranco dimostrato dal suo epistolario, se, come ne vien fatto sperare sarà raccolto e pubblicato. Mio scopo è quello soltanto di mostrarlo quale raccoglitore di monumenti numismatici e sfragistici, porgendo una succinta notizia delle Collezioni da lui formate con grande dispendio, con quell'amore irrequieto e con quell'ansia febbrile che se tal fiata degenera in mania pericolosa per coloro che non sono forniti delle necessarie cognizioni e sono destituiti di mezzi adeguati, è all'opposto nobilissima passione per quelli che, forniti di sapere e di largo censo come il Cumano, possono darla ad effetto. Le collezioni sono sempre rispettabili e maggiormente se, come i cimelî delle età passate, porgono incentivo a studj svariati ed utili, come quelli che vengono in appoggio alla critica per riuscire alla scoperta del vero.

Dal poco che sarò per dire ognuno potrà rendere ragione a se stesso della importanza delle Collezioni Cumano, ne vi sarà più alcuno, spero, che

---

[1] Scritti a stampa del Cumano.

Articoli nel periodico l' *Istria:* di Trieste.

1. *Di alcune monete volute istriane.* Anno II, 1847. — 2. *Antichità* (lapide di Aquilavia nella quale è menzione di Calpetano Ranzio, ed altra lapide di Cartagena). Anno IV, 1849. — 3. *Antichità* (di una lapide di Petovio). Ivi. — 4. *Vescovato di Como in Lombardia.* Ivi. — 5. *Numismatica* (sui tornesi vessilliferi veneti) Anno V, 1850. — 6. *Angelo Canopeo vescovo di Trieste,* Anno VI, 1851. — 7. *Suggello della Curia vescovile* di Trieste. Anno VIII, 1852. — 8. *Alessandro Cavreto, vicario del Comune di Trieste.* Ivi.

Articoli nelle „Decadi" dello Schweitzer. — 9. *Sigillo della Chiesa e del Capitolo di Pirano* Decade V. Trieste 1860. — 10. *Un documento del secolo XVI importante pella storia di Trieste.* VI, 1861. — 11. *Intorno a quattro sigilli.* Ivi.

Nella opera dal titolo: *Documenti raccolti e pubblicati in occasione di collocazione di busti enei sulla facciata del duomo di Trieste, in onore di Enea Silvio Piccolomini, Andrea Rapiccio e Rinaldo Scarlicchio.* Trieste 1852. — 12. *Memorie della Cappella di S. Pietro e S. Rocco,* estratte da un suo lavoro depositato nell' Archivio diplomatico.

Opere che stanno da se:

13. *Illustrazione di una moneta argentea di Scio sul disegno del matapane di Venezia,* Trieste, 1852. — 14. *Vecchi Ricordi cormonesi.* Trieste, 1868.

ne deplorerà l'acquisto. Ciò sia detto particolarmente ai miei cari concittadini pei quali faccio questa rassegua, senza la menoma pretesa di esporre cose nuove o peregrine.

Il Cumano fu il primo a Trieste che ponesse cura a raccogliere e studiare le monete e le medaglie venete, costantemente proseguendo in tale studio fino all'ultimo della sua vita. Nel tempo stesso trascriveva quante iscrizioni antiche gli veniva fatto di vedere, ed alcuni fascicoletti da lui lasciati dimostrano quanta fosse la sua diligenza in siffatte ricerche. In seguito diedesi, com'ebbe a dichiarare egli stesso, a *raccogliere* — sono sue parole — *a tutto uomo sigilli, decifrando con sollecita cura i nomi e le blasoniche imprese, per ricondurre il memore intelletto alle sacre pagine della storia.* Nell'ultimo tempo si rivolse allo studio delle antichità celtiche, studio che attrasse anche il Buttazzoni, il quale scrivevami: *deploro di non avere studiato piuttosto la lingua dei Celti che quella di Omero; mi servirebbe meglio di questa pella conoscenza delle antiche condizioni d'Italia;* sentenza che a molti potrà sapere di eresia.

Le Collezioni in quistione si compongono di monete, medaglie, tessere, bolle e sigilli. Di alcuni altri oggetti e di alquanti libri che le egregie signore Cumano, di lui figlie, acconsentirono di aggiungere, sarà detto in fine. Prevalgono le monete di Venezia, pelle quali il Cumano serbava una certa predilezione che in lui era giustificata. Le serie delle monete della Repubblica Veneta è la più ricca fra quelle dell'Italia moderna, dopo quella di Roma. Abbraccia un periodo di nove secoli e mezzo, è di somma importanza pella economia pubblica, svariatissima essendo per valori e per tipi e ricca di pezzi di esimia rarità. Le monete venete avevano corso principale nella nostra città fino presso gli ultimi tempi e la loro conoscenza è necessaria pella intelligenza dei documenti che la riguardano. Interessanti sono pure le serie delle oselle dei Dogi e di Murano, delle medaglie, delle bolle e dei sigilli veneti. Quando il Cumano incominciò a formare collezioni di tali cimelii era ancora possibile di riuscire a buon fine, ma al dì d'oggi sarebbe malagevole e per di più il dispendio sarebbe di gran lunga maggiore. Il possesso delle Collezioni Cumano fu adunque sommamente opportuno, dirò anzi doveroso per Trieste. Per esse il patrio Museo, per ciò che riguarda le cose venete, può sostenere il confronto coi più cospicui, quali sarebbero quelli di Venezia, Torinò, Padova, Vienna e Londra. [1]

Ora passerò in rassegna le Collezioni Cumano, seguendo l'ordine adottato nel Catalogo fatto per incarico della Inclita Delegazione Municipale, rilevando taluno fra gli oggetti più rimarchevoli.

---

[1] La collezione veneta del Museo Britannico divenne una delle più doviziose per l'acquisto di quella formata da Enrico Koch, seguace del Cumano in Trieste.

MONETE VENETE.

Incominciano con un *denaro* di Lodovico I Pio, incunabolo della zecca veneta, nè mancano i *denari* di Enrico II, dell' interregno (CHRISTVS IMPER.), e di Enrico IV, in più esemplari. Il numero grande e le molte varietà, talune forse ad arte scorrette, dei conii di questo imperatore, che si incontrano nelle collezioni, sembra giustificare il sospetto che gran parte di essi si battessero nella zecca dei dogi, anche dopo la morte di lui, fino alla metà del secolo XII.

La serie delle monete dei dogi principia da Sebastiano Ziani (1172-1178), come in tutte le collezioni, ad eccezione di quella del R. Museo di Parma, qualora il denaro vantato da esso, di Vitale Michiel II (1156-1172) sia ancora sempre unico, come credo. Quanto al simile denaro di Domenico Morosini (1148-1156), riportato dallo Schweitzer, deve considerarsi per nulla più che una stolta e indecorosa mistificazione.

Rarissime fra le monete veneziane sono i *denaretti* dei dogi colla protome di S. Marco, come è precisamente quello del Michiel, da ciò appunto denominati *marcucci*. Codesta Collezione contiene quelli di Pietro Ziani e di Francesco Dandolo.

Fra i molti *denari piccoli* (*albuli*, *parvi*) ducali, scodellati, vi sono i rari di Giovanni Soranzo, Francesco Dandolo, Giovanni Dolfin, Antonio Venier e Francesco Foscari.

Del *grosso* di prima forma, detto comunemente *matapane*, ed anche *ducato*, prima della introduzione del ducato d'oro, nobile moneta di tipo grecizzante, introdotta da Enrico Dandolo nell'anno 1202, e destinata pei commerci col Levante, sono osservabili quello dello stesso Dandolo e quello di Marino Zorzi, in doppio esemplare.

Coi grossi matapani di tale stampo vengono collocati nelle collezioni certi rarissimi pezzi consimili, di basso argento, fusi, dorati, leggermente scodellati e di maggior diametro. Piuttosto che monete legali sono da considerarsi quali pezzi di capriccio, o medaglie divote, o contraffazioni fatte con lo scopo di fingere monete bizantine di tale forma. Dei quattro pervenuti al Cumano, due uguali offrono il nome di Jacopo Contarini, e due, uno più largo l'altro meno, sono quelli col nome di Pietro Gradenigo da lui recati nella tavola annessa alla sua memoria sul matapane di Scio.

La questione dei matapani di modulo minore e di peso inferiore al prescritto (grani veneti $42^{1}|_{2}$), alcuni dei quali discendono fino a meno della metà, non è ancora risolta. Verosimilmente furono lavorati in zecche non venete del Levante, come avvenne per molti matapani di peso giusto ma con leggende scorrette, che trovansi abbondanti anche nella Collezione Cumano, la quale di quelli che potrebbero dirsi *mezzi matapani*, ne ha cinque che fingono il nome di Lorenzo Tiepolo.

Fra i *quartaroli*, del valore di un quarto di soldo, fatti ad imitazione di alcune monete delle Marche, con. le quattro lettere V·N·C·E nel campo, mai comuni, sono maggiormente osservabili quelli di Marino Morosini, Jacopo Contarini, Pietro Gradenigo e sopratutto quello, che stimo unico, di Marino Zorzi. Del Gradenigo evvi anche il *doppo quartarolo.*

Ducato o *zecchino.* Di tale prima moneta d'oro, celebratissima fra tutte le veneziane, prediletta nei commerci del Levante, imitata nelle zecche di Roma, Rodi, Scio, Metelino, Pera, Trévoux, Orange, ed in fine a Firenze,[1] fatta alla legge del fiorino d'oro di Firenze, per decreto del Consiglio dei Quaranta, ultimo Ottobre 1283 (*Tempore Serenissimi Ducis D. Johannis Dandulo MCCLXXXIII, die ultima Octobris capta fuit Pars, videlicet 67 pro Marcha auri, tam bona et fina per aurum, vel melior ut Florenos*, ecc.), ma incominciata a battersi nel Marzo dell'anno seguente, la serie è una delle più interessanti e preziose che si conoscono. Durò inalterata più di qualunque altra moneta, perchè riassume un periodo storico di 513 anni, fino alla caduta della Repubblica, e di 539 con le coniazioni posteriori. Una buona serie di zecchini veneti formerà maisempre il più bel vanto di qualunque più cospicuo gabinetto, quantunque nessuno l'abbia ancora completa. Dei settantre nomi di dogi che rappresentano tale serie il nostro ne ha sessantuno, più quattro varietà di conio. Sono rari o rarissimi quelli di Giovanni Dandolo, Pietro Mocenigo, Andrea Vendramin, Marc'Antonio Trevisan (due), Sebastiano Venier, Marc'Antonio Memmo, Giovanni Bembo, Nicolò Donato, Nicolò Contarini e Nicolò Sagredo. Oltre gli intieri sonvi nove *mezzi zecchini* (serie che incomcia da Leonardo Loredan, 1501, ma con molte lacune ancora), con alcuni di merito, ed otto *quarti di zecchino* (spezzato ch'ebbe principio da Pietro Loredan, 1567, non da Pietro Lando, come scrisse il Zon sulla fede del Morelli), fra i quali sono di maggior momento quelli del Loredan ed il rarissimo e forse unico di Marc'Antonio Giustinian.

Alla serie dei zecchini appartengono anche i *multipli* di grande modulo, fatti con stampo simile da alcuni pochi dogi, incominciando da Francesco Molino, 1646.[2] Questa Collezione ne presenta due da dieci zecchini, di Giovanni Corner II e di Alvise Mocenigo IV.

Più pregevole è un pezzo da *tre zecchini* di Nicolò Contarini, quantunque fatto a mezzo dei conî dell'argento, come osservasi per altri multipli di

---

[1] Pel simile zecchino della Marciana, che il Zon giudicò erroneamente di Vlatco Cossaccia duca dell'Erzegovina, devo correggere il Lazari che lo disse contraffazione di quello di Alvise Mocenigo I, perchè è invece adulterazione di quello di Francesco Morosini.

[2] Non ispettano a tale categoria dei maggiori, di 45 e più millimetri di diametro: 1. Un pezzo da due zecchini di Alvise Mocenigo I (*Bullettino delle arti, industrie e curiosità veneziane*, Sett. 1877). 2. Uno da cinque zecchini di Antonio Priuli, del Museo di Padova (*Kunz, Museo Bottacin*). 3. Uno da due, di Giovanni Corner II, coll'anno 1722, in varie raccolte, e taluni di peso doppio o triplo, fatti coi conî dei semplici.

questo doge, che hanno sempre le sigle del massaro obliterate da rosette. Questo corrisponde all'ottavo dello zecchino d'argento.

Tornesi pel Levante, detti *vessilliferi*. È noto come al Cumano riescisse di acquistare in Grecia, nell'anno 1849, dissotterrata in quel tempo in Morea, grossa partita di tali prime monete venete sulle quali comparisce il leone detto in *soldo* od anche in *molecca*, il quale perciò converrebbe denominare piuttosto *leone in tornese*, se fosse facile mutare una inveterata abitudine. Vedasi in proposito di tale moneta l'articolo citato dell'*Istria*, anno V e la memoria sul matapane di Scio, del Cumano, nonchè l'opera del Lazari sulle monete dei Possedimenti veneziani. É naturale che delle monete trovate in quel ripostiglio il Cumano siasi riserbato il meglio, epperciò osserviamo nella sua Collezione uno o più di tali tornesi, non eccettuati i più rari di Andrea Dandolo, Giovanni Gradenigo (due), Giovanni Dolfin e Michele Morosini. Quello di suprema rarità di Marino Falier (il qual ha anche due *soldini*), che mancava in quel deposito, gli pervenne per altra via più tardi. Non manca ora al Museo di tale interessante specie di moneta che il Francesco Foscari, ultimo che la coniò.

Fra i *grossi* modificati, con la figura del doge di profilo, noto uno di Antonio Venier, senza la leggenda al rovescio, ed il rarissimo di Cristoforo Moro, ultimo della specie.

Di Michele Steno, Tommaso Mocenigo e Francesco Foscari sono i buoni *bagattini* con la leggenda di otto lettere fra le braccia della croce, e di Nicolò Tron la prima *lira* effettiva, che anteriormente era ideale, da lui denominata *lira Tron*, con, e la più rara, senza il ramo d'edera.

Fra le molte altre lire dette *mocenighe* van ricordate quelle di Pietro Mocenigo, Giovanni Mocenigo, Francesco Donà (quattro), Francesco Venier (due) e Lorenzo Priuli; fra le ancor più numerose mezze lire o *marcelle*, due di Francesco Donà, una di Francesco Venier e due di Lorenzo Priuli.

Sono degne di rimarco e di particolare interesse le *lire* e le *marcelle contromarcate* nell' isola di Cipro con numeri romani od arabici e con cerchietti, allo scopo di raffermarne o limitarne il valore dopo il patito sciupamento o la stronzatura. Forse nessuna collezione ne annovera tante come questa, perchè sono cinque lire del Tron di tal fatta, una marcella di Nicolò Marcello, una di Pietro Mocenigo, quattro di Giovanni Mocenigo, quattro lire e tre marcelle di Agostino Barbarigo e sei altre lire di Leonardo Loredan; in tutto ventiquattro pezzi.

Sorpassando, per non dilungarmi di troppo, le *carzie* di Cipro, alcuni *soldini*[1] e *bezzi* di vario stampo, i *torneselli* di secondo tipo, i *quattrinelli*, i

---

[1] Non constami se la denominazione di *bori*, che il Lazari trovò in documento del 22 Marzo 1471, data ai *soldi*, sia ancora usata nel volgare veneziano, come egli affermò; dura bensì sempre fra il popolo di Trieste. Il Boerio riporta tale voce, non così il Mutinelli e ne ignoro la etimologia.

da sedici, *da otto*, *da cinque*, *da quattro* ed i *grossetti*, meno ovvii, accennerò soltanto all'unico *grossetto per navigar* di Agostino Barbarigo, al, pure unico, *bezzo quadrato* di Leonardo Loredan, e ad un *bagattino* di Pietro Lando, col monogramma di G. Cristo, per arrivare a Girolamo Priuli, col quale, nel 1561 o più verosimilmente nel 1562, ebbe principio la prima grande moneta onciale d'argento veneziana, il *ducato* cioè, fatto per realizzare il ducato d'oro da lire sei e soldi quattro, diventato immaginario, perchè al tempo del Priuli, pelle successive alterazioni, era già salito a lire otto. Di tale bellissima moneta il Museo vanta ora ben dodici pezzi dei quattro dogi che la fecero, cioè tre di Girolamo Priuli, tre di Pietro Loredan, uno del primo Alvise Mocenigo e cinque di Nicolò da Ponte; inoltre il mezzo, da soldi 62, ed il quarto da soldi 31 del Priuli.

La comparsa delle grandi belle monete nella serie veneta ha per effetto di renderci meno curanti di quelle di piccolo valore, ondechè io pure, per abbreviare questa rassegna, ne sorpasserò molte. Se accenno al primo, non ovvio, *da quaranta*, col motto PRO FIDE NUNQUAM DEFESSA, gli è perchè precedette di pochi giorni il consimile sul quale fu posta la Santa Giustina, quasi in rendimento di grazie pella vittoria delle Curzolari, ottenuta nel giorno consacrato ad essa (7 ottobre 1571) ed arra di altri armigeri successi, e perchè da esso ne venne poi il quadruplo da soldi 160, o lire otto, di Nicolò da Ponte, detto *ducatone d'argento* o *giustina maggiore*, pregevolissimo pezzo che vanta a nostra Raccolta. Il valore di otto lire dato a tale moneta chiarisce come ella dovesse realizzare una seconda volta il ducato d'oro, il quale, come fu detto, al tempo di Girolamo Priuli aveva raggiunto tale prezzo, ma sotto il Da Ponte era già salito a lire nove.

Con Nicolò da Ponte ebbe principio anche lo *scudo d'argento* da soldi 140, e con Pasquale Cicogna la *Giustina minore* da soldi 124, monete durate entrambe con alcuni, poi con tutti i loro spezzati, fino alla caduta della Repubblica. Per non ritornare su tali cose noterò i seguenti pezzi di maggiore rarità, della Collezione. Mezza giustina maggiore (da 80) di Marino Grimani; sedicesimo (da 10) di Francesco Contarini, Giovanni Corner I e Francesco Erizzo; trentaduesimo (da 5) di Carlo Contarini, Francesco Corner e Giovanni Pesaro; quarto di scudo (da 35) di Giovanni Bembo; ottavo (da $17^1/_2$) di Marco Antonio Giustiniam, Silvestro Valier ed Alvise Pisani; giustina minore di Pasquale Cicogna (senza le galere), Bertucci Valier e Marco Foscarini; mezza (da 62) di Francesco Corner e Giovanni Pesaro; quarto (da 31) di Francesco Molino, Giovanni Pesaro e Marco Foscarini; ottavo (da $15^1/_2$) di Carlo Contarini, Giovanni Bembo e Giovanni Correr II.

Fra i più preziosi cimelii della zecca veneta deve annoverarsi il ducato d'argento di sole lire sei, detto perciò *ducato mozzo*, destinato a rappresentare nelle contrattazioni il ducato d'oro che al tempo del Foscari aveva raggiunto tale valore. Esiste del solo Marino Grimani, il quale però non fece il mezzo nè il quarto, come il suo predecessore non fece neppure l'intero, checchè abbiano

scritto alcuni in contrario. Ai pochissimi esemplari conosciuti, quattro o cinque al più, godo di potere aggiungere quello che ora si osserva in questo Museo.

La ducea di Leonardo Donà, quantunque non abbia durato che soli sei anni, fu segnalata dalla comparsa di alcune nuove e belle monete che rendono maggiormente variata la serie veneta: il *ducato d'oro*, col doppio ed il mezzo, in corrispondenza al ducato d'argento di Girolamo Priuli e di pari tipo e valore; lo *zecchino d'argento*, destinato a fermare nuovanente l'ascensione di quello d'oro, arrivato nel 1593 al valore di lire dieci, coi suoi tre spezzati, mezzo, quarto ed ottavo. Due rarissimi ducati d'oro d'altro disegno e certi graziosi mezzi soldi di bassa lega devono considerarsi quali saggi di monete che non ebbero effetto. Noto il possesso dei tre pezzi d'oro del Donà, il quale solo battè il doppio ed il mezzo ducato, mentre il semplice incontrasi anche di altri dogi. La serie speciosa e rara dello *zecchino d'argento*, che hassi di soli quattro dogi, è rappresentata nella nostra Collezione da un *quarto* ed un *ottavo* del nominato doge.

Anche il doge Antonio Priuli introdusse parecchie nuove monete, come la doppia d'oro, soldi di biglione, in sostituzione a quelli d'argento e tornesi multipli pel Levante. Sono pregevoli in questa Collezione, *il doppio soldo* da 24 bagattini; il *mezzo soldo* colla Annunciazione: ECCE ANCILLA TUA, unico di questo doge, nè prova di zecca, come disse il Zon, perchè trovandosi sempre levigato mostra che ebbe corso, ed il *da trenta tornesi* con la inscrizione italiana. Manca la sua *doppia*, che però trovasi coi nomi di Giovanni Corner I e Lodovico Manin, e fra i pezzi osservabili del Corner vi sono anche il *soldo quadruplo*, da 48 bagattini, ed il *doppio* da 24.

Sotto Domenico Contarini fu battuto l'ultimo *ducato d'argento* o *ducatello*, del valore di lire 6:4 che aveva lo zecchino nel 1591, di stampo simile al primo di Girolamo Priuli; moneta la quale coi suoi spezzati, *mezzo* e *quarto* ebbe corso principale fra quelle d'argento d'allora, e durò sino alla fine della Repubblica, nel qual tempo era salita a lire otto. Sono veramente rari fra tali pezzi quelli di Nicolò Sagredo e Marco Foscarini, non è quindi di lieve momento il possesso dell'intiero e quarto del primo e simili del secondo, come pure del quarto del Foscarini anche in oro, da due zecchini.

Nicolò Sagredo recò alla serie veneta una nuova lira da venti soldi, colla sua metà, da dieci, la quale fu appunto denominata *lira nuova* od anche *liretta*. Dei sette dogi che la coniarono non sono facili a rinvenirsi quelle degli ultimi due, Alvise Mocenigo II e Giovanni Corner II, perchè verosimilmente ne fu verso la fine rallentata la produzione. La nostra Raccolta serba entrambi i pezzi del primo e la lira del secondo, con tutti gli altri meno rari, compresa una lira di capriccio, in oro, di Francesco Morosini.

Di altri pezzi in oro da venti, dieci, dodici, otto e due zecchini, fatti a mezzo dei coni dello scudo della giustina minore, del ducato, del quarto di ducato, non farò menzione, perchè, se arricchiscono una collezione nell'intrinseco, non vi portano alcun pregio di novità.

La ducea di Francesco Morosini rese necessaria la coniazione di altra nuova moneta pella maggiore agevoleza delle transazioni commerciali col Levante, divenute difficili pella guerra che la Repubblica vi sosteneva, e fu perciò che allora comparve il *leone pel Levante*, dai mummografi detto più comunemente *leone Morosini*. Tutti i pezzi dei quattro dogi che vi segnarono il loro nome sono rari o rarissimi e deve perciò ritenersi assai bene fornito questo Museo che ne possiede quattordici, che sono: un intiero, un mezzo, un quarto, e due ottavi di Francesco Morosini; due intieri, due quarti e due ottavi di Silvestro Valier; un quarto di Alvise Mocenigo II; un intiero ed un quarto di Giovanni Corner II.

Pei bisogui del commercio, ducante Alvise Mocenigo II, fu decretata altra moneta nuova pella Dalmazia, da lire quattro, conosciuta col nome di *leone Mocenigo*, coi suoi spezzati da lire una, soldi dieci e soldi cinque. Ne esistono di quel solo doge, sono di qualche rarità, e questi ora non mancano al Museo.

Di Giovanni Correr II, incontransi alcune monete da soldi 18, 15, 10, con varie inscrizioni, e da soldi 12 e 8, coll'anno 1722, le quali pella loro somma rarità e per altre ragioni, devono ritenersi semplici progetti. Rari pure ma meno, sono i di lui pezzi *da 24* e *da 12 bagattini*, con la Vergine concetta e l'inscrizione: PRAESIDIUM NOSTRUM, i quali ebbero corso e trovansi nella Collezione di cui tratto.

Nell'ultimo anno dello stesso doge fu decretata la così detta *valuta nuova*, da trenta, da quindici, da dieci e da cinque soldi, che fu continuata sino alla fine della Repubblica. Tali monete che in parte portano i nomi dei rispettivi dogi ed in parte il solo anno in cui furono battute, offrono poco interesse ondechè mi limito a notare il posesso della *lirazza*, battuta in oro, da due zecchini, di Alvise Mocenigo III, del *da quindici* di Carlo Ruzini, e del *da trenta* di Alvise Pisani.

Non mancano dello stesso Pisani l'*ottavo* ed il *sedicesimo ducatello* d'argento, monete rimaste allo stadio di progetto o battute in picolissimo numero e la *galeazza* pelle Provincie marittime, da lire dodici di Dalmazia, colla *mezza* da lire sei ed il *quarto* da lire tre, tutte pregevoli in proporzione decrescente.

Ultima moneta della Repubblica veneta fu il *tallero*, destinato a fare concorenza nei commerci del Levante a quelli di Germania, e più particolarmente a quelli di Maria Teresa, salitivi in grande favore. Credo di non errare ascrivendo la predilezione delle genti orientali pel tallero della grande imperatrice, piuttosto che per gli altri di pari bontà, alla stessa ragione che vi resero prediletti i luigini di Dombes e le molte loro imitazioni, al busto muliebre raffiguratovi, che per esse diventava una specie di frutto proibito, in ordine ai dettami del Corano ostili alle immagini. Gli è perciò che Venezia, derogando dalle sue consuetudini, volle su tale sua moneta simboleggiare la Repubblica in aspetto donna fórmosa con gli attributi del dogado. Il tallero ed i suoi spezzati sono le sole monete venete lavorate a torchio, avvegnacchè monete di tal maniera

pella dominante sarebbero state male accolte, come avvenne per la osella dell' anno nono di Francesco Loredan. La semplicità e rozzezza delle monete battute a martello manteneva il credito alle venete, che tanto puote l'abitudine! Fra i venticinque pezzi di tale monetazione di questa Collezione sono di merito il tallero intiero ed il mezzo di Francesco Loredan, un intiero di Marco Foscarini e due dell'ultimo Mocenigo, tutti col leone rampante.

MONETE DEI POSSEDIMENTI VENEZIANI.

Citai l'opera del Lazari che tratta egregiamente di questa classe di monete, promessa di quanto egli avrebbe fatto pella illustrazione di tutta la numismatica veneta se la vita sua non fosse stata tanto breve. Avendo già menzionate le monete battute pelle Provincie coi nomi dei dogi, farò qui breve cenno delle altre di maggior momento che osservansi nella Collezione Cumano.

Prime si presentano le monete generali pella Dalmazia: la pregevolissima *gazzetta* con la inscrizione MONETA DALMATIE, che quell'illustre, perchè appoggiato ad un solo cattivo esemplare, argomentò fosse un tornese; [1] la *liretta*, il *da otto*, ed il *da quattro* soldi.

Rappresentano le città della Dalmazia, Sebenico, Zara, Traù, Spalato e Lesina, uno o più dei rispettivi loro *bagattini*. La serie di Cattaro è ragguardevole perchè consta di un *grossetto* fatto a simiglianza di quelli dei re di Serbia pella stessa città; un *quattrino* senza e quattro con le iniziali dei Conti; tre *grossetti* e ventun *quattrini* colle iniziali e le armi; nove *follari* ed il *soldo* di Giorgio Morosini, ultima moneta veneta per Cattaro. Alcuni quattrini e follari recano nomi ignorati dal Lazari. Avendo io fatto bella serie di disegni delle monete di questa città, potranno formare quandochesia argomento per un speciale lavoro d'assieme.

Dell'Albania sono due leggiadri *grossetti* di Scutari, e due *bagattini* di Antivari.

Il Levante porge un *tornese*, il quale, per avere d'ambo i lati la leggenda VEXILLIFER VENECIAR, non può dirsi con precisione a quale doge spetti, ma certamente ad uno di quelli che precedettero Andrea Contarini, pella desinenza CIAR invece di TIAR, che non osservasi dopo di lui. Le numerose varietà delle *gazzette* e *soldi* per le Isole ed Armata, Armata e Morea, Corfù Cefalonia e Zante, e Candia, non presentano altro interesse che quello che deriva da alcune contromarche. Di Candia vi sono anche la *moneta Grimani*, un pezzo *da dieci lire* e quattro *da cinque*, ossidionali, dell'anno 1650. Cipro oltre alcuni *bisanti ossidionali* del 1570, offre due esemplari della singolare *moneta cavallina*, con la iscrizione AES ARGENTI. Dobbiamo all'ill. sig. Conte Nicolò Papadopoli la giusta attribuzione di tale moneta, [2] che il Lazari, dubitando, riferiva a Candia.

---

[1] Kunz. *Miscellanea numismatica.*

[2] *Di alcune monete veneziane per Candia.* Archivio Veneto, T. II, 1871.

La Terraferma veneta è rappresentata da due *bagattini* di Treviso, dal *quattrino* di Ravenna e da quello di Rovigo, entrambi di esimia rarità, ed il secondo tanto più vagheggiato dai raccoglitori che non vi sono altre monete che tengano luogo della capitale del Polesine, se si eccettuino i quattrini di Borso d' Este, col liocorno da un lato e dall'altro l'aquila bicipite e la leggenda: CLARUM COMITAT*us* INSIG*ne*. [1]

MONETE VENETE ANONIME.

Sommano a 92 pezzi e sono di maggior merito: un *quarto di zecchino* al tipo del *da due* di Andrea Gritti, un *da cinque* colla Santa Giustina, battuto nella vacanza fra Nicolò da Ponte e Pasquale Cicogna (1585) e gettato al popolo nel giorno in cui fu eletto il Cicogna, secondo una cronaca mano scritta posseduta dal Carli; [2] una *lirona* da dieci gazzette col numero arabo 20 (soldi); due *soldini* col moto TV SOLVS SANCTVS; un *bagattino* coll' ara; un *mezzo soldo* con REGINA CELI (sic) PAUPERUM COMODITATI. I *quattrini* con R·C·L·A (*Regina Caeli laetare alleluja*) offrono trentasette varietà, e gioverà occuparsene per determinare, per quanto possibile, coll'aiuto delle sigle e dello stile, il tempo in cui furono battuti.

Le dieciotto monete della zecca veneta posteriori alla Repubblica nulla offrono di rimarchevole.

Maggiore interesse porge un cumulo di cento imitazioni e falsificazioni Sono grossi matapani e tornesi fatti in Levante, zecchini semplici d'argento dorati ed altre più comuni monete di volgari falsari del tempo, inoltre pezzi inventati e contraffazioni moderne di monete rare. La maggior parte di tali abbiette produzioni uscirono dalla nota officina di un tale che il Cumano, candido e di buona fede, ebbe a sperimentare quanto fosse valente anche per altre malvagità. Sta bene conservare anche tali spurii prodotti che potrebbero denominarsi i pezzi patologici della numismatica. Pei *zecchini* di Marino Zorzi a Marino Falier quel falsario deve essersi servito di non volgari intagliatori, perchè son fatti bene. Stiano in guardia i raccoglitori!

---

[1] Federico III investì il duca Borso della Contea di Rovigo, nell'anno 1452, accordandogli per essa l'arme partita d'azzurro e d'oro, con un'aquila a due teste coronate, d'argento nell'azzurro e di nero nell'oro. (Nicolio. *Historia dell'origine et antichità di Rovigo.* — Bronziero: *Storia del Polesine di Rovigo*).

[2] Un elenco dei Massari all'argento, comunicatomi dal Lazzari, ha una lacuna all'anno 1585, per cui non so spiegare le lettere M.D che compariscono nell'esergo di tale moneta, nè mi azzardo a riferirle a Marco Dandolo, che fu massare nel 1595, quantunque abbiasi qualche esempio di ritorno in tale cariça di uno stesso nobile.

OSELLE DEI DOGI.

Se i successori del doge Antonio Grimani, che primo fece battere la *osella*, in sostituzione dell'annuo dono degli uccelli di palude, avessero potuto prevedere con quanto amore noi ci saressimo messi a raccoglierne la serie e si fossero ispirati a qualche elevato concetto storico ed artistico, ci avrebbero legato uno dei più leggiadri e peregrini monumenti che vanti la numismatica. Ma accogliamo le oselle come sono, che se pure di sovente i loro tipi sono monotoni o banali, se il lavoro ne è spesso negletto, se non ci porgono i vietati ritratti dei dogi, come alcuno desiderò, recano pure qualche fatto d' importanza e riflettono l'arte del tempo, da prima egregia poi sempre più volgente al decadimento.

Il Cumano ne aveva raccolte duecentoventuna, con tre in oro e quattro di peso doppio. Vi sono rappresentati tutti i nomi dei dogi che le fecero battere, e maggiormente rare sono dieci di Andrea Gritti, i pezzi del quale sono difficili a rinvenirsi inalterati nei numeri degli anni. Non manca il pezzo che alcuni mettono in capo alla serie, con la iscrizione MUNUS DATUR NOBILIBUS VENETIS, ch'è piuttosto medaglia, come dimostrarono il Carli ed il Manin.

OSELLE DI MURANO.

Formano pregevolissima serie che in nessun gabinetto trovasi completa perchè, oltre alle mancanze accidentali, mostra molte lacune di anni nei quali, forse in parte, non saranno state battute. Manca il decreto che ne autorizzò lo stampo, e soltanto apparisce che fu concessione di speciale privilegio all' isola di Murano in ricompensa dell'arte vetraria con tanto vantaggio esercitatavi. Si spendevano come quelle dei dogi. [1] Il numero ne era assai limitato; una ordinazione del 1688 dice cento; Mutinelli scrive centuna, e da ciò si spiega la loro grande peregrinità. La più rara è la prima dell'anno 1581, poi quelle del secolo XVII e dei primi anni del XVIII. L' intiero seguito, desunto da quelle che si conoscono, sarebbe, parmi, di cent'otto. La più ricca serie è quella del Museo civico di Venezia, che ne ha 103, salvo errore; viene poi subito seconda quella formata dal Cumano, di 101, con una (a. 1781), in oro, più quella dell'anno 1683 anche di conio variato, e due duplicati. Gli altri gabinetti che ne hanno maggior numero sono, quello del Museo Britannico (già Raccolta Koch,

---

[1] Sì le une che le altre correvano dapprima per soldi 30, secondo il Carli o soldi 32 1/2 secondo Mutinelli; in fine per lire 3 : 18. Vedasi la tariffa dell' anno 1796 intitolata: *Collezione di tavole monetarie di tutte le nobili monete* ecc.

81), del Seminario della Salute (77) della Marciana (56), del Museo di Padova (42), e via degradando. Ciò vale pel tempo in cui ne raccolsi i dati, senza le possibili aggiunte posteriori, che in ogni caso non saranno di rilievo. Ignoro il numero di quelle serbate in altri musei, numero che non può alterare l' importanza delle esposte cifre. Da ciò apparisce quanto questa serie sia considerevole e preziosa. È di vero da rallegrarsene pel nostro Museo.

MONETE DI AQUILEIA, TRIESTE, GORIZIA E DI ZECCHE DELLA CARNIOLA.

Quantunque il Museo possedesse già una serie di monete di TRIESTE, giunsero assai opportuni undici denari della Collezione Cumano che servono a completarla maggiormente. Sono pregevoli sopratutto, due del vescovo Givardo uno di Corrardo Pertica, uno di Leonardo, due di Sede Vacante ed uno di Rodolfo Pedrazzano.

Fra cinquantuna monete dei Patriarchi di AQUILEIA riuscirono soprattutto graditi, perchè pregevolissimi, un denaro di Volchero, che mancava al Museo, ed un piccolo inedito di Gregorio di Montelongo. Sono rari inoltre, un piccolo di Pagano della Torre, due mezzi denari di Bertrando e due denari di Filippo d'Alençon.

Dei Conti di GORIZIA, dei quali il Museo aveva penuria, sono sei denari e due quattrini, ed altri due quattrini spettano a Massimiliano I imperatore.

FRISACO è rappresentata da quattordici denari, SAN VITO da dieci, LANDESTROST da uno e LUBIANA da un bel denaro cauceo del duca Bernardo, col cavaliere ed il tempietto.

Altri dieci denari indeterminati aspettano di essere classificati.

Restandomi ancora molte cose da ripassare devo rimettere il compito ad una continuazione, alla quale aggiungerò una o due tavole, se il favore della Direzione dell' Archeografo non mi verrà meno.

CARLO KUNZ.

DEL

SITO DELL'ANTICO CASTELLO PUCINO

E DEL VINO CHE VI CRESCEVA

> Demontrer un erreur, c'est plus que decouvrir une verité, car on peut ignorer beacoup; mais le peu que l'on sait, il faut au moins le savoir bien.
>
> *Bonnet.*

I severi editti della repubblica, che proibivano agli uomini l'uso del vino prima che avessero compiti i 35 anni, [1] se ne giaciono omai lettera morta; le terribili pene minacciate alle donne, che avessero osato sacrificare a Bacco, son pur esse poste in obblio e le matrone romane non possono far a meno di sorridere, ripensando ai tempi, in cui i sospettosi mariti loro non fidavano neppure le chiavi della cantina [2] e le baciavano unicamente per conoscere dall'odore dell'alito, se rese si fossero colpevoli di tanto delitto. [3] A Roma, centro del vasto impero,

---

[1] Aelian. Hist. Var. l. XIII, c. 11.

[2] Jos. Laurent. De Prand. et Coem. Veter. C. XIV p. 330.

[3] Si mulier vinum biberit, domi et adulteram puniunto, suonava l'antica terribile legge. Plinio ci racconta di parecchi casi, in cui le donne furono fatte morire unicamente per aver bevuto vino. (Hist. Nat. L. XIV, C. 13). Ed Ateneo (L. X) dice: Apud Romanes vinum mulieribus interdictum est: iis tantum passum vinum licuit bibere, quod ex una passa sit, gustu simile vino dulci etc. — L'astinenza dal vino sembra però esser stata rispettata anche presso altri popoli. Così gli antichi Germani, secondo Cesare, non permetteano neppure

affluiscono da tutte le parti del mondo i vini più scelti, e tutti seguaci del

Siccis omnia dura deus proposuit, [1]

ammazzano la noia tra le coppe di Cecubo e di Falerno. Non v'è provincia, che non mandi qualche sua *specialità* al gran mercato enologico di Roma, e vari sono i gusti nel dar la preferenza alla specie migliore. Però mentre il volgo s'accontenta dei vini indigeni, i nobili ed i ricchi fan spumeggiare i loro nappi dei vini di Grecia e dell'Asia Minore ed il licore di Chio e di Lesbo [2] viene a rallegrare gli opimi prandii alle sponde del Tebro.

Modesto e senza nome pomposo scende alla lizza enologica un vino, che raccogliesi sulle pendici dell'estremo seno dell'Adriatico, e dal nome natio appellasi *Pucino.* Nessun poeta ancora

---

che da loro si introducesse il vino. Così in Grecia Zaleuco, fece una legge che permetteva ai Locresi l'uso del vino, solamente dietro prescrizione medica: e ci andava del capo se alcuno non l'osservava: tal legge aveva vigore anche presso i Milesii. Più tardi però venne ristretta ai giovani, alle donne, ai piloti ed ai giudici. Platone ce ne spiega il perchè: τοὺς παῖδας μέχρι ἐτῶν δέκα καὶ ὀκτὼ τὸ παράπαν οἴνου μὴ γεύεσθαι, ὡς οὐ χρὴ πῦρ ὀχετεύειν εἰς τε τὸ σῶμα, καὶ τὴν ψυχὴν, μηδὲ αὖ κυβερνήτας, μηδὲ δικὰς ἐνεργοὺς ὄντας οἴνου γεύεσθαι, τὸ παράπαν, οὐδ' ὅς βουλευσόμενος εἰς βουλὴν ἀξίαν τινὰ λόγου συνέρχεται. (De Legib. II. 674 B). Però non sembra che a lungo o molto rispettate venissero tali leggi, dappoichè e a Roma e in Grecia, troviamo la maggior parte degli scrittori, che vanno a gara nel decantare le virtù del vino L'esaltava Aristofane (in Equit.):

Οἴνου γὰρ εὕροις ἄν τι στρατικώτερον;
Ὁρᾷς ὅταν πίνωσιν ἄνθρωποι τότε.
Πλουτοῦσι διαπράττοῦσι τοὺς φίλους.

e quell'istesso Platone che poco prima avea parlato per l'astinenza del vino, dice appresso: οἶνον φάρμακον αἰδοῦ καὶ ψυχῆς κτήσεως δέδοθαι σώματος ὑγιείας καὶ ἰχύος, (De Leg. II), per cui sembra che già allora valesse l'assioma: Ἡδύς τε πίνειν οἶνος ἀφροδίτης γάλα. (Plutar. Sympos. IV).

[1] Horat. I. Carm. 18.

[2] Λεσβίου πόματος οὐκ ἔστιν ἄλλος οἶνος ἥδιον πίνειν. Athen. l. 1.

ispirossi al suo fuoco, cantandone i pregi e le virtù: eppure chi il crederebbe? Fra tanta copia di vini prelibati, egli ha tosto l'onore di venire assunto alle mense imperiali e di stare allato dei più nobili, dei più decantati vini d'Italia e d'oltremare. Che più? Schiva di qualunque altra specie di vino, l'imperatrice Giulia Augusta,[1] non conosce che il Pucino, non si delizia, non s'inebbria che nel Pucino, ed anzi è fama che i suoi ottantadue anni di vita, gli dovesse solo ed unicamente all'uso di questo benefico liquore![2]

Se la potente imperatrice, a cui disposizione stavano le cantine di tutto il mondo, prescelse il Pucino, e se Plinio, che pur era buon conoscitore, tra i vini generosi il primo posto assegnogli, egli dev'essere stato ben grato codesto vino, nè a noi, trattandosi di un prodotto del nostro paese, si potrà far carico, se vi spendiamo alcune parole, per istudiare ciò che fosse ed in qual luogo venisse prodotto.

L'onde turbinose dei barbari, che di giorno in giorno andavano rovesciandosi sull'Italia, lasciavano le loro traccie di distruzione e d'esterminio ovunque passavano. Più di qualunque altra regione, la nostra terra, la porta d'Italia, n'ebbe a soffrire attalchè non pochi tratti ne rimasero del tutto deserti. Arsi o distrutti i villaggi, fugati od uccisi gli abitanti, non è a dirsi in quale stato si trovasse l'agricoltura, perocchè in tanta vicenda di eventi, in tanta incertezza del dimani, in tanto sovvertimento d'ogni ordine sociale, ben rare volte arridea la ventura di raccogliere a chi aveva seminato. Chi arrivava a scampare dal ferro nemico, cercava difesa entro le mura dei borghi e delle città, lasciando che l'orde de' barbari sperperassero le messi ed a lor talento ruinassero le colture. A poco a poco il contado andò siffatamente spopolandosi, che fu d'uopo chiamar gente straniera che coltivasse i campi.

---

[1] Altre edizioni portano Livia Augusta, però non trovasi in alcuno dei 47 codici, consultati dal Sillig per la sua edizione di Plinio. Ad ogni modo ciò nulla altera, dappoichè Livia Drusilla prese il nome di Giulia entrando nelle famiglie di Augusto.

[2] Julia Augusta LXXXII annos vitae pucino retulit acceptos, non alio usa. Plin. H. N. L. XIV. C. 6.

Ma troppo avea sofferto la nostra provincia per rivivere all'antica opulenza. Quella regione, che il Segretario di Teodorico decantava come la Campania di Ravenna, [1] feconda d'oliveti, di frumenti e di viti, ove la clemenza della temperatura vi facea crescere ogni specie di frutta più delicate, ove pari alla bellezza e soavità della posizione, regnavano dappertutto la ricchezza e la voluttà, quella regione ormai era divenuta una sterile landa, che scarso premio porgea alle fatiche dell' industre agricoltore. Stanco dell' inutile travaglio, il contadino gettava sdegnoso la marra, per diventare pastore. Così l' Istria, ch' era stata „urbis regiae cella penaria" si tramutò in un paese di nomadi pastori!

Il Castello di Pucino [2] era scomparso dalla faccia della terra, nè alcuno ricordavasi del vino prelibato, che un giorno eravi cresciuto. Niuna traccia più delle celeberrime vigne; il suolo infecondo non dava che sassi, tra i quali pochi fili d' erba appena appena valevano pascere le vaganti greggi.

Corsero molte stagioni, e genti e nomi erano mutati, quando ridestatosi ne' figli l' amore di patria, si cominciò a raggranellare le notizie sparse della nostra terra ed a tesserne l' istoria. Allora rivisse il nome di Pucino e gli autori cercarono di determinare il luogo, ove anticamente giacea. Non furono però concordi nello stabilire la località, perocchè dalla falsa interpretazione

---

[1] Cassiodorus Epist. XXII, 22.

[2] In nessuno degli scrittori dell'evo medio, trovo fatta menzione del castello di Pucino. La città di Puciolis (in altre edizioni Putiolis, Puciesus, Pociolis, ecc.) dell' Anonimo Ravennate (C. IV, 14) e del Geografo Giudone (C. 20 e 117) nell' itinerario da Trieste ad Aquileia, non ha che fare con Pucino, quantunque non fosse molto discosta da quì, poichè secondo il Kandler (*Di un antico comune romano*, Istria V, p. 112), essa corrisponderebbe alla odierna Monfalcone e non al villaggio di Puzzuoli a mezzogiorno di Udine come vorrebbero taluni. Secondo quest' autore il territorio di Monfalcone avrebbe costituita l'isola Paciana, che nel 929 i re Ugo e Lotario donarono unitamente ai castelli di Sipar e d' Umago ai vescovi di Trieste (*Cod. Dipl. Istr.* I). Secondo il Luciani (*Diz. Cor. d' Italia* v. V, p. 251), sulla collina da cui sgorgano le fonti del Timavo, sorgea la villa di Puzzuoli, distrutta dai Longobardi nel 588. Circa a questa indicazione non mi venne dato di rintracciare alcun documento.

dei codici antichi e dal non tenerne conto delle indicazioni topografiche, ne nacquero parecchie disparità di opinione ch' io mi permetterò di riportare quì brevemente.

Attenendosi alle indicazioni di Claudio Tolomeo, [1] che mette Pucino tra le città mediterranee dell' Istria, immediatamente prima di Pinguente, l' Abate Ughellio [2] fu tratto a credere, che Pucino fosse l' odierna Pedena. La somiglianza di nome, nonchè l' antichità di Pedena, [3] innalzata già da Costantino a sede vescovile, ha senza dubbio raffermato l' Ughellio in questo errore. Però senza neppure invocare l' aiuto d' altri autori, possiamo riconoscere dalle indicazioni di Tolomeo medesimo, ch' egli non avea per nulla in mente la città di Pedena. Egli è vero che le determinazioni di latitudine e longitudine di Tolomeo non sono precise: però niuno vorrà loro per certo negare un valore relativo, almeno per le regioni meglio conosciute al suo tempo. Prendendo le mosse da Trieste troviamo indicata per questa città la latitudine di 44° 56', mentre a Pucino viene assegnato il grado 45, per cui l' antico Pucino doveva giacere a settentrione di Trieste, nella stessa latitudine di Aquileia e non già a mezzogiorno, come sarebbe il caso con Pedena, che ha la latitudine presso a poco di Parenzo, indicata da Tolomeo a 44° 56'. Troviamo del pari che la longitudine di Pucino è la medesima di Trieste, (34° 45') mentre Aquileia, che giace più ad occidente, ha il grado 34, e Pinguente, cui su per giù corrisponde la longitudine di Pedena, è indicato a 35° 30' ossia quasi un grado

---

[1] Cl. Ptol. Geogr. Padova 1621. L. III. p. 21.

[2] Pitinum seu petius Pucinum, antiqua fuit Istriae Civitas mediterranea, nunc ad vicum redacta, ejusque loco Pitinum novum decimo hinc milliario extrunctum, cujus ager amoenissimus ac faecundissimus sed illud vetustius existimo fuisse Pucinum, quod Ptolemaens in mediterranaeis Istriae ponit, cujus vina summopere laudat Plinius, Pucinum appellans, etc. — F. Ughellius, *Ital. Sac.*, Venet. 1720, T. V. pag. 469.

[3] Già nel Sinodo celebrato da Elia, patriarca d'Aquileia, nel 579, troviamo segnato il vescovo Martianus di Pedena (Ughelli, l. c. pag. 29), e nel Concilio Romano del 680, esiste la firma di Ursiniano „Episcopi Sanctae Ecclesiae Pucinianae provinciae Istriae". (l. c. p. 470).

più ad oriente. [1] Cade quindi del tutto l'opinione dell'Ughellio che d'altronde non ebbe più fautori di quella, che volea ricercarne l'ubicazione nell'affinità col nome di Pisino. Chiunque gettava gli occhi su Plinio, [2] dovea accorgersi dell'assurdità di ambedue le asserzioni.

Ed appunto su quest'ultimo autore si basarono gli scrittori, che posero il Castello Pucino sulle pendici, che stendonsi tra Monfalcone e Trieste.

Quella lunga falda di monte, che quasi in linea retta decorre da settentrione a mezzogiorno, piegando un po' ad oriente, nutre anche oggigiorno copiosi vigneti, parte addossati alle rupi, parte scaglionati sui fianchi delle colline. La posizione riparata dai venti del norte e l'ottima insolazione, ne favoriscono grandemente lo sviluppo di una vegetazione meridionale, attalchè su questi clivi noi ritroviamo l'ultimo lembo di quella flora di sempreverdi, che si compendia sotto il nome di flora mediterranea. E per vero la zona dei sempreverdi, che alla costa occidentale dell'Adriatico, non oltrepassa il Tordino, (42°) ed all'orientale non si estende che fin nei pressi di Parenzo (45° 12') ricom-

---

[1] Per maggiore chiarezza riportiamo qui le determinazioni di Tolomeo, anche delle altre città d'Istria:

Tergestum Colonia	lg. 34.° 45'	lt. 44.° 56'
Bocca del Formione	„ 35.°	„ 44.° 56'
Parentio	„ 35.° 20'	„ 44.° 56'
Pola	„ 36.°	„ 44.° 40'
Nesatto	„ 36.° 15'	„ 44.° 56'
Pucino	„ 34.° 45'	„ 45.°
Pinguente	„ 35.° 30'	„ 45.° 6'
Alvo	„ 36.°	„ 45.°
Aquileia	„ 34.°	„ 45.°

Per comprendere queste indicazioni, bisogna figurarsi l'Istria come venia pensata dagli antichi, cioè alquanto distesa da NO. a SE.

[2] Carnorum haec regio junctaque Japidum, amnis Timavus, castellum nobile vino Pucinum Tergestinus sinus, colonia Tergeste XXIII M. pass. ab Aquileia. Hist. Nat. L. III. C. 18. — Pucino giaceva dunque tra il Timavo e Trieste.

pare qui nuovamente coi mirti, con gli allori, con l'elci, colle filliree, [1] ecc.

Due aspetti diversi offre questa regione, dipendenti dalla varia struttura geologica del terreno. Alla pendice calcare, che a Duino ed a Sestiana tuffa le sue radici immediatamente nel mare, vanno a poco a poco addossandosi dei piccoli depositi marnosi, i quali, quanto più ci avviciniamo a Trieste, tanto più divengono poderosi, attalchè a Contovello ed a Prosecco arrivano già a formare intere colline d'arenaria del tutto staccate dai monti calcari, che sempre più s'allontanano dal mare. Il terriccio abbondante, che ricopre le colline d'arenaria, permette lo sviluppo di una vegetazione fitta e lussureggiante, mentre l'occhio rimane tristamente impressionato dalla sterilità dei clivi calcari.

La lunghezza di tutta questa regione non è che di circa 20 chilometri, per cui parrà forse superfluo il voler ricercare in qual sito precisamente sia cresciuto il soave Pucino. A mio credere però la questione non dee riguardarsi come futile, perchè oltre al confutare un errore di ubicazione, si tratta di determinare quello, che in realtà era il prezioso liquore.

Due sono quivi le località, che si disputano l'onore di avere educato le generose viti: Prosecco e Duino. Lieto e ridente, nell'ubertosità de' suoi clivi verdeggianti, si eleva quello a piccola distanza da Trieste, formando un colle dolcemente inclinato, a cui fianchi invano cercheresti un palmo di terreno, che fosse sfuggito all'industre mano dell'agricoltore. Dalla radice al vertice, ivi s'addossa vigna sopra vigna, e l'ardente sole che le feconda e le tepide aure che le vagheggiano, vi maturano un vino cui pochi forse ponno stare a pari, niuno certo superare. Di sue virtù piene sono le pagine de' nostri vecchi e per tacere degli altri, ci permetteremo citare le parole del sagace commentatore di Dioscoride, del Mattiolo, che ne aveva provato le salutari proprietà e l'esaltava a cielo per avergli ridonato la sanità ed il vigore perduto.

---

[1] Vedi su di ciò anche Griesebach: Vegetationsverthältnisse d. Erde. V. I, p. 156.

Quapropter felicissime suam tuentur sanitatem, qui regiones incolunt, in quibus optima vina proveniunt: que admodum in Goritiensi comitatu, ubi sane generosissima vina nascuntur nimirum Pucinum illud antiquis adeo celebratum, necnon Vipacum illi bonitate proximum. Haec quidem pauce modesteque pota, ad tuendum sanitatem mirifice conferunt. Id quoque ipse experientia in me facta comperi, atque etiam omnibus ingenue testari possum: nam cum multis ante annis diuturnus ventricoli dolor male me habuisset quem totius corporis imbecillitas subsecuta erat, ex Pucini et Vipaci tantum usu, me pristinam meam sanitatem et integrum robur adeptum esse certo scio. Ob id mirandum, non est, si Plinius magnis laudibus praedicavit Pucinum, ubi ita scriptum reliquit: Livia Augusta etc.. . . . Cujus certe testimonio plane subscribunt rustici Iapidiae incolae: quippe cum ii vinis Pucino cognatis in quotidiano potu utantur, rarissime aegrotant et longaevam admodum vitam traducunt, adeo ut plurimi reperiantur, qui nonagesimum et centesimum annum attingunt. (Comment. Dioscor. in lib. V. C. 7. p. 1325).

Nè ingrato dev' essere parso ai principi di quel tempo, se Duca Leopoldo nella dedizione della città di Trieste, pretese il tributo di 100 orne di tal vino [1] e se Federico III [2] conservò come tesoro una botte di Prosecco di cent' anni, che aveva trovata in una spelonca non consentendo che se ne spilasse più d' un anfora all' anno ad uso degli infermi, rimettendovi altrettanto mosto della medesima qualità, affinchè non avesse mai a scemare.

Qual meraviglia dunque, se la maggior parte degli scrittori credettero riscontrare nel Prosecco odierno l' antico Pucino? Molti di loro non aveano mai veduta la nostra provincia, molti forse

---

[1] Atto di Dedizione 1382. *Cod. Dipl.*

[2] Candido G. (Comment. dei Fatti d' Aquileia Ven. 1544, p. 10). Andrea Baccio mette invece Lodovico il Bavaro. (Dei Vini d' Italia, trad. negli Annali di viticoltura ed enologia ital. 1876 p. 372). Io credo però che la lezione del Candido sia la giusta, dappoichè Federico III dimorò parecchio tempo nella nostra provincia. Anche Padre Ireneo (*Hist. di Trieste*, pag. 442) nomina Federico III.

non aveano avuta la ventura di assaggiarne i vini, molti infine basandosi su ciò che lasciarono scritto gli altri, non fecero che ripetere le cose già dette.

Volfango Lazio, caldo estimatore delle virtù del Prosecco, fu il primo che nel 1551 ne asserisce l'identità col Pucino e gli altri gli tennero dietro. [1] Chi a spada tratta combatte per questa opinione si è Padre Ireneo della Croce, [2] il quale dedica non meno di quattro pagine a provarlo, invocando in suo appoggio l'autorità degli scrittori, che prima di lui parlarono di tal argomento ed addattando le citazioni come meglio gli convengono all'uopo. Il Valvasor [3] fu pur egli di tal opinione, e troppo lungo sarebbe il voler qui riferire nominatamente tutti coloro che accettarono per vera tale ubicazione. [4]

---

[1] Si nostri temporis situm municipiaque spectes, occurunt Mons Falcone ubi est ostium et portus Lisontii fluminis, Timavus fluvius cum suis fontibus, Duinum et Prosecchium: atque toto isto litore vineta sunt electissima et ubi optimum Rifolium vinum praecipue Prosecchi nascitur, quod dubio procul Pucinum illud Plinii fuit. (Com. Reip. l. XII, f. 5, c. 8, sec. Schönleben).

[2] Hist. di Trieste, p. 438.

[3] Der Weinwuchs in dieser Gegend ist, wie oben gemeldt köstlich, absonderlich aber zu Prossegkh, so von dem alten Pucinum benamset und nur eine Meile von Tybein entlegen, alwo der weltbekannte Prossegker Wein oder Reinfall, lat. Rifolium gekältert wird, der wie man dafür hält das menschlich Leben verlängert. V. II, L. 4, p. 607.

[4] Altri parlando del Pucino non fanno altro ch'esaltarne le virtù, senza precisare il luogo ove crescea. Quì appartengono il Baccio (l. c. p. 372) il Candido (l. c.) l'Asquini (Ragguaglio Geogr. stor. di Monf. Udine 1741, p. 16), l'Ortelio (Epist. Theatr. p. 61) ecc. Il Tommasini (Comm. stor. geogr. d. Istria, L. I. Cap. 35) ed il Manzuoli (Desc. d. Prov. dell' Istria, p. 174), tengono una via di mezzo comprendendo sotto Pucino i tre villaggi di Grignano, S. Croce e Prosecco ove *nascono preziosissimi vini commendati e desiderati da tutti i gran signori d'Alemania*. Anche l'abate A. Grillo (Lettere. Venezia 1616, V. III, p. 78), è dell'opinione dei due ultimi scrittori, però dissente e da questi e da tutti gli altri che ne scrissero in proposito, sostenendo che il vino Prosecco *è un gran vinaccio da zuppa per non dir da zappa e da non ci si domesticar troppo*. Pare che tal aspro giudizio del buon abate sia nato, per averne forse trincato un po' più del bisogno, se egli desidera *che fosse foco in bocca ed acqua nello stomaco* e *ne bevesse la bocca e non la testa*.

Però se male non m'appiglio, in tutti codesti autori mi sembra riscontrare una certa tal quale incertezza nello stabilire la località del Castello di Pucino e si vede chiaramente che anch'essi non ne erano del tutto persuasi assegnandola a Prosecco. Così lo Schönleben, dopo aver combattuto l'idea dell'abate Ughellio, che lo ricercava a Pedena, [1] sostenendo che a Plinio dovevasi maggior fede, come italiano, che scrisse di cose d'Italia, anzichè a Tolomeo che era straniero, [2] cade poi nel medesimo errore e sogna le viti pucine sui poggi di Cernical. [3]

Ad onta però di tali dubbiezze e dell'opinione di taluni, che come or ora vedremo ricercarono giustamente la posizione di Pucino presso alle fonti del Timavo, gli scrittori, che vennero dopo accettarono quasi generalmente, per istabilità la sua ubicazione a Prosecco, e così vediamo in quasi ogni libro riprodotto tale errore. Questa fu la causa, che mi determinò a raccogliere nella presente memoria gli argomenti, che militano in favore di Duino, appoggiandomi in pari tempo su quello che valenti scrittori de' nostri giorni ne dicono in proposito.

E quì anzi tutto apriamo Plinio, il più antico, il più competente giudice nella questione. Può egli meglio definire la posizione? *Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul a Timavo fonte, saxeo colle, maritimo afflatu, paucas coquente amphoras.* [4] Se Plinio avesse voluto designare Prosecco, non avrebbe egli detto piuttosto *non procul a Tergeste*, anzichè citare il lontano Timavo? Io credo che la città di Tergeste era a' suoi tempi conosciuta al pari del Timavo, [5] per cui non avrebbe avuto

---

[1] Aemon. vindic. Salisb. 1674, C. II, § 1, 7, pag. 39.

[2] l. c. C. I, § 4, 6, p. 15.

[3] Carniol. Ant. et Nova. Labac. 1681, T. I, C. III, § 6, 4, p. 103. Però nella terza carta topografica, che accompagna quest'opera, trovasi segnato *Pucinum* presso al Timavo all'odierna posizione di Duino.

[4] Hist. Nat. L. XIV, C. 6.

[5] Non trovo alcun autore che metesse in dubbio la posizione della Colonia Tergeste, mentre non tutti furono concordi sul sito dell'antico Timavo. Su ciò veggansi i lavori sul Timavo del Catinelli, del Berini, del Kandler, del Figliasi del Savio, del Rapicio, del Baccio, del Gregori, di Paolo Pincio, del Bianchini, ecc. ecc.

d' uopo d' indicare questo celebre fiume per determinare un sito degli immediati dintorni di Trieste. Coll' aggiunta di *saxeo colle*, abbiamo un altro argomento, che viene in nostro vantaggio. Padre Ireneo che tratta il Cluverio [1] come poco pratico del nostro paese per aver sostenuto, che sul colle di Duino, ove non si trovano *che asprissimi scogli e pietre in tant' abbondanza, che pare quel Monte una sol pietra*, [2] sieno cresciute le famose viti, non sembra aver fatto attenzione a questo passo di Plinio. Chi percorse i paesi montuosi dell' Illirio e della Dalmazia, e specialmente l' isole rocciose, che ne fiancheggiano le rive, ed ammirò quelle viti sposate non agli olmi od alle alberelle, ma ai nudi macigni, non si stupirà di certo che i colli di Duino possano esser stati feraci di uve generose. Nessuno per vero che avesse da descrivere il nostro paese, darebbe l' epiteto di sassoso al colle di Prosecco, e tanto meno avendo d' appresso le eminenze del Carso le quali per eccellenza meritano tal nome. E questo appellativo di roccioso Plinio medesimo lo ribadisce in altro luogo ancora: *Pucina vina in saxo coquuntur, Cecubae vites in Pontinis paludibus madent: tanta est argomentorum et solis varietas.* [3] Se l' autore romano mette in opposizione al Cecubo, che crescea in terreno paludoso, il Pucino che allignava tra i sassi, potremo noi esitare sulla località di Duino, unicamente perchè il suolo è quivi rupestre? Non dice egli forse che del Pucino non se ne confezionava che piccole quantità solamente, — *paucas coquente amphoras* — per cui non abbiamo d' uopo di figurarci come molto estese le vigne che lo fornivano.

Ma al postutto la sterilità presente di quei colli, non ci deve per certo far specie, sapendo come nel volgere di diciannove secoli anche l' aspetto d' una regione può essersi mutato. Sia pure un sogno che il Carso in antico fosse totalmente imboscato, come vorrebbero taluni, dobbiamo tuttavia consentire che il terreno occupato dalle selve, era ben maggiore che non al presente. Abbiamo dati storici, che ce lo attestano, e per restrin-

---

[1] L. I. Ital. c. 20.
[2] Hist. di Trieste L. V. C. 10, p. 441.
[3] Hist. Nat. L. XVII, C. 4.

gersi al distretto di cui ci occupiamo, diremo che ancora nel decimo settimo secolo i boschi intorno a Duino coprivano un estensione molto più vasta, come lo si vede da una mappa di quel tempo, conservata ancora nel Castello dei Torriani a Duino, e come ne fanno testimonianza le belle elci sfuggite all'ascia, che qua e là si veggono torreggiare nei campi. [1] Ci attesta Strabone che quivi a' suoi tempi sorgea elegante boschetto, (di cui parte esiste tuttogiorno nel parco recintato), [2] ove teneansi quelle razze pregiate di cavalli *velocitate magis quam pulchritudine praestantes*, [3] che dai greci venivano detti *stefanoforoi*, [4] perchè a tutte le corse riportavano il premio. Ora se quivi teneansi tali razze, per cui gli scrittori d'allora aveano le più calde lodi, è necessario vi sieno stati in vicinanza pascoli ubertosi: che nessuno terrà certamente un equile in un deserto di sassi. [5]

E ancora nel quarto secolo dell'era volgare doveano esservi fitte boscaglie sul tratto che dall'Are Postumie conducea al-

---

[1] Ancora nel secolo scorso il territorio di Duino venia lodato per l'ubertosità degli olivi, mentre al giorno d'oggi trovansi pochi ceppi appena. Il Figliasi (Mem. stor. nell' Istria, V. p. 307) dice che il territorio di Duino forniva a suoi tempi grande quantità di poma e di pera, le quali ultime sarebbero le famose Battiane, già lodate da Ateneo (l. III, C. 14) che recavansi a Roma ove si vendeano a caro prezzo.

[2] Vedi M. Tommasini (Cenni stor. e fis. s. selvicoltura d. agro triestino, Bol. Soc. Adr. 1876, p. 77).

[3] Strab. Geogr. L. V. C. 5.

[4] Eutichius. Asquini l. c. p. 174. Strabone l. c. gli dice Λυκόφοροι lupiferi, spiegandone l'origine con un prodigio. Dionigi, Tiranno di Siracusa, si fece venire da quì le puledre per trarne una razza atta alle corse. (Strab. L. V. C. I). Lungamente rimasero in onore i Ἵπποι Ἐνετοὶ di cui parla Eliano (Hist. A. XVI, 24).

[5] A ciò si riferisce pure il culto di Diomede, domatore di cavalli, cui quivi sorgea un delubro. Il Berini (Indag. s. Timavo p. 7), suppone che il recinto quadrangolare con due torri, che si vede segnato sulla carta di Pentingero, sia appunto questo tempio ovverosia quello della Speranza Augusta, che vi era abbinato. Non è possibile di dubitare che con quel recinto sia allo invece indicata la termale medesima di Monfalcone, poichè una semplice occhiata alla Tavola prefata, c' insegna che quel quadrangolo non è che un segno convenzionali per tutti i luoghi ove trovavansi delle terme.

l' Isonzo, se lo storiografo dell' Imperatore Massimino [1] ci dice ch' egli mandò innanzi degli esploratori, affinchè vedessero se nelle *densissime foreste* non si occultavano insidie, e se nella descrizione delle difficoltà che doveano superarsi, in una ai burroni, ai passi impervii ed all' irte rupi, mette le *folte selve*, che dovunque copriano il terreno. Se ora sugli altipiani del Carso sono scomparse le selve e più non restano che i burroni e le roccie, perchè vorremmo noi negare che ciò possa aver avuto luogo anche per i colli di Duino? Il mal governo e la nessuna cura, che nei secoli posteriori si fece delle nostre selve, furono causa del progrediente e fatale diboscamento della nostra provincia, non già la natura del suolo, che più che ad altro sembra idonea appunto alla selvicoltura. Nè quì più energiche parole io saprei trovare di quelle del nostro Rossetti: „Sì lo stato di deplorabile nudità della parte massima del territorio triestino, non dipende dalla costituzione del suolo o del clima, ma unicamente dalla volontà ossia dalla cecità di chi vi abita e per goderlo spensieratamente lo diserta“. [2]

E che il terreno non sia infecondo, come potrebbe farlo

---

[1] Herod. Hist. Parisii 1544 p. 171. — Il Rossetti suppone che Massimino abbia preso la via, che correndo da Adelsberg a Duino, attraversa una parte del pianoro del Carso Triestino. (Stor. e Statuti delle antiche Selve Triestine, pag. 7). Quantunque questa lezione del passo di Erodiano, verrebbe in appoggio del mio asserto, tuttavia io non posso accettarla, dappoichè la descrizione di tutto il viaggio da Emona (Lubiana) fino *ad fluvium* (*Sontium*) *qui ad lapidem duodecimum procul est ab urbe*, (scil. Aquileia), corrisponde perfettamente alla vallata di Vipacco per cui passava la strada per le Pannonie e per la quale seguì la maggior parte delle irruzioni de' barbari in Italia. Arrogi che il ponte principale oltre l' Isonzo trovavasi a Mainizza, come bene osservano il Kandler (Disc. sul Timavo p. 29) ed il Czörnig (Görz u. Gradisca p. 163) contro l'opinione del Berini (Indagini sullo stato del Timavo, p. 13), che credeva d'averlo trovato nei ruderi di Ronchi. Nè io credo che l' agro Duinate e Monfalconese (allora più ristretto che oggigiorno pel corso orientale dell' Isonzo, che scorrea presso a Ronchi, e per le pianure ancora allagate) potessero fornire a Massimino tanta copia di botti e di tini da farne un ponte solido da permettere ad un intero esercito il passaggio d'un fiume *maxima alvei profunditate ac latitudine defluentem*, cui *solutae vicinorum montium nives, quas longa hiems duraverat, maximum torrentem effecerant.* (Her. l. c.).

[2] Archeogr. Triest. III, op. cit. p. 3.

credere l'odierna nudità, ce lo provano quei tratti verdeggianti, ove la mano dell'uomo prese cura della vegetazione arborea od almeno non ne sturbò lo sviluppo. Eccetto alcune piccole estensioni del tutto aride e sassose, ove manca ogni traccia di terriccio, il Carso si rimboscherebbe in pochi anni da per sè, ove l'avidità di misero lucro presente, non fosse anteposto alla felicità dell'avvenire. Ogni germoglio, ch'esce da terra è sagrificato al dente degli armenti, ogni arbusto che s'elevi di alcuni pochi centimetri dal suolo viene barbaramente reciso dalla mano imprevidente dal mandriano. E intanto ogni nuova pioggia che cade, raccolta in istantanei e ruinosi torrenti trascina seco nuove parti dello scarso terriccio, ogni vento, che imperversa sul dorso del pianoro, spazza gli ultimi pugni di terra, che rimasero tra sasso e sasso, e il deserto s'accresce, s'allarga e la nuda roccia corrosa e dentellata rimane lì testimone eterna delle colpe dei padri e dell'inerte noncuranza della nostra generazione!

Ma torniamo alla regione che presentemente c'interessa e vediamo come ed in quanto si abbia dessa mutata dai tempi romani impoi. La celebrità del vicino Timavo, fa sì, che non c'è quasi scrittore che non ne parli, per cui non ci farà certo diffetto di indicazioni per raffigurarci la sua antica topografia. La pianura, che si estende al presente tra Monfalcone e S. Giovanni di Tuba, parte ridotta a campi ed a risaie, parte ancora occupata da prati acquitrinosi e da paludi, avea ben altro aspetto allorchè le trombe romane annunziavano all'Istria il principio di una nuova civiltà. Quella pianura era allora un vasto lago o stagno, cui metteano capo le acque del Timavo e dell'Isonzo inferiore. I due monticelli da cui nasce la termale di Monfalcone, erano allora due piccole isole, (Insulae Clarae di Plinio) [1] che fronteggiavano lo stagno dalla parte di mare. L'acqua sufficientemente profonda, permettea l'approdo alle triremi e quivi, *ad lacus Timavi*, si rifuggirono alla confusa le coorti impaurite per l'impeto degli istriani. [1] Presentemente del lago non esiste più

---

[1] Hist. Nat. L. III, C. 26 e L. II, C. III.

[2] Livius. Dec. V, l. 1. — Ancora sulla Tavola Peutingeriana è segnata questa regione come un lago, ed ove ora biondeggiano le messi, allora andavasi

altra traccia che la palude del Lisert, mentre le due isolette sono riunite in tutta la loro estensione alla terra ferma. Questa colmata non avvenne già per sollevamento del suolo, [1] ma per semplice interrimento alluvionale causato dalla dilavazione ed esportazione continua e prolungata del terriccio, che copria i colli circostanti, per cui anche in ciò abbiamo una prova maggiore del processo di denudazione, che ridusse quei clivi alla presente sterilità.

Ora se le condizioni fisiche di questo distretto erano diverse dalle odierne, niuno potrà di certo dalla presente sterilità trarre argomento qualsiasi, per negare che in antico ivi sieno cresciute le celebratissime viti. Ma non vorrei venisse presa la parola di sterilità nel senso assoluto di deserto di sassi, quale sembra aver avuto in mente Padre Ireneo; dappoichè anche al dì d'oggi l'agro duinate dà vini preziosi, se anche in non grande quantità. [2] Nè se perorammo in favore di Duino in confronto di Prosecco, vorremmo che si supponesse, aver noi inteso di circoscrivere il sito ove allignava il Pucino unicamente al colle su cui sorge oggigiorno la rocca di Duino. [3] Tutta quella falda di monte,

---

alla pesca di anguille e di quei rinomati branzini, di cui cantava Marziale (III e p. 89). Laneus Euganei Lupus excipit ora Timavi—Aequareo dulces cum sales pastus aquas. Anche Claudiano (De Cons. Hon. VII, 3) parla degli *stagna Timavi.*

[1] Il suolo anzichè sollevarsi va mano mano abbassandosi, come lungo quasi tutta la costa orientale dell'Adriatico. Prova ne sia che presso il promontorio di Duino esisteva uno scoglio con un faro che ancora nel 13. secolo venne fortificato dai Veneziani. Ora giace sotto il livello del mare.

[2] Da un censimento antico pubblicato dal Kandler (Istria V, p. 307) si vede che il territorio di Duino non possede che una piccolissima estensione di suolo improduttivo. Eccone la classificazione dei terreni: Arativo jugeri 7, tese 155; arativo vitato jug. 46, t. 1475; prati arborati jug. 122, t. 4; pascoli jug. 417, t. 115; area d'edifizi jug. 2, t 1666; improduttivo jug. 29, t. 34.

[3] Il Castello Moderno si appoggia ad una torre che viene attribuita al tempo di Diocleziano. Sul monte che s'eleva immediatamente dietro al Castello dalla parte S. E. trovansi pure delle rovine d'un antico grandioso edifizio quadrangolare. Il nome di Duino è antichissimo come lo dimostra una lapide greca del IX secolo, (tutt'ora inedita e che quanto prima verrà pubblicata dal

che dal Timavo si estende al porto di Duino nonchè la vallecola che da questo dolcemente va elevandosi entro terra ed il ridente clivo di Sestiana, devono esservi compresi, nè vorremmo per certo adontarci, se ad alcuno venisse il pensiero di estenderlo più oltre ancora. [1]

Ma se abbiamo stabilito il luogo ove confezionavasi il generoso vino, ci resta ancora da dimostrare quello che si fosse e combattere l' opinione quasi generale, che esso sia identico coll' odierno di Prosecco.

Abbiamo già più sopra accennate le virtù del Prosecco che a ragione viene decantato come uno dei migliori vini che esistano. È forse superfluo il ricordare, come il Prosecco è un vino bianco, (rare volte colorato), appartenente al gruppo dei vini dolci. Benissimo lo descrive il Mattiolo: *Est autem vinum hoc tenue, clarum lucidum, colore aureum, odoratum gustuique gratissimum. Potum valenter excalfacit, nisi dilutum fuerit, facileque in universum permeat corpus. Quamobrem (ut libro tertio simplicium medicamentorum scribit Galenus) talem naturam vinum non modo perfrigeratorum omnium, sed eorum etiam, qui aut ex*

Chiar. Mons. Pichler nella sua Storia di Duino) trovata a Zuins su cui si legge il nome di ΔOVEINOS. Il signor Comelli di Gradisca suppone che Duino sia stata l'antica città di Segeste (Diz. Cor. d' Italia, V. III, p. 492) nè io voglio contendergliela, dappoichè prima che vi sorgesse il Castello di Pucino può esservi stata in quel sito la città di Segeste, distrutta già ai tempi di Plinio (L. III, C. 19) al pari dell'altra città che giaceva alla duodecima lapide da Aquileia ed il cui sito corrispondeva secondo il Berini (op. cit. p. 60) al sito dell'odierno Monfalcone. Un altra Segeste esisteva, secondo Strabone (L. VII, 15) nella nostra provincia sulla via che oltre l'Ocra mettea a Nauporto, ben da distinguersi dalla *Segestica urbs Pannoniae, ad confluentes multorum amnium* (L. VII, 15) *quam Saus praeterfluit fluvius* (L. V, 28). Il Berini suppone che il villaggio di Comin corrisponda coll'antico Segeste, supponendolo una corruzione del Κώμης Τεργέστης di Strabone. Però circa alla sua ubicazione non abbiamo altro di positivo, ch'essa dovea trovarsi al di qua dell'Ocra e sulla strada che conducea al Lago Lugeo.

[1] Tra il colle di Duino su cui sorge il Castello Moderno e Sestiana non possono essere cresciute le viti, perchè in tutto questo tratto le roccie al mare sono tagliate quasi a perpendicolo.

oris ventriculi aut cordis dolore animi deliquium patiuntur, praesentaneum. [1]

Ed anche quì Plinio dev'essere nostra scorta. L'appellativo ch'egli dà al vino Pucino di sovra ogni altro nigerrimo, (*omnium nigerrima*) [2] messo a confronto coi precitati caratteri del Prosecco, è più che sufficente per rendere impossibile una qualsiasi identificazione dei due vini in discorso. E ciò valga non pel solo Prosecco, ma per qualsiasi altro vino bianco, come per il Moscato, cui sembra aver pensato lo Schönleben o per la Ribolla, cui il Maggini [3] vorrebbe riferire il Pucino.

Ma si richiederà: se il vino Pucino non era nè l'odierno Prosecco, nè Ribolla, nè Moscato, che cosa sarà esso mai stato? Difficile certamente dopo tanto lasso di tempo, sarebbe il voler deciderc con precisione quello ch'esso si fosse, dappoichè è benissimo possibile che la specie di viti, che donava il famoso Pucino sia del tutto scomparsa.

Però se dalle specie, che ora crescono nella nostra provincia, lice trarre alcun criterio di quelle, che si coltivavano al

---

[1] Com. Diosc. in l. V, C. 7, p. 1325. Il Candido (op. cit. pag. 10) e copiandolo l'Asquini, il Tommasini ed il Manzuoli lo dichiarano *di tal bontà che durando per molte età vince in soavità ogni liquore.* Il Baccio pure (op. c., p. 372) lo dice *limpido, di color fulvo, odoroso, blando nella sostansa, grato alla bocca ed allo stomaco,* e lo paragona al Clarello, non tacendo però il dubbio insortogli per l'appellativo Pliniano di nigerrimo.

[2] Hist. Nat. L. XIV, C. 8. Anche l'accuratissimo Czörnig (Görz u. Gradisca I, p. 165) non sembra aver fatta attenzione a quest'epiteto, poichè esso pure lo suppone identico al Prosecco.

[3] Produce il suo territorio (di Trieste) pretioso vino, giudicato più di ogn'altro a far de medicamenti. I Greci il celebrarono a meraviglia chiamandolo Pittano. Hoggi gli habitanti l'addimandano Ribolla (Comm. in Cl. Tolomeo XVII. p. 100 b.). Io credo che questa interpretazione di Ribolla sia sorta da un errore di traduzione. Noi troviamo spesso scambiato il nome di Ribola con Rivolium, Refolium, ecc. *Urnas centum Ribolei o de Ribolio,* era il censo che dovea Isola al convento di S. Maria d'Aquileia; (A. 1384 Ind. VII, *Cod. Dipl. Ist.* III) *centum Urnas Vini Rivoli,* era il tributo, che i Triestini dovevano pagare nel giorno di S. Giusto ai Duchi d'Austria, (Atto di dediz. A 1382) ecc.

tempo de' Romani, io non esiterei punto a sostenere che il Pucino di Plinio sia stato il nostro refosco od alcuna delle sue varietà più scelte. Quel *nigerrima* si attaglia così bene alla vite, che dà il sanguigno licore del Refosco, che io davvero non saprei a quale specie meglio riferirlo. A ragione va celebrato il nostro paese per il suo refosco, generosissimo su tutti i vini, e più ancora potrebbe esserlo, ove maggiore cura si donasse alla sua confezione, o l'arte vinaria presso di noi, non se ne giacesse ancora bambina.

Plinio mise il Pucino primo tra i vini generosi, dunque a lui doveansi per eccellenza gli attributi di tal genere, secondo i quali la sostanza acquea doveva scarseggiare ed allo invece esser ricco di spirito. [1] Che tale fosse davvero il Pucino o come lo dicevano i Greci Pictano o Paretipiano, [2] lo abbiamo da Diosco-

---

[1] Ονομάζουσι δὲ εὐγενεῖς τοιαύτας σταφύλας, ἐν αἷς αἱ ῥάγες ὀλίγην μὲν ἔχουσιν τὴν ὑγρὰν οὐσίαν οὐκ ὀλίγην δὲ τὴν στερεωτέραν ἣν ὥσπερ σάρκα τὸ ῥάγος εἶναι. etc. Galen. de Alim. fac. l. II.

[2] L'edizione di Plinio del Sillig (Hamb. 1851-58) ci da le varianti dei molti codici consultati, secondo i quali invece di Pyctanum trovansi Praicianum, Praitianum, Praictanum, Praetetianum e Paraetypianum.

Quantunque, a mio credere, l'etimologia del nome Pucino o Pyctanon, non sia che di un valore secondario per il nostro proposto, e non facile certamente ne sia la spiegazione, mi permetto di accennare qui brevemente alcune idee su di ciò, senza ammetterci però alcuna pretesa d'aver colto nel segno. Non vi si potrebbe per caso riconoscere alcuna analogia colle voci pix, picea, πεύκη, πούκη e loro derivati? Spesso traevano i paesi il loro nome dal loro aspetto fisico: perchè non potrebbe dalle selve di Conifere, onde al pari della costa dalmata e delle sue isole, (Dalmatia frondosa - Claud. Corcyra Melaena — Plin. etc.) sarebbero stati ricoperti i clivi de' nostri monti, esser nato il nome di Pucino? Ricorderò che una delle bocche principali dell'Istro diceasi Peuce (Peripl. Pont Eux. pag. 157 in Geog. ant. Gron.) e tal nome portava anche una grande isola, che giaceagli di fronte, appunto per i larici ond' era ricoperta; (Ammian. 22, 8; Apoll. Rhod IV. 309. Plinio la dice Peucen IV 24) cosicchè anche i suoi abitanti si ebbero il nome di Πευκινοὶ (Strab. VII p. 211. Ptol. III. 5. Claud. C. 5. Jornand. D. Feb. Goth. C. 16.) A ciò credere vengo tratto dal nome di *Cona*, cha tuttora conserva un pezzo di spiaggia verso Monfalcone, dappoichè la voce di Cona, κῶνος, significa pure pino. Lucano designa la prefatta Isola Peuce col nome Conen, (V. 200) come Teo-

ride, il quale lo caratterizza colle seguenti parole: *Paraetypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum ac tenius est: quare libenter epotum fallit, diu servat ebrietatem et soporem adfert. Istricum Paraetypiano simile est, sed urinam vehementius pellit.* [1]

E qui facciamo punto, nella lusinga che se anche nulla di nuovo enunciammo, almeno abbiamo raggranellate le differenti

---

frasto nella sua Storia delle piante (L. II. c. 3) nomina il Pinus Pinea, (di cui esiste a non molta distanza da Monfalcone un piccolo bosco a Centenara) πεύκην κωνόφεραν. — Ma potrebbe anche darsi che il vino Pucino tal nome ricevesse, per essere un vino nero come la pece o per la somiglianza col vino picato. Che io non sia il primo, cui ciò cadesse in pensiero, ce lo prova l' edizione di Plinio del 1669 (ap. Ioh. Feyerabend. Francf. l. XIV. C. 3. l. 30.) che alla voce *pucina* dà la chiosa a *picis colore.* Tra i cento processi, che quei vecchi epuloni de' romani usavano per modificare o migliorare il gusto naturale del vino e che aveano di mira *ad leniendam illorum asperitatem, ad augendam parvitatem vetustatemque eccelerandam, postremum ut ipsa ab omni corruptionis genere conservarent.* (Hieron. Mercur. De Pot. C. VIII p. 479.) vi era in grandissimo onore quello di infondergli della pece, per cui ne nascea il vino picato. Quest' uso vigea specialmente presso gli Eubei e tra le genti che abitavano alle rive del Po. (Plutar. Sympos. Prb. III.) Solevano essi non solo spalmare i loro vasi con pece, ma eziandio vi infondevano una data quantità, affinchè il vino ne ritraesse un buon odore ed in pari tempo divenisse generoso e celeremente perdesse l'aquosità. Anche Plinio ci ricorda l'uso di condire il nostro con pece rabulana, (L. XIV c. 20) la quale gli donava il grato odore e gli porgea in una la picantezza. Onde sembra *quod facile potuerit picans Italorum a picato Veterum esse deductum.* (Hier. Mercur. op. c. p. 479). I vini picati diveniano vini forti e generosi. *Picata aut resinosa excalfaciunt, concoquunt.* (Diosc. op. c. VII p. 1323) per cui teneansi in grande pregio nella medicina, specialmente nel combattere le disenterie. (Galen. ad Glauc. II; Plin. XXIII. C. 1). Non è dunque da rigettarsi forse del tutto una qualche anologia tra il vino Pucino, — sempre supposto che fosse l'odierno refosco, o specie affine — ed il vino picato, in quantochè i loro caratteri si assomigliano, quantunque quello sia figlio diretto e legittimo di viti generose, questo semplice prodotto dell' arte. Peuce chiamavasi d' altronde una delle tre più scelte specie di vino, che crescea in Egitto (Plin. XIV. 7), ed i Peucezii erano una frazione dei Liburni. (Plin. III. 21).

[1] Diosc. Com. L. V, c. 7, pag. 1324. Questi vini chiamavansi pure πολυφορώματα, sopportanti molt'acqua, in opposizione agli ὀλιγοφόφορα, multum aquae habentia a natura, come osserva il Bulengero (De Conviv. C. V p. 170).

opinioni, sottoponendole ad un debito esame. A noi importava sopratutto di dimostrare, che l'antico Pucino, non può corrispondere all' odierno Prosecco, ma che alle sorgenti del Timavo devonsi ricercare quelle vigne, di cui il nostro Rapicio cantava:

Te colimus Pucine pater, cui Livia quondam
Retulit acceptos annos et tempora vitae,
Muneris id Pucine tui: qui dum ardua montis
Saxa colis, rupesque altas et Japigis oras
Longe alios fructus virtutibus et laudibus anteis.[1]

C. Dr. Marchesetti.

---

[1] And. Rapicii: Histria v. 40.

UN CONDOTTIERE TRIESTINO

AGLI

STIPENDÎ DI VENEZIA

Tra' molti condottieri, che nel secolo decimoquinto militavano negli eserciti mercenarî delle repubbliche e de' principi italiani, v'ha pure un triestino, di nome Tartalia: ben diverso da quell'Angelo Tartalia di Lavello, famoso capitano agli stipendî de' Perugini e di papa Martino V, fatto uccidere in Aversa da Francesco Sforza che aveva avuto sentore del tradimento da lùi minacciatogli.

Col Lavellano non può misurarsi il nostro Tartalia; del quale c'è ignoto il nome battesimale, e forse anche il vero nome di sua famiglia. Negli eserciti veneti è probabile e' s'arrolasse al tempo della guerra mossa dalla Repubblica di Venezia contro il patriarcato aquileiese; nella qual guerra, tuttochè Trieste si tenesse neutrale per ordine del principe Ernesto, [1] e con nuove

[1] Nel 1418 notavasi ne' protocolli di Consiglio che il duca Ernesto aveva comandato „quod non debeamus dare aliquod auxilium vel favorem nec etiam inferre damnum si guerra erit inter Venetos et adversarios suos, sed gerere nos amicabiliter et pacifice cum utraque parte.“ *Codice Diplomatico Istriano*, a. 1418, 10 settembre. Cfr. l'Ireneo della Croce (ed. del Mainati), Tomo II, p. 205. — Era però, come direbbesi oggi, una neutralità armata; di che fa prova il seguente documento:

Dal Libro delle *Riformagioni*, foglio XXVIII *a* e *b*, Ms. dell'Archivio Diplomatico.

1420, 5 luglio.

In margine: *Super facto custodiarum dierum et noctium.*

Millesimo et indicione suprasscriptis die quinto mensis julii Tergesti. In palacio novo comunis et in dicto maiori consilio congregato ut supra. Factaque

leggi raffermasse gli statuti che a' cittadini vietavano di arrolarsi in eserciti forestieri, [1] pure è certo che le truppe e i capitani

---

proposta per antedictos dominos judices in dicto maiori consilio, qualiter ipsi senserant quod exercitus Venetorum venit ad Montem Falchonem et quod postea intendit facere transitum ad partes Istrie propter quod haberi opportet bona custodia et quod consulere deberent super predictis consiliarii dicti consilii quid ipsis videretur providendum circha hoc pro utilitate comunis tam circha bonam custodiam civitatis quam circha omnia alia que providenda essent. Positoque partito ad piscides cum ballotis ut more solito Captum consultum firmatum et determinatum fuit atque statutum per maiorem partem dictorum consiliariorum in dicto consilio existentium quod quilibet personaliter debeat ire ad suas custodias cum omnibus suis armis et quod quicunque in mane deficiet quando aliqua porta aperietur quod cadat ad penam V soldorum eidem .... incontinenti et quicunque recedet ab aliqua custodia cadat ad penam soldorum XL et per predictos dominos judices et illos decem qui fuerint pridie fieri debeant decene, et quod quicunque de ipsis decenis debeat obedire suis capitaneis, sub pena soldorum centum pro quolibet contrafaciente, et vice qualibet contrafacta, et quod eciam cadat ad omnem penam quam dicti domini judices et dicti decem eis imponerent, si aliqua pena per ipsos imposita fuerit, et quod qualibet nocte duo de illis decem debeant stare in nocte ad custodiam plathee sub pena XX soldorum pro quolibet ex dictis decem contrafaciente et quod domini judices dent sacramentum capitaneis decenarum et custodiarum qui habeant sub dicto sacramento omni mane denuntiare contrafacientes in predictis vel aliquo predictorum, et quod porta chavane debeat stare clausa excepta portica parva, et quod frataglie Tergesti et qualibet alia persona debant (*sic*) ponere suas balistas et omnia alia sua arma in ordine sub pena centum soldorum. Que omnes pene supradicte debeant accipi contrafacientibus per dominium sine proclamatione excusarum, et quod domini judices una cum illis X ellectis habeant plenam auctoritatem et liberum arbitrum puniendi et multandi omnem personam que aliquid transloqueretur vel aliquid diceret temere vel dolose quod posset redundare in preiudicium vel ad dampnum Status huius comunitatis Tergesti, et etiam habeant omnem auctoritatem et arbitrium super omnibus que concernerent utilitatem et bonum ac pacifficum statum huius civitatis, sicut habet dictum maius consilium et quicquid factum fuerit in predictis vel aliquo predictorum per dictos dominos judices et illos decem ita sit firmum et validum et executioni mandetur, sicut esset factum per dictum maius consilium, seu per maiorem partem dicti consilii in maiori consilio.

[1] Che Triestini andassero agli stipendi altrui lo dimostra quel Sergio de Rubeis, che servì la Repubblica di Venezia nel 1368 (Cfr. G. B. di Sardagna nell' *Archeografo Triestino*, Nuova Serie, Vol. II, pag. 320), e la promulga-

veneti ebbero da' Triestini non piccole agevolezze. Di che fanno testimonianza i Libri de' Camerari, dove si legge degli ambascia-

---

zione rinnovata di provvedimenti contro a cosifatti stipendiari. Raccolgo quì da' manoscritti dell'Archivio Diplomatico alcune deliberazioni del Consiglio in questa materia.

Dal Codice Statutario del 1365, foglio 128a, Ms. dell'Archivio Diplomatico.

De stipendiariis et de hiis qui exportant stipendium alicuius.

Statuimus quod nullus, modo aliquo sit ausus asoldare vel esse capitaneus vel actor ad soldandum in civitate vel in districtu Tergesti aliquem civem vel habitatorem Tergesti causa conducendi eos extra civitatem Tergesti ad standum ad aliquid stipendium sive ad soldum sine licencia potestatis et judicum civitatis Tergesti sub pena quinquaginta librarum parvorum pro quolibet contrafaciente et vice qualibet contrafacta.

Item quod nullus civis vel habitator Tergesti modo aliquo vel causa sit ausus ire extra civitatem Tergesti ad aliquid stipendium sive soldum ad aliquas partes nec ad serviendum de dono vel ob munus sine licencia dominorum potestatis et judicum Tergesti sub pena librarum viginti quinque parvorum pro quolibet contrafaciente et vice qualibet contrafacta.

Preterea si aliqua persona recederet de aliquo stipendio cum solutione stipendii in parte vel in toto ante terminum ipsius stipendii, et aliqua persona conquereretur de tali persona que recessisset tam personaliter quam per nuncium sive literas coram dominio, tunc dominium Tergesti sive judices Tergesti coram quo vel quibus predicta peterentur reddere debeant petenti sumarium ius, et dicto tali petenti sive literis adhibeatur plena fides, et incontinenti constringere talem personam contrafacientem ad solutionem faciendam eidem de predictis. Et nichilominus talis contrafaciens cadat ad penam librarum decem pro comuni Tergesti.

Dal libro delle *Riformagioni*, foglio XXVIIIb, Ms. dell'Archivio Diplomatico.

1420, 14 luglio.

In margine: *Super facto illorum euntium ad stipendium.*

Item facta proposta per antedictos dominos judices in dicto maiori consilio qualiter sunt aliqui qui vadunt et ire volunt extra ad stipendium, et quod pridie per illos de auctoritate, et per ipsos dominos judices provisum fuerat, quod si

tori inviati dal Comune a' capitani della Repubblica, delle vettovaglie fornite all'esercito, e de' donativi fatti al provveditore e al

---

qua persona iret amodo ad aliquod stipendium deberet esse perpetuo in banno civitatis Tergesti eiusque districtus et quod consuleretur utrum videretur dicto consilio, quod deberent esse in dicto banno, et quod bene esset provisum vel ne Positoque partito ad piscides cum ballutis Captum, consultum, et determinatum fuit per maiorem partem dictorum consiliariorum in dicto consilio existentium, quod patres illorum qui iverunt ad dictum stipendium debeant filios eorum facere reverti infra unum mensem proxime futurum, et quod in casu quo non revertentur, quod ipsi sint in banno civitatis et districtus Tergesti cum hoc quod dicti domini judices et dicti ellecti habeant libertatem accipiendi ipsos de banno si ipsis melius videbitur, quod non potuissent venire etc.

Dal libro delle *Riformagioni*, foglio XXXV.[b]

1422, Indizione XV, 30 aprile.

In margine: *Super facto illorum qui vadunt ad stipendium.*

Supradictis Millesimo et Indicione et die ultimo mensis Aprilis Tergesti. In palacio novo comunis et in dicto maiori consilio ut supra more solito congregato. Facta proposta per antedictos dominos judices Tergesti qualiter erant quidam juvenes Tergestini qui propter novitates vagantes non poterant retineri et tantum volebant invito regimine ire ad stipendium propter quod sequebatur et sequi posset incomodum et aliquod inconveniens huic comunitati nisi provideretur quod non irent, quare consulere deberent quicquid melius videretur pro utilitate comunis, Positoque partito ad piscides cum balotis post longam consultacionem super predictis factam, Captum, consultum, firmatum et determinatum fuit per maiorem partem dicti maioris consilii quod nullus civis, vicinus, habitator, vel districtualis Tergesti possit neque valleat ire amodo ad aliquod stipendium alicuius domini vel comunitatis vel alterius persone sub pena si fuerit capitaneus librarum ducentarum parvorum et si non fuerit capitaneus centum librarum parvorum pro quolibet contrafaciente et vice qualibet contrafacta et hoc ultra omnem aliam penam statutorum Tergesti. Cum hoc quod hec provisio tantum durare debeat usque per totum regimen proxime futurum.

Il codice statutario che ebbe vigore sino al principio del secolo XVI, e del quale abbiamo due libri conservatici dal cancelliere Daniele Mercatelli mantiene, salvo piccole modificazioni, la rubrica sopraccitata del 1365.

celebre condottiere Filippo d'Arcelli, [1] che in questa guerra trovò la morte e fu sepolto nella chiesa di San Francesco in Capodistria.[2]

All'Arcelli succedette nel comando supremo dell'esercito veneto il marchese Taddeo d'Este, ch'era suo genero e da più anni combatteva negli eserciti veneziani. [3] Sottomessa l'Istria, il

---

[1] Trascrivo da' libri de' *Camerari* quanto s'attiene alle relazioni tra il Comune di Trieste e l'esercito veneto.

1421, 31 maggio. — libras quadraginta una soldos sex datos pro rebus largitis tam *comiti Philippo* quam domino Melchiori provisori Venetorum.

8 agosto. — soldos sedecim datos domichelo qui conduxit Dominicum Tromba de Montefalconi quando venit *Thadeus marchio* in Istriam.

26 agosto. — soldos viginti datos Berte pro uno pari barilarum missarum cum vino ad exercitum Venetorum.

— libras octo datas ser Petro de Julianis et ser Petro de Bonomis qui iverunt usque ad villam Otoian pro loquendo cum Thadeo marchione.

— soldos triginta duos datos Nicholao de Rimeno qui fuit cum suo equo cum dictis ambassiatoribus.

— libras octo datas ser Robe de Leo et ser Petro de Bonomis missis pro ambassiatoribus ad Thadeum marchionem ad Montefalconem.

— soldos triginta duos datos Jachomello chaserolo pro uno pari barillarum missarum ad exercitum Venetorum.

— soldos viginti parvorum datos Orse panichochole pro I° sacho misso comiti *Filippo de Arcey.*

— libras quinque parvorum datas. . . Tristano pro duobus staria (*sic*) bladi missis ad Tadeum marchionem quando fuit in Istriam.

— libras tres et soldos XII parvorum datos Johannino piscatori qui ivit cum sua barcha et cum quatuor sociis Montem falchonem in servicio comunis quando exercitus Venetorum veniebat in Istriam.

[2] Vedi *L'Istria* del Kandler, a. II (1847), pag. 243.

[3] Il marchese Azzo d'Este „aveva lasciato dopo di se *Taddeo Marchese* già maggiore d'età, e Francesco pupillo, suoi figliuoli; il primo de' quali si acquistò poi gran fama nelle storie pel suo valore, e nel luglio del 1421 da me si truova condottiere di cavalleria nell'esercito veneto in Capo d'Istria." Muratori *Antichità Estensi.* II, pag. 184.

marchese guerreggiò per i Veneziani contro Filippo Maria Visconti duca di Milano; si pose quindi agli stipendî di papa Martino V, per ritornare di li a poco al servigio della Repubblica. Nel 1434 e' fu presente alla rotta del Gattamelata tra Imola e Castel Bolognese, nel 1439 difese Brescia contro il Piccinino, nel 1442 soccorse Francesco Sforza nella Marca d'Ancona, nel 1443 cacciò dal territorio bolognese le truppe del duca di Milano, nel 1447 fu mandato a presidiare Piacenza datasi a' Veneziani. Nel difendere la città e' cadde prigione, rimesso in libertà fu nel campo veneto alla Ghiaradadda e nel 1448 a Mozzanica, dove morì non senza sospetto di veleno. [1]

Negli eserciti di Taddeo d'Este il nostro Tartalia guidava cinquanta lance, con le quali dopo la morte del marchese seguitò a servire la Repubblica. La condotta del Tartalia fu confermata nel 1448 con cento ducati per ogni lancia, più „il solito stipendio de' condottieri ne' luoghi dove il Tartalia si troverà". [2] Nel 1449 il patto tra la Repubblica e il Tartalia fu riconfermato alle stesse condizioni, „avendosi molto a grado i suoi servigi". [3]

Maggiori notizie non ho saputo trovare intorno al Tartalia. Samuele Romanin, avvenutosi nel nome di questo suo concittadino ne' Libri Commemoriali della Repubblica, ne gittò un motto nella sua *Storia documentata di Venezia.*[4] Grazie alla cortesia dell'illustre cavaliere Tomaso Luciani, ebbi dall'Archivio de' Frari la copia de' documenti che seguono.

---

[1] Vedi la tavola IX delle genealogie degli Estensi, nelle *Famiglie Celebri Italiane* del Litta.

[2] Vedi documento I.

[3] Vedi documento II.

[4] Tomo IV pag. 218. Il Romanin scrive *Tartaleo.*

DOCUMENTI

I.

Dal volume XIV dei *Commemoriali*, foglio 4 *a* e *b*, esistente nel R. Archivio dì Stato di Venezia.

Capitula cum quibus conductus fuit ad servitia nostra strenuus vir Tartalea de Tergesto conductor lancearum quinquaginta.

In Chrysti nomine Amen. Anno a nativitate Eiusdem Millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo Indictione decima die tercio Martii. Serenissimus princeps, et Excellentissimus dominus dominus Franciscus Foscari dei gratia inclitus dux Venetiarum et illustrissimum ducale dominium conduxit ad eius stipendia strenuum virum Tartaleam de Tergesto, cum infrascriptis capitulis, Videlicet, primo, quod sit conductor Lancearum quinquaginta bonarum gentium armigerarum, computatis illis XII veteribus quas habebat sub Magnifico Tadeo Marchione cum hoc quod pro lanceis novis quas conducere debet recipiat prestantiam solitam dari gentibus armigeris que de novo conducuntur per dictum illustrissimum ducale dominium Venetiarum, videlicet, ducatos quinquaginta pro lancea ante scriptionem, et alios ducatos quinquaginta post scriptionem. Item quod suprascriptus Tartalia habeat de stipendio id quod dictum illustrissimum ducale dominium Venetiarum dabit aliis suis gentibus que allogiabunt in locis in quibus erit dictus Tartalia. Firma autem dicti Tartalie sit per unum annum firmum, et per unum alium de respectu in libertate prefati dominii, et lucrari debeat stipendium pro equis

et sociis suis de tempore in tempus prout eos scribet. Et sit idem Tartalia in facto monstrarum, ac appunctaturarum, et in remittendo homines et equos, qui de tempore in tempus sibi defecerint, et aliarum rerum ad condictionem aliarum gentium illustrissimi ducalis dominii Venetiarum. Item quod captivi quos caperet predictus Tartalea vel socii sui, et similiter omnia bona mobilia que lucrarentur sint sua, declarando quod Civitates Castra terre fortilicia et loca ac munitiones Civitatum fortaliciorum terrarum castrorum et locorum que lucrarentur caperentur vel acquirerentur per eum vel suos sint dicti illustrissimi ducalis dominii Venetiarum. Verum si aliquis dominus terre aut aliquis eius filius vel filii frater, aut fratres caperentur, teneantur ipsum vel ipsos libere dare dicto illustrissimo ducali dominio Venetiarum et similiter rebelles et proditores suos. Capitaneos etiam, et alios conductores, qui ferrent bastonum, quos caperetur, si ipsum illustrissimum ducale dominium voluerit eos pro medietate talee, quam ipsi captivi accepissent eos dare, et consignare teneantur ipsi ducali dominio. Et teneantur ipse Tartalea cum sua comitiva equitare simul et divisim ad omnem locum et partem preliando, et omnia alia faciendo, que sibi iniuncta fuerint ad hoc per ipsum illustrissimum ducale dominium, et quod possit dividi, sicut videbitur predicto ducali dominio Venetiarum, aut illi vel illis, qui fuerint ad hoc per ipsum dominium deputati vel constituti. Item quod dictus Tartalia sit plezius pro omnibus suis sociis, et ipsi socii pro ipso, et unum pro alio in solidum de prestantia, soldo, et omni alio, quod recepissent, et recipient in futurum a dicto illustrissimo ducali dominio Venetiarum, seu alio vel aliis eorum nomine. Item quod dictus Tartalia vel aliquis de eius societate non possit conveniri pro aliquo debito contracto hucusque donec steterit ad soldum dicti illustrissimi ducalis dominii Venetiarum nec per unum mensem postquam cassi fuerint. Item teneatur dictus Tartalia venire vel mittere ad presentiam illustrissimi ducalis dominii Venetiarum per duos menses ante complementum firme sue ad sciendum si ipsum illustrissimum ducale dominium voluerit pro tempore respectus et refirme. Et si venerit aut miserit, et predictum illustrissimum ducale dominium noluerit suam intentionem ei declarare, intelligatur

esse refirmatus pro anno suprascripto de respectu. Si vero declaraverit eum nolle refirmare tunc et eo casu mittere possit duos suos socios cum equis quatuor ad procurandum adiuvamen. Postremo quod idem Tartalea et socii sui jurent de non essendo contra dictum illustrissimum ducale dominium Venetiarum nec sua loca in aliqua parte per tempus et terminum sex mensium a die qua cassati fuerint a soldo et stipendio suo inchoandorum. Que omnia et singula idem Tartalia promisit, et juravit ad Sancta dei evangelia manibus tactis scripturis attendere, et observare et non contrafacere vel venire sub obligatione ipsius Tartalie presentium et futurorum.

Actum Venetiis in ducali palatio in Sala viellarum, presentibus circumspectis viris Ser Petro Encio ser Iohanne de Reguardatis et Ser Nicolao Petrijani Secretariis ducalis Aule Venetiarum et aliis testibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis. In quorum fidem prefatus illustrissimus dominus dux iussit presens instrumentum sua bulla pendente muniri.

II.

Dal volume XIV dei *Commemoriali*, foglio 33, esistente nell' Archivio di Stato di Venezia.

Firma nova strenui viri Tartalie de Tergesto.

Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum etc. Universis et singulis presentes litteras inspecturis salutem et sincere delectionis affectum. Cum strenuus vir Tartalia de Tergesto conductor noster equester complecturus sit refirmam suam sive respectum unius anni, qui finit die 12 Maii proximi futuri habentes gratissima eius servitia eundem de novo reconducimus ad stipendia

nostra cum firma sex mensium incepturorum die terciodecimo mensis Maii proxime futuri, ed aliorum sex de respectu in libertate nostri dominii cum conducta, stipendio, et capitulis consuetis. In quorum fidem et evidentiam pleniorem presentes litteras fieri jussimus, et bulla nostra plumbea pendente muniri. Data in nostro ducali palatio die tertio Aprilis Indictione XII, MCCCCXLVIIII.

ATTILIO HORTIS.

CORREZIONE.

A pag. 63 (fascicolo I) del Volume IV di questo *Archeografo* vogliasi correggere come segue: „Gli ambasciatori inviati molto tempo si trattennero alla corte del duca con molta spesa del Comune che, per poter condurre a termine una loggia incominciata a prò de' mercanti e per li stipendi degli ambasciatori suoi e per ricevere onorevolmente l'ambasceria che il duca mandava a Trieste ad esaminar sopra luogo la questione de' confini, concedeva a' Giudici facoltà di prendere dal *Fontego* il denaro a ciò necessario".

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

Archivio Storico Italiano. Serie terza — Tomo XXVI. — 6. Dispensa del 1877 (N. 102 della Collezione).

Documenti illustrati. I Manoscritti Torrigiani donati al R Archivio Centrale di Stato di Firenze (Cesare Guasti). — Il Regno di Carlo I d'Angiò dal 2 Gennaio 1273 al 31 Dicembre 1283 (C. Minieri-Riccio). — **Memorie Originali.** Milton e Galileo (Alfredo Reumont). — **Rassegna Bibliografica.** *Antonio Giustinian* e i suoi Dispacci come ambasciatore veneto in Roma dal 1502 al 1503 (G. E. Saltini). — *Tononi.* Nuovi documenti intorno alle pratiche di pace tra Federico Barbarossa e i Lombardi (C. Desimoni). — Storia del Bombardamento di Genova nell'anno 1684. Libro inèdito degli Annali di *Filippo Casoni* (L. T. Belgrano). — Memorie storiche di Samminiato al Tedesco con documenti inediti per *G. Rondoni* (Pier Leopoldo Cecchi). — Pietro Brugo di Romagnano-Sesia. (A. Ceruti). — *Pasolini Pietro Desiderio.* Memorie storiche della famiglia Rasponi. — Il Sextarius Pergami. Saggio di Ricerche Metrologiche di *A. Mazzi* (G. Rosa).

Archivio Storico Lombardo Anno IV. — Fasc. IV. — 31 Dicembre 1877, Milano.

Diario storico del governo di S. A. il principe di Loewenstein (1717-1718) di Carlo Celidonio cerimoniere di corte. Francesco Cusani. — La prima adunanza dell'antica Società Pattriotica. — Processo per l'uccisione di S. Pietro Martire. — La Storia nella poesia popolare milanese. G. de Castro. — Della famiglia di Cabrin Fondulo. G. Sommi Picenardi. — Della necessità di correggere il Corio. G. Porro-Lambertenghi. — Aggiunte e correzioni al Muratori ed al Grevio. Isaia Ghiron. — Entrata ed Uscita del

Ducato di Milano. — Il testamento di Gian Pietro Carcano. Matteo Benvenuti. — Carte Geografiche anteriori al secolo XVI. F. Odorici. — Commemorazione del Canonico Giovanni Finazzi. Benedetto Prina. — Relazione sul Concorso per una monografia intorno a Francesco I Sforza.

Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico pubblicato per cura dell'accademia Araldica italiana, diretto dal cav. G. B. di Crollalanza. — Nuova Serie. — Anno II, N. 6, fascicolo VI. — Decembre 1877. — Pisa.

Genealogia. I Collalto. Memoria del Can. Teol. Luigi Balduzzi. — I Sinibaldi di Osimo. Giosuè Cecconi. — **Conversations héraldiques.** Héraldistes, Colléctionneurs et Tripoteurs de blason. Godefroy de Crollalanza. — **Rivista Bibliografica.** G. B. di Crollalanza e Goffredo di Crollalanza.

Archivio Veneto. — Tomo XIV. — Parte II. — N. 28.

Memorie originali. Storia di Venezia dalla sua fondazione fino all'anno 1084 (Augusto Fr. Gfrörer trad. del prof. Pietro dott. Pinton). — XVII. Il doge Orso e la sua lite col patriarca Pietro di Grado. Proibizione del commercio di schiavi. — XVIII. Il doge Giovanni II Participazio ed il trattato dell'883 coll'imperatore Carlo il Grosso. — XIX. Reazione del partito bizantino. Assalti degli Ungheri. Condizioni della Chiesa. — XX. Il doge Pietro II Candiano. L'Istria. — XXI. Relazioni coi deboli re d'Italia. Principî della Costituzione politica. Origine del gran Consiglio. — XXII. Venezia ai tempi di Ottone I. Il dogado. — XXIII. Proibizione del commercio di schiavi (960). Il gran Consiglio. — XXIV. Divieto della spedizione d'armi e di legname da costruzioni navali nei paesi de' Saraceni. — XXV. Il gran Consiglio. Relazioni commerciali de' Veneziani (959-976). — XXVI. Il doge Pietro Candiano e l'imperatore Ottone I. — Di Bartolomeo Vivarini pittore muranese del secolo XV. Cenni (L. Seguso). **Documenti illustrati.** Zecca Veneta. Serie dei massari all'oro e all'argento (V. Padovan). — Iscrizione veronese del secolo XIV (Carlo Cipolla). — **Anneddoti Storici** e **Letterari.** LIII. Un protesto cambiario del secolo XIV (R. Predelli). — LIV. I pittori Bellucci sono veneziani (R. Schiratti). — **Rassegna bibliografica.** Deutsche und Romanen in Süd-Tirol und Venetien von Chr. Schneller (Carlo Cipolla). — Die älteste Geschichte der Langobarden... von Robert Wiese (Carlo Cipolla). — Pasquale Villari. Nicolò Macchiavelli e i suoi tempi (dott. Averardo Pippi). — Intorno alla vita ed ai lavori di A. M. Lorgna. Mem. dell'ing. Ferdinando Jacoli (ing. G. B. Biadego). — Monumenti di Napoleone in Arcole e Rivoli. Cenni ... raccolti dal dott. A. Zambelli (L. Gaiter). — La prise d'Aléxandrie ou Chronique du Roi Pierre I. de Lusignan par Guillaume du Machaut (R. Fulin). — Osservazioni

intorno ai ristauri interni ed esterni della Basilica di S. Marco, con tavole illustrative di alcune iscrizioni armene esistenti nella medesima, di Alvise Pietro Zorzi fu Giovanni Carlo. — A. P. Zorzi fu Zancarlo. Sulla demolizione della Chiesa di S. Moisè (R. F.). — Prelezione al corso di Paleografia latina nel R. Istituto di studî Superiori in Firenze, letta il 24 Novembre 1876 dal prof. Cesare Paoli (R. Fulin). — Bianca Visconti e Francesco Sforza o di un'insegna Viscontea Sforzesca acquistata dal Municipio di Venezia, premessevi alcune considerazioni sullo stato del Museo Civico o Raccolta Correr per L. Seguso architetto di fabbriche (R. Fulin). — Cenni di Giovanni Boccacci intorno a Tito Livio commentati da Attilio Hortis (C. Franzi). — Rivista internazionale di Letteratura popolare, diretta da G. Pitrè e F. Sabatini (C. P.). — Atti della R. Accademia della Crusca (C. Pasqualigo). — Storia del bombardamento di Genova nell' anno MDCLXXXIV. Libro inedito degli Annali di Filippo Casoni (V.). — Tre anni a bordo della Vettor Pisani di Luigi Griffagni (V.). — **Varietà.** Lettera di don Antonio Canovas del Castillo sopra Filippo II tradotta dal marchese Raimondo di Soragna — Programma per la edizione dei Diarî di Marino Sanudo. — La spedizione di Carlo VIII in Italia raccontata da Marin Sanudo e publicata per cura di Rinaldo Fulin.

Il Propugnatore. Anno X. — Dispensa 5. 6. — Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 1877. Bologna.

Vincenzo Pagano. Sul volgare eloquio e sulla lingua italiana. — Luigi Ruberto. Sordello. — Gherardo Ghirardini. Della visione nel paradiso terrestre. — Giovanni Ricagni. La fioritura epica francese nel medio evo e la Chanson de Roland, comparata coi poemi italiani che trattano la rotta di Roncisvalle.— Carlo Vassallo. Interpretazione filologica di molti passi oscuri e controversi della Divina Commedia, saggio di L. G. Dott. Blanc. — Ernesto Monaci. Il Canzoniere Chigiano, L. VIII. 305. — Luigi Gaiter. Il dialetto veneto nel secolo di Dante. — Detto. Ancora dell' epigrafe Scaligera sul ponte delle navi a Verona. — Gaiter e Z. Bibliografie.

Revue Historique dirigée par MM. G. Monod et G. Fagniez. — Troisième Année. — Tome Sixième. — I. — Janvier-Février 1878. Paris.

D. Neuville. Le Parlement royal à Poitiers (1418-1436). — A. Sorel. La Paix de Bâle, 1795. — **Mélanges et Documents**: J. Havet. Du partage des terres entre les Romains et les Barbares chez les Burgondes et les Wisigoths. — Th. Ouspenski. Une page d' histoire roumaine. — Lettres inédites de Sismondi écrites pendant les Cent-Jours, publiées par P. Villari. — **Bulletin historique**: France, par G. Fagniez. — Allemagne par W. Schum. — Belgique, par P. Frédéricq. — Hollande, par J.-A. Wijnne. —

Mittheilungen aus Oesterreich herausgegeben von O. Benndorf, A. Conze, O. Hirschfeld. — Jahrgang I, Heft 2. Wien 1877.

Michaelis. Die Priaposara des Euporus aus Aquileia. — Conze und Reinisch. Sphinx des Amenhotep III in Spalato. — Gurlitt Sammlung Millosicz. — Gooss. Zu Corpus Inscriptionum Latinarum III. — Mommsen-Schoel. Mittheilungen aus Handschriften. — Hirschfeld. Ausgrabungen in Carnuntum. — Majonica. Bericht über eine Reise im westlichen Ungarn. — Hirschfeld. Inschriften vom Helenenberge.

Addolorati diamo l' annunzio della morte dell' egregio professore

SIMONE DELLAGIACOMA

valente collaboratore di questo Archeografo.

ARCHEOGRAFO TRIESTINO

EDITO PER CURA

DELLA

SOCIETÀ DEL GABINETTO DI MINERVA

NUOVA SERIE

VOLUME V.

FASCICOLO I. - APRILE 1877.

(Con due tavole)

TRIESTE

TIPOGRAFIA DI LOD. HERRMANSTORFER

1877.

PATTI DI ASSOCIAZIONE

1. Le pubblicazioni dell'**Archeografo Triestino** seguono di tre in tre mesi: ogni dispensa di 100 pagine.
2. L'associazione è obbligatoria per un anno; il pagamento è anticipato.
3. Se l'associazione non è disdetta tre mesi innanzi al suo termine, intendesi rinnovata per l'anno susseguente.
4. Il prezzo d'associazione è:
   per Trieste (franco a domicilio) all'anno . . . . Fior. **6.**— V. A.
   fuori di Trieste per tutta la monarchia (franco di spesa postale) all'anno . . . . **6.50** "
   per l'Estero (franco di spesa postale) all'anno Lire eff. **15.**—
   Il pagamento semestrale a proporzione.
5. Un fascicolo separato costa fior. **2.**— V. A.
6. L'elenco de' Soci sarà pubblicato
7. Libri e lettere s'indirizzino, affrancati, al **GABINETTO DI MINERVA per l'Archeografo**, in Trieste, Piazza della Borsa, N.° 9, piano II.
8. Danari e reclami si dirigano all'Amministrazione presso il libraio **Giuseppe Schubart,** via Corso n.° 3. II piano.

ARCHEOGRAFO TRIESTINO

EDITO PER CURA

DELLA

SOCIETÀ DEL GABINETTO DI MINERVA

F I

NUOVA SERIE

VOLUME V.

FASCICOLO II. – LUGLIO 1877.

(Con una fotografia e parecchi intagli).

TRIESTE
TIPOGRAFIA DI LOD. HERRMANSTÖRFER
1877.

ARCHEOGRAFO TRIESTINO

EDITO PER CURA

DELLA

SOCIETÀ DEL GABINETTO DI MINERVA

NUOVA SERIE

VOLUME V.

FASCICOLO III. – NOVEMBRE 1877.

TRIESTE
TIPOGRAFIA DI LOD. HERRMANSTORFER.
1877.



ARCHEOGRAFO TRIESTINO

EDITO PER CURA

DELLA

SOCIETÀ DEL GABINETTO DI MINERVA

NUOVA SERIE

VOLUME V.

FASCICOLO IV. — FEBRAIO 1878.

TRIESTE

TIPOGRAFIA DI LOD. HERRMANSTORFER.

1878.

ELENCO

DEI

SIGNORI ASSOCIATI ALL'ARCHEOGRAFO TRIESTINO

	Copie
Akademische Buchhandlung Schubert e Seidl, Königsberg	1
Aigner Ludwig, Buchhändler, Buda-Pest	1
Amoroso Dr. Andrea, Parenzo	1
Angeli (d') comm. Dr. Massimiliano Trieste	1
Archivio Generale di Venezia	1
Bartoli Andrea, Trieste	1
Baseggio (de) Dr. Giorgio, Milano	1
Benco Dr. Giovanni, Trieste	1
Benigher Dr. Nicolò, detto	1
Biasoletto Dr. Bartolomeo, detto	1
Biblioteca Estense, Modena	1
Biblioteca Nazionale, Parigi	1
Biblioteca Nazionale, Parma	1
Biblioteca Reale, Torino	1
Bocca Fratelli libraj di S. M. il re d' Italia, Torino	1
Bozza Dr. Camillo, Trieste	1
Burgstaller Giuseppe, detto	1
Bünger Federico, detto	1
Calabi Dr. Romolo, detto	1
Cambon Dr. Luigi, detto	1
Campitelli Dr. Matteo, Rovigno	1
Carabelli Antonio Domenico, Trieste	1
Cavalieri Prof. Angelo, detto	1
Cavazzani Dr. Angelo, detto	1
Cesca Giovanni, detto	1
Chevesich Nicolò, detto	1
Ciotta (de) Eugenio, detto	1
Cobau Ferdinando, detto	1
Coen Colombo e figlio, libraj, detto	2
Combi (de) Dr. Carlo Prof., Venezia	1
Consolo Dr. Felice, Trieste	1
Coronini conte Francesco, Gorizia	1
Cosciancich Enrico, Trieste	1
Czörnig Barone Carlo, Gorizia	1
De Franceschi Dr. Carlo, Parenzo	1
De Grazia Barone Goffredo, Gorizia	1
De Rin Dr. Bartolomeo, Trieste	1
Deputazione di Borsa, Trieste	15
Favetti Carlo, Gorizia	1
Feriancich Dr. Enrico, Trieste	1
Furlani Antonio, detto	1
Dompieri Dr. Carlo, detto	1
Gabinetto di lettura popolare, Gorizia	1
Gabinetto di lettura popolare, Pola	1
Gatteri Giuseppe, Trieste	1
Gidoni Giacomo, detto	1
Ginnasio (I. R.) superiore di Capodistria	1
Giunta provinciale della Contea principesca di Gorizia e Gradisca	2
Giunta provinciale dell' Istria, Parenzo	[illegible]
Goracuchi Dr. Eugenio, Trieste	
Gravisi Marchese Vincenzo, Capodistria	

	Copie
Hermet Francesco, Trieste	1
Homero Demetrio, detto	1
Hortis Dr. Arrigo, detto	1
Hortis Dr. Attilio, detto	1
Koller Dr. Pietro, Vienna	1
Laudi Giuseppe, Trieste	1
Laudi Dr. Vitale, Trieste	1
Leban Giov. Alessandro, detto . .	1
Levi Michele, detto	1
Lorenzutti Dr. Ettore, detto . . .	1
Lorenzutti Dr. Lorenzo, detto . .	2
Luciani cav. Tommaso, Venezia . .	1
Luzzatto Dr. Moisè, Trieste . . .	1
Machlig Dr. Carlo, detto	1
Madonizza (de) Nicolò, Capodistria	1
Mahorsich Giovanni, Trieste . . .	1
Manzano (di) Conte Francesco, Gias-sicco	1
Marcus'sche Sortiment-Buchhandlung Bonn	1
Marenzi (Margravio de) Francesco tenente-maresciallo, Trieste .	1
Marsich Don Angelo, detto . . .	1
Marussi Dr. Leopoldo, Cormons . .	1
Minas Giorgio, Trieste	1
Monti Domenico, detto	1
Monti Francesco, detto	1
Morpurgo (de) Barone Elio, detto .	1
Morpurgo (de) Barone Giuseppe, detto	1
Moscheni Giovanni, detto	1
Municipio di Capodistria	1
Municipio di Monfalcone	1
Municipio di Pirano	1
Municipio di Pola	1
Municipio di Trieste	25
Pascotini (de) Barone Carlo, Trieste	1
Pascotini Giusto, Ragusa	1
Parcker I. & C.º, librajo, Oxford .	1

	Copie
Pavani Eugenio, Trieste	1
Pervanoglu Dr. Pietro, detto . . .	1
Petz Ignazio, detto	1
Pichler Rodolfo, Prelato, Duino . .	1
Polesini Marchese Gian Paolo, Pa-renzo	1
Porenta (de) cav. Dr. Carlo, Trieste	1
Puschi Vincenzo, detto	1
Randegger Benedetto, detto . . .	1
Regensdorff (de) cav. Carlo, detto .	1
R. Museo d'Antichità, Parma . .	1
Reyer (de) Dr. Emilio, Trieste . .	1
Richetti cav. Eugenio, detto . . .	1
Righetti cav. Dr. Giovanni, detto .	1
Rittmeyer (de) cav. Carlo, detto . .	1
Sardotsch Ing. Dr. Nicolò, detto . .	1
Scampicchio Dr. Antonio, Albona .	1
Schillerverein, Trieste	1
Società del Progresso, detto . . .	16
Stanze di radunanza dei signori Com-mercianti, detto	2
Stenta Prof. Michele, detto . . .	1
Suic Pietro, detto	1
Tanzi cav. Alberto, detto	1
Tommasini (de) cav. Dr. Ant. detto	1
Tonicelli Dr. Giacomo, detto . . .	1
Valerio Augusto, detto	1
Valerio Pompeo, detto	1
Varni commendatore Santo, Genova	1
Venezian Dr. Felice, Trieste . . .	1
Venuti Dr. Carlo, Gorizia	1
Verzegnassi Dr. Francesco, detto .	1
Vicentini Dr. Raffaele, Trieste . .	1
Vidacovich Dr. Antonio, detto . .	1
Vidacovich Dr. Girolamo, detto . .	1
Vidulich (de) cav. Dr. Franc., Parenzo	1
Vivante Raimondo, Trieste	1
Volpi (de) Dr. Antonio, detto . . .	1

PATTI DI ASSOCIAZIONE

1. Le pubblicazioni dell'**Archeografo Triestino** seguono di tre in tre mesi: ogni dispensa di 100 pagine.
2. L'associazione è obbligatoria per un anno; il pagamento è anticipato.
3. Se l'associazione non è disdetta tre mesi innanzi al suo termine, intendesi rinnovata per l'anno susseguente.
4. Il prezzo d'associazione è:
   per Trieste (franco a domicilio) all'anno . . . . Fior. **6.—** V. A.
   fuori di Trieste per tutta la monarchia (franco di spesa postale) all'anno . . . . „ **6.50** „
   per l'Estero (franco di spesa postale) all'anno Lire eff. **15.—**
   Il pagamento semestrale a proporzione.
5. Un fascicolo separato costa fior. **2.—** V. A.
6. L'elenco de' Soci sarà pubblicato.
7. Libri e lettere s'indirizzino, affrancati, al **GABINETTO DI MINERVA per l'Archeografo**, in Trieste, Piazza della Borsa, N.° 9, piano II.
8. Danari e reclami si dirigano all'Amministrazione presso il libraio **Giuseppe Schubart.** via Corso n.° 3. II piano.

Non può sfuggire all'attenzione dei signori associati che il presente volume va ricco di 70 pagine più del dovere, che la Società di Minerva presenta loro di buon grado, nella speranza che non le verrà meno l'appoggio di chi ama la patria e la scienza.



